Delibera della Giunta Regionale n. 706 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 3462/2013 DEL 15/07/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. GIUDIZIO: BUONINCONTI SANTOLO+2 C/REGIONE CAMPANIA. PRAT. AVV.RA N. 897/2011

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 09/09/2011 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i Sigg.: Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E), Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R) e Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G) rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Leone e Ermanno De Nicola, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti agli immobili di proprietà a seguito della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino e conseguente tracimazione delle acque, avvenuta tra il 9 e il 10 marzo 2010;
b. che con sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 depositata in cancelleria in data 07/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma di € 31.553,00 a favore di Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E); € 14.999,00 a favore di Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R); ed € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G), oltre rivalutazione monetaria dal 25/10/2012 (data di valutazione dei danni da parte del c.t.u) fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 572,76 per spese ed € 1.692,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore dei procuratori antistatari;
c. che l'UOD Direzione Generale pe ri lavori Pubblici e la Protezione Civile con nota prot. 0606532 del 15/09/2014 ha trasmesso l'atto di precetto notificato dall'Avv. Antonio Leone per l'eventuale seguito di competenza;
d. che il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0609975 del 16/09/2014 ha trasmesso l'atto di pignoramento presso terzi in forza della sentenza n. 3462/2013 resa di forma esecutiva in data 17/12/2013;
e. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0613390 del 17/09/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006;
f. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0740113 del 05/11/2014 inviata al Settore Contenzioso Civile e Penale, sollecitava la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
g. che il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza;

RILEVATO

h. che l'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 69.454,28 di cui € 66.205,00 per sorta capitale, € 529,63 per rivalutazione monetaria ed € 2.719,65 per interessi legali dal 25/10/2012 al 31/03/2015;
i. che l'importo delle spese di lite da rimborsare ai procuratori antistatari sono pari ad € 8.145,50 di cui € 1.692,00 per competenze, € 572,76 per spese liquidate in sentenza, € 4.701,66 per spese di c.t.u.; € 56,66 per spese di bolli e copie varie; € 8,29 per spese notifica atti; € 225,00 per compensi professionali, ex. D.M. n. 55 del 10/03/2014; € 287,55 per spese generali 15% sui compensi professionali ex art. 2 D.M. 55/2014; € 88,18 per C.A.P. 4%; € 504,40 per IVA 22% € 9,00 per spese di notifica;

j. che tale debito, complessivamente pari ad € 77.599,78 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 depositata in cancelleria in data 07/10/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

k. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 77.599,78 in esecuzione della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 depositata in cancelleria in data 07/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
l. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
m. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
n. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
o. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
p. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
q. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
r. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
s. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
t. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

u. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 77.599,78 a favore dei ricorrenti Sigg.: Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E), Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R) e Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G) per € 69.454,28 e a favore dei procuratori antistatari Avv.ti Antonio Leone (cf. LNENTN62R16I720F) e Ermanno De Nicola (cf. DNCRNN79L07F912Y) per € 8.145,50;

v. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di € 77.599,78 in esecuzione della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/2002, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
w. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*".
x. che pertanto l'allegato disegno di legge è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel predetto parere-quadro, modificando gli articoli 1 e 2 dello schema predisposto dagli uffici finanziari regionali, allegando una tabella che riporta l'esatta individuazione dei titoli di debito, dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione, rinviando inoltre alle singole schede di partita debitoria;
y. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 77.599,78 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 77.599,78
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 74880,13
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	01.09.01	4	3	+ 2719,65

z. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,
aa. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 77.599,78 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
bb. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 77.599,78, sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
cc. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

dd. che alla presente deliberazione sono allegate cinque schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, oltre lo schema di variazione al bilancio nonché il disegno di legge;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la DGR n. 47 del 09/02/2015
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015;
h. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
i. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
j. la sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
k. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
l. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
m. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
n. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
o. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio Regionale in esecuzione della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli di riconoscere, ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/2002 e dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 77.599,78 a favore dei Sigg: Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E), Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R), Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G), Avv.ti Antonio Leone (cf. LNENTN62R16I720F) e Ermanno De Nicola (cf. DNCRNN79L07F912Y);
2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria dalla n. 1 alla n. 5 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge di cui al punto precedente;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 77.599,78 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 77.599,78
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 74880,13

183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	01.09.01	4	3	+ 2719,65

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 77.599,78 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 77.599,78 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
     - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
     - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
   - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
     - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
     - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
   - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
   - 7.4 al Tesoriere e al Consiglio Regionale;
   - 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
   - 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 05/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 897/2011

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E);

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del Sig. Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E) di una somma di denaro per i danni subiti ai propri beni mobili ed immobili a seguito della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino e conseguente tracimazione delle acque, avvenuta tra il 9 e il 10 marzo 2010;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 09/09/2011 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i Sigg.: Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E), Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R) e Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G) rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Leone e Ermanno De Nicola, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti agli immobili di proprietà a seguito della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino e conseguente tracimazione delle acque, avvenuta tra il 9 e il 10 marzo 2010;
Con sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 depositata in cancelleria in data 07/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma di € 31.553,00 a favore di Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E); € 14.999,00 a favore di Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R); ed € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G), oltre rivalutazione monetaria dal 25/10/2012 (data di valutazione dei danni da parte del c.t.u) fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 572,76 per spese ed € 1.692,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore dei procuratori antistatari;
l'UOD Direzione Generale pe ri lavori Pubblici e la Protezione Civile con nota prot. 0606532 del 15/09/2014 ha trasmesso l'atto di precetto notificato dall'Avv. Antonio Leone per l'eventuale seguito di competenza;

fonte: http://burc.regione.campania.it

il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0609975 del 16/09/2014 ha trasmesso l'atto di pignoramento presso terzi in forza della sentenza n. 3462/2013 resa di forma esecutiva in data 17/12/2013;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0613390 del 17/09/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0740113 del 05/11/2014 inviata al Settore Contenzioso Civile e Penale, sollecitava al la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza

Dall'esame della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 l'importo dei danni da liquidare al sig. Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E) ammonta a complessivi € **33.101,59** e risulta così costituito:

A	DANNO		
	A1 Sorta capitale	€	31.553,00
	A2 Rivalutazione dal 25/10/2012 al 15/07/2013	€	252,42
	A3 Interessi legali dal 25/10/2012 al 31/03/2015		€ 1.296,17
	TOTALE DANNO		**€ 33.101,59**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di € **33.101,59** (trentatremilacentouno/59) a favore del sig. Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E);

Allega la seguente documentazione:
1. sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, **05/06/2015**

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 05/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 897/2011

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G);

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del Sig. Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G) di una somma di denaro per i danni subiti ai propri beni mobili ed immobili a seguito della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino e conseguente tracimazione delle acque, avvenuta tra il 9 e il 10 marzo 2010;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 09/09/2011 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i Sigg.: Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E), Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R) e Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G) rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Leone e Ermanno De Nicola, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti agli immobili di proprietà a seguito della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino e conseguente tracimazione delle acque, avvenuta tra il 9 e il 10 marzo 2010;
Con sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 depositata in cancelleria in data 07/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma di € 31.553,00 a favore di Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E); € 14.999,00 a favore di Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R); ed € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G), oltre rivalutazione monetaria dal 25/10/2012 (data di valutazione dei danni da parte del c.t.u) fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 572,76 per spese ed € 1.692,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore dei procuratori antistatari;
l'UOD Direzione Generale pe ri lavori Pubblici e la Protezione Civile con nota prot. 0606532 del 15/09/2014 ha trasmesso l'atto di precetto notificato dall'Avv. Antonio Leone per l'eventuale seguito di competenza;

fonte: http://burc.regione.campania.it

il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0609975 del 16/09/2014 ha trasmesso l'atto di pignoramento presso terzi in forza della sentenza n. 3462/2013 resa di forma esecutiva in data 17/12/2013;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0613390 del 17/09/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0740113 del 05/11/2014 inviata al Settore Contenzioso Civile e Penale, sollecitava al la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza

Dall'esame della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 l'importo dei danni da liquidare al sig. Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G) ammonta a complessivi € **20.617,55** e risulta così costituito:

A	**DANNO**		
	A1 Sorta capitale	€	19.653,00
	A2 Rivalutazione dal 25/10/2012 al 15/07/2013	€	157,22
	A3 Interessi legali dal 25/10/2012 al 31/03/2015		€ 807,33
	TOTALE DANNO		**€ 20.617,55**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 20.617,55** (ventimilaseicentodiciassette/55) a favore del sig. Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G);

Allega la seguente documentazione:
1. sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, **05/06/2015**

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 05/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 897/2011

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R)

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del Sig. Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R) di una somma di denaro per i danni subiti ai propri beni mobili ed immobili a seguito della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino e conseguente tracimazione delle acque, avvenuta tra il 9 e il 10 marzo 2010;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 09/09/2011 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i Sigg.: Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E), Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R) e Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G) rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Leone e Ermanno De Nicola, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti agli immobili di proprietà a seguito della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino e conseguente tracimazione delle acque, avvenuta tra il 9 e il 10 marzo 2010;
Con sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 depositata in cancelleria in data 07/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma di € 31.553,00 a favore di Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E); € 14.999,00 a favore di Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R); ed € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G), oltre rivalutazione monetaria dal 25/10/2012 (data di valutazione dei danni da parte del c.t.u) fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 572,76 per spese ed € 1.692,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore dei procuratori antistatari;
l'UOD Direzione Generale pe ri lavori Pubblici e la Protezione Civile con nota prot. 0606532 del 15/09/2014 ha trasmesso l'atto di precetto notificato dall'Avv. Antonio Leone per l'eventuale seguito di competenza;

fonte: http://burc.regione.campania.it

il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0609975 del 16/09/2014 ha trasmesso l'atto di pignoramento presso terzi in forza della sentenza n. 3462/2013 resa di forma esecutiva in data 17/12/2013;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0613390 del 17/09/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0740113 del 05/11/2014 inviata al Settore Contenzioso Civile e Penale, sollecitava al la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza

Dall'esame della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 l'importo dei danni da liquidare al sig. Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R) ammonta a complessivi € **15.735,14** e risulta così costituito:

A	**DANNO**		
	A1 Sorta capitale	€	14.999,00
	A2 Rivalutazione dal 25/10/2012 al 15/07/2013	€	119,99
	A3 Interessi legali dal 25/10/2012 al 31/03/2015		€ 616,15
	TOTALE DANNO		**€ 15.735,14**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 15.735,14** (quindicimilasettecentotrentacinque/14) a favore del sig. Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R);

Allega la seguente documentazione:
1. sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, **05/06/2015**

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del 05/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 897/2011

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avvocato Ermanno De Nicola (cf. DNCRNN79L07F912Y), dom.to in via Matteotti, 30 – 84014 Nocera Inferiore (SA);

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'avvocato Avvocato Ermanno De Nicola (cf. DNCRNN79L07F912Y), dom.to in via Matteotti, 30 – 84014 Nocera Inferiore (SA) di una somma di denaro per le spese di competenza legale liquidate nella sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli, depositata in cancelleria in data 07/10/2013 con formula esecutiva in data 17/12/2013;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 09/09/2011 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i Sigg.: Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E), Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R) e Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G) rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Leone e Ermanno De Nicola, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti agli immobili di proprietà a seguito della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino e conseguente tracimazione delle acque, avvenuta tra il 9 e il 10 marzo 2010;
Con sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 depositata in cancelleria in data 07/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma di € 31.553,00 a favore di Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E); € 14.999,00 a favore di Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R); ed € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G), oltre rivalutazione monetaria dal 25/10/2012 (data di valutazione dei danni da parte del c.t.u) fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 572,76 per spese ed € 1.692,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore dei procuratori antistatari;

fonte: http://burc.regione.campania.it

l'UOD Direzione Generale pe ri lavori Pubblici e la Protezione Civile con nota prot. 0606532 del 15/09/2014 ha trasmesso l'atto di precetto notificato dall'Avv. Antonio Leone per l'eventuale seguito di competenza;
il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0609975 del 16/09/2014 ha trasmesso l'atto di pignoramento presso terzi in forza della sentenza n. 3462/2013 resa di forma esecutiva in data 17/12/2013;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0613390 del 17/09/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0740113 del 05/11/2014 inviata al Settore Contenzioso Civile e Penale, sollecitava al la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza

Dall'esame della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 l'importo dei danni da liquidare per spese di lite all'Avvocato Ermanno De Nicola (cf. DNCRNN79L07F912Y), dom.to in via Matteotti, 30 – 84014 Nocera Inferiore (SA) ammonta a complessivi € 4.072,75 e risulta così costituito:

A SPESE DI LITE		
1	Competenze professionali	€ 846,00
	Spese liquidate in sentenza	€ 286,38
	Spese CTU (comprensive di iva e cassa)	€ 2.350,83
	Bolli, copie ecc..	€ 28,33
	Notifica atto in forma esecutiva	€ 4,14
	Competenze professionali ex DM 55/2014	€ 112,50
	Spese generali (15%)	€ 143,78
	C.A.P (4%)	€ 44,09
	I.V.A. (22%)	€ 252,20
	Notifica atto di precetto	€ 4,50
	TOTALE SPESE DI LITE	**€ 4.072,75**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 4.072,75** (quattromilazerosettantadue/75) a favore dell'avvocato Ermanno De Nicola (cf. DNCRNN79L07F912Y), dom.to in via Matteotti, 30 – 84014 Nocera Inferiore (SA);

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. 0606532 del 15/09/2014 della UOD Direzione Generale pe ri lavori Pubblici e la Protezione Civile;
3. nota prot. n. prot. 0609975 del 16/09/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale;
4. nota prot. 0613390 del 17/09/2014 della UOD Genio Civile di Salerno;
5. nota prot. 0740113 del 05/11/2014 della UOD Genio Civile di Salerno

Salerno, **05/06/2015**

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 05/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 897/2011

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avvocato Antonio Leone (cf. LNENTN62R16I720F), dom.to in via Matteotti, 30 – 84014 Nocera Inferiore (SA);

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'avvocato Avvocato Antonio Leone (cf. LNENTN62R16I720F), dom.to in via Matteotti, 30 – 84014 Nocera Inferiore (SA) di una somma di denaro per le spese di competenza legale liquidate nella sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli, depositata in cancelleria in data 07/10/2013 con formula esecutiva in data 17/12/2013;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 09/09/2011 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i Sigg.: Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E), Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R) e Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G) rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Leone e Ermanno De Nicola, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti agli immobili di proprietà a seguito della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino e conseguente tracimazione delle acque, avvenuta tra il 9 e il 10 marzo 2010;
Con sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 depositata in cancelleria in data 07/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma di € 31.553,00 a favore di Buoninconti Santolo (cf. BNNSTL25E16A29E); € 14.999,00 a favore di Covito Agostino (cf. CVTGTN62R27C126R); ed € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele (c.f. CVLMHL44A18I483G), oltre rivalutazione monetaria dal 25/10/2012 (data di valutazione dei danni da parte del c.t.u) fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 572,76 per spese ed € 1.692,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore dei procuratori antistatari;

fonte: http://burc.regione.campania.it

l'UOD Direzione Generale pe ri lavori Pubblici e la Protezione Civile con nota prot. 0606532 del 15/09/2014 ha trasmesso l'atto di precetto notificato dall'Avv. Antonio Leone per l'eventuale seguito di competenza;
il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0609975 del 16/09/2014 ha trasmesso l'atto di pignoramento presso terzi in forza della sentenza n. 3462/2013 resa di forma esecutiva in data 17/12/2013;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0613390 del 17/09/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0740113 del 05/11/2014 inviata al Settore Contenzioso Civile e Penale, sollecitava al la trasmissione del testo integrale della citata sentenza n. 3462/2013 per l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 20006;
il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 0833521 del 09/12/2014 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza

Dall'esame della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 l'importo dei danni da liquidare per spese di lite all'Avvocato Antonio Leone (cf. LNENTN62R16I720F), dom.to in via Matteotti, 30 – 84014 Nocera Inferiore (SA) ammonta a complessivi € 4.072,75 e risulta così costituito:

A SPESE DI LITE		
1	Competenze professionali	€ 846,00
	Spese liquidate in sentenza	€ 286,38
	Spese CTU (comprensive di iva e cassa)	€ 2.350,83
	Bolli, copie ecc..	€ 28,33
	Notifica atto in forma esecutiva	€ 4,14
	Competenze professionali ex DM 55/2014	€ 112,50
	Spese generali (15%)	€ 143,78
	C.A.P (4%)	€ 44,09
	I.V.A. (22%)	€ 252,20
	Notifica atto di precetto	€ 4,50
	TOTALE SPESE DI LITE	**€ 4.072,75**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 4.072,75** (quattromilazerosettantadue/75) a favore dell'avvocato Antonio Leone (cf. LNENTN62R16I720F), dom.to in via Matteotti, 30 – 84014 Nocera Inferiore (SA);

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3462/2013 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. 0606532 del 15/09/2014 della UOD Direzione Generale pe ri lavori Pubblici e la Protezione Civile;
3. nota prot. n. prot. 0609975 del 16/09/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale;
4. nota prot. 0613390 del 17/09/2014 della UOD Genio Civile di Salerno;
5. nota prot. 0740113 del 05/11/2014 della UOD Genio Civile di Salerno

Salerno, **05/06/2015**

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

Dip. 53 Dir. Gen.08 Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
UOD 13- Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione civile

Via Porto , 4- Salerno

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0833521 09/12/2014 11,08
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 4.

Raccomandata a mano

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 22 DIC. 2014
PROT. N. 2014.0810362
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
SETTORE

N. Pratica: **C.C. 897/2011**
Oggetto: **riscontro nota del 05/11/2014 giudizio Buoninconti Santolo +2/ Regione Campania TRAP Napoli**

In riscontro alla Vostra nota n. 2014.0740113del 05/11/2014 e facendo seguito alla pregressa corrispondenza si rappresenta che la sentenza n. 3462/13, relativa al giudizio in oggetto indicato, è stata trasmessa al Settore competente con nota n. 2013.0748904 del 30/10/2013, rimasta senza riscontro, e di cui si allega copia.

Si precisa, altresì, che tale circostanza veniva comunicata all'UOD in indirizzo con nota prot. n. 2014.0527598 del 29/07/2014, rimasta senza riscontro, e di cui si allega copia.

In ogni caso, si trasmette nuovamente copia della sentenza in questione, significando che alla luce della intercorsa corrispondenza, l 'eventuale ritardo nell'attivazione dell'iter per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non è in alcun modo addebitabile allo scrivente Ufficio

Allegati qds

Il Dirigente
Avv. Lidia Buonincontro

Avv. Rosa Jossa

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Dip.53 – Dir.Gen. 08 – UOD 03

UOD Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni.
Via De Gasperi 28
80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0527598 29/07/2014 12,21
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass : 530903 UOD Servizio geologico e coord ..
Classifica 4.1.1.

RACCOMANDATA A MANO

N. Pratica: C.C. 897/2011
Oggetto: Trasmissione precetto in seguito a sentenza n.3462/2013 emessa dal Tribunale delle Acque presso la Corte D'Appello di Napoli – giudizio BUONINCONTI SANTOLO + 2 c/ Regione Campania

Facendo seguito alla nota n. 2013.0748904 del 30/10/2013, rimasta senza riscontro, con la quale si trasmetteva copia della sentenza indicata in oggetto, si trasmette copia del precetto notificato dall'Avv. Antonio Leone, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Rosa Iossa 0817963675

D/C

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AL SETTORE DIFESA DEL SUOLO
VIA DE GASPERI. 13
80133 NAPOLI

Buoninconti Santolo/ R.C. Trasmissione sentenza– TRAP- Napoli

N. Pratica:

Oggetto:

Si trasmette copia della sentenza n. 3462/13 emessa dal TRAP c/o la Corte di appello di Napoli nel giudizio in oggetto indicato per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro.

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Jossa

SETTORE
GEOTECNICA GEOTERMIA
DIFESA SUOLO
31 OTT. 2013
A:
FIRMA

PER RICEVUTA

80133 NAPOLI - Via Marina, 19/C - Palazzo Armieri - Tel. 081 7963769 - Fax 081 7963766 - e-mail: avvocatura.civile@regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE
ANTONIO LEONE
Via Matteotti, 30 - Tel. 081 5171101
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

S. 3462/13

Sentenza n. 3462/2013 pubbl. il 07/10/2013
RG n. 900058/2011
Repert. n. 4710/2013 del 07/10/2013

A REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SE...
20/11/2013
RIC... NE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

COPIA

RG 58/11
480/13 CC
1210/13 897/11
Rica
Tiap

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo	Presidente
dott. Leonardo Pica	Giudice delegato
dott. ing. Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. **58/2011** R.G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2013 e vertente

TRA

BUONINCONTI SANTOLO, (cod. fisc. BNNSTL25E16A29E), COVITO AGOSTINO, (cod. fisc. CVTGTN62R27C126R) e CAVALLARO MICHELE, (cod. fisc. CVLMHL44A18I483G), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Leone e Ermanno De Nicola, unitamente ai quali eleggono domicilio in Napoli – 80139 – alla via Pietro Colletta, n. 23, nello studio legale dell'avv. Aniello Melorio, in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Iossa, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 15.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, precisamente:

per i ricorrenti: accogliersi le domande e, per l'effetto, condannarsi la Regione al risarcimento dei danni, come quantificati in ricorso ovvero dal c.t.u., oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
27 DIC. 2013
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

per la Regione: rigettarsi le domande perché inammissibili, infondate e comunque non provate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione il 17.2.2011 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 9.9.2011, i ricorrenti indicati in epigrafe, hanno esposto: di essere proprietari di fondi e/o fabbricati (meglio descritti in ricorso) ubicati in Pagani (SA) alla Via Zeccagnuolo; che la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010 i predetti immobili, a causa della rottura dell'argine dell'Alveo Comune Nocerino, sono stati invasi da notevoli quantità di acqua inquinata, mista a fango e rifiuti di ogni genere; che la rottura degli argini del torrente sopra denominato si è verificata per le condizioni di totale abbandono e di mancanza di manutenzione del letto e degli argini del citato torrente da attribuire esclusivamente alla Regione Campania; che l'evento di danno è stato accertato dalle Autorità competenti intervenute immediatamente sul posto; che il Genio Civile di Salerno è intervenuto per i lavori di somma urgenza; che l'inondazione ha causato ingenti danni ai ricorrenti, quantificati dal perito di parte, geom. Eduardo Scianni, pari ad € 66.001,97 per Buoninconti, pari ad € 53.366,26 per Covito, pari ad € 59.313,83 per Cavallaro. Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Disposta una consulenza tecnica d'ufficio (al fine di <<*descrivere, con relazione (redatta sia in forma cartacea sia in forma elettronica su apposito supporto informativo redatto con programmi compatibili con Microsoft Word) corredata da servizi fotografici, lo stato dei luoghi, individuando, misurando e riportando in planimetria, le superfici e i dati catastali delle aree interessate dall'esondazione di cui è causa; accertare, sulla base della documentazione in atti e di quella reperibile presso pubblici uffici (ai quali è autorizzato ad accedere) le cause dei danni lamentati da parte attrice, indicando quali fossero – al momento del fatto dannoso – le condizioni di manutenzione del corso d'acqua; accertare, in particolare – sulla base dell'esame della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli Uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e, soprattutto, sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico – se l'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto, per l'intensità delle precipitazioni*

fonte: http://burc.regione.campania.it

piovose nella zona oggetto di causa, carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, oppure abbia rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione del corso d'acqua già precaria; procedere, in ogni caso, alla quantificazione dei danni effettivamente subiti dalla parte ricorrente, previa acquisizione della documentazione concernente i giustificativi di spesa relativamente alle varie operazioni di smaltimento dei prodotti danneggiati, nonché di pulizia e di bonifica del terreno, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di un commercialista di sua fiducia>>), depositata il 25.10.2012 la relazione da parte del c.t.u., dott. agronomo Filippo Rispoli, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.

I ricorrenti hanno dedotto che i terreni e/o i fabbricati in Pagani adibiti ad abitazione familiare di loro pertinenza, di cui si dirà, sono stati danneggiati a causa dello straripamento dell'Alveo Comune Nocerino, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2010, poiché sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** (peraltro non contestata), anche alla luce delle risultanze documentali (cfr. i titoli di proprietà in atti e le visure catastali allegate alla relazione del c.t.u.).

Alla stregua della documentazione, anche fotografica, versata in atti può ritenersi accertato l'evento denunziato da parte ricorrente, in quanto sul posto sono intervenuti i VV.FF. che hanno redatto un verbale d'intervento, nel quale è riferito che <<*a causa della rottura dell'argine sinistro della solofrana (...) l'enorme quantità di acqua dovuta alle forti piogge che da 36 ore interessavano tutto il comprensorio, si riversava in tutta la zona circostante invadendo i terreni e piani bassi delle abitazioni di via Mannara, via Zeccagnuolo, via Migliaro, Via Fontane e altre zone. Tutte le famiglie delle abitazioni interessate chiedevano di essere soccorse. Si faceva richiesta di un mezzo anfibio e di un gommone perché l'acqua era troppo alta e non permetteva di raggiungere le abitazioni con altri mezzi o a piedi. (...)*>> (cfr. il rapporto d'intervento del 10.3.2010, versato in atti ed allegato alla relazione del c.t.u.).

Dagli accertamenti svolti dal c.t.u., inoltre, è risultato che <<*l'evento calamitoso lamentato dai ricorrenti e che ha determinato danni a carico di beni immobili e mobili di loro proprietà, è dipeso dalla rottura di un tratto del canale artificiale denominato "Alveo Comune Nocerino" in Pagani (SA)*>> (così la relazione, a pag. 6). Quanto al corpo idrico ed al suo stato di manutenzione, il c.t.u.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ha evidenziato che <<*l'Alveo Comune Nocerino è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana. L'opera fu consegnata il 10 settembre 1857 e realizzata dal Genio Militare dell'epoca su incarico della Direzione dei ponti e delle strade. Un brevissimo stralcio della relazione finale dei lavori riporta testualmente che "(...) si trattava di un manufatto della larghezza di 5 metri e con una pendenza dello 0,4%, sopraelevato rispetto al piano di campagna e* **protetto da semplici e precari muriccioli di sponda**, *(...) il canale proseguiva (...) e rimaneva sopraelevato rispetto alla quota di campagna* **protetto da sole sponde in terra** *(...)". E' ragionevole ritenere che nel corso degli anni si sia proceduto a diversi interventi manutentivi ma l'elemento saliente che effettivamente ho potuto riscontrare lungo il tratto ove è avvenuta la rottura - ma devo verosimilmente ritenere che ciò concerni anche tutto il restante suo sviluppo - è proprio la presenza di questi piccoli muri di sponda menzionati nella relazione del Genio Militare, in mattoni di tufo, che oggi, tra l'altro, sono totalmente coperti da una fitta vegetazione arbustiva (foto sopra). A tale proposito ritengo opportuno evidenziare che, all'epoca dei sopralluoghi, mi è stato riferito che oltre alla loro insufficienza questi muriccioli avrebbero subìto, negli anni, anche una progressiva subsidenza il che renderebbe ancora più favorevole la tracimazione delle acque in eccesso. Tale circostanza, del resto, sembra pienamente suffragata anche dalle modalità con le quali è stata effettuata la ricostruzione dell'argine crollato a seguito delle precipitazioni del 9 e 10 marzo 2010. Nella fotografie che seguono possiamo infatti osservare e, ribadisco, proprio nel punto ove si è determinato il crollo lamentato, l'argine è stato ricostruito in cemento armato, è lungo un centinaio di metri ma, soprattutto, la sua altezza supera abbondantemente i due metri!*>> (pag. 7).

Non può, pertanto, dubitarsi della responsabilità della Regione, in quanto, come ben noto, per essere stato accertato da questo giudice anche in svariati altri giudizi, se è vero che l'alveo Comune Nocerino <<*è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana e sfocia nel fiume Sarno a San Marzano sul Sarno*>> e fa parte del comprensorio di bonifica integrale, tuttavia alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie), va rilevato che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'omissione della manutenzione straordinaria

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.

Del resto, come sopra evidenziato, all'origine dei fatti, va proprio posta una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dalla resistente, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. si evince <<*che le piogge del 9 marzo 2010 sono state di fortissima intensità, tali valori, però, non possono assumersi in senso stretto come eccezionali, atteso che piogge, anche notevolmente più abbondanti, si sono verificate più volte nello stesso anno 2010*>> (cfr. la relazione, a pagg. 8 e ss.).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il c.t.u. ha evidenziato, con riguardo al **Buoninconti**, anzitutto, che gli immobili di causa sono ubicati nel comune di Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo, 21, e catastalmente sono così identificati:

foglio	*p.lla*	*qualità*	*cl.*	*ha*	*a*	*ca*
2	384	agrumeto	3	0	33	15
2	493	agrumeto	3	0	07	40
2	497	agrumeto	3	0	07	52
2	697	agrumeto	3	0	03	73
2	1875	agrumeto	3	0	29	01
2	1877	agrumeto	3	0	11	42
2	196 sub 3	fabbricato	ctg. C/2 – cl 8 - mq.72			
2	196 sub 4	fabbricato	ctg. A/3 – cl 2 – 2 vani			
2	196 sub 5	fabbricato	ctg. A/3 – cl 2 – 5,5 vani			
2	196 sub 6	fabbricato	ctg. A/3 – cl 2 – 4 vani			

In particolare, il c.t.u. ha riferito che <<*il fondo del BUONINCONTI presenta una giacitura perfettamente pianeggiante e, come si può constatare anche dalla ripresa satellitare, è ubicato in posizione direttamente confinante, lungo il suo fronte est, alla via Zeccagnuolo. Il complesso fondiario può essere senz'altro qualificato, stante l'attuale e prevalente ordinamento colturale, come un orto irriguo e, infatti, sulla p.lla 1877 insiste un pozzo, profondo circa otto metri, che alimenta il relativo fabbisogno aziendale.*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Riguardo alle qualificazioni colturali, va segnalato che solo su una porzione distale della p.lla 384, in confine con una ditta terza, ritroviamo un diospireto specializzato ove su un'area di circa mq.1.000 vengono allevati 57 piante di kaki, poste a dimora con un sesto di impianto di m.3,50 x m.4,00>>. Inoltre, <<*circa 1/3 della superficie agricola aziendale è sotto serra ed è finalizzata alla produzione di colture protette>>*. Infine, <<*la porzione di fabbricato menzionata dal ricorrente concerne il solo piano terraneo di un immobile che nel suo complesso, invece, risulta composto anche da un piano primo nonché da un soprastante piano mansardato>>* (pagg. 13 e ss.).

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha concluso (pag. 29) nel senso che <<*a seguito dell'accertamento effettuato in sito ho avuto modo di verificare l'attuale stato e consistenza dei luoghi e, inoltre, ho potuto effettuare, almeno per quanto possibile, anche dei riscontri con quanto riportato nella relazione tecnica e nella relativa documentazione fotografica prodotta dal geom. SCIANNI, C.T.P. del ricorrente. In dettaglio l'esondazione del 9 e 10 marzo 2010 ha comportato danni al terreno agrario del fondo, a una quota parte delle colture ivi allevate, agli apprestamenti di protezione (serre) e a un pozzo aziendale.* ***Con riferimento all'attualità i danni li ho così stimati:***

tipo	*importo (€)*
Terreno agrario	*13.653,00*
Serre	*4.386,00*
Pozzo aziendale	*869,00*
Colture agrarie	*12.645,00*
	€ 31.553,00

Per quanto riguarda **Covito**, invece, il c.t.u. ha premesso che gli immobili di causa sono ubicati nel comune di Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo, e catastalmente sono così identificati:

foglio	*p.lla*	*categoria*	*classe*	*consistenza*
2	826/2	C/2	8	mq.88
2	826/3	A/3	1	4,5 vani

Come riferito dal c.t.u., l'immobile del ricorrente è costituito da un fabbricato per civile abitazione che, come si può constatare anche dalla ripresa satellitare, è ubicato in posizione direttamente confinante, lungo il suo fronte est, alla via Zeccagnuolo. Più esattamente la costruzione si erge alla distanza di m.10,50 dalla predetta viabilità in quanto è da questa separata da una pertinente area cortilizia che viene delimitata e chiusa, lungo il fronte

fonte: http://burc.regione.campania.it

stradale, da un cancello metallico comandato elettricamente (foto n°3 della relazione). Ovviamente, i rilievi del c.t.u. hanno riguardato il solo piano terraneo.

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha concluso (pagg. 46-47) nel senso che: *<<a seguito dell'accertamento effettuato in sito ho avuto modo di verificare l'attuale stato e consistenza del fabbricato urbano e, inoltre, ho potuto effettuare i necessari riscontri con quanto riportato nella relazione tecnica e nella relativa documentazione fotografica prodotta dal geom. SCLANNI, C.T.P. del ricorrente. In dettaglio l'esondazione del 9 e 10 marzo 2010 ha comportato danni al piano terraneo del fabbricato urbano nonché danneggiamenti parziali a mobili e suppellettili ivi presenti.* ***Con riferimento all'attualità i danni li ho così stimati:***

tipo	*importo (€)*
Opere murarie e impianti	*10.949,00*
Mobilio e suppellettili	*4.050,00*
	€ 14.999,00

Per quanto riguarda **Cavallaro**, invece, il c.t.u. ha premesso che gli immobili di causa sono ubicati nel comune di Pagani (SA) alla via Zeccagnuolo, nn.16/18, e catastalmente vengono così identificati:

foglio	*p.lla*	*qualità*	*cl*	*ha*	*a*	*ca*
6	2232	agrumeto	3	0	15	57

foglio	*p.lla*	*categoria*	*cl*	*consistenza*	*tipo*
6	2233/1	C/2	6	mq. 149	deposito (p.t.)
6	2233/2	A/2	3	6,5 vani	6,5 vani (1° p.)

In particolare, il c.t.u. ha riferito che *<<il compendio fondiario dei ricorrenti, i coniugi CAVALLARO Michele e PEPE Girolama, è formato da un fabbricato a due piani con corte nonché da una superficie, in parte coltivata, perimetrale lungo tre lati. L'area presenta nel suo complesso una giacitura perfettamente pianeggiante e, come si può constatare anche dalla ripresa satellitare, è ubicata in posizione direttamente confinante, lungo il suo fronte ovest, alla via Zeccagnuolo. Sotto il profilo meramente produttivo, non appare facile individuare la sua reale qualificazione dal momento che, come vedremo in dettaglio tra poco, l'area coltivabile è destinata, per una sua quota parte, a orto sotto serra nonché all'allevamento di piante ornamentali mentre la restante porzione funge da corte pertinenziale di servizio. Si evidenzia, infine, che la corte graffata al fabbricato e che è direttamente in confine alla via Zeccagnuolo,*

fonte: http://burc.regione.campania.it

è interamente destinata a giardino familiare, a servizio, però, del solo piano primo del fabbricato e che, in questo modo, va a costituire anche l'entrata principale dell'immobile>> (pag. 50).

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha concluso (pagg. 70-71) nel senso che: <<*a seguito dell'accertamento effettuato in sito ho avuto modo di verificare l'attuale stato e consistenza del piano terra del fabbricato urbano, del deposito nonché della pertinente area coltivata. Il tutto l'ho ovviamente riscontrato con quanto riportato nella relazione tecnica e nella relativa documentazione fotografica prodotta dal geom. SCIANNI, C.T.P. dei ricorrenti. In dettaglio l'esondazione del 9 e 10 marzo 2010 ha comportato danni a tutte e tre le porzioni immobiliari poc'anzi indicate e, pertanto, con riferimento all'attualità i danni li ho così stimati:*

tipo	*importo (€)*
Opere murarie e impianti	*11.933,00*
Terreno agrario	*2.306,00*
Elettroutensili	*1.920,00*
Mobilio e suppellettili	*1.125,00*
Pozzo aziendale	*869,00*
Strutture di protezione	*1.500,00*
	€ 19.653,00

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile e non specificamente contestata dalle parti.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento della somma di € 31.553,00 in favore di Buoninconti Santolo, della somma di € 14.999,00 in favore di Covito Agostino, della somma di € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data a cui risale la valutazione dei danni da parte del c.t.u. (25.10.2012) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non

fonte: http://burc.regione.campania.it

può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), aumentato del 50% trattandosi della difesa di più parti, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da Buoninconti Santolo, Covito Agostino e Cavallaro Michele nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1)accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 31.553,00 in favore di Buoninconti Santolo, della somma di € 14.999,00 in favore di Covito Agostino, della somma di € 19.653,00 in favore di Cavallaro Michele, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2)condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 572,76 per spese ed in € 1.692,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u.,

fonte: http://burc.regione.campania.it

come liquidate.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 07 OTT. 2013
Il Cancelliere

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
Servizio Geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

16 SET. 2014
16 SET. 2014
DOT. Romano

REGIONE CAMPANIA
Prot 2014 0606532 15/09/2014 12.24
Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno: p...
Classifica : 53 8.3. Fascicolo : 4 del 2014

53 – 08 – 13
Genio Civile di Salerno
presidio Protezione Civile
pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

e,p.c. 60 – 01 – 00
Avvocatura Regionale
Via Marina, 19/C – Pal. Armieri
80133 NAPOLI
pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Prat. n. 897/11. Avv.ra. Invio atto di precetto relativo alla sent. n. 3462/13 resa dal TRAP di Napoli relativo al ricorrente Buoninconti Santolo + 2. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 527598 del 29.07.14 dell'Avvocatura Regionale, con l'atto di precetto relativo alla Sent. n. 3462/13, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, predisponga ogni atto consequenziale alla citata Sentenza.

Il Funzionario di P.O.
Arch. Giovanni Biascioli

Il Dirigente
Dott. Geol. Giuseppe Travia

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Dip.53 – Dir.Gen. 08 – UOD 03

UOD Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni.
Via De Gasperi 28
80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0527598 29/07/2014 12,21
Mitt. - R.G.C.4 Avvocatura
Ass. 530803 UOD Servizio geologico e coord.
Classifica : 4.1.1

RACCOMANDATA A MANO

N. Pratica: **C.C. 897/2011**
Oggetto: **Trasmissione precetto in seguito a sentenza n.3462/2013 emessa dal Tribunale delle Acque presso la Corte D'Appello di Napoli – giudizio BUONINCONTI SANTOLO + 2 c/ Regione Campania**

Facendo seguito alla nota n. 2013.0748904 del 30/10/2013, rimasta senza riscontro, con la quale si trasmetteva copia della sentenza indicata in oggetto, si trasmette copia del precetto notificato dall'Avv. Antonio Leone, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

SETTORE
GEOTECNICA GEOTERMIA
DIFESA SUOLO
- 1 AGO. 2014
ABrioselle
FIRMA

Avv. Rosa Iossa 0817963675

D/C

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE
ANTONIO LEONE
Via Matteotti, 30 Tel. 0815171101
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

397/11

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
4 LUG 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

COPIA

11447

ATTO DI PRECETTO

L'avv. **Antonio Leone**, cod. fisc. LNENTN62R16I726P e avv. **Erminio De Nicola**, cod. fisc. DNCRNN79L07F912Y, procuratori di se stessi, ex art. 82 c.p.c., quali antistatari per le spese e competenze legali liquidate nella **sentenza n. 3462/2013 resa dal T.R.A.P. di Napoli**, domiciliati in Nocera Inferiore alla via G. Matteotti, n. 30 ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via Pietro Colletta, n. 23, nello studio legale dell'avv. Aniello Melorio. Dichiarano di voler ricevere gli atti ed i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al seguente numero di fax 0813606906 ovvero all'indirizzo PEC: avvantonioleone@pec.ordineforense.salerno.it

in forza

della **sentenza n. 3462/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli** in data 15.07.2013, depositata in Cancelleria in data 07.10.2013, spedita in forma esecutiva in data 17.12.2013, notificata alla Regione Campania in copia conforme esecutiva in data 20.12.2013,

intimano e fanno precetto

alla Regione Campania, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., domiciliato per ragioni della carica presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia, n. 81, di pagare entro dieci giorni dalla notifica di copia del presente atto, le seguenti somme:

euro	**1.692,00**	per competenze professionali liquidate in sentenza;
euro	**572,76**	per spese liquidate in sentenza;
euro	**4.701,66**	per spese di CTU comprensiva di i.v.a. e cassa;
euro	**0,00**	,
euro	**56,66**	per spese bolli richiesta copie in forma esecutiva;
euro	**8,29**	per spese di notifica in forma esecutiva dello stesso provvedimento;
euro	**225,00**	per compensi professionali ex D.M. n. 55 del 10.03.2014;
euro	**287,55**	spese generali 15 % sui compensi professionali ex art. 2 D.M. 55/2014
euro	**88,18**	per c.a.p. 4%(come per legge sull'imponibile delle spettanze legali);
euro	**504,40**	per i.v.a. 22% come per legge sull'imponibile delle spettanze legali;
euro	**9,00**	per spese di notifica del presente atto,

e, quindi, complessivamente, la somma di € 8.145,50 s. e. & o., oltre le ulteriori spese occorrende ed inerenti;

avvertono

che decorso invano il termine sopra indicato, si darà corso a esecuzione forzata come per legge.

Napoli/Nocera Inferiore, 30 giugno 2014

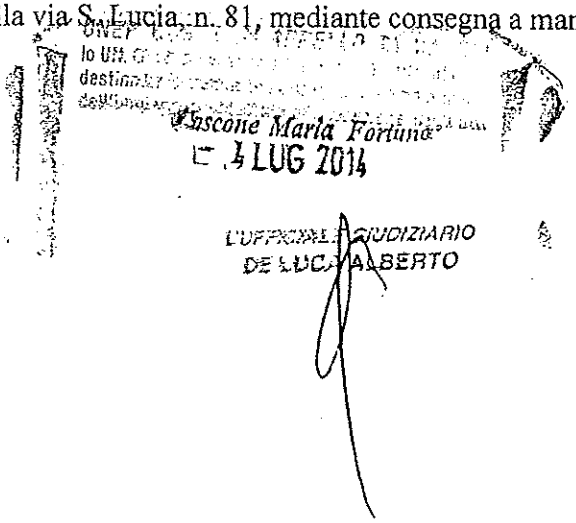
fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

RELAZIONE DI NOTIFICA

Sull'istanza urgente dell'avv. Antonio Leone e avv. Ermanno De Nicola, nella qualità come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Napoli, l'anno 2014, del mese di _____, il giorno _____, ho notificato e dato copia conforme dell'atto di precetto che precedono e di questo mio atto a:

Regione Campania, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., domiciliato per ragioni della carica presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia, n. 81, mediante consegna a mani



fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0609975 16/09/2014 12,05
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 538813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Classifica : 4.1.1.

Dip.to 53 Dir.ne Gen.le 08 UOD 13
Per i lavori pubblici, Genio Civile di Salerno, Presidio Protezione Civile
Via Sabatini, 3
SALERNO

e p.c Dip.to 55 Dir.ne Gen.le 13 UOD 04
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale Is. C/5
80142 – Napoli

e p.c. Dip.to 55 Dir.ne Gen.le 13 UOD 07
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale Is. C/5
80142 – Napoli

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETT... DATA ARRIVO 2 OTT. 2014
PRESA ... UFFICIO 3 OTT. 2014

N. Pratica: ~~3213, 3214, 3215, 3117, 3118, 3119, 3120,~~ 3277, 3278, 3788, 3789, 3790 e 3833 del 2014

Oggetto: **Invio 13 atti di pignoramento presso terzi ad istanza di Califano Mafalda, Gioiella Mario, Gioiella Aniello, Calindo Carmela, Petrosino Vittorio, Di Bartolomeo Rosa, Califano Angiolina, Barbaria Antonio Di Martino Luigi e Avv. Leone Antonio.**

Si fa seguito alla precedente corrispondenza per trasmettere, in copia, gli atti di pignoramento presso terzi, relativi ai giudizi indicati in oggetto.

Si precisa, inoltre, che le date delle udienze vengono riportate nei singoli atti allegati alla presente.

Al riguardo, si invita codesta Direzione a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Giuseppe Testa

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

G.Converse - tel. 0817963532

fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE
ANTONIO LEONE
Matteotti, 30 Tel. 0815171101
4014 NOCERA INFERIORE (SA)

MANCA SENTENZA

10361 AV

3288/14 COPIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
25 LUG 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Esecuzioni Mobiliari

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L'**avv. LEONE ANTONIO**, cod. fisc. LNENTN62R16I720F e l'**avv. ERMANNO DE NICOLA**, cod. fisc. DNCRNN79L07F912Y, quali antistatari nella sentenza n. 3462/2013, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, procuratori di se stessi, ex art. 86 c.p.c., domiciliati in Nocera Inferiore alla via Matteotti, n. 30, ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via Pietro Colletta, n. 23, nello studio legale dell'avv. Aniello Melorio. **Dichiarano** di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0813606906 e/o al seguente indirizzo **PEC:** *avvantonioleone@pec.ordineforense.salerno.it*;;

in forza

della sentenza n. 3462/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli in data 15.07.2013, depositata in Cancelleria in data 07.10.2013, spedita in forma esecutiva in data 17.12.2013, notificata in copia conforme esecutiva in data 20.12.2013,

nonché

dell'atto di precetto del 30.06.2014 notificato in copia conforme il 04.07.2014, con il quale gli istanti intimavano alla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., domiciliato per ragioni della carica presso la sede legale in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81 il pagamento della complessiva somma di euro 8.145,50 oltre interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo, spese e competenze successive occorrende ed inerenti, rimasto infruttuoso,

dichiarano

alla Regione Campania, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., domiciliato per ragioni della carica presso la sede legale in Napoli alla via S. Lucia, n. 81, di voler pignorare come con il presente atto, in effetti

pignorano

presso la **S.p.A. Banco di Napoli**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla via Toledo, 177 c/o Intesa San Paolo Group Service Viale Marconi, n. 15, Napoli, tutte le somme esistenti a credito e comunque ad ogni titolo dovute e debende, anche in qualità di cassiere e/o tesoriere, alla Regione Campania e fino alla concorrenza dell'importo prudenzialmente fissato in euro 12.000,00(dodicimila/00), a garanzia della somma intimata,

fonte: http://burc.regione.campania.it

ed a tal fine intimano

alla **S.p.A. Banco di Napoli**, in persona del legale rappresentante p.t., di non disporre delle suddette somme senza ordine del Giudice per cui è fatto espresso divieto di effettuare movimenti contabili in uscita, anche a titolo di compensazione, avvertendo che, dalla notifica del presente atto, deriveranno a loro carico gli obblighi del custode delle somme pignorate, e nel contempo,

citano

la **S.p.A. Banco di Napoli,** in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla via Toledo, n. 177, presso Intesa San Paolo Group Service in Napoli al Viale Marconi, n. 15, e la **Regione Campania** in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., domiciliato per ragioni della carica presso la sede legale in Napoli alla via S. Lucia, n. 81, con invito ad effettuare presso la cancelleria del G.E la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni ad essa dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice, a comparire dinanzi all'intestato **Tribunale di Napoli**, Giudice Unico dell'Esecuzioni Mobiliari a designarsi, all'**udienza del 07 ottobre 2014** alle ore di rito col prosieguo legale, affinché ivi la **S.p.A. Banco di Napoli**, renda la dichiarazione all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale o a mezzo raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata da inviarsi al creditore procedente nel domicilio eletto entro dieci giorni, e la Regione Campania sia presente alla dichiarazione stessa ed agli ulteriori atti. **Con espresso avvertimento che, non comparendo, si procederà come per legge anche ai sensi del novellato art. 548 c.p.c. e art. 549 c.p.c..**

Con l'ulteriore avvertimento che qualora il terzo intende avvalersi della disposizione che prevede la comunicazione della dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. da inviarsi a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata, dovrà in ogni caso comparire all'udienza fissata per i chiarimenti e le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie all'esito della dichiarazione stessa.

Nocera Inferiore/Napoli, 16 luglio 2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

A richiesta dell'avv. Antonio Leone e dell'avv. Ermanno De Nicola, nella spiegata qualità, io, sottoscritto, Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Napoli,

vista

la sentenza n. 3462/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli in data 15.07.2013, depositata in Cancelleria in data 07.10.2013, spedita in forma esecutiva in data 17.12.2013, notificata in copia conforme esecutiva in data 20.12.2013,

nonché

l'atto di precetto del 30.06.2014 notificato in copia conforme il 04.07.2014, con il quale gli istanti intimavano alla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., domiciliato per ragioni della carica presso la sede legale in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81 il pagamento della complessiva somma di euro 8.145,50 oltre interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo, spese e competenze successive occorrende ed inerenti, rimasto infruttuoso,

ho pignorato,

in virtù dei titoli sopra descritti, presso la **S.p.A. Banco di Napoli,** in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla via Toledo, n. 177, presso Intesa San Paolo Group Service in Napoli al Viale Marconi, n. 15, tutte le somme a qualsiasi titolo dovute e debende alla Regione Campania, ed in particolare quelle somme detenute e/o giacenti su conti correnti bancari e fino alla concorrenza dell'importo prudenzialmente fissato in euro 12.000,00(dodicimila/00), a garanzia della somma intimata, interessi maturati e maturandi fino al saldo, spese e competenze per la presente procedura e per quelle successive occorrende e a tal fine,

ho ingiunto

alla Regione Campania, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato nel presente atto le somme che si assoggettano ad espropriazione forzata,

con avvertimento

che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltrechè delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia depositata in cancelleria, prima che sia disposta l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è eseguito il pignoramento e dei

fonte: http://burc.regione.campania.it

crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, con invito ad effettuare presso la cancelleria del G.E la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, **con l'ulteriore l'avvertimento** che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni ad essa dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.

Ho intimato, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., al terzo pignorato di non disporre delle suddette somme senza ordine del Giudice.

Napoli, L'Ufficiale Giudiziario

Nel contempo ho notificato e dato copia conforme e sottoscritta dell'atto di pignoramento presso terzi e della citazione che precedono a:

1) **S.p.A. Banco di Napoli,** in persona del legale rappresentante p.t., **presso Intesa San Paolo Group Service in Napoli al Viale Marconi, n. 15,** mediante consegna a mani

2) **Regione Campania,** in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., domiciliato per ragioni della carica presso la sede legale in Napoli alla via S. Lucia, n. 81, mediante consegna a mani

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0613390 17/09/2014 12,13
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Ass. : A.G.C.4 Avvocatura
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2014

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it
c.a. avv. Rosa Iossa
c.a. avv. Amalia Marino

All'U.O.D. 53 08 03
Servizio geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni.
via De Gasperi, 28
80133 Napoli
dg08.uod03@pec.regione.campania.it

Prot. n. 606532 del 15/09/2014 – 6016514 del 15/09/2014
rif. avvocatura 897/2011 – 1793/11

Oggetto: *Atti di precetto Buoninconti Santolo + 2 – sentenza n. 3462/13 del TRAP Napoli e Barbaria Antonio +1 – sentenza n. 4079/13 del TRAP Napoli – richiesta sentenze*

In riferimento agli atti di precetto in oggetto si richiedono con urgenza le relative sentenze, n. 4079/13 e 3462/13 del TRAP di Napoli, le quali non risultano pervenute agli atti di questa UOD, al fine di avviare l'iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio, previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

La documentazione richiesta potrà essere inoltrata anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it.

D/A

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 18 settembre 2014 - 10:28

CONSEGNA: Prot 613390 del 17-9-14-Atti di precetto Buoninconti Santolo sent 3462-13 e Barbaria Antonio sent 4079-13-Rich sentenze

---

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 18/09/2014 alle ore 10:28:31 (+0200) il messaggio
"Prot 613390 del 17-9-14-Atti di precetto Buoninconti Santolo sent 3462-13 e Barbaria Antonio sent 4079-13-Rich sentenze" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "agc04.sett01@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20140918102830.29076.10.2.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (68 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 18 settembre 2014 - 10:28

CONSEGNA: Prot 613390 del 17-9-14-Atti di precetto Buoninconti Santolo sent 3462-13 e Barbaria Antonio sent 4079-13-Rich sentenze

---

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 18/09/2014 alle ore 10:28:31 (+0200) il messaggio
"Prot 613390 del 17-9-14-Atti di precetto Buoninconti Santolo sent 3462-13 e Barbaria Antonio sent 4079-13-Rich sentenze" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "dg08.uod03@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20140918102830.29076.10.2.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (68 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0740113 05/11/2014 09,33
Mitt. : 538013 UOD Genio civile di Salerno; P...
Ass. : A.G.C.4 Avvocatura
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2014

All'Avvocatura Regionale – UOD 60 01 04
Recupero crediti, Esecuzione, Ragioneria, Finanze e Tributi
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it
c.a.G. Converso
c.a. Avv. Rosa Iossa

e pc, alla UOD Gestione delle Spese Regionali - 55 13 04
Centro Direzionale is. C5
80142 Napoli
dg13.uod04@pec.regione.campania.it

alla UOD Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali - 55 13 07
Centro Direzionale is. C5
80142 Napoli
dg13.uod07@pec.regione.campania.it

Prot. 609975 del 16/09/2014
rif. Avvocatura CC 3788 del 2014 (cc 897/11)

Oggetto: *Buoninconti S. + 2 c/Regione Campania TRAP di Napoli - sentenza n. 3462/13 - comunicazione di atto di pignoramento ad istanza degli Avv.ti Leone e De Nicola.*

In riferimento agli atti di pignoramento in oggetto inerenti la sentenza n. 3462/13 che condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore dei ricorrenti, pervenuti allo Scrivente Ufficio in data 02/10/2014, si comunica che il credito azionato non è stato soddisfatto, in quanto alla UOD Genio Civile di Salerno, come già anticipato con nota n .prot. 613390 del 17/09/2014, la sentenza n. 3462/13 non risulta agli atti.

Ai fini dell'attivazione dell'iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio si sollecita il riscontro alla predetta nota n. 613390/2014 che si allega, chiedendo con urgenza l'invio della sentenza n. 3462/13 del TRAP di Napoli.

In mancanza di detta sentenza, l'UOD Genio Civile di Salerno è impossibilitata ad attivare l'iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio così come disciplinato dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e dalla D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

La documentazione richiesta potrà essere inoltrata anche via fax al n. 089.9929656 o via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it.

D/A

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO (1)

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it
c.a. avv. Rosa Iossa
c.a. avv. Amalia Marino

All'U.O.D. 53 08 03
Servizio geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni.
via De Gasperi, 28
80133 Napoli
dg08.uod03@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0613390 17/09/2014 12,13
Mitt. : 53B813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Ass. : A.G.C.4 Avvocatura
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2014

Prot. n. 606532 del 15/09/2014 – 6016514 del 15/09/2014
rif. avvocatura 897/2011 – 1793/11

Oggetto: *Atti di precetto Buoninconti Santolo + 2 – sentenza n. 3462/13 del TRAP Napoli e Barbaria Antonio +1 – sentenza n. 4079/13 del TRAP Napoli – richiesta sentenze*

In riferimento agli atti di precetto in oggetto si richiedono con urgenza le relative sentenze, n. 4079/13 e 3462/13 del TRAP di Napoli, le quali non risultano pervenute agli atti di questa UOD, al fine di avviare l'iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio, previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

La documentazione richiesta potrà essere inoltrata anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it.

D/A

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 18 settembre 2014 - 10:28

CONSEGNA: Prot 613390 del 17-9-14-Atti di precetto Buoninconti Santolo sent 3462-13 e Barbaria Antonio sent 4079-13-Rich sentenze

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 18/09/2014 alle ore 10:28:31 (+0200) il messaggio
"Prot 613390 del 17-9-14-Atti di precetto Buoninconti Santolo sent 3462-13 e Barbaria Antonio sent 4079-13-Rich sentenze" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "agc04.sett01@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20140918102830.29076.10.2.2@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (68 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 5 novembre 2014 - 14:27

CONSEGNA: Prot 740113 del 05_11_14_Buoninconti S.+2_Sent 3462-13Comunicazione atto pignoramento istanza Avv.ti Leone e De Nicola.

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 05/11/2014 alle ore 14:27:17 (+0100) il messaggio
"Prot 740113 del 05_11_14_Buoninconti S.+2_Sent 3462-13Comunicazione atto pignoramento istanza Avv.ti Leone e De Nicola." proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "dg13.uod04@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20141105142706.16812.08.2.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it 05/11/2014 14.31

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 5 novembre 2014 - 14:27

CONSEGNA: Prot 740113 del 05_11_14_Buoninconti S.+2_Sent 3462-13Comunicazione atto pignoramento istanza Avv.ti Leone e De Nicola.

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 05/11/2014 alle ore 14:27:17 (+0100) il messaggio
"Prot 740113 del 05_11_14_Buoninconti S.+2_Sent 3462-13Comunicazione atto pignoramento istanza Avv.ti Leone e De Nicola." proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "agc04.sett01@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20141105142706.16812.08.2.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (193 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 5 novembre 2014 - 14:27

CONSEGNA: Prot 740113 del 05_11_14_Buoninconti S.+2_Sent 3462-13Comunicazione atto pignoramento istanza Avv.ti Leone e De Nicola.

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 05/11/2014 alle ore 14:27:17 (+0100) il messaggio
"Prot 740113 del 05_11_14_Buoninconti S.+2_Sent 3462-13Comunicazione atto pignoramento istanza Avv.ti Leone e De Nicola." proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "dg13.uod07@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20141105142706.16812.08.2.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……. del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 77.599,78		€ 77.599,78			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 77.599,78		€ 77.599,78			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 77.599,78		€ 77.599,78			
	Totale Missione 20								€ 77.599,78		€ 77.599,78			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 74.880,13		€ 74.880,13				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 2.719,65		€ 2.719,65				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 77.599,78		€ 77.599,78				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 77.599,78		€ 77.599,78				
	Totale Missione 8							€ 77.599,78		€ 77.599,78				
Totale Spese								€ 77.599,78	€ 77.599,78	€ 77.599,78	€ 77.599,78			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 77.599,78 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 77.599,78 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 74.880,13 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 2.719,65 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

Beneficiari	capitale	rivalutazione	interessi	totale
BUONINCONTI SANTOLO	€ 31.553,00	€ 252,42	€ 1.296,17	€ 33.101,59
CAVALLARO MICHELE	€ 19.653,00	€ 157,22	€ 807,33	€ 20.617,55
COVITO AGOSTINO	€ 14.999,00	€ 119,99	€ 616,15	€ 15.735,14
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
AVV. ERMANNO DE NICOLA	€ 846,00	€ 408,79	€ 2.817,96	€ 4.072,75
AVV. ANTONIO LEONE	€ 846,00	€ 408,79	€ 2.817,96	€ 4.072,75
TOTALE COMPLESSIVO				€ 77.599,78

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 695 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - SENTENZA N. 3492/13 DEL 08/10/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. GIUDIZIO: PASCARIELLO ASSUNTA C/REGIONE CAMPANIA. PRAT. AVV.RA N. 2081/09 - RIPROPOSIZIONE PD 9607/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 18/01/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 la sig.ra Assunta Pascariello rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio De Simone, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno;
b. che con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria l'8/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio, compensando le spese, e ha accolto la domanda della sig.ra Assunta Pascariello condannando la Regione al pagamento della somma di € 7.500,00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/10/2007 fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 2.099,17 per spese (di cui € 1.799,17 per CTU) ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore della ricorrente;
c. che il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza;
d. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 173364 del 11/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Emiddio De Simone di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza;
e. che con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 206860 del 24/03/2014 e che si allega alla presente, l'avvocato Emiddio De Simone ha dichiarato che la sentenza non era stata registrata, ha quantificato le spese di lite e ha comunicato le coordinate bancarie per il successivo accredito specificando che la quota in favore della sig.ra Pascariello doveva essere accreditata sul c/c del figlio Trotta Gerardo;
f. avendo l'avv. De Simone informato per le vie brevi che la sig.ra Pascariello era deceduta UOD Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 398864 del 11/06/2014 ha chiesto al procuratore della ricorrente i nominativi degli eredi e la dichiarazione di successione;
g. che in data 01/07/2014 è stata acquisita al prot. n. 453519 la nota dell'avv. Emiddio De Simone, il quale ha comunicato i nominativi degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta, allegando la dichiarazione di successione, registrata in data 05/03/2013, in copia semplice;
h. che essendo la sig.ra Pascariello Assunta deceduta in corso di causa il 18/05/2011, senza informare il Giudice del suo decesso, l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale con nota n. prot 475909 del 08/07/2014 per il tramite del Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali, e richiesto nuovamente con nota n. prot. 597907 del 10/09/2014 inviata via pec in pari data sia al Capo Dipartimento sia direttamente all'Avvocatura Regionale, parere in merito al diritto degli eredi di subentrare nelle somme riconosciute alla sig.ra Pascariello con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013;
i. che non avendo ottenuto risposta in merito l'UOD Genio Civile di Salerno ha sollecitato il riscontro alle note predette con nota n. prot. 839658 del 10/12/2014;
j. che l'Avv. Anna Carbone che aveva difeso la Regione Campania nel giudizio Pascariello Assunta c/Regione con PEC del 18/12/2014 acquisita dalla UOD Genio Civile di Salerno il 19/12/2014, recepita poi dalla nota n. prot. 878529 del 24/12/2014 dell'Avvocatura Regionale, ha espresso la necessità di predisporre gli atti relativi alla sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 in favore degli eredi;

k. che pertanto le somme dovute alla sig.ra Pascariello in virtù della sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 saranno liquidate ai suoi eredi: Trotta Ciro (coniuge) nato a Nocera Superiore il 11/10/1931,Trotta Lucia (figlia) nata a Nocera Inferiore il 14/02/1962, Trotta Giovanni (figlio) nato a Roccapiemonte il 26/07/1963, Trotta Domenico (figlio) nato a Roccapiemonte il 03/04/1966, Trotta Gerardo (figlio) nato a Roccapiemonte il 27/12/1968 e Trotta Nicola (figlio) nato a Roccapiemonte il 02/12/1973;
l. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 3492/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30178 del 23/12/2014 che non è stata approvata perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata;
m. che nel corso del 2015 e della precedente legislatura l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 3492/13 ha redatto una nuova proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 9607 del 29/04/2015, che è stata archiviata su disposizione della Segreteria di Giunta del 28/07/2015 in quanto non approvata dalla Giunta Regionale della precedente legislatura;

RILEVATO

n. che l'importo dei danni da liquidare agli eredi della ricorrente ammonta a complessivi € 9.686,25 di cui € 7.500,00 per sorta capitale, € 977,40 per rivalutazione monetaria, € 1.072,29 per interessi legali dal 09/10/2007 al 8/10/2013 ed € 136,56 per interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015 (totale interessi € 1.208,85);
o. che l'importo delle spese di lite da rimborsare alla ricorrente e quindi agli eredi sono pari ad € 4.636,77 di cui € 2.000,00 per competenze, € 80,00 per CPA, € 457,60 per IVA al 22% ed € 2.099,17 per spese esenti, anche di CTU;
p. che tale debito, complessivamente pari ad € 14.323,02 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

q. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 14.323,02 in esecuzione della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
r. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
s. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
t. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
u. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

v. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
w. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 02/09/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
x. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
y. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
z. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

aa. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 14.323,02 a favore degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta ovvero: Trotta Ciro (coniuge) Trotta Lucia, Trotta Giovanni, Trotta Domenico, Trotta Gerardo e Trotta Nicola (figli), suddiviso in base alla seguente tabella:

Beneficiari	capitale	rivaluta-zione	interessi	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Trotta Ciro	2500,00	325,80	402,95	666,67	179,20	699,72	4774,34
Trotta Lucia	1000,00	130,32	161,18	266,67	71,68	279,89	1909,74
Trotta Giovanni	1000,00	130,32	161,18	266,67	71,68	279,89	1909,74
Trotta Domenico	1000,00	130,32	161,18	266,67	71,68	279,89	1909,74
Trotta Gerardo	1000,00	130,32	161,18	266,66	71,68	279,89	1909,73
Trotta Nicola	1000,00	130,32	161,18	266,66	71,68	279,89	1909,73
TOTALE COMPLESSIVO							**€ 14.323,02**

bb. che si debba proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di 14.323,02. in esecuzione della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
cc. che con n. prot. 351058 del 21/05/2015 l'UOD Genio Civile di Salerno ha richiesto il parere all'ufficio legislativo sull'allegato disegno di legge;
dd. che tale parere è stato reso dall'ufficio legislativo con nota n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015, acquisita agli atti della UOD Genio Civile di Salerno con n. prot. 371170 del 28/05/2015, così come integrata dalla mail dell'ufficio legislativo del 29/05/2015 acquisita agli atti con n. prot. 375943/2015;
ee. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la*

necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta"

ff. che pertanto il disegno di legge allegato alla presente è stato elaborato in base alle indicazioni prescritte nel parere n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 dell'ufficio legislativo, nonché sulla base delle medesime indicazioni contenute nel parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 ;

gg. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 14.323,02 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 14.323,02
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 13.114,17
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 1.208,85

hh. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,

ii. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 14.323,02 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

jj. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 14.323,02, sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

kk. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

ll. che alla presente deliberazione sono allegate 6 schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la DGR n. 47 del 02/09/2015;
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015
h. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015;

i. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
j. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
k. la sentenza n. 113/11 del 20/06/2011 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
l. il parere dell'Avvocatura Regionale di cui alla nota n. prot 794883 del 24/11/2014;
m. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
n. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
o. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
p. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
q. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio regionale in esecuzione della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 14.323,02 a favore degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta ovvero: Trotta Ciro (coniuge) nato a Nocera Superiore il 11/10/1931,Trotta Lucia (figlia) nata a Nocera Inferiore il 14/02/1962, Trotta Giovanni (figlio) nato a Roccapiemonte il 26/07/1963, Trotta Domenico (figlio) nato a Roccapiemonte il 03/04/1966, Trotta Gerardo (figlio) nato a Roccapiemonte il 27/12/1968 e Trotta Nicola (figlio) nato a Roccapiemonte il 02/12/1973, suddiviso in base alla seguente tabella:

Beneficiari	capitale	rivaluta-zione	interessi	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Trotta Ciro	2500,00	325,80	402,95	666,67	179,20	699,72	4774,34
Trotta Lucia	1000,00	130,32	161,18	266,67	71,68	279,89	1909,74
Trotta Giovanni	1000,00	130,32	161,18	266,67	71,68	279,89	1909,74
Trotta Domenico	1000,00	130,32	161,18	266,67	71,68	279,89	1909,74
Trotta Gerardo	1000,00	130,32	161,18	266,66	71,68	279,89	1909,73
Trotta Nicola	1000,00	130,32	161,18	266,66	71,68	279,89	1909,73
TOTALE COMPLESSIVO							**€ 14.323,02**

2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria dalla n. 1 alla n. 6 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge di cui al punto precedente;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 14.323,02 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 14.323,02

182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 13.114,17
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 1.208,85

4. di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 14.323,02 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. di prendere atto che la somma totale di € 14.323,02 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;
7. di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
     - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
     - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
   - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
     - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
     - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
   - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale
   - 7.4 al Tesoriere e al Consiglio Regionale;
   - 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
   - 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 28/05/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 2081/2009

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Trotta Ciro (coniuge) nato a Nocera Superiore il 11/10/1931erede di Pascariello Assunta:

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sig.ra Pascariello Assunta di una somma di denaro per i danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 18/01/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 la sig.ra Assunta Pascariello rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio De Simone, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno.
Con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria l'8/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio, compensando le spese, e ha accolto la domanda della sig.ra Assunta Pascariello condannando la Regione al pagamento della somma di € 7.500,00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/10/2007 fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 2.099,17 per spese (di cui € 1.799,17 per CTU) ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore della ricorrente.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 173364 del 11/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Emiddio De Simone di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza;
Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 206860 del 24/03/2014 e che si allega alla presente, l'avvocato Emiddio De Simone ha dichiarato che la sentenza non era stata registrata, ha quantificato le spese di lite e ha comunicato le coordinate bancarie per il successivo accredito specificando che la quota in favore della sig.ra Pascariello doveva essere accreditata sul c/c del figlio Trotta Gerardo.
Avendo l'avv. De Simone informato per le vie brevi che la sig.ra Pascariello era deceduta UOD Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 398864 del 11/06/2014 ha chiesto al procuratore della ricorrente i nominativi degli eredi e la dichiarazione di successione e in data 01/07/2014 è stata acquisita al prot. n. 453519 la nota dell'avv. Emiddio De Simone, il quale ha comunicato i nominativi degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta, allegando la dichiarazione di successione, registrata in data 05/03/2013;
Essendo la sig.ra Pascariello Assunta deceduta in corso di causa il 18/05/2011 senza informare il Giudice del suo decesso l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale con nota n. prot 475909 del 08/07/2014 per il tramite del Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali, e richiesto nuovamente con nota n. prot. 597907 del 10/09/2014 inviata via pec in pari data sia al Capo Dipartimento sia direttamente all'Avvocatura Regionale, parere in merito al diritto degli eredi di subentrare nelle somme riconosciute alla sig.ra Pascariello con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013.
Non avendo ottenuto risposta in merito l'UOD Genio Civile di Salerno ha sollecitato il riscontro alle note predette con nota n. prot. 839658 del 10/12/2014 e l'Avv. Anna Carbone che aveva difeso la Regione Campania nel giudizio Pascariello Assunta c/Regione con PEC del 18/12/2014 acquisita dalla UOD Genio Civile di Salerno il 19/12/2014 recepita poi dalla nota n. prot. 878529 del 24/12/2014 dell'Avvocatura Regionale ha espresso la necessità di predisporre gli atti relativi alla sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 in favore degli eredi.
Pertanto le somme dovute alla sig.ra Pascariello in virtù della sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 saranno liquidate ai suoi eredi: Trotta Ciro (coniuge) nato a Nocera Superiore il 11/10/1931,Trotta Lucia (figlia) nata a Nocera Inferiore il 14/02/1962, Trotta Giovanni (figlio) nato a Roccapiemonte il 26/07/1963, Trotta Domenico (figlio) nato a Roccapiemonte il 03/04/1966, Trotta Gerardo (figlio) nato a Roccapiemonte il 27/12/1968 e Trotta Nicola (figlio) nato a Roccapiemonte il 02/12/1973
L'importo dei danni da liquidare agli eredi della ricorrente ammonta a complessivi € 9.686,25 di cui € 7.500,00 per sorta capitale, € 977,40 per rivalutazione monetaria, € 1.072,29 per interessi legali dal 09/10/2007 al 8/10/2013 ed € 136,56per interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015; l'importo delle spese di lite da rimborsare alla ricorrente è pari ad € 4.636,77 di cui € 2.000,00 per competenze, € 80,00 per CPA, € 457,60 per IVA al 22% ed € 2.099,17 per spese esenti, anche di CTU.
Dall'esame della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 l'importo dei danni da liquidare agli eredi della sig.ra Pascariello Assunta ammonta complessivamente ad € 14.323,02 e per il sig. Trotta Ciro (coniuge) risulta pari ad € **4.774,34** (1/3 di 14.323,02) così costituito:

A	DANNO		
	A1 Sorta capitale (1/3)	€	2.500,00
	A2 Rivalutazione dal 9/10/2007 al 08/10/2013	€	325,80
	A3 Interessi legali dal 9/10/2007 al 08/10/2013		€ 357,43
	A4 Interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015		€ 45,52
	A5 Spese di lite (1/3 competenze)		€ 666,67
	A6 Spese di lite (1/3 CPA)		€ 26,67
	A7 Spese di lite (1/3 IVA)		€ 152,53
	A8 Spese di lite (1/3 spese esenti)		€ 699,72
	TOTALE DANNO		**€ 4.774,34**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 4.774,34** a favore di Trotta Ciro (coniuge)

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 206860 del 24/03/2014;
3. nota prot. n. 453519 del 01/07/2014;
4. nota n. prot 475909 del 08/07/2014

Salerno, 28/05/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 28/05/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 2081/2009

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Trotta Lucia (figlia) nata a Nocera Inferiore il 14/02/1962 erede di Pascariello Assunta:

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sig.ra Pascariello Assunta di una somma di denaro per i danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 18/01/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 la sig.ra Assunta Pascariello rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio De Simone, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno.
Con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria l'8/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio, compensando le spese, e ha accolto la domanda della sig.ra Assunta Pascariello condannando la Regione al pagamento della somma di € 7.500,00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/10/2007 fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 2.099,17 per spese (di cui € 1.799,17 per CTU) ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore della ricorrente.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 173364 del 11/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Emiddio De Simone di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza;
Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 206860 del 24/03/2014 e che si allega alla presente, l'avvocato Emiddio De Simone ha dichiarato che la sentenza non era stata registrata, ha quantificato le spese di lite e ha comunicato le coordinate bancarie per il successivo accredito specificando che la quota in favore della sig.ra Pascariello doveva essere accreditata sul c/c del figlio Trotta Gerardo.
Avendo l'avv. De Simone informato per le vie brevi che la sig.ra Pascariello era deceduta UOD Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 398864 del 11/06/2014 ha chiesto al procuratore della ricorrente i nominativi degli eredi e la dichiarazione di successione e in data 01/07/2014 è stata acquisita al prot. n. 453519 la nota dell'avv. Emiddio De Simone, il quale ha comunicato i nominativi degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta, allegando la dichiarazione di successione, registrata in data 05/03/2013;
Essendo la sig.ra Pascariello Assunta deceduta in corso di causa il 18/05/2011 senza informare il Giudice del suo decesso l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale con nota n. prot 475909 del 08/07/2014 per il tramite del Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali, e richiesto nuovamente con nota n. prot. 597907 del 10/09/2014 inviata via pec in pari data sia al Capo Dipartimento sia direttamente all'Avvocatura Regionale, parere in merito al diritto degli eredi di subentrare nelle somme riconosciute alla sig.ra Pascariello con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013.
Non avendo ottenuto risposta in merito l'UOD Genio Civile di Salerno ha sollecitato il riscontro alle note predette con nota n. prot. 839658 del 10/12/2014 e l'Avv. Anna Carbone che aveva difeso la Regione Campania nel giudizio Pascariello Assunta c/Regione con PEC del 18/12/2014 acquisita dalla UOD Genio Civile di Salerno il 19/12/2014 recepita poi dalla nota n. prot. 878529 del 24/12/2014 dell'Avvocatura Regionale ha espresso la necessità di predisporre gli atti relativi alla sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 in favore degli eredi.
Pertanto le somme dovute alla sig.ra Pascariello in virtù della sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 saranno liquidate ai suoi eredi: Trotta Ciro (coniuge) nato a Nocera Superiore il 11/10/1931,Trotta Lucia (figlia) nata a Nocera Inferiore il 14/02/1962, Trotta Giovanni (figlio) nato a Roccapiemonte il 26/07/1963, Trotta Domenico (figlio) nato a Roccapiemonte il 03/04/1966, Trotta Gerardo (figlio) nato a Roccapiemonte il 27/12/1968 e Trotta Nicola (figlio) nato a Roccapiemonte il 02/12/1973
L'importo dei danni da liquidare agli eredi della ricorrente ammonta a complessivi € 9.686,25 di cui € 7.500,00 per sorta capitale, € 977,40 per rivalutazione monetaria, € 1.072,29 per interessi legali dal 09/10/2007 al 8/10/2013 ed € 136,56per interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015; l'importo delle spese di lite da rimborsare alla ricorrente è pari ad € 4.636,77 di cui € 2.000,00 per competenze, € 80,00 per CPA, € 457,60 per IVA al 22% ed € 2.099,17 per spese esenti, anche di CTU.
Dall'esame della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 l'importo dei danni da liquidare agli eredi della sig.ra Pascariello Assunta ammonta complessivamente ad € 14.323,02 e per la sig.ra Trotta Lucia (figlia) risulta pari ad € **1.909,74** (1/5 dei 2/3 di 14.323,02) così costituito:

A	DANNO		
	A1 Sorta capitale (1/5 dei 2/3)	€	1.000,00
	A2 Rivalutazione dal 9/10/2007 al 08/10/2013		130,32
	A3 Interessi legali dal 9/10/2007 al 08/10/2013		€ 142,97
	A4 Interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015		€ 18,21
	A5 Spese di lite (1/5 dei 2/3 competenze)		€ 266,67
	A6 Spese di lite (1/5 dei 2/3 CPA)		€ 10,67
	A7 Spese di lite (1/5 dei 2/3 IVA)		€ 61,01
	A8 Spese di lite (1/5 dei 2/3 spese esenti)		€ 279,89
	TOTALE DANNO		**€ 1.909,74**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 1.909,74** a favore di Trotta Lucia (figlia)

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 206860 del 24/03/2014;
3. nota prot. n. 453519 del 01/07/2014;
4. nota n. prot 475909 del 08/07/2014

Salerno, 28/05/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 28/05/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 2081/2009

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Trotta Giovanni (figlio) nato a Roccapiemonte il 26/07/1963 erede di Pascariello Assunta:

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sig.ra Pascariello Assunta di una somma di denaro per i danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 18/01/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 la sig.ra Assunta Pascariello rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio De Simone, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno.
Con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria l'8/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio, compensando le spese, e ha accolto la domanda della sig.ra Assunta Pascariello condannando la Regione al pagamento della somma di € 7.500,00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/10/2007 fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 2.099,17 per spese (di cui € 1.799,17 per CTU) ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore della ricorrente.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 173364 del 11/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Emiddio De Simone di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza;
Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 206860 del 24/03/2014 e che si allega alla presente, l'avvocato Emiddio De Simone ha dichiarato che la sentenza non era stata registrata, ha quantificato le spese di lite e ha comunicato le coordinate bancarie per il successivo accredito specificando che la quota in favore della sig.ra Pascariello doveva essere accreditata sul c/c del figlio Trotta Gerardo.
Avendo l'avv. De Simone informato per le vie brevi che la sig.ra Pascariello era deceduta UOD Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 398864 del 11/06/2014 ha chiesto al procuratore della ricorrente i nominativi degli eredi e la dichiarazione di successione e in data 01/07/2014 è stata acquisita al prot. n. 453519 la nota dell'avv. Emiddio De Simone, il quale ha comunicato i nominativi degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta, allegando la dichiarazione di successione, registrata in data 05/03/2013;
Essendo la sig.ra Pascariello Assunta deceduta in corso di causa il 18/05/2011 senza informare il Giudice del suo decesso l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale con nota n. prot 475909 del 08/07/2014 per il tramite del Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali, e richiesto nuovamente con nota n. prot. 597907 del 10/09/2014 inviata via pec in pari data sia al Capo Dipartimento sia direttamente all'Avvocatura Regionale, parere in merito al diritto degli eredi di subentrare nelle somme riconosciute alla sig.ra Pascariello con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013.
Non avendo ottenuto risposta in merito l'UOD Genio Civile di Salerno ha sollecitato il riscontro alle note predette con nota n. prot. 839658 del 10/12/2014 e l'Avv. Anna Carbone che aveva difeso la Regione Campania nel giudizio Pascariello Assunta c/Regione con PEC del 18/12/2014 acquisita dalla UOD Genio Civile di Salerno il 19/12/2014 recepita poi dalla nota n. prot. 878529 del 24/12/2014 dell'Avvocatura Regionale ha espresso la necessità di predisporre gli atti relativi alla sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 in favore degli eredi.
Pertanto le somme dovute alla sig.ra Pascariello in virtù della sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 saranno liquidate ai suoi eredi: Trotta Ciro (coniuge) nato a Nocera Superiore il 11/10/1931,Trotta Lucia (figlia) nata a Nocera Inferiore il 14/02/1962, Trotta Giovanni (figlio) nato a Roccapiemonte il 26/07/1963, Trotta Domenico (figlio) nato a Roccapiemonte il 03/04/1966, Trotta Gerardo (figlio) nato a Roccapiemonte il 27/12/1968 e Trotta Nicola (figlio) nato a Roccapiemonte il 02/12/1973
L'importo dei danni da liquidare agli eredi della ricorrente ammonta a complessivi € 9.686,25 di cui € 7.500,00 per sorta capitale, € 977,40 per rivalutazione monetaria, € 1.072,29 per interessi legali dal 09/10/2007 al 8/10/2013 ed € 136,56per interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015; l'importo delle spese di lite da rimborsare alla ricorrente è pari ad € 4.636,77 di cui € 2.000,00 per competenze, € 80,00 per CPA, € 457,60 per IVA al 22% ed € 2.099,17 per spese esenti, anche di CTU.
Dall'esame della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 l'importo dei danni da liquidare agli eredi della sig.ra Pascariello Assunta ammonta complessivamente ad € 14.323,02 e per il sig. Trotta Giovanni (figlio) risulta pari ad € **1.909,74** (1/5 dei 2/3 di 14.323,02) così costituito:

A	DANNO		
	A1 Sorta capitale (1/5 dei 2/3)	€	1.000,00
	A2 Rivalutazione dal 9/10/2007 al 08/10/2013		130,32
	A3 Interessi legali dal 9/10/2007 al 08/10/2013		€ 142,97
	A4 Interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015		€ 18,21
	A5 Spese di lite (1/5 dei 2/3 competenze)		€ 266,67
	A6 Spese di lite (1/5 dei 2/3 CPA)		€ 10,67
	A7 Spese di lite (1/5 dei 2/3 IVA)		€ 61,01
	A8 Spese di lite (1/5 dei 2/3 spese esenti)		€ 279,89
	TOTALE DANNO		**€ 1.909,74**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 1.909,74** a favore di Trotta Giovanni (figlio)

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 206860 del 24/03/2014;
3. nota prot. n. 453519 del 01/07/2014;
4. nota n. prot 475909 del 08/07/2014

Salerno, 28/05/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del 28/05/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 2081/2009

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Trotta Domenico (figlio) nato a Roccapiemonte il 03/04/1966, erede di Pascariello Assunta:

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sig.ra Pascariello Assunta di una somma di denaro per i danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 18/01/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 la sig.ra Assunta Pascariello rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio De Simone, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno.
Con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria l'8/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio, compensando le spese, e ha accolto la domanda della sig.ra Assunta Pascariello condannando la Regione al pagamento della somma di € 7.500,00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/10/2007 fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 2.099,17 per spese (di cui € 1.799,17 per CTU) ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore della ricorrente.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 173364 del 11/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Emiddio De Simone di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza;
Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 206860 del 24/03/2014 e che si allega alla presente, l'avvocato Emiddio De Simone ha dichiarato che la sentenza non era stata registrata, ha quantificato le spese di lite e ha comunicato le coordinate bancarie per il successivo accredito specificando che la quota in favore della sig.ra Pascariello doveva essere accreditata sul c/c del figlio Trotta Gerardo.
Avendo l'avv. De Simone informato per le vie brevi che la sig.ra Pascariello era deceduta UOD Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 398864 del 11/06/2014 ha chiesto al procuratore della ricorrente i nominativi degli eredi e la dichiarazione di successione e in data 01/07/2014 è stata acquisita al prot. n. 453519 la nota dell'avv. Emiddio De Simone, il quale ha comunicato i nominativi degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta, allegando la dichiarazione di successione, registrata in data 05/03/2013;
Essendo la sig.ra Pascariello Assunta deceduta in corso di causa il 18/05/2011 senza informare il Giudice del suo decesso l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale con nota n. prot 475909 del 08/07/2014 per il tramite del Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali, e richiesto nuovamente con nota n. prot. 597907 del 10/09/2014 inviata via pec in pari data sia al Capo Dipartimento sia direttamente all'Avvocatura Regionale, parere in merito al diritto degli eredi di subentrare nelle somme riconosciute alla sig.ra Pascariello con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013.
Non avendo ottenuto risposta in merito l'UOD Genio Civile di Salerno ha sollecitato il riscontro alle note predette con nota n. prot. 839658 del 10/12/2014 e l'Avv. Anna Carbone che aveva difeso la Regione Campania nel giudizio Pascariello Assunta c/Regione con PEC del 18/12/2014 acquisita dalla UOD Genio Civile di Salerno il 19/12/2014 recepita poi dalla nota n. prot. 878529 del 24/12/2014 dell'Avvocatura Regionale ha espresso la necessità di predisporre gli atti relativi alla sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 in favore degli eredi.
Pertanto le somme dovute alla sig.ra Pascariello in virtù della sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 saranno liquidate ai suoi eredi: Trotta Ciro (coniuge) nato a Nocera Superiore il 11/10/1931,Trotta Lucia (figlia) nata a Nocera Inferiore il 14/02/1962, Trotta Giovanni (figlio) nato a Roccapiemonte il 26/07/1963, Trotta Domenico (figlio) nato a Roccapiemonte il 03/04/1966, Trotta Gerardo (figlio) nato a Roccapiemonte il 27/12/1968 e Trotta Nicola (figlio) nato a Roccapiemonte il 02/12/1973
L'importo dei danni da liquidare agli eredi della ricorrente ammonta a complessivi € 9.686,25 di cui € 7.500,00 per sorta capitale, € 977,40 per rivalutazione monetaria, € 1.072,29 per interessi legali dal 09/10/2007 al 8/10/2013 ed € 136,56per interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015; l'importo delle spese di lite da rimborsare alla ricorrente è pari ad € 4.636,77 di cui € 2.000,00 per competenze, € 80,00 per CPA, € 457,60 per IVA al 22% ed € 2.099,17 per spese esenti, anche di CTU.
Dall'esame della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 l'importo dei danni da liquidare agli eredi della sig.ra Pascariello Assunta ammonta complessivamente ad € 14.323,02 e per il sig. Trotta Domenico (figlio) risulta pari ad € **1.909,74** (1/5 dei 2/3 di 14.323,02) così costituito:

A	DANNO		
	A1 Sorta capitale (1/5 dei 2/3)	€	1.000,00
	A2 Rivalutazione dal 9/10/2007 al 08/10/2013		130,32
	A3 Interessi legali dal 9/10/2007 al 08/10/2013		€ 142,98
	A4 Interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015		€ 18,21
	A5 Spese di lite (1/5 dei 2/3 competenze)		€ 266,66
	A6 Spese di lite (1/5 dei 2/3 CPA)		€ 10,67
	A7 Spese di lite (1/5 dei 2/3 IVA)		€ 61,01
	A8 Spese di lite (1/5 dei 2/3 spese esenti)		€ 279,89
	TOTALE DANNO		**€ 1.909,74**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 1.909,74** a favore di Trotta Domenico (figlio)

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 206860 del 24/03/2014;
3. nota prot. n. 453519 del 01/07/2014;
4. nota n. prot 475909 del 08/07/2014

Salerno, 28/05/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 28/05/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 2081/2009

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Trotta Gerardo (figlio) nato a Roccapiemonte il 27/12/1968, erede di Pascariello Assunta:

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sig.ra Pascariello Assunta di una somma di denaro per i danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 18/01/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 la sig.ra Assunta Pascariello rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio De Simone, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno.
Con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria l'8/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio, compensando le spese, e ha accolto la domanda della sig.ra Assunta Pascariello condannando la Regione al pagamento della somma di € 7.500,00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/10/2007 fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 2.099,17 per spese (di cui € 1.799,17 per CTU) ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore della ricorrente.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 173364 del 11/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Emiddio De Simone di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza;
Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 206860 del 24/03/2014 e che si allega alla presente, l'avvocato Emiddio De Simone ha dichiarato che la sentenza non era stata registrata, ha quantificato le spese di lite e ha comunicato le coordinate bancarie per il successivo accredito specificando che la quota in favore della sig.ra Pascariello doveva essere accreditata sul c/c del figlio Trotta Gerardo.
Avendo l'avv. De Simone informato per le vie brevi che la sig.ra Pascariello era deceduta UOD Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 398864 del 11/06/2014 ha chiesto al procuratore della ricorrente i nominativi degli eredi e la dichiarazione di successione e in data 01/07/2014 è stata acquisita al prot. n. 453519 la nota dell'avv. Emiddio De Simone, il quale ha comunicato i nominativi degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta, allegando la dichiarazione di successione, registrata in data 05/03/2013;
Essendo la sig.ra Pascariello Assunta deceduta in corso di causa il 18/05/2011 senza informare il Giudice del suo decesso l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale con nota n. prot 475909 del 08/07/2014 per il tramite del Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali, e richiesto nuovamente con nota n. prot. 597907 del 10/09/2014 inviata via pec in pari data sia al Capo Dipartimento sia direttamente all'Avvocatura Regionale, parere in merito al diritto degli eredi di subentrare nelle somme riconosciute alla sig.ra Pascariello con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013.
Non avendo ottenuto risposta in merito l'UOD Genio Civile di Salerno ha sollecitato il riscontro alle note predette con nota n. prot. 839658 del 10/12/2014 e l'Avv. Anna Carbone che aveva difeso la Regione Campania nel giudizio Pascariello Assunta c/Regione con PEC del 18/12/2014 acquisita dalla UOD Genio Civile di Salerno il 19/12/2014 recepita poi dalla nota n. prot. 878529 del 24/12/2014 dell'Avvocatura Regionale ha espresso la necessità di predisporre gli atti relativi alla sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 in favore degli eredi.
Pertanto le somme dovute alla sig.ra Pascariello in virtù della sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 saranno liquidate ai suoi eredi: Trotta Ciro (coniuge) nato a Nocera Superiore il 11/10/1931,Trotta Lucia (figlia) nata a Nocera Inferiore il 14/02/1962, Trotta Giovanni (figlio) nato a Roccapiemonte il 26/07/1963, Trotta Domenico (figlio) nato a Roccapiemonte il 03/04/1966, Trotta Gerardo (figlio) nato a Roccapiemonte il 27/12/1968 e Trotta Nicola (figlio) nato a Roccapiemonte il 02/12/1973
L'importo dei danni da liquidare agli eredi della ricorrente ammonta a complessivi € 9.686,25 di cui € 7.500,00 per sorta capitale, € 977,40 per rivalutazione monetaria, € 1.072,29 per interessi legali dal 09/10/2007 al 8/10/2013 ed € 136,56per interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015; l'importo delle spese di lite da rimborsare alla ricorrente è pari ad € 4.636,77 di cui € 2.000,00 per competenze, € 80,00 per CPA, € 457,60 per IVA al 22% ed € 2.099,17 per spese esenti, anche di CTU.
Dall'esame della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 l'importo dei danni da liquidare agli eredi della sig.ra Pascariello Assunta ammonta complessivamente ad € 14.323,02 e per il sig. Trotta Gerardo (figlio) risulta pari ad € **1.909,73** (1/5 dei 2/3 di 14.323,02) così costituito:

A	DANNO		
	A1 Sorta capitale (1/5 dei 2/3)	€	1.000,00
	A2 Rivalutazione dal 9/10/2007 al 08/10/2013		130,32
	A3 Interessi legali dal 9/10/2007 al 08/10/2013		€ 142,97
	A4 Interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015		€ 18,21
	A5 Spese di lite (1/5 dei 2/3 competenze)		€ 266,66
	A6 Spese di lite (1/5 dei 2/3 CPA)		€ 10,67
	A7 Spese di lite (1/5 dei 2/3 IVA)		€ 61,01
	A8 Spese di lite (1/5 dei 2/3 spese esenti)		€ 279,89
	TOTALE DANNO		**€ 1.909,73**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 1.909,73** a favore di Trotta Gerardo (figlio)

Allega la seguente documentazione:
1. sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 206860 del 24/03/2014;
3. nota prot. n. 453519 del 01/07/2014;
4. nota n. prot 475909 del 08/07/2014

Salerno, 28/05/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 6 del 28/05/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 2081/2009

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza,
Vista la sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Trotta Nicola (figlio) nato a Roccapiemonte il 02/12/1973, erede di Pascariello Assunta:

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della Sig.ra Pascariello Assunta di una somma di denaro per i danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli rinotificato in data 18/01/2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 la sig.ra Assunta Pascariello rappresentata e difesa dall'avv. Emiddio De Simone, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal fondo condotto dalla ricorrente a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta tra il 28 e il 29 settembre 2007 e tra il 6 e 7 ottobre del medesimo anno.
Con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria l'8/10/2013, il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio, compensando le spese, e ha accolto la domanda della sig.ra Assunta Pascariello condannando la Regione al pagamento della somma di € 7.500,00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/10/2007 fino alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite, di cui € 2.099,17 per spese (di cui € 1.799,17 per CTU) ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, in favore della ricorrente.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 760937 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 173364 del 11/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Emiddio De Simone di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza;
Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 206860 del 24/03/2014 e che si allega alla presente, l'avvocato Emiddio De Simone ha dichiarato che la sentenza non era stata registrata, ha quantificato le spese di lite e ha comunicato le coordinate bancarie per il successivo accredito specificando che la quota in favore della sig.ra Pascariello doveva essere accreditata sul c/c del figlio Trotta Gerardo.
Avendo l'avv. De Simone informato per le vie brevi che la sig.ra Pascariello era deceduta UOD Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 398864 del 11/06/2014 ha chiesto al procuratore della ricorrente i nominativi degli eredi e la dichiarazione di successione e in data 01/07/2014 è stata acquisita al prot. n. 453519 la nota dell'avv. Emiddio De Simone, il quale ha comunicato i nominativi degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta, allegando la dichiarazione di successione, registrata in data 05/03/2013;
Essendo la sig.ra Pascariello Assunta deceduta in corso di causa il 18/05/2011 senza informare il Giudice del suo decesso l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale con nota n. prot 475909 del 08/07/2014 per il tramite del Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali, e richiesto nuovamente con nota n. prot. 597907 del 10/09/2014 inviata via pec in pari data sia al Capo Dipartimento sia direttamente all'Avvocatura Regionale, parere in merito al diritto degli eredi di subentrare nelle somme riconosciute alla sig.ra Pascariello con sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013.
Non avendo ottenuto risposta in merito l'UOD Genio Civile di Salerno ha sollecitato il riscontro alle note predette con nota n. prot. 839658 del 10/12/2014 e l'Avv. Anna Carbone che aveva difeso la Regione Campania nel giudizio Pascariello Assunta c/Regione con PEC del 18/12/2014 acquisita dalla UOD Genio Civile di Salerno il 19/12/2014 recepita poi dalla nota n. prot. 878529 del 24/12/2014 dell'Avvocatura Regionale ha espresso la necessità di predisporre gli atti relativi alla sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 in favore degli eredi.
Pertanto le somme dovute alla sig.ra Pascariello in virtù della sentenza n. 3492/13 del 01/07/2013 saranno liquidate ai suoi eredi: Trotta Ciro (coniuge) nato a Nocera Superiore il 11/10/1931,Trotta Lucia (figlia) nata a Nocera Inferiore il 14/02/1962, Trotta Giovanni (figlio) nato a Roccapiemonte il 26/07/1963, Trotta Domenico (figlio) nato a Roccapiemonte il 03/04/1966, Trotta Gerardo (figlio) nato a Roccapiemonte il 27/12/1968 e Trotta Nicola (figlio) nato a Roccapiemonte il 02/12/1973
L'importo dei danni da liquidare agli eredi della ricorrente ammonta a complessivi € 9.686,25 di cui € 7.500,00 per sorta capitale, € 977,40 per rivalutazione monetaria, € 1.072,29 per interessi legali dal 09/10/2007 al 8/10/2013 ed € 136,56per interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015; l'importo delle spese di lite da rimborsare alla ricorrente è pari ad € 4.636,77 di cui € 2.000,00 per competenze, € 80,00 per CPA, € 457,60 per IVA al 22% ed € 2.099,17 per spese esenti, anche di CTU.
Dall'esame della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 l'importo dei danni da liquidare agli eredi della sig.ra Pascariello Assunta ammonta complessivamente ad € 14.323,02 e per il sig. Trotta Nicola (figlio) risulta pari ad € **1.909,73** (1/5 dei 2/3 di 14.323,02) così costituito:

A	DANNO		
	A1 Sorta capitale (1/5 dei 2/3)	€	1.000,00
	A2 Rivalutazione dal 9/10/2007 al 08/10/2013		130,32
	A3 Interessi legali dal 9/10/2007 al 08/10/2013		€ 142,97
	A4 Interessi legali dal 9/10/2013 al 31/01/2015		€ 18,21
	A5 Spese di lite (1/5 dei 2/3 competenze)		€ 266,66
	A6 Spese di lite (1/5 dei 2/3 CPA)		€ 10,67
	A7 Spese di lite (1/5 dei 2/3 IVA)		€ 61,01
	A8 Spese di lite (1/5 dei 2/3 spese esenti)		€ 279,89
	TOTALE DANNO		**€ 1.909,73**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di € **1.909,73** a favore di Trotta Nicola (figlio)

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 206860 del 24/03/2014;
3. nota prot. n. 453519 del 01/07/2014;
4. nota n. prot 475909 del 08/07/2014

Salerno, 28/05/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

RACCOMANDATA

AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0760837 07/11/2013 10,56
Mitt : Avvocatura Regionale
Ass : 5206 Direzione Generale per le poli...
Classifica : 4. Fascicolo : 7 del 2013

15 - 03 Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

15 - 10 Settore Provinciale del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

2362

N. Pratica: **CC-7022-7029-7030-2081/09, 6024/08**

Oggetto: Sarno Guiseppe+6, Oliva Errico+7, Oliva Annunziata+7, Pascariello Assunta, Milito Rosa.
Trasmissione Sentenze nn. 3469-3481-3484-3492-3470/2013
TRAP Napoli

In relazione ai giudizi in oggetto, si trasmettono le sentenze emarginate, per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo –

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 26 NOV. 2013
PRESA DI CARICO 27 NOV. 2013
ASSEGNAZIONE
SETTORE 04
Pos.n.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

fonte: http://burc.regione.campania.it

S. 3492/13

RG: 35/09
cron. n. 505/13
rep. n. 1753/13
sent. del Cancelliere
racc. Trap

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 35/2009 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Pascariello Assunta (nata a Roccapiemonte il 22 maggio 1932 – c.f. PSC SNT 32E62 H431 B), rapp.ta e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv.to *Emiddio De Simone* presso lo studio dell'avv.to *Antonietta Russo* elett.te domiciliati in Napoli al C.so Novara n. 20

- RICORRENTE -

E

Consorzio Di Bonifica Integrale - Comprensorio del Sarno- (c.f. 80009450653), in persona del suo legale rapp.te Commissario Straordinario rag. Gino Marotta, rapp.to e difeso, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione ed in virtù di delibera di incarico n. 177 del 5 giugno 2009 dall'avv.to *Angela Ferrara,* elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv.to *Di Vicino Anna Ida* in Napoli alla via Parmenide n. 23

- RESISTENTE -

NONCHE'

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del

Pascariello Assunta
c/o
Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

fonte: http://burc.regione.campania.it

17.9.02 (rep. 35093 – racc. 5096) e delibera n. 296 del 25 febbraio 2010 di autorizzazione a resistere al giudizio, dall'avv.to Anna Carbone elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 3 e 7 aprile 2009 rispettivamente alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno, rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 18 gennaio 2010 alla Regione, Assunta Pascariello ha citato in giudizio i menzionati enti per sentirli condannare, a titolo risarcitorio, in solido tra di loro o in relazione al loro grado di responsabilità, al pagamento della somma complessiva di € 11.500,00, o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, per i danni subiti dal fondo dalla medesima condotto in affitto a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta nelle notti a cavallo tra il 28 e 29 settembre 2007 e tra il 6 ed il 7 ottobre del medesimo anno.

Costituitosi, il Consorzio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in subordine di essere manlevata dalla Regione da ogni condanna che dovesse essere emessa nei suoi confronti.

Nel merito, poi, il Consorzio ha censurato la domanda in ragione della sua genericità, ritenendola infondata perché sfornita di prova sia in relazione all'*an* che al *quantum debeatur*, evidenziando comunque la responsabilità esclusiva della ricorrente ed in ogni caso il suo concorso colpa nel non aver impedito l'evento dannoso, eccependo infine il carattere eccezionale delle precipitazioni meteoriche avvenute.

Sulla base di tali argomenti la difesa del consorzio ha concluso, in via gradata, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, per il difetto di legittimazione passiva, nonché per il rigetto anche parziale della domanda, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione per essere dalla medesima manlevata da ogni responsabilità.

Costituitasi, la Regione ha eccepito, a sua volta, il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo l'eccezionalità dell'evento e concludendo nel merito per il rigetto della domanda perchè

fonte: http://burc.regione.campania.it

genericamente formulata senza il corredo dei necessari elementi probatori.

Così radicatosi il contradditorio, espletata la prova per testi articolata dall'attrice e disposta c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni nel senso sopra indicato; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

L'attrice premette (e documenta, giusta contratto prodotto) di condurre in affitto un appezzamento di terreno sito in Castel San Giorgio (Sa) alla frazione Fimiani – Località Schiavone, identificato in catasto al foglio 9, particella 224, s.a.i. cl. 3^, di Ha 01.29.67, per complessivi mq. 6.669,00, destinato alla coltivazione di alberi da frutta ed ortaggi vari, in virtù di contratto di affitto rinnovato in data 25 novembre 2006 e registrato il 7 dicembre 2006 al n. 6984.

Assume, quindi, che tra il 28 ed il 29 settembre 2007 detto appezzamento di terreno venne interessato dall'esondazione del torrente Solofrana causata dall'inidoneità ed insufficienza del suo argine oltre che dall'intasamento dell'alveo, ingombro di oggetti e materiali di diverso tipo.

Prosegue la ricorrente, rappresentando che a breve distanza di tempo, ed in particolare tra il 6 ed il 7 ottobre 2007, detta esondazione si verificò di nuovo a causa della rottura degli argini del citato torrente, provocando nuovamente la distruzione di tutte le colture in atto, nonché l'inquinamento del fondo per l'alto grado di nocività dei liquami che, fuoriusciti dal torrente, invasero il terreno.

Deduce l'attrice che detti eventi sono dipesi dalla mancata pulizia dell'alveo, nonché dall'omessa vigilanza del punto di intersecazione del torrente con l'appezzamento di terreno su cui l'accumulo dei materiali aveva creato un sorta di diga, sversando i liquami sul fondo attoreo, oltre che dalla rottura degli argini di detto torrente, considerando quindi responsabili in solido sia la Regione che il Consorzio, entrambi convenuti in giudizio.

Continua la difesa della ricorrente, assumendo che i danni subiti hanno riguardato il costo dello smaltimento e della rimozione dei fanghi

fonte: http://burc.regione.campania.it

e dei rifiuti, il rifacimento delle stradine interpoderali e dei canali di scolo, le opere di risistemazione del terreno, del muretto a secco, nonché del capanno degli attrezzi e del pollaio.

Ulteriori danni sono stati individuati nella contaminazione delle colture orticole in atto, con distruzione totale del prodotto recentemente piantato e perdita del 50% della produzione praticata a rotazione ed avvicendamento, il tutto come da relazione tecnica di parte, che ha stimato i danni in complessivi € 11.500,00, e giusta documentazione di spesa allegata.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Va subito evidenziato che non ha pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avanzata dalla difesa dei convenuti.

È, infatti, sufficiente rinviare al resoconto che precede, interamente desunto dalla rappresentazione offerta dalla difesa della ricorrente, per negare la sussistenza di una assoluta incertezza in ordine all'esposizione delle ragioni della domanda, in realtà sufficientemente allegate in merito all'individuazione dei fatti generatori di responsabilità e delle conseguenze dannose asseritamente subite.

Resta, ovviamente, impregiudicata la valutazione, attinente tuttavia al merito della controversia e conseguente alle risultanze raccolte nel corso del giudizio, circa la prova offerta e, dunque, sulla fondatezza della pretesa.

4. Va ancora preliminarmente precisato che l'esondazione del torrente in questione avvenuta nel corso della notte tra il 28 ed il 29 settembre 2007 con contestuale inondazione del fondo attoreo ed il suo successivo allagamento, accaduto tra il 6 ed il 7 ottobre 2007, costituiscono circostanze di fatto non seriamente contestate dalle difese dei convenuti, assai più orientate ad escludere la loro responsabilità o negare la prova dei lamentati danni, più che a porre in discussione la sussistenza di detti eventi in relazione ai quali, invece, si assume (del tutto genericamente, come si avrà cura di chiarire) il carattere eccezionale.

Non solo. Di un "*ultimo evento alluvionale del 28.09.2007*" e della "*cronica precarietà delle principale rete scolante costituta* .... (ndr, tra l'altro) *dalla Solofrana*" discorre senza remore lo stesso Commissario Straordinario del

fonte: http://burc.regione.campania.it

consorzio nella nota del 3 ottobre 2007 allegata dalla difesa del medesimo consorzio.

Ad ogni modo, le indiscutibili tracce dei predetti eventi emergono, in primo luogo, dalle evidenze fotografiche prodotte in atti ed allegate alla perizia di parte del dr. Giovanni Di Mauro (cfr. doc. 26, 27, 28, 29, 30, 31), raccolte qualche giorno dopo i fatti lamentati (cfr. gli ultimi quattro rilevi che riportato anche la data del 9 ottobre 2007), le quali danno conto dello sversamento sul fondo attore di materiali e rifiuti a ridosso dell'argine (in cemento) del citato torrente, dei danneggiamenti alla struttura (in cemento) destinata a pollaio, nonchè della colata di fanghi e detriti sul fondo attoreo che ha invaso anche le colture ortive ivi praticate.

Che tutto ciò sia dipeso dall'invasione delle acque del torrente Solofrana risulta francamente non seriamente dubitabile.

Del resto, anche i due testi, esaminati nel corso dell'udienza dell'11 novembre 2010, hanno dato conto dei predetti allagamenti e delle relative conseguenze.

Il primo di essi (sig. Claudio Iuliano) ha, infatti, riferito che "*tra il 28 e 29 settembre 2007 si verificò l'esondazione del torrente Solofrana che allagò il fondo allegato dalla ricorrente*", precisando di non aver assistito all'esondazione, ma di aver verificato che "*vi erano sul fondo delle chiazze d'acqua*", provvedendo ad "*eseguire il lavori di pulizia del fondo dai residui che erano rimasti ...con l'ausilio di un escavatore, di due operai, per una durata di giorni (2) due, per un corrispettivo di € 1.250,00 oltre Iva come da fattura*".

Il secondo teste, Sig. Ciro Trotta (coniuge della ricorrente) ha ribadito che "*il 29 settembre 2007 si verificò una esondazione del torrente Solofrana*", che invase il terreno coltivato (a finocchi, pomodori in serra, fave ed ortaggi vari) dalla moglie, precisando che l'intero raccolto andò distrutto e che per la sistemazione del terreno "*ci sono voluti due giorni*".

In relazione a tale ultima testimonianza si rileva tardiva, perché formulata solo nella comparsa conclusionale (e non dopo l'espletamento della prova, cfr. Cass. 6555/05; Cass. 14587/04), l'eccezione di inammissibilità della stessa per (l'implicitamente) dedotta incapacità del

fonte: http://burc.regione.campania.it

teste in quanto avente interesse alla causa (quale coniuge della ricorrente, senza aver chiarito il regime patrimoniale dei beni).

Sotto altro profilo, invece, la predicata inattendibilità del testimone è argomento che non poggia su nessun convincente elemento, se non quello del rapporto di coniugio.

Per altro verso, la tesi della difesa del consorzio non persuade nemmeno in ordine all'asserita contraddittorietà dei testi sulle cause dell'allagamento (per esondazione o rottura dell'argine), posto che l'individuazione di tali motivi è questione tecnica/valutativa non demandabile ai testi, peraltro nemmeno rilevante ai fini *de quibus*, restando, invece, per quel che conta, univoca la versione offerta dai testi circa l'inondazione del fondo attoreo, del resto – come sopra esposto - già *aliunde*, obiettivamente, dimostrata.

5. Sotto altro versante, va negato ingresso alla tesi dell'eccezionalità dell'evento in questione.

Si tratta, pervero, di argomento, presente in quasi tutte le difese degli enti, formulato senza alcun specifico dettaglio ed in ogni caso smentito nel presente giudizio dal citato contenuto della nota del 3 ottobre 2007 redatta dal Commissario e dalla emblematica ripetizione degli eventi di cui si controverte a distanza di pochi giorni, senza tacere delle innumerevole pronunce dell'adito Tribunale (cfr., ex multis, sentenza n. 172/11), anche note alle parti, che hanno riguardato inondazioni del predetto torrente non solo nei mesi di settembre ed ottobre 2007, ma anche in altri anni.

La riconducibilità degli accadimenti in esame, dunque, non può in alcun modo essere ricondotta al fortuito, risultando, invece, per la loro cronica ripetitività conseguenza di una omessa manutenzione dell'alveo e degli argini del citato corso d'acqua, come pure risulta dimostrato dalla massa di rifiuti che esso ha riversato sul fondo attoreo.

6. Quanto ai soggetti cui imputare la responsabilità in oggetto va osservato che sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania, mentre va esclusa quella del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Risulta da sempre controverso tra i due suddetti enti pubblici a quale di essi spetti la manutenzione di vari corsi d'acqua (quali il *Solofrana* ed il *Cavaiola*, l'alveo *Comune Nocerino*, il torrente *Casarzano* ed il canale di *Angri*) ricadenti nel perimetro del comprensorio di bonifica affidato al Consorzio, e la questione ha ricevuto, per la verità, soluzioni diverse a seconda degli elementi emersi nell'istruttoria dei vari procedimenti svoltisi innanzi all'adito TRAP.

Ciò posto, osserva preliminarmente il Collegio che il Consorzio convenuto è un ente di bonifica (costituito ai sensi dell'art. 18 del r.d. 13.2.1933 n. 215 ed a cui spetta la manutenzione e gestione delle opere di bonifica) e non un consorzio per le opere idrauliche (costituito ai sensi degli artt. 18 e segg. del r.d. n. 523/1904 e con competenze relative all'esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche disciplinate da tale testo normativo, che notoriamente si riferisce ai corsi d'acqua naturali e non ai canali di bonifica).

Non può esserci confusione tra due generi di enti del tutto distinti e con competenze diverse, quali i consorzi di bonifica ed i consorzi per le opere idrauliche (sulla relativa distinzione, cfr. Cass., ss. uu., 12.6.92 n. 7232, da ultimo ribadito da Cass. Sez. Un. 9591/12).

Ebbene, negli atti del presente giudizio il corso d'acqua è in termini non contestati qualificato come torrente e ciò indica, senza ombra di perplessità, un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso, con alternanza di piene violente e di portate limitate o nulle.

Del resto, in studi idrogeologici del complesso dei torrenti della zona esaminati da questo Tribunale in altri giudizi è stato chiarito che esso è stato solo oggetto di interventi di sistemazione idraulica, con parziali modifiche dei percorsi, in epoca borbonica, il che spiega la presenza di argini artificiali in muratura di tufo e cemento (come pure emerge dai rilievi fotografici prodotti), ma non modifica la natura del corso d'acqua.

Le note rappresentazioni corografiche del corso del Solofrana ne mostrano, poi, l'andamento sinuoso tipico dei corsi d'acqua naturali, laddove le opere artificiali di bonifica si distinguono per la linearità dei percorsi e la costanza delle sezioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In definitiva, tutti gli elementi di giudizio a disposizione nel presente procedimento indicano trattarsi di un corso d'acqua naturale ed in tale situazione sarebbe stato onere del ricorrente o della Regione Campania dimostrare (ad es., producendo copia del piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica, nel quale vi è l'elencazione dei canali e dei corsi d'acqua inseriti nella piattaforma di bonifica e di cui il Consorzio cura la manutenzione) che il torrente in parola fosse integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio.

È noto, infatti, che il consorzio di bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10).

Tale prova, però, è del tutto mancata, sicché non vi è alcun elemento che consenta di ricondurre gli eventi oggetto di giudizio alla responsabilità del Consorzio di bonifica resistente, il quale, come questo Tribunale ha già deciso in altri analoghi giudizi, con plurime pronunce richiamate dal convenuto consorzio, non può che essere assolto dalla domanda proposta nei suoi confronti.

7. Riconosciuto, quindi, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al

fonte: http://burc.regione.campania.it

patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va, allora, rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Né per escludere la responsabilità del consorzio vale il riferimento operato dalla difesa della Regione alla legge regionale 4/2003, confermando semmai i suoi contenuti l'esatto contrario.

L'art. 2 della menzionata legge, infatti, subordina la natura di opere pubbliche di bonifica a quelle realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, mentre ribadisce che gli interventi di cui alla citata legge sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.

Consegue a quanto precede che una responsabilità di tale ente predica(va) la prova, del tutto omessa nel presente giudizio, circa la realizzazione dell'opera di bonifica, peraltro nel tratto interessato dagli eventi in questione, nonché il suo inserimento nel predetto piano e l'affidamento in concessione al consorzio.

Ininfluente è, infine, il generico richiamo che la difesa della regione opera alla non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto

fonte: http://burc.regione.campania.it

idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato neppure l'ordinaria manutenzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica.

Allo stesso modo, del tutto generico, non comprovato e, comunque, di natura non esimente dalle suddette responsabilità, risulta il riferimento a non chiariti interventi del commissario delegato nominato dal Governo per l'emergenza socio ambientale del bacino idrografico del Torrente Sarno.

Non resta, dunque, che affermare che la Regione Campania risponde dei danni derivanti per l'omissione dei necessari interventi di manutenzione sul corso del torrente *Solofrana*.

8. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni.

Va preso atto, al riguardo, che la ricorrente ha aderito alle conclusioni cui è giunto il c.t.u., geom. Giovanni Buccheri, che, anche in base alle evidenze emergenti dai rilievi fotografici allegati alla citata c.t.p., ha riscontrato l'effettività plausibilità di danni alle colture ortive all'epoca (come ora) in atto, costituite da finocchi, insalate, carciofo, aglio, cipolla e prezzemolo su di una superficie coltivabile, in rotazione, di ha 00.40.00, stimando una perdita di raccolto pari al 50% di detta estensione in relazione a ciascun evento alluvionale e determinando in € 3.000,00 (300 q.li/ha di resa unitaria x 50 €/ql di prezzo unitario ordinario praticato nel territorio) il danno subito dalla ricorrente per ognuno degli eventi lamentati.

Ha, poi, stabilito in € 1.910,15 il danno derivato dalle spese di sistemazione del fondo.

Tali indicazioni, sulle quali non emergono contestazioni, recepite – come avvertito - dalla medesima difesa attorea, vanno condivise per la correttezza del metodo praticato e dell'analisi svolta.

Va solo ridotto alla somma di € 1.500,00, che è quella documentata dalla fattura prodotta in atti (cui il citato teste si è riferito), il rimborso delle spese sostenute dall'attrice.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Resta così dimostrato l'evento dannoso, il pregiudizio subito dall'attrice in relazione causale con lo stesso e l'ammontare del danno patito.

Al postutto, compete ad Assunta Pascariello la complessiva somma di € 7.500,00 su cui calcolare dal 9 ottobre 2007 e sino alla data della presente decisione la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTA-FOI (esclusi i tabacchi) e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico.

A tale importo va, dunque, condannata la Regione Campania.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza tra l'attrice e la Regione e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12).

Vanno poste carico definitivo della Regione anche le già liquidate spese di c.t.u. Peraltro, il documentato pagamento di esse, pari ad € 1.799,17 (giusta fattura quietanzata n. 11 del 6.12.11 in atti) ad opera della Pascariello, giustifica la condanna della Regione al relativo rimborso.

9. La situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, giustifica, invece, la compensazione delle spese di giudizio tra la ricorrente ed il Consorzio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da Pascariello Assunta nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, giusta atto di citazione rispettivamente notificato il 3 e 7 aprile 2009, rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 18 gennaio 2010 alla Regione, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Pascariello Assunta dell'importo di € 7.500,00, oltre IVA e rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.099,17 per spese

fonte: http://burc.regione.campania.it

vive (di cui € 1.799,17 per quelle di c.t.u.) ed € 2.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

- rigetta la domanda nei confronti del consorzio, compensando tra le parti le relative spese di giudizio.

Così deciso a Napoli in data 1° luglio 2013.

Il giudice delegato- est.
(dr. Ugo Candia)

Il Presidente
(dr. Maurizio Gallo)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli. 08 OTT. 2013
Il Cancelliere

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0206860 24/03/2014 15,21
Mitt. : DE SIMONE EMIDDIO (AVV.TO)
Ass. : 538813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014

Da Avvocato Emiddio De Simone
A dg08.uod13@pec.regione.campania.it
Data lunedì 24 marzo 2014 - 13:06

Sentenza TRAP Napoli n. 3492/2013

699

Spett.le

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento 53 delle Politiche Terrritoriali

D.G. 8 Direz. Gen. per i Lavori Pubblici

e la Protezione Civile

Unità Operativa Dirigenziale 13

Genio Civile di Salerno –

Presidio protezione civile

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE
DATA DI ARRIVO 24 MAR. 2014
PRESA DI CARICO

Ubou Bartoli (Segretario)

Dott.re Accarino

Oggetto: "Pascariello Assunta c./ Regione Campania + 1;

sentenza TRAP Napoli n. 3492/2013;

riscontro nota Prot. 2014 0173364 - 11/12 marzo 2014;

rimessione conteggi".

Comunicazione: **via fax: da 081-9367205 a 089-9929656**

via e.mail dg08.uod13@pec.regione.campania.it

C.A.: Responsabile Dott. Vittorio Bartoli

Dirigente UOD Dott. Biagio Franza

In riferimento alla pregiata Prot. 2014 0173364 – dell' 11/12 marzo 2014, si rimette nota di riscontro.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si resta, quindi, in attesa di successivo positivo esito per la definizione e, con l'occasione, si porgono i più Cordiali Saluti.

Roccapiemonte, lì 24 marzo 2014

Avv. Emiddio DE SIMONE

Allegato(i)

Pascariello - Regione Campania (Riscontro).PDF (188 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

.STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Emiddio De Simone
Via Roma – Vico Speranza, 9
84086 – Roccapiemonte (Sa)
Tel. 081.5144544 – Fax 081.9367205
e.mail: emiddiodesimone@virgilio.it

Avv. Antonella Cammarano
Via Lamberti, 16
84013 – Cava de' Tirreni (Sa)
Tel. 089.464297– Fax 081.9367205
e.mail: cammaranoantonella@virgilio.it

pec: e.desimone@avvocatinocera-pec.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 0312853 065 0

Spett.le
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direz. Gen. per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

Oggetto: "Pascariello Assunta c./ Regione Campania + 1;
sentenza TRAP Napoli n. 3492/2013;
riscontro nota Prot. 2014 0173364 - 11/12 marzo 2014;
rimessione conteggi".

Comunicazione: **via fax: da 081-9367205 a 089-9929656**
via e.mail dg08.uod13@pec.regione.campania.it

C.A.: Responsabile Dott. Vittorio Bartoli
Dirigente UOD Dott. Biagio Franza

Il sottoscritto Sig. Avv. **Emiddio De Simone,** con studio in Roccapiemonte (Sa), alla Via Roma – Vico Speranza, n. 9, in riferimento alla sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli, n. 3492/13, depositata in data 8 ottobre 2013, con la presente si premura di fornire riscontro alla pregiata nota in oggetto.

A tal fine,

r i m e t t e

la seguente notula, riassuntiva delle somme da far pervenire in ordine alle relative causali:

a)- Importo per sorta capitale rivalutata e interessi come da sentenza=

- sorta liquidata in sentenza=	€. 7.500,00
- capitale rivalutato + interessi legali, come dalla sentenza, dal 9.10.2007 all'8.10.2013=	2.070,51
	9.570,51

b)- Importo competenze, spese e accessori, come da sentenza e nota di riscontro=

- competenze liquidate in sentenza=	€. 2.000,00
- CPA (4%)=	80,00
- IVA (22%)=	457,60
- esborsi anche di CTU=	2.099,17
	4.636,77

fonte: http://burc.regione.campania.it

.STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Emiddio De Simone
Via Roma – Vico Speranza, 9
84086 – Roccapiemonte (Sa)
Tel. 081.5144544 – Fax 081.9367205
e.mail: emiddiodesimone@virgilio.it

Avv. Antonella Cammarano
Via Lamberti, 16
84013 – Cava de' Tirreni (Sa)
Tel. 089.464297– Fax 081.9367205
e.mail: cammaranoantonella@virgilio.it

pec: e.desimone@avvocatinocera-pec.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 0312853 065 0

Il suddetto importo di €. 9.570,51 (Novemilacinquecentosettanta/51) per sorta capitale rivalutata e interessi, come da sentenza, dovuto alla Sig.ra Assunta Pascariello, può essere rimesso a mezzo bonifico sul c/c n. 1275846, alle seguenti coordinate bancarie o codice IBAN:
IT – 39 – E – 05392 – 15100 – 000001275846 = c/c 1275846 aperto presso la Banca della Campania – Sede di Avellino, all'intestazione Sig. Trotta Gerardo, nato a Roccapiemonte (Sa) il 27.12.1968, ivi residente alla Via E. Rescigno, n. 4, figlio della Sig.ra Pascariello Assunta.

Per contro, il suddetto importo complessivo di €. 4.636,77 (Quattromilaseicentotrentasei/77) - dovuto per competenze, spese e accessori, può essere rimesso mediante bonifico sul c/c n. 1280741, alle seguenti coordinate bancarie o codice IBAN:
IT – 39 – E – 05392 – 76390 – 000001280741 = c/c n. 1280741 aperto presso la Banca della Campania – Filiale di Roccapiemonte, all'intestazione "Studio Legale Avv. Emiddio De Simone & Avv. Antonella Cammarano".

Agli importi di cui innanzi sono da aggiungere le spese di registrazione della sentenza, importo ancora in fase di liquidazione e non risultante, alla data odierna, dal sito Agenzia delle Entrate.

Salvo diversa indicazione, pertanto, **alla relativa registrazione**, nel prosieguo **provvederà direttamente la Regione Campania, parte obbligata e destinataria della presente**.

Sempre ai fini di corretto riscontro alla pregiata nota in oggetto, si riferisce che l'indirizzo della Sig.ra **Assunta Pascariello** (c.f.: PSC SNT 32E62 H431B), nata a Roccapiemonte il 22.05.1932, è il seguente: Via E. Rescigno, n. 4 – 84086 - Roccapiemonte (Sa).

Lo scrivente, nella qualità in atti, in riferimento alla nota di riscontro, recapita la presente entro il concesso termine di gg. 15, per cui resta in attesa di successivo pronto riscontro per la definizione entro tempi brevi.

In mancanza, espressamente fa salvo ed impregiudicato ogni diritto, incluso quello di agire in via esecutiva, con inclusione di ogni successivo onere accessorio e interessi fino al soddisfo effettivo.

In attesa di positivo riscontro, con l'occasione si porgono i più **Cordiali Saluti.**

Roccapiemonte, lì 24 marzo 2014

(Avv. Emiddio DE SIMONE)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "Avvocato Emiddio De Simone" <e.desimone@avvocatinocera-pec.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 30 giugno 2014 - 18:33

REGIONE CAMPANIA Dott.ssa ACCARINO
Prot. 2014. 0453519 01/07/2014 12,08
Mitt. : DE SIMONE EMIDDIO (AVV.TO)
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014

Pascariello Assunta c./ Regione Campania + 1;

Spett.le

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento 53 delle Politiche Terrritoriali

D.G. 8 Direz. Gen. per i Lavori Pubblici

e la Protezione Civile

Unità Operativa Dirigenziale 13

Genio Civile di Salerno –

Presidio protezione civile

1528

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO - 1 LUG. 2014
UFFICIO DI CARICO
Q.004 - BARTOLI (BARBATI F.B.)

Oggetto: "Pascariello Assunta c./ Regione Campania + 1;

sentenza TRAP Napoli n. 3492/2013;

riscontro nota Prot. 2014 0398864 – 11/06/2014;

rimessione nominativo eredi Sig.ra Pascariello Assunta e Dichiarazione di Successione".

C.A.: Responsabile Dott. Vittorio Bartoli

Dirigente UOD Dott. Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

In riferimento alla pregiata in oggetto, come da richiesta, mi premuro di comunicare il **nominativo degli eredi della Sig.ra Pascariello Assunta**, rispettivamente marito e figli, nel seguente ordine:-

1)- Sig. **Trotta Ciro**, nato a Nocera Superiore l'11.10.1931, residente in Roccapiemonte (Sa), alla Via E. Rescigno, n. 4;

2)- Sig. **Trotta Lucia**, nata a Nocera Inferiore il 14.02.1962, residente in Roccapiemonte (Sa), alla Via E. Rescigno, n. 4;

3)- Sig. **Trotta Giovanni**, nato a Roccapiemonte il 26.07.1963, residente in Castel S. Giorgio (Sa), alla Via Trieste, n. 55;

4)- Sig. **Trotta Domenico**, nato a Roccapiemonte il 03.04.1966, residente in Caposele (Av), alla Contrada Duomo;

5)- Sig. **Trotta Gerardo**, nato a Roccapiemonte il 27.12.1968, residente in Roccapiemonte (Sa), alla Via E. Rescigno, n. 4;

6)- Sig. **Trotta Nicola**, nato a Roccapiemonte il 02.12.1973, residente in Roccapiemonte (Sa), alla Via E. Rescigno, n. 4.

Mi premuro di allegare, altresì, copia della inerente **dichiarazione di successione**, con la preghiera - in considerazione del verificatosi evento e del tempo già elasso - di istruire ed ultimare la pratica al più presto possibile.

Resto a disposizione per ogni ulteriore richiesta o chiarimento e, con l'occasione – in attesa di positivo riscontro - porgo i più **Cordiali Saluti.**

Roccapiemonte, lì 30 giugno 2014

Avv. Emiddio DE SIMONE

Allegato(i)

Dichiarazione di Succesione.PDF (371 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 1

DIP. 53 D.G. 8 - U.O.D. 13

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0475909 08/07/2014 14,14
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Ass. : 53 Dipartimento delle Politiche T...
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014

Al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali
prof. Maria Mautone
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
dipartimento.politicheterritoriali@pec.regione.campania.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
ex Settore Contenzioso civile e penale
agc04.sett01@pec.regione.campania.it
c.a. Avv. Anna Carbone

Dott. ACCALINO

e, pc All'Avv. Emiddio De Simone e Avv. Antonella Cammarano
via Roma, vico Speranza 9
84086 Roccapiemonte (SA)
e.desimone@avvocatinocera-pec.it

159H

prot. 206860 del 24/03/2013
rif. Avvocatura CC 2081/09

Oggetto: *Pascariello Assunta c/ Regione Campania + 1 - sentenza TRAP Napoli n. 3492/2013 – Richiesta parere per la predisposizione della delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio.*

In data 01/07/2013, il TRAP di Napoli ha emesso la sentenza n. 3492/2013, che si allega, depositata in cancelleria il 08/10/2013 a favore della Sig.ra Pascariello Assunta, liquidandole una somma di denaro per risarcimento danni.

La sig.ra aveva infatti adito il TRAP di Napoli con ricorso notificato in data 03/04/2009 alla Regione Campania e rinotificato ex art. 176 RD 1775/33 il 18/01/2010 per ottenere il rimborso dei danni subiti in un fondo di cui era affittuaria e coltivatrice per l'esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 28-29 settembre 2007 e 6 -7 ottobre 2007.

Lo Scrivente Ufficio avendo acquisito la sentenza n. 3492/2013 dall'avvocatura Regionale con nota n. prot. 173364 del 11/03/2014 nel comunicare alla ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Emiddio De Simone di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza.

L'avvocato procuratore ha riscontrato la suddetta nota con prot. n. 206860 del 24/03/2014 che si allega dichiarando che la sentenza non era stata registrata, quantificando le spese di lite e comunicando le coordinate bancarie per il successivo accredito specificando che la quota in favore della sig.ra Pascariello doveva essere accreditata sul c/c del figlio Trotta Gerardo.

Successivamente, avendo comunicato in via informale che la sig.ra Pascariello era deceduta, e su richiesta del Genio Civile di Salerno, l'avvocato procuratore in data 30/06/2014 con nota acquisita al protocollo regionale con n. 453519/2014, ha comunicato i nominativi degli eredi della sig.ra Pascariello Assunta, allegando la dichiarazione di successione, registrata in data 05/03/2013.

Dalla dichiarazione di successione, allegata alla presente, si evince che la sig.ra Pascariello è deceduta il 18/03/2011, ovvero in corso di causa, ma evidentemente l'avvocato procuratore non ha informato il collegio giudicante del decesso della ricorrente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Pertanto, ai fini della predisposizione della delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio lo Scrivente Ufficio, per il tramite del Capo Dipartimento, chiede il parere dell'Avvocatura Regionale – ex settore Consulenza Legale e Documentazione, in merito all'obbligo di liquidare agli eredi della sig.ra Pascariello la somma riconosciuta dalla sentenza n. 3492/2013 del TRAP di Napoli, considerando che solo in data 01/07/2014 la Regione Campania è venuta a conoscenza del decesso della ricorrente in corso di causa.

A tal fine si prega il Capo Dipartimento di inoltrare la presente richiesta a tale indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura Regionale: agc04.sett.03@pec.regione.campania.it.

Il riscontro alla presente, avendo carattere di urgenza, potrà essere inoltrato anche via fax al n.089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304.(rif. Dott.ssa Accarino).

D/A

Il Responsabile del Procedimento
Vittorio Bartoli

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

Allegati:

1. sentenza n. 3492/2013 del 01/07/2013;
2. nota n. 173364 del 11/03/2014 del Genio Civile di Salerno;
3. nota n. 206860 del 24/03/2014 inviata dall'avvocato De Simone;
4. nota n. 398864 del 11/06/2014 del Genio Civile di Salerno
5. nota n. 453519/2014 inviata dall'avvocato De Simone con allegata copia fotostatica della dichiarazione di successione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 14.323,02		€ 14.323,02			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 14.323,02		€ 14.323,02			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 14.323,02		€ 14.323,02			
	Totale Missione 20								€ 14.323,02		€ 14.323,02			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 13.114,17		€ 13.114,17				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 1.208,85		€ 1.208,85				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 14.323,02		€ 14.323,02				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 14.323,02		€ 14.323,02				
	Totale Missione 8							€ 14.323,02		€ 14.323,02				
Totale Spese								€ 14.323,02	€ 14.323,02	€ 14.323,02	€ 14.323,02			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42").

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 14.323,02 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 14.323,02 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 13.114,17 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 1.208,85 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 3492/13 del 08/10/2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli							
Beneficiari	**capitale**	**rivaluta-zione**	**interessi**	**onorari**	**oneri come per legge**	**rimborso spese**	**totale**
Trotta Ciro	2500,00	325,80	402,95	666,67	179,20	699,72	4774,34
Trotta Lucia	1000,00	130,32	161,18	266,67	71,68	279,89	1909,74
Trotta Giovanni	1000,00	130,32	161,18	266,67	71,68	279,89	1909,74
Trotta Domenico	1000,00	130,32	161,18	266,67	71,68	279,89	1909,74
Trotta Gerardo	1000,00	130,32	161,18	266,66	71,68	279,89	1909,73
Trotta Nicola	1000,00	130,32	161,18	266,66	71,68	279,89	1909,73
TOTALE COMPLESSIVO							**€ 14.323,02**

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0371170 28/05/2015 11,27
Mitt. : REGIONE CAMPANIA IL CAPO UFFIC...
Ass..: 533813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0009882 /UDCP/GABI/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo VARIE -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 MAG. 2015
PRESA DI CARICO

Al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

All'Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Al Direttore Generale Risorse Finanziarie

Oggetto: Schemi di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richieste pareri.

In merito alle richieste di parere inerente l'oggetto (vs. Prot. 351018 del 21/05/2015; 351058 del 21/05/2015), pervenute allo scrivente tramite posta certificata in data 21 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi gli schemi di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravi di spesa per la amministrazione regionale, attratti gli schemi di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla loro proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, degli schemi proposti, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €_____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 degli schemi proposti, si richiede di sostituire la parola "avverrà" con le seguenti parole "è sostituito"

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica; riguardo l'articolo 2, comma 1, di rinviare all'articolo 6 non ricorrendo a forme abbreviate (quali ad esempio "art", in luogo della corretta forma "articolo") .

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire al singolo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

rettifica errore materiale parere prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015

ANTONIO FERRARA

Inviato: venerdì 29 maggio 2015 11.41
A: genio civile; MAURO FERRARA

La presente ai fini della rettifica dell'errore materiale che ricorre nel parere reso da questo Ufficio con nota prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015; si richiede, pertanto, al settimo capoverso di sostituire le parole "è sostituito" con le parole "è eseguito".

Antonio Ferrara

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0375943 29/05/2015 14.31
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 707 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 2394/2015 DEL 3/03/2015 DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI: DI DOMENICO + ALTRI C/REGIONE CAMPANIA. E CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO - BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO -PRAT. AVV.RA N. CC 6095/2010.. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 13/15 ottobre 2010 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 11/18 gennaio 2011, i sigg. Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena, Alati Alfonso e Alati Giuseppe,Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna e Salvati Carmela , questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Bruno convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa esondazione fiume Solofrana verificatasi tra il 31 e il 1°agos to 2010 .
b. che con sentenza n. 2394 del 3/03/2015 depositata in cancelleria il 27/05/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg. ricorrenti ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale comprensorio di Sarno – Bacino del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno al pagamento delle seguenti somme: € 6.356,11 a Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena; € 4.296,31 a Alati Alfonso e Alati Giuseppe; € 11,095,11 a Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna e Salvati Carmela, quali eredi di Salvati Pietro,; nonché alla refusione delle spese di lite, pagandole all' avvocato Gaetano Bruno liquidate in € 200,00 per spese , ed € 5.000,00 per competenze oltre IVA e CPA sul dovuto;
c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0450518 del 30/06/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica e Irrigazione e alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza;
d. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 514672 del 24/07/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Gaetano Bruno di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite comprese di quelle del CTU,così come liquidate in sentenza;
e. che alla data del 11/08/2015 non è pervenuta alcuna risposta e pertanto il presente atto è stato redatto omettendo le spese di CTU e di registrazione sentenza, di cui non si conosce l'importo;

RILEVATO

f. che l'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 21.747,53 di cui € 18.912,30 per sorta capitale, 1.229,30 per rivalutazione monetaria , € 1.615,93 per interessi legali dal l'1/08/2010 al 3/03/2015;
g. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n.2394/2015 del 3/032015 del TRAP di Napoli ammontano alla misura di complessivi € 7.495.60 di cui € 5.000.00 per competenze , € 230.00 per C.P.A. (4%), € 1.315.60 per IVA come per legge, € 750.00 per rimborso spese forfetario (15%);
h. che tale debito, complessivamente pari ad € 29.243,13 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 2394/15 del 3/03/2015 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

i. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 29.243,13 in esecuzione della sentenza n. 2394/2015 del 3/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
j. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
k. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
l. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
m. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
n. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
o. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017 ;
p. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
q. che con DGR n.220 del 5/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
r. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

s. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 29.243.13, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, condebitore in solido, a favore di:

Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena	DDMGPP46C11C361K MSSFMN50S46F913G	6.356,11
Alati Alfonso e Alati Giuseppe	LNS37R28H431W LTAGPP82AA01F912Y	4.296,31
Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna salvati Carmela (eredi Salvati Pietro)	SLLGNN17H59H431F SLVGTN51C18H431U SLVRNN53D44H431I SLVCML53D44H431P	11.095,11
Bruno Gaetano	BRNGTN55E23 H431V	7.495,60

t. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di € 29.243.13 in esecuzione della

sentenza 2394/15 del 3/03/2015 del T.R.A.P di Napoli ai sensi dell'art.47, comma 3,L.R. 7/02, e dell'art 73, comma 1,lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo10 agosto 2014, n.126;

u. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*".

v. che pertanto l'allegato disegno di legge è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel predetto parere-quadro, modificando gli articoli 1 e 2 dello schema predisposto dagli uffici finanziari regionali, allegando una tabella che riporta l'esatta individuazione dei titoli di debito, dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione, rinviando inoltre alle singole schede di partita debitoria;

w. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 29.243.13 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla missione 20 – programma 01 – titolo 1 rientrante nella competenza della direzione generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla missione 08 – programma 01 – titolo 1 di competenza della direzione generale per i LL.PP. e la protezione civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 29.243,13
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 27.637,20
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 1.605,93

x. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,

y. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 29.243,13 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

z. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 29.243,13 sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

aa. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

bb. che alla presente deliberazione sono allegate n. 4 schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la DGR n. 47 del 09/02/2015
e. la DGR n. 220 del 5/05/2015
f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
g. la sentenza n. 2394 del 3/03/2015 depositata in cancelleria il 27/05/2015 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
h. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
i. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
j. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
k. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
l. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;
m. la DGR n.173 del 03/04/2015;
n. la DGR n.215 del 21/04/2015;
o. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n.prot.2015-11435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio regionale in esecuzione della sentenza n. 2394 del 3/03/2015 del T.R.A.P di Napoli ai sensi dell'art. 47 , comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 29.243,13 a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, condebitore in solido:

Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena	DDMGPP46C11C361K MSSFMN50S46F913G	6.356,11
Alati Alfonso e Alati Giuseppe	LNS37R28H431W LTAGPP82AA01F912Y	4.296,31
Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna salvati Carmela (eredi Salvati Pietro)	SLLGNN17H59H431F SLVGTN51C18H431U SLVRNN53D44H431I SLVCML53D44H431P	11.095,11
Bruno Gaetano	BRNGTN55E23 H431V	7.495,60

2. di allegare le n. 4 schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 29.243,13 da incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di

competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 29.243,13
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 27.637,20
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 1.605,93

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 29.243,13 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 29.243,13 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale, Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
7. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR nn.173/2015 e 215/2015;
8. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   - 8.1 ai seguenti Dipartimenti:
     - 8.1.1
     elle Politiche Territoriali;
     - 8.1.2
     elle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
   - 8.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
     - 8.2.1 le Risorse finanziarie;
     - 8.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
   - 8.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
   - 8.4 al Tesoriere e al Consiglio Regionale;
   - 8.5 al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno– Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno;
   - 8.6 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
   - 8.7 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°1 del 11/08/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. CC 6095/2010

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.2394 del 3/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0450518 del 30/06/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Signori Di Domenico Giuseppe (c.f.DDM GPP 46C11 C361K) nato il 11/031946 a Cava Dei Tirreni e residente a Castel San Giorgio alla via E.Lanzara e Massa Filomena (c.f. MSS FMN 50S46 F913G) nata il 6/11/1950 a Nocera superiore e residente a Castel San giorgio alla via E:Lanzara;

Oggetto della spesa
Sentenza n...2394 del 3/03//2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Di Domenico Giuseppe, Massa Filomena, Alati Alfonso, alati Giuseppe, Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna, Salvati Carmela, questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro rappresentati e difesi dall' avv.to Gaetano Bruno per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Solofrana avvenuta nella notte tra il 31 luglio e 1° agosto 2010.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 2394 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 13/15 ottobre 2010 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11 e 18 gennaio 2011 sigg.ri ri Di Domenico Giuseppe, Massa Filomena, Alati Alfonso, alati Giuseppe, Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna, Salvati Carmela, questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro difesi dall' avv.to Gaetano Bruno, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell' esondazione del fiume Solofrana verificatasi tra il 31 luglio e il 1°agosto 2010.
Con sentenza n. 2394 del 3/03/2015 depositata in cancelleria il 27/05//2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale – comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 6.356.11 a favore di Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena ; € 4.296.31 a favore di Alati Alfonso e Alati Giuseppe; € 11.095.11 a favore di Sellitto Giovanna, Salvati Rosanna,,Salvati Gaetano e Salvati Carmela, quali eredi di Salvati Pietro già comprensiva di

fonte: http://burc.regione.campania.it

rivalutazione monetaria ed interessi al tasso codicistico , nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole all' avvocato Gaetano Bruno liquidate in € 200.00 per spese , € 5.000,00 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario (15%) sul dovuto
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot.0419605 del 17/06/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0514672 del 24/07/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell' iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Gaetano Bruno di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in sentenza.
Dall'esame della sentenza n. 2394 del 3/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore di Di Domenico Giuseppe, Massa Filomena, ammonta a complessivi **€ 6.356,11** (seimilatrecentocinquantasei/11), comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi legali al tasso codicistico, come specificato in sentenza:

Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena	
A1 Sorta capitale	€ 5.527,47
A2 rivalutazione monetaria dal 01/08/2010 al 03/03/2015	€ 359,29
Capitale + Rivalutazione	€ 5.886,76
A3 interessi legali dal 01/08/2010 al 03/03/2015	€ 469,35
Totale Interessi	€ 469,35
TOTALE DANNO	**€ 6.356,11**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.2394 del 03/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 2394 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **€ 6.356,11 (seimilatrecentocinquantaseimila/11),** a favore di Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena.

Allega la seguente documentazione:

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. sentenza n. 2394 del 03/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. copia nota prot.n. 0514672 del 24/07/2015 inviata all' avvocato Gaetano Bruno;

Salerno, 11/08//2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°2 dell ' 11/08/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. CC 6095/2010

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.2394 del 3/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0450518 del 30/06/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Signori Alati Alfonso (c.f.LTA LNS 37R28 H431W) nato il 28/10/1937 a Roccapiemonte (SA) e residente a Castel San Giorgio alla via Mannara, 24 e Alati Giuseppe (c.f. LTA GPP 82A01 F912Y) nato il 1/01/1982 a Nocera Inferiore e residente a Castel San giorgio alla via Mannara 24;

Oggetto della spesa
Sentenza n...2394 del 3/03//2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Di Domenico Giuseppe, Massa Filomena, Alati Alfonso, Alati Giuseppe, Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna, Salvati Carmela, questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro rappresentati e difesi dall' avv.to Gaetano Bruno per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Solofrana avvenuta nella notte tra il 31 luglio e 1° agosto 2010.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 2394 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 13/15 ottobre 2010 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11 e 18 gennaio 2011 sigg.ri ri Di Domenico Giuseppe, Massa Filomena, Alati Alfonso, alati Giuseppe, Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna, Salvati Carmela, questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro difesi dall' avv.to Gaetano Bruno, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell' esondazione del fiume Solofrana verificatasi tra il 31 luglio e il 1°agosto 2010.
Con sentenza n. 2394 del 3/03/2015 depositata in cancelleria il 27/05//2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale – comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 6.356.11 a favore di Di domenico Giuseppe e Massa Filomena ; € 4.296.31 a favore di Alati Alfonso e Alati Giuseppe; € 11.095.11 a favore di Sellitto Giovanna, Salvati Rosanna,,Salvati Gaetano e Salvati Carmela, quali eredi di Salvati Pietro già comprensiva di

fonte: http://burc.regione.campania.it

rivalutazione monetaria ed interessi al tasso codicistico , nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole all' avvocato Gaetano Bruno liquidate in € 200.00 per spese , € 5.000,00 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario (15%) sul dovuto
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot.0419605 del 17/06/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0514672 del 24/07/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell' iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Gaetano Bruno di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in sentenza.
Dall'esame della sentenza n. 2394 del 3/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore di Alati Alfonso e Alati Giuseppe, ammonta a complessivi **€ 4.296,31 (quattromiladuecentonovantasei/31)**, comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi legali al tasso codicistico, come specificato in sentenza.

Alati Alfonso e Alati Giuseppe	
A1 Sorta capitale	€ 3.736,20
A2 rivalutazione monetaria dal 01/08/2010 al 03/03/2015	€ 242,85
Capitale + Rivalutazione	€ 3.979,05
A3 interessi legali dal 01/08/2010 al 03/03/2015	€ 317,26
Totale Interessi	€ 317,26
TOTALE DANNO	**€ 4.296,31**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.2394 del 03/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 2394 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **€ 4.296,31 (quattromiladuecentonovantaseimila/31),** a favore di Alati Alfonso e Alati Giuseppe.

Allega la seguente documentazione:

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. sentenza n. 2394 del 03/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. copia nota prot.n. 0514672 del 24/07/2015 inviata all' avvocato Gaetano Bruno;

Salerno, 11/08/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°3 dell ' 11/08/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. CC 6095/2010

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.2394 del 3/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot.0450518 del 30/06/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Signori Sellitto Giovanna (c.f.SLL GNN 17H59 H431 F) nata il 19/06/1917 a Roccapiemonte (SA) e residente a Roccapiemonte alla via della Pace; Salvati Gaetano (c.f. SLV GTN 51C18 H431 U) nato il 18/0301951 a Roccapiemonte e residente a Roccapiemonte alla via della Pace; Salvati Rosanna (c.f. SLV RNN 53D44 H431 I) nata il 4/04/1953 a Roccapiemonte e residente a Roccapiemonte alla via della Pace e Salvati Carmela (c.f. SLV CML 53D44 H431 P) nata a Roccapiemonte il 4/04/53 e residente a Roccapiemonte alla via della Pace, tutti e quattro quali eredi di Salvati Pietro

Oggetto della spesa
Sentenza n...2394 del 3/03//2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg.ri Di Domenico Giuseppe, Massa Filomena, Alati Alfonso, Alati Giuseppe, Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna, Salvati Carmela, questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro rappresentati e difesi dall' avv.to Gaetano Bruno per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Solofrana avvenuta nella notte tra il 31 luglio e 1° agosto 2010.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 2394 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 13/15 ottobre 2010 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11 e 18 gennaio 2011 sigg.ri ri Di Domenico Giuseppe, Massa Filomena, Alati Alfonso, alati Giuseppe, Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna, Salvati Carmela, questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro difesi dall' avv.to Gaetano Bruno, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell' esondazione del fiume Solofrana verificatasi tra il 31 luglio e il 1°agosto 2010.
Con sentenza n. 2394 del 3/03/2015 depositata in cancelleria il 27/05//2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale – comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno in

fonte: http://burc.regione.campania.it

solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 6.356.11 a favore di Di domenico Giuseppe e Massa Filomena ; € 4.296.31 a favore di Alati Alfonso e Alati Giuseppe; € 11.095.11 a favore di Sellitto Giovanna, Salvati Rosanna,,Salvati Gaetano e Salvati Carmela, quali eredi di Salvati Pietro già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso codicistico , nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole all' avvocato Gaetano Bruno liquidate in € 200.00 per spese , € 5.000,00 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario (15%) sul dovuto
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot.0419605 del 17/06/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0514672 del 24/07/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell' iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Gaetano Bruno di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale rivalutata, delle spese di lite e degli interessi ai ricorrenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in sentenza.
Dall'esame della sentenza n. 2394 del 3/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore di Alati Alfonso e Alati Giuseppe, ammonta a complessivi **€ 11.095,11 (undicimilanovantacinque/11)**, comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi legali al tasso codicistico, come specificato in sentenza:

Sellitto Giovanna Salvati Gaetano, Salvati Rosanna e Salavati Carmela (eredi Salvati Pietro)	
A1 Sorta capitale	€ 9.648,63
A2 rivalutazione monetaria dal 01/08/2010 al 03/03/2015	€ 627,16
Capitale + Rivalutazione	€ 10.275,79
A3 interessi legali dal 01/08/2010 al 03/03/2015	€ 819,32
Totale Interessi	€ 819,32
TOTALE DANNO	**€ 11.095,11**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.2394 del 03/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 2394 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile

fonte: http://burc.regione.campania.it

2002 per l'importo complessivo di **€ 4.296,31 (quattromiladuecentonovantaseimila/31),** a favore di Sellitti giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna , Salvati Carmela, quali eredi di Salvati Pietro.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 2394 del 03/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. copia nota prot.n. 0514672 del 24/07/2015 inviata all' avvocato Gaetano Bruno;

Salerno, 11/08//2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°4 del 11/08/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. CC1882/2010

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.2394 del 3/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla U.O.D Regionale con nota n. prot. 0450518 del 30/06/2015 alla U.O.D.13 di Salerno .

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avvocato Gaetano Bruno c.f. BRN GTN 55E23 H431 V;
Oggetto della spesa
Sentenza n...2394 del 3/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale – comprensorio Sarno- Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno in solido tra loro al pagamento in favore dei sigg.ri Di domenico Giuseppe e Massa Filomena, Alati Alfonso e Alati Giuseppe, Sellitto Giovanna , Salvati Gaetano, Salvati Rosanna e Salvati Carmela,questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro rappresentati e difesi dall' avv.to Gaetano Bruno per i danni subiti a causa della esondazione del fiume Solofrana verificatasi tra il 31 luglio e il 1° agosto 2010.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 2394 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 13/15 ottobre 2010 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il'11/18 gennaio 2011 i sigg.ri Di domenico Giuseppe e Massa Filomena, Alati Alfonso e Alati Giuseppe, Sellitto Giovanna , Salvati Gaetano, Salvati Rosanna e Salvati Carmela,questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro difesi dall' avv.to Gaetano Bruno, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della esondazione del fiume Solofrana verificatasi tra il 31 luglio e il 1° agosto 2010
Con sentenza n. 2394 del 3/03/2015 depositata in cancelleria il 27/05/2015 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg.ri ricorrenti ha condannato la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale – comprensorio Sarno- Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno in solido tra loro al pagamento delle seguenti somme: € 6.356.11 a favore di Di domenico Giuseppe e Massa Filomena ; € 4.296.31 a favore di Alati Alfonso e Alati Giuseppe; € 11.095.11 a favore di Sellitto Giovanna, Salvati Rosanna,,Salvati Gaetano e Salvati Carmela, quali eredi di Salvati Pietro già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso codicistico , nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole all' avvocato Gaetano Bruno liquidate in € 200,00 per spese € 5.000,00 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario (15%) sul dovuto
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0450518 del 30/06/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0514672 del 24/07/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter

fonte: http://burc.regione.campania.it

procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Gaetano Bruno di documentare le spese di registrazione della sentenza se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario delle somme dovute ai ricorrenti, IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di CTU come liquidate in sentenza.
Dall'esame della sentenza n. 2394 del 3/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore dell' avvocato Gaetano Bruno ammonta a complessivi **€ 7.495,60** (settemilaquattrocentonovantacinque/60), e risulta essere così costituito:

Competenze	€ 5.000,00
Rimborso spese forfettario (15%)	€ 750,00
TOTALE 1	**€ 5.750,00**
Cassa 4%	€ 230,,00
TOTALE 2	**€ 5.980,00**
IVA 22%	€ 1.315,60
Spese di sentenza	€ 200,00
Altre spese	----------
TOTALE	€ 7.495,60
Ritenuta	-€ 1.150,00
TOTALE NETTO	€ 6.345,60

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.2394 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 2384 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, e del Consorzio di Bonifica Integrale – comprensori Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno in silido tra loro rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **€ 7.495,60 (settemilaquattrocentonovantacinquemila/60)** , a favore dell' avvocato Gaetano Bruno.

Allega la seguente documentazione:
1. sentenza n. 2394 del 3/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. copia nota prot.n.0514672 del 24/07/2015 inviata all ' avv.Gaetano Bruno.

Salerno, 11//08/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

RACCOMANDATA

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0460518 30/06/2015 11,04
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Classifica : 4.

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 13
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile
Via Sabatini, 3
SALERNO

DIP. 52 – DG. 06 – UOD. 02
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
UOD Attività di supporto autorità di gestione FEASR
Centro Direzionale isola A/6
NAPOLI

CC- 6095/2010 – Avv. Carbone
Di Domenico Giuseppe +7 c/Regione Campania +1
Trasmissione Sentenza n. **2394/2015.**
TRAP Napoli

Si fa seguito a pregressa corrispondenza per trasmettere copia della sentenza n. **2394/2015**, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, pronunciata nel giudizio in oggetto.

Al riguardo si fa presente che questa Avvocatura, alla stregua del parere del difensore incaricato, non proporrà appello salvo diverso avviso di codesto Ufficio.

IL DIRIGENTE UOD
Avv. Lidia Brondonno

/rc

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE LAVORI PUBBLICI di SALERNO
DATA DI ARRIVO 06 LUG. 2015
PRESA DI CARICO
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Serv.
Pos.ni
RESPONSABILE del SETTORE
IL DIRIGENTE del SETTORE

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684

p.c. Avv. Anna Galeoti
9/07/2015

fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

us01.staff02@pec.regione.campania.it

Da:	"anna.carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>
A:	"lavori pubblici buondonno" <us01.uod05@pec.regione.campania.it>
Data invio:	mercoledì 27 maggio 2015 15.39
Allega:	BodyPart.txt; BodyPart.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; doc00685820150527150820.pdf.zip
Oggetto:	I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Si trasmette la sentenza notificata dal TRAP per l'acquisizione del protocollo in entrata e il successivo immediato inoltro da parte della UOD 05 al Genio Civile di Salerno per competenza, stante la decorrenza dei termini per eventuale appello.
Avva. Anna Carbone

Avv. Carbone
per lettura
provvedimenti

28/5/15

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0372494 28/05/2015 14,55
Mitt. : TRAP NAPOLI

Ass. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.1.1.

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

28 MAG 2015

U.O.D. 05 - Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile



fonte: http://burc.regione.campania.it

S. 239/15 Trap.

179/10 Trap
cron. 453/15
rep. 274/15
del. 26/3/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - rel. -
- dr. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

Sentenza

Re

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.179/2010 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

T R A

Di Domenico Giuseppe (c.f.: DDM GPP 46C11 C361 K - nato a Cava dei Tirreni l'11 marzo 1946 e residente in Castel San Giorgio alla via E. Lanzara);

Massa Filomena (c.f.: MSS FMN 50S46 F913 G - nata a Nocera Superiore il 6 novembre 1950 e residente in Castel San Giorgio alla via E. Lanzara);

Alati Alfonso (c.f.: LTA LNS 37R28 H431 W - nato a Roccapiemonte il 28 ottobre 1937 e residente in Castel San Giorgio alla via Mannara n. 24);

Alati Giuseppe (c.f.: LTA GPP 82A01 F912 Y - nato a Nocera Inferiore il 1° gennaio 1982 e residente in Castel San Giorgio alla via Mannara n. 24);

Sellitto Giovanna (c.f.: SLL GNN 17H59 H431 F - nata a Roccapiemonte il 19 giugno 1917 e residente in Roccapiemonte alla via della Pace);

Salvati Gaetano (c.f.: SLV GTN 51C18 H431 U - nato a Roccapiemonte il 18 marzo 1951 e residente in Roccapiemonte alla via della Pace);

Salvati Rosanna (c.f.: SLV RNN 53D44 H431 I - nata a Roccapiemonte il 4 aprile 1953 e residente in Roccapiemonte alla via della Pace);

Salvati Carmela (c.f.: SLV CML 53D44 H431 P - nata a Roccapiemonte il 4 aprile 1953 ed ivi residente alla via della Pace), *questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro*,

fonte: http://burc.regione.campania.it

tutti rapp.ti e difesi, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine dell'atto introduttivo, dall'avv.to *Gaetano Bruno* (c.f. BRN GTN 55E23 H431 V), con il quale sono elett.te domiciliati in Napoli, alla via Calata San Marco n. 13 presso lo studio dell'avv.to *Alessandro Ronga*

- RICORRENTI -

E

Regione Campania (c.f.: 80011990639), in persona del legale rapp.te p.t., Presidente della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'avv.to *Anna Carbone* (c.f. CRB NNA 64L50 A509 O), giusta procura generale alle liti per notar *Cimmino* del 17 settembre 2002 (rep. 35093 – racc. 5096), con la quale è elett.te domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81

- RESISTENTE -

NONCHÈ

Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno (c.f.: 80009450653), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura speciale e nomina a margine della memoria di costituzione risposta nonché di delibera del Commissario Straordinario e del Direttore generale n. 210 del 18 maggio 2011, dall'avv.to *Salvatore Paolino* (c.f.: PLN SVT 83T02 H703 X), con la quale è elett.te domiciliato in Napoli alla via Caracciolo n. 15, presso lo studio degli avv.ti *Laudadio-Scotto*

- RESISTENTE -

LE RAGIÒNI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 13/15 ottobre 2010, poi rinotificato in data 11 e 18 gennaio 2011, gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno (da ora solo Consorzio) per sentir accogliere la domanda risarcitoria in relazione ai danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente *Solofrana*, avvenuta nelle notti del 31 luglio e 1° agosto 2010, e, quindi, per sentir condannare i suddetti enti, in solido tra di loro, al pagamento della somma di:

a) € 15.040,55 in favore di *Giuseppe Di Domenico* e di *Filomena Massa*;

b) € 9.840,10 in favore di *Alfonso* e *Giuseppe Alati;*

Sentenza

R

fonte: http://burc.regione.campania.it

c) € 30.304,97 in favore di *Giovanna Sellitto*, *Gaetano*, *Rosanna* e *Carmela Salvati*.

2. Si è costituita in data 16 maggio 2011 la Regione Campania, la quale ha eccepito l'eccezionalità dell'evento in questione, il difetto di legittimazione passiva, ritenendo comunque l'infondatezza della domanda nell'*an* e nel *quantum debeatur*, così concludendo per il suo rigetto.

3. In data 23 novembre 2011 si è costituito il citato Consorzio, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l'eccezionalità dell'evento in rassegna, nonché l'inammissibilità delle domande in quanto ritenute generiche e non sostenute da validi elementi di prova, così concludendo per il rigetto della pretesa.

4. In tal modo radicatosi il contraddittorio, espletata la prova orale e disposta c.t.u., le parti, all'esito della citata istruttoria, sono state invitate a precisare le conclusioni, rassegnate le quali nei termini sopra indicati, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale e, quindi, riservata in decisione.

5. Gli attori rappresentano di essere proprietari di vari appezzamenti di terreno siti in Castel Giorgio, analiticamente indicati (anche con i relativi dati catastali) nell'atto introduttivo, cui si rinvia, sui quali insistevano coltivazioni (ortaggi) per uso familiare e produzione varia destinata alla vendita (insalata, broccoli, rape, finocchi, cicorie, fagiolini etc.), nonché piante da frutto (noci, pesche, pere, loti, limoni, arance e mandarini) e, sul fondo dei coniugi *Di Domenico* e *Massa*, anche dei "*polli in crescita*".

Ebbene, i ricorrenti lamentano che nelle notti del 31 luglio e 1° agosto 2010 a seguito di intense piogge il torrente *Solofrana* ruppe l'argine all'altezza della ferrovia di Castel San Giorgio, inondando con le sue maleodoranti acque i terreni e gli immobili attorei, così danneggiando "*tutte le coltivazioni in atto ... e uccidendo perfino il pollame dei coniugi Di Domenico-Massa*".

Nello specifico, gli istanti, riportandosi alla stima dei danni predisposta dal proprio c.t.p., hanno evidenziato che le colture erbacee sono andate distrutte, sicchè l'intera produzione annuale è andata perduta, ed hanno, altresì, stimato che "*le colture arboree da frutto subiranno un rallentamento vegetativo fino al loro disseccamento dovuto al suolo inquinato per il materiale nocivo trasportato dalle acque*", ipotizzando quindi interventi di estirpazione delle piante, di rimozione dello strato superficiale del terreno e di reimpianto dei vari frutteti, precisando, infine, che "*sono morti circa cinquanta polli*".

Sentenza
Re
fonte: http://burc.regione.campania.it

Di tali danni, causati dalla citata rottura spondale, gli attori hanno ritenuto responsabili sia la Regione, in quanto "*proprietaria del torrente Solofrana*" che il Consorzio, "*addetto alla pulizia dell'alveo e alla manutenzione, per mantenimento di muri spondali fatiscenti e per omessa manutenzione e pulizia del letto del fiume, essendo invaso da abbondante vegetazione spontanea, da massi e detriti solidificati che creavano ostacolo al libero deflusso delle acque*".

6. Ciò posto, si osserva quanto segue.

Appena osservando, preliminarmente, che risulta destituita di fondamento l'eccezione di nullità della domanda per sua indeterminatezza, essendo sufficiente richiamare il riepilogo che precede, interamente recuperato dai contenuti dell'atto di citazione, per dar conto dell'inesistenza di quella assoluta incertezza circa la *causa petendi* idonea a radicare il denunciato vizio.

Sentenza

Re

7. La sussistenza dell'allagamento del fondo attoreo da parte delle acque del torrente "*Solofrana*", tracimate nelle notti del 31 luglio e 1° agosto 2010, costituisce circostanza riferita dai testi esaminati all'udienza del 15 dicembre 2011 (cfr. dichiarazioni rese dal sig. *Gaetano Salvato* e dal dr. *Rocco Palumbo*, che ha pure redatto la c.t.p.,), ai cui contenuti si rinvia, che hanno confermato non solo la dedotta inondazione, ma anche l'inadeguata condizione manutentiva del predetto corso d'acqua e la rottura dell'argine del torrente.

Tanto risulta anche dalla documentazione fotografica in atti allegata alla relazione del c.t.p., che dà conto delle fatiscenti condizioni del muro spondale del torrente nel tratto oggetto di causa.

Del resto, tale evento ovvero la fuoriuscita di acqua dal torrente *Solofrana* a causa della rottura dell'argine in destra idraulica ed a seguito del violento temporale del 30/31 luglio 2010 è riportato come premessa dell'ordinanza n. 186 del 22 ottobre 2010 con la quale il Comune di Castel San Giorgio, preso atto dei risultati della analisi dei campioni di terreno (da cui è emerso il superamento delle concentrazioni soglia previste dal d.lgs 152/06), ha vietato l'utilizzo e la coltivazione di tutti prodotti agricoli sui suoli ubicati tra il citato torrente e le vie di cui all'allegato della menzionata ordinanza.

E non solo. Anche nella delibera n. 184/10 del citato Comune si è dato conto della rottura dell'argine destro del predetto torrente a circa 50 metri dalla strada comunale via Palmeto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Peraltro, l'evento in questione non nemmeno ritenersi contestato dai contenuti, le cui difese sono dirette ad allegare, sia pure genericamente e senza dimostrazione alcuna, la natura eccezionale di tale accadimento, con ciò riconoscendo la sua pacifica esistenza.

Non vi può, dunque, essere alcun dubbio sulla sussistenza della citata tracimazione delle acque del torrente *Solofrana*, riconducibile al predetto cedimento strutturale dell'argine e, più in generale, alle pessime condizioni manutentive in cui versava il predetto corso d'acqua, nonché del conseguenziale allagamento dei fondi attorei e dei danni arrecati coltivazioni.

Sentenza

Re

8. In relazione ai danni, va premesso che gli attori, nel riportarsi alle indagini eseguite dal proprio c.t.p., hanno articolato la pretesa risarcitoria nel seguente modo:

Di Domenico-Massa	danni diretti: a) rimozione e trasporto dei materiali di risulta; b) perdita ortaggi per una superfice utile di mq 3.000; c) perdita frutta (arance, mandarini limoni); d) ripristino fertilità suolo; e) animali da cortile circa 50.	€ 15.040,55
Alati Alfonso e Giuseppe	danni diretti: a) rimozione e trasporto dei materiali di risulta; b) perdita ortaggi per una superfice utile di mq 1.400; c) perdita frutta (arance, mandarini limoni); d) ripristino fertilità suolo.	€ 9.840.10
Salvati Gaetano + altri	danni diretti: a) rimozione e trasporto dei materiali di risulta; b) perdita ortaggi per una superfice utile di mq 5.300; c) perdita frutta (arance, mandarini limoni); d) ripristino fertilità suolo.	€ 30.304,97

Questi, dunque, i danni allegati e richiesti dagli attori.

fonte: http://burc.regione.campania.it

9. Ebbene, il c.t.u., dr. agr. *Bruno Striano*, nella sua diffusa relazione depositata in data 3 ottobre 2012, ai cui ampi contenuti si rinvia, dopo aver negato carattere eccezionale all'evento, ha così concluso:

- *"le richieste attoree sono esplicitate in tre perizie non giurate, non datate ... ed invero neanche sufficientemente chiare in ordine alla quantificazione delle produzioni vegetali e determinazione dei prezzi";*
- *"le stesse risultano carenti quanto a elementi dimostrativi dei danni sofferti e giustificativi di spesa";*
- *"il CTU, pertanto, pur riconoscendo che trattasi di danni assolutamente compatibili, nella qualità, con gli eventi occorsi, rileva che l'aspetto quantitativo non si evince con piena certezza dal materiale fotografico offerto dal tecnico relatore delle perizie di parte";*
- *"stante la carenza di elementi utili alla contestualizzazione oggettiva, l'ausiliare ha fatto riferimento a condizioni ordinarie con le quali valutare le produzioni ed i redditi mediamente ritraibili, abbattendo opportunamente, però, tali valori per tener conto della non specializzazione delle colture e del minor grado di competenza tecnica degli attori";*
- *"in particolare, il CTU si è riferito ai Costi di Produzione nell'agricoltura campana - edizione 2004, pubblicato dal SeSIRCA (Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura) della Regione Campania";*
- *"con riferimento, inoltre, a voci di lavorazioni e interventi al terreno, il CTU ha adottato il Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania per l'anno 2010";*
- *"precisato ciò, si sono così quantificati gli indennizzi:*
  - *€ 10.329,89 ... per gli attori Di Domenico Giuseppe - Massa Filomena;*
  - *€ 7.218,06 ... per gli attori Alati Alfonso ed Alati Giuseppe;*
  - *€ 15.101,74 ... per gli attori Sellitto-Salvati";*
- *"sono, altresì, da precisare le seguenti considerazioni:*
  - ✓ *un elemento di danno e, dunque, di indennizzo, è stato ravvisato dal CTU, ma non proposto nelle perizie del CTP degli attori, nel lucro*

fonte: http://burc.regione.campania.it

cessante imposto dal divieto "all'utilizzo, ai fini produttivi e commerciali, di tutti i prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati destinati al consumo umano emanato con l'Ordinanza Sindacale n. 186 del 22 ottobre 2010";

- ✓ *"alla data del primo accesso, tuttavia, il fondo Alati si presentava regolarmente coltivato sì da far configurare un reddito benché le produzioni sono da considerarsi prodotte in spregio alle locali disposizioni di legge vigenti e pertanto incollocabili sul mercato";*
- ✓ *"all'uopo compulsato dai CCTTP dei convenuti, il CTU fa presente che fiscalmente gli attori non sono in regola quanto alla vendita della produzione eccedente il fabbisogno per autoconsumo. Della circostanza, tuttavia, ai fini della quantificazione degli indennizzi, l'ausiliare non ne ha tenuto conto";*
- ✓ *"per gli attori Alati e Sellitto-Salvati non si sono riconosciuti gli oneri per lo smaltimento a sito autorizzato dello strato di fango misto a terreno e rifiuti perché, essendo alla data del sopralluogo i terreni in condizioni diverse da quelle documentate in perizia e non essendo stati prodotti validi giustificativi comprovanti le operazioni effettivamente eseguite, il CTU ritiene che si sia proceduto all'interramento mediante lavorazione del terreno e pertanto ritiene ammissibile solo le relative voci di indennizzo".* (cfr. pagg. 104/107 della citata relazione).

Sentenza

Re

In particolare, la predetta quantificazione così è stata articolata dal c.t.u.:

Di Domenico- Massa: sulla scorta di una *"stima basata sulla media semplice dei Redditi Netti di Riferimento (tratti dalla citata pubblicazione della Regione Campania) delle colture dichiarate in atti essere presenti all'epoca dei fatti per cui è causa e sull'assunzione che un 30% della produzione sia ortiva, sia fruttifera era destinata all'autoconsumo.*

- *Valore della frutta perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, tenendo conto che all'epoca tutte le colture tranne il pesco era ancora in atto e di un valore forfetario delle spese da sostenere del 30%= € 2.771,46;*
- *Valore della produzione ortiva perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, considerando un valore forfetario delle spese ancora da sostenere del 30%= € 339,23;*
- *Mancato Reddito Netto produzione arborea annate 2011/2012 = € 4.182,10*

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Mancato Reddito Netto produzione orticola annate 2011/2012 =
€ 621,82

- *N. 50 polli =* *€ 75,00"*

Il c.t.u. ha poi stimato in complessivi € 2.040,28 (cfr. dettaglio alle pagg. 67e 68 della relazione) i costi per gli interventi di pulizia, di trasporto a discarica e di concimazione ed amminutamento del terreno, oltre ad € 300,00 per il reintegro di scorte aziendali, utilizzando per le spese da sostenere per il ripristino della fertilità del fondo il prezzario delle opere di miglioramento fondiario in Campania, attualmente vigente.

Il tutto, quindi, per un totale di € 10.329,89.

Alati Giuseppe e Alfonso:

- *"Valore della frutta perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, tenendo conto che all'epoca tutte le colture tranne il pesco era ancora in atto e di un valore forfetario delle spese da sostenere del 30%= € 1.884,54;*
- *Valore della produzione ortiva perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, considerando un valore forfetario delle spese ancora da sostenere del 30%= € 690,56*
- *Mancato Reddito Netto produzione arborea annate 2011- 2012= € 2.769,82*
- *Mancato Reddito Netto produzione orticola annate 2011- 2012= € 1.250,45*
- *N. 3 giornate lavorative = € 196,29*
- *Reintegro scorte aziendali distrutte= € 300,00*
- *Letamazione, compreso acquisto del letame maturo, carico e distribuzione meccanica con spandiletame (cod. 16 003)= € 64,64*
- *Concimazione organico-minerale (cod. 16 004)= € 34,47*
- *Amminutamento superficiale mediante fresatura o frangizollatura (cod. 16 006)= € 27,29".*

Il tutto per un importo complessivo di € 7.756,47.

Sellitto- Salvati:

- *"Valore della frutta perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, tenendo conto che all'epoca tutte le colture tranne il pesco era ancora in atto e di un valore forfetario delle spese da sostenere del 30% = € 786,48*
- *Valore della produzione ortiva perduta secondo lo schema dei frutti pendenti, considerando un valore forfetario delle spese ancora da sostenere del 30%= € 4.089,71*

fonte: http://burc.regione.campania.it

- *Mancato Reddito Netto produzione arborea annate 2011/2012= € 1.363,40*
- *Mancato Reddito Netto produzione orticola annate 2011/2012= € 7.756,47*
- *N. 5 giornate lavorative= € 327,15*
- *Reintegro scorte aziendali distrutte=* € 300,00
- *Letamazione, compreso acquisto del letame maturo, carico e distribuzione meccanica con spandiletame (cod. 16 003)= € 244,70*
- *Concimazione organico-minerale (cod. 16 004)= € 130,51*
- *Amminutamento superficiale mediante fresatura o frangizollatura (cod. 16 006)= € 130,32".*

Il tutto per un totale di € 15.101,74.

10. Ebbene, ritiene il Tribunale che le conclusioni cui è giunto il c.t.u., richiamate anche dalla difesa attorea possono essere recepite nei limiti che seguono.

Va subito posto in evidenza che la valutazione dell'ausiliare circa il mancato reddito ha costituito uno sforzo evitabile per l'elementare ragione che tale voce di danno non è stato oggetto di domanda.

Il sopra illustrato riepilogo della stima dei danni del c.t.p., posto a base della pretesa in oggetto, infatti, non include anche la suddetta ragione di pregiudizio, benchè nel corso del giudizio sia divenuta nota l'ordinanza sindacale n. 186/10 (tanto da essere prodotta dagli attori all'udienza del 15 dicembre 2011) con ciò divenendo esigibile una integrazione della pretesa prima di tutto sul versante assertivo circa il lucro cessante eventuale patito.

Di certo, tale voce non può ritenersi ricompresa nella laconica richiesta di risarcimento dei danni ulteriori "*che dovessero appurarsi successivamente alla relazione del dott. Rocco Palumbo*", trattandosi, al più, di una mera riserva di integrazione successivamente non sviluppatasi.

Tale aspetto del danno, quindi, non può essere esaminato alla luce del disposto dell'art. 112 c.p.c. e, pertanto, vanno espunte le relative voci considerate a tale titolo del c.t.u., senza nemmeno potersi considerare le indimostrate spese di reimpianto e di reintegro e delle essenze arboree, il tutto ovviamente con valore assorbente rispetto alla questioni agitate sul punto dalla difesa della Regione nella comparsa conclusionale.

Sentenza

Re

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per il resto, la stima del c.t.u., pur basata su elementi scarni e non compiutamente acquisiti al momento dell'evento, risulta ragionevolmente sviluppata su di "*un giudizio tecnico di congruità sulle voci di danno ... richiesti da parte attorea*" (così a pag. 89 della relazione) che si dimostra del tutto plausibile, non potendo certo negarsi, a fronte del citato evento, la perdita dei frutti pendenti e l'onere economico resosi necessario per risistemare i fondi, così come la stima delle derrate alimentari presumibilmente coinvolte nell'inondazione è stata eseguita con criterio di equilibrio, dovendo riconoscersi che la somma di € 300,00 corrisponde ad una verosimile dotazione di scorte familiari.

Ciò che, invece, risulta privo di riscontro è la morte dei cinquanta polli, il cui numero nemmeno il teste *Gaetano Salvato* ha saputo indicare, mentre il c.t.u. ha dato conto che "*le foto ne mostrano appena uno*" (cfr. pag. 57 della relazione), per cui il danno sul punto si ridimensiona alla somma di € 1,50 (€ 75,00 stimato dal c.t.u. per 50 polli).

Alla stregua delle osservazioni che precedono vanno, dunque, riconosciuti i seguenti importi:

- Di Domenico-Massa: € 5.527,47, che con la rivalutazione monetaria (indici ISTAT-FOI al netto dei tabacchi) e gli interessi legali al tasso codicistico dal 1° agosto 2010 alla data della presente decisione (3 marzo 2015) si incrementa ad € 6.356,11 (€ 359,29 per rivalutazione ed € 469,64 per interessi);
- Alati Alfonso e Giuseppe: € 3.736,20, che con la rivalutazione monetaria (indici ISTAT-FOI al netto dei tabacchi) e gli interessi legali al tasso codicistico dal 1° agosto 2010 alla data della presente decisione (3 marzo 2015) si incrementa ad € 4.296,31 (€ 242,82 per rivalutazione ed € 317,26 per interessi);
- Sellitto-Salvati: € 9.648,63 che con la rivalutazione monetaria (indici ISTAT-FOI al netto dei tabacchi) e gli interessi legali al tasso codicistico dal 1° agosto 2010 alla data della presente decisione (3 marzo 2015) si incrementa ad € 11.095,11 (€ 627,16 per rivalutazione ed € 819,32 per interessi).

10. Di tale danno, compiutamente integrato alla stregua di quanto sopra illustrato nei suoi profili oggettivi e soggettivi, deve rispondere sia la Regione Campania che il Consorzio.

Sentenza

R

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il tema in esame ha ricevuto, per la verità, soluzioni diverse a seconda degli elementi emersi nell'istruttoria dei vari procedimenti svoltisi innanzi all'adito TRAP (cfr. sul punto le ragioni indicate a pag. 7 della sentenza n.509/14 allegata dal Consorzio), come è ben noto alle parti che s'appellano ai diversi arresti.

Deve tuttavia evidenziarsi che risulta del tutto prevalente la tesi che riconosce la corresponsabilità di detti enti (cfr. sentenza n. 59/12 e le pronunce rese nei giudizi contrassegnati con i n. 16/11, 180/10, 144/10, 178/10, 206/10, 175/09 r.g. T.A.) e tale orientamento va seguito nel giudizio in oggetto nel corso del quale sono risultati elementi non emersi invece nel procedimento deciso con la pronuncia n.509/14, richiamata dalla difesa del Consorzio, nella quale si è sottolineata la mancanza di prova circa l'inserimento del torrente *Solofrana* nella rete di bonifica del Consorzio.

Sentenza

Re

Nel caso che occupa, invero, l'ampio contraddittorio svoltosi tra parti, soprattutto tra i cc.tt.pp. (e di cui il c.t.u. offre ampia sintesi), conduce a ritenere inappaganti le rispettive difese, intese ad escludere la propria corresponsabilità, l'una (quella del Consorzio) essenzialmente volta a sostenere la sua natura di ente di bonifica, cui non spetta la manutenzione delle opere idrauliche, l'altra (della Regione Campania) diretta, invece, a valorizzare la circostanza che detto corso d'acqua costituisce parte integrante del comprensorio di bonifica.

Giova premettere che, come sopra esposto, l'evento in questione risulta imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione dell'argine destro nonché alla mancanza di manutenzione del letto del torrente, la cui sezione, come evidenziato dal c.t.u., si è ridotta per la presenza di detriti e di rifiuti accumulatisi nell'alveo.

Ciò posto, si osserva che gli elementi di valutazione emersi nel corso del presente giudizio (cfr. relazione di c.t.u. da pag. 76 a pag. 85) indicano che il torrente *Solofrana* è certamente un corso d'acqua naturale.

Senonchè, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, deve riconoscersi, in base a quanto evidenziato dal dal c.t.p. della Regione, in termini non altrettanto specificamente contestati dal consorzio, e ripreso dal c.t.u. che il torrente *Solofrana* risulta altresì integrato nel comprensorio di bonifica ove opera il consorzio, tenuto conto dei ripetuti interventi (sin dal 1800) di regimentazione e trasformazione del suo naturale andamento (ad es. la realizzazione di un alveo artificiale detto *Alveo Comune Nocerino*, in cui confluiscono il *Solofrana* ed il corso

fonte: http://burc.regione.campania.it

d'acqua *Cavaiola*), nonché della presenza di vasche di laminazione (vasca *Cicalesi* e vasca *Valesana*) la cui manutenzione compete al consorzio.

Può, dunque, ritenersi che il *Solofrana* costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo natura di acqua pubblica integrata nella relativa rete di bonifica.

Ebbene, la giurisprudenza del giudice superiore delle acque ha chiarito che il consorzio di bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10).

Sentenza

R

Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va, infatti, integrato con gli artt. 3 comma 4 ("*per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica*") e con l'art. 8 ("*i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale*") della L.R. Campania n 23/1985 e tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E', pertanto, il consorzio di bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione del torrente.

Nondimeno, concorre con quella del consorzio anche la solidale responsabilità della Regione Campania.

Ed invero, ritenuto che il torrente *Solofrana* è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le

fonte: http://burc.regione.campania.it

funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Sentenza

Re

Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, pertanto, in cui - come sopra osservato – l'attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica, per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state causa del danno, unitamente alla carente manutenzione.

E dette carenze sono riscontrabili nella specie, posto che, come evidenziato, si è rilevata la fatiscenza ed il degrado delle opere spondali e la loro inidoneità strutturale.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che "*per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi*", con ciò evidenziandosi come spetti

fonte: http://burc.regione.campania.it

comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Tale ordine di idee del resto riceve conferma dalla giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque (cfr. sentenza n. 67/2006) la quale, in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: "*Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua*".

Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna, quindi, quella della Regione per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ed omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

11. Alla luce delle considerazioni svolte la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno vanno condannate, in solido tra di loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle citate somme.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/14, tenendo conto della pluralità di parti, e con attribuzione al difensore che ha reso nell'atto introduttivo del giudizio la prescritta dichiarazione.

Le già liquidate spese di c.t.u. vanno poste a carico definito dei convenuti, in via solidale tra loro e con riparto interno del 50%.

P.Q.M.

Sentenza

Re

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da *Di Domenico Giuseppe, Massa Filomena, Alati Alfonso, Alati Giuseppe, Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna* e *Salvati Carmela*, *questi ultimi quattro quali eredi di Salvati Pietro*, nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, giusta atto di citazione notificato il 13/15 ottobre 2010 e rinotificato l'11/18 gennaio 2011, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- ✓ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido tra di loro, al pagamento della somma di:
  a) € 6.356,11 in favore di *Di Domenico Giuseppe* e *Massa Filomena;*
  b) € 4.296,31 in favore di *Alati Alfonso* ed *Alati Giuseppe;*
  c) € 11.095,11 in favore di *Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna* e *Salvati Carmela*, *quali eredi di Salvati Pietro;*
  somme queste già comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali al tasso codicistico, come specificato in motivazione;
- ✓ condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido tra di loro, alla rifusione in favore dell'avv.to *Gaetano Bruno* delle spese di lite che liquida in € 200,00 per spese ed € 5.000,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) sul dovuto;
- ✓ spese di c.t.u. a carico definitivo della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido tra loro e con riparto interno al 50%.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2015.

Il giudice delegato-est. (dr. Ugo Candia) — Il Presidente (dr. Maurizio Gallo)

Napoli, 27 MAR 2015

Il Cancelliere

Sentenza

Re

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Mittente: "Per conto di: anna.carbone@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 27/05/2015 15:39
A: "avvocatura direzione" <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata
Il giorno 27/05/2015 alle ore 15:39:21 (+0200) il messaggio
"I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" è stato inviato da "anna.carbone@pec.regione.campania.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo del messaggio: opec275.20150527153921.07016.01.1.2@pec.actalis.it

—postacert.eml—

Oggetto: I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Mittente: "anna\.carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>
Data: 27/05/2015 15:39
A: "avvocatura direzione" <us01@pec.regione.campania.it>

Si trasmette la sentenza notificata dal TRAP per l'acquisizione del protocollo in entrata e il successivo immediato inoltro da parte della UOD 05 al Genio Civile di Salerno per competenza, stante la decorrenza dei termini per eventuale appello.
Avva. Anna Carbone

—BodyPart.txt—

Corte d'Appello di Napoli.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: TA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 9000179/2010
Giudice: CANDIA UGO
Attore principale: DI DOMENICO GIUSEPPE
Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 27/05/2015 alle ore 15:11 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare
al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia
per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica
anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte
ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 27/05/2015

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2394/2015 (ESITO Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27/05/2015 15:11
Registrato da CONTE PROCOLO
--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

—BodyPart.txt———————————————————————————————————————

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: TA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 9000179/2010
Giudice: CANDIA UGO
Attore principale: DI DOMENICO GIUSEPPE
Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 27/05/2015 alle ore 15:11 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare
al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia
per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica
anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte
ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 27/05/2015
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2394/2015 (ESITO Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27/05/2015 15:11
Registrato da CONTE PROCOLO
--

—IndiceBusta.xml———————————————————————————————————————

fonte: http://burc.regione.campania.it
28/05/2015 07:54

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><!DOCTYPE IndiceBusta SYSTEM
"IndiceBusta.dtd"><IndiceBusta><Atto Nome="Comunicazione.xml.p7m"
ID="partE1E6410F8697BE2CBF6328EAD435A1DA"/><Allegato
Nome="doc00685820150527150820.pdf" Tipo="SM"
ID="part6F93ECABC6FD7CBA4C784B3858178F57"/></IndiceBusta>

—Comunicazione.xml———————————————————————————————

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Comunicazione SYSTEM "http://schemi.processotelematico.giustizia.it/Schemi
/Comunicazione.dtd">
<Comunicazione>
<NumeroRuolo>9000179/2010/CC</NumeroRuolo>
<Oggetto>DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE</Oggetto>
<Contenuto><![CDATA[--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: TA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 9000179/2010
Giudice: CANDIA UGO
Attore principale: DI DOMENICO GIUSEPPE
Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 27/05/2015 alle ore 15:11 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare
al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia
per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica
anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte
ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 27/05/2015
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2394/2015 (ESITO Accoglimento)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 27/05/2015 15:11
Registrato da CONTE PROCOLO
--
]]></Contenuto>
<CodiceUG>0630490063</CodiceUG>
<CodiceFiscaleDestinatario>CRBNNA64L50A509O</CodiceFiscaleDestinatario>
</Comunicazione>

—Allegati:———————————————————————————————

daticert.xml 887 bytes

fonte: http://burc.regione.campania.it

postacert.eml	6,6 MB
BodyPart.txt	1,4 KB
BodyPart.txt	1,0 KB
IndiceBusta.xml	290 bytes
Comunicazione.xml	1,4 KB
doc00685820150527150820.pdf.zip	4,8 MB

fonte: http://burc.regione.campania.it
28/05/2015 07:54

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0514672 24/07/2015 07,50
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Dest. : BRUNO GAETANO (AVV.); CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE -...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

All'Avv.to Gaetano Bruno
Via della Libertà, 60
84086 Roccapiemonte (SA)
g.bruno@avvocatinocera-pec.it

Al Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno – Bacini del Sarno,
dei torrenti Vesuviani e dell'Irno
Via Giuseppe Atzori
84014 Nocera Inferiore (SA)
protocollo@pec.bonificasarno.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, protezione Civile
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
us01.uod05@pec.regione.campania.it
c.a. Avv. Anna Carbone

Prot.0450518 del 30/06/2015
rif. Avvocatura CC6095/2010

Oggetto: *Di Domenico+ 7 c/oRegione Campania - Sentenza TRAP Napoli n. 2394/2015. Richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna*

In riferimento alla sentenza n. 2394/2015 del TRAP di Napoli che condanna la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale – Comprensorio Sarno- Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell'Irno, in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore di Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena per € 6.356,11, Alati Alfonso e Alati Giuseppe per € 4.296,31, Sellitto Giovanna, Salvati Rosanna e Salvati Carmela, quali eredi di Salvati Pietro per € 11.095,11 somme queste già comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali al tasso codicistico si informa le SS.LL. che, al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 73 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, dall'art.47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

All' Avvocato Gaetano Bruno si chiede di documentare le spese di registrazione, se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico delle somme da pagare ai ricorrenti e delle spese di lite, comprensive di quelle di CTU, così come liquidate in sentenza al procuratore antistatario:

competenze	€ 5.000,00
rimborso spese forfetario (15%)	€ 750,00
Totale 1	**€ 5.750,00**
Cassa 4%	€ 230,00
Totale 2	**€ 5.980,00**
Iva 22 %	€ 1.315,60
spese da sentenza	€ 200,00
totale lordo	**€ 7.495,60**
ritenuta	-€ 1.150,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

totale netto	€ 6.345,60

Si chiede, altresì, all' avvocato procuratore dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata esclusivamente ad uno dei ricorrenti. Ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta, anche se la fattura è intestata al ricorrente.

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 203/94 e della risoluzione n. 91/98 richiamate anche dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7806 del 31/03/2010) sulla fattura pro-forma e su quella definitiva occorrerà indicare che "l'IVA sarà versata dalla Regione Campania in qualità di soccombente in quanto il soggetto intestatario della fattura non ha titolo a detrarre l'IVA ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633/72".

Al contrario, nel caso in cui il ricorrente intestatario della fattura è un soggetto che ha titolo a detrarre l'IVA in quanto è soggetto passivo del tributo, e la causa è inerente all'esercizio di impresa, arte o professione, nella fattura pro-forma e su quella definitiva deve essere indicato che "l'IVA non verrà versata dalla Regione soccombente ma dal ricorrente intestatario della fattura, che ha titolo a recuperarla a titolo di rivalsa ex 18 del DPR n. 633/72". Pertanto la Regione Campania potrà pagare all'avvocato distrattario solo gli onorari, la cassa di previdenza e le spese esenti indicati in fattura, sempre al netto della ritenuta d'acconto, ma non l'IVA che dovrà essere pagata dal ricorrente all'avvocato.

Per quanto riguarda i dati per l'accredito tramite bonifico bancario o postale questi sono necessari per la liquidazione a favore dei ricorrenti e dell' avvocato in quanto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 12 prevede che tutti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 1.000,00 euro debbano essere effettuati tramite strumenti telematici (bonifici su c/c bancari o postali o altri strumenti elettronici come carte prepagate). Pertanto nel caso in cui i ricorrenti siano sprovvisti di conto corrente bancario o postale intestati il pagamento potrà avvenire o su carte prepagate dotate di iban a loro intestate o anche su conti intestati a persone diverse, dietro espressa dichiarazione del ricorrente corredata da carta d'identità.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589430 - 089.301253

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 24 luglio 2015 - 09:52

CONSEGNA: Prot 514672 del 24-7-2015 Di Domenico + 7 c-Regione Campania sentenza TRAP n.2394-2015 Richiesta documentazione

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *24/07/2015* alle ore *09:52:04* (*+0200*) il messaggio "*Prot 514672 del 24-7-2015 Di Domenico + 7 c-Regione Campania sentenza TRAP n.2394-2015 Richiesta documentazione*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*g.bruno@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20150724095201.04831.09.1.2@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 514672 del 24-7-2015 Di Domenico + 7 c-Regione Campania sentenza TRAP n.2394-2015 Richiesta documentazione*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2015-07-24* at *09:52:04* (*+0200*) and addressed to "*g.bruno@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20150724095201.04831.09.1.2@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (190 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: https://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 24 luglio 2015 - 09:42

CONSEGNA: Prot 514672 del 24-7-2015 Di Domenico + 7 c-Regione Campania sentenza TRAP n.2394-2015 Richiesta documentazione

---

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo@pec.bonificasarno.it "posta certificata" --
Il giorno 24/07/2015 alle ore 09:42:51 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Prot 514672 del 24-7-2015 Di Domenico + 7 c-Regione Campania sentenza TRAP n.2394-2015 Richiesta documentazione" inviato da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.bonificasarno.it"
e' stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec275.20150724094246.28735.04.3.2@pec.actalis.it
Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:
- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.
Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (190 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 29.243,13		€ 29.243,13			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 29.243,13		€ 29.243,13			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 29.243,13		€ 29.243,13			
	Totale Missione 20								€ 29.243,13		€ 29.243,13			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 27.637,20		€ 27.637,20				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 1.605,93		€ 1.605,93				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 29.243,13		€ 29.243,13				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 29.243,13		€ 29.243,13				
	Totale Missione 8							€ 29.243,13		€ 29.243,13				
Totale Spese								€ 29.243,13	€ 29.243,13	€ 29.243,13	€ 29.243,13			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126. SENTENZA N. 2394 del 03/03/2015"

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 29.243,13 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 29.243,13 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 27.637,20 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 1.605,93 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario. .

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

3. Il pagamento a favore dei creditori, se relativo all'intera somma liquidata in sentenza n. 2394 del 03/03/2015 è eseguito fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in quanto condebitore in solido.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL				
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 2394/15 del 3/03/2015 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	totale
Di Domenico Giuseppe e Massa Filomena	5.527,47	359,29	469,35	6.356,11
Alati Alfonso e Alati Giuseppe	3.736,20	242,85	317,26	4.296,31
Sellitto Giovanna, Salvati Gaetano, Salvati Rosanna e Salvati Carmela (eredi Salvati Pietro)	9.648,63	627,16	819,32	11.095,11
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Aw.to Gaetano Bruno	5.000,00	2.295,60	200,00	7.495,60
TOTALE COMPLESSIVO				29.243,13

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 696 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 1192/14 DEL 03/02/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. GIUDIZIO: VISCARDI GIOVANNA + ALTRI C/REGIONE CAMPANIA . PRAT. AVV.RA N. 29/2008 - RIPROPOSIZIONE PD 9637/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e poi rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/10/2008, i sigg.: Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRANTN43E30I483R; Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;
b. con sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 17/03/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 54.394.00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale codicistico ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 7.500,00 per competenze ed € 1.937,40 per spese (già comprensive di rimborso spese c.t.u. per €.1.429,40), oltre IVA e CPA e in favore dei procuratori antistatari sopra citati;
c. che l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 04/11/2014 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza;
d. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria l'invio della parcella pro-forma intestata ad uno dei ricorrenti, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidati in sentenza, ma che a tutt'oggi non è pervenuta;
e. che nel corso del 2015 e della precedente legislatura l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 9637 del 29/04/2015, che è stata archiviata su disposizione della Segreteria di Giunta del 28/07/2015 in quanto non approvata dalla Giunta Regionale della precedente legislatura;

RILEVATO

f. che l'importo dei danni da liquidare agli eredi della ricorrente ammonta a complessivi € 83.761,21 di cui € 54.394,00 per sorta capitale, € 12.565,02 per rivalutazione monetaria ed € 16.142,68 per interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014 e € 659,51 per interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015 (totale interessi € 16.802,19);
g. che l'importo da liquidare ai procuratori antistatari avv. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ammonta a complessivi € 11.453,40 di cui € 7.500,00 per competenze, € 300,00 per CPA (4%); € 1.716,00 per IVA al 22%, € 1.937,40 per spese in sentenza.
h. che tale debito, complessivamente pari ad € 95.214,61 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque

Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

i. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 95.214,61 in esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
j. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
k. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
l. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
m. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
n. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
o. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
p. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
q. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente "Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli" e "Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
r. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

s. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 95.214,61 come di seguito ripartito:

schede debitorie ricorrenti	capitale	Rivalutazione monetaria	Capitale + Rivalutazione e Spese di Lite	Interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014	Interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015	Totale Interessi	Totale
Viscardi Giovanna	€ 5.379,00	€ 1.242,55	€ 6.621,55	€ 1.596,35	€ 65,22	€ 1.661,57	€ 8.283,12
Viscardi Francesco	€ 5.379,00	€ 1.242,55	€ 6.621,55	€ 1.596,35	€ 65,22	€ 1.661,57	€ 8.283,12
Viscardi Salvatore	€ 12.862,00	€ 2.971,12	€ 15.833,12	€ 3.817,09	€ 155,95	€ 3.973,04	€ 19.806,16
Carratu' Rosa	€ 10.958,00	€ 2.531,30	€ 13.489,30	€ 3.252,04	€ 132,86	€ 3.384,90	€ 16.874,20

Califano Assunta	€ 6.641,00	€ 1.534,07	€ 8.175,07	€ 1.970,87	€ 80,52	€ 2.051,39	€ 10.226,46
Bove Fortunata	€ 5.418,00	€ 1.251,56	€ 6.669,56	€ 1.607,91	€ 65,69	€ 1.673,60	€ 8.343,16
Viscardi Giuseppe	€ 7.757,00	€ 1.791,87	€ 9.548,87	€ 2.302,07	€ 94,05	€ 2.396,12	€ 11.944,99
Avv. Fabio D'Auria			€ 11.453,40				€ 11.453,40
TOTALI	€ 54.394,00	€ 12.565,02	€ 78.412,42	€ 16.142,68	€ 659,51	€ 16.802,19	€ 95.214,61

t. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di € 95.214,61 in esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

u. che con n. prot. 351058 del 21/05/2015 l'UOD Genio Civile di Salerno ha richiesto il parere all'ufficio legislativo sull'allegato disegno di legge;

v. che tale parere è stato reso dall'ufficio legislativo con nota n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015, acquisita agli atti della UOD Genio Civile di Salerno con n. prot. 371170 del 28/05/2015, così come integrata dalla mail dell'ufficio legislativo del 29/05/2015 acquisita agli atti con n. prot. 375943/2015;

w. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*"

x. che pertanto il disegno di legge allegato alla presente è stato elaborato in base alle indicazioni prescritte nel parere n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 dell'ufficio legislativo, nonché sulla base delle medesime indicazioni contenute nel parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;

y. che che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 95.214,61 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 95.214,61
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 78.412,42
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 16.802,19

z. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,

aa. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 95.214,61 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

bb. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 95.214,61, sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
cc. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

dd. che alla presente deliberazione sono allegate n. 8 schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la DGR n. 47 del 09/02/2015
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015
h. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015;
i. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
j. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
k. la sentenza n. 1192 del 03/2/2014 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
l. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
m. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
n. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
o. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
p. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio regionale, in esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 95.214,61 a favore di:

	Nominativo		Importo
1	Viscardi Giovanna	c.f. VSC GNN 40E70 I019Z	€ 8.283,12
2	Viscardi Francesco	c.f. VSC FNC 65B28 I019C	€ 8.283,12
3	Viscardi Salvatore	c.f. VSC SVT 42L26 I019N	€ 19.806,16

4	Carratu' Rosa	c.f. CRR RSO 33R50 I019V	€ 16.874,20
5	Califano Assunta	c.f. CLF SNT 39D45 F912C	€ 10.226,46
6	Bove Fortunata	c.f. BVO FTN 28B46 I019X	€ 8.343,16
7	Viscardi Giuseppe	c.f. VSC GPP 53A01 I019B	€ 11.944,99
8	Avv. Fabio D'Auria	c.f. DRA FBA 69M02 C129Y	€ 11.453,40
		TOTALE	**€ 95.214,61**

2. di allegare n. 8 schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 95.214,61 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricorrenti	Perimetro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 95.214,61
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 78.412,42
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 16.802,19

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 95.214,61 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 95.214,61 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
     - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
     - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
   - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
     - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
     - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
   - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
   - 7.4 al Tesoriere e al Consiglio Regionale;
   - 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
   - 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 20/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 29/2008

La sottoscritta dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0735679 del 04/11/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: . Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z;

Oggetto della spesa
Sentenza n.1192/14 del 03/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRA NTN 43E30 I483R; Fabio D'Auria c.f DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e poi rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/10/2008, i sigg.: Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRANTN43E30I483R; Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;

fonte: http://burc.regione.campania.it

con sentenza n. n. 1192/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 17/03/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 54.394.00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 7.500,00 per competenze ed € 1.937,40 per spese (già comprensive di rimborso spese c.t.u. per €.1.429,40), oltre IVA e CPA e in favore dei procuratori antistatari sopra citati;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 0411/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 83.761,21 di cui € 54.394.00 per sorta capitale, € 12.565,02 per rivalutazione monetaria ed € 16.142,68 per interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014 ed € 659,51 per interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015;

Dall'esame della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Viscardi Giovanna ammonta a complessivi € 8.283,12 (ottomiladuecentottantatre,12), e risulta essere così costituito:

SCHEDA N.	1 Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z	
A DANNO		
	A1 Sorta capitale	€ 5.379,00
	A2 Rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 al 03/02/2014	€ 1.242,55
	Capitale + Rivalutazione	€ 6.621,55
	A3 Interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014	€ 1.596,35
	A4 Interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015	€ 65,22
	Totale Interessi	€ 1.661,57
	TOTALE DANNO	€ 8.283,12

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
e) che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

fonte: http://burc.regione.campania.it

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i ; per l'importo complessivo di **€ 8.283,12 (ottomiladuecentottantatre,12)** a favore **di Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z.**

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott. Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 20/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 29/2008

La sottoscritta dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0735679 del 04/11/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C.

Oggetto della spesa
Sentenza n.1192/14 del 03/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRA NTN 43E30 I483R; Fabio D'Auria c.f DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e poi rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/10/2008, i sigg.: Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRANTN43E30I483R; Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;

fonte: http://burc.regione.campania.it

con sentenza n. n. 1192/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 17/03/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 54.394.00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 7.500,00 per competenze ed € 1.937,40 per spese (già comprensive di rimborso spese c.t.u. per €.1.429,40), oltre IVA e CPA e in favore dei procuratori antistatari sopra citati;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 0411/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 83.761,21 di cui € 54.394.00 per sorta capitale, € 12.565,02 per rivalutazione monetaria ed € 16.142,68 per interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014 ed € 659,51 per interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015;

Dall'esame della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Viscardi Francesco ammonta a complessivi **€ 8.283,12 (ottomiladuecentoottentatre,12)**, e risulta essere così costituito:

2	**Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C**	
A1	Sorta capitale	€ 5.379,00
A2	Rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 al 03/02/2014	€ 1.242,55
	Capitale + Rivalutazione	€ 6.621,55
A3	Interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014	€ 1.596,35
A4	Interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015	€ 65,22
	Totale Interessi	€ 1.661,57
	TOTALE DANNO	**€ 8.283,12**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
e) che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i per l'importo complessivo di **€ 8.283,12 (ottomiladuecentoottentatre,12)** a favore di **Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C.**

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014.

Salerno, 20/03/215

Il Responsabile del procedimento
Dott. Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 20/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 29/2008

La sottoscritta dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 04/11/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N.

Oggetto della spesa
Sentenza n.1192/14 del 03/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRA NTN 43E30 I483R; Fabio D'Auria c.f DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e poi rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/10/2008, i sigg.: Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRANTN43E30I483R; Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;

fonte: http://burc.regione.campania.it

con sentenza n. n. 1192/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 17/03/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 54.394.00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 7.500,00 per competenze ed € 1.937,40 per spese (già comprensive di rimborso spese c.t.u. per €.1.429,40), oltre IVA e CPA e in favore dei procuratori antistatari sopra citati;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 0411/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 83.761,21 di cui € 54.394.00 per sorta capitale, € 12.565,02 per rivalutazione monetaria ed € 16.142,68 per interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014 ed € 659,51 per interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015;

Dall'esame della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Viscardi Salvatore ammonta a complessivi € 19.806,16 (diciannovemilaottocentosei,16), e risulta essere così costituito:

3	**Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N**	
A1	Sorta capitale	€ 12.862,00
A2	Rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 al 03/02/2014	€ 2.971,12
	Capitale + Rivalutazione	€ 15.833,12
A3	Interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014	€ 3.817,09
A4	Interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015	€ 155,95
	Totale Interessi	€ 3.973,04
	TOTALE DANNO	**€ 19.806,16**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
e) che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

fonte: http://burc.regione.campania.it

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 19.806,16 (diciannovemilaottocentosei,16), a favore di **Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N.**

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott. Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del 20/02/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 29/2008

La sottoscritta dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0735679 del 04/11/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:. Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V

Oggetto della spesa
Sentenza n.1192/14 del 03/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRA NTN 43E30 I483R; Fabio D'Auria c.f DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e poi rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/10/2008, i sigg.: Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRANTN43E30I483R; Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;

fonte: http://burc.regione.campania.it

con sentenza n. n. 1192/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 17/03/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 54.394.00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 7.500,00 per competenze ed € 1.937,40 per spese (già comprensive di rimborso spese c.t.u. per €.1.429,40), oltre IVA e CPA e in favore dei procuratori antistatari sopra citati;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 0411/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 83.761,21 di cui € 54.394.00 per sorta capitale, € 12.565,02 per rivalutazione monetaria ed € 16.142,68 per interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014 ed € 659,51 per interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015;

Dall'esame della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Carratu' Rosa ammonta a complessivi € 16.874,20 (sedicimilaottocentosettantaquattro,20), e risulta essere così costituito:

4	**Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V**		
A1	Sorta capitale		€ 10.958,00
A2	Rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 al 03/02/2014		€ 2.531,30
		Capitale + Rivalutazione	€ 13.489,30
A3	Interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014		€ 3.252,04
A4	Interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015		€ 132,86
		Totale Interessi	€ 3.384,90
		TOTALE DANNO	**€ 16.874,20**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, per l'importo complessivo di € 16.874,20 (sedicimilaottocentosettantaquattro,20), a favore di **Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V**

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014.

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott. Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 20/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 29/2008

La sottoscritta dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0735679 del 04/11/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:. Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C

Oggetto della spesa
Sentenza n.1192/14 del 03/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRA NTN 43E30 I483R; Fabio D'Auria c.f DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e poi rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/10/2008, i sigg.: Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRANTN43E30I483R; Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;

fonte: http://burc.regione.campania.it

con sentenza n. n. 1192/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 17/03/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 54.394.00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 7.500,00 per competenze ed € 1.937,40 per spese (già comprensive di rimborso spese c.t.u. per €.1.429,40), oltre IVA e CPA e in favore dei procuratori antistatari sopra citati;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 0411/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 83.761,21 di cui € 54.394.00 per sorta capitale, € 12.565,02 per rivalutazione monetaria ed € 16.142,68 per interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014 ed € 659,51 per interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015;

Dall'esame della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Califano Assunta ammonta a complessivi € 10.226,46 (diecimiladuecentoventisei,46) e risulta essere così costituito:

5	**Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C**	
A1	Sorta capitale	€ 6.641,00
A2	Rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 al 03/02/2014	€ 1.534,07
	Capitale + Rivalutazione	€ 8.175,07
A3	Interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014	€ 1.970,87
A4	Interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015	€ 80,52
.	Totale Interessi	€ 2.051,39
	TOTALE DANNO	**€ 10.226,46**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, per l'importo complessivo di € 10.226,46 (diecimiladuecentoventisei,46) a favore di **Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C**
Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. N 0820017 del 03/12/2014

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott. Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 6 del 20/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 29/2008

La sottoscritta dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0735679 del 04/11/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X

Oggetto della spesa
Sentenza n.1192/14 del 03/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRA NTN 43E30 I483R; Fabio D'Auria c.f DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e poi rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/10/2008, i sigg.: Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRANTN43E30I483R; Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;

fonte: http://burc.regione.campania.it

con sentenza n. n. 1192/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 17/03/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 54.394.00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 7.500,00 per competenze ed € 1.937,40 per spese (già comprensive di rimborso spese c.t.u. per €.1.429,40), oltre IVA e CPA e in favore dei procuratori antistatari sopra citati;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 0411/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 83.761,21 di cui € 54.394.00 per sorta capitale, € 12.565,02 per rivalutazione monetaria ed € 16.142,68 per interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014 ed € 659,51 per interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015;

Dall'esame della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Bove Fortunata ammonta a complessivi € 8.343,16 (ottomilatrecentoquarantatre,16) e risulta essere così costituito:

6	**Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X**		
A1	Sorta capitale		€ 5.418,00
A2	Rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 al 03/02/2014		€ 1.251,56
		Capitale + Rivalutazione	€ 6.669,56
A3	Interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014		€ 1.607,91
A4	Interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015		€ 65,69
		Totale Interessi	€ 1.673,60
		TOTALE DANNO	**€ 8.343,16**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
e) che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

fonte: http://burc.regione.campania.it

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, per l'importo complessivo di € 8.343,16 (ottomilatrecentoquarantatre,16) a favore **di Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X**

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014
2. prot. N. 0820017 del 03/12/2014

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott. Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 7 del 20/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 29/2008

La sottoscritta dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0735679 del 04/11/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B

Oggetto della spesa
Sentenza n.1192/14 del 03/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRA NTN 43E30 I483R; Fabio D'Auria c.f DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e poi rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/10/2008, i sigg.: Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRANTN43E30I483R; Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;

fonte: http://burc.regione.campania.it

con sentenza n. n. 1192/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 17/03/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 54.394.00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 7.500,00 per competenze ed € 1.937,40 per spese (già comprensive di rimborso spese c.t.u. per €.1.429,40), oltre IVA e CPA e in favore dei procuratori antistatari sopra citati;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 0411/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 83.761,21 di cui € 54.394.00 per sorta capitale, € 12.565,02 per rivalutazione monetaria ed € 16.142,68 per interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014 ed € 659,51 per interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015;

Dall'esame della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Viscardi Giuseppe ammonta a complessivi € 11.944,49(undicimilanovecentoquarantaquattro,49) e risulta essere così costituito:

7	**Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B**	
A1	Sorta capitale	€ 7.757,00
A2	Rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 al 03/02/2014	1791,87
	Capitale + Rivalutazione	€ 9.548,87
A3	Interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014	2302,07
A4	Interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015	€ 94,05
	Totale Interessi	€ 2.396,12
	TOTALE DANNO	**€ 11.944,99**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, per l'importo complessivo di € 11.944,49(undicimilanovecentoquarantaquattro,49) a favore di **Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B.**

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. N. 0820017 del 03/12/2014

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott. Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 8 del 20/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 29/2008

La sottoscritta dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0735679 del 04/11/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y

Oggetto della spesa
Sentenza n.1192/14 del 03/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRA NTN 43E30 I483R; Fabio D'Auria c.f DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e poi rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 09/10/2008, i sigg.: Viscardi Giovanna c.f. VSC GNN 40E70 I019Z, Viscardi Francesco c.f. VSC FNC 65B28 I019C, Viscardi Salvatore c.f. VSC SVT 42L26 I019N, Carratu' Rosa c.f. CRR RSO 33R50 I019V, Califano Assunta c.f. CLF SNT 39D45 F912C, Bove Fortunata c.f. BVO FTN 28B46 I019X e Viscardi Giuseppe c.f. VSC GPP 53A01 I019B, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f DRANTN43E30I483R; Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;

fonte: http://burc.regione.campania.it

con sentenza n. n. 1192/14 del 03/02/2014 depositata in cancelleria il 17/03/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 54.394.00 oltre rivalutazione monetaria dal 09/01/2003 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate, gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 7.500,00 per competenze ed € 1.937,40 per spese (già comprensive di rimborso spese c.t.u. per €.1.429,40), oltre IVA e CPA e in favore dei procuratori antistatari sopra citati;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0735679 del 0411/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 83.761,21 di cui € 54.394.00 per sorta capitale, € 12.565,02 per rivalutazione monetaria ed € 16.142,68 per interessi legali dal 09/01/2003 al 03/02/2014 ed € 659,51 per interessi legali dal 04/02/2014 al 28/02/2015;

Dall'esame della sentenza n. 50/13 del 04/03/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore dell'avv. **Fabio D'Auria** come da fattura pro-forma ammonta a complessivi € 11.453,40 (undicimilaquattrocentocinquantatre,40), e risulta essere così costituito:

8	**AVV. FABIO D'AURIA**	
A1	Competenze	€ 7.500,00
A2	CPA (4%)	€ 300,00
A3	IVA al 22%	€ 1.716,00
A4	Spese liquidate in sentenza	€ 508,00
A5	Spese di CTU anticipate	€ 1.429,40
A6	Spese di registrazione	
	TOTALE SPESE DI LITE	**€ 11.453,40**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i ; per l'importo complessivo di € 11.453,40 (undicimilaquattrocentocinquantatre,40)) a favore dell avv. Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1192/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0820017 del 03/12/2014

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott. Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

S 1192/14 T 08

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Via S. Lucia, 81
18 SET 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

STUDIO LEGALE D'AURIA
AVV. ANTONIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. FABIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. VALERIA D'AURIA
Via Luigi Sturzo, 18 - 84018 Scafati (SA)
Tel.(081) 8631242 - 19100088 - Fax 08119725973

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Ugo Candia - Presidente – del. – rel. -
- dr. Leonardo Pica - Giudice
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

COPIA

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n.67/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Viscardi Giovanna (c.f. VSC GNN 40E70 I019 Z), nata a San Marzano sul Sarno il 30 maggio 1940 ed ivi residente alla via L. Da Vinci n.27;

Viscardi Francesco (c.f. VSC FNC 65B28 I019 C), nato a S. Marzano sul Sarno il 28 febbraio 1965 ed ivi residente alla Via L. Da Vinci n.15;

Viscardi Salvatore (c.f. VSC SVT 42L26 I019 N), nato a S. Marzano sul Sarno il 26 luglio 1942 ed ivi residente alla via L. Da Vinci n. 23;

Carratù Rosa (c.f. CRR RSO 33R50 I019 Y), nata a S.Marzano sul Sarno il 10 ottobre 1933 ed ivi residente alla via Marconi n.66/A;

Califano Assunta (c.f. CLF SNT 39D45 F912 C), nata a Nocera Inferiore il 5 aprile 1939 e residente a S. Marzano sul Sarno in via C. Battisti n. 32;

Bove Fortunata (c.f. BVO FTN 28B46 I019 X), nata a San Marzano sul Sarno il 6 febbraio 1928 ed ivi residente alla I traversa via Veneto n.28;

26602

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
22 SET 2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

Viscardi Giuseppe (c.f. VSC GPP 53A01 I019 B), nato a S. Marzano sul Sarno il 1° gennaio 1953 ed ivi residente alla via Marconi I traversa n.6, tutti rapp.ti e difesi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti *Antonio D'Auria*, *Valeria D'Auria* e *Fabio D'Auria*, con studio in Scafati alla via Luigi Sturzo n.18 ed elett.te domiciliati in Napoli, alla via Piazza Garibaldi n.80 presso lo studio dell'avv.to *Alessandro Basile*

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, dall'avv.to Alba Di Lascio, giusta procura generale per Notar Cimmino del 17 settembre 2002 (racc. 35093 – rep. 5096) nonché provvedimento autorizzativo, elett.te domiciliato in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 27 dicembre 2007 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 9 ottobre 2008, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni anche morali subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'*Alveo Comune Nocerino* e del fiume *Sarno* avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Costituitasi in giudizio la Regione Campania, ha, in via preliminare, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda sia nell'*an* che nel *quantum*.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi indicati dagli attori ed espletata c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, rinviata all'udienza collegiale ove è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gli attori premettono di essere proprietari o coltivatori o detentori di terreni destinati ad accogliere ortaggi vari, nonché di fabbricati e comodi rurali ivi esistenti, il tutto secondo il dettaglio che segue, predisposto sulla scorta della documentazione allegata dal c.t.u., dr. agr. *Francesco Rubino*, e delle verifiche da questi effettuate in loco, ai cui specifici ed analitici contenuti (cfr. relazione depositata il 19 luglio 2012) si rinvia:

ATTORI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI ED ESTENSIONE	QUALITÀ CATASTALE
Viscardi Giovanna	- Comune San Marzano località Orta via Marconi - fl. 3 - p.lle 1011,1012, 1016 - Estens.: Ha 0.18.81	Sem. Irrig. 1 p.lla 1011 Sem. Irrig.1 p.lla 1012 Sem. Irrig.1p.lla 1016
Viscardi Francesco	- S. Marzano località Orta Via Marconi – fl. 3- - p.lle 913, 1014, 1015, 1019 - Estens.: Ha 0.18.81	Sem. Irrig.3 p.lla 913 Sem. Irrig. 1 p.lla 1014 Sem. Irrig. 1 p.lla 1015 Sem. Irrig. 3 p.lla 1019
Viscardi Salvatore	- S. Marzano località Orta via Marconi - fl. 3 - p.lle 1010, 1013, 1245, 1247 - Estens.: Ha 0.48.15	Sem. Irrig.1 p.lla 1010 Sem. Irrig. 1 p.lla 1013 Sem. Irrig. 3 p.lla 1245 Sem. Irrig.3 p.lla 1247
Carratù Rosa	- Comune S. Marzano Località Orta via Marconi – fl. 3 - p.lle 386, 387 - Estens.: Ha 0.31.56	Sem. Irrig.3 p.lla386 Sem. Irrig. 3 p.lla 387
Califano Assunta	- S. Marzano località Orta Via Salvo D'Acquisto - fl. 3 - p.lle 460,461 - Estens.: Ha 0.24.17	Sem. Irrig. 2
Bove Fortunata	- S. Marzano località Orta via Salvo D'Acquisto - fl. 3 - p.lle 462 - Estens.: Ha 0.17.93	Sem. Irrig. 2
Viscardi Giuseppe	- S. Marzano località Orta I traversa Via Marconi - fl. 3 - p.lla 1020, 1021 - Estens.: Ha 0.17,58	Sem. Irrig. 3 p.lle 1020, 1021

I ricorrenti lamentano che, in data 9 gennaio 2003, detti terreni ed immobili, tutti ubicati nelle immediate vicinanze dell'*Alveo Comune*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nocerino (diramazione del torrente *Solofrana*) e del fiume *Sarno*, vennero inondati dalle acque provenienti dai citati corsi d'acqua che esondarono in diversi punti, cagionando con l'invasione di acqua melmosa e di fango, rifiuti di ogni genere ed altre sostanze nocive, la distruzione di tutte le colture in atto nonché delle serre ivi allocate, danneggiando altresì gli impianti ed i manufatti esistenti ed ogni altra cosa ivi presente.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che l'*Alveo Comune Nocerino* ed il fiume *Sarno* si presentavano, all'epoca di detta esondazione, in pessime condizioni manutentive per l'esistenza di argini inadeguati ed obsoleti, per la presenza di vegetazione spontanea che in esso cresceva, nonché per la sussistenza sul letto del fiume di rifiuti e detriti di ogni genere che ne riducevano sensibilmente la portata ed il deflusso delle acque.

I ricorrenti hanno, quindi, considerato responsabile dell'evento dannoso in oggetto la Regione Campania, in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. Dal canto suo, la Regione Campania ha argomentato, richiamando il combinato disposto del D. Lgs. N. 112/98, D. Lgs. 96/99 e art. 34, in virtù del quale le competenze relative alla manutenzione e custodia dell'alveo di cui al ricorso spetterebbero in via esclusiva alle Province. In via subordinata, l'Ente Locale ha eccepito l'infondatezza della domanda, in quanto sprovvista di supporto probatorio nell'an e nel quantum.

4. La domanda va accolta.

L'esondazione dei menzionati corsi d'acqua nell'indicata data del 9 gennaio 2003 è circostanza già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenze n. 44/2012 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dalle relazioni di intervento del Comando dei Vigili Urbani di Napoli – sezione di Nola – e di Salerno richiamate dal c.t.u.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento più volte ripetutosi anche negli anni precedenti (2001 e 2003), come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia dell'adito TRAP (cfr. sentenza n. 94/09 allegata dalla difesa attorea), che ha preso in considerazione varie, precedenti (27 e 28 gennaio 2001) e successive (29 ottobre 2003 e 26 dicembre 2004) esondazioni rispetto a quella in rassegna.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni dei teste *Santullo Salvatore* e *Schiavone Giuseppe*, sentiti all'udienza del 16 settembre 2010, ai cui contenuti si rinvia) ha dato conto del corrispondente, rispetto alla citata esondazione, allagamento dei fondi attorei, coltivati ad ortaggi, come del resto ampiamente evidenziato anche dai rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica di parte redatta dal perito agronomo *Vittorio Fontanella*, che pure rappresentano l'inondazione subita dai terreni di cui è causa.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno arrecato alle coltivazioni.

5. Va negato all'evento in questione carattere eccezionale.

Si tratta, invero, di eccezione, ricorrente nelle difese dell'ente, priva anche nel giudizio in oggetto di ogni supporto probatorio e comunque smentita in primo luogo dalla pluralità degli eventi di tal genere verificatisi anche negli anni 2001, 2003 nei quali pure è stata esclusa dalle menzionate pronunce, la sussistenza del fortuito.

In ogni caso, la verifica del c.t.u., ai cui più ampi contenuti si rimanda, ha accertato sulla base dei dati pluviometrici acquisiti che l'alluvione del "*9 gennaio 2003 ... non rappresenta assolutamente un evento idrometereologico eccezionale, ma rientra nella ciclicità dei fenomeni più intensi che da sempre e periodicamente si verificano nel comprensorio in esame*".

In assenza di specifiche contestazioni sul punto ad opera della difesa della Regione, va allora negato, alla luce dell'ampia verifica del c.t.u. carattere eccezionale all'evento in esame.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, considerando le loro singole posizioni per quanto omogenee nella natura dei danni subiti.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati da parte dei ricorrenti risulta allegato, il che costituisce ragione sufficiente per dar seguito, sul piano della legittimazione attiva, alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08, Cass. 34457/2005).

7. Va subito precisato che il c.t.u. ha sviluppato il suo esame considerando, per ciascun ricorrente, i danni arrecati alle coltivazioni in essere (frutti pendenti al netto delle spese ancora da sostenere) e quelli relativi alle cd. anticipazioni colturali (ovvero le spese da anticipare per una determinata coltura).

Ebbene, l'ausiliario, dopo aver dato conto dei dati tecnici delle colture praticate, ha provveduto a redigere una apposita scheda esplicativa e riepilogativa di ciascun singolo danneggiato, a partire dall'individuazione anagrafica della ditta, fino alla quantificazione finale dei danni stimati.

In tale scheda e/o rapporto sono indicati, per quel che interessa, i seguenti elementi:

- descrizione dell'azienda (comune, località, dati catastali,distinzione tra terreni e fabbricati);
- rappresentazione grafica della particella e/o delle particelle;
- accesso, distanza dal centro urbano,
- descrizione geopedologica, - altitudine;
- irrigazione;
- indirizzo produttivo;
- coltura e/o colture ordinariamente praticate;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- opere rilevate durante i sopralluoghi;
- confini;
- colture danneggiate al momento degli eventi del gennaio 2003 con l'individuazione della superficie;
- colture riscontrate all'attualità durante gli accertamenti peritali;
- danni lamentati in perizia;
- calcolo danni alle colture;
- prezzi rilevati all'epoca dei fatti;
- calcolo della P.L.V.;
- determinazione delle spese;
- calcolo del mancato reddito e/o frutti pendenti (alla data dell'evento);
- valutazione degli altri danni denunciati dal coltivatore attraverso la perizia di parte del P.A. Fontanella;
- calcolo degli altri danni subiti dal coltivatore;
- riepilogo del mancato reddito e di eventuali altri danni.

Il c.t.u. ha quindi calcolato i danni diretti alle colture erbacee, le spese per la pulizia del fondo (calcolata in € 5.23 a mc per il trasporto a discarica autorizzata ed € 2.27/mc per la rimozione del materiale melmoso), le spese di disinfestazione del suolo (stimata in € 0.23 a mq) e le operazioni agronomiche (cacolate in €0.40/mq).

Per quanto concerne la pulizia dei fabbricati e/o dei locali, sterro dei pozzi e manutenzione della pompa, l'ausiliare ha considerato che esse sono state eseguite in base ad operazioni manuali degli addetti dell'azienda (lavori eseguiti in economia) e pertanto sono stati valutati in € 500,00 a corpo.

Per le altre opere ritenute necessarie alla risistemazione dei fabbricati (spicconatura, rifacimento intonaco, tinteggiatura, pulizia fabbricati e/o locali) il c.t.u. ha preso in considerazione le voci del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania - anno 2002.

Anche per la determinazione del mancato reddito per la perdita dei frutti e/o prodotti pendenti, nonché per la stima del costo delle opere da eseguire ed i relativi costi l'ausiliare ha utilizzato come riferimento il prezzo del mercato più prossimo, individuato in quello di Nocera/Pagani

fonte: http://burc.regione.campania.it

ed il prezzario per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania (Por 2001/2006 anno 2002/2003), nonché il prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2002.

Sulla base di tale analitica disamina il c.t.u. è pervenuto a stimare i seguenti danni:

Viscardi Giovanna	€ 5.379,00
Viscardi Francesco	€ 5.379,00
Viscardi Salvatore	€ 12.862,00
Carratù Rosa	€ 10.958,00
Califano Assunta	€ 6.641,00
Bove Fortunata	€ 5.418,00
Viscardi Giuseppe	€ 7.757,00

Orbene, le valutazioni operate dal c.t.u., recepite nelle conclusoni attoree, vanno poste a base della decisione in rassegna in quanto puntali nella disamina, corrette sul piano del metodo ed opportunamente dimensionate sui riscontri processuali raccolti.

8. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno patrimoniale, all'epoca dell'evento, in relazione alla posizione dei singoli attori nella suindicata misura, rinviando per il dettaglio delle riferite singole voci di danno ai contenuti delle schede valutative di cui alla relazione di c.t.u.

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella

fonte: http://burc.regione.campania.it

rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

9. Non può essere riconosciuto il danno morale subito dai ricorrenti.

Tale pregiudizio, di cui non si nega la teorica sussistenza, risulta, infatti, solo invocato dalla difesa attorea, senza alcuna allegazione delle personali e singole circostanze concrete in base alle quali poter orientare una valutazione sia pure presuntiva ed equitativa del danno.

Sul punto, invero, non può non evidenziarsi che sebbene nell'ipotesi di fatto illecito plurioffensivo ciascuno danneggiato sia titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale subito, ciò nondimeno il risarcimento di tale danno non può tradursi nel meccanico e forfettario riconoscimento di una determinata somma sganciata da qualsivoglia elemento fattuale di commisurazione, dovendo, invece, ribardirsi che solo una puntuale allegazione delle specifiche circostanze del caso concreto possono legittimare la ricostruzione probatoria, anche presuntiva del danno subito, restando altrimenti la misura di esso riservata ad un arbitraria ed incontrollabile, come tale inammissibile, attività del giudice (cfr. da ultimo sul principio Cass. 9231/13).

10. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora le sentenze del Tribunale adito sopra indicate), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del fiune Sarno, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.

fonte: http://burc.regione.campania.it

lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori, né ha dimostrato di aver perduto la materiale disponibilità del bene (cfr. sul principio Cass. 25928/11).

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12) e della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 27 dicembre 2007 e rinotificato il 9 ottobre 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme in favore dei sottoindicati attori:

Viscardi Giovanna	€ 5.379,00
Viscardi Francesco	€ 5.379,00
Viscardi Salvatore	€ 12.862,00
Carratù Rosa	€ 10.958,00
Califano Assunta	€ 6.641,00
Bove Fortunata	€ 5.418,00
Viscardi Giuseppe	€ 7.757,00

il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione al § 8;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avv.ti *Antonio, Fabio e Valeria D'Auria*, che liquida in € 1.937,40 per spese (€ 1.429,40 per rimborso anticipo spese di c.t.u.) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2014.

Il Presidente – est.
(dr. Ugo Candia)

CORTE DI [illegible] POLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 17 MAR. 2014
Il Cancelliere

fonte: http://burc.regione.campania.it

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente [illegible] al Pubblico Ministero di darvi assistenza [illegible] gli Ufficiali della Forza Pubblica di [illegible] quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia [illegible] al suo originale ed in forma esecutiva si [illegible] richiesta del Sig. Avv. D'AURIA

procuratore di CARRATU' ROSA

Napoli, li 4 SET. 2014 F.C.

La presente copia composta di n. 11, fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 4 SET. 2014

Napoli, 4 SET. 2014

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

STUDIO LEGALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

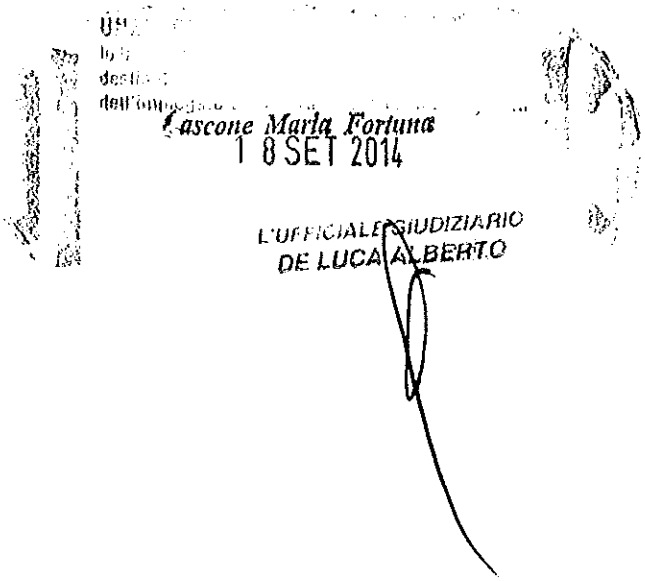
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014
Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza degli avv.ti. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81

O LEGAL
Luigi Sturzo, 1
8 SCAFATI (SA)
81 8631242
LE D'AUR

fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0820017 03/12/2014 09,47
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Dest. : STUDIO LEGALE D'AURIA
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2014

Agli Avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria
Via L.Sturzo,18 -
84018 Scafati (SA)

a.dauria34@avvocatinocera-pec.it
f.dauria@avvocatinocera-pec.it
v.dauria@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it

c.a. Avv. Alba Di Lascio

Prot. 0735679 del 04/11/2014
rif. Avvocatura CC 29/08

Oggetto: *Viscardi Giovanna + altri c/ Regione Campania - Sentenza TRAP Napoli n. 1192/14*
Richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna

In riferimento alla sentenza n. 1192/14 del TRAP di Napoli che condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore di Viscardi Giovanna + 6, si informano le SS.LL. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente della U.O.D. proponente potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

Agli Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria si chiede di documentare le spese di registrazione, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata, delle spese e degli interessi ai ricorrenti e delle spese di lite così come liquidate in sentenza ai procuratori antistatari.

Competenze	7.500,00
CPA (4%)	€ 300,00
IVA al 22%	€ 1.716,00
Esborsi (spese esenti)	€ 1.937,40
Totale 1	**€ 11.453,40**
Ritenuta al 20%	- € 1.500,00
Totale al netto della ritenuta	**€ 9.953,40**

Si chiede pertanto agli avvocati procuratori, dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata esclusivamente ad uno dei ricorrenti. Ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta. anche se la fattura è intestata al ricorrente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 203/94 e della risoluzione n. 91/98 richiamate anche dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7806 del 31/03/2010) sulla fattura pro-forma e su quella definitiva occorrerà indicare che "l'IVA sarà versata dalla Regione Campania in qualità di soccombente in quanto il soggetto intestatario della fattura non ha titolo a detrarre l'IVA ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633/72".

Al contrario, nel caso in cui il ricorrente intestatario della fattura è un soggetto che ha titolo a detrarre l'IVA in quanto è soggetto passivo del tributo, e la causa è inerente all'esercizio di impresa, arte o professione, nella fattura pro-forma e su quella definitiva deve essere indicato che "l'IVA non verrà versata dalla Regione soccombente ma dal ricorrente intestatario della fattura, che ha titolo a recuperarla a titolo di rivalsa ex 18 del DPR n. 633/72". Pertanto la Regione Campania potrà pagare all'avvocato distrattario solo gli onorari, la cassa di previdenza e le spese esenti indicati in fattura, sempre la netto della ritenuta d'acconto, ma non l'IVA che dovrà essere pagata dal ricorrente all'avvocato.

Per quanto riguarda i dati per l'accredito tramite bonifico bancario o postale questi sono necessari per la liquidazione a favore dei ricorrenti e degli avvocati in quanto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 12 prevede che tutti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 1.000,00 euro debbano essere effettuati tramite strumenti telematici (bonifici su c/c bancari o postali o altri strumenti elettronici come carte prepagate). Pertanto nel caso in cui i ricorrenti siano sprovvisti di conto corrente bancario o postale intestati, il pagamento potrà avvenire o su carte prepagate dotate di iban a loro intestate o anche su conti intestati a persone diverse, dietro espressa dichiarazione del ricorrente corredata da carta d'identità.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304.

D/A_v/u

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 3 dicembre 2014 - 14:49

CONSEGNA: Prot 820017 del 03_12_14_Viscardi Giovanna +altri_sent n 1192_14_Richiesta documentazione

---

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 03/12/2014 alle ore 14:49:07 (+0100) il messaggio
"Prot 820017 del 03_12_14_Viscardi Giovanna +altri_sent n 1192_14_Richiesta documentazione"
proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "agc04.sett01@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20141203144855.07847.10.2.1@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (177 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it 03/12/2014 14.52

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 3 dicembre 2014 - 14:49

CONSEGNA: Prot 820017 del 03_12_14_Viscardi Giovanna +altri_sent n 1192_14_Richiesta documentazione

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *03/12/2014* alle ore *14:49:12* (*+0100*) il messaggio "*Prot 820017 del 03_12_14_Viscardi Giovanna +altri_sent n 1192_14_Richiesta documentazione*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*v.dauria@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20141203144855.07847.10.2.1@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 820017 del 03_12_14_Viscardi Giovanna +altri_sent n 1192_14_Richiesta documentazione*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2014-12-03* at *14:49:12* (*+0100*) and addressed to "*v.dauria@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20141203144855.07847.10.2.1@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (177 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 3 dicembre 2014 - 14:49

CONSEGNA: Prot 820017 del 03_12_14_Viscardi Giovanna +altri_sent n 1192_14_Richiesta documentazione

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *03/12/2014* alle ore *14:49:12* (*+0100*) il messaggio "*Prot 820017 del 03_12_14_Viscardi Giovanna +altri_sent n 1192_14_Richiesta documentazione*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*f.dauria@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20141203144855.07847.10.2.1@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 820017 del 03_12_14_Viscardi Giovanna +altri_sent n 1192_14_Richiesta documentazione*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2014-12-03* at *14:49:12* (*+0100*) and addressed to "*f.dauria@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20141203144855.07847.10.2.1@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (177 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it 03/12/2014 14.53

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 95.214,61		€ 95.214,61			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 95.214,61		€ 95.214,61			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 95.214,61		€ 95.214,61			
	Totale Missione 20								€ 95.214,61		€ 95.214,61			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 78.412,42		€ 78.412,42				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 16.802,19		€ 16.802,19				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 95.214,61		€ 95.214,61				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 95.214,61		€ 95.214,61				
	Totale Missione 8							€ 95.214,61		€ 95.214,61				
Totale Spese								€ 95.214,61	€ 95.214,61	€ 95.214,61	€ 95.214,61			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 95.214,61 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 95.214,61 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 78.412,42 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 16.802,19 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL				
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 1192/2014 del 03/02/2014 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	totale
Viscardi Giovanna	5.379,00	1.242,55	1.661,57	8.283,12
Viscardi Francesco	5.379,00	1.242,55	1.661,57	8.283,12
Viscardi Salvatore	12.862,00	2.971,12	3.973,04	19.806,16
Carratu' Rosa	10.958,00	2.531,30	3.384,90	16.874,20
Califano Assunta	6.641,00	1.534,07	2.051,39	10.226,46
Bove Fortunata	5.418,00	1.251,56	1.673,60	8.343,16
Viscardi Giuseppe	7.757,00	1.791,87	2.396,12	11.944,99
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
AVV. FABIO D'AURIA	7.500,00	2.016,00	1.937,40	11.453,40
TOTALE GENERALE				95.214,61

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0371170 28/05/2015 11,27
Mitt. : REGIONE CAMPANIA IL CAPO UFFIC...
Ass..: 533813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0009882 /UDCP/GABI/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo VARIE -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 MAG. 2015
PRESA DI CARICO

Al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

All'Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Al Direttore Generale Risorse Finanziarie

Oggetto: Schemi di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richieste pareri.

In merito alle richieste di parere inerente l'oggetto (vs. Prot. 351018 del 21/05/2015; 351058 del 21/05/2015), pervenute allo scrivente tramite posta certificata in data 21 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi gli schemi di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravi di spesa per la amministrazione regionale, attratti gli schemi di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla loro proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, degli schemi proposti, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €_____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 degli schemi proposti, si richiede di sostituire la parola "avverrà" con le seguenti parole "è sostituito"

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica; riguardo l'articolo 2, comma 1, di rinviare all'articolo 6 non ricorrendo a forme abbreviate (quali ad esempio "art", in luogo della corretta forma "articolo") .

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire al singolo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

rettifica errore materiale parere prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015

ANTONIO FERRARA

Inviato: venerdì 29 maggio 2015 11.41
A: genio civile; MAURO FERRARA

La presente ai fini della rettifica dell'errore materiale che ricorre nel parere reso da questo Ufficio con nota prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015; si richiede, pertanto, al settimo capoverso di sostituire le parole "è sostituito" con le parole "è eseguito".

Antonio Ferrara

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0375943 29/05/2015 14.31
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 709 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA A, DEL D. L.VO N. 118 DEL 23.06.2011, COME MODIFICATO DAL D. L.VO N. 126 DEL 10.08.2014. SENTENZA N. 3465 DEL 17.07.2013 DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. GIUDIZIO MASTROIANNI VITTORIO_REGIONE CAMPANIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che il Sig. Mastroianni Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Puorto, con ricorso R.G. 90/11 presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli, ha citato in giudizio la Regione Campania, la Provincia di Caserta e il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano per il risarcimento dei danni causati al fondo agricolo di sua proprietà e alla sua abitazione, sita alla via Montegarofalo nel comune di Caiazzo (CE), dall'esondazione del "Rio delle Tavole" detto pure "Vallone di Cameralunga" in più circostanze e in particolare il 07.12.2008, il 02.06.2009 e il 04.05.2011;
b. che con sentenza n. 3465 del 17.07.2013, depositata in cancelleria il 07.10.2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal Sig. Mastroianni Vittorio e ha condannato la Regione Campania e la provincia di Caserta al pagamento, in solido, a favore del ricorrente della somma di € 16.865,89, oltre rivalutazione monetaria dalla ed interessi legali fino all'effettivo saldo (da calcolare sulla somma originaria rivalutata anno per anno), nonché alla refusione, in favore del ricorrente, con attribuzione al difensore distrattario, delle spese di lite che liquida in € 217,45 per spese ed in € 3.780,00 per competenze oltre IVA e CPA e pone a carico della regione e della provincia di Caserta le spese di CTU pari a € 3.477,24;
c. che, in data 11.12.2013, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, tramite fax, al Settore Provinciale Genio Civile di Caserta (oggi Unità Operativa Dirigenziale (nel seguito: U.O.D.) Genio Civile di Caserta_Presidio di Protezione Civile) la citata sentenza 3465/13;
d. che, in data 21.04.2014, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio Protezione Civile, tramite fax, acquisito al protocollo n. 348435 del 21.05.2014 la formula di esecutività della predetta sentenza, precedentemente non inviata;

PREMESSO altresì

a. che la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
b. che l'art. 47, comma 3, della citata legge regionale 7/2002, ha stabilito che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
c. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n. 1731 del 30.10.2006 ad oggetto: *"Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale"*, ha fornito alle ex Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
d. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
e. che con il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 s. m. i. sono state dettate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
f. che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 1 del 05.01.2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09.01.2015, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2015-2017 in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
g. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 47 del 09.02.2015, pubblicata sul BURC n. 13 del 26.02.2015, ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania ed il Bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
h. che la Giunta Regionale con le deliberazioni n. 173 del 03.4.2015 e n. 215 del 21.04.2015 ha disciplinato la gestione delle spese autorizzando ciascuna struttura direttoriale o equiparata a gestire l'attività di spesa in modo tale da garantire, al 30 giugno 2015, il rispetto di determinati limiti;

i. che, essendo stata assorbita nel primo semestre 2015 gran parte delle disponibilità di spesa assegnate alle strutture operative, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 332 del 21.07.2015 per consentire la continuità della gestione amministrativa, ha ampliato i limiti di spesa (impegni e pagamenti) già assegnati con le su richiamate deliberazioni nn. 173/2015 e 215/2015;

RILEVATO

a. che **l'importo da liquidare** a favore del ricorrente **Sig. Mastroianni Vittorio per il risarcimento dei danni subiti,** così come stabilito nella sentenza 3465/13, ammonta a complessivi **€ 22.864,20 (ventiduemilaottocentosessantaquattro/20) - fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti della Provincia di Caserta, condebitore in solido -** di cui:
   a.1 € 16.865,89 per sorta capitale;
   a.2 € 1.062,55 per rivalutazione monetaria dal 01.12.2010 (data a cui risale la stima dei danni da parte del CTU) fino alla data della sentenza (15.07.2013);
   a.3 € 1.409,54 per interessi legali calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno fino alla data del 31.08.2015;
   a.4 € 3.477,24 per spese di CTU;
   a.5 € 48,98 per ulteriori interessi legali che andranno a maturare fino al 31.03.2016 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito);
b. che le **spese di lite**, così come liquidate nella sentenza, da corrispondere all'avv.to Giuseppe Puorto ammontano a complessivi **€ 5.118,22** (cinquemilacentodiciotto/22) - **fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti della Provincia di Caserta, condebitore in solido -** di cui:
   b.1 € 3.780,00 per competenze;
   b.2 € 217,45 per spese;
   b.3 € 151,20 per C.P.A. (4% su € 3.780,00);
   b.4 € 864,66 per IVA (22% su € 3.931,20);
   b.5 € 104,91 per interessi legali che andranno a maturare fino al 31.03.2016 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito);

CONSIDERATO

a. che il **debito** di cui trattasi, complessivamente pari ad **€ 27.982,42** (ventisettemilanovecentottantadue/42) per le sue caratteristiche costitutive, essendosi formato successivamente alla emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria (T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 3465/13, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;
b. **che per la regolarizzazione della somma da pagare occorre attivare la procedura per il riconoscimento, da parte del Consiglio Regionale, dell'importo di € 27.982,42 come debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti della Provincia di Caserta, condebitore in solido;**
c. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
d. che nel Bilancio approvato con D.G.R.C. 47/2015, citato nelle premesse, è previsto il capitolo 1010 di spesa collegato alla Missione 20 - Programma 01 - Titolo 1 - denominato *"Fondo spese impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n .7)",* la cui gestione è attribuita alla U.O.D. 02 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, avente la seguente classificazione di bilancio:

capitolo di spesa	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Perimetro sanità

1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3

e. che la Giunta Regionale, non risultando nel succitato bilancio gestionale 47/2015 capitoli di spesa, rientranti nella competenza operativa della Direzione Generale 53_08, aventi una transazione elementare coerente con i pagamenti da effettuare a titolo di risarcimento danni e con le somme da pagare a titolo di interessi, con deliberazione n. 220 del 05.05.2015, per far fronte alle citate attività, ha istituito nuovi capitoli, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

Capitolo	Denominazione	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricorrenti	Perimetro sanità
182	Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3
183	Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3

f. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

g. che, in esecuzione della sentenza 3465/13 del T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli, è opportuno procedere tempestivamente al pagamento delle somme di cui trattasi al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata;

h. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all' art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s. m. i;

i. che, pertanto, **prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s. m. i., al riconoscimento dell'importo di € 27.982,42 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" come di seguito ripartito, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti della provincia di Caserta, condebitore in solido:**
   i.1 **Sig. Mastroianni Vittorio € 22.864,20 (€ 21.405,68 + interessi pari a € 1.458,52);**
   i.2 **Avv. Puorto Giuseppe € 5.118,22 (€ 5.013,31 + interessi pari a € 104,91);**

j. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 182, denominato "*Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"*, e il capitolo di spesa 183, denominato "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli*", collegati alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 - e di competenza della DG 53-08", di uno stanziamento in termini di competenza e cassa rispettivamente di € 26.418,99 e di € 1.563,43 per un totale di € 27.982,42 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 1010 denominato *"Fondo spese impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n .7)"*, collegato alla Missione 20 - Programma 1 - Titolo 1 rientrante nella competenza della U.O.D. 02 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 55-13 ed avente sufficiente disponibilità;

PRECISATO che alla presente deliberazione sono allegate due schede debitorie e uno schema di variazione al bilancio nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo 118/11 e s. m. e i., che ne costituiscono parte integrante;

VISTO:

a. la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002 s. m. i.;
b. la D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006;
c. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
d. la Legge Regionale n. 1 del 05.01.2015;
e. la D.G.R. n. 47 del 09.02.2015;
f. la D.G.R. n. 220 del 05.05.2015;
g. la sentenza n. 3465 del 17.07.2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
h. la D.G.R.C. n. 173 del 03.04.2015;
i. la D.G.R.C. n. 215 del 21.04.2015;
j. la D.G.R.C. n. 332 del 21.07.2015 che ha ampliato i limiti di spesa (impegni e pagamenti) già assegnati con le su richiamate deliberazioni nn. 173/2015 e 215/2015;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. **di proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 7/02 e dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, **dell'importo complessivo di € 27.982,42 quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" trattandosi di posizione debitoria derivante da sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli n. 3465 del 17.07.2013;**
2. di allegare due schede di rilevazione di partita debitoria e uno schema della variazione di bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s. m. e i. che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 27.982,42 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 denominato "*Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli*" e 183 denominato "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli*" collegati alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1** di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, **dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:**

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricorrenti	Perimetro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	**- € 27.982,42**
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	**+ € 26.418,99**
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	**+ € 1.563,43**

4. di prendere atto che la somma di € 27.982,42 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
5. di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53-08) l'adozione del conseguente atto di impegno della predetta somma di € 27.982,42 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

6. di subordinare in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica, presso l'Avvocatura Regionale, di eventuali procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore;
7. di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione del 50% dell'importo liquidato, dovuto dalla Provincia di Caserta in quanto condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
8. di demandare all'Avvocatura Regionale, in caso di mancata restituzione alla Regione Campania da parte della Provincia di Caserta del 50% del debito di cui trattasi ad essa spettante, la predisposizione degli atti per il recupero della somma;
9. di dare atto che verranno rispettati i limiti stabiliti con le Delibere 173/2015, 215/2015 e 332/2015 per il mantenimento degli equilibri di bilancio;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
    - 10.1 al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
    - 10.2 al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
    - 10.3 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
    - 10.4 alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
    - 10.5 alla Provincia di Caserta;
    - 10.6 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura Regionale;
    - 10.7 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
    - 10.8 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
    - 10.9 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 della L. 289/2002.

ec-4336/12

Corte d'Appello di Napoli

SI COMUNICA A:
Avv.ALVINO ALFREDO
VIA S.LUCIA, 81 C/O AVVOCATURA REGIONALE
NAPOLI
Fax:

Sezione TA - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Comunicazione di cancelleria
Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza

Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: 900090/2011
Giudice : PICA LEONARDO
Numero sentenza: 3465/2013
Data di pubblicazione: 07/10/2013 Numero repertorio: 00004713/2013

Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

Parti nel procedimento

Attore principale	MASTROIANNI VITTORIO
	Avv. PUORTO GIUSEPPE
Convenuto principale	CONSORZIO BONIFICA SANNIO ALIFANO
	Avv. STOCCHETTI TEODOLINDA

Napoli 07/10/2013

IL CANCELLIERE

fonte: http://burc.regione.campania.it

S. 3465/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo — Presidente

dott. Leonardo Pica — Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice — Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

90/11 582/13 6713/13 Pico TSAP

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 90/2011 R.G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2013 e vertente

T R A

MASTROIANNI VITTORIO (C.F. MSTVTR43S23B362Y), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Puorto, presso cui è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via vicinale San Severino n. 7 c/o Villa Delizia, in virtù di procura a marine dell'atto introduttivo

- RICORRENTE -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Alvino, con il quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino del 17.9.2002

- RESISTENTE -

NONCHE'

PROVINCIA DI CASERTA (C.F. non riportato), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Corvino, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, con cui è elett.te dom.to in Caserta al viale Lamberti – Ex Area Saint Gobain – Palazzo Provincia

- RESISTENTE -

NONCHE'

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO (C.F. 82000610616), in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Teodolinda Stocchetti (C.F. STC TLN 74D70 H939E), presso cui è elettivamente domiciliato in Piedimonte Matese (CE) alla via A.S.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Coppola n. 25 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.12.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: accogliere le domande (così ribadite in comparsa conclusionale: <<*confermata, in ragione proprio della natura delle domande dell'attoree, la competenza di questo Giudice e non quello del G.O. in quanto i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o mal tenuta in efficienza); Dichiarare la responsabilità degli enti convenuti, disgiuntamente o congiuntamente in ragione della mancata manutenzione delle campate del ponte e del letto de vallone, così come accertato dal CTU, dai VV FF e dalla Polizia Municipale di Caiazzo, per i fatti ed eventi lamentati dall'attore alla sua proprietà; Rigettare ogni eccezione ed osservazione delle parti convenute, in quanto destituite di fondamento giuridico in punto di an e di fatto; Condannare le parti convenute, congiuntamente (solidalmente) o disgiuntamente al ristoro dei danni subiti dall'attore negli eventi spiegati, nella somma di euro 16.865,89, come accertato dal CTU, oppure nella maggiore e specificata dal CTP ing. Vincenzo Fasulo di euro 81.531,00, oltre interessi dall'evento; Condannare le parti convenute, congiuntamente (solidalmente) o disgiuntamente, alla refusione delle spese di CTU, pari ad euro 3.477,24, come da decreto di liquidazione del Presidente di questo Tribunale iln 22.3.2011, anticipate dall'attore; Condannare le parti convenute, congiuntamente (solidalmente) o disgiuntamente, alla refusione delle spese e competenze professionali, tutte anticipate dallo scrivente difensore, sia quelle relative: 1) al grado del giudizio di ATP, con spese non imponibili di euro 420.00, compreso notifiche oltre alle competenze professionali, oltre iva e cpa; 2) al presente giudizio ordinario, con spese non imponibili di euro 420.00, compreso notifiche oltre alle competenze professionali, oltre iva e cpa*>>;

per il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano: accogliere le eccezioni, richieste e conclusioni di cui ai propri atti difensivi (così ribadite in comparsa conclusionale: <<*In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano,individuando la stessa in capo alla Regione Campania (quale ente preposto alla manutenzione dei corsi d'acqua naturali) o in subordine alla Provincia (quale ente preposto alla manutenzione delle arcate idrauliche del ponte a valle del Rio delle Tavole); Nel merito, e in via subordinata, rigettare le domande dell'attore così come proposte perchè infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte; In ogni caso condannare l'attore alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio da liquidare al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario*>>;

fonte: http://burc.regione.campania.it

per la Provincia resistente: accogliere le eccezioni e le difese in atti;

per la regione Campania: accogliere le eccezioni, richieste e conclusioni di cui ai propri atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 31.5.2011 alla Regione Campania ed il 3.6.2011 alla Provincia di Caserta ed al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 alla Regione in data 7.12.2011, Mastroianni Vittorio ha adito questo giudice, esponendo: di essere proprietario di un fondo agricolo, su cui insiste un fabbricato rurale, sito in Caiazzo (CE) alla via Cameralunga, dove vive con la sua famiglia da oltre trent'anni; che il fondo confina ad est con il vallone "Santa Cristina" detto pure "Rio delle Tavole" o "Vallone di Cameralunga" e ad ovest con la SP 83; che il vallone oltrepassa la proprietà attorea e continua il suo corso naturale passando sotto un ponte di proprietà della Provincia di Caserta, sul quale corre proprio la strada Provinciale Piedimonte Matese-Caiazzo, precisamente la SP 330; che negli ultimi anni, in più circostanze ed anche di recente, precisamente il 7.12.2008, il 2.6.2009 ed il 4.5.2011, il vallone nel periodo delle piogge è esondato, inondando sia il fondo che l'abitazione dell'attore, in particolare il piano terra causando notevoli danni ai cespiti ed ai beni ivi custoditi; che, dato il perseverarsi degli eventi, tenuto conto del conflitto tra gli enti competenti, ha chiesto, ai sensi degli artt. 696-696 bis c.p.c., questo Tribunale delle Acque Pubbliche la nomina di un consulente d'ufficio al fine di un accertamento tecnico preventivo; che il tecnico officiato, l'ing. Alfredo Carbonelli, ha individuato, quali cause dell'esondazione, l'incuria ed abbandono del letto del vallone, nonché della sezione idraulica del ponte a servizio della provinciale, essendo risultate le campate del ponte non più libere, ma totalmente o parzialmente ostruite. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto, previa declaratoria di responsabilità degli enti resistenti, per quanto di ragione, la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni, quantificati in sede di a.t.p. pari ad € 16.865,89, nonché ad effettuare i lavori di manutenzione delle opere di rispettiva pertinenza onde prevenire futuri danni.

Il Consorzio si è costituito in giudizio, con comparsa del 29.9.2011, per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (sull'assunto che tra i suoi compiti non rientra la manutenzione del canale per cui è causa il quale – affluente del Rio Tella - è individuato nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Caserta e pertanto appartiene al demanio idrico regionale) e, comunque, l'infondatezza della domanda (anche per essere gli eventi

fonte: http://burc.regione.campania.it

meteorologici che hanno causato le inondazioni e gli allagamenti, specie quello del 2.6.2009, riconducibili a condizioni meteorologiche del tutto eccezionali).

La Provincia di Caserta si è costituita con comparsa depositata l'8.11.2011, per eccepire, a sua volta, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda.

Anche la Regione si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 26.9.2012, sempre per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della domanda.

Il giudice delegato ha invitato le parti ad interloquire in ordine alla questione di incompetenza di questo giudice, relativamente alla pretesa risarcitoria per danni imputati alla omessa manutenzione della strada provinciale e/o del ponte, chiarite le vicende di cui è causa da parte del ricorrente, acquisito il fascicolo relativo all'a.t.p., essendo stata ritenuta la causa sufficientemente istruita, anche alla luce degli accertamenti tecnici già compiuti, all'udienza del 13.12.2012 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed è stata fissata per la discussione l'udienza collegiale del 17.6.2013, allorchè la causa è stata introitata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Anzitutto, non può dubitarsi della **competenza** per materia di questo giudice, essendo devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 cit., le domande di risarcimento quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. S. U. n. 8054/1997, Cass. n. 15366/2000). La citata norma, infatti, attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass. n. 4725/1997). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua, o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (cfr. T.S.A.P. 21.5.1987 n. 20; 11.9.1990 n. 61; 6.3.1996 n. 26; nonché, soprattutto, Cass. S.U. 20.1.2006 n. 1066).

Nel caso in esame, come il ricorrente ha chiarito, le esondazioni sono appunto imputate sia alla mancata manutenzione del letto del corpo idrico, sia al difetto di manutenzione non già della provinciale, ma del ponte a servizio della provinciale posto sulle sponde dell'alveo (che

fonte: http://burc.regione.campania.it

pure, come noto, sia strutturato con piloni intermedi oppure con una semplice arcata poggiata su due spalle presso le sponde, ha carattere di opera idraulica: cfr. Cass. n. 215/1968; n. 1180/1981; n. 5497/1986; n. 4469/1996), onde non può esservi perplessità in ordine alla competenza.

2)Va, a questo punto, esaminata la questione della **legittimazione passiva**, rispetto alle domande attoree, contestata da tutti i resistenti.

a. In particolare, la Provincia ha dedotto di non essere titolare di alcun potere effettivo per quanto attiene la manutenzione dei corsi d'acqua, che anche dopo il recente riordino della materia risultano affidate ad altri enti.

b. A sua volta, la Regione ha dedotto di essere estranea ai fatti di causa, in quanto la manutenzione dell'arcata idraulica del ponte è certamente di competenza della Provincia, mentre la gestione del canale, quale opera di bonifica, spetta al Consorzio.

c. Anche il Consorzio ha eccepito l'inammissibilità delle domande spiegate in suo danno, sotto svariati profili.

In primis, in quanto, il canale di scolo in questione – affluente del Rio Tella che è individuato nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Caserta al n. 205 (cfr. il documento versato in atti) - è un corso di acqua naturale, la cui manutenzione non rientra nella competenza del Consorzio, il quale è tenuto alla manutenzione delle sole opere dallo stesso realizzate e gestite.

In secondo luogo, in quanto l'inondazione sarebbe avvenuta non tanto per la mancata manutenzione del suddetto vallone, quanto per l'omessa pulizia dell'arcata idraulica del ponte sul quale scorre la Sp 83 (ex SS158) Caiazzo-Piedimonte Matese, la cui gestione è di esclusiva competenza della Provincia di Caserta.

Tanto premesso, osserva questo giudice, in via preliminare, che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, ragion per cui non può ritenersi astrattamente insussistente la **legittimazione passiva** dei resistenti, ai quali – appunto in quanto custodi e/o gestori e/o manutentori di corpi idrici e/o di opere idrauliche – è stata sostanzialmente imputata la insufficiente manutenzione del cd. Vallone S. Caterina (secondo la denominazione riferita dal c.t.u. in sede di a.t.p.) e delle sezioni delle arcate del ponte che insiste sullo stesso.

L'identificazione del titolare dal lato passivo del rapporto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

Ebbene, con riguardo alla posizione del **Consorzio**, va osservato che risulta documentato ed è sostanzialmente incontroverso che il vallone (o fosso) di cui è causa è un corso d'acqua

fonte: http://burc.regione.campania.it

naturale. Inoltre, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla Regione, non vi è prova né dell'effettivo affidamento, all'epoca dei fatti di causa, al Consorzio della gestione del suddetto corpo idrico, né del fatto che tale corso d'acqua sia integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio, con funzioni tipiche di bonifica (non essèndo stato né specificamente dedotto, né tanto meno provato, tra l'altro, che sia stato inserito nel Piano Generale di Bonifica).

Venendo, viceversa, alla posizione della **Regione**, non può accedersi alla tesi dell'estraneità della stessa rispetto agli eventi denunziati dal ricorrente.

Posto che quello *de quo* è un corso d'acqua naturale, appartenente al demanio, la Regione Campania certamente risponde della sua manutenzione. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ed effettiva ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

Ne consegue che la tutela e la manutenzione del corso d'acqua di cui è causa rientrava certamente, all'epoca dei fatti, tra le competenze della Regione Campania, che invano, pertanto, ritiene di essere esonerata da responsabilità.

Infine, venendo alla posizione della **Provincia di Caserta**, va osservato che se può convenirsi in ordine all'estraneità di tale Ente rispetto alla manutenzione del corpo idrico, certamente, però, alla stessa spetta la competenza in ordine alla manutenzione e alla pulizia del ponte (a servizio della strada provinciale), onde garantire il regolare deflusso delle acque.

In definitiva, sia la Regione che la Provincia di Caserta risultano legittimamente chiamati a contraddire in ordine alle pretese risarcitorie del ricorrente, mentre va rigettata la domanda spiegata in danno del Consorzio.

4)In punto di fatto, alla stregua di quanto allegato dalle parti, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., è rimasto accertato:

che il ricorrente è proprietario del terreno e del fabbricato rurale, sito in Caiazzo alla via Montegarofalo, edificato in virtù della concessione edilizia n.3011/37 del 1976 sul terreno riportato in catasto al foglio 7 part. 15 (cfr. il titolo di provenienza in atti: l'atto di divisione ereditaria per notar Valletta del 1.12.1977);

che l'immobile si compone di un corpo principale su due livelli fuori terra ed un corpo

fonte: http://burc.regione.campania.it

pertinenziale dove sono dislocati le pertinenze agricole e che il piano terra del corpo principale è adibito in parte ad uso residenziale ed in parte a garage (cfr. la descrizione, anche grafica del cespite, nella relazione a firma del c.t.u., ing. Alfredo Carbonelli)

che nell'immobile, all'epoca delle esondazioni, erano custoditi i beni (mezzi e veicoli) rappresentati nella documentazione fotografica in atti e indicati dal c.t.u. nel suo elaborato;

che lungo il lato Nord-Est del suddetto manufatto corre il vallone denominato "Vallone S. Caterina";

che, in occasione dei sopralluoghi compiuti dal c.t.u., è emerso che <<*il ponte costruito sotto la SP 83 (ex SS 158), per permettere alle acque del vallone di defluire, è ad arcata unica e che ad oggi risulta parzialmente ostruito dalla presenza di detriti e vegetazione, come pure il vallone sia a monte che a valle del ponte*>> e che <<*lungo il canale si denota una carenza di manutenzione del letto dello stesso che risulta rivestito da una folta vegetazione, che compromette il regime idraulico del Vallone*>> (così il c.t.u., nella relazione, a pagg. 3-4 e 7; cfr. altresì il rilievo fotografico allegato alla relazione del c.t.u.).

In particolare, risulta dagli atti (cfr. i numerosi rapporti dei CC, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco) e non è stato sostanzialmente contestato dai resistenti che negli ultimi anni, in più circostanze e, precisamente, il 7.12.2008, il 2.6.2009 ed il 4.5.2011, il vallone nel periodo delle piogge è esondato, inondando sia il fondo che l'abitazione dell'attore, in particolare il piano terra causando notevoli danni ai cespiti ed ai beni ivi custoditi.

Dagli accertamenti tecnici compiuti è emerso ampiamente che tali allagamenti sono imputabili alla <<*mancata manutenzione del ponte e della parte di Vallone posto a valle dello stesso, che ostruiscono il corretto deflusso delle acque con il conseguenziale aumento del livello delle acque del Vallone, livello che viene ancora più interessato per l'immissione delle acque provenienti, in contro corrente, dalla campata posta ad Est dello scatolare del ponte*>> (*così il c.t.u., a pag. 10 della relazione*). *Del resto anche il c.t.u. ha riferito che* <<*il fenomeno di allagamento si ripresenta in ogni occasione di pioggia continua così come si evince dalla nota prot. 257 dell'11-01-2010, a seguito del sopralluogo effettuato dalla PM del Comune di Caiazzo in data 08-01-2010, da cui si evince che "il fosso denominato Santa Caterina-Rio delle Tavole, posto a confine con la proprietà del Mastroianni ferrovia Alifana e precisamente solo nel lato del ponte della SP Caiazzo Piedimonte versante l'abitazione del Mastroianni in alcuni punti si riversava nel terreno circostante senza peraltro creare particolari pericoli o disagi per l'abitazione*">>.

Pertanto, può imputarsi la responsabilità, in solido (ex art. 2055 c.c.), degli eventi dannosi ad entrambi gli enti, la Regione e la Provincia, cui compete la custodia, rispettivamente, del corso d'acqua e del ponte.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In ordine alla quantificazione dei danni, va rilevato che il c.t.u., sulla base di specifiche indagini di mercato e delle risultanze istruttorie, ha stimato i danni pari a complessivi € **16.865,89**, tenendo conto dei costi per il ripristino dei veicoli e delle attrezzature agricole danneggiati, della perdita dei prodotti agricoli (vino, olio, cereali, ecc.) e di tutti gli animali da cortile (galline, oche ecc), dei costi per le opere edili per le riparazioni del fabbricato (cfr. *amplius* pagg. 12-13 della relazione). Le suddette conclusioni, ben motivate e non specificamente contestate, risultano condivisibili.

Devono, pertanto, condannarsi, la Regione Campania e la Provincia di Caserta, in solido, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € **16.865,89**. Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data a cui risale la stima dei danni da parte del c.t.u. (dicembre 2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria esecutività alla presente statuizione.

5)Le spese di lite tra il ricorrente, da un lato, e la Regione e la Provincia, dall'altro, seguono la soccombenza e vanno liquidate, con attribuzione al difensore distrattario, come da dispositivo, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore medio di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), **aumentato del 50% trattandosi di causa promossa contro più parti**, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di a.t.p., come liquidate,

fonte: http://burc.regione.campania.it

a carico dei suddetti enti resistenti.

Appare equo dichiarare compensate tra il ricorrente e il Consorzio le spese di lite, stante l'opinabilità della questione concernente nella specie l'individuazione dell'ente responsabile e l'imputabilità ai vari enti coinvolti del rimpallo di responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulle domande proposte da Mastroianni Vittorio nei confronti della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) rigetta le domande del ricorrente nei confronti del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;

2) accoglie la domanda del ricorrente nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Caserta e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento in favore di Mastroianni Vittorio dell'importo di € 16.865,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

3) condanna in solido la Regione Campania e la Provincia di Caserta alla rifusione in favore del ricorrente, con attribuzione al difensore distrattario, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 217,45 per spese ed in € 3.780,00 per competenze (valore medio di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del 50% trattandosi di di causa promossa contro più parti), oltre IVA e CPA come per legge;

4) pone a carico definitivo della Regione e della Provincia di Caserta le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio; (pag. 2. € 3477,24)

5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 07 OTT. 2013
Il Cancelliere

fonte: http://burc.regione.campania.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
3 GEN 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 81

S 3465/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo	Presidente
dott. Leonardo Pica	Giudice delegato
dott. ing. Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 90/2011 R.G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del 17.6.2013 e vertente

T R A

MASTROIANNI VITTORIO (C.F. MSTVTR43S23B362Y), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Puorto, presso cui è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via vicinale San Severino n. 7 c/o Villa Delizia, in virtù di procura a marine dell'atto introduttivo.

- RICORRENTE -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Alvino, con il quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino del 17.9.2002

- RESISTENTE -

NONCHE'

PROVINCIA DI CASERTA (C.F. non riportato), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Corvino, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, con cui è elett.te dom.to in Caserta al viale Lamberti – Ex Area Saint Gobain – Palazzo Provincia

- RESISTENTE -

NONCHE'

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO (C.F. 82000610616), in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Teodolinda Stocchetti (C.F. STC TLN 74D70 H939F), presso cui è elettivamente domiciliato in Piedimonte Matese (CE) alla via A.S.

21-MAY-2014 10:14 From: To:00823553210 Page:2/3
fonte: http://burc.regione.campania.it

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. PUORTO

procuratore di ~~di~~ XATTIA BUZIONE

Napoli, li 19 DIC. 2013

F.B

La presente copia composta di n. 26 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 19 DIC. 2013

Napoli, 19 DIC. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Angela Serra

To:0082355321O Page:3/3

fonte: http://burc.regione.campania.it 21-mag-2014

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

Costruzioni

ESECUTIVITÀ

All'attenzione dell'avv. M.T. COLETTA

Un caro saluto

Alfredo

REGIONE CAMPANIA
SETTORE SERVIZIO CIVILE
PREAVE...
21 MAG. 2014
...Legge 241/90
Coletta
Ter

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0348435 21/05/2014 12,41
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p
Classifica : 53.8.

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081.7963775 - Fax 081.7963685 - e-mail: avv.consulenza@regione.campania.it

21-MAY-2014 10:13 From: To:0082355321O Page:1/3
fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
N. 1 del 16.09.2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra 4336/2012

La sottoscritta Costanzo Maria Pia, nella qualità di Responsabile del Procedimento "Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza n. 3465 del 17.07.2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli.", per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Mastroianni Vittorio - cod. fiscale MSTVTR43S23B362Y - rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Puorto, presso cui è elettivamente domiciliato in Napoli alla via vicinale San Severino n. 7 c/o Villa Delizia.

Oggetto della spesa: Risarcimento al Sig. Mastroianni Vittorio dei danni causati al fondo agricolo di sua proprietà e alla sua abitazione, sita alla via Montegarofalo nel comune di Caiazzo (CE), **dall'esondazione del "Rio delle Tavole" detto pure "Vallone di Cameralunga"** in più circostanze e in particolare il 07.12.2008, il 02.06.2009 e il 04.05.2011.

Tipologia del debito fuori bilancio: Debito derivante da sentenza esecutiva n. 3465 del 17.07.2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio promosso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, dal sig. Mastroianni Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Puorto, **nei confronti della Regione Campania, la Provincia di Caserta e il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano per il risarcimento dei danni causati al fondo agricolo di sua proprietà e alla sua abitazione, sita alla via Montegarofalo nel comune di Caiazzo (CE), dall'esondazione del "Rio delle Tavole" detto pure "Vallone di Cameralunga" in più circostanze e in particolare il 07.12.2008, il 02.06.2009 e il 04.05.2011.**
Il T.R.A.P. di Napoli, con sentenza n. 3465 del 17.07.2013 depositata in cancelleria il 07.10.2013, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal sig. Mastroianni Vittorio e ha condannato la Regione Campania e la Provincia di Caserta al pagamento, in solido, a favore del ricorrente della somma di € 16.865,89, oltre rivalutazione monetaria dal 01.12.2010 (data a cui risale la stima dei danni da parte del CTU) fino alla data della sentenza (15.07.2013) ed interessi legali fino all'effettivo saldo (da calcolare sulla somma originaria rivalutata anno per anno), nonché alla refusione, in favore del ricorrente, con attribuzione al difensore distrattario, delle spese di lite che liquida in € 217,45 per spese ed in € 3.780,00 per competenze oltre IVA e CPA, ponendo a carico della Regione e della Provincia di Caserta le **spese di CTU pari a € 3.477,24**.
Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrono, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: **Sentenza n. 3465 del 17.07.2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.**
La somma da riconoscere a favore del Sig. Mastroianni Vittorio ammonta a complessivi € 22.864,20 (ventiduemilaottocentosessantaquattro/20) - fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti della Provincia di Caserta, condebitore in solido - di cui:

sorta capitale	**€ 16.865,89**
rivalutazione monetaria dal 01.12.2010 (data a cui risale la stima dei danni da parte del CTU) fino alla data della sentenza (15.07.2013)	**€ 1.062,55**
interessi legali calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno dal 01.12.2010 al 31.08.2015	**€ 1.409,54**
spese di CTU	**€ 3.477,24**
Ulteriori interessi legali che andranno a maturare fino al 31.03.2016 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito)	**€ 48,98**
TOTALE	**€ 22.864,20**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva (rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della L.R. 7/2002);
b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi ed oneri accessori;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, **per l'importo complessivo di € 22.864,20 da corrispondere al Sig. Mastroianni Vittorio.**

Si allega la Sentenza n. 3465 del 17.07.2013 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.

Caserta, 16.09.2015

La Responsabile del Procedimento
Maria Pia Costanzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
N. 2 del 16.09.2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra 4336/2012

La sottoscritta Costanzo Maria Pia, nella qualità di Responsabile del Procedimento "Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza n. 3465 del 17.07.2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.", per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: avv. Giuseppe Puorto elett.te domiciliato in Napoli alla via vicinale San Severino n. 7 c/o Villa Delizia.

Oggetto della spesa: Liquidazione spese e competenze legali come da sentenza n. 3465 del 17.07.2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli che ha condannato la Regione Campania al risarcimento al Sig. Mastroianni Vittorio dei danni causati al fondo agricolo di sua proprietà e alla sua abitazione, sita alla via Montegarofalo nel comune di Caiazzo (CE), dall'esondazione del "Rio delle Tavole" detto pure "Vallone di Cameralunga" in più circostanze e in particolare il 07.12.2008, il 02.06.2009 e il 04.05.2011.

Tipologia del debito fuori bilancio: Debito derivante da sentenza esecutiva n. 3465 del 17.07.2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio promosso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, dal sig. Mastroianni Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Puorto, nei confronti della Regione Campania, la Provincia di Caserta e il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano per il risarcimento dei danni causati al fondo agricolo di sua proprietà e alla sua abitazione, sita alla via Montegarofalo nel comune di Caiazzo (CE), dall'esondazione del "Rio delle Tavole" detto pure "Vallone di Cameralunga" in più circostanze e in particolare il 07.12.2008, il 02.06.2009 e il 04.05.2011.
Il T.R.A.P. di Napoli, con sentenza n. 3465 del 17.07.2013 depositata in cancelleria il 07.10.2013, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal sig. Mastroianni Vittorio e ha condannato la Regione Campania e la provincia di Caserta al pagamento, **in solido,** a favore del ricorrente della somma di € 16.865,89, oltre rivalutazione monetaria dalla data a cui risale la stima dei danni da parte del CTU fino alla data della sentenza (15.07.2013 ed interessi legali fino all'effettivo saldo (da calcolare sulla somma originaria rivalutata anno per anno), nonché **alla refusione, in favore del ricorrente, con attribuzione al difensore distrattario, delle spese di lite che liquida in € 217,45 per spese ed in € 3.780,00 per competenze oltre IVA e CPA,** ponendo a carico della Regione e della Provincia di Caserta le spese di CTU pari a € 3.477,24.
Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrono, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: **Sentenza n. 3465 del 17.07.2013** emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.
La somma da riconoscere a favore dell'avv. Giuseppe Puorto ammonta a complessivi € 5.118,22 (cinquemilacentodiciotto/22) - **fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti della Provincia di Caserta, condebitore in solido** - di cui:

competenze	**€ 3.780,00**
spese	**€ 217,45**
C.P.A.	**€ 151,20**
IVA	**€ 864,66**
Interessi legali che andranno a maturare fino al 31.03.2016 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito)	**€ 104,91**
TOTALE	**€ 5.118,22**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva (rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della L.R. 7/2002);
b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi e oneri accessori;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, **per l'importo complessivo di € 5.118,22** da corrispondere all'avv. Giuseppe Puorto.

Si allega la Sentenza n. 3465 del 17.07.2013 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.

Caserta, 16.09.2015

La Responsabile del Procedimento
Maria Pia Costanzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……. del…….

SPESE - E.F. 2015

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza - E.F. 2015		Previsione di cassa - E.F. 2015		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	110	1010	Fondo spese impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n .7)				27.982,42		27.982,42			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						27.982,42		27.982,42			
		Totale Programma 1 della Missione 20							27.982,42		27.982,42			
	Totale Missione 20								27.982,42		27.982,42			
8	1	1	110	182	Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli			26.418,99		26.418,99				
8	1	1	107	183	Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli			1.563,43		1.563,43				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					27.982,42		27.982,42				
		Totale Programma 1 della Missione 8						27.982,42		27.982,42				
	Totale Missione 8							27.982,42		27.982,42				
Totale Spese								**27.982,42**	**27.982,42**	**27.982,42**	**27.982,42**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",* come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € 27.982,42 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1 del 05.01.2015 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di € 27.982,42 a valere sullo stanziamento della Missione 20 - Programma 1 - Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di € 26.418,99 dello stanziamento della Missione 8 - Programma 1 – Titolo 1, limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di € 1.563,43 dello stanziamento della Missione 8 - Programma 1 – Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1 COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

D.G.R.C. N. ____ DEL _____

PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 3465 del 17.07.2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli						
Beneficiario	sorta capitale	interessi	rivalutazione monetaria	spese di CTU		totale
Mastroianni Vittorio	€ 16.865,89	€ 1.458,52	€ 1.062,55	€ 3.477,24		€ 22.864,20
Beneficiario	competenze	interessi	spese	C.P.A.	IVA	
avv. Puorto Giuseppe	€ 3.780,00	€ 104,91	€ 217,45	€ 151,20	€ 864,66	€ 5.118,22
					totale complessivo	€ 27.982,42

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 710 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

D. LGS 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I. APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO- SENTENZA N. 01/13 DEL 05/11/2012 RESA DAL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI. GIUDIZIO:CITRO TOMMASO E SICA CARMELA C/REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO. PRAT. AVV.RA N. 6469/2008

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 25-26/11/2008 e rinotificato in data 05/02/2009, Citro Tommaso e Sica Carmela, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Ruggiero, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, Il Comune di Mercato S.Severino,la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito straripamento del torrente "Rio Secco", che invase le culture dell'azienda agricola (dal primo condotta), in Mercato S.Severino loc. Sibelluccia, avvenuta in data 29 ottobre 2003.
b. che con sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta da Citro Tommaso e Sica Carmela, ha condannato in solido Il Comune di Mercato S.Severino e la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti, Citro Tommaso e Sica Carmela, dell'importo. All'attualità, di € 24.715,64, ed in favore del solo Citro Tommaso della somma di € 11.626,77, nonché alla refusione delle spese di lite di cui € 286,66 per spese, € 4.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, e delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di giudizio, pari ad € 2.870,62;
c. che il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso per gli adempimenti di competenza all'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno la citata sentenza con nota n. prot. 572234 del 06/08/2013 al fine di predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debito fuori bilancio;
d. che l'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0197110 del 19/03/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore del ricorrente, avv. Ruggiero Raffaele di documentare le spese di CTU, di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
e. che l'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n.1/13 del 05/11/2012 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 17126/2014 che non è stata approvata perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata;
f. che con note pervenute all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 29/04/2014 acquisite in atti con protocolli n. 0294347 e 294565, il procuratore antistatario avv. Ruggiero Raffaele ha quantificato le spese di lite con fattura pro-forma, documentando con fattura n.29 del 04/12/2010 la liquidazione del C.T.U., richiedendo il pagamento tramite bonifico bancario.
g. che l'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0355084 del 23/05/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale di valutare la congruità dei diritti e delle spese successive alla sentenza;
h. che con nota n. 0819704 del 03/12/2014 il Settore Contenzioso Civile e Penale ha comunicato che vadano stralciate le somme quali " compenso tabellare maggiorato ai sensi dell'art.4, comma4 DM 140/2012";
i. che con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 05/12/2014 acquisita agli atti con protocollo n. 0831066, il procuratore antistatario avv. Ruggiero Raffaele ha inviato l'atto di precetto per i Sigg.ri Citro Tommaso e Sica Carmela;

RILEVATO

j. che l'importo del danno da rimborsare ai sigg. Citro Tommaso e Sica Carmela ammonta a complessivi € 41.555,33 di cui: 1) quota capitale € 25.350,01; 2) rivalutaione € 5.120,71; 3)

interessi legali fino al 30/07/2015 € 7.013,89; per spese di C.T.U., registraz.sentenza e varie € 4.070,72;

k. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli da rimborsare al procuratore antistatario avv. Raffaele Ruggiero, ammontano ad € 7.060,09 (*al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20*) di cui € 4.000,00 per competenze, € 540,00 per compenso professionale atto di precetto, € 681,00 per spese generali, € 208,84 per C.P.A., € 1,194,56 per I.V.A., € 286,66 per spese liquidate in sentenza, ed € 149,03 per spese consequenziali alla sentenza;
l. che tale debito, complessivamente pari ad € 48.615,42 (*al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20*), per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 1/13 del 05/11/2012 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO:

m. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 48.615,42 in esecuzione della sentenza 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Comune di Mercato San Severino, condebitore in solido;
n. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
o. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
p. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
q. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
r. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
s. che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n.13 del 26/02/2015, ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2015-2017;
t. che nel succitato Bilancio 2015 è previsto il cap. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo spese impreviste (art.28, L.R. 30/04/2002 n.7)", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
u. che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile*;*
v. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

w. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 48.615,42 (*al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20*) come di seguito ripartito fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Comune di Mercato San Severino, condebitore in solido;

Beneficiari	sorta capitale	Rivaluta-zione	interessi	Spese Di CTU+varie	Rimborso spese di lite	totale
Citro Tommaso	16730,03	3379,47	4628,90	2035,36		26773,76
Sica Carmela	8619,98	1741,24	2384,99	2035,36		14781,57
Avv.Raffaele Ruggiero					7060,09	7060,09
TOTALE COMPLESSIVO						48615,42

x. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di €. 48.615,42 in esecuzione della sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

y. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*".

z. che pertanto l'allegato disegno di legge è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel predetto parere-quadro, modificando gli articoli 1 e 2 dello schema predisposto dagli uffici finanziari regionali, allegando una tabella che riporta l'esatta individuazione dei titoli di debito, dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione, rinviando inoltre alle singole schede di partita debitoria;

aa. che a tanto si possa provvedere prelevando la somma di € 48.615,42 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	-48.615,42

182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+41.601,53
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	7.013,89

bb. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all' art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,
cc. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 48.615,42 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
dd. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 48.615,42 da assumersi sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
ee. di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dal Comune, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Comune di Mercato San Severino, condebitore in solido
ff. di voler demandare, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Comune di Mercato San Severino, condebitore in solido, al Settore Contenzioso Civile e Penale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dal Comune;
gg. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto.

PRECISATO CHE:

hh. Alla presente deliberazione sono allegate n. 3 schede debitorie, uno schema della variazione di bilancio nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i., che ne costituiscono parte integrante.

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015;
d. la D.G.R. n. 47 del 09/02/2015;
e. la D.G.R. n. 220 del 05/05/2015;
f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
g. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
h. la sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1 di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 48.615,42 *(al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20)*, come di seguito ripartita:

Beneficiari	sorta capitale	Rivaluta-zione	interessi	Spese Di CTU+varie	Rimborso spese di lite	totale
Citro Tommaso	16730,03	3379,47	4628,90	2035,36		26773,76
Sica Carmela	8619,98	1741,24	2384,99	2035,36		14781,57
Avv.Raffaele Ruggiero					7060,09	7060,09
TOTALE COMPLESSIVO						48615,42

-

2 Di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1, 2 e 3 e uno schema della variazione di bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i. che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 48.615,42 (*al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20*) incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricorrenti	Perimetro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	-48.615,42
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+41.601,53
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	7.013,89

4 Di demandare al Dirigente della Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile (DG 53 08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 48.615,42 *(al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20)* da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

5 di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Comune di Mercato San Severino, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.,

6 Di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dal Comune, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Comune di Mercato San Severino;

7 di procedere successivamente ad una sollecita liquidazione del dovuto, stralciando le somme quali " compenso tabellare maggiorato ai sensi dell'art.4, comma4 DM 140/2012", così come comunicato dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. 0819704 del 03/12/2014 ;

8 Di prendere atto che l'importo di € 48.615,42 *(al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20)*, rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

9 di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015, 215/2015 e 332/2015;

10 Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

10.1 ai seguenti Dipartimenti:
10.1.1delle Politiche Territoriali;
10.1.2delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
10.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
9.2.1 le Risorse finanziarie;
9.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
10.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
10.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
10.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
10.6 al Comune di Mercato San Severino;
10.7 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 11/08/2015

DIP.53 D.G.08 – U.O.D.13

Prat. Avv.ra n. 6469/08

la sottoscritta dott.ssa Regina Romano nella qualità di Responsabile del Procedimento dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno Presidio Protezione Civile, della DIP 53 D.G. 08, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 572234 del 06/08/2013;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig.Citro Tommaso – C.F. CTRTMS43A11F138Y.

Oggetto della spesa
Sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato in solido la Regione Campania e il Comune di Mercato S.Severino al risarcimento in favore di Citro Tommaso e Sica Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ruggiero, dei danni subiti a seguito straripamento del torrente "Rio Secco", che invase le culture dell'azienda agricola (dal primo condotta), in Mercato S.Severino loc. Sibelluccia, avvenuta in data 29 ottobre 2003.
Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato dai sigg. Citro Tommaso e Sica Carmela al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli, notificato in data 25-26/11/2008 e rinotificato in data 04/02/2009, il Comune di Mercato S.Severino e la Regione Campania sono stati condannati in solido al pagamento in favore dei ricorrenti, Citro Tommaso e Sica Carmela, dell'importo. All'attualità, di € 24.715,64, ed in favore del solo Citro Tommaso della somma di € 11.626,77, nonché alla refusione delle spese di lite di cui € 286,66 per spese, € 4.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, e delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di giudizio, pari ad € 2.870,62.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso per gli adempimenti di competenza all'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 572234 del 06/08/2013; al fine di predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debito fuori bilancio.
L'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0197110 del 19/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore del ricorrente, avv.Raffaele Ruggiero di documentare le spese di CTU, di registrazione della sentenza, di

fonte: http://b

indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Con note pervenute all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 29/04/2014 acquisite in atti con protocolli n. 0294347 e 294565, il procuratore antistatario avv. Ruggiero Raffaele ha quantificato le spese di lite con fattura pro-forma, documentando con fattura n.29 del 04/12/2010 la liquidazione del C.T.U., richiedendo il pagamento tramite bonifico bancario.
Il Dirigente dell'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0355084 del 23/05/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale di valutare la congruità dei diritti e delle spese successive alla sentenza.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. 0819704 del 03/12/2014 ha comunicato che vadano stralciate le somme quali " compenso tabellare maggiorato ai sensi dell'art.4, comma4 DM 140/2012".
l'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 17126/2014 che non è stata approvata perché è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata.
Il procuratore antistatario avv. Ruggiero Raffaele con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 05/12/2014 acquisita agli atti con protocollo n. 0831066, ha inviato l'atto di precetto per i Sigg.ri Citro Tommaso e Sica Carmela.
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 48.615,42 *(al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20)*in esecuzione della sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Comune di Mercato S.Severino, condebitore in solido; come di seguito ripartito:

- Sig. Citro Tommaso € 26.773,76;
- Sig.ra Sica Carmela € 14.781,57
- *Avv. Raffaele Ruggiero* € 7.060,09 *(al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20)*

La somma di € 26.773,76 da liquidare al sig. Citro Tommaso risulta così costituita:

A	**DANNO**		
	A1	Sorta capitale + riv.dal 25/11/08 al 08/01/13	€ 10.361,22
	A2	Sorta capitale al solo Citro +riv.dal 25/11/08 al 08/01/13	€ 9.748,28
	A3	Interessi dall'08/01/13 al 30/07/15	€ 4.628,90
	A4	Spese copie fuori sentenza 50%	€ 33,12
	A5	Spese di registrazione sentenza 50%	€ 566,93
	A6	Spese di C.T.U. 50%	€ 1.435,31
		TOTALE DANNO	**€ 26.773,76**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.1/13 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Comune di Mercato San Severino, condebitore in solido;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

fonte: http://b

e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 26.773,76 (Ventiseimilasettecentosettantatre/76).

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza del TRAP di Napoli n. 1/13 del 05/11/2012;
2. Richiesta documentazione nota n. 0197110 del 19/03/2014;
3. Documentazione avvocato nota n. 0294347 del 29/04/2014
4. Documentazione avvocato nota n. 0294565 del 29/04/2014;
5. Richiesta congruità nota n. 0355084 del 23/05/2014;
6. Nota Avvocatura Regionale n. 0819704 del 03/12/2014;
7. Atti di Precetto - Nota Avvocatura Regionale n. 0831066 del 05/12/2014.

Salerno, 11/08/2015

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Regina Romano

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 11/07/2015

DIP.53 D.G.08 – U.O.D.13

Prat. Avv.ra n. 6469/08

la sottoscritta dott.ssa Regina Romano nella qualità di Responsabile del Procedimento dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno Presidio Protezione Civile, della DIP 53 D.G. 08, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 572234 del 06/08/2013;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig.ra Carmela Sica – C.F. SCICML47P46A023I.

Oggetto della spesa
Sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato in solido la Regione Campania e il Comune di Mercato S.Severino al risarcimento in favore di Citro Tommaso e Sica Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ruggiero, dei danni subiti a seguito straripamento del torrente "Rio Secco", che invase le culture dell'azienda agricola (dal primo condotta), in Mercato S.Severino loc. Sibelluccia, avvenuta in data 29 ottobre 2003.
Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato dai sigg. Citro Tommaso e Sica Carmela al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli, notificato in data 25-26/11/2008 e rinotificato in data 04/02/2009, il Comune di Mercato S.Severino e la Regione Campania sono stati condannati in solido al pagamento in favore dei ricorrenti, Citro Tommaso e Sica Carmela, dell'importo. All'attualità, di € 24.715,64, ed in favore del solo Citro Tommaso della somma di € 11.626,77, nonché alla refusione delle spese di lite di cui € 286,66 per spese, € 4.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, e delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di giudizio, pari ad € 2.870,62.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso per gli adempimenti di competenza all'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 572234 del 06/08/2013; al fine di predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debito fuori bilancio.
L'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0197110 del 19/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore del ricorrente, avv.Raffaele Ruggiero di documentare le spese di CTU, di registrazione della sentenza, di

fonte: http://b

indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Con note pervenute all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 29/04/2014 acquisite in atti con protocolli n. 0294347 e 294565, il procuratore antistatario avv. Ruggiero Raffaele ha quantificato le spese di lite con fattura pro-forma, documentando con fattura n.29 del 04/12/2010 la liquidazione del C.T.U., richiedendo il pagamento tramite bonifico bancario.
Il Dirigente dell'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0355084 del 23/05/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale di valutare la congruità dei diritti e delle spese successive alla sentenza.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. 0819704 del 03/12/2014 ha comunicato che vadano stralciate le somme quali " compenso tabellare maggiorato ai sensi dell'art.4, comma4 DM 140/2012".
l'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 17126/2014 che non è stata approvata perché è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata.
Il procuratore antistatario avv. Ruggiero Raffaele con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 05/12/2014 acquisita agli atti con protocollo n. 0831066, ha inviato l'atto di precetto per i Sigg.ri Citro Tommaso e Sica Carmela.
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 48.615,42 *(al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20)*in esecuzione della sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Comune di Mercato S.Severino, condebitore in solido; come di seguito ripartito:

- Sig. Citro Tommaso € 26.773,76;
- *Sig.ra Sica Carmela* *€ 14.781,57*
- *Avv. Raffaele Ruggiero* *€ 7.060,09* *(al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20)*

La somma di € 14.781,57 da liquidare alla Sig.ra Sica Carmela risulta così costituita:

A	**DANNO**		
	A1	Sorta capitale + riv.dal 25/11/08 al 08/01/13	€ 10.361,22
	A2	Interessi dall'08/01/13 al 30/07/15	€ 2.384,99
	A3	Spese copie fuori sentenza 50%	€ 33,12
	A4	Spese di registrazione sentenza 50%	€ 566,93
	A5	Spese di C.T.U. 50%	€ 1.435,31
		TOTALE DANNO	**€ 14.781,57**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.1/13 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. . . 1/13 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Comune di Mercato San Severino, condebitore in solido;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

fonte: http://b

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 14.781,57 (Quattordicimilasettecentottantuno/57).

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza del TRAP di Napoli n. 1/13 del 05/11/2012;
2. Richiesta documentazione nota n. 0197110 del 19/03/2014;
3. Documentazione avvocato nota n. 0294347 del 29/04/2014
4. Documentazione avvocato nota n. 0294565 del 29/04/2014;
5. Richiesta congruità nota n. 0355084 del 23/05/2014;
6. Nota Avvocatura Regionale n. 0819704 del 03/12/2014;
7. Atti di Precetto - Nota Avvocatura Regionale n. 0831066 del 05/12/2014.

Salerno, 11/07/2015

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Regina Romano

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 11/07/2015

DIP.53 D.G.08 – U.O.D.13

Prat. Avv.ra n. 6469/08

la sottoscritta dott.ssa Regina Romano nella qualità di Responsabile del Procedimento dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno Presidio Protezione Civile, della DIP 53 D.G. 08, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 572234 del 06/08/2013;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avv. Raffaele Ruggiero.

Oggetto della spesa
Pagamento delle spese di lite all'avv. Raffaele Ruggiero, di cui alla Sentenza n. 1/13 del 05/11/2012, per i danni subiti dai Sigg. Citro Tommaso e Sica Carmela a seguito straripamento del torrente "Rio Secco", che invase le culture dell'azienda agricola (dal primo condotta), in Mercato S.Severino loc. Sibelluccia, avvenuta in data 29 ottobre 2003.
Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato dai sigg. Citro Tommaso e Sica Carmela al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli, notificato in data 25-26/11/2008 e rinotificato in data 04/02/2009, il Comune di Mercato S.Severino e la Regione Campania sono stati condannati in solido al pagamento in favore dei ricorrenti, Citro Tommaso e Sica Carmela, dell'importo. All'attualità, di € 24.715,64, ed in favore del solo Citro Tommaso della somma di € 11.626,77, nonché alla refusione delle spese di lite di cui € 286,66 per spese, € 4.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, e delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di giudizio, pari ad € 2.870,62.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso per gli adempimenti di competenza all'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno il testo integrale della citata sentenza con nota n. prot. 572234 del 06/08/2013 al fine di predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debito fuori bilancio.
L'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0197110 del 19/03/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore del ricorrente, avv.Raffaele Ruggiero di documentare le spese di CTU, di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Con note pervenute all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 29/04/2014 acquisite in atti con protocolli n. 0294347 e 294565, il procuratore antistatario avv. Ruggiero Raffaele ha quantificato le spese di lite con fattura pro-forma, documentando con fattura n.29 del 04/12/2010 la liquidazione del C.T.U., richiedendo il pagamento tramite bonifico bancario.

fonte: http://b

Il Dirigente dell'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0355084 del 23/05/2014 ha chiesto al Settore Contenzioso Civile e Penale di valutare la congruità dei diritti e delle spese successive alla sentenza.
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. 0819704 del 03/12/2014 ha comunicato che vadano stralciate le somme quali " compenso tabellare maggiorato ai sensi dell'art.4, comma4 DM 140/2012".
l'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 17126/2014 che non è stata approvata perché è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata.
Il procuratore antistatario avv. Ruggiero Raffaele con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 05/12/2014 acquisita agli atti con protocollo n. 0831066, ha inviato l'atto di precetto per i Sigg.ri Citro Tommaso e Sica Carmela.
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 48.615,42 *(al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20)*in esecuzione della sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Comune di Mercato S.Severino, condebitore in solido; come di seguito ripartito:

- Sig. Citro Tommaso € 26.773,76;
- Sig.ra Sica Carmela € 14.781,57
- Avv. Raffaele Ruggiero € 7.060,09 (*al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20*)

La somma di € *7.060,09 (al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20*) da liquidare all' Avv. Raffaele Ruggiero risulta così costituita:

A	SPESE LEGALI		
	A1	Competenze	€ 4.000,00
	A2	Compenso professionale atto di precetto	€ 540,00
		Spese generali 15%	€ 681,00
		Totale imponibile	€ 5.221,00
	A3	Cassa Nazionale Avvocati 4%	€ 208,84
		+IVA 22,00% su imponibile	€ 1.194,56
	A4	Spese in sentenza	€ 286,66
	A5	**Spese consequenziali alla sentenza**	€ 149,03
	A6	**Ritenuta d'acconto 20%**	€ 1.044,20
	A7	**TOTALE SPESE LEGALI**	**€ 6.015.89**
	A8	**Totale in elenco da liquidare al lordo della ritenuta d'acconto**	**€ 7.060,09**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1/13 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Comune di Mercato San Severino, condebitore in solido;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

fonte: http://b

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € *7.060,09* *(al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.044,20)*
Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza del TRAP di Napoli n. 1/13 del 05/11/2012;
2. Richiesta documentazione nota n. 0197110 del 19/03/2014;
3. Documentazione avvocato nota n. 0294347 del 29/04/2014
4. Documentazione avvocato nota n. 0294565 del 29/04/2014;
5. Richiesta congruità nota n. 0355084 del 23/05/2014;
6. Nota Avvocatura Regionale n. 0819704 del 03/12/2014;
7. Atti di Precetto - Nota Avvocatura Regionale n. 0831066 del 05/12/2014.

Salerno, 11/07/2014

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Regina Romano

fonte: http://b

S. 1/2013 I.A.

REGISTRATO

COPIA x NOTIFICA

666/69/98

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
23 APR 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.173/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

e pendente

TRA

Citro Tommaso (c.f. CTR TMS 43A11 F138 Y) e Sica Carmela (c.f. SCI CML 47P46 A023 I), rapp.ti e difesi dall'avv.to Raffaele Ruggiero del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questo elettivamente domiciliato in Napoli via S. Brigida n. 64 presso lo studio dell'avv. Carmine Loreto

- RICORRENTI -

E

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del commissario straordinario e legale rapp.te, rag. Gino Marotta, rapp.to e difeso dall'avv.to Andrea Rizzo con questo domiciliato elettivamente in Portici al C.so Garibaldi n. 4 presso lo studio dell'avv.to Michele Madaio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e determina n.120 del 10 aprile 2009

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
24 APR. 2014
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

E

Comune di Mercato S. Severino (P.I. 80020380657), in persona del sindaco, rapp.to e difeso dagli avv.ti Andrea Torre e Gennaro Izzo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

fonte: http://burc.regione.campania.it

e determina n.8 del 23 gennaio 2009, e con questi domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 156, presso l'avv.to Fabrizio Ferrigno

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rapp.ta e difesa dall'avv.to Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

-RESISTENTI-

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 25-26 novembre 2008 / 3 dicembre 2008 al Comune di Mercato S. Severino, alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica in data 5/9 febbraio 2009, Tommaso Citro e Carmela Sica hanno ha convenuto in giudizio i suddetti enti per sentirli condannare in solido tra di loro all'integrale risarcimento dei danni provocati alle colture ed all'azienda agricola (dal primo condotta), a seguito ed in conseguenza dell'esondazione del torrente "Rio Secco" verificatosi nella serata del 29 ottobre 2003 nel Comune di Mercato S. Severino, in località Sibelluccia. Il tutto per l'importo rispettivo di € 18.851,09 a favore di Citro Tommaso, oltre al danno *pro* quota per il disvalore ed il deprezzamento sul mercato immobiliare del fondo (foglio 18 – particella 456) e di € 7.000,00 o nella misura anche maggiore da accertarsi in corso di causa in favore di Carmela Sica per il diminuito valore e deprezzamento *pro* quota del fondo suindicato (foglio 18 – particella 456).

Si son costituiti ritualmente in giudizio i resistenti, contestando ognuno la propria legittimazione passiva e la legittimazione attiva dei ricorrenti, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, eccependo la Regione la prescrizione del diritto ed allegando l'eccezionalità dell'evento atmosferico causante l'esondazione.

Disattesa la richiesta di prova orale, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è stata riservata in decisione.

2. I ricorrenti premettono di essere comproprietari di un appezzamento di terreno sito in Mercato S. Severino (SA), località

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sibelluccia, riportato in catasto al foglio 18, particella n. 456 e Tommaso Citro precisa, altresì, di essere affittuario del fondo di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Salerno, riportato in catasto al foglio 18, particella n.10.

La difesa attorea ha rappresentato che su detti fondi Tommaso Citro esercita la professione di coltivatore diretto, producendo colture ortive in pieno campo e lamenta che nella serata del 29 ottobre 2003, a seguito di forti precipitazioni, i predetti terreni vennero completamente inondati da acqua, fango, brecciame, detriti e rifiuti di ogni genere provenienti dall'adiacente torrente "Rio Secco", distruggendo gran parte delle colture praticate, i terrazzamenti ivi esistenti e paralizzando l'attività aziendale per almeno un ciclo produttivo.

A dire degli istanti la ragione di tale danni sarebbe imputabile alla carenza strutturale della rete scolante superficiale del torrente, alla mancata esecuzione degli interventi strutturali necessari, alla insufficiente manutenzione e pulizia del letto ed alla colposa urbanizzazione di parte del corso, precisando sul punto che i danni sarebbero stati quantificati dagli stessi tecnici del Comune nella somma di € 18.851,09.

Tanto ricapitolato, valgono le considerazioni che seguono.

3. Va subito evidenziato che la produzione dell'atto per notar Monaco Gaspare del 21 dicembre 1983 dà conto dell'assegnazione a seguito di divisione volontaria ad entrambi i ricorrenti del terreno di cui al foglio 18, particella n. 456, così come il contratto di affitto del 2 ottobre 2002 documenta il godimento da parte di Tommaso Citro del fondo di cui al foglio 18, particella n.10, sicchè non può essere revocato in dubbio il diritto degli istanti ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

4. In relazione alla prospettazione attorea ricorre, altresì, anche la legittimazione passiva degli enti resistenti, ai quali è stato imputato la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare alla carenza strutturale della rete scolante superficiale del torrente, la insufficiente manutenzione e pulizia del letto e la colposa urbanizzazione di parte del corso d'acqua.

Alla stregua di tale rappresentazione, in particolare, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ed invero, il torrente Rio Secco (altrimenti conosciuto come Lavinaio o Lavinaro), affluente del torrente Solofrana, in cui confluisce, è da considerarsi "corso d'acqua di natura demaniale" (cfr. la G.U. n. 103 dell'1.5.1900 con il decreto contenente l'elenco delle acque pubbliche), per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, né destinato le relative risorse.

Per altra via, risulta legittimamente chiamato in causa anche il Consorzio, allorchè sia dedotto che il torrente costituisca elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza del Consorzio, con tipica funzione di bonifica del comprensorio.

In tal caso, infatti, il Consorzio di bonifica è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico ed è da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione dei corsi d'acqua, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

In ogni caso, è noto che *"qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale (nella specie, pedemontano), assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione"* (Cass. S.U. 9.3.2007 n. 5394).

Peraltro, va anche evidenziato che: *"il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale*

fonte: http://burc.regione.campania.it

responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua" (cfr. Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006).

Nella fattispecie in commento, pertanto, ben può configurarsi, in astratto, una responsabilità del Consorzio per l'omessa manutenzione ordinaria accanto a quella della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero per la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che siano state concausa del danno, oltre che per omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Infine, va giudicata senz'altro ammissibile anche la domanda spiegata nei confronti del Comune, cui è stata evidentemente imputata la responsabilità per la colposa urbanizzazione di parte del corso d'acqua, giudicata quale causa o concausa dell'esondazione.

5. Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione di prescrizione avanzata dalla sola Regione Campania, ove si consideri l'interruzione del suo decorso determinata dalle lettere notificate all'ente in data 22 settembre 2008 con le quali i ricorrenti hanno richiesto alla Regione il risarcimento dei danni conseguenti all'esondazione del 29 ottobre 2003 per cui è causa, con ciò manifestando l'inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 3371/10 che richiama Cass. 10.3.2009, n. 5763, Cass. 23.6.2008,n. 17018; Cass. n. 20332 del 2007; Cass. n. 19356 del 2007).

6. Nel merito, la domanda è fondata nei confronti del Comune e della Regione e va, quindi, accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti, anche fotografica, nonché della medesima relazione tecnica redatta dai tecnici incaricati dal Comune (cfr. relazione del 17 giugno 2005 allegata dagli attori), oltre che dalle risultanze della c.t.u., risulta incontestabilmente accertato (e di fatto non lo è dai resistenti) che in data 29 ottobre 2003,

fonte: http://burc.regione.campania.it

in occasione di piogge di rilevante intensità, il torrente Rio Secco è esondato, allagando il fondo rustico coltivato dai ricorrenti, così lasciandolo ricoperto di fango, melma, brecciame e rifiuti.

7. Quanto alle cause dell'esondazione, il c.t.u. (alla cui relazione depositata in data 27 ottobre 2010 interamente si rimanda) ha riferito che "*appare evidente che le trasformazioni dello stato dei luoghi, ossia la creazione dell'attraversamento stradale a mezzo di sopraelevazione del letto del canale e la competa eliminazione dell'argine in sinistra idraulica (in corrispondenza dell'incrocio stradale), hanno fatto mancare, in caso di piena del torrente Rio Secco, qualunque protezione sia alla via Sibelluccia sia ai fondi adiacenti, addirittura sottoposti rispetto alla strada. Di recente si è cercato di ovviare a tale inconveniente, in corrispondenza dell'attraversamento, con la creazione al di sopra dell'impalcato sopraelevato di un muretto alto solo mt. 1,10. .... La cattiva manutenzione del canale inoltre ha sicuramente contribuito all'evento dannoso*". (cfr. relazione cit. pag. 10)

Va sul punto ribadito, a fronte delle obiezioni dell'ente comunale, quanto già osservato dal c.t.u. in ordine alla riconducibilità dell'opera in questione (attraversamento carrabile) al Comune, tenuto conto della pacifica natura pubblica della strada, delle dimensioni e della finalità dell'opera, elementi questi che inducono ad escludere che l'intervento in questione possa essere stato opera di privati.

In tale direzione, all'origine dei fatti, vanno, dunque, poste la realizzazione da parte del Comune delle opere di sopraelevazione del letto del canale e la completa eliminazione dell'argine finalizzati a consentire l'attraversamento del torrente, nonché una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

8. Del resto, come accertato dal c.t.u., non può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, il c.t.u., acquisendo i dati pluviometrici dal 1999 al 2003 presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Campania, ha accertato che la precipitazione oggetto dell'evento per cui è causa (pari a mm.41,6) può considerarsi certamente un evento consistente, ma non al punto da potersi classificare come straordinario, se sol si considera

fonte: http://burc.regione.campania.it

che nei quattro esaminati si sono registrati ben 15 eventi piovosi più forti (cfr. la relazione a pagg. 12).

Consegue a tale evidenza che va negata natura eccezionale alle precipitazioni in commento, le quali semmai hanno concorso alla realizzazione dell'evento quale elemento scatenante l'inondazione.

9. Il ragionamento del c.t.u. non può invece essere seguito in relazione alla posizione del Consorzio.

Al riguardo, mette conto osservare che l'ausiliare ha precisato che di non poter "*ovviamente ... conoscere le condizioni di manutenzione dell'alveo al momento del fatto dannoso*", precisando che "*al momento degli accessi ha notato l'esistenza di folta vegetazione spontanea, l'occlusione delle griglie di ispezione, il deposito di pietrame e detriti di ogni genere sulla superficie di scorrimento, tutte circostanze che denotano una cattiva manutenzione del canale*". Tutto ciò per dedurre che "*la cattiva manutenzione del canale inoltre ha sicuramente contribuito all'evento evento dannoso*".

Nondimeno, in riscontro alle note tecniche di controparte, il c.t.u. "*ribadisce altresì di aver riscontrato una cattiva manutenzione dell'alveo, circostanza che sicuramente, anche se in minima parte, avrà contribuito all'evento dannoso*".

Ebbene, non può non evidenziarsi che l'obiettivo *deficit* informativo determinato da una verifica dello stato dei luoghi eseguita sei anni ed otto mesi dopo l'evento di cui si discute abbia pesato in modo decisivo sull'accertamento in questione, tenuto conto dell'assenza di altri elementi su cui orientare l'indagine.

Di certo, non può darsi seguito ad una valutazioni ora per allora nel senso che le condizioni del torrente verificate dal c.t.u. al momento dell'accesso non possono essere utilizzate per considerare lo stato dei luoghi al momento del fatto dannoso.

In tale direzione già la debole conclusione cui era pervenuto il c.t.u. in ordine al cattivo stato manutentivo dell'alveo, per lo più fondata sulla verifica delle attuali condizioni dello stesso, diventa ancora più approssimativa in sede di replica alle note tecniche del consorzio, come evidenziato dal contraddittorio uso dell'avverbio "*sicuramente*" unitamente al condizionale "*avrà contribuito*", senza tacere che a rendere il tutto ancor più evanescente è la precisazione dell'apporto causale

fonte: http://burc.regione.campania.it

stimato *"in minima parte"* in termini, dunque, così generici e vaghi da non consentire alcuna giustificabile valutazione.

Alla stregua delle riflessioni che precedono la domanda risarcitoria può, dunque, giudicarsi fondata nei confronti della Regione Campania e del Comune di Mercato San Severino, mentre la pretesa del Consorzio di bonifica va rigettata, non essendo emersi elementi processualmente certi circa l'imputabile, al momento del fatto dannoso, omessa manutenzione ordinaria del corso d'acqua della cui esondazione si discute.

10. Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha redatto computo metrico estimativo (ai cui contenuti si rimanda) in cui sono elencati analiticamente i lavori necessari per la sistemazione dei fondi, applicando i prezzi correnti dell'epoca desunti dalla tariffa delle opere pubbliche della Regione Campania (approvata con delibera della Giunta Regionale n.3070 del 31 ottobre 2003, pubblicata sul BURC speciale del 18 gennaio 2004), pervenendo alla quantificazione del relativo costo in € 17.239,96.

Con riferimento alla particella 10 ha poi stimato il danno derivato dalla perdite delle colture in atto in € 3.540,79 e quella del successivo ciclo produttivo in € 2.569,26, considerando, infine, il mancato guadagno disceso dalla mancata produzione di due alberi di ciliegio divelti, nella somma di € 2.000,00.

Il tutto, quindi, per un ammontare complessivo di € 25.350,01.

Orbene, tale quantificazione può certamente essere seguita in quanto analiticamente svolta nella puntuale indicazione dei lavori necessari a ripristinare lo stato dei luoghi con l'applicazione della citata tariffa, la cui natura ufficiale ed obiettiva copre dal rischio di non controllabili quantificazioni.

Del resto, la differenza con la valutazione eseguita nel 2005 dai tecnici del Comune, pari ad € 13.851,09, si giustifica considerando che tale ultima determinazione è avvenuta con il metodo di una stima sintetica, il che rende ragione della relativa diversità di quantificazione alla quale, peraltro ed in definitiva, non sono stati opposti solidi argomenti per un contrario avviso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Va solo precisato che della complessiva somma di € 25.350,01, l'importo di € 17.239,96 va riconosciuto in favore di entrambi i ricorrenti in misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà, mentre la residua somma di € 8.110,05 compete al solo Tommaso Citro, trattandosi di danni cagionati alla colture del fondo (particella n. 10) da questi condotto in affitto.

11. Non ha, invece fondamento, nell'*an debeatura*, la richiesta risarcitoria per il deprezzamento del valore di mercato del fondo in comproprietà dei ricorrenti.

La pretesa sconta, invero, un vizio di fondo che si esprime nel considerare il rischio esondazione come elemento, di per sé, penalizzante il valore del bene.

Senonchè - a tacer d'altro – l'ipotesi di danno deve potersi apprezzare nella sua concretezza ed il valore economico del fondo non è – di regola – un bene assoluto, ma un elemento che assume rilevanza se ed in quanto sia stata programmata la vendita del bene e questa sia stata penalizzata dal predetto rischio.

Nulla di tutto questo è stato allegato dai ricorrenti, sicché la domanda non può che essere respinta.

12. Alla stregua delle riflessioni che precedono devono, pertanto, condannarsi la Regione Campania ed il Comune di Mercato San Severino, in solido tra di loro, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo, all'attualità, di € 24.715,64 (sul capitale di € 17.239,96 già considerata, quindi, dalla data dell'evento del 29 ottobre 203, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT-FOI pari ad € 3.482,47 e gli interessi legali, pari ad € 3.993,21), in misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà ed in favore del solo Tommaso Citro della somma di € 11.626,77 (€ 8.110,05 capitale, rivalutazione secondo gli indici ISTAT-FOI pari ad € 1.638,23 ed interessi legali, pari ad € 1.878,49)

13. Le spese di lite tra i ricorrente, la Regione ed il Comune di Mercato San Severino seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in favore del distrattario, applicando il d.m. 140/12 (cfr. Cass. Se. Un. 17406/12).

fonte: http://burc.regione.campania.it

In favore del distrattario va disposta anche la rifusione delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, ed anticipate giusta quanto risultante dalla fattura in atti.

In considerazione della difficoltà della materia e dell'obiettiva opinabilità delle questioni circa l'individuazione dell'ente responsabile in caso di esondazione di corsi d'acqua minori, appare equo dichiarare compensate tra le altre parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulle domande proposte, con ricorso notificato in data 25-26 novembre 2008 / 3 dicembre 2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 5/9 febbraio 2009, da CITRO Tommaso e Sica Carmela nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, del Comune di Mercato S. Severino, della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) rigetta la domanda spiegata in danno del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;

2) accoglie la domanda in danno della Regione Campania e del Comune di Mercato S. Severino e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento in favore di Citro Tommaso e Sica Carmela al pagamento in dell'importo, all'attualità, di € 24.715,64, in misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà, ed in favore del solo Tommaso Citro della somma di € 11.626,77;

3) condanna la Regione Campania ed il Comune di Mercato S. Severino alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 286,66 per spese, € 4.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, e delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, pari ad € 2.467,53 oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Raffaele Ruggiero;

4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 5 novembre 2012

IL GIUDICE ESTENSORE
(dr. Ugo Candia)

IL PRESIDENTE
(dr. Maurizio Gallo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Agenzia delle Entrate
Ufficio Registro
Atti Giudiziari
LIQUIDAZIONE
Cod. Trib. | Importo
109 T | € 1.090,00
456 T | € 43,86
964 T | €
TOTALE | € 1.133,86
Registrato il 16.5.2013
N° 7591 Vol.
Atti Giud. Art.
a debito €
Richiesta Cancelleria
Il Cancelliere

F. € 28.6.2013

proc. n.173/2008 r.g

fonte: http://burc.regione.campania.it

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. RUGGIERO

procuratore di SICA CARMELA e CITRO TOMMASO

Napoli, li 14 APR. 2014

F.C.

La presente copia composta di n. 10, fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 14 APR 2014

Napoli 14 APR. 2014

CORTE DI APPELLO NAPOLI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Amelia Serretiello

1297

RELATA di NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Raffaele Ruggiero, nella qualità come in atti, copia conforme dell'anteposta sentenza n. 1/2013 del T.R.A.P. presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato e dato per sua legale scienza e conoscenza alla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappr. p.T., On.le Sig. Presidente della Giunta Regionale, sedente in Via Santa Lucia, n. 81 - NAPOLI.

Cascone Maria Fortuna
23 APR 2014

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile - Salerno
Presidio Protezione Civile

Ai Sig.ri Citro Tommaso e Sica Carmela
c/o studio *Avv.to Raffaele Ruggiero*
Via G.Matteotti, 46
Nocera Inf.
r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it
Al Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it
c.a. avv. Carbone

Prot. 0572234 del 06/08/2013
rif.Avvocatura cc 6469/08

OGGETTO: Giudizio Citro Tommaso e Sica Carmela c/ Regione Campania - Richiesta documentazione per liquidazione di cui alla sentenza TRAP Napoli n.1/13.

In riferimento alla sentenza del TRAP di Napoli n. 1/13 del 05/11/2013 che condanna in solido la Regione Campania ed il Comune di Mercato S.Severino, al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in favore dei Sig.ri Citro Tommaso e Sica Carmela, si informano le S.S.L.L. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condannata, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente dell'U.O.D.proponente potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

A tal fine si chiede di documentare le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio, di documentare le spese di registrazione e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale, delle spese e degli interessi ai Sig.ri Citro Tommaso e Sica Carmela e delle spese di lite come liquidate in sentenza al procuratore antistatario Avv. Raffaele Ruggiero.

Al procuratore avv.to si chiede inoltre di inviare parcella pro-forma della somma dovuta.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza.

Al Settore Contenzioso Civile e Penale che legge per conoscenza, si chiede di trasmettere allo scrivente la copia completa della sentenza n.1/13, poiché quella in possesso non è completa.

Inoltre si comunica che con nota n. 0613689 del 05/09/2013 fù già richiesta la documentazione , ma a tutt'oggi questa U.O.D. non ha avuto nessun riscontro.

Le comunicazioni potranno essere inoltrate anche via fax al n.089.2589208 e ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589513.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom Vittorio Bartoli

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D.
Biagio Franzese

ES/2014

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0197110 19/03/2014 14,31
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Dest. : STUDIO LEGALE RUGGIERO RAFFAELE -
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014

fonte: http://b

Da posta-certificata@pec.actalis.it
A dg08.uod13@pec.regione.campania.it
Data giovedì 20 marzo 2014 - 12:22

ACCETTAZIONE: prot.197110 del 19-3-14 giudizio Citro Tommaso e Sica Carmela rich. docum. Sentenza TRAP Napoli n. 1-13

Ricevuta di accettazione
Il giorno 20/03/2014 alle ore 12:22:48 (+0100) il messaggio
"prot.197110 del 19-3-14 giudizio Citro Tommaso e Sica Carmela rich. docum. Sentenza TRAP Napoli n. 1-13" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a:
r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it ("posta certificata")
agc04.sett01@pec.regione.campania.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140320122248.12687.01.2.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: http://b

Da posta-certificata@pec.actalis.it
A dg08.uod13@pec.regione.campania.it
Data giovedì 20 marzo 2014 - 12:22

CONSEGNA: prot.197110 del 19-3-14 giudizio Citro Tommaso e Sica Carmela rich. docum. Sentenza TRAP Napoli n. 1-13

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 20/03/2014 alle ore 12:22:56 (+0100) il messaggio
"prot.197110 del 19-3-14 giudizio Citro Tommaso e Sica Carmela rich. docum. Sentenza TRAP Napoli n. 1-13" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "agc04.sett01@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20140320122248.12687.01.2.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (109 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

 fonte: http://b

Da Posta Certificata Legalmail
A dg08.uod13@pec.regione.campania.it
Data giovedì 20 marzo 2014 - 12:23

CONSEGNA: prot.197110 del 19-3-14 giudizio Citro Tommaso e Sica Carmela rich. docum. Sentenza TRAP Napoli n. 1-13

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *20/03/2014* alle ore *12:23:01* (*+0100*) il messaggio "*prot.197110 del 19-3-14 giudizio Citro Tommaso e Sica Carmela rich. docum. Sentenza TRAP Napoli n. 1-13*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20140320122248.12687.01.2.2@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*prot.197110 del 19-3-14 giudizio Citro Tommaso e Sica Carmela rich. docum. Sentenza TRAP Napoli n. 1-13*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2014-03-20* at *12:23:01* (*+0100*) and addressed to "*r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20140320122248.12687.01.2.2@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (109 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

fonte: http://

REGIONE CAMPANIA Dott.ne ACCARINO

Prot. 2014. 0294347 29/04/2014 11,35
Mitt. : RUGGIERO RAFFAELE (AVV.)
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014

Avv. Raffaele Ruggiero
Via G. Matteotti, n. 46 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
Tel. 081.925643 – fax 081.0100028
e mail : legaleruggiero@libero.it
pec r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 APR. 2014
PRESA DI CARICO
ASSEGNAZIONE
SETTORE Serv. 01 02 03 04
Pos.ni P.O. F.P. P.S.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO BARTOLI (Dott.ne CCARINO)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

1000

Spett. le
Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Settore Provinciale del Genio Civile
via Sabatini, n. 3
84121 Salerno
fax 089.2589208 – 089.9929656
pec : dg08.uod13@pec.regione.campania.it

Invio a mezzo pec e fax

Alla cortese attenzione dei
Chiar. mi Signori
Ing. S. Iozzino, Dott. E. Sanseverino, Dott. B. Franza, Geom. V. Bartoli

Oggetto : richiesta pagamento **sentenza n. 1/2013** resa in data 05/11/2012 dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 08/01/2013 e ritualmente notificata **Citro Tommaso e Sica Carmela** *contro* Regione Campania + altri

Vs rif. : prot. 0572234 del 06/08/2013 – rif. Avvocatura cc 6469/08

In riscontro alle VVss missive datate Salerno 05/09/2013 (prot. 2013.0613689) e 19/03/2014 (prot. 2014.0197110), pervenutemi rispettivamente in data 05/09/2013 a mezzo fax ed in data 20/03/2014 a mezzo pec, e dando atto che è stato necessario innanzitutto risolvere talune difficoltà procedurali inerenti gli adempimenti di esatta notifica dell'estratto della sentenza *de qua* a tutte le parti processuali per poterne richiedere copia conforme al fine di procedere alla redazione della presente notula, premuromi rimettervi, nella mia specifica qualità di procuratore attributario – antistatario, i conteggi relativi alle spese e competenze di giudizio liquidate in sentenza, in una alle spese e competenze successive e conseguenziali[1] :

	Compenso	*Spese*
Competenze da sentenza	€ 4.000,00	/////
Interessi dalla pubblicazione (08/01/2013) a tutt'oggi	/////	€ 118,90
Spese esenti ex art. 15-3 DPR 633/72 da sentenza	//////	€ 286,66

[1] Trattasi di liquidazione contenuta in sentenza emessa e pubblicata in data anteriore al 03/04/2014, per la quale la liquidazione delle spese e competenze successive e conseguenziali avviene in forza della liquidazione contenuta in sentenza con riferimento temporale all'emissione e pubblicazione della stessa (nella fattispecie : 08/01/2013), con correlativa applicazione dei parametri professionali forensi, dovuti per legge, ai sensi e per effetto del D. M. 140/2012.

fonte: http://b

Rimborso spese CTU con accessori (fatt. 29/2010)	//////	€ 2.870,62
Interessi dalla data fattura n. 29 (04/12/2010) ad oggi	//////	€ 198,35
Sommano	€ 4.000,00	€ 3.474,53
Cpa (4%)	€ 160,00	//////
Iva (22%)	€ 915,20	//////
Spese esenti ex art. 15-3 DPR 633/72	€ 3.474,53	//////
Totale *a*	**€ 8.549,73**	//////////

Compenso ed esborsi successivi e conseguenziali alla sentenza *de qua* :

	Compenso	*Spese*
Compenso tabellare maggiorato ai sensi dell'art. 4, comma 4, DM 140/2012	€ 200,00	//////
Spese esenti ex art. 15-3 DPR 633/72 per richiesta n. 02 copie in forma esecutiva	//////	€ 24,82
Notifica sentenza n. 1/2013 a Regione Campania	//////	€ 8,30
Sommano	*€ 200,00*	*€ 33,12*
Cap (4%)	€ 8,00	//////
Iva (22%)	€ 45,76	//////
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 33,12	//////
Totale *b*	**€ 286,88**	//////

Riepilogo :

Totale *a*	€ 8.549,73
Totale *b*	€ 286,88
Totale complessivo	*€ 8.836,61*
A dedurre rit. di acc. (20 %) su compensi	- € 840,00
Totale netto a pagarsi	**€ 7.996,61**

Pertanto, complessivamente l'importo di **€ 7.996,61,** salvo E. e/o O. ed eventuali migliori conteggi c/o eventuali rettifiche al momento del saldo. Oltre interessi maturandi fino all'effettivo soddisfo.

Con invito a far pervenire il predetto importo nella misura di € 7.996,61 al netto della ritenuta di acconto, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla rimessa della presente.

Allegansi :

1. pro forma di fattura;
2. copia fattura n. 29 del 04/12/2010 a firma del CTU, Arch. Sirio Di Michele.

Ad ogni effetto e conseguenza di legge e salvezze illimitate di ogni diritto.

Nocera Inferiore, 25/04/2014

Distinti saluti

Avv. Raffaele Ruggiero

STUDIO LEGALE
AVV. RAFFAELE RUGGIERO
Via Matteotti, 46
Tel. 081926091 - Tel/Fax 081925643
84014 NOCERA INFERIORE

fonte: http://b

Avv. Raffaele Ruggiero
Via G. Matteotti, n. 46 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
Tel. 081.925643 fax 081.0100028 e-mail : legaleruggiero@libero.it
PEC : r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it
codice fiscale : RGGRFL39D28F912Q
Partita Iva : 00454260654

Pro forma di fattura

Gent. Signor
Citro Tommaso + 1
Mercato San Severino
c. f. : CTR TMS 43A11 F138Y
NON SOGGETTO IVA

Oggetto : pagamento spese e competenze *ex* **sentenza n. 1/2013 TRAP Napoli**, successive e conseguenziali
Citro Tommaso e Sica Carmela *contro* Regione Campania + altri

	Spese non imponibili	*Corrispettivi*
Compenso da sentenza	///	€ 4.000,00
Compenso conseguente	///	€ 200,00
Spese esenti in sentenza	€ 3.157,28	///
Spese esenti conseguenti	€ 33,12	///
Sommano	€ 3.190,40	€ 4.200,00
Cap (4%)	///	€ 168,00
Iva (22%)	///	€ 960,96
Spese esenti *ex* art. 15-3 DPR 633/72	///	€ 3.190,40
Interessi non imponibili	///	€ 317,25
Sommano	///	€ 8.836,61
Ritenuta di acconto[1]	///	- € 840,00
Totale netto a pagarsi	///	**€ 7.996,61**

L'importo di **€ 7.996,61** al netto della ritenuta di acconto va corrisposto a mezzo bonifico bancario al seguente codice iban :

IT 68 T 02008 76271 000005394490

presso la banca UniCredit – agenzia 00635 di Nocera Inferiore – intestato all'Avv. Raffaele Ruggiero (nato il 28/04/1939 a Nocera Inferiore – codice fiscale RGG RFL 39D28 F912Q – partita iva 00454260654), entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente.

Ad avvenuto pagamento seguirà fattura.

[1] La ritenuta di acconto dell'importo di € 840,00 verrà versata dalla soccombente Regione Campania, secondo la normativa vigente.

fonte: http://b

Sirio Di Michele
architetto

Fattura n° 29 del 04/12/2010

Spett.le
Sig. Citro Tommaso
Via Sibelluccia, 3
84085 - Mercato San Severino (SA)
Cod. fisc.: CTR TMS 43A11 F138Y

Oggetto: Compenso per la Consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso della causa civile "Citro Tommaso + 1/Regione Campania + 2" (n.r.g. 173/08), istruita presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o la Corte di Appello di Napoli, così come disposto dall'Ill.mo Giudice dr. Fulvio Dacomo con decreto di liquidazione del 28/10/2010.

Onorario	€ 1.799,53 +
C.N.P.A.I.A. (2% di € 1.799,53)	€ 35,99 =
Imponibile	€ 1.835,52 +
I.V.A. (20% di € 1.835,52)	€ 367,10 =
Sommano	€ 2.002,62 +
Spese liquidate dal Giudice	€ 868,00 =
Totale	€ 2.870,62

Arch. Sirio Di Michele
Via Reg. Margherita, 58 - Tel./Fax 0813915498
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Part. I.V.A. 04228271211

fonte: http://b

Da "Per conto di: r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data domenica 27 aprile 2014 - 15:12

POSTA CERTIFICATA: sentenza 1.2013 Citro + 1 c/ Regiona Campania

---

Messaggio di posta certificata

Il giorno *27/04/2014* alle ore *15:12:19* (*+0200*) il messaggio "*sentenza 1.2013 Citro + 1 c/ Regiona Campania*" è stato inviato da "*r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it*" indirizzato a: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: *887108033.839396970.1398604339963vliaspec04@legalmail.it*

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

Legalmail certified email message

On *2014-04-27* at *15:12:19* (*+0200*) the message "*sentenza 1.2013 Citro + 1 c/ Regiona Campania*" was sent by "*r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it*" and addressed to:
dg08.uod13@pec.regione.campania.it

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **sentenza 1.2013 Citro + 1 c/ Regiona Campania**.

Message ID: *887108033.839396970.1398604339963vliaspec04@legalmail.it*

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (639 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: http://b

Avv. Raffaele Ruggiero
Via G. Matteotti, n. 46 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
Tel. 081.925643 – fax 081.0100028
e mail : legaleruggiero@libero.it
pec r.ruggiero39@avvocatinocera-pec.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0294565 29/04/2014 11,55
Mitt. : RUGGIERO RAFFAELE (AVV.)
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014

DATA DI ARRIVO 28 APR. 2014
PRESA DI CARICO
ASSEGNAZIONE
SETTORE Serv. 01 02 03 04
Pos.ni P.O. P.P. P.S.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Spett. le
Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Settore Provinciale del Genio Civile
via Sabatini, n. 3
84121 Salerno
fax 089.2589208 – 089.9929656
pec : dg08.uod13@pec.regione.campania.it

Invio a mezzo pec e fax

Alla cortese attenzione dei
Chiar. mi Signori
Ing. S. Iozzino, Dott. E. Sanseverino, Dott. B. Franza, Geom. V. Bartoli

Oggetto : richiesta pagamento **sentenza n. 1/2013** resa in data 05/11/2012 dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 08/01/2013 e ritualmente notificata
Citro Tommaso e Sica Carmela *contro* Regione Campania + altri

Vs rif. : prot. 0572234 del 06/08/2013 – rif. Avvocatura cc 6469/08

In riscontro alle VVss missive datate Salerno 05/09/2013 (prot. 2013.0613689) e 19/03/2014 (prot. 2014.0197110), pervenutemi rispettivamente in data 05/09/2013 a mezzo fax ed in data 20/03/2014 a mezzo pec, e dando atto che è stato necessario innanzitutto risolvere talune difficoltà procedurali inerenti gli adempimenti di esatta notifica dell'estratto della sentenza *de qua* a tutte le parti processuali per poterne richiedere copia conforme al fine di procedere alla redazione della presente notula, premuromi rimetterVi i conteggi relativi alla sorta capitale, rivalutazione ed interessi a favore dei miei assistiti, in una alle spese e competenze successive e conseguenziali[1] :

Importo per cui è condanna in sentenza, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza (= 08/01/2013)	Citro T. e Sica C. € 24.715,64 + Citro T. € 11.626,77 = € 36.342,41
Interessi dall'08/01/2013 a tutt'oggi	€ 1.003,15
Totale *a*	**€ 37.345,56**

[1] Trattasi di liquidazione contenuta in sentenza emessa e pubblicata in data anteriore al 03/04/2014, per la quale la liquidazione delle spese e competenze successive e conseguenziali avviene in forza della liquidazione contenuta in sentenza con riferimento temporale all'emissione e pubblicazione della stessa (nella fattispecie : 08/01/2013), con correlativa applicazione dei parametri professionali forensi, dovuti per legge, ai sensi e per effetto del D. M. 140/2012.

fonte: http://b

Spese e competenze successive e conseguenziali alla sentenza *de qua* :

	Compenso	*Spese*
Compenso tabellare maggiorato ai sensi dell'art. 4, comma 4, DM 140/2012	€ 700,00	//////
Registrazione sentenza mod. F23 in data 19/04/2013	//////	€ 1.133,86
Interessi su importo reg. sentenza	//////	€ 23,45
Spese esenti ex art. 15-3 DPR 633/72 per richiesta n. 04 (02+02) copie in forma esecutiva nella qualità	//////	€ 49,64
Notifica n. 02 copie sentenza a Regione Campania	//////	€ 16,60
Sommano	*€ 700,00*	*€ 1.223,55*
Cap (4%)	€ 28,00	//////
Iva (22%)	€ 160,16	//////
Spese esenti ex art. 15-3 DPR 633/72	€ 1.223,55	//////
Totale ***b***	**€ 2.111,71**	//////

Riepilogo :

Totale ***a***	€ 37.345,56
Totale ***b***	€ 2.111,71
Totale complessivo a pagarsi	***€ 39.457,27***

Pertanto, complessivamente **€ 39.457,27**, salvo E. c/o O. ed eventuali migliori conteggi al momento del saldo. Oltre interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo.

Con precisazione che l'intero importo di € 39.457,27 va corrisposto sul conto corrente del Signor Citro Tommaso, in quanto la propria coniuge, Signora Sica Carmela, non è correntista; pertanto, il predetto importo va corrisposto a mezzo bonifico bancario al seguente codice iban :

IT 45 Q 053 927 6240 DR 000 5034 328

presso la Banca della Campania intestato al Signor Citro Tommaso, nato il 11/01/1943 a Mercato San Severino – codice fiscale CTR TMS 43A11 F138Y, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla rimessa della presente.

Allegasi alla presente copia modello F23 per effettuata registrazione sentenza n. 1/2013.

Ad ogni effetto di legge e salvezze illimitate di ogni diritto.

Nocera Inferiore, 25/04/2014

Distinti saluti

Avv. RAFFAELE RUGGIERO
Via Matteotti, 46
Tel. 081926031 - Tel/Fax 081925643
84014 NOCERA INFERIORE

fonte: http://b

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F23

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A: POSTE ITALIANE SPA

AGENZIA/UFFICIO — PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*): T E T 2 0 1 3 7 1 0 0 1 5 8 3 2 3

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: CITRO — NOME: TOMMASO — DATA DI NASCITA: 1 1 0 1 1 9 4 3

SESSO M o F: M — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: MERCATO SAN SEVERINO — PROV.: SA — CODICE FISCALE: C T R T M S 4 3 A 1 1 F 1 3 8 Y

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV. — CODICE FISCALE

VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: T E T (codice) — (sub codice (*)) — 7. COD. TERRITORIALE (*) — 8. CONTENZIOSO ☐ — 9. CAUSALE: R G — 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno 2 0 1 3 — Numero 0 0 6 S C 0 0 0 0 0 0 0 1 0

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
1 0 9 T	REGISTRO ALTRE VOCI - PROP.	1.090,00	
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	43,86	
	PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO	1.133,86	

EURO (lettere): MILLECENTOTRENTATRE/86

FIRMA DEL VERSANTE

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno mese anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

157/382 04 19-04-13 R3:
0001 €*1.133,86*
F2YV 0001 €**
C.F. CTRTMS43A11F138Y

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO

fonte: http://b

Sorrevento

3016

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0819704 03/12/2014 08,57
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 4.

BACCOMANDATA

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile

60 01 05 00

DIP. 53 – DG. 08 – UOD 13
DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI
GENIO CIVILE DI SALERNO
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE
VIA PORTO 4
84121 SALERNO

6469/08

SENT. N.1/2013
TRIBUNALE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI

In riscontro alla nota prot. 2014 0355084 del 23/05/2014 di codesto Ufficio, si reputa che dalle spese e competenze di cui alla richiesta di pagamento relativa alla sentenza in oggetto, fatta pervenire dall'Avv. Ruggiero, vadano stralciate quelle motivate quali *"compenso tabellare maggiorato ai sensi dell'art.4, comma 4, DM 140/2012"*.

Si rappresenta, altresì, che la sentenza in oggetto è stata trasmessa nella sua integrità con nota prot. 2014 03452247 del 20/05/2014 e, precedentemente, con nota prot. 2013 0806743 del 26/11/2013.

IL DIRIGENTE UOD
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

Avv. Anna Carbone
Tel. 081/796-3537
Fax 081/7963766

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
UFFICIO PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 18 DIC. 2014
PRESA DI CARICO 18 DIC. 2014
ASSEGNAZIONE
Uff. 01 02 03 04
P.O. P.P. P.S.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto ma Accludo

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

RACCOMANDATA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE
PERVENUTO IL 23 DIC. 2014
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

53-08-13
Al Genio Civile di Salerno
Presidio protezione civile
pec: agc15.sett.01@pec. regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0831066 05/12/2014 14,07
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 4.

Salerno 3055

C.C.6469/2008.

Trasmissione n.2 atti di precetto relativi alla sentenza n.1/2013 emessa dal Tribunale di Napoli in favore di Citro Tommaso e Sica Carmela.

Con riferimento alla sentenza n.1/13 in oggetto, si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmette copia degli atti di precetto notificati ad istanza di Citro T. e Sica C. nonché dell'Avv. Ruggiero.

Nel segnalare, a seguito della suddetta notificazione, le prime maggiorazioni di oneri a carico del bilancio di riferimento, si invita a procedere, per competenza e con l'urgenza che si è resa necessaria, e se non già provveduto, alla predisposizione del decreto di liquidazione.

Si resta, in ogni caso, in attesa di sollecito e puntuale riscontro.

LA DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0765242 13/11/2014 11,50
Mitt. : CITRI TOMMASO
Ass. : A.G.C.4 Avvocatura
Classifica : 4.1.1.

ardella
era Inf. (Sa)
tinocera-pec.it
'036
912w

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
11 NOV 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

ATTO DI PRECETTO

Il sig. **Citro Tommaso** nato l'11.01.1943 a Mercato S. Severino (SA), cod. fisc. CTR TMS43 A11F138Y, e la sig.ra **Sica Carmela** nata il 06.09.1947 ad Acerno cod. fisc. SCI CML 47P46 A023I entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Gambardella (PEC: f.gambardella@avvocatinocera-pec.it, Tel.\ fax 081.5177036) in Nocera Inferiore alla via vicidomini n. 5, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in calce al presente atto, tutti - ai fini della presente procedura - elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carmen Spadea via L. Settembrini 110 Napoli.

IN FORZA

della **sentenza nr. 1/2013** (RG. 173/2008) resa il 5.11.2012 dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli,, pubblicata il 08.01.2013, notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 23.04.2014,

INTIMANO E FANNO PRECETTO

alla **Regione Campania** (C.F. **800.119.906.39**) in persona del legale rappresentante pro tempore sedente in Napoli via S. Lucia 81, di pagargli le seguenti somme:

a) €. 36.342,41 per sorta (danni) comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data della pubblicazione della sentenza.

b) €. 1.189,35 per interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza (08.01.2013) sino alla data del presente atto (29.10.2014)

c) €. 3.083,28 per costo CTU comprensivo degli interessi legali maturati al 29.10.2014.

d) €. 1.133,86 per costo registrazione sentenza

PROCURA SULL'ORIGINALE

UNEP - NAPOLI
A/18 - Cron. 32648

SPECIFICA

Diritti	2,58
Trasferte	5,19
10% Trasferte	0,52
Spesa Postale	0,00
TOTALE	8,29

Data: 11/11/2014
L'Ufficiale Giudiziario

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) €. 315,00 per compenso professionale atto di precetto

- €. 47,25 spese generali su 315,00 (15%)

- €. 14,49 (CAP 4%)

- €. 82,88 (IVA 22%)

- €. 74,46 (bolli copie sentenza)

- €. 16,58 (notifica sentenza)

- €. 8,29 (notifica precetto)

- sub totale precetto ---------> €. 558,95

E così la complessivamente la somma di **€. 42.307,85** (salvo errori e/o omissioni in fase di calcolo) oltre interessi legali maturandi sino al pagamento effettivo nonché le spese successive e conseguenti, il tutto entro il termine di giorni dieci (10) dalla notifica del presente atto con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Nocera Inferiore 29.10.2014.

Avv. Francesco Gambardella

fonte: http://burc.regione.campania.it

Relata di Notifica

Unep presso la corte d'Appello di Napoli, ad istanza dell'Avv.Francesco Gambardella come in atti, copia dell'antescritto atto di precetto ho notificato a:

- **Regione Campania** in persona del legale rappresentante pro tempore sedente in Napoli via S. Lucia 81.

UNEP CORTE DI APPELLO
Ufficiale Giudiziario
Luscone Maria Fortunata
11 NOV 2014
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Avvocato
Francesco Gambardella
via Vicidomini n. 5, Nocera Inf. (Sa)
pec: f.gambardella@avvocatinocera-pec.it
Tel.\ fax 081.5177036
C.F.: gmbfnc78d13f912w

COPIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO/ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
1168 AC
11 NOV 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

ATTO DI PRECETTO

L'**Avvocato Raffaele Ruggiero** (c.f. RGGRFL39D28F912Q) nato il 28.04.1939 a Nocera Inferiore ivi residente alla via Barbarulo n. 56 rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto dall'Avv. Francesco Gambardella presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla via Vicidomini n. 5, tutti ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'Avv. Carmen Spadea via L. Settembrini 110 Napoli.

MANDATO SULL'ORIGINALE

Per le comunicazioni di cancelleria: f.gambardella@avvocatinocera-pec.it, Fax 081.5177036.

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0765256 13/11/2014 11,51
Mitt. : RAFFAELE RUGGIERO
App. : A.G.C.4 Avvocatura
Classifica : 4.1.1.

IN FORZA

della **sentenza nr. 1/2013** (RG. 173/2008) resa il 5.11.2012 dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pubblicata il 08.01.2013, notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 23.04.2014,

INTIMA E FA PRECETTO

alla **Regione Campania** (C.F. **800.119.906.39**) in persona del legale rappresentante pro tempore sedente in Napoli via S. Lucia 81, di pagargli le seguenti somme:

a) **€. 4.000,00** competenze legali liquidate in sentenza.

b) **€. 225,00** compenso professionale atto di precetto.

c) €. 663,75 spese generali (15%) su competenze e compenso professionale

d) €. 194,35 (CAP 4%)

e) €. 1.111,68 (IVA 22%)

f) €. 8,29 costo notifica sentenza

g) €. 8,29 costo notifica precetto

E così la complessivamente la somma di **€. 6.181,36** (salvo errori e/o omissioni in fase di calcolo) oltre interessi legali maturandi sino al pagamento effettivo

UNEP - NAPOLI
A/18 - Cron. 32649

SPECIFICA

Diritti	2,58
Trasferte	5,19
10% Trasferte	0,52
Spesa Postale	0,00
TOTALE	8,29

Data: 11/11/2014
L'Ufficiale Giudiziario

fonte: http://burc.regione.campania.it

nonché le spese successive e conseguenti, il tutto entro il termine di giorni dieci (10) dalla notifica del presente atto con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Nocera Inferiore 05.11.2014.

Avv. Francesco Gambardella

Relata di Notifica

Unep presso la corte d'Appello di Napoli, ad istanza dell'Avv.Francesco Gambardella come in atti, copia dell'antescritto atto di precetto ho notificato a:

- **Regione Campania** in persona del legale rappresentante pro tempore sedente in Napoli via S. Lucia 81.

dell'Ufficiale Giudiziario Rosaria Maria Fortuna
11 NOV 2014
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 48.615,42 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 48.615,42 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 48.615,42 dello stanziamento della Missione 08 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL					
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n.01/13 del 05/11/2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli					
Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	spese di CTU + varie	totale
Citro Tommaso	16730,03	3379,47	4628,9	2035,36	26773,76
Sica Carmela	8619,98	1741,24	2384,99	2035,36	14781,57
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	ritenuta d'acconto	totale
aw.Raffaele Ruggiero	4.540,00	2084,4	435,69	1044,2	7060,09
TOTALE COMPLESSIVO					48615,42

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ..... del .....

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 48.615,42		€ 48.615,42			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 48.615,42		€ 48.615,42			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 48.615,42		€ 48.615,42			
	Totale Missione 20								€ 48.615,42		€ 48.615,42			
8	1	1	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DASENTENZE SFAVOREVOLI			€ 41.601,53		€ 41.601,53				
8	1	1	107	183	INTERESSI PASSIVI PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 7.013,89		€ 7.013,89				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 48.615,42		€ 48.615,42				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 48.615,42		€ 48.615,42				
	Totale Missione 8							€ 48.615,42		€ 48.615,42				
Totale Spese								€ 48.615,42	€ 48.615,42	€ 48.615,42	€ 48.615,42			

fonte: http://t

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 700 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 132/12 DEL 05/11/2012 RESA DAL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI. GIUDIZIO: SALONE MICHELE C/REGIONE CAMPANIA - PRAT. AVV.RA N. 4458/07 - RIPROPOSIZIONE PD 9744/15

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/11/2007 e rinotificato in data 01/04/2008, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il sig. Salone Michele (c.f: SLNMHL48E01D005W), titolare della omonima ditta individuale Salone Michele P.Iva 03588020655 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Palladino c.f: PLLFNC72S16H703T, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del Fiume Testene in agro del Comune di Agropoli in data 22/10/2005;
b. che con sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 depositata in cancelleria il 13/12/2012 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania al pagamento della somma di € 25.862,86 ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA ed € 1.829,12 per spese (ivi comprese quelle liquidate al CTU) in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Palladino;
c. che con nota pervenuta in data 30/10/2013 ed acquisita in atti con protocollo n. 0748278, l'avv. Francesco Palladino, nel comunicare i canali bancari presso cui effettuare i pagamenti delle somme per cui è condanna, ha trasmesso copia della sentenza nr. 132/12 nonché specifica delle spese di lite;
d. che con note n. prot. 261213 del 11/04/2014, e n. 776297 del 13/11/2013 il Genio Civile di Salerno ha richiesto all'Avvocatura Regionale l'invio della sentenza n. 132/12, come previsto dalla DGR 1731/2006;
e. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0556693 del 12/08/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza;
f. che con nota n. prot. 570000 del 27/08/2014 l'UOD Genio Civile di Salerno ha rimodulato la nota spese inviata dall'avvocato Palladino, chiedendo contestualmente l'invio della parcella pro-forma;
g. che con nota acquisita al protocollo regionale con n. 593774 del 09/09/2014 l'avvocato Palladino ha inviato la fattura pro-forma rimodulata secondo le indicazioni della citata nota 570000/2014, ma non il modello F23 attestante il pagamento delle spese di registrazione, come richiesto, pertanto le stesse verranno conteggiate nel presente atto, ma liquidate dietro presentazione di idonea documentazione;
h. che contestualmente con nota n. prot. 571020 del 28/08/2014, inviata via pec in pari data, l'UOD Genio Civile di Salerno aveva chiesto all'Avvocatura Regionale di verificare se era proponibile un appello alla sentenza n. 132/12, chiedendo un riscontro entro 15 giorni;
i. che poiché al 25/09/2014 non si è avuto riscontro alla citata nota inviata all'Avvocatura Regionale, al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;
j. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 132/12 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 20850 del 07/10/2014 che non è stata approvata perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata;
k. che nel corso del 2015 e della precedente legislatura l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 132/12 ha redatto una nuova proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 9744 del 29/04/2015, che è stata archiviata su disposizione della

Segreteria di Giunta del 28/07/2015, in quanto non approvata dalla Giunta Regionale della precedente legislatura;

RILEVATO

l. che l'importo dei danni da liquidare al ricorrente ammonta a complessivi € 25.862,86 ;
m. che l'importo delle spese di lite da rimborsare al procuratore antistatario avv. Francesco Palladino ammonta ad € 6.617,22 e sono così costituite:€ 3.000,00 per competenze, € 120,00 per CPA al 4% , € 686,40 per IVA al 22%, € 925,00 per spese di registrazione, € 56,70 per spese vive successive alla sentenza (richiesta copie e corrispondenza) ed € 1.829,12 per spese liquidate in sentenza comprensive di CTU;
n. che tale debito, complessivamente pari ad € 32.480,08 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

o. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 32.480,08 in esecuzione della sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
p. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
q. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
r. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
s. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
t. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
u. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 02/09/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
v. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
w. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 è stato istituito nel bilancio 2015 il capitolo di spesa 182 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
x. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

y. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 32.480,08 di cui € 25.862,86 per risarcimento danni a favore del sig. Salone Michele c.f: SLNMHL48E01D005W, titolare della omonima ditta individuale Salone Michele P.Iva 03588020655, ed € 6.617,22 per spese di lite a favore del procuratore antistatario avv. Francesco Palladino c.f: PLLFNC72S16H703T con studio in via A. De Gasperi, 65 – 84043 Agropoli (SA);
z. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di €. 32.480,08 in esecuzione della sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
aa. che con n. prot. 351058 del 21/05/2015 l'UOD Genio Civile di Salerno ha richiesto il parere all'ufficio legislativo sull'allegato disegno di legge;
bb. che tale parere è stato reso dall'ufficio legislativo con nota n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015, acquisita agli atti della UOD Genio Civile di Salerno con n. prot. 371170 del 28/05/2015, così come integrata dalla mail dell'ufficio legislativo del 29/05/2015 acquisita agli atti con n. prot. 375943/2015;
cc. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*"
dd. che pertanto il disegno di legge allegato alla presente è stato elaborato in base alle indicazioni prescritte nel parere n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 dell'ufficio legislativo, nonché sulla base delle medesime indicazioni contenute nel parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 ;
ee. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 32.480,08 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione del capitolo di spesa 182 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, del stanziamento di competenza e cassa per € 32.480,08 come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 32.480,08
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 32.480,08

ff. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,

gg. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 32.480,08 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
hh. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 32.480,08 da assumersi sul capitolo 182 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
ii. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

jj. che alla presente deliberazione sono allegati due schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la DGR n. 47 del 02/09/2015
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015;
h. la DGR n. 332 del 21/07/2015;
i. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015;
j. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
k. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
l. la sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
m. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
n. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
o. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
p. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
q. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio regionale, in esecuzione della sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 32.480,08 (trentaduemilaquattrocentoottanta/08) di cui € 25.862,86 per risarcimento danni a favore del sig. Salone Michele (c.f: SLNMHL48E01D005W), titolare della omonima ditta individuale Salone Michele P.Iva 03588020655, ed € 6.617,22 per spese di lite a favore del procuratore antistatario

avv. Francesco Palladino c.f: PLLFNC72S16H703T con studio in via A. De Gasperi, 65 – 84043 Agropoli (SA);

2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 32.480,08 incrementando la dotazione per competenza e cassa del capitolo di spesa 182 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, della somme di € 32.480,08 stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 32.480,08
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 32.480,08

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 32.480,08 da assumersi sul capitolo 182 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 32.480,08 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci spese e/o interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015, n. 215/2015 e n. 332/2015;
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
     - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
     - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
   - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
     - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
     - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
   - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
   - 7.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
   - 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
   - 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 25/02/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 4458/07

La sottoscritta D.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. GenioCivile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0556693 del 12/08/2014;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Salone Michele (c.f: SLNMHL48E01D005W) nato a Corigliano Calabro (CS) il 01/05/1948 e residente in Agropoli (SA) alla via Cannetiello n. 14 titolare della omonima impresa individuale Salone Michele P.IVA 03588020655;

Oggetto della spesa
Sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 depositata in cancelleria il 13/12/2012 il T.R.A.P. di Napoli di condanna della Regione Campania al pagamento della somma di € 25.862,86 a favore del Sig. Michele Salone sopra generalizzato, nonché la refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA ed € 1.829,12 per spese (ivi comprese quelle liquidate al CTU) in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Palladino;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/11/2007 e rinotificato in data 01/04/2008, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il sig. Salone Michele (c.f: SLNMHL48E01D005W), titolare della omonima ditta individuale Salone Michele P.Iva 03588020655 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Palladino c.f: PLLFNC72S16H703T, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del Fiume Testene in agro del Comune di Agropoli in data 22/10/2005.
Con sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 depositata in cancelleria il 13/12/2012 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania al pagamento della somma di € 25.862,86 ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA ed € 1.829,12 per spese (ivi comprese quelle liquidate al CTU) in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Palladino.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con nota pervenuta in data 30/10/2013 ed acquisita in atti con protocollo n. 0748278, l'avv. Francesco Palladino, nel comunicare i canali bancari presso cui effettuare i pagamenti delle somme per cui è condanna, ha trasmesso copia della sentenza nr. 132/12 nonché specifica delle spese di lite.
Con note n. prot. 261213 del 11/04/2014, e n. 776297 del 13/11/2013 il Genio Civile di Salerno ha richiesto all'Avvocatura regionale l'invio della sentenza n. 132/12, come previsto dalla DGR 1731/2006.
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0566693 del 12/08/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza.
Con nota n. prot. 570000 del 27/08/2014 l'UOD Genio civile di Salerno ha rimodulato la nota spese inviata dall'avvocato Palladino, chiedendo contestualmente l'invio della parcella pro-forma e con nota acquisita al protocollo regionale con n. 593774 del 09/09/2014 l'avvocato Palladino ha inviato la fattura pro-forma rimodulata secondo le indicazioni della citata nota 570000/2014, ma non il modello F23 attestante il pagamento delle spese di registrazione, come richiesto, pertanto le stesse verranno conteggiate nel presente atto, ma liquidate dietro presentazione di idonea documentazione
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;
Dall'esame della sentenza n. 132/12 si evince che il debito complessivo da riconoscere ammonta ad € 32.480,08 di cui € **25.862,86** per sorta capitale da liquidare in favore Sig. Salone Michele (c.f: SLNMHL48E01D005W) nato a Corigliano Calabro (CS) il 01/05/1948 e residente in Agropoli (SA) alla via Cannetiello n. 14. titolare della omonima impresa individuale Salone Michele P.IVA 03588020655 ed € 6.617,22 in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Palladino.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) la scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di € **25.862,86** (venticinquemilaottocentosessantadue/86) a favore di Salone Michele (c.f: SLNMHL48E01D005W) nato a Corigliano Calabro (CS) il 01/05/1948 e residente in Agropoli (SA) alla via Cannetiello n. 14. titolare della omonima impresa individuale Salone Michele P.IVA 03588020655;

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli
2. nota dell'avv. Francesco Palladino acquisita in atti in data 30/10/2013 prot. 0748278
3. nota dell'avv. Francesco Palladino acquisita in atti in data 09/09/2014 prot. 593774

Salerno, 25/02/2015

Il Responsabile del procedimento
D.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 25/02/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 4458/07

La sottoscritta D.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. GenioCivile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0556693 del 12/08/2014;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: avv.to Palladino Francesco nato il 16/11/1972 a Salerno con studio legale in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi, 65 – c.f. PLLFNC72S16H703T;

Oggetto della spesa
Sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 depositata in cancelleria il 13/12/2012 il T.R.A.P. di Napoli di condanna della Regione Campania al pagamento della somma di € 25.862,86 a favore del Sig. Michele Salone sopra generalizzato, nonché la refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA ed € 1.829,12 per spese (ivi comprese quelle liquidate al CTU) in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Palladino;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/11/2007 e rinotificato in data 01/04/2008, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il sig. Salone Michele (c.f: SLNMHL48E01D005W), titolare della omonima ditta individuale Salone Michele P.Iva 03588020655 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Palladino c.f: PLLFNC72S16H703T, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del Fiume Testene in agro del Comune di Agropoli in data 22/10/2005.
Con sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 depositata in cancelleria il 13/12/2012 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania al pagamento della somma di € 25.862,86 ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA ed € 1.829,12 per spese (ivi comprese quelle liquidate al CTU) in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Palladino.
Con nota pervenuta in data 30/10/2013 ed acquisita in atti con protocollo n. 0748278, l'avv. Francesco Palladino, nel comunicare i canali bancari presso cui effettuare i pagamenti delle somme per cui è condanna, ha trasmesso copia della sentenza nr. 132/12 nonché specifica delle spese di lite.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con note n. prot. 261213 del 11/04/2014, e n. 776297 del 13/11/2013 il Genio Civile di Salerno ha richiesto all'Avvocatura regionale l'invio della sentenza n. 132/12, come previsto dalla DGR 1731/2006.
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0566693 del 12/08/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza.
Con nota n. prot. 570000 del 27/08/2014 l'UOD Genio civile di Salerno ha rimodulato la nota spese inviata dall'avvocato Palladino, chiedendo contestualmente l'invio della parcella pro-forma e con nota acquisita al protocollo regionale con n. 593774 del 09/09/2014 l'avvocato Palladino ha inviato la fattura pro-forma rimodulata secondo le indicazioni della citata nota 570000/2014, ma non il modello F23 attestante il pagamento delle spese di registrazione, come richiesto, pertanto le stesse verranno conteggiate nel presente atto, ma liquidate dietro presentazione di idonea documentazione
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;
Dall'esame della sentenza n. 132/12 si evince che il debito complessivo da riconoscere ammonta ad € 32.480,08 di cui € 25.862,86 per sorta capitale da liquidare in favore Sig. Salone Michele (c.f: SLNMHL48E01D005W) nato a Corigliano Calabro (CS) il 01/05/1948 e residente in Agropoli (SA) alla via Cannetiello n. 14. titolare della omonima impresa individuale Salone Michele P.IVA 03588020655 ed € 6.617,22 in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Palladino;
Le spese di lite ammontanti complessivamente ad € 6.617,22 risultano essere così costituite:

A	**SPESE DI LITE**		
	A1	Competenze	€ 3.000,00
	A2	CPA	€ 120,00
	A3	IVA 22%	€ 686,40
	A4	Spese esenti da sentenza	€ 1.829,12
	A5	Spese successive (copie e corrispondenza)	€ 56,70
	A6	Spese di registrazione	€ 925,00
		TOTALE SPESE DI LITE	**€ 6.617,22**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di oneri accessori, trattandosi di spese liquidate in sentenza nonché di spese di estrazione copia e corrispondenza di cui alla nota n. prot. 305313 del 05/05/2014 dell'avvocatura regionale
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 6.617,22** (seimilaseicentodiciassette/22) a favore di Palladino Francesco nato il 16/11/1972 a Salerno con studio legale in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi, 65 – c.f. PLLFNC72S16H703T;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli
2. nota dell'avv. Francesco Palladino acquisita in atti in data 30/10/2013 prot. 0748278;
3. nota n. prot. 305313 del 05/05/2014 dell'avvocatura regionale
4. nota dell'avv. Francesco Palladino acquisita in atti in data 09/09/2014 prot. 593774

Salerno, 25/02/2015

Il Responsabile del procedimento
D.ssa Regina Romano



fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0556693 12/08/2014 10,15
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 530613 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 4.1.1

D.G.53-08-13
GENIO CIVILE DI SALERNO; PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

VIA A. SABATINI,.3

84121 – S A L E R N O -

N. Pratica: CC 4458/07

Oggetto:

~~Trasmissione sentenza n. 132/12 resa dal Trap di Napoli~~
nei confronti di Salone Michele

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
GENIO CIVILE di SALERNO
26 AGO 2014
12-08-2014
Sig.ra Romano
c004. 2 set 14

Si trasmette copia della sentenza in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all' esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Nicefforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

fonte: http://burc.regione.campania.it

S. 132/12 T.

CC 1158/07 Avv. Di Lascio

R.G. 11/2008 TA
Cron 496
Rep. 487
Rel. CANDIA
Ogg. Risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.11/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

e pendente

TRA

Ditta SALONE Michele (p.iva:03588020655)., in persona del titolare Michele Salone (c.f. SLN MHL 48E01 D005 W), rapp.ta e difesa in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv.to *Francesco Palladino* (c.f. non indicato) presso lo studio dell'avv.to *Luigi Vitagliano* elett.te domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 16.

- RICORRENTE -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.to e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 24.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.to Alba Di Lascio elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81. C.F. 800 11 94 0639

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ditta Salone Michele c/o Regione Campania

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 16 novembre 2007 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 1° aprile 2008, la ditta Salone Michele ha convenuto in giudizio la Regione Campania per sentir accertare la responsabilità dell'ente circa i danni dal ricorrente subiti a seguito dell'esondazione del fiume Testene e, conseguentemente, condannarla al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 26.949,70 o di quella minore accertata in corso di causa.

Costituitasi, la Regione Campania ha, in primo luogo, eccepito il difetto di legittimazione passiva, assumendo che ai sensi del d.lgs 118/98 e dell'art. 34 d.lgs 96/99 le attività gestionali del demanio idrico già di competenza dello Stato sono state prima delegate alle Regioni (attraverso gli uffici del Genio Civile) e poi trasferite alle Province.

poi, ha la difesa dell'ente ha allegato la natura eccezionale ...ipitazioni atmosferiche indicate dall'attore, contestando altresì la fondatezza della pretesa perché non dimostrata.

Espletata la prova testimoniale ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, le parti hanno ribadito le conclusioni rese negli atti introduttivi ed all'udienza collegiale del 15 ottobre 2012 la causa è stata riservata a sentenza.

2. L'attrice lamenta che l'esondazione del fiume Testene, verificatasi n... ...ore (3,30) del 22 ottobre 2005, riversò un ingente ...ua nei locali adibiti a magazzino della ditta istante, ... merce ivi allocata, costituito da vario materiale per uso edile.

A dire della ricorrente le ragioni di tali danni sarebbero da ricondurre alla cattiva manutenzione del fiume Testene, così ritenendo responsabile dei danni subiti la Regione Campania.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Correttamente l'istante rivolge la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione Campania alla quale è stata imputata l'omessa manutenzione del predetto corso d'acqua naturale di natura demaniale.

Ed invero, come da ultimo chiarito anche dalla Suprema Corte, in linea con l'orientamento consolidato del giudice adito (ben noto alla convenuta), la legittimazione passiva compete alla regione ove si

fonte: http://burc.regione.campania.it

consideri che ad essa, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. e, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 10, comma 1, lett. f, l. 18 maggio 1989 n. 183 (applicabile "*ratione temporis*" alla fattispecie), così come, per altro versante, sono stati affidati alla regione medesima l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti, oltre che la conservazione dei beni (cfr. Cass. Sez. un. 25928/11).

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), posto che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, nonché all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Consegue a tanto che la Regione Campania è da ritenersi legittimata passiva in relazione alla domanda in oggetto con la quale l'attore chiede il ristoro dei danni che assumere essere derivati dall'esondazione del corso d'acqua naturale demaniale qual è il fiume Testene.

4. Nel merito la pretesa risulta fondata.

La circostanza concernente l'evento alluvionale e lo straripamento del fiume Testene (e di altri) verificatosi nelle prime ore del giorno 22 ottobre 2005 nel Comune di Agropoli è documentato (cfr. rassegna stampa allegata), non contestato dalla convenuta ed altresì confermato dai testi esaminati, le cui dichiarazioni (cfr. verbali di udienza del 20 gennaio 2009) in tale sede è sufficiente richiamare.

L'esame testimoniale ha dato conto, inoltre, che "*in quella occasione il deposito di materiale edile del ricorrente venne allagato e sommerso non solo da acqua ma anche da fango e detriti ....* ", e che "*molti materiali rimasero inutilizzabili*" (cfr. dichiarazione del teste Paolo Palladino del 20 gennaio 2009).

Quanto precede offre ulteriore conforto a quanto già constatato in data 22 ottobre 2005, e dunque nell'immediatezza dei fatti, dall'ufficiale di P.G. (luogotenente Cauceglia Sergio), il quale accertò che "*l'area adibita a deposito*

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'omonima ditta edile è stata fortemente interessata dall'allagamento", precisando che " *i danni visibili sono:*

- *materiali da costruzione posto a terra e su basi, completamente divelto e danneggiato dall'acqua;*
- *pannelli da coibentazione danneggiati dall'acqua e dal fango;*
- *guaine per impermeabilizzazione e attrezzature varie danneggiate dall'acqua e dal fango".*

5. Dimostrati in tali univoci termini gli eventi (alluvione e danneggiamento) di cui l'attore si duole, va preso atto che l'indagine demandata al consulente nominato consente di stabilire che la citata esondazione, contestuale alle violenti piogge delle quali non è stata dimostrata (dalla convenuta, su cui ricadeva il relativo onere) l'allegato carattere di eccezionalità, è da attribuire alla *"cattiva manutenzione del fiume Testene"*, alla *"mancata realizzazione di opere di bonifica e messa in sicurezza dei corsi d'acqua"*, nonché alla *"mancanza di esecuzione delle opere"*.

Alla luce di tali complessive evidenze non vi può, quindi, essere dubbio alcuno circa la sussistenza dell'evento dannoso (esondazione del fiume), delle conseguenze pregiudizievoli da esso prodotte (danneggiamento dei materiali depositatati sull'area interessata dall'allagamento), nonché del nesso eziologico tra i citati fattori.

Va ritenuta dimostrata, altresì, la responsabilità della Regione Campania in quanto, benché tenuta ad una corretta manutenzione del corso d'acqua in questione, è risultata, invece, inadempiente in relazione a tale dovere così concorrendo, sul piano causale, alla realizzazione dei danni cagionati all'attore.

6. In merito alla quantificazione del pregiudizio dedotto dall'istante (danneggiamento di materiale edile), le verifiche operate dal consulente tecnico di ufficio (ai cui contenuti si rimanda, cfr. relazione depositata dall'ing. Stefano Cardile l' 8 febbraio 2010) risultano attendibili quanto al criterio utilizzato, corrispondente al valore corrente di mercato della quantità dei pezzi rinvenuti danneggiati, cui è stato aggiunto il costo del relativo smaltimento quale rifiuto speciale.

Per tale via, dunque, il danno subito da Michele Salone va determinato, all'attualità, nella somma di € 25.862,86 come indicato dal c.t.u., al cui pagamento in favore dell'attore la Regione Campania va, pertanto, condannata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle voci della nuova tariffa forense in materia giudiziale civile ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta dalla ditta SALONE MICHELE nei confronti della Regione Campania con ricorso notificato in data 16 novembre 2007 e 1° aprile 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Michele Salone della somma di € 25.862,86;

2) pone a carico della Regione Campania le spese di lite, che liquida in € 1.829,12 per spese (ivi comprese quelle già liquidate di c.t.u.) ed € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA, al cui pagamento la Regione Campania è condannata a favore del procuratore antistatario avv.to Francesco Palladino.

Così deciso a Napoli in data 5 novembre 2012.

Il giudice delegato- est.
(dr. Ugo Candia)

Il Presidente
(dr. Maurizio Gallo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.

CORTE APPELLO NAPOLI
Depositato in Cancelleria
oggi 13/12/12
IL CANCELLIERE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da avvocato.palladino
A agc15.sett10@pec.regione.campania.it
Data martedì 29 ottobre 2013 - 14:05

Coordinate bancarie pagamento sent. TRAP n. 132/12 SALONE MICHELE // Reg. Campania 2127

avvocato *FRANCESCO PALLADINO*

Via A. De Gasperi 65 - 84043 Agropoli (SA)

Telefax 0974.829467

www.avvocatiinagropoli.com

avvocato.palladino@hotmail.it

avvocato.palladino@pec.avvocatiinagropoli.com

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0748278 30/10/2013 10,23
Mittente : PALLADINO FRANCESCO (AVV.)
Assegnatario : Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 6 del 2012

Bene

Giunta Regionale della Campania

Area 15 – Settore 10

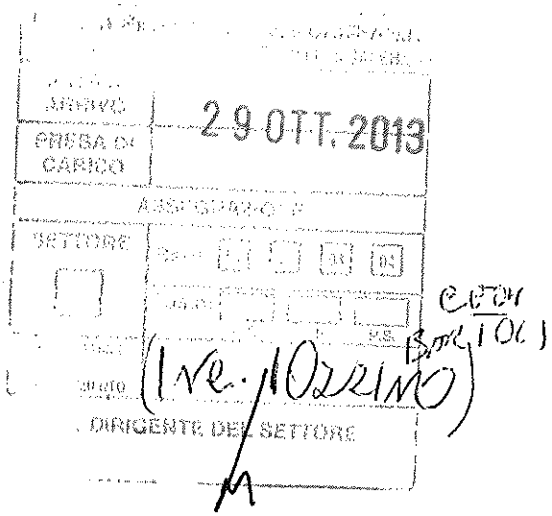
Via Sabatini 3

84100 Salerno

Oggetto: pagamento - Sentenza T.R.A.P. Napoli, num. 132/2012 - RGN. 11/08

Giudizio: Ditta SALONE MICHELE // Reg. Campania

Come richiesto invio coordinate bancarie per il pagamento della sentenza in oggetto:



Ditta Salone

Banca **BCC Agropoli**

Intestatario **SALONE MICHELE**

IBAN **IT 83O 07066 76020 000000305715**

Avv. Palladino

Banca **FINECO BANK**

Intestatario **PALLADINO FRANCESCO**

IBAN **IT 17Z 03015 03200 000003104600**

avv. francesco palladino

fonte: http://burc.regione.campania.it

Chi riceve il presente messaggio e` tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso e` pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsabilita` connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe.

The receiver of this message is required to check if he/she has received it erroneously. If so, the receiver is requested to immediately inform the sender and - in consideration of the responsibilities arising from undue use and/or disclosure of the message and/or the information contained therein - destroy the original message and any copy or printout thereof.

---

avvocato *FRANCESCO PALLADINO,* Via A. De Gasperi 65 - 84043 Agropoli (SA) - Telefax 0974.829467

www.avvocatiinagropoli.com

fonte: http://burc.regione.campania.it

Avvocato Francesco PALLADINO
Via A. De Gasperi 65 - 84043 Agropoli (SA)
Telefax - 0974.829467 www.avvocatiinagropoli.com

Giunta Regionale della Campania
Area 15 – Settore 10
Via Sabatini 3
84100 Salerno

Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli

Oggetto: Sentenza T.R.A.P. Napoli, num. 132/2012
RGN. 11/2008 - Ditta Salone Michele // Reg. Campania

Con la presente si precisano le somme dovute a seguito della sentenza in oggetto, che si allega, somme meglio esplicitate nella nota che segue.

Compenso (Tab. A , all. al Decreto n. 140/2012)		Spese
Posizione archivio		
Disamina sentenza		
Registrazione sentenza		925,00 €
Consultazioni con il cliente		
Corrispondenza informativa		3,90 €
Richiesta copie alla cancelleria		49,60 €
Richiesta formula esecutiva		
Ritiro fascicolo di parte		
Redazione nota (collazione)		3,20 €
Totale compenso	€ 100,00	
Diritti e onorari liquidati in Sentenza	€ 3.000,00	
Totale	€ 3.100,00	981,70 €
Rimborso 12,5% su dir. e onorario	€ 387,50	
Totale	€ 3.487,50	
4% c.p.a.	€ 139,50	
Imponibile i.v.a.	€ 3.627,00	
i.v.a. 21%	€ 761,67	
Totale	€ 4.388,67	
Spese liquidate in Sentenza	€ 1.829,86	
Spese successive a Sentenza	€ 971,70	
Totale dovuto	**€ 7.190,23**	

La somma è comprensiva di tutte le spese anticipate dopo la sentenza, i cui documenti giustificativi sono allegati alla presente per Vostra opportuna verifica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tale somma **€ 7.190,23** potrà essere inviata a mezzo assegno intestato all'Avv. Francesco Palladino, o preferibilmente bonificata sulle seguenti coordinate bancarie, con piena e liberatoria quietanza dell'avvocato Francesco Palladino, che firma, anche per espressa liberatoria, la presente comunicazione scritta.

Banca	**FINECO BANK**
Intestatario	**PALLADINO FRANCESCO**
IBAN	**IT 17Z 03015 03200 000003104600**

La **sorta capitale dovuta alla Ditta Michele Salone** indicata in sentenza per **€ 25.862,86** potrà essere pagata mediante assegno intestato al sig. Michele Salone .

Distinti saluti.

Agropoli 17 giugno 2013

Avv. Francesco Palladino

23.098,67

Avvocato Francesco Palladino, via A. De Gasperi n. 65 - 84043 Agropoli (SA)
telefax 0974.82.94.67 - www.avvocatiinagropoli.com

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "avvocato.palladino" <avvocato.palladino@pec.avvocatiinagropoli.com>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 8 settembre 2014 - 16:57

Fattura pro forma_Prot 570000 del 27-8-14 Richiesta documentazione per liquidazione Salone Michele

avvocato *Francesco PALLADINO*

Via A. De Gasperi 65 - 84043 Agropoli (SA)

Telefax - 0974.829467 - Cell. 338.30.19.809

www.avvocatiinagropoli.com

avvocato.palladino@pec.avvocatiinagropoli.com

avvocato.palladino@hotmail.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0593774 09/09/2014 11,22
Mitt. : AVV.PALLADINO FRANCESCO
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2014

Giunta Regionale della Campania
Area 15 – Settore 10
Via Sabatini 3
84100 Salerno

Oggetto: Fattura pro forma - Sentenza T.R.A.P. Napoli, num. 132/2012 - RGN. 11/08
Giudizio: Ditta SALONE MICHELE // Reg. Campania.

Vs rif. prot n. 2014. 0570000 del 27/08/2014

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVVEDITORATO OPERE [illegible]
DATA DI ARRIVO 9 SET.2014
PRESA DI CARICO
ASSEGNAZIONE
SETTORE Serv. 01 02 03 04
Pos.ni P.O. D.P. P.S.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO Romano
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Come da VS richiesta del 27/08/2014, prot n. 2014. 0570000, si allega alla presente fattura pro forma relativa ai calcoli dai Voi effettuati.

Distinti Saluti.

Agropoli, 11 ottobre 2013

f.to avv. francesco palladino

Avv. Francesco Palladino

Via A. De Gasperi 65

84043 – Agropoli (SA)

TeleFax 0974.82.94.67

P.IVA 04115460653 - PLLFNC72S16H703T

Spe
SALONE
C.da Can
84043 - Ag

fonte: http://burc.regione.campania.it

P.IVA. 03588020655 - C.F. SLNMHL48E

Fattura **PRO FORMA** Data ////////////////////

Oggetto: Onorari legali e spese successive a sentenza

Autorità Giudiziaria: T.R.A.P. Napoli

Parti : SALONE MICHELE // Regione Campania

Procedimento : RGN 11/08 – Sent. N. 1132/12

Competenze ed Onorario	€	3.000,00
CNA cassa nazionale avvocati (4%)	€	120,00
Imponibile I.V.A.	€	3.120,00
I.V.A. (22%)	€	686,40
Totale parziale	€	3.806,40
Spese liquidate in sentenza	€	*1.829,12*
Spese successive a sentenza	€	*56,70*
Spese registrazione	€	*925,00*
Totale Fattura	€	6.617,22
RDA ritenuta acconto irpef (20%)	€	600,00
Totale netto a pagare	€	**6.017,22**

I sensi e per gli effetti dell'art. 25 DPR 600/73 la RDA sarà pagata dalla Regione Campania

Modalità di pagamento:

Banca	**FINECO BANK**
Intestatario	**PALLADINO FRANCESCO**
Numero conto	**000003104600**
IBAN	**IT 17Z 03015 03200 000003104600**

avvocato *FRANCESCO PALLADINO,* Via A. De Gasperi 65 - 84043 Agropoli (SA) - Telefax 0974.829467

www.avvocatiinagropoli.com

Da : "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" dg08.uod13@pec.regione.campania.it
A : avvocato.palladino@pec.avvocatiinagropoli.com
Cc :
Data : Thu, 28 Aug 2014 15:13:55 +0200
Oggetto : Prot 570000 del 27-8-14 Richiesta documentazione per liquidazione Salone Michele

fonte: http://burc.regione.campania.it

> Si invia la nota di cui all'oggetto
>
>
>
> **U.O.D. Genio Civile di Salerno,Presidio di Protezione Civile**
> via Sabatini,3 84121 Salerno
> Tel: 0892589201, Fax: 089.9929656
>
> **N.B.:** Si comunica che il nuovo indirizzo PEC di questo ufficio è il seguente:
> **PEC: dg08.uod13@pec.regione.campania.it**
>
>
> **Il Dirigente**
> Biagio Franza

Allegato(i)

Fattura pro forma SALONE - Regione Campania.doc (43 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Avv. Francesco Palladino
Via A. De Gasperi 65
84043 – Agropoli (SA)
TeleFax 0974.82.94.67
P.IVA 04115460653 - PLLFNC72S16H703T

Spettabile Ditta
SALONE MICHELE
C.da Cannetiello snc
84043 - Agropoli (SA)

P.IVA. 03588020655 - C.F. SLNMHL48E01D005W

Fattura **PRO FORMA** Data ////////////////////

Oggetto: Onorari legali e spese successive a sentenza

Autorità Giudiziaria: T.R.A.P. Napoli

Parti : SALONE MICHELE // Regione Campania

Procedimento : RGN 11/08 – Sent. N. 1132/12

Competenze ed Onorario	€	3.000,00
CNA cassa nazionale avvocati (4%)	€	120,00
Imponibile I.V.A.	€	3.120,00
I.V.A. (22%)	€	686,40
Totale parziale	€	3.806,40
Spese liquidate in sentenza	€	*1.829,12*
Spese successive a sentenza	€	*56,70*
Spese registrazione	€	*925,00*
Totale Fattura	€	6.617,22
RDA ritenuta acconto irpef (20%)	€	600,00
Totale netto a pagare	€	**6.017,22**

I sensi e per gli effetti dell'art. 25 DPR 600/73 la RDA sarà pagata dalla Regione Campania

Modalità di pagamento:

Banca	**FINECO BANK**
Intestatario	**PALLADINO FRANCESCO**
Numero conto	**000003104600**
IBAN	**IT 17Z 03015 03200 000003104600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0305313 05/05/2014 14,53
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 830013 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 4.1.1.

53 – 08 – 130
DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE DI SALERNO
VIA PORTO N. 4
SALERNO

N. Pratica 2532/11 – 3440/09 – 7029/09 – 7030/09 – 7022/09 - 6024/08

Oggetto: SENTENZE N. 3470/13 – 3481/13 – 3484/13 – 3476/13 – 3469/13 – 5/13 TRAP NAPOLI

In riscontro alle note con le quali si chiede parere all'Avvocatura circa la congruità della richiesta avanzata dagli Studi legali di pagamento delle spese successive sostenute ai fini della notifica delle sentenze, si chiarisce ancora una volta, ed in via generale, che agli istanti vadano riconosciute tutte le spese vive sostenute successivamente all'emanazione della sentenza, finalizzate a notificare alla convenuta soccombente il titolo esecutivo; tali spese, inoltre, in taluni casi, come quelli sottoposti all'attenzione di questa Avvocatura, sono anche in parte evincibili dai timbri Unep apposti sull'atto notificato, nonché di intuitiva valutazione, trattandosi di somme minime, spesso relative alla richiesta di estrazione copie, tranne rare ipotesi di importi sproporzionati e rilevanti, da vagliare più approfonditamente con richiesta di certificazione probante.

Per quanto riguarda il pagamento dell'IVA, relativamente alla sentenza n. 3470/13, la liquidazione avviene conformemente a quanto statuito in sentenza.

Pertanto, onde evitare ritardi ingiustificati di pagamento, che finirebbero per aggravare notevolmente le spese a causa dell'avvio di procedure esecutive, si raccomanda di procedere al celere pagamento dei predetti titoli.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Anna Carbone
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio

Rif. Delibera di Giunta n. …….. del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 32.480,08		€ 32.480,08			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 32.480,08		€ 32.480,08			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 32.480,08		€ 32.480,08			
	Totale Missione 20								€ 32.480,08		€ 32.480,08			
8	1	1	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DASENTENZE SFAVOREVOLI			€ 32.480,08		€ 32.480,08				A4
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 32.480,08		€ 32.480,08				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 32.480,08		€ 32.480,08				
	Totale Missione 8							€ 32.480,08		€ 32.480,08				
Totale Spese								€ 32.480,08	€ 32.480,08	€ 32.480,08	€ 32.480,08			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 32.480,08 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 32.480,08 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 32.480,08 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL				
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 132/12 del 05/11/2012 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	capitale	rivalutazione	interessi	totale
Salone Michele	25.862,86			25.862,86
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Palladino Francesco	3.000,00	806,40	2.810,82	6.617,22
TOTALE COMPLESSIVO				32.480,08

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0371170 28/05/2015 11,27
Mitt. : REGIONE CAMPANIA IL CAPO UFFIC...
Ass..: 533813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0009882 /UDCP/GABI/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo VARIE -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 MAG. 2015
PRESA DI CARICO

Al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

All'Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Al Direttore Generale Risorse Finanziarie

Oggetto: Schemi di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richieste pareri.

In merito alle richieste di parere inerente l'oggetto (vs. Prot. 351018 del 21/05/2015; 351058 del 21/05/2015), pervenute allo scrivente tramite posta certificata in data 21 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi gli schemi di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravi di spesa per la amministrazione regionale, attratti gli schemi di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla loro proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, degli schemi proposti, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €_____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 degli schemi proposti, si richiede di sostituire la parola "avverrà" con le seguenti parole "è sostituito"

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica; riguardo l'articolo 2, comma 1, di rinviare all'articolo 6 non ricorrendo a forme abbreviate (quali ad esempio "art", in luogo della corretta forma "articolo") .

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire al singolo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

rettifica errore materiale parere prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015

ANTONIO FERRARA

Inviato: venerdì 29 maggio 2015 11.41
A: genio civile; MAURO FERRARA

La presente ai fini della rettifica dell'errore materiale che ricorre nel parere reso da questo Ufficio con nota prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015; si richiede, pertanto, al settimo capoverso di sostituire le parole "è sostituito" con le parole "è eseguito".

Antonio Ferrara

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0375943 29/05/2015 14.31
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 711 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

D. LGS 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I. APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO- SENTENZA N. 510/14 DEL 02/12/2013 RESA DAL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI. GIUDIZIO:LA PORTA STEFANO E LODATO GIOVANNINA,C/REGIONE CAMPANIA E IL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO. PRAT. AVV.RA N. 6534/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 08/11/2010 alla Regione Campania e il 09/11/2010 al Consorzio e rinotificato ex art.176 RD n.1775/1933, La Porta Stefano e Lodato Giovannina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della rottura dell'argine destro del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso attraversa la Via Palmeto e via Guerrasio site nel Comune di Castel San Giorgio), in occasione delle piogge del 06/10/2007;

b. che con sentenza n. 510/14 del 02/12/2013,depositata il 06/02/2014, il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai Sigg. La Porta Stefano e Lodato Giovannina ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale, al pagamento in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di € 5.460,23 in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina ed € 6.767,26 in favore della solo Lodato Giovannina, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (06/10/2007) fino alla data della sentenza (02/12/2013) ed interessi nella misura legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di complessive € 2.278,50, di cui € 586,50 per spese, € 1.692,00 per competenze, oltre, IVA e CPA come per legge con attribuzione agli avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, dichiaratosi antistatari, inoltre viene condannata la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale, al pagamento della somma per spese di C.T.U.

c. che il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 2014.0294923 del 29/04/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza;

d. che in data 22/09/2014 è stata acquisita al protocollo regionale con n. 621489 la fattura del CTU ing. Bifulco intestata ai sigg. Lodato e La Porta, per un ammontare di euro 3.194,64 trasmessa via pec dall'avv. Gaetano Ciancio;

e. che l'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n.510/14 del 02/12/2013 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 19522 del 18/09/2014 che non è stata approvata perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata;

f. che con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 24/11/2014 acquisita agli atti con protocollo n. 0790774, L'Avvocatura Regionale ha inviato l'atto di precetto per i Sigg.ri La Porta Stefano e Lodato Giovannina;

g. che l'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.0120047 del 20/02/2015 nel comunicare ai ricorrenti il nuovo inizio procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, chiedendo contestualmente ai difensori dei ricorrenti, Avv.Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di integrare la documentazione già trasmessa a questa U.O.D.13, documentando le spese di registrazione della sentenza (mod.F23), la fattura proforme comprendendo il compenso tabellare di precetto e le ulteriori spese indicate nell'atto;

RILEVATO

h. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 18.945,35 di cui € 12.227,49 per sorta capitale, € 1.516,21 per rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data dell'evento (06/10/2007) fino alla data della sentenza, ed € 2.007,01 interessi al tasso legale fino al 31/03/2015, nonché € 3.194,64 da rimborsare ai ricorrenti per spese di CTU, della somma

complessiva € 18.945,35, € 5.114,09 sono in favore di La Porta Stefano ed € 13.831,26 in favore di Lodato Giovannina;

i. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli da rimborsare ai procuratori antistatari, ammontano nella misura di complessive € 3.117,61, di cui € 586,50 per spese, € 1.692,00 per competenze, € 67,68 per C.P.A., € 387,13 per IVA come per legge, € 225,00 per compenso professionale atto di precetto, € 33,75 per spese generali, € 10,35 per C.P.A., € 59,20 per IVA come per legge, € 56,00 per spese varie, con attribuzione agli avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, dichiaratosi antistatari;

j. che tale debito, complessivamente pari ad € 22.062,96 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 510/14 del 02/12/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO:

k. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 22.062,96 in esecuzione della sentenza 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido;

l. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;

m. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;

n. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;

o. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

p. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;

q. che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n.13 del 26/02/2015, ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2015-2017;

r. che nel succitato Bilancio 2015 è previsto il cap. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo spese impreviste (art.28, L.R. 30/04/2002 n.7)", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

s. che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile*;*

t. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

u. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 22.062,96 come di seguito ripartito fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido come di seguito ripartito:

v. che si debba proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di 22.062,96 in esecuzione della sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

w. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*".

x. che pertanto l'allegato disegno di legge è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel predetto parere-quadro, modificando gli articoli 1 e 2 dello schema predisposto dagli uffici finanziari regionali, allegando una tabella che riporta l'esatta individuazione dei titoli di debito, dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione, rinviando inoltre alle singole schede di partita debitoria;

y. che a tanto si possa provvedere prelevando la somma di € 22.062,96 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	-22.062,96
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 20.055,95
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 2.007,01

z. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all' art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,

aa. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 22.062,96 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

bb. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 22.062,96 da assumersi sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

cc. di voler demandare, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido, al Settore Contenzioso Civile e Penale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile;

dd. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

ee. Alla presente deliberazione sono allegate n. 3 schede debitorie, uno schema della variazione di bilancio nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.,il parere dell'ufficio legislativo del 28/05/2015 e la nota prot. 351018 del 21/05/2015 che ne costituiscono parte integrante

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015;
d. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAP/UL del 27/05/2015;
e. la D.G.R. n. 47 del 09/02/2015;
f. la D.G.R. n. 220 del 05/05/2015;
g. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
h. la DGR n. 215 del 21/04/2015;
i. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
j. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
k. la sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
l. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
m. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
n. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
o. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
p. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1. di dover proporre al Consiglio regionale in esecuzione della sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 22.062,96 come di seguito ripartita:

Beneficiari	sorta capitale	Rivaluta-zione	interessi	Spese Di CTU	Rimborso spese di lite	totale
La Porta Stefano	2730,11	338,53	448,13	1597,32		5114,09
Lodato Giovannina	9497,38	1177,68	1558,88	1597,32		13831,26
Avv.ti Gaetano Ciancio E Giovanni Pagano					3117,61	3117,61
TOTALE COMPLESSIVO						22062,96

2. Di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1, 2 e 3 e uno schema della variazione di bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i., il parere dell'ufficio legislativo del 28/05/2015 e la nota prot. 351018 del 21/05/2015 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 22.062,96 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	-22.062,96
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 20.055,95
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 2.007,01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile (DG 53 08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 22.062,96 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.,
6. di voler demandare, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale, al Settore Contenzioso Civile e Penale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile;
7. Di prendere atto che l'importo di € 22.062,96, rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
8. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015, 215/2015e 332/2015;
9. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   9.1 ai seguenti Dipartimenti:

9.1.1 delle Politiche Territoriali;
9.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
9.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
9.2.1le Risorse finanziarie;
9.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
9.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
9.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
9.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
9.6 al Consorzio di Bonifica Integrale;
9.7 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 20/05/2015

DIP.53 D.G.08 – U.O.D.13

Prat. Avv.ra n. 6534/10

la sottoscritta dott.ssa Regina Romano nella qualità di Responsabile del Procedimento dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno Presidio Protezione Civile, della DIP 53 D.G. 08, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 0294923 del 29/04/2014;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. . La Porta Stefano – C. F. LPRSFN38A02F913W.

Oggetto della spesa
Sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Sarno al pagamento in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina, rappresentatI e difesI dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della rottura dell'argine destro del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso attraversa la Via Palmeto e via Guerrasio site nel Comune di Castel San Giorgio), in occasione delle piogge del 06/10/2007.
Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 08/11/2010 alla Regione e il 09/11/2010 al Consorzio e rinotificato ex art.176 RD n.1775/1933, la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Sarno sono stati condannati al pagamento in favore dei Sigg. La Porta Stefano e Lodato Giovannina, rappresentatI e difesI dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, al pagamento in favore dei ricorrenti, della somma di € 5.460,23 in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina ed € 6.767,23 in favore della solo Lodato Giovannina, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (06/10/2007) fino alla data della sentenza (02/12/2013) ed interessi nella misura legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di complessive € 2.278,50, di cui € 586,50 per spese, € 1.692,00 per competenze, oltre, IVA e CPA come per legge con attribuzione agli avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, dichiaratosi antistatari, inoltre viene condannata la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale, al pagamento della somma anticipata di € 3.265,65 per spese di C.T.U;
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 2014.0294923 del 29/04/2014 ha trasmesso la citata sentenza alla U.O.D.13 - Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

fonte: http://b

L' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2014.0381452 del 04/06/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, inviando la parcella pro-forma della somma dovuta.
In data 22/09/2014 è stata acquisita al protocollo regionale con n. 621489 la fattura del CTU ing. Bifulco intestata ai sigg. Lodato e La Porta, per un ammontare di euro 3.194,64 trasmessa via pec dall'avv. Gaetano Ciancio.
L'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 19522 del 18/09/2014 che non è stata approvata perché è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata.
Con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 24/11/2014 acquisita agli atti con protocollo n. 0790774, L'Avvocatura Regionale ha inviato l'atto di precetto per i Sigg.ri La Porta Stefano e Lodato Giovannina
L'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.0120047 del 20/02/2015 nel comunicare ai ricorrenti il nuovo inizio procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, chiedendo contestualmente ai difensori dei ricorrenti, Avv.Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di integrare la documentazione già trasmessa a questa U.O.D.13, documentando le spese di registrazione della sentenza (mod.F23), la fattura proforme comprendendo il compenso tabellare di precetto e le ulteriori spese indicate nell'atto
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 22.062,96 in esecuzione della sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido; come di seguito ripartito:

- Sig. La Porta Stefano € 5.114,09
- Sig.ra Lodato Giovannina € 13.831,26

Avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano € 3.117,61

La somma di € 5.114,09 da liquidare al sig. La Porta Stefano risulta così costituita:

A	DANNO		
	A1	Sorta capitale + riv.dal 06/10/07 al 02/12/13	€ 3.068,64
	A2	Interessi dall'06/10/07 al 02/12/13	€ 407,77
	A3	interessi dal 03/12/13 al 31/03/2015	€ 40,36
	A4	Spese di C.T.U. 50%	€ 1.597,32
		TOTALE DANNO	**€ 5.114,09**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Sarno, condebitore in solido.
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

fonte: http://b

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 5.114,09 (Cinquemilacentoquattordici/09) da liquidare al sig. La Porta Stefano.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. Richiesta documentazione agli avvocati nota n. 2014.0381452 del 04/06/2014;
3. Fattura CTU prot. 621489 del 22/09/2014;
4. Atto di precetto prot. 0790774 del 24/11/2014;
5. Comunicazione nuovo iter procedurale prot. 0120047 del 20/02/2015.

Salerno,20/05/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 20/05/2015

DIP.53 D.G.08 – U.O.D.13

Prat. Avv.ra n. 6534/10

la sottoscritta dott.ssa Regina Romano nella qualità di Responsabile del Procedimento dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno Presidio Protezione Civile, della DIP 53 D.G. 08, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 0294923 del 29/04/2014;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig.ra Lodato Giovannina – C.F.LTGNN37M48F913T.

Oggetto della spesa
Sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Sarno al pagamento in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina, rappresentatI e difesI dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della rottura dell'argine destro del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso attraversa la Via Palmeto e via Guerrasio site nel Comune di Castel San Giorgio), in occasione delle piogge del 06/10/2007.
Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 08/11/2010 alla Regione e il 09/11/2010 al Consorzio e rinotificato ex art.176 RD n.1775/1933, la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Sarno sono stati condannati al pagamento in favore dei Sigg. La Porta Stefano e Lodato Giovannina, rappresentatI e difesI dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, al pagamento in favore dei ricorrenti, della somma di € 5.460,23 in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina ed € 6.767,23 in favore della solo Lodato Giovannina, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (06/10/2007) fino alla data della sentenza (02/12/2013) ed interessi nella misura legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di complessive € 2.278,50, di cui € 586,50 per spese, € 1.692,00 per competenze, oltre, IVA e CPA come per legge con attribuzione agli avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, dichiaratosi antistatari, inoltre viene condannata la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale, al pagamento della somma anticipata di € 3.265,65 per spese di C.T.U;
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 2014.0294923 del 29/04/2014 ha trasmesso la citata sentenza alla U.O.D.13 - Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

fonte: http://b

L' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2014.0381452 del 04/06/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, inviando la parcella pro-forma della somma dovuta.
In data 22/09/2014 è stata acquisita al protocollo regionale con n. 621489 la fattura del CTU ing. Bifulco intestata ai sigg. Lodato e La Porta, per un ammontare di euro 3.194,64 trasmessa via pec dall'avv. Gaetano Ciancio.
L'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 19522 del 18/09/2014 che non è stata approvata perché è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata.
Con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 24/11/2014 acquisita agli atti con protocollo n. 0790774, L'Avvocatura Regionale ha inviato l'atto di precetto per i Sigg.ri La Porta Stefano e Lodato Giovannina
L'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.0120047 del 20/02/2015 nel comunicare ai ricorrenti il nuovo inizio procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, chiedendo contestualmente ai difensori dei ricorrenti, Avv.Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di integrare la documentazione già trasmessa a questa U.O.D.13, documentando le spese di registrazione della sentenza (mod.F23), la fattura proforme comprendendo il compenso tabellare di precetto e le ulteriori spese indicate nell'atto
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 22.062,96 in esecuzione della sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido; come di seguito ripartito:

- Sig. La Porta Stefano € 5.114,09
- Sig.ra Lodato Giovannina € 13.831,26
- Avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano € 3.117,61

La somma di € 13.831,26 da liquidare alla sig.ra Lodato Giovannina risulta così costituita:

A	DANNO		
	A1	Sorta capitale + riv.dal 06/10/07 al 02/12/13	€ 10.675,06
	A2	Interessi dall'06/10/07 al 02/12/13	€ 1.418,50
	A3	interessi dal 03/12/13 al 31/03/2015	€ 140,38
	A4	Spese di C.T.U. 50%	€ 1.597,32
		TOTALE DANNO	**€ 13.831,26**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Sarno, condebitore in solido.
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

fonte: http://b

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 13.831,26 (Tredicimilaottocentotrentuno/26) da liquidare alla sig.ra Lodato Giovannina.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. Richiesta documentazione agli avvocati nota n. 2014.0381452 del 04/06/2014;
3. Fattura CTU prot. 621489 del 22/09/2014;
4. Atto di precetto prot. 0790774 del 24/11/2014;
5. Comunicazione nuovo iter procedurale prot. 0120047 del 20/02/2015.

Salerno,20/05/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 20/05/2015

DIP.53 D.G.08 – U.O.D.13

Prat. Avv.ra n. 2536/11

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano nella qualità di Responsabile del Procedimento dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno Presidio Protezione Civile, della DIP 53 D.G. 08, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 0294923 del 29/04/2014;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano.

Oggetto della spesa:
Pagamento delle spese di lite, agli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, di cui alla Sentenza n. 510/14 del 02/12/2013, con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Sarno al pagamento in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina, al pagamento per i danni subiti a seguito della rottura dell'argine destro del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso attraversa la Via Palmeto e via Guerrasio site nel Comune di Castel San Giorgio), in occasione delle piogge del 06/10/2007.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 08/11/2010 alla Regione e il 09/11/2010 al Consorzio e rinotificato ex art.176 RD n.1775/1933, la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Sarno sono stati condannati al pagamento in favore dei Sigg. La Porta Stefano e Lodato Giovannina, rappresentatI e difesI dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, al pagamento in favore dei ricorrenti, della somma di € 5.460,23 in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina ed € 6.767,23 in favore della solo Lodato Giovannina, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (06/10/2007) fino alla data della sentenza (02/12/2013) ed interessi nella misura legale fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di complessive € 2.278,50, di cui € 586,50 per spese, € 1.692,00 per competenze, oltre, IVA e CPA come per legge con attribuzione agli avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, dichiaratosi antistatari, inoltre viene condannata la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale, al pagamento della somma anticipata di € 3.265,65 per spese di C.T.U;
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 2014.0294923 del 29/04/2014 ha trasmesso la citata sentenza alla U.O.D.13 - Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.
L' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 2014.0381452 del 04/06/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della

fonte: http://b

L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, inviando la parcella pro-forma della somma dovuta.
In data 22/09/2014 è stata acquisita al protocollo regionale con n. 621489 la fattura del CTU ing. Bifulco intestata ai sigg. Lodato e La Porta, per un ammontare di euro 3.194,64 trasmessa via pec dall'avv. Gaetano Ciancio.
L'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 19522 del 18/09/2014 che non è stata approvata perché è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata.
Con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 24/11/2014 acquisita agli atti con protocollo n. 0790774, L'Avvocatura Regionale ha inviato l'atto di precetto per i Sigg.ri La Porta Stefano e Lodato Giovannina
L'U.O.D.13 Genio Civile di Salerno con nota prot. n.0120047 del 20/02/2015 nel comunicare ai ricorrenti il nuovo inizio procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, chiedendo contestualmente ai difensori dei ricorrenti, Avv.Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano di integrare la documentazione già trasmessa a questa U.O.D.13, documentando le spese di registrazione della sentenza (mod.F23), la fattura proforme comprendendo il compenso tabellare di precetto e le ulteriori spese indicate nell'atto
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 22.062,96 in esecuzione della sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido; come di seguito ripartito:

- Sig. La Porta Stefano € 5.114,09
- Sig.ra Lodato Giovannina € 13.831,26

Avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano € 3.117,61

Le spese di lite da liquidare agli avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano, ammontano ad € 3.117,61 e sono così costituite:

B	SPESE LEGALI		
	B1	competenze	€ 1.692,00
	B3	4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 67,68
	B4	22% IVA	€ 387,13
	B5	Spese liquidate in sentenza	€ 586,50
	B6	Compenso tabellare precetto	€ 225,00
	B7	Spese generali 15%	€ 33,75
	B8	Cassa Nazionale Avvocati 4%	€ 10,35
	B9	IVA 22,00%	€ 59,20
	B10	Spese consequenziali alla sentenza	€ 56,00
		TOTALE	**€ 3.117,61**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Sarno, condebitore in solido.
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

fonte: http://b

e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € **3.117,61** (Tremilacentodiciassette/61) a favore degli avvocati Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. Richiesta documentazione agli avvocati nota n. 2014.0381452 del 04/06/2014;
3. Fattura CTU prot. 621489 del 22/09/2014;
4. Atto di precetto prot. 0790774 del 24/11/2014;
5. Comunicazione nuovo iter procedurale prot. 0120047 del 20/02/2015.

Salerno,20/05/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://b

cc 6534/10 Av. Carbone

Sentenza n. 510/2014 pubbl. il 06/02/2014
RG n. 0000180/2010
Repert. n. 595/2014 del 06/02/2014

S. 510/14 Trib

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo — Presidente

dott. Leonardo Pica — Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice — Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C 01 SETTORE 01
31 MAR 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 180/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.12.2013 e vertente

T R A

La Porta Stefano e Lodato Giovannina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questi elettivamente domiciliati in Napoli via del Parco Margherita n. 33 presso lo studio dell'avv. Gabriele Giglio

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Sirica, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso cui è domiciliato in Sarno (SA) alla via Ticino n. 10

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 31.1.2013 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, precisamente:

per i ricorrenti: accoglimento delle domande (così testualmente ribadite in comparsa conclusionale: <<*1) Riconoscersi e dichiararsi la Regione Campania in persona del Presidente della*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AVVOCATURA
- 1 APR. 2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale legale rapp.te p.t. e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in persona del legale rapp.te p.t. responsabili esclusivi dei danni lamentati dai ricorrenti; 2) Per l'effetto condannarsi in solido la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta, legale rapp.te p.t. e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a titolo di risarcimento della somma di €. 51.749,76 in favore dei signori La Porta Stefano e Lodato Giovannina e della somma di €. 64.137,14 in favore della signora Lodato Giovannina tutto come da C.T.U. depositata, oltre interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo o a quella somma che l'On.le Tribunale adito Vorrà quantificare. 3) Condannarsi i convenuti anche in solido al pagamento della somma di €. 3.265,65 per le spese di C.T.U. anticipate. 4) Condannarsi i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari>>);

per il Consorzio: accoglimento delle difese ed eccezioni (così testualmente ribadite nella memoria allegata al verbale di udienza: <<*in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno; in via subordinata (...) accertare la responsabilità dell'Ente competente, con conseguente esonero del Consorzio da ogni responsabilità; in via subordinata rigettare la domanda proposta poiché inammissibile, infondata e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario*>>);

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 8.11.2010 alla Regione e il 9.11.2010 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933, La Porta Stefano e Lodato Giovannina, premesso di essere proprietari e coltivatori di fondi specificamente indicati siti in Castel San Giorgio (SA), alla via Schiavone e alla località Breccioso, posti a ridosso del torrente Solofrana, convenivano in giudizio i suddetti enti per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in data 6.10.2007 allorchè, a seguito di pioggia, i propri beni mobili e immobili ed altresì le colture in essere, sono stati devastati e danneggiati da putride e melmose acque a causa della tracimazione e della rottura della sponda destra del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso attraversa la via Palmeto e via Guerrasio site nel comune di Castel San Giorgio) e nel quale scorrono acque altamente inquinanti. Precisavano che le acque del torrente in seguito alla rottura della sponda avevano lasciato il proprio alveo naturale e si erano incanalate lungo i binari della stazione ferroviaria di Castel San Giorgio fino a raggiungere i fondi e gli immobili di proprietà dei ricorrenti allagandoli completamente; che l'evento era da attribuirsi alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

insufficienza degli argini e alla vetustà degli stessi ed altresì alle condizioni di totale abbandono del letto del torrente; che i danni erano stati accertati e descritti dall'arch. Vincenzo Ciancio; che la responsabilità dell'accaduto doveva imputarsi alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino per la omessa pulizia e manutenzione del corpo idrico.

Si costituivano ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande sono fondate e devono essere accolte per quanto di ragione.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati comproprietari ovvero proprietari esclusivi (la Lodato) dei fondi di cui è causa (ed hanno anche documentato tale qualità: cfr. i titoli di provenienza e la documentazione catastale in atti), peraltro riscontrata dal c.t.u., ing. Vincenzo Bifulco (che ha confermato che: <<*i luoghi oggetto della presente causa sono individuati nei fondi ubicati in Castel San Giorgio (SA) alla via Schiavone e di seguito dettagliati: a) fondo di 2.987 mq identificati rispettivamente al N.C.E.U. al foglio n. 12 particelle nn. 1124 (ex 492 e parte della particella n. 5650) di proprietà dei ricorrenti coniugi sig. La Porta Stefano nato a Nocera Superiore il 02/01/1938 e sig.ra Lodato Giovannina nata a Nocera Superiore il 08/08/1937 (come da atto del notaio Alberigo Gabola del 24/06/1982 repertorio n. 16223 raccolta n. 2034, registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno il 07 luglio 1982 al n. 7937); b) fondo di 2.208 mq e fondo di 1.494 mq identificati rispettivamente al N.C.E.U. al foglio n. 12 particelle n. 489 e n. 850 di proprietà della ricorrente sig.ra Lodato Giovannina nata a Nocera Superiore il 08/08/1937 (come da atto del notaio Carlo Calabrese del 27/04/1979 repertorio n. 186939, registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno il 09 aprile 1979 al n. 5400)*>> cfr. pag. 7 della relazione).

Per quanto attiene poi alla legittimazione passiva (*rectius* alla titolarità dal lato passivo del rapporto), va osservato che, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti (cfr. la relazione di ispezione e constatazione redatta dal Comando di Polizia Locale – Protezione Civile del Comune di Castel San Giorgio), anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da

fonte: http://burc.regione.campania.it

parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, tra il 6 ed il 7.10.2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005 e, più di recente, la n. 59/2012, relativa al medesimo evento), nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, <<*la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua*"; concludendosi che "*all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio*>>.

Anche nel presente giudizio il c.t.u. ha rilevato, a seguito di indagini e dei sopralluoghi, che <<*i fondi in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, nella notte tra il 6 e 7 ottobre 2007 da un fenomeno di allagamento in seguito al collasso del muro spondale in destra idraulica del torrente Solofrana nel tratto ricadente nel territorio comunale di Castel San Giorgio. L'accaduto è confermato anche dalla Ordinanza in materia sanitaria n. 38 del 20/02/2008 emessa dal Comune di Castel San Giorgio, presente agli atti. In seguito all'evento la Regione Campania finanziava (delibera B.U.R.C n. 9 del 03 marzo 2008) i lavori di somma urgenza di "ripristino muratura spondale in destra idraulica torrente Solofrana" per l'evento del 06/10/2007 per un importo di € 192.000,00, intervento attuato attraverso il Settore Provinciale Genio Civile di Salerno. Il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti (all. n. 1) dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. E' da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti*

fonte: http://burc.regione.campania.it

inondazioni delle aree adiacenti>> (pagg. 8-9 della relazione).

Pertanto, può ritenersi che il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. Come accertato da questo giudice anche in altri giudizi, concernenti il medesimo evento, è da sottolineare anche che il territorio, negli ultimi decenni, ha subito una trasformazione profonda sia rispetto all'incremento abitativo che ai sistemi di coltivazione in atto. Tali variazioni hanno comportato un incremento notevole dei volumi di piena. Di fronte a questa evoluzione del territorio, le sezioni degli alvei sono rimaste sostanzialmente quelle iniziali incapaci di contenere le portate idriche conseguenti a piogge di entità superiore alla media con sempre più frequenti inondazioni delle aree adiacenti.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

D'altronde, al riguardo lo stesso c.t.u. ha riferito che, all'esito di indagini svolte presso gli enti medesimi, è emerso che <<con note prot. n. 11863 del 20/07/2012 e n. 14485 del 19/09/2012 il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno comunicava allo scrivente che: "*il torrente Solofrana rientra nel Comprensorio di Bonifica Integrale e costituisce, unitamente alle opere di bonifica secondarie una "piattaforma di opere pubbliche" con la funzione scolante di preminente interesse Regionale e di conseguenza non di competenza di questo Consorzio....*" Con nota prot. n. 668934 del 12/09/2012 la Regione Campania comunicava allo scrivente che: "*il torrente*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Solofrana è inserito nel reticolo idrografico dell'Agro del fiume Sarno, all'interno del quale opera il Consorzio di bonifica Integrale Comprensorio Sarno. ... .il torrente "Solofrana" quindi, nel contesto sopra descritto , è si un corso d'acqua naturale, ma è integrato nel comprensorio di Bonifica Sarno – Bacini del Sarno, formando con i canali di bonifica e le varie vasche di ritenuta, gestite dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, un unico reticolo idrografico che è quello del Sarno. ..." Sulla base di quanto comunicato nelle note sopra riportate, i due Enti respingono eventuali responsabilità nell'evento oggetto di causa mentre concordano che il torrente Solofrana, unitamente alle opere di bonifica secondarie, costituisce una "piattaforma di opere pubbliche" con la funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera pubblica">> (pagg. 9-10 della relazione).

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 ("*per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica*") e art. 8 ("*i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale*") della L.R. Campania n 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti (quantomeno relativamente ai tratti di cui è causa) nel proprio comprensorio di bonifica.

E' però da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania. Affermato, *in primis*, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e

fonte: http://burc.regione.campania.it

quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come detto, si è potuta rilevare la fatiscenza e il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale; tanto da ritenersi necessaria una pianificazione a grande scala che preveda un riassetto ed un adeguamento generale della rete idrografica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che <<*per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi*>>, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

E' peraltro opportuno anche ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: <<*Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua*>>. Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna pertanto la responsabilità della Regione, per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, ha riferito il c.t.u., come peraltro già emerso in altri giudizi concernenti il medesimo evento, che <<*l'inondazione è stata causata dal collasso del muro spondale e non da una esondazione e/o tracimazione delle acque dell'alveo. Ciò significa che non essendo la causa riconducibile ad un sotto-dimensionamento dell'opera, che avrebbe potuto portare ad una tracimazione delle acque, è del tutto superfluo valutare l'eccezionalità o meno dell'evento*>> (pag. 10). In ogni caso, ha aggiunto il c.t.u. che <<*la precipitazione oggetto dell'evento per cui è causa, occorsa tra le ore 18.00 e le ore 21.00 del 6 ottobre 2007, pari a 71,0 mm, rappresenti il massimo annuale ma non il massimo assoluto delle piogge di durata tre ore registrate dalla stazione pluviometrica di S. Mauro (SA), massimo assoluto registrato nell'anno 2006. Poiché il quesito posto da G.I. impone di stabilire se l'evento sia eccezionale (periodo di ritorno "T" superiore a 20 anni), è evidente, sulla base dei dati disponibili che l'evento del 06 ottobre 2007, essendo stato superato nell'arco dei 12 anni già da un altro evento, è ovviamente caratterizzato da un periodo di ritorno inferiore ai 20 anni. Da tale considerazione consegue che è evidente che l'intero studio probabilistico finalizzato alla stima dell'esatto periodo di ritorno sia superfluo. In conclusione, dallo studio effettuato si evince che l'evento piovoso,*

fonte: http://burc.regione.campania.it

seppur di notevole intensità, non può considerarsi eccezionale sulla base di un periodo di venti anni, rappresentando così solo l'elemento scatenante>> (cfr. la relazione a pagg. 14-15).

Per quanto riguarda la dinamica e le conseguenze dell'evento, i testi escussi hanno sostanzialmente confermato tutte le circostanze riferite nel ricorso introduttivo. In particolare, il teste La Porta Gennaro ha dichiarato: <<*sono il figlio di entrambi i ricorrenti...Sul capo A (che in data 06.10.2007 a seguito di pioggia, si verificò la rottura della sponda destra e la tracimazione del torrente Solofrana nella parte in cui lo stesso attraversa la via Palmeto e via Guerrasio site nel comune di Castel San Giorgio per cui le putide e melmose acque si incanalarono lungo i binari della stazione ferroviaria di Castel San Giorgio e inondarono anche i fondi e l'immobile dei ricorrenti, ubicati nel predetto comune alla via Schiavone e alla località Breccioso) risponde è vero.....Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto convivo con i miei genitori in quanto la mattina sono stati avvisati da mia cugina Lodato Pasqualina poiché è proprietaria di un fondo contiguo a quello dei miei genitori...Sul capo B (che in seguito all'inondazione i predetti fondi, l'annesso immobile, i beni mobili e le colture in essere, rimasero sommersi nell'acqua e nel fango altamente inquinanti e riportarono danni) e C (che quando si verificarono la tracimazione delle acque e la rottura della sponda destra del torrente la stessa era in condizioni di totale abbandono mentre il letto del torrente era ingombro di vegetazione e di rifiuti solidi in più punti con cumuli di detriti, pietrisco e sabbia, solidificati ed altresì gli argini erano insufficienti e vetusti) risponde è vero e fa presente che a seguito dell'evento sul fondo sono rimasti cumuli di pietrame e che sono andate perdute le piantagioni di carciofi e le piante di loti con i frutti pendenti e le ciliegie sono state lasciate marcire sul fondo poiché ci è stato ordinato dal sindaco di non raccoglierle...I detriti sono stati da noi accumulati ed in seguito un camion li ha ritirati....Non so dire quanto è stato pagato per lo smaltimento ....Preciso che erano rifiuti di vario genere, bottiglie, plastica, pietrisco ed altro....Dopo due o tre anni le piante di ciliegio e di loti sono seccate.....Sul fondo le piante erano disposte a filari e con la distanza di circa cinque metri l'una dall'altra....I fondi misuravano circa 3700 mq. e 300 mq l'altro con un immobile adibito a deposito agricolo con all'interno sementi, concime, antiparassitari ed altro distrutti in occasione dell'evento del 06.10.2007. Preciso che non ricordo esattamente il numero delle piante presenti sul fondo ma sono seccate circa la metà. Le piante secche sono state tagliate dai miei genitori..... Il fondo allo stato non è più coltivato ad ortaggi ma vi sono solo piante di ciliegie e di loti...La sponda del fiume è stata ricostruita in cemento ma i restanti tratti sono ancora in tufo.....Prima del 2007 il fiume era tracimato ma noi non abbiamo mai chiesto i danni*>>. L'altro teste Giulivo Francesco Antonio ha dichiarato: <<*sono il genero dei ricorrenti...sul capo A risponde è vero in quanto con i miei suoceri mi sono recato sui luoghi per constatare i danni.....Sul capo B risponde è vero, preciso che la maggior parte delle piante di ciliegi e di loti sono seccate ed altresì le colture di carciofi sono andate distrutte poiché il Sindaco ci ha ordinato di non*

fonte: http://burc.regione.campania.it

raccoglierle.....L'acqua ha anche portato cumuli di terreno sul fondo di mio suocero della cui rimozione si è occupato lui personalmente. ....Sul capo C risponde è vero...Sul capo D risponde è vero in quanto il muro è stato realizzato poi in cemento.....Sul capo I risponde sul fondo c'era una casetta dove vengono custoditi concimi, disinfettanti e attrezzature che l'acqua danneggiò poiché rimasero sommersi....Non so indicare che tipo di attrezzature era ubicata all'interno della predetta casetta-deposito>>.

Anche il c.t.u. ha riscontrato l'entità e la natura del danno alle colture ed agli immobili, premettendo che <<*non essendo presenti e né stati trasmessi giustificativi di eventuali spese sostenute dagli attori, l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti dai ricorrenti, sono stati effettuati sulla base degli elementi tecnici acquisiti nel corso dei sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa, e su quelli desunti dalla documentazione prodotta in atti, costituita dalla perizia tecnica di parte. In particolare, alla perizia tecnica di parte sono allegate alcune fotografie che descrivono lo stato in cui si trovava i lotti di terreno a seguito dell'allagamento. Dalle fotografie è ben visibile lo scenario di danno occorso nei fondi in questione, nonché il livello raggiunto dal miscuglio solido-liquido*>> (pag. 16).

E' documentato, poi, che dopo l'evento del 6.10.2007 il sindaco ha ordinato di <<*non utilizzare per l'alimentazione umana le colture a basso fusto danneggiate a causa dell'esondazione/ tracimazione e della rottura dell'argine in destra idraulica del torrente Solofrana verificatosi il giorno 06.10.2007*>> (cfr. la copia dell'ordinanza n. 38 del 20.02.2008 emessa dal Comune di Castel San Giorgio, in atti).

Sempre in ordine alle conseguenze dell'evento il c.t.u. ha rimarcato che, con riguardo ai **danni alle colture** in atto, <<*al momento dell'evento il terreno in questione ospitava colture ortofrutticole destinate sia all'uso personale che alla vendita*>>; <<*che l'intera coltura di albicocche era stata interessata dall'allagamento presentando una grave sofferenza irreversibile, per il conseguente attacco patogeno*>>; <<*che la produzione media locale per ettaro di albicocche è di circa 290 q.li con un prezzo medio al mercato locale di €75,00 al q.le.*>>; che per il computo del danno <<*vanno detratte le spese non sostenute, che da verifiche e comparazioni in loco ammonterebbero al 20% dei ricavi*>>; che, tenuto conto del potenziale reddito per ettaro coltivato ad albicocche (€ 17.400 = 80% (290 q.li * €75,00 €/q.le), il danno patito dagli attori sarebbe <<*17.400€ * 2.987 mq / 10.000mq = **€ 5.197,38** per la proprietà La Porta e Lodato (...); 17.400€ * 3.702 mq / 10.000mq = **€ 6.441,48** per la proprietà Lodato*>>

In ordine alla quantificazione dei danni connessi al **ripristino della fertilità** del suolo, il c.t.u. ha evidenziato che, <<*una volta ultimate le attività di bonifica dei terreni contaminati va effettuata una erpicatura per arieggiare il terreno asfittico, successivamente si procede ad una straordinaria concimazione di ripristino degli elementi nutritivi lisciviati ed infine un apporto cospicuo di sostanza organica per migliorare*

fonte: http://burc.regione.campania.it

la struttura del terreno. La quantificazione dei suddetti interventi è stata effettuata sulla base del Prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario aggiornato alla data del 28 febbraio 2008>> e conduce alle seguenti voci di costo: **€ 262,85** per la proprietà La Porta e Lodato ed **€ 325,78** per la proprietà Lodato.

Infine, ad avviso dei ricorrenti e del loro perito di parte, vi sarebbe il cd. **danno per la "contaminazione"** dei terreni. Al riguardo il c.t.u. ha riferito che *<<la Solofrana è un torrente tributario del Fiume Sarno che si sviluppa per circa 25 km. Come purtroppo è ben noto, esso è caratterizzato da un rilevante inquinamento idrico a causa dalle diverse immissioni nei tratti a monte in particolare in corrispondenza delle concerie di Solofra, acque ricche di sostanze inquinanti pericolose, come ad esempio il cromo esavalente. Il suo stato di salute viene altresì confermato anche dalla "Relazione sullo stato dell'Ambiente in Campania - 2009" redatto a cura dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPAC). Nella suddetta relazione, al capitolo n. 10, viene riportata una stima della qualità dei fiumi della Campania attraverso l'impiego dell'indicatore SECA (stato ecologico dei corsi d'acqua), classificandoli in 5 classi. I risultati delle attività di monitoraggio, assegnano al Torrente Solofrana la classe 5, corrispondente a una pessima qualità ecologica. Nello specifico, successivamente all'alluvione del 06/10/2007, il 22/11/2007 sono stati effettuati dei prelievi sui terreni interessati dall'evento a cura dei tecnici dell'ARPAC. I relativi rapporti di prova (rif. 200702537-001, 200702537-002) hanno confermato in uno dei due siti campionati il superamento della valori limiti di concentrazione (riportati nella colonna A tab. n. 1 all. n. 5 al Tit. V del Dlgs. N. 152/2006) di "Cromo totale" e "Rame", evidenziando così un fenomeno di contaminazione. A seguito di quanto emerso dalle suddette analisi, il Comune di Castel San Giorgio con Ordinanza in materia sanitaria n. 38 del 20/02/2008 ritenendo di "provvedere nel rispetto della normativa vigente a, limitare l'uso dell'area inquinata" ordinava "ai proprietari dei fondi ubicati in Via Palmeto, ... a non utilizzare per l'alimentazione umana le colture a basso fusto danneggiate a causa dell'esondazione/tracimazione e della rottura dell'argine in destra idraulica del torrente Solofrana verificatosi il giorno 06/10/2007". Da un punto di vista ambientale, così come anche evidenziato dalla stessa nota trasmessa dall'ARPAC, il Comune doveva effettuare un dettagliato piano d'indagine (campionamento di suolo ed acque sotterranee) atto a verificare l'estensione e profondità dell'inquinamento, propedeutico alle eventuali e successive attività di bonifica. La nota e i diversi solleciti con cui lo scrivente ha chiesto al Comune di Castel San Giorgio evidenza delle suddette attività non hanno avuto alcun riscontro. Da un punto di vista ambientale, così come anche evidenziato dalla stessa nota trasmessa dall'ARPAC, il Comune doveva effettuare un dettagliato piano d'indagine (campionamento di suolo ed acque sotterranee) atto a verificare l'estensione e profondità dell'inquinamento, propedeutico alle eventuali e successive attività di bonifica. Sulla*

fonte: http://burc.regione.campania.it

base delle sole due prove effettuate dall'ARPAC non è possibile stabilire con certezza se l'intero terreno possa essere caratterizzato o meno come terreno contente sostanze pericolose e quindi secondo la normativa vigente in materia ambientale (D.Lgs n. 152/2006) classificato come rifiuto speciale pericoloso con attribuzione del codice C.E.R. 17.05.03 ("terra e rocce, contenenti sostanze pericolose"). In conclusione, nelle more di un dettagliato piano d'indagine che il Comune dovrà effettuare, sulla base di quanto emerso dalla "Relazione sullo stato dell'Ambiente in Campania - 2009" redatto a cura dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPAC), avendo il terreno un utilizzo "agricolo-coltivabile", si ritiene necessario provvedere all'asporto e smaltimento di uno strato di spessore non inferiore ai 30 cm. Le suddette attività sono state quantificate e computate (Allegato n. 2), facendo riferimento alle voci del prezzario della Regione Campania aggiornato al 2011, in:* ***€ 51.749,76*** *(euro cinquantunomilasettecentoquarantanove/76) + I.V.A.* ***per la proprietà La Porta e Lodato*** *(di cui alla lettera a) del paragrafo n. 3.1);* ***€ 64.137,14*** *(sessantaquattromilacentotrentasette/14) + I.V.A.* ***per la proprietà Lodato*** *(di cui alla lettera b) del paragrafo n. 3.1)>>* (pagg. 19-22).

Tanto premesso, osserva il collegio che, relativamente alla stima dei danni alle colture e dei costi per il ripristino della fertilità, l'opera di rilevamento e di successiva valutazione dei danni effettuata diligentemente dal c.t.u. non ha subito critiche specifiche ad opera delle parti ed appare al collegio meritevole di adesione, stante la congruità della quantificazione rispetto a quelle operate da questo giudice in analoghe vertenze, sicché la liquidazione può essere operata recependo i risultati cui è pervenuto il c.t.u.

Viceversa, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sotto più profili non condivisibile.

Anzitutto, le risultanze istruttorie non sono tali da indurre a far ritenere che sui fondi di causa si imponga un trattamento di bonifica per la "contaminazione" dei terreni, in mancanza di dati sull'estensione e sulla profondità di un eventuale stato di inquinamento, non essendo certo all'uopo dirimenti né l'ordinanza sindacale del 20.2.2008, né i risultati della campionatura effettuata dall'ARPAC (tant'è vero che correttamente lo stesso c.t.u. evidenzia che *<<non è possibile stabilire con certezza se l'intero terreno possa essere caratterizzato o meno come terreno contente sostanze pericolose e quindi (...) classificato come rifiuto speciale pericoloso>>*).

Inoltre, delle due l'una. Ove l'onere di provvedere ai trattamenti incomba sui ricorrenti, le perplessità in ordine alla necessità della bonifica sono acuite dalla stessa condotta dei ricorrenti che, sia pure a distanza di anni dall'evento, giammai hanno dedotto (e tanto meno provato) di aver provveduto ad interventi di sorta.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Se invece, come emerge anche da quanto riferito dal c.t.u. (secondo cui il Comune avrebbe *<<dovuto effettuare un dettagliato piano d'indagine (campionamento di suolo ed acque sotterranee) atto ad accertare l'estensione e la profondità di un eventuale stato di inquinamento, propedeutico alle eventuali e successive attività di bonifica>>*), eventuali trattamenti di bonifica, ove necessari, siano posti a cura ed a spese della Pubblica Amministrazione, non si comprende a che titolo venga in questa sede invocato un risarcimento per equivalente (senza, oltretutto, che risulti che i ricorrenti si siano attivati per ottenere la bonifica).

In ogni caso, la cifra cui perviene il c.t.u. risulta spropositata e superiore di gran lunga rispetto a quello che è il verosimile valore venale dei terreni, senza peraltro che si dia specificamente conto delle ragioni per le quali sia stato reputato necessario provvedere all'asporto e allo smaltimento di uno strato di spessore non inferiore ai 30 cm, e ciò solo sulla base di quanto sarebbe ben noto (sic), ossia del fatto che il Solofrana è un torrente tributario del Fiume Sarno, che *<<è caratterizzato da un rilevante inquinamento idrico a causa dalle diverse immissioni nei tratti a monte in particolare in corrispondenza delle concerie di Solofra, acque ricche di sostanze inquinanti pericolose, come ad esempio il cromo esavalente>>*.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.460,23 in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina e della somma di € 6.767,26 in favore della sola Lodato Giovannina.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), aumentato del 50% trattandosi della difesa di più parti, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di C.T.U., come liquidate in corso di giudizio, a carico dei resistenti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulle domande proposte La Porta Stefano e Lodato Giovannina nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.460,23 in favore di La Porta Stefano e Lodato Giovannina e della somma di € 6.767,26 in favore della sola Lodato Giovannina, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 586,50 per spese ed in € 1.692,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;

3) pone a carico definitivo delle resistenti le spese di C.T.U., come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 2.12.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 6 FEB. 2014
Il Cancelliere

IL PRESIDENTE

fonte: http://burc.regione.campania.it

MINUTA

DIP.53 D.G. 08 – U.O.D.13

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile - Salerno

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0381452 04/06/2014 15,13
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Dest. : LA PORTA STEFANO E LODATO GIOVANNINA
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 3 del 2014

Ai sigg. La Porta Stefano e Lodato Giovannina
c/o studio *Avv.Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano*
Via C.Pagano, 20
84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.0819369552-08151450312
g.ciancio66@avvocatisalerno-pec.it
g.pagano65@avvocatisalerno-pec.it

Al Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it
Fax 0817963766
c.a. avv. Carbone

Prot. 0294923 del 29/04/2014
rif.Avvocatura cc 6534/10

OGGETTO: Giudizio La Porta Stefano + 1 c/ Regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale-Comprensorio Sarno- Richiesta documentazione per liquidazione di cui alla sentenza TRAP Napoli n.510/14.

In riferimento alla sentenza del TRAP di Napoli n. 510/14 del 02/12/2014 depositata in cancelleria il 06/02/2014 che condanna la Regione Campania in solido con Consorzio di Bonifica Integrale-Comprensorio Sarno al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore dei Sigg. La Porta Stefano e Lodato Giovannina, si informano le S.S.L.L. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condannata, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente della Direzione Generale potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

A tal fine si chiede di documentare le spese di CTU come liquidata in corso di giudizio, di documentare le spese di registrazione e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale, delle spese e degli interessi ai Sigg. La Porta Stefano e Lodato Giovannina e delle spese di lite come liquidate in sentenza ai procuratori antistatari Avv.Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano.

Ai procuratori avv.ti si chiede inoltre di inviare parcella pro-forma della somma dovuta.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza.

Le comunicazioni potranno essere inoltrate anche via fax al n.089.9929656 e ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589513.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.Regina Romano

IL DIRIGENTE DEL L'U.O.D
Biagio Pranza

ES/2014

fonte: http://b

Da "Gaetano Ciancio" <g.ciancio66@avvocatinocera-pec.it>

A "d.accarino@maildip.regione.campania.it" <d.accarino@maildip.regione.campania.it>, "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>

Data sabato 20 settembre 2014 - 18:17

Fwd: invio fatture CTU causa RG 180/2010 TRAP NA parti la porta +1

Come da accordi tel. Le invio la fattura n. 4/2013 dell'ing. Bifulco. Cordiali saluti

---

Allegato(i)

msg.eml (16 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0621489 22/09/2014 13,09

Mitt. : CIANCIO GAETANO

Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 63.8.13. Fascicolo : 10 del 2014

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO
DATA DI ARRIVO 23 SET 2014
PRESA DI CARICO
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Serv. 01 02 03 04
Port.
DIRIGENTE DEL SETTORE

fonte: http://b

Ing. Vincenzo Bifulco
Via S.Antonio 8,
80034 – Marigliano (NA)
P.IVA: 06311171216

La Porta Stefano
CF : LPRSFN38A02F913W
Lodato Giovannina
CF : LDTGNN37M48F913T
Via Della Libertà n. 69 Nocera Superiore (SA)

Fattura n. 04 del 25/04/2013

Oggetto: Tribunale Regionale delle Acque – causa R.G. 180/2010: promossa da La Porta Stefano contro Regione Campania
onorario e spese per incarico di C.T.U.

Onorario	€	2.614,53
Imponibile	€	**2.614,53**
Cassa di Previdenza (4% sull'imponibile)	€	104,58
Totale	€	2.719,11
IVA (esente)		-
Compenso lordo	€	**2.719,11**
a detrarre R.A. (20% del totale)	€	0,00
Netto a pagare	€	**2.719,11**
Spese sostenute	€	475,53
Totale netto	€	**3.194,64**

(*) IVA ESENTE e RITENUTA D'ACCONTO NON APPLICABILE (regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comm 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e pertanto non soggetto a Iva né a ritenuta ai sensi del provvedimento direttore agenzia Entrate n. 185820).

fonte: http://b

RACCOMANDATA

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0790774 24/11/2014 07,06
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...
Classifica : 4.

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

Alla Direzione Generale
Per i LL.PP. **53 - 08**
Via De Gasperi 28
NAPOLI

Alla Direzione Generale
Per i LL.PP. **53 - 08**
Genio Civile di
SALERNO **UOD 13**
V. Sabatini 3 Salerno

CC 6534/2014

Oggetto Giudizio La Porta Stefano C/Regione Campania

Si fa seguito alla nota di questa Avvocatura prot. n. 294923 del 29 aprile 2014, con la quale si trasmetteva per l'esecuzione la sentenza del TRAP relativa al giudizio emarginato, per trasmettere l'unito atto di precetto al fine di sapere se la sentenza è stata eseguita e, quindi, vi siano motivi di opposizione al precetto medesimo.

Si raccomanda di trasmettere dettagliata relazione corredata di tutti i documenti ritenuti utili alla difesa dell'Amministrazione, entro e non oltre due giorni dal ricevimento della presente, qualora si debba proporre opposizione.

Il Dirigente della UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'Avvocato Capo
Avv. Maria d'Elia

18 DIC. 2014
PRESA DI CARICO
18 DIC. 2014
SETTORE
Serv. 01 02 03 04
Pos.ni
P.S.
RESPONSABILE del procedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

fonte: http://b

CC
6534/10
CARBONE

205

Avv. GIOVANNI PAGANO
Avv. GAETANO CIANCIO
Via C. Pagano N. 20
84086 Roccapiemonte (SA)
Tel. 081/9369552 - 081/ 5145031
Cell. 347/1252574

Studio Legale Avv. Gaetano Ciancio

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
14218 3 NOV 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

ATTO DI PRECETTO

1) La Porta Stefano nato il 02.01.1938 a Nocera Superiore e residente ivi alla via della Libertà n.69 (C.F.LPRSFN38A02f913W) e **Lodato Giovannina** nata in data 08.08.1937 a Nocera Superiore e residente ivi alla via della Libertà n.69 (C.F. LTDGNN37M48F913T); 2) **Lodato Giovannina** nata in data 08.08.1937 a Nocera Superiore e residente ivi alla via della Libertà n.69 (C.F.LTDGNN37M48F913T); rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Ciancio c.f. CNCGTN66L30H431A e dall'avv. Giovanni Pagano c.f. PGNGNN65H26H431L, mandato in atti, con studio a Roccapiemonte (SA), alla via C. Pagano n. 20 e tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Gabriele Giglio, sito in Napoli alla via G. Orsini n.40, **Fax 081/5142723**, posta certificata:g.ciancio66@avvocatinocera-pec.it; g.pagano65@avvocatinocera-pec.it;

IN VIRTU'

della sentenza n. 510/2014, emessa in data 02.12.2013 dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, depositata in cancelleria in data 06 Febbraio 2014, rilasciata in formula esecutiva in data 24.Marzo.2014 e notificata alla Regione Campania in data 31 Marzo 2014.

INTIMANO E FANNO PRECETTO

A Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato per la carica alla via S. Lucia n. 81, Pal. della Regione, Napoli, di pagare in favore degli istanti nel termine di giorni dieci dalla data di notifica del presente atto, con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, delle seguenti somme:

1) La Porta Stefano e Lodato Giovannina €. 7.018,14 (di cui €.5.460,23 per sorta liquidata in sentenza, €.677,07 per rivalutazione dal 06.10.2007 al 02.12.2013 ed €.880,84 per interessi legali dal 06.10.2007 al 30.09.2014); **2) Lodato Giovannina €.8.698,12** (di cui €.6.767,26 per sorta liquidata in sentenza, €.839,14 per rivalutazione dal 06.10.2007 al 02.12.2013, €.1.091,72 per interessi legali dal 06.10.2007 al 30.09.2014)

14 NOV. 2014

Compenso professionale per precetto ai sensi del D.M. 55 del 2014 €.225,00, oltre spese sostenute: €. 32,00 per richiesta copie, €.12,00 per notifica sentenza, €.12,00 per notifica precetto;

32301

15% spese generali	€. 33,75
cap 4%	€. 10,35
IVA 22%	€. 59,20

E così in totale la somma da corrispondere ai signori:**1) La Porta Stefano e Lodato Giovannina €. 7.018,14**; **2) Lodato Giovannina €. 8.698,12**; oltre la somma di **€.384,30** portata da precetto ed **€.3.194,64** per le spese di CTU anticipate, per un totale della complessiva somma di **€.19.295,20**, oltre le spese successive, salvo errori ed omissioni e o migliori conteggi a saldo con avvertenza che non pagando le somme precettate nel concesso termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Salvis Iuribus.

Visto 17/11/14

fonte: http://b

Roccapiemonte-Napoli addì

Avv. GIOVANNI PAGANO

Avv. GAETANO CIANCIO

Relata di notifica.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli a richiesta fattami ho notificato per legale scienza a tutti gli effetti di legge, atto di precetto a :

REGIONE CAMPANIA, in persona del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica alla Via Santa Lucia n. 81, Pal. della Regione, Napoli, mediante consegna di copia conforme all'originale fattane a

UNEP CORTE DI
lo Uff. Giud.
destinatario
dell'impiegato

Iascone Maria Fortuna

- 3 NOV 2014

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile di Salerno
Presidio Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0120047 20/02/2015 12,56
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Dest. : STUDIO LEGALE CIANCIO GAETANO
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Ai sigg. La Porta Stefano e Lodato Giovannina
c/o studio *Avv.Gaetano Ciancio e Giovanni Pagano*
Via C.Pagano, 20
84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.0819369552-08151450312
g.ciancio66@avvocaticocera-pec.it
g.pagano65@avvocaticocera-pec.it

All'U.O.D. Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione C.
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
us01.uod5@pec.regione.campania.it

c.a. avv. Carbone

Prot. 0294923 del 29/04/2014
rif.Avvocatura cc 6534/10

OGGETTO: Giudizio La Porta Stefano + 1 c/ Regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale-Comprensorio Sarno- Comunicazione del nuovo inizio procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla sentenza TRAP Napoli n.510/14, già inserita nell'applicativo DDD con PD n. 19522 del 18/09/2014 con esito negativo per intervenuta chiusura dell'esercizio 2014.

In riferimento alla sentenza del TRAP di Napoli n. 510/14 del 02/12/2014 depositata in cancelleria il 06/02/2014, trasmessa a questa U.O.D. 13 il 16/07/2014 che condanna la Regione Campania in solido con Consorzio di Bonifica Integrale-Comprensorio Sarno al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore dei Sigg. La Porta Stefano e Lodato Giovannina, si informano le S.S.L.L. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condannata, di integrare la documentazione trasmessa a questa U.O.D. 13, della fattura proforme comprendendo il compenso tabellare di precetto e le ulteriori spese indicate nell'atto. Con l'occasione si chiedono i codici iban dei ricorrenti e il modello F23 del pagamento della registrazione sentenza.

Le comunicazioni potranno essere inoltrate anche via fax al n.089.9929656 o inviata tramite posta certificata al seguente indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it, ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al dott.Emilio Sanseverino tel. n. 089.2589513.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.Regina Romano

IL DIRIGENTE DEL L'U.O.D
Biagio Franza

ES/2015

fonte: http://b

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126. - SENTENZA N. 510/14 DEL 02/12/2013 EMESSA DAL T.R.A.P. DI NAPOLI"

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 22.062,96 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 22.062,96 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 20.055,95 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 2.007,01 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

3. Il pagamento a favore del creditore, se relativo all'intera somma liquidata in sentenza n. 510/14 del 02/12/2013 è eseguito fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in quanto condebitore in solido.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL					
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n.510/14 del 02/12/2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli					
Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	spese di CTU	totale
La Porta Stefano	2730,11	338,53	448,13	1597,32	5114,09
Lodato Giovannina	9497,38	1177,68	1558,88	1597,32	13831,26
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese		totale
Aw.Ciancio Gaetano e Giovanni Pagano	1.950,75	524,36	642,50		3117,61
TOTALE COMPLESSIVO					22062,96

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ..... del .....

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 22.062,96		€ 22.062,96			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 22.062,96		€ 22.062,96			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 22.062,96		€ 22.062,96			
	Totale Missione 20								€ 22.062,96		€ 22.062,96			
8	1	1	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DASENTENZE SFAVOREVOLI			€ 20.055,95		€ 20.055,95				
8	1	1	107	183	INTERESSI PASSIVI PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 2.007,01		€ 2.007,01				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 22.062,96		€ 22.062,96				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 22.062,96		€ 22.062,96				
	Totale Missione 8							€ 22.062,96		€ 22.062,96				
Totale Spese								€ 22.062,96	€ 22.062,96	€ 22.062,96	€ 22.062,96			

fonte: http://t

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 701 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 3133/13 DEL 17/06/2013 RESA DAL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI. GIUDIZIO: CONDOMINIO ORLANDO C/REGIONE CAMPANIA - PRAT. AVV.RA N. 142/14 D'OC. RIPROPOSIZIONE PD 9702/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 03/06/2011 e rinotificato in data 28/09/2011, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore geom. Annibale Ferrigno, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010;
b. che con sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 depositata in cancelleria il 03/07/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 19.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 10/03/2010 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 1.128,00 per competenze ed € 390,00 per spese, oltre IVA e CPA in favore dei procuratori antistatari sopra citati e oltre le spese di CTU;
c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0319875 del 09/05/2014 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi integrati Difesa del suolo bonifica e irrigazione, la quale con nota n. prot. 374728 del 03/06/2014 l'ha inoltrata all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza;
d. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0413466 del 17/06/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori del ricorrente, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
e. che al 15/07/2014 a tale nota non è pervenuto alcun riscontro, pertanto l'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio era andati avanti omettendo di indicare le spese di CTU e di registrazione per le quali non sono noti gli importi;
f. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 3133/2013 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 16228 del 29/07/2014 che non è stata approvata perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata;
g. che in data 14/04/2015 è pervenuto alla UOD Genio Civile di Salerno l'atto di precetto relativo alla sentenza n. 3133/13, notificato il 04/03/2015, azionato anche per le spese di CTU quantificate in €2.610,93;
h. che nel corso del 2015 e della precedente legislatura l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 3133/2013 ha redatto una nuova proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 9702 del 29/04/2015, che è stata archiviata su disposizione della Segreteria di Giunta del 28/07/2015 in quanto non approvata dalla Giunta Regionale della precedente legislatura;

RILEVATO

i. che l'importo dei danni da liquidare al ricorrente ammonta a complessivi € 22.171,02 di cui € 19.000,00 per sorta capitale, € 1.463,00 per rivalutazione monetaria, € 1.203,45 per interessi legali dal 10/03/2010 al 17/06/2013, ed € 504,57 per interessi legali dal 18/06/2013 al 31/03/2015;
j. che l'importo delle spese di CTU da rimborsare al ricorrente non è stato documentato dagli avvocati procuratori ma risulta nell'atto di precetto, e pertanto verrà inserito nella presente proposta di deliberazione per € 2.610,93, ma la sua liquidazione sarà subordinata alla presentazione di idonea documentazione;
k. che l'importo dei compensi per il precetto non è stato indicato nell'atto di precetto notificato dall'avvocato procuratore, se non per le spese di copia e notifica sentenza e pertanto non verrà inserito nel presente atto;
l. che l'importo delle spese di ite da rimborsare ai procuratori antistatari, così come risulta dalla sentenza e dall'atto di precetto limitatamente alle spese di copia e notifica, ammonta ad € 1.853,01 di cui € 1.128,00 per competenze, € 45,12 per CPA (4% su 1.128,00), € 258,09 per Iva al 22%, € 390,00 per spese liquidate in sentenza, oltre € 31,80 per spese di copia e notifica sentenza;
m. che l'importo delle spese per la registrazione di atti giudiziari (sentenza) non è stato comunicato;
n. che tale debito, complessivamente pari ad € 26.634,96 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 depositata in cancelleria il 03/07/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

o. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 26.634,96 in esecuzione della sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 depositata in cancelleria il 03/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
p. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
q. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
r. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
s. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
t. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
u. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2014 pubblicata sul BURC n. del ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
v. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 02/09/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
w. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

x. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
y. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

z. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 26.634,96 di cui € 24.781,95 per risarcimento danni e spese di CTU a favore del condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore pro-tempore geom. Annibale Ferrigno ed € 1.853,01 per spese di lite e notifica a favore dei procuratori antistatari avv.ti Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G;
aa. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di €. 26.634,96 in esecuzione della sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
bb. che con n. prot. 351058 del 21/05/2015 l'UOD Genio Civile di Salerno ha richiesto il parere all'ufficio legislativo sull'allegato disegno di legge;
cc. che tale parere è stato reso dall'ufficio legislativo con nota n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015, acquisita agli atti della UOD Genio Civile di Salerno con n. prot. 371170 del 28/05/2015, così come integrata dalla mail dell'ufficio legislativo del 29/05/2015 acquisita agli atti con n. prot. 375943/2015;
dd. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*"
ee. che pertanto il disegno di legge allegato alla presente è stato elaborato in base alle indicazioni prescritte nel parere n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 dell'ufficio legislativo, nonché sulla base delle medesime indicazioni contenute nel parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 ;
ff. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 26.634,96 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa

1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 26.634,96
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 24.926,94
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 1.708,02

gg. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,
hh. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 26.634,96 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
ii. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 26.634,96 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
jj. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

kk. che alla presente deliberazione sono allegate due schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la DGR n. 47 del 02/09/2015
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015;
h. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015;
i. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
j. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
k. la sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
l. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
m. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
n. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
o. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
p. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio regionale, in esecuzione della sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 26.634,96 di cui € 24.781,95 per risarcimento danni e spese di CTU a favore del condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore pro-tempore geom. Annibale Ferrigno ed € 1.853,01 per spese di lite e notifica a favore dei procuratori antistatari avv.ti Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G; con studio legale in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer, 69;
2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e n. 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 26.634,96 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 26.634,96
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 24.926,94
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 1.708,02

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 26.634,96 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 26.634,96 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
     - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
     - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
   - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
     - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
     - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
   - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;

7.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 20/04/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 142/2014 d'oc

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 depositata in cancelleria il 03/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0319875 del 09/05/2014;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore pro-tempore geom. Annibale Ferrigno

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore pro-tempore geom. Annibale Ferrigno rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y con studio legale in Scafati (SA) alla via Luigi Sturzo, 18 – P.Iva 03683960656 e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G con studio legale in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer, 69; per i danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 03/06/2011 e rinotificato in data 28/09/2011, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore geom. Annibale Ferrigno, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010;
con sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 depositata in cancelleria il 03/07/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 19.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 10/03/2010 alla data della sentenza e sulle somme annualmente

fonte: http://burc.regione.campania.it

rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 1.128,00 per competenze ed € 390,00 per spese, oltre IVA e CPA in favore dei procuratori antistatari sopra citati e oltre le spese di CTU;
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0319875 del 09/05/2014 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi integrati Difesa del suolo bonifica e irrigazione, la quale con nota n. prot. 374728 del 03/06/2014 l'ha inoltrata all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza. L'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0413466 del 17/06/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori del ricorrente, avv.ti Fabio D'Auria e Francesca Pascale di documentare le spese di registrazione della sentenza, di documentare le spese di CTU liquidate in sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, non ricevendo risposta in merito.
In data 14/04/2015 è pervenuto alla UOD Genio Civile di Salerno l'atto di precetto relativo alla sentenza n. 3133/13, notificato il 04/03/2015, azionato anche per le spese di CTU quantificate in € 2.610,93 che pertanto verranno inserite nel presente atto, ma la loro liquidazione sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione.
L'importo dei compensi per il precetto non è stato indicato nell'atto di precetto notificato dall'avvocato procuratore, se non per le spese di copia e notifica sentenza e pertanto non verrà inserito nel presente atto.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.
Dall'esame della sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore del condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore pro-tempore geom. Annibale Ferrigno ammonta a complessivi **€ 24.781,95** e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**		
	A1	Sorta capitale	€ 19.000,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 10/03/2010 al 17/06/2013	€ 1.463,00
	A3	Interessi legali dal 10/03/2010 al 17/06/2013	€ 1.203,45
	A4	Interessi legali dal 18/06/2013 al 31/03/2015	€ 504,57
	A5	Spese di CTU	€ 2.610,93
		TOTALE DANNO	**€ 24.781,95**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

fonte: http://burc.regione.campania.it

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 per l'importo complessivo di € **24.781,95** a favore del condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore pro-tempore geom. Annibale Ferrigno

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. 413466 del 17/06/2014 inviata agli avv. D'Auria e Pascale
3. precetto pervenuto il 14/04/2015

Salerno, 20/04/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 20/04/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 142/2014 d'oc

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 depositata in cancelleria il 03/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0319875 del 09/05/2014;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: avv.ti Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y con studio legale in Scafati (SA) alla via Luigi Sturzo, 18 – P.Iva 03683960656 e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G con studio legale in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer, 69;

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore pro-tempore geom. Annibale Ferrigno rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y con studio legale in Scafati (SA) alla via Luigi Sturzo, 18 – P.Iva 03683960656 e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G con studio legale in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer, 69; per i danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 03/06/2011 e rinotificato in data 28/09/2011, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il condominio Orlando sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 68/93 (C.F.: 98002380651) in persona dell'Amministratore geom. Annibale Ferrigno, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010;
con sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 depositata in cancelleria il 03/07/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 19.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 10/03/2010 alla data della sentenza e sulle somme annualmente

fonte: http://burc.regione.campania.it

rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 1.128,00 per competenze ed € 390,00 per spese, oltre IVA e CPA in favore dei procuratori antistatari sopra citati e oltre le spese di CTU;
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0319875 del 09/05/2014 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi integrati Difesa del suolo bonifica e irrigazione, la quale con nota n. prot. 374728 del 03/06/2014 l'ha inoltrata all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza. L'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0413466 del 17/06/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori del ricorrente, avv.ti Fabio D'Auria e Francesca Pascale di documentare le spese di registrazione della sentenza, di documentare le spese di CTU liquidate in sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, non ricevendo risposta in merito.
In data 14/04/2015 è pervenuto alla UOD Genio Civile di Salerno l'atto di precetto relativo alla sentenza n. 3133/13, notificato il 04/03/2015, azionato anche per le spese di CTU quantificate in € 2.610,93 che pertanto verranno inserite nel presente atto, ma la loro liquidazione sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione.
L'importo dei compensi per il precetto non è stato indicato nell'atto di precetto notificato dall'avvocato procuratore, se non per le spese di copia e notifica sentenza e pertanto non verrà inserito nel presente atto.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.
L'importo delle spese di lite ammonta a complessivi € 1.821,21 di cui € 1.128,00 per competenze, € 45,12 per CPA (4% su 1.128,00), € 258,09 per Iva al 22%, € 390,00 per spese liquidate in sentenza ed € 31,80 per spese di notifica e copia così come riportanto nell'atto di precetto.
Dall'esame della sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore dei legali avv.ti Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y con studio legale in Scafati (SA) alla via Luigi Sturzo, 18 – P.Iva 03683960656 e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G con studio legale in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer, 69 ammonta a complessivi **€ 1.853,01** , e risulta essere così costituito:

A	**SPESE LITE**		
	A1	Onorari	€ 1.128,00
	A2	Cassa Avvocati (4%)	€ 45,12
	A3	IVA 22% su imponibile	€ 258,09
	A4	Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 390,00
	A5	Spese di copia e notifica	€ 31,80
		TOTALE DANNO	**€ 1.853,01**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3133/2013 del 17/06/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 per l'importo complessivo di **€ 1.853,01** a favore dei procuratori antistatari avv.ti Fabio D'Auria c.f DRAFBA69M02C129Y con studio legale in Scafati (SA) alla via Luigi Sturzo, 18 – P.Iva 03683960656 e Francesca Pascale c.f.: PSCFNC77D56F912G con studio legale in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer, 69;
Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3133/2013 del 17/06/201 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. 413466 del 17/06/2014 inviata agli avv. D'Auria e Pascale
3. precetto pervenuto il 14/04/2015;

Salerno, 20/04/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
Servizio Geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

53 – 08 – 13
Genio Civile di Salerno
presidio Protezione Civile
pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0374728 03/06/2014 10.22
Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2010

e, p.c. 60 – 01 – 00
Avvocatura Regionale
Via Marina, 19/C – Pal. Armieri
80133 NAPOLI
ec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Prat. n. 2671/11. Avv.ra. Invio sentenza n. 3133/13 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al Condominio Orlando. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 319875 del 09.05.14 dell'Avvocatura Regionale, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, provveda a dare esecuzione all'allegata Sentenza n. 3133/13.

Il Funzionario di P.O.
Arch. Giovanni Biascioli

Il Dirigente
Dott. Geol. Giuseppe Travia

fonte: http://burc.regione.campania.it

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

53 -08-03
D.G. Per I Lavori Pubblici, E La Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
80133 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0319875 09/05/2014 12,47
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Classifica : 4.1.1.
[redacted]

CAMPANIA
SALERNO
3 GIU. 2014
3 GIU. 2014

N. Pratica: ~~- 142/2014 d'oc~~
Oggetto: Sentenza n.3133/2013
R.G. n.92//11
Condominio Orlando

Dott Rongo (Dell'A. F.B.)

Si invia copia della sentenza di cui all'oggetto, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
– avv. Fabrizio Niceforo –

a.m.

SETTORE
GEOTECNICA GEOTERMIA
DIFESA SUOLO
16 MAG. 2014
A: Biasiolli
FIRMA

fonte: http://burc.regione.campania.it

CONDOMINIO ORLANDO

STUDIO LEGALE D'AURIA
***
AVV. ANTONIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. FABIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. VALERIA D'AURIA
Via Luigi Sturzo, 18 - 84018 Scafati (SA)
Tel.(081) 8631242 - 8610008 - Fax 0811972513

S 3133/13 T.A.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
18 APR 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

R.G. 92/11
Cron. n. 625/13
Rep. n. 6216/13
Sez. di: Reg
Giudizio: TRAP

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo — Presidente

dott. Leonardo Pica — Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice — Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 92/2011 R.G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del 20.5.2013 e vertente

T R A

Condominio ORLANDO sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 69/83 (C.F. 98002380651), in persona del suo amministratore geom. Annibale Ferrigno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio D'Auria e Francesca Pascale, giusta procura a margine del ricorso e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla piazza Garibaldi 80, presso l'avv.to Alessandro Basile

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del Presidente *p.t.*

- RESISTENTE-CONTUMACE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 8.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni trascritte a verbale e, testualmente:

per il ricorrente: <<*voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla al risarcimento in favore del Condominio Orlando, in persona del suo amministratore pro tempore geom. Annibale Ferrigno dei danni accertati e quantificati dal CTU Ing. Matilde D'Amelia nella sua relazione di perizia e precisamente, A) € 38.777,14 oltre IVA per danni strutturali; b) €. 3.877,72 oltre IVA per spese*

UNEP - NAPOLI
A/18 - Cron. 13010

SPECIFICA

Diritti	2,58
Trasferte	5,19
10% Trasferte	0,52
Spesa Postale	0,00
TOTALE	8,29

(10% versato in modo virtuale)
Data: 17/04/2014
L'Ufficiale Giudiziario

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
22 APR. 2014
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

tecniche; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal 10 marzo 2010 e spese di CTU, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione all 'avv. Fabio D 'Auria; in subordine si chiede che venga ammessa prova testimoniale, così come articolata e richiesta all 'udienza del 07/06/2012 e con la memoria istruttoria del 14/02/2011>>

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 3.6.2011 alla Regione Campania e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 28.9.2011, il Condominio ORLANDO ha esposto: di essere composto da immobile condominiale a destinazione residenziale con annesse aree pertinenziali, ubicato in San Marzano sul Sarno alla via Berlinguer 69/83 e riportato in catasto al fg. 3, part. 163, 860, 868, 867, e 154 del suddetto Comune; che la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010 i predetti immobili, a causa dello straripamento dell'Alveo Comune Nocerino, sono stati completamente sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti; che l'inondazione ha provocato ingenti danni alle parti comuni, fra cui il crollo di un muro di recinzione condominiale, il danneggiamento della sede stradale di accesso ai box, danni alle pareti del fabbricato e alla rete di smaltimento delle acque, completamente intasata da fango e detriti, nonché alle porte dei box; che sul posto sono intervenuti i VV.FF che hanno redatto verbale d'intervento; che l'alveo Comune Nocerino si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, per cui la responsabilità dell'accaduto, è da attribuirsi alla Regione Campania, tenuta ad esercitare la manutenzione dell' Alveo Comune Nocerino e dei suoi fatiscenti argini. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni, stimati e documentati - anche con reperti fotografici – da un proprio tecnico, geom. Annibale Ferrigno.

Non si è costituita in giudizio la resistente.

Espletata una c.t.u., la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il ricorrente ha dedotto che beni costituenti proprietà condominiali sono stati danneggiati a causa dello straripamento dell'Alveo Comune Nocerino, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2010, poiché sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Alla stregua della documentazione, anche fotografica, versata in atti può ritenersi accertato l'evento denunziato da parte ricorrente, in quanto sul posto sono intervenuti i VV.FF. che hanno redatto un verbale d'intervento, nel quale è descritto l'accaduto, precisando: che l'allagamento e i detriti hanno ostruito la fluidità dell'acqua del fiume Cavaiolo Solofrana (sic), provocando lo straripamento dello stesso a circa 50 metri dal ponte in via Berlinguer; che ciò ha procurato la caduta di un muro lungo circa 20 metri ed alto 1 metro (cfr. le foto nn. 10, 12, 13 e 15 allegate alla relazione del c.t.u.), di confine dei terreni di proprietà dei signori Capone Bianca, Esposito Biagio e Pascale Marco con il condominio Orlando; che tale straripamento ha invaso le tre autorimesse interrate del condominio, costituite da 39 box e 10 locali adibiti a ricoveri attrezzi; che all'aspirazione dell'acqua dalle autorimesse mediante motopompa hanno provveduto proprio i VV.FF., facendo defluire la stessa nel canale adiacente il condominio (cfr. il verbale versato in atti).

Dagli accertamenti svolti dal c.t.u., ing. Matilde D'Amelia, è risultato che effettivamente sono stati arrecati danni alla strada privata retrostante il fabbricato condominiale, la quale consente l'accesso ai box sottostanti il fabbricato, nonché al muro di cinta che delimita tale strada condominiale da proprietà aliene e alle pareti dei box e degli spazi di manovra dell'intero piano interrato, nonché alla rete di smaltimento delle acque all'interno del piano interrato e della strada di cui sopra.

Non può dubitarsi della responsabilità della Regione, in quanto, se è vero – come precisato dal c.t.u. – che l'alveo Comune Nocerino <<*è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana e sfocia nel fiume Sarno a San Marzano sul Sarno*>> (cfr. la relazione a pag. 7) e se è ben noto che l'alveo fa parte del comprensorio di bonifica integrale e, comunque, rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua (cfr. TSAP sentenza n. 69/96), tuttavia, come già accertato da questo TRAP in giudizi analoghi, alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al Consorzio compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n.

fonte: http://burc.regione.campania.it

conto della vetustà dei beni danneggiati e del loro stato di manutenzione, per cui, adottando un coefficiente di vetustà K pari a 0.80, il c.t.u. ha quantificato i danni pari ad € 29 828.57. A questo importo, poi, ha applicato un incremento del 30%, per attualizzare i prezzi a quelli di mercato, considerando che trattasi non di un'opera pubblica, ma di un'opera privata di piccola entità, addivenendo alla somma di € 38.777.14, cui ha aggiunto la somma di € 3 877.72 (pari al 10% delle lavorazioni computate), per tener conto delle competenze tecniche per la progettazione e la direzione lavori, nonché delle pratiche amministrative relative alle lavorazioni.

In particolare, secondo il c.t.u., per il ripristino dello stato dei luoghi sarebbero necessarie le seguenti lavorazioni: <<*Demolizione di struttura in calcestruzzo, testa muro e fondazione muro, con ausilio di martello demolitore meccanico; Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m per realizzazione muro; Demolizione di muratura di qualsiasi genere testa muro e fondazione muro; Rimozione di opere in ferro del muro; Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso; Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia tratto impianto fognario; Scavo a sezione aperta o di sbancamento per condotta smaltimento acque; Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo fondazione muro; Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi; Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza; Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete della condotta danneggiata; Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, rifacimento condotta danneggiata piano interrato; Calcestruzzo durevole a prestazione garantita e acciaio per rifacimento muro di fondazione ed in elevazione; Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico per le murature del piano interrato; Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta con motocarro di portata fino a 1 mc, compreso carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata; Smaltimento di materiali da demolizioni e rimozioni*>> (cfr. pagg. 13-14 della relazione).

Ad avviso del collegio la stima operata dal c.t.u. conduce ad una somma evidentemente eccessiva, sotto due profili.

Anzitutto, tenuto conto degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi verosimilmente necessari sulla scorta della documentazione fotografica versata in atti, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante i costi effettivamente sopportati

fonte: http://burc.regione.campania.it

(sia pure a distanza di anni dall'evento) e finanche di preventivi di spesa, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari a non oltre € 29.000,00, trattandosi di lavorazioni normalmente eseguite, per così dire, in economia.

In secondo luogo, avuto riguardo alla ricostruzione del muro di confine con proprietà aliene, in mancanza di documenti che depongano in senso contrario (non essendo espressamente menzionato tale muro nel regolamento condominiale versato in atti), deve presumersi che il muro appartenga in comunione ad entrambi i proprietari limitrofi (cfr. art. 880 c.c.) e che le riparazioni e le ricostruzioni competano ad entrambi (cfr. art. 882 c.c.). Pertanto, considerato che dagli atti risulta che tale muro segna il confine dei terreni di proprietà dei signori Capone Bianca, Esposito Biagio e Pascale Marco con il condominio Orlando (cfr. il verbale dei VV.FF. in atti), può riconoscersi in favore del condominio ricorrente solo la metà degli importi quantificati dal c.t.u. per la ricostruzione del muro.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 19.000.00.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (10.3.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, con attribuzione al difensore distrattario, come da dispositivo, con attribuzione, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), nella misura minima, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con

fonte: http://burc.regione.campania.it

modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. A carico della Regione vanno, altresì, poste le spese della c.t.u., già liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta dal Condominio ORLANDO nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1)accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Condominio ORLANDO dell'importo di € 19.000.00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2)condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 390,00 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate;

Così deciso a Napoli il 17.6.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CORTE D'APPELLO NAPOLI
Depositato in cancelleria
oggi, 31.7.13
IL CANCELLIERE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne sieno richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo esecutivo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di prestare assistenza quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale è in forma esecutiva ed è rilasciata a richiesta del Sig. Avv. DIAURIA

procuratore di GIOVANNINO ORLANDO

Napoli, li 2 APR 2014

F.TO

STUDIO LEGALE Via Luig. 84018 SC. Tel. 081 86.

La presente copia composta di n. 4 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 2 APR 2014

Napoli, 2 APR 2014

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Gabriella

fonte: http://burc.regione.cam

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014
Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza dell'avvocato Fabio D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81

8 APR 2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "dg08.uod03@pec.regione.campania.it" <dg08.uod03@pec.regione.campania.it>

A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>, "avvocatura" <agc04.sett01@pec.regione.campania.it>

Data martedì 3 giugno 2014 - 11:16

nota prot. 2014.0374728 del 03/06/2014

Allegato(i)

374728 DEL 3.6.2014.pdf (1418 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 26.634,96		€ 26.634,96			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 26.634,96		€ 26.634,96			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 26.634,96		€ 26.634,96			
	Totale Missione 20								€ 26.634,96		€ 26.634,96			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 24.926,94		€ 24.926,94				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 1.708,02		€ 1.708,02				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 26.634,96		€ 26.634,96				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 26.634,96		€ 26.634,96				
	Totale Missione 8							€ 26.634,96		€ 26.634,96				
Totale Spese								€ 26.634,96	€ 26.634,96	€ 26.634,96	€ 26.634,96			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 26.634,96 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 26.634,96 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 24.926,94 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 1.708,02 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL					
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 3133/13 del 17/06/2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli					
Beneficiari	capitale	rivalutazione	interessi	rimborso spese	totale
Condominio Orlando	19.000,00	1.463,00	1.708,02	2.610,93	24.781,95
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese		totale
aw.ti Fabio D'Auria e Francesca Pascale	1.128,00	303,21	421,80		1.853,01
TOTALE COMPLESSIVO					26.634,96

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0371170 28/05/2015 11,27
Mitt. : REGIONE CAMPANIA IL CAPO UFFIC...
Ass..: 533813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0009882 /UDCP/GABI/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo VARIE -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 MAG. 2015
PRESA DI CARICO

Al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

All'Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Al Direttore Generale Risorse Finanziarie

Oggetto: Schemi di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richieste pareri.

In merito alle richieste di parere inerente l'oggetto (vs. Prot. 351018 del 21/05/2015; 351058 del 21/05/2015), pervenute allo scrivente tramite posta certificata in data 21 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi gli schemi di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravi di spesa per la amministrazione regionale, attratti gli schemi di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla loro proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, degli schemi proposti, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €_____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 degli schemi proposti, si richiede di sostituire la parola "avverrà" con le seguenti parole "è sostituito"

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica; riguardo l'articolo 2, comma 1, di rinviare all'articolo 6 non ricorrendo a forme abbreviate (quali ad esempio "art", in luogo della corretta forma "articolo") .

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire al singolo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

rettifica errore materiale parere prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015

ANTONIO FERRARA

Inviato: venerdì 29 maggio 2015 11.41
A: genio civile; MAURO FERRARA

La presente ai fini della rettifica dell'errore materiale che ricorre nel parere reso da questo Ufficio con nota prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015; si richiede, pertanto, al settimo capoverso di sostituire le parole "è sostituito" con le parole "è eseguito".

Antonio Ferrara

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0375943 29/05/2015 14.31
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0413466 17/06/2014 12,17
Mitt. : 538813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Dest. : D'AURIA FABIO; PASCALE FRANCESCA (AVV.)
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 3 del 2014

Al Condominio Orlando

c/o Avv.to Fabio D'Auria
via Luigi Sturzo 18
84018 Scafati (SA)
f.dauria@avvocatinocera-pec.it

c/o Avv.to Francesca Pascale
via E. Berlinguer, 69
84010 San Marzano sul Sarno (SA)
f.pascale77@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it

e, pc All'UOD Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del suolo Bonifica e Irrigazione 53 – 08 -03
via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli
dg08.uod03@pec.regione.campania.it

Prot. 319875 del 09/05/2014 – 374728 del 03/06/2014
rif. Avvocatura CC 142/2014 d'oc

Oggetto: *Condominio Orlando c/Regione Campania - Sentenza TRAP Napoli n. 3133/2013 - Richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna*

In riferimento alla sentenza n. 3133/2013 del TRAP di Napoli che condanna la Regione Campania al pagamento dei danni, oltre interessi e spese, in favore del Condominio Orlando si informano le SS.LL. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente della U.O.D. proponente potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

Agli avvocati D'Auria e Pascale si chiede quantificare le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio, di documentare le spese di registrazione se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata, delle spese e degli interessi ai ricorrenti e delle spese di lite così come liquidate in sentenza ai procuratori antistatari:

Competenze	€	1.128,00
CPA (4%)	€	45,12
IVA al 22%	€	258,09
Esborsi (spese esenti)	€	390,00
Totale 1	€	1.821,21
Ritenuta al 20%	- €	225,60
Totale al netto della ritenuta	€	1.595,61

Si chiede pertanto agli avvocati procuratori, dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata al ricorrente o alla Regione Campania. In entrambi i casi ai sensi della

fonte: http://burc.regione.campania.it

risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304 (rif. Dott.ssa Accarino)

D/A

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data martedì 17 giugno 2014 - 14:31

ACCETTAZIONE: Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione

---

Ricevuta di accettazione
Il giorno 17/06/2014 alle ore 14:31:34 (+0200) il messaggio
"Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione " proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a:
f.dauria@avvocatinocera-pec.it ("posta certificata")
f.pascale77@avvocatinocera-pec.it ("posta certificata")
agc04.sett01@pec.regione.campania.it ("posta certificata")
dg08.uod03@pec.regione.campania.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140617143134.15609.06.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data martedì 17 giugno 2014 - 14:31

CONSEGNA: Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione

---

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 17/06/2014 alle ore 14:31:42 (+0200) il messaggio
"Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "agc04.sett01@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20140617143134.15609.06.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (138 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data martedì 17 giugno 2014 - 14:31

CONSEGNA: Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione

---

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 17/06/2014 alle ore 14:31:42 (+0200) il messaggio
"Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "dg08.uod03@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20140617143134.15609.06.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data martedì 17 giugno 2014 - 14:31

CONSEGNA: Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *17/06/2014* alle ore *14:31:45* (*+0200*) il messaggio "*Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*f.dauria@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20140617143134.15609.06.1.2@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2014-06-17* at *14:31:45* (*+0200*) and addressed to "*f.dauria@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20140617143134.15609.06.1.2@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (138 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data martedì 17 giugno 2014 - 14:31

CONSEGNA: Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *17/06/2014* alle ore *14:31:45* (*+0200*) il messaggio "*Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*f.pascale77@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20140617143134.15609.06.1.2@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 413466 del 17-6-14-Condominio Orlando- Sent. TRAP NA n 3133-2013- Richiesta documentazione per liquidazione*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2014-06-17* at *14:31:45* (*+0200*) and addressed to "*f.pascale77@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20140617143134.15609.06.1.2@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (138 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0215400 30/03/2015 08,51
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 4.

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE Genio Civile di SALERNO
DATA DI ARRIVO 14 APR. 2015
PRESA DI CARICO 14 APR. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Serv. 01 02 03 04
Pos.ni
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

TRASMESSA

DIP. 53- DG.08- UOD. 13
Direzione Generale per i lavori pubblici
Genio Civile di Salerno
Presidio protezione civile
Via Sabatini, 3
SALERNO

N. Pratica: D'OC. 142/2014.
Oggetto:Trasmissione n.1 atto di precetto relativo alla sentenza n.3133/13 emessa dal TRAP di Napoli presso Corte d'Appello in favore del Condominio Orlando c/ Regione Campania.

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmette, in allegato alla presente, copia dell' atto di precetto notificato ad istanza del Condominio Orlando.

Nel segnalare, a seguito della suddetta notificazione, le prime maggiorazioni di oneri a carico del bilancio di riferimento, si invita a procedere per competenza e con l'urgenza che si è resa necessaria, se non già provveduto, alla predisposizione del decreto di liquidazione.

Si resta, in ogni caso, in attesa di sollecito e puntuale riscontro.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE D'AURIA
***
AVV. ANTONIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. FABIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. VALERIA D'AURIA
Via Luigi Sturzo, 18 - 84018 Scafati (SA)
Tel.(081) 8631242 - 19100088 - Fax 08119725973

Doc 05
142/14
Procura fascicolo

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
4 MAR 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

ATTO DI PRECETTO

Per il **Condominio ORLANDO** sito in San Marzano sul Sarno (SA) alla via E. Berlinguer 69/83, in persona del suo amministratore Geom. Annibale Ferrigno (c.f.: 98002380651), rappresentato e difeso – giusta mandato a margine – dall' avv.to Fabio D'Auria, nato a C/Mare di Stabia il 2/8/1969, con studio in Scafati, alla via Sturzo 18, (Codice fiscale DRAFBA69M02C129Y con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile, Piazza Garibaldi n. 80 PEC: f.dauria@avvocatinocera-pec.it FAX: 081.19725973

- in forza della sentenza **n. 3133/13** del TRAP di Napoli, dep. il giorno 31/07/2013 in causa tra Condominio Orlando contro Regione Campania,
- **notificata in forma esecutiva il 18/04/2014** al Presidente della Regione Campania, come sopra rappresentata e difesa, intima e fa

PRECETTO

Alla Regione Campania, in persona del presidente della Giunta Regionale p.t. con sede in Napoli alla via S. Lucia, di pagare le seguenti somme:

1) Importo Danno : € 22.205,14 oltre interessi fino al soddisfo di cui:

A) 19.000,00 Sorta Capitale

B) 1.487,37 Rivalutazione dal 10/03/2010 (evento dannoso) al 03/07/2013 data Sentenza

C1.187,82 Interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 10/03/2010 (evento dannoso) al 03/07/2013 data Sentenza

D)21.685,19 Totale alla data della sentenza 03/07/2013

E) 520,14 Interessi dalla data della sentenza al precetto (su d)

F) 22.205,14 Totale alla data del precetto (19/12/2014)

2) SPESA CTU: 2.610,93

TOTALE : 24.816,07

Avv. Fabio D'Auria
Il sottoscritto
informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, Vi delego a raj ne og es ch ca ar e e re ro ui n. il di

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0155385 06/03/2015 10,42
Mitt.: CONDOMINIO ORLANDO
Ass.: A.G.C.4 Avvocatura

CONDOMINIO ORLANDO
Via Berlinguer n. 69/83
84010 San Marzano sul Sarno Sa.
Cod. Fisc. 980[illegible]

PER AUTENTICA

UNEP - NAPOLI
A/18 - Cron. 6718
SPECIFICA
Diritti 2,58
Trasferte 5,42
10% Trasferte 0,54
Spesa Postale 0,00
TOTALE 8,54
Data 04/03/2015
L'Ufficiale Giudiziario

fonte: http://burc.regione.campania.it

2) Avv. Fabio D'Auria **€. 24,80 + €7,00** per spese di copie e notifica sentenza, oltre ai compensi successivi alla sentenza da determinare in base al disposto di cui all'art. 9, c.2° D.L. 1/2012 e successive modifiche, da liquidarsi dal G.E, o, in difetto, da azionarsi con separato atto di precetto, oltre interessi e spese successive al presente atto.

Con avvertimento che in mancanza di pagamento entro dieci giorni dalla notifica del presente atto si procederà ad esecuzione forzata.

Scafati lì 27/02/2015

Avv. Fabio D'Auria

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015 addì
Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli – su istanza dell'avv. D'Auria – ho notificato copia del su esteso atto di precetto a:

Regione Campania in persona del suo legale rappresentante p. t. , con sede in Napoli alla **via Santa Lucia n. 81**

UNEP CORTE DI APPELLO
Io Uff. Giud. ho notificato [illegible]
destinatario mediante consegna di copia [illegible]
dell'impiegato addetto/a alla ricezione degli atti
Luciana Maria Fortuna
– 4 MAR 2015
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 702 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 31/13 DEL 07/01/2013 RESA DAL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI. GIUDIZIO: MILITO PASQUALE E ALBANO DORA C/REGIONE CAMPANIA E CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO - PRAT. AVV.RA N. 1391/2009. RIPROPOSIZIONE PD 10730/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 2 marzo 2009 e rinotificato in data 23 settembre, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Milito Pasquale, nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W, titolare della omonima ditta individuale e Albano Dora, nata a Bracigliano il 19 dicembre 1965 c.f: LBNDRO65T59B115V dichiaratisi comproprietari di immobili siti in Castel San Giorgio, alla via Luigi Guerrasio (identificati in catasto al foglio 9, p.lla 1046) rappresentati e difesi dall'avv. Piero De Martino c.f: DMRPRI75C21F912P, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del torrente Solofrana in data 6 ottobre 2007;
b. che con sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 depositata in cancelleria il 5 marzo 2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in solido tra loro al pagamento in favore di Milito Pasquale della somma di € 62.196,64 oltre rivalutazione monetaria dal 6 ottobre 2007 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 6.000,00 per competenze ed € 600,00 per spese, oltre IVA e CPA e in favore del procuratore antistatario Avv. Piero De Martino e oltre le spese di CTU;
c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 572234 del 06/08/2014 ha trasmesso l'estratto della sentenza n. 31/13 al Genio Civile di Salerno;
d. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0809663 del 26 novembre 2013 ha trasmesso la citata sentenza con formula esecutiva all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza;
e. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0059433 del 28 gennaio 2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore del ricorrente, avvocato Piero De Martino di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
f. che agli atti della UOD Genio Civile di Salerno non è pervenuta ad oggi la documentazione inerente le spese di CTU e di registrazione, e pertanto le spese di CTU non saranno inserite nel presente atto, in quanto non se ne conosce l'importo, mentre le spese di registrazione, il cui importo risulta pari ad € 2.130,48 come da annotazione a margine della sentenza effettuata dal cancelliere, verranno inserite nella presente deliberazione e successivamente liquidate dietro presentazione di idonea documentazione;
g. che in data 03/06/2014 sono pervenuti con n. prot. 323977 del 12/05/2014 gli atti di pignoramento relativi alle somme per cui condanna ai sensi della sentenza 31/2013;
h. che non risultando pervenuti alla UOD Genio Civile di Salerno i relativi atti di precetto con n. prot. 533775 del 31/07/2014 inviata via pec in pari data è stata fatta richiesta in merito all'avv. Piero De Martino e all'Avvocatura Regionale precisando che in caso di mancato riscontro entro 15 giorni dalla ricezione si sarebbe proceduto a predisporre la liquidazione quantificando la spesa come indicato in sentenza;
i. che a tale richiesta non è pervenuto riscontro, pertanto al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla prosecuzione della procedura di esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006

quantificando la spesa così come liquidata in sentenza, omettendo l'inserimento delle spese connesse agli atti di precetto, di cui non si conosce l'importo e fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido;

j. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dai citati decreti di liquidazione ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 19081 del 15/09/2014 che non è stata approvata perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata;
k. che da verifiche effettuate presso i competenti uffici della Direzione Generale delle Risorse finanziarie al 01/04/2015 non risultano provvisori di uscita riconducibili alle procedure di pignoramento attivate;
l. che nel corso del 2015 e della precedente legislatura l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 31/2013 ha redatto una nuova proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 10730 del 08/05/2015, che è stata archiviata su disposizione della Segreteria di Giunta del 28/07/2015 in quanto non approvata dalla Giunta Regionale della precedente legislatura

RILEVATO

m. che l'importo dei danni da liquidare al ricorrente ammonta a complessivi € 77.372,74 di cui € 62.196,64 per sorta capitale, € 7.463,60 per rivalutazione monetaria, € 7.712,50 per interessi legali dal 06/10/2007 al 07/01/2013
n. che l'importo delle spese di registrazione risulta pari ad € 2.130,48 come da annotazione a margine della sentenza effettuata dal cancelliere;
o. che l'importo delle spese di lite da rimborsare al procuratore antistatario avv. Piero De Martino ammonta ad € 8.212,80 di cui € 6.000,00 per onorari € 240,00 per CPA (4% su 6.000,00) € 1.372,80 per Iva al 22%, € 600,00 per spese liquidate in sentenza;
p. che tale debito, complessivamente pari ad € 87.716,02 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

q. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 87.716,02 in esecuzione della sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido;
r. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
s. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
t. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;

u. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
v. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
w. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
x. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
y. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
z. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

aa. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 87.716,02, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido, così suddiviso: € 79.503,22 (di cui € 7.712,50 per interessi) a favore del sig. Milito Pasquale, nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W, ed € 8.212,80 per spese di lite a favore del procuratore antistatario avv. Piero De Martino nato a Nocera Inferiore il 21/03/1975, c.f: DMRPRI75C21F912P con studio in via Starza – 84086 Roccapiemonte (SA);
bb. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di €. 87.716,02 in esecuzione della sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
cc. che con n. prot. 351058 del 21/05/2015 l'UOD Genio Civile di Salerno ha richiesto il parere all'ufficio legislativo sull'allegato disegno di legge;
dd. che tale parere è stato reso dall'ufficio legislativo con nota n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015, acquisita agli atti della UOD Genio Civile di Salerno con n. prot. 371170 del 28/05/2015, così come integrata dalla mail dell'ufficio legislativo del 29/05/2015 acquisita agli atti con n. prot. 375943/2015;
ee. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*"
ff. che pertanto il disegno di legge allegato alla presente è stato elaborato in base alle indicazioni prescritte nel parere n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 dell'ufficio legislativo,

nonché sulla base delle medesime indicazioni contenute nel parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;

gg. che che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 87.716,02 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 87.716,02
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 80.003,52
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 7.712,50

hh. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,

ii. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 87.716,02 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

jj. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53 08) il conseguente atto di impegno della predetta somma complessiva di € 87.716,02 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

kk. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa connesso alla prosecuzione dell'esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

II. che alla presente deliberazione sono allegate due schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la DGR n. 47 del 02/09/2015
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015
h. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015;
i. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
j. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
k. la sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
l. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;

m. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
n. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
o. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
p. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio regionale, in esecuzione della sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 87.716,02, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido; così suddivisa: € 79.503,22 (di cui € 7.712,50 per interessi) a favore del sig. Milito Pasquale, nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W, titolare della omonima ditta individuale ed € 8.212,80 per spese di lite a favore del procuratore antistatario avv. Piero De Martino nato a Nocera Inferiore il 21/03/1975, c.f: DMRPRI75C21F912P con studio in via Starza – 84086 Roccapiemonte (SA);
2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 87.716,02 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 87.716,02
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 80.003,52
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 7.712,50

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 87.716,02 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 87.716,02 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

6. Di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
7. Di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
8. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;
9. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

9.1 ai seguenti Dipartimenti:
9.1.1 delle Politiche Territoriali;
9.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
9.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
9.2.1 le Risorse finanziarie;
9.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
9.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
9.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
9.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
9.6 al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno;
9.7 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 07/04/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 1391/2009

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0809663 del 26/11/2013

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Milito Pasquale, nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W;

Oggetto della spesa
Sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in solido tra loro al pagamento in favore del sig. Milito Pasquale, nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W, titolare della omonima ditta individuale e proprietario di immobili siti in Castel San Giorgio, alla via Luigi Guerrasio (identificati in catasto al foglio 9, p.lla 1046) rappresentati e difesi dall'avv. Piero De Martino c.f: DMRPRI75C21F912P per i danni subiti a causa dell'esondazione del torrente Solofrana in data 6 ottobre 2007;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 2 marzo 2009 e rinotificato in data 23 settembre, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Milito Pasquale, nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W, titolare della omonima ditta individuale e Albano Dora, nata a Bracigliano il 19 dicembre 1965 c.f: LBNDRO65T59B115V dichiaratisi comproprietari di immobili siti in Castel San Giorgio, alla via Luigi Guerrasio (identificati in catasto al foglio 9, p.lla 1046) rappresentati e difesi dall'avv. Piero De Martino c.f: DMRPRI75C21F912P, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del torrente Solofrana in data 6 ottobre 2007.
con sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 depositata in cancelleria il 5 marzo 2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in solido tra loro al pagamento in favore di Milito Pasquale della somma di € 62.196,64

fonte: http://burc.regione.campania.it

oltre rivalutazione monetaria dal 6 ottobre 2007 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 6.000,00 per competenze ed € 600,00 per spese, oltre IVA e CPA e in favore del procuratore antistatario Avv. Piero De Martino e oltre le spese di CTU.
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 572234 del 06/08/2014 ha trasmesso l'estratto della sentenza n. 31/13 al Genio Civile di Salerno e successivamente con nota n. prot. 0809663 del 26/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0059433 del 28/01/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Piero De Martino di documentare le spese di registrazione della sentenza, di documentare le spese di CTU liquidate in sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Agli atti della UOD Genio Civile di Salerno non è pervenuta ad oggi la documentazione inerente le spese di CTU e di registrazione, e pertanto le spese di CTU non saranno inserite nel presente atto, in quanto non se ne conosce l'importo, mentre le spese di registrazione, il cui importo risulta pari ad € 2.130,48 come da annotazione a margine della sentenza effettuata dal cancelliere, verranno inserite nella presente deliberazione e successivamente liquidate dietro presentazione di idonea documentazione;
In data 03/06/2014 sono pervenuti con n. prot. 323977 del 12/05/2014 gli atti di pignoramento relativi alle somme per cui condanna ai sensi della sentenza 31/2013.
Non risultando pervenuti alla UOD Genio Civile di Salerno i relativi atti di precetto con n. prot. 533775 del 31/07/2014 inviata via pec in pari data è stata fatta richiesta in merito all'avv. Piero De Martino e all'Avvocatura Regionale precisando che in caso di mancato riscontro entro 15 giorni dalla ricezione si sarebbe proceduto a predisporre la liquidazione quantificando la spesa come indicato in sentenza.
A tale richiesta non è pervenuto riscontro, pertanto al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla prosecuzione della procedura di esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 quantificando la spesa così come liquidata in sentenza, omettendo l'inserimento delle spese connesse agli atti di precetto, di cui non si conosce l'importo.
Si precisa che da verifiche effettuate presso i competenti uffici della Direzione Generale delle Risorse finanziarie al 01/04/2015 non risultano provvisori di uscita riconducibili alle procedure di pignoramento attivate.
L'importo dei danni da liquidare al ricorrente ammonta a complessivi € 77.372,74 di cui € 62.196,64 per sorta capitale, € 7.463,60 per rivalutazione monetaria, € 7.712,50 per interessi legali dal 06/10/2007 al 07/01/2013 mentre l'importo delle spese di registrazione risulta pari ad € 2.130,48 come da annotazione a margine della sentenza effettuata dal cancelliere.
Dall'esame della sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 si evince che il debito da riconoscere a favore di Milito Pasquale nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W ammonta a complessivi **€ 79.503,22** , fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido; e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**		
	A1	Sorta capitale	€ 62.196,64
	A2	Rivalutazione monetaria dal 06/10/2007 al 07/01/2013	€ 7.463,60
	A3	Interessi legali dal 06/10/2007 al 07/01/2013	€ 7.712,50
	A4	Spese di registrazione	€ 2.130,48
		TOTALE DANNO	**€ 79.503,22**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 31/2013 del 07/01/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 31/2013 del 07/01/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido; per l'importo complessivo di **€ 79.503,22** a favore di Milito Pasquale, nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W;

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 31/2013 del 07/01/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota n. prot. 59433 del 28/01/2014.
3. nota n. prot 533775 del 31/07/2014

Salerno, 07/04/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 07/04/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 1391/2009

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza
Vista la sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0809663 del 26/11/2013

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avvocato Piero De Martino nato a Nocera Inferiore (Sa) il 21/03/1975, c.f: DMRPRI75C21F912P con studio in via Starza – 84086 Roccapiemonte (Sa);

Oggetto della spesa
Sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in solido tra loro al pagamento in favore del sig. Milito Pasquale, nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W, titolare della omonima ditta individuale proprietario di immobili siti in Castel San Giorgio, alla via Luigi Guerrasio (identificati in catasto al foglio 9, p.lla 1046) rappresentati e difesi dall'avv. Piero De Martino c.f: DMRPRI75C21F912P per i danni subiti a causa dell'esondazione del torrente Solofrana in data 6 ottobre 2007;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 2 marzo 2009 e rinotificato in data 23 settembre, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Milito Pasquale, nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 c.f: MLTPQL64E25F913W, titolare della omonima ditta individuale e Albano Dora, nata a Bracigliano il 19 dicembre 1965 c.f: LBNDRO65T59B115V dichiaratisi comproprietari di immobili siti in Castel San Giorgio, alla via Luigi Guerrasio (identificati in catasto al foglio 9, p.lla 1046) rappresentati e difesi dall'avv. Piero De Martino c.f: DMRPRI75C21F912P, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del torrente Solofrana in data 6 ottobre 2007.
con sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 depositata in cancelleria il 5 marzo 2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in solido tra loro al pagamento in favore di Milito Pasquale della somma di € 62.196,64

fonte: http://burc.regione.campania.it

oltre rivalutazione monetaria dal 6 ottobre 2007 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 6.000,00 per competenze ed € 600,00 per spese, oltre IVA e CPA e in favore del procuratore antistatario Avv. Piero De Martino e oltre le spese di CTU.
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 572234 del 06/08/2014 ha trasmesso l'estratto della sentenza n. 31/13 al Genio Civile di Salernoe successivamente con nota n. prot. 0809663 del 26/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0059433 del 28/01/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Piero De Martino di documentare le spese di registrazione della sentenza, di documentare le spese di CTU liquidate in sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Agli atti della UOD Genio Civile di Salerno non è pervenuta ad oggi la documentazione inerente le spese di CTU e di registrazione, e pertanto le spese di CTU non saranno inserite nel presente atto, in quanto non se ne conosce l'importo, mentre le spese di registrazione, il cui importo risulta pari ad € 2.130,48 come da annotazione a margine della sentenza effettuata dal cancelliere, verranno inserite nella presente deliberazione e successivamente liquidate dietro presentazione di idonea documentazione;
che in data 03/06/2014 sono pervenuti con n. prot. 323977 del 12/05/2014 gli atti di pignoramento relativi alle somme per cui condanna ai sensi della sentenza 31/2013.
Non risultando pervenuti alla UOD Genio Civile di Salerno i relativi atti di precetto con n. prot. 533775 del 31/07/2014 inviata via pec in pari data è stata fatta richiesta in merito all'avv. Piero De Martino e all'Avvocatura Regionale precisando che in caso di mancato riscontro entro 15 giorni dalla ricezione si sarebbe proceduto a predisporre la liquidazione quantificando la spesa come indicato in sentenza.
A tale richiesta non è pervenuto riscontro, pertanto al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla prosecuzione della procedura di esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 quantificando la spesa così come liquidata in sentenza, omettendo l'inserimento delle spese connesse agli atti di precetto, di cui non si conosce l'importo.
Si precisa che da verifiche effettuate presso i competenti uffici della Direzione Generale delle Risorse finanziarie al 01/04/2015 non risultano provvisori di uscita riconducibili alle procedure di pignoramento attivate.
L'importo delle spese di lite da rimborsare al procuratore antistatario avv. Piero De Martino ammonta ad € 8.212,80 di cui € 6.000,00 per onorari € 240,00 per CPA (4% su 6.000,00) € 1.372,80 per Iva al 22%, € 600,00 per spese liquidate in sentenza;
Dall'esame della sentenza n. 31/2013 del 7 gennaio 2013 si evince che il debito da riconoscere a favore di Piero De Martino nato a Nocera Inferiore (Sa) il 21/03/1975, c.f: DMRPRI75C21F912P con studio in via Starza – 84086 Roccapiemonte (SA); ammonta a complessivi **€ 8.212,80** e risulta essere così costituito:

A	**SPESE DI LITE**		
	A1 Competenze		€ 6.000,00
	A2 C.P.A. (4%)		€ 240,00
	A3 IVA al 22%		€ 1.372,80
	A4 Spese esenti		€ 600,00
		TOTALE SPESE	**€ 8.212,80**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 31/2013 del 07/01/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 31/2013 del 07/01/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido per l'importo complessivo di **€ 8.212,80** a favore di avv.to Piero De Martino nato a Nocera Inferiore (Sa) il 21/03/1975, c.f: DMRPRI75C21F912P con studio in via Starza – 84086 Roccapiemonte (Sa);

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 31/2013 del 07/01/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota n. prot. 59433 del 28/01/2014.
3. nota n. prot 533775 del 31/07/2014

Salerno, 07/04/2015 .

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

RACCOMANDATA

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0809653 25/11/2013 14,31

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 03
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Servizio Geologico e Coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni
SEDE

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 13
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile VIA SABATINI, 3
SEDE SALERNO

N. Pratica: **CC- 1391/2009**
Oggetto: Milito Pasquale e Albano Dora
Trasmissione sentenza **n. 31/2013**
TRAP Napoli –

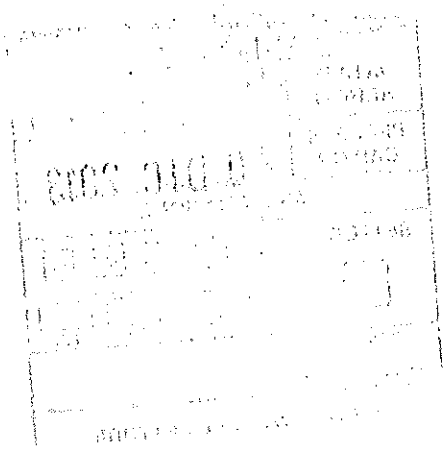
Si fa seguito a precedente corrispondenza per ritrasmettere copia della sentenza in oggetto, notificata con formula esecutiva sia per la parte che per il procuratore antistatario.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- avv. Fabrizio Niceforo –

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 19 DIC. 2013
PRESA VISIONE 20 DIC. 2013
SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

S. 31/2013 T.A. R.G. 15/2004

REGISTRATO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
18668 14 NOV 2013
Notificazione ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia 81

Racc. 107
Reg. 105
Pal Candia
Oggi Rinvio. dann

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 15/2009 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

MILITO Pasquale (nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 – c.f. MLT PQL 64E25 F913 W), ALBANO Dora (nata a Bracigliano il 19 dicembre 1965 – c.f. LBN DRO 65T59 B115 V), MILITO Pasquale (nato a Nocera Superiore il 25 maggio 1964 – c.f. MLT PQL 64E25 F913 W) ora quale titolare della omonima ditta individuale, rapp.ti e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv.to *Piero De Martino* (c.f. non indicato) presso lo studio dell'avv.to Alfredo Flajani elett.te domiciliati in Napoli alla via Martucci n. 47.

- RICORRENTI -

E

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in persona del suo legale rapp.te, rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione ed in virtù di delibera del 10 aprile 2009 n. 113 dall'avv.to *Marianna Amore*, elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv.to Maria Teresa Rossi in Napoli alla via Cerlone n. 11

- RESISTENTE -

NONCHE'

15 NOV 2013

Milito P. e Albano D. c/o Consorzio Bonifica Sarno + Regione Campania

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 – racc. 5096), dall'avv.to Anna Carbone elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 2 marzo ed il 23 settembre 2009, Pasquale Milito (sia in proprio che quale titolare della omonima ditta) e Dora Albano hanno citato in giudizio, rispettivamente, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno e la Regione Campania per sentirli condannare in solido tra di loro al pagamento della somma di € 58.854,21 in favore di entrambi gli attori, nonché dell'importo di € 39.224,91 a favore del solo Milito.

Costituitosi, il Consorzio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.

Del pari, la Regione ha eccepito, a sua volta, il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo l'eccezionalità dell'evento e concludendo nel merito per il rigetto della domanda.

Così radicatosi il contradditorio, espletata c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari di immobili siti in Castel San Giorgio, alla via Luigi Guerrasio, identificato in catasto al foglio 9, particella 1046 ed ubicati a ridosso del torrente Solofrana, ove il Milito ha peraltro organizzato un'attività commerciale di vendita di autoveicoli e di carrozzeria.

Assumono, quindi, che in data 6 ottobre 2007, a seguito di piogge, il torrente Solofrana ha rotto gli argini e l'acqua è esondata, allagando i seminterrati, le cantine e l'officina sistemati nel citato immobile e sommergendo tutti gli accessori ed i beni mobili registrati ivi allocati.

Deducono gli istanti che la tracimazione delle acque e la rottura della sponda destra si è verificata per l'insufficienza e la vetustà degli argini e

per le condizioni di totale abbandono del letto del torrente, ingombro di vegetazione e di rifiuti solidi in più punti.

Proseguono gli attori, precisando che l'evento dannoso in questione è stato verificato dai tecnici del Consorzio, del Genio Civile, del Comune e dei Vigili Urbani, sottolineando ancora che successivamente a tali fatti il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno ed il Genio Civile di Salerno hanno provveduto alla sistemazione della sponda destra del torrente.

Tutto ciò, conteggiando danni al fabbricato ed all'attività artigiana per € 127.110,52 come da perizia redatta da c.t.p. geom. Giuseppe De Filippis.

3. Va subito precisato che l'esondazione del torrente in questione, documentata anche con la rassegna stampa prodotta dai ricorrenti, è circostanza di fatto incontroversa tre parti.

Si discute, piuttosto, e soprattutto da parte della Regione Campania, dell'eccezionalità dell'evento in questione, ma si tratta di difesa di mero, presente in quasi tutte le difese degli enti senza alcun specifico dettaglio ed in ogni caso smentita nel presente giudizio dagli accertamenti del c.t.u. (alla cui relazione, depositata in data 26 ottobre 2010, si rinvia) secondo cui si è trattato di un evento piovoso di "*considerevole entità ma non tale da essere configurata come evento, in assoluto, eccezionale*".

Ed invero, benché non possa ragionarsi sul profilo in commento in termini assoluti, giova osservare che, in punto di fatto, il c.t.u. ha accertato che in base ai dati forniti dal Centro Agrometeorologico della Regione Campania e "*su di uno storico esemplificativo del mese di ottobre degli anni 2005/2007/2008/2009 l'evento relativo alle 24 ore è stato copioso ma non unico nei quattro periodi, non unico in quanto, nella zona, si sono ripetuti eventi di simile portata media*" (cfr. all. 9 della relazione cit.).

Consegue a tale rilievo, non altrimenti contrastato da avverse evidenze, che va negato all'evento meteorologico in rassegna carattere di eccezionalità, costituendo invece solo fattore scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria, come si avrà cura di chiarire.

4. Costituisce pure circostanza di fatto probatoriamente giustificata, e nemmeno specificamente contestata l'allagamento dei beni di proprietà

fonte: http://burc.regione.campania.it

di Pasquale Milito, come risulta dai rilievi fotografici prodotti, nonché dai contenuti del verbale di sopralluogo, redatto in data 9 ottobre 2007 (e dunque in prossimità dell'evento) dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Castel San Giorgio e dal funzionario responsabile del settore ambiente e protezione civile del predetto comune, i quali, portatisi sui luoghi di causa, hanno dato atto che "*l'area ... si presenta completamente allagata e ricoperta di fango. L'acqua ha raggiunto le autovetture presenti in loco di cui alle targhe identificate Fiat 500 tg. VE936377, Ford Ka tg. BS963KJ, Lancia Y tg. BPI54GS, Citroen tg. AC898ZT, Peugeot tg. CZ254AS, Citroen C3 tg.CR844YF, Fiat Fiorino tg. AC604FD, Motociclo tg. BK04822, autocarro tg. CA916MU, Fiat Punto tg. BM941ZN, Renault tg. CN532LW*", precisando, infine, che "*oltre ad invadere le autovetture presenti in loco l'acqua si è infiltrata in tutti i locali dell'autofficina al piano terra*".

5. Circa le cause dell'evento in esame va preso atto di quanto preliminarmente verificato dal c.t.u. nella parte in cui ha dato conto che "*il torrente Solofrana, nel tratto in cui è stato effettuato il sopralluogo, scorre parzialmente incassato in un alveo naturale delimitato da fatiscenti muri spondali in tufo (a tratti terminanti con un cordolo in cemento di recente fattura) tranne nella parte immediatamente a monte, in cui sono evidenti rifacimenti dell'alveo avvenuti in seguito ad analoghi episodi di tracimazione e/o cedimento dell'argine maestro. (cfr. foto nn. 1/12 in allegato 6)*".

Prosegue il c.t.u., segnalando che "*nel punto in cui il torrente costeggia le serre antistanti la proprietà Milito, appare evidente la ricostruzione, a seguito del suo crollo, dell'argine destro - per circa 30 metri lineari - effettuata nel 2007 ad opera del Genio Civile di Salerno*", precisando ancora che le foto, evidenziano in più punti, i segni di una abbondante vegetazione spontanea e la corrosione delle pietra di tufo dei muri di sponda, segno di una scarsa manutenzione - ordinaria e straordinaria".

Il c.t.u. ha pure chiarito che "*dalle ricerche effettuate* (ndr citate nella relazione) *si rileva che il bacino del Solofrana rappresenta una delle aree a maggior pericolosità per rischio idraulico e numerosi studi segnalano, tra l'altro, l'inadeguatezza degli argini di questo torrente e dei suoi affluenti, nonché delle attività di manutenzione ordinaria degli stessi da parte degli enti chiamati in causa.*", aggiungendo ancora che "*le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio stesso rendono presenti nel torrente "depositi sabbioso/limose che, uniti alla ridotta sezione, risultano essere la causa predisponente all'innesco di colate rapide di fango tanto più che la rete idraulica*

fonte: http://burc.regione.campania.it

non sempre è in grado di smaltire la portata di piena, anche ordinaria, tanto più che la manutenzione lungo tali aste risulta essere quasi sempre scadente".

Il tutto, per concludere nel senso che *"ci troviamo di fronte ad una sovrapposizione di cause; le foto evidenziano i segni di una abbondante vegetazione spontanea e la corrosione delle pietra di tufo dei muri di sponda, segno di una scarsa manutenzione il tutto su di una rete idraulica, la cui portata, non sempre è in grado di smaltire la portata di piena".*

Ebbene, ritiene il Tribunale che non vi è nessun motivo di dubitare di tali accertamenti e valutazioni, peraltro in alcun modo resistiti da avversi rilievi, per cui va riconosciuto che le cause dei danni lamentati vanno ricondotte sia all'inadeguatezza strutturale della rete scolante che alla carente manutenzione ordinaria dell'alveo del corso d'acqua.

6. Quanto ai soggetti cui imputare la responsabilità in oggetto va osservato, ripetendo quanto già accertato anche in precedenti giudizi (da ultimo, cfr. sentenza n. 59/2012 resa dall'intestato Tribunale il 21 maggio 2012), che tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, peraltro, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.

Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Ebbene, è noto che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10).

Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va, infatti, integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito*

fonte: http://burc.regione.campania.it

stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica") e art. 8 ("*i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale*") della L.R. Campania n 23/1985 e tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E', pertanto, in primo luogo, il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

Nondimeno, concorre con quella del consorzio anche la solidale responsabilità della Regione Campania.

Ed invero, ritenuto che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata

Fonte: http://burc.regione.campania.it

con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, pertanto, in cui - come sopra osservato – l'attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica, per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione.

E dette carenze sono riscontrabili nella specie, posto che, come evidenziato, si è rilevata la fatiscenza ed il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che "*per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi*", con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Tale ordine di idee del resto riceve conferma dalla giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque (cfr. sentenza n. 67/2006) la quale, in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: "*Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette*

fonte: http://burc.regione.campania.it

competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua".

Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna, quindi, quella della Regione per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ed omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

7. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni che – giova subito osservare – competono al solo Pasquale Milito, posto che questi è il titolare dei beni aziendali danneggiati riconducibili alla sua attività di impresa, così come risulta essere l'unico titolare del diritto di proprietà sul fabbricato coinvolto nell'evento dannoso.

Il terreno sul quale l'edificio è stato realizzato, infatti, risulta acquisito dall'attore con atto di donazione e divisione per notar Antonio D'Ursi del 22 febbraio 1993 (rep. 55912 – n. d'ordine 15393/48) ed in tale scrittura non risulta specificato che il fondo è stato attribuito alla comunione, di modo che, a mente dell'art.179 lett. b) c.c., resta escluso da essa,il che rende Dora Albano, coniuge dell'attore, in regime patrimoniale di comunione legale, priva di titolo per richiedere il risarcimento del danno.

Ciò posto, va preso atto che i danni lamentati dal ricorrente attengono al fabbricato nonché ai beni aziendali, questi ultimi concernenti la perdita degli articoli di minuteria, le riparazioni delle macchine dell'officina e delle auto danneggiate.

Orbene, sul punto va ritenuto adeguatamente dimostrato il danno al fabbricato alla luce delle verifiche effettuate in loco dai tecnici del Comune (cfr. il citato verbale del 9 ottobre 2007) e dei rilievi fotografici allegati, che danno conto dell'allagamento dei locali dell'autofficina posta al piano terra e dell'area antistante, dovendo, altresì, prendersi atto sul punto di quanto riferito dal c.t.u. il quale, in base al rilievo effettuato nel

Fonte: http://burc.regione.campania.it

corso del sopralluogo, ha verificato le superfici oggetto del computo metrico allegato dal ricorrente, riconoscendo che "*i quantitativi di materiale fangoso indicati sono compatibili con* un'altezza media residua pari a 50-60 cm".

Coerente con tale evidenza fattuale risulta il computo metrico dei lavori occorrenti per la preliminare pulizia dei luoghi, del trasporto a discarica dei materiali, di tinteggiatura e ripristino dell'impianto elettrico, il tutto come da riepilogo del c.t.u. (a cui si rimanda), il quale ha computato il costo in base al prezzario dei lavori pubblici del 2007, giungendo alla complessiva somma di € 60.824,24 per poi prendere atto che il ricorrente, basandosi sul prezzario relativo all'anno 2006, richiede il minor importo di € 58.854,21.

Ebbene, pur condividendo l'indicazione dei danni subiti e delle opere occorrenti ad eliminarlo, va preso atto che tali lavori sono stati eseguiti dal ricorrente, come emerge dalle fotografie allegata alla c.t.u. e da quanto a riferito dal medesimo ausiliare.

Nondimeno, non risultano allegati i giustificativi della relativa spesa, sicchè è ragionevole ritenere, in assenza di altri elementi, che i lavori siano stati realizzati in economia, il che rende la fonte considerata dal c.t.u. utile a rappresentare un riferimento solo parametrico.

In tali termini risulta equo decurtare una percentuale del 30% sulla stima di € 58.854,21, che si rivela solo teoricamente plausibile, ma non coerente con l'intervento in concreto operato, il quale – lo si ripete – privo di ogni giustificativo di spesa ha potuto ragionevolmente scontare un prezzo ed un costo più vantaggioso.

Lo stesso ragionamento va operato per le riparazioni e sostituzioni dei pezzi alle vetture, nonché delle macchine ed utensili dell'officina la cui stima è stata virtualmente articolata su meri preventivi, risultando i relativi interventi privi delle relative fatture, sicchè sulla somma indicata dal c.t.u., ovviamente al netto dell'IVA (che non risulta pagata), va sottratta la medesima percentuale del 30%.

Va, invece, riconosciuto l'intero importo di € 2.212,09 (comprensivo di IVA) per il danno (distruzione) degli articoli di minuteria, posto che la merce in questione risulta compiutamente dettagliata nella fattura accompagnatoria del 5 ottobre 2007 (il giorno prima dell'evento

fonte: http://burc.regione.campania.it

dannoso) rilasciata dal Colorificio Pappalardo & D'Amico di Pappalardo Rosa & C. s.a.s., che vale a dar conto dell'effettivo acquisto di essa e, dunque, del relativo costo, mentre l'allagamento dei locali rende del tutto plausibile ritenere che la stessa sia andata distrutta.

Al postutto compete a Pasquale Milito la complessiva somma di € 62.196,64, su cui calcolare dal 6 ottobre 2007 e sino alla data della presente decisione la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTA-FOI e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico.

A tale importo vanno, dunque, condannati in solido il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno e la Regione Campania.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Piero De Martino, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12).

Vanno poste carico definitivo dei convenuti anche le già liquidate spese di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulle domande proposte da Milito Pasquale e Albano Dora nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, giusta atto di citazione rispettivamente notificato il 23 settembre 2009 ed il 2 marzo 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Milito Pasquale dell'importo di € 62.196,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, pagandole all'avv. Piero De Martino antistatario, che liquida in € 600,00 per spese, € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- pone a carico definitivo delle resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli in data 7 gennaio 2013.

Il giudice delegato- est.
(*dr. Ugo Candia*)

Il Presidente
(*dr. Maurizio Gallo*)

COR[illegible] APPELLO NAPOLI
Depositato in Cancelleria
oggi, 5/3/2013
IL CANCELLIERE

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 1 Atti Giudiziari e Ammende	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	€ 2.072,00
456 T	€ 58,48
964 T	
TOTALE	€ 2.130,48
Registrato il 7.6.13 N° 86.14 Vol. Atti Giud. Art. a debito € Richiesta Cancelleria	

Il Cancelliere

f. E. 17.7.13

Prot. esh. sent. in data 3/9/2013 Napoli, 4/11/2013

fonte: http://burc.regione.campania.it

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. DE MARTINO

procuratore di VITO PISAPIALE & ALTRI

Napoli, li 11 NOV. 2013

La presente copia composta di n. 4 fogli è conforme all'originale, esecutivo rilasciato in data 11 NOV. 2013

Napoli, 11 NOV. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Amelia Serinelli

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritta sentenza al:

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. domiciliato per la carica alla Via S. Lucia n. 81, Palazzo della Regione - Napoli

UNEP C...
Io Uff. G...
destinat...
dell'impiega...

Colicchio Silvana

14 NOV 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sbiollone

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0059433 28/01/2014 10,46
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Dest. : DE MARTINO PIERO (AVV.); CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRAL...
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 3 del 2014

256

Ai Sigg. Milito Pasquale e Albano Dora
c/o Avv. Piero De Martino
via Starza
84086 Roccapiemonte (SA)

p.demartino@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
c.a. Avv. Anna Carbone

agc04@pec.regione.campania.it

Al Consorzio di Bonifica Integrale-
Compresorio Sarno
via Atzori 1
84014 Nocera Inferiore (SA)
fax 081.954567

Raccomandata A/R anticipata via fax

prot. 829663 del 26/11/2013
rif. Avvocatura CC 1391/2009

Oggetto: *Milito Pasquale e Albano Dora c/ Regione Campania + 1 - sentenza TRAP Napoli n. 31/2013 – Richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna*

In riferimento alla sentenza n. 31/2013 del TRAP di Napoli che condanna in solido la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Sarno al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore di Milito Pasquale e Albano Dora, si informa la S.L. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente della U.O.D. proponente potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

Al procuratore antistatario si chiede di quantificare le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio, documentandone l'avvenuta liquidazione a carico della ricorrente, di documentare le spese di registrazione, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata, delle spese e degli interessi ai ricorrenti Milito Psquale e Albano Dora e delle spese di lite così come liquidate in sentenza al procuratore antistatario, avv. Piero De Martino, tutto per **metà**, in quanto la condanna risulta in solido con il Consorzio di Bonifica Sarno.

Competenze (per metà)	€ 3.000,00
CPA (4%)	€ 120,00
totale imponibile	€ 3.120,00
IVA al 22%	€ 686,40
Esborsi (spese esenti)	€ 600,00
Totale	€ 4.406,40
Ritenuta al 20%	- € 600,00
Totale al netto della ritenuta	€ 3.806,40

Si chiede pertanto all'avvocato procuratore, dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata ai ricorrenti o alla Regione Campania. In entrambi i casi ai sensi della

fonte: http://burc.regione.campania.it

risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta.

Si chiede infine, sempre ai fini della successiva liquidazione, la residenza dei sigg. Milito Pasquale e Albano Dora, che non risulta dalla sentenza pervenuta agli atti dell'Ufficio.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n.089.2589208 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304.

P/G

REGIONE CAMPANIA Sett. Prov. Genio Civile Salerno

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da posta-certificata@pec.actalis.it
A dg08.uod13@pec.regione.campania.it
Data martedì 28 gennaio 2014 - 14:23

ACCETTAZIONE: Prot 59433 del 28-01-14-Milito Pasquale e Albano Dora-Sentenza TRAP NA n 31-2013-Richiesta documentazione

---

Ricevuta di accettazione
Il giorno 28/01/2014 alle ore 14:23:11 (+0100) il messaggio
"Prot 59433 del 28-01-14-Milito Pasquale e Albano Dora-Sentenza TRAP NA n 31-2013-Richiesta documentazione " proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a:
p.demartino@avvocatinocera-pec.it ("posta certificata")
agc04@pec.regione.campania.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140128142311.04351.04.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da posta-certificata@pec.actalis.it
A dg08.uod13@pec.regione.campania.it
Data martedì 28 gennaio 2014 - 14:23

CONSEGNA: Prot 59433 del 28-01-14-Milito Pasquale e Albano Dora-Sentenza TRAP NA n 31-2013-Richiesta documentazione

---

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 28/01/2014 alle ore 14:23:19 (+0100) il messaggio
"Prot 59433 del 28-01-14-Milito Pasquale e Albano Dora-Sentenza TRAP NA n 31-2013-Richiesta documentazione" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "agc04@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20140128142311.04351.04.1.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (151 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da Posta Certificata Legalmail
A dg08.uod13@pec.regione.campania.it
Data martedì 28 gennaio 2014 - 14:23

CONSEGNA: Prot 59433 del 28-01-14-Milito Pasquale e Albano Dora-Sentenza TRAP NA n 31-2013-Richiesta documentazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *28/01/2014* alle ore *14:23:21* (*+0100*) il messaggio "*Prot 59433 del 28-01-14-Milito Pasquale e Albano Dora-Sentenza TRAP NA n 31-2013-Richiesta documentazione*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*p.demartino@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20140128142311.04351.04.1.2@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 59433 del 28-01-14-Milito Pasquale e Albano Dora-Sentenza TRAP NA n 31-2013-Richiesta documentazione*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2014-01-28* at *14:23:21* (*+0100*) and addressed to "*p.demartino@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20140128142311.04351.04.1.2@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (151 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

Ai sigg. Milito Passquale e Albano Dora
c/o avv. Piero De Martino
via starza
84086 Roccapiemonte (SA)
p.demartino@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it

c.a. Avv. Anna Carbone
c.a. R. Franchini

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0533775 31/07/2014 10,27
Mitt. 530813 UOD Genio civile di Salerno; p. .
Dest. : DE MARTINO PIERO (AVV.)
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 10 del 2014

Prot. avv.ra 323977 del 12/05/2014
rif. Avvocatura CC 1391/09

Oggetto: *Milito Pasquale e Albano Dora c/ Regione Campania + 1 - sentenza TRAP Napoli n. 31/2013 – Richiesta atti di precetto.*

Allo scrivente Ufficio sono pervenuti dall'Avvocatura Regionale in data 3/06/2014 due atti di pignoramento relativi alla sentenza in oggetto, ma gli atti di precetto non sono mai pervenuti a codesta UOD.

Per consentire allo Scrivente di proseguire nell'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio e poiché da colloqui telefonici con l'Avvocatura Regionale risulta che copie degli atti di precetto non sarebbero allegati al fascicolo si chiede all'avvocato procuratore di inviare tali copie all'UOD Genio Civile di Salerno.

In mancanza della ricezione della documentazione entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste all'Avvocatura e al procuratore avvocato, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n.089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304

D/A

Il Responsabile del Procedimento
Vittorio Bartoli

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 31 luglio 2014 - 12:26

CONSEGNA: Prot 533775 del 31-7-14-Milito Pasquale e Albano Dora + 1-sent TRAP NA n 31-2013-Rich atti di precetto

---

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 31/07/2014 alle ore 12:26:17 (+0200) il messaggio
"Prot 533775 del 31-7-14-Milito Pasquale e Albano Dora + 1-sent TRAP NA n 31-2013-Rich atti di precetto"
proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "agc04.sett01@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20140731122613.21038.09.2.2@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (77 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 31 luglio 2014 - 12:26

CONSEGNA: Prot 533775 del 31-7-14-Milito Pasquale e Albano Dora + 1-sent TRAP NA n 31-2013-Rich atti di precetto

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *31/07/2014* alle ore *12:26:20* (*+0200*) il messaggio "*Prot 533775 del 31-7-14-Milito Pasquale e Albano Dora + 1-sent TRAP NA n 31-2013-Rich atti di precetto*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*p.demartino@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20140731122613.21038.09.2.2@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 533775 del 31-7-14-Milito Pasquale e Albano Dora + 1-sent TRAP NA n 31-2013-Rich atti di precetto*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2014-07-31* at *12:26:20* (*+0200*) and addressed to "*p.demartino@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20140731122613.21038.09.2.2@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (77 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 87.716,02		€ 87.716,02			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 87.716,02		€ 87.716,02			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 87.716,02		€ 87.716,02			
	Totale Missione 20								€ 87.716,02		€ 87.716,02			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 80.003,52		€ 80.003,52				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 7.712,50		€ 7.712,50				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 87.716,02		€ 87.716,02				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 87.716,02		€ 87.716,02				
	Totale Missione 8							€ 87.716,02		€ 87.716,02				
Totale Spese								€ 87.716,02	€ 87.716,02	€ 87.716,02	€ 87.716,02			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 87.716,02 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 87.716,02 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 80.003,52 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 7.712,50 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

3. Il pagamento a favore dei creditori, se relativo all'intera somma liquidata in sentenza n. 31/13 del 07/01/2013 è eseguito fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in quanto condebitore in solido.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL				
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 31/13 del 07/01/2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	capitale	rivalutazione	interessi	totale
Milito Pasquale	62.196,64	7.463,60	9.842,98	79.503,22
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
De Martino Piero	6.000,00	1.612,80	600,00	8.212,80
TOTALE COMPLESSIVO				87.716,02

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0371170 28/05/2015 11,27
Mitt. : REGIONE CAMPANIA IL CAPO UFFIC...
Ass..: 533813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0009882 /UDCP/GABI/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo VARIE -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 MAG. 2015
PRESA DI CARICO

Al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

All'Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Al Direttore Generale Risorse Finanziarie

Oggetto: Schemi di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richieste pareri.

In merito alle richieste di parere inerente l'oggetto (vs. Prot. 351018 del 21/05/2015; 351058 del 21/05/2015), pervenute allo scrivente tramite posta certificata in data 21 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi gli schemi di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravi di spesa per la amministrazione regionale, attratti gli schemi di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla loro proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, degli schemi proposti, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €_____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 degli schemi proposti, si richiede di sostituire la parola "avverrà" con le seguenti parole "è sostituito"

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica; riguardo l'articolo 2, comma 1, di rinviare all'articolo 6 non ricorrendo a forme abbreviate (quali ad esempio "art", in luogo della corretta forma "articolo") .

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire al singolo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

rettifica errore materiale parere prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015

ANTONIO FERRARA

Inviato: venerdì 29 maggio 2015 11.41
A: genio civile; MAURO FERRARA

La presente ai fini della rettifica dell'errore materiale che ricorre nel parere reso da questo Ufficio con nota prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015; si richiede, pertanto, al settimo capoverso di sostituire le parole "è sostituito" con le parole "è eseguito".

Antonio Ferrara

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0375943 29/05/2015 14.31
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 1855/2015 DEL 02/03/2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22/04/2015 RESA DAL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI NAPOLI. GIUDIZIO: DI PRISCO MARIA ANTONIETTA + 5 C/REGIONE CAMPANIA - PRAT. AVV.RA N. 7035/09

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 i sigg. Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26- 27 – 28 dicembre 2004;
b. con ulteriore ricorso notificato il 21/12/2009 intervenivano in giudizio anche le sig.re Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, per reclamare il risarcimento dei danni per il medesimo evento;
c. che con sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti e degli interventori condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 15.358,05 a favore di Di Prisco Maria Antonietta, di € 2.093,40 a favore di Cirllo Salvatore; di € 8.910,00 a favore di Manzo Antonio; di €7.508,70 a favore di Pastore Maria ed € 6.521,29 a favore di Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della decisione (02/3/2015) e interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, e interessi al tasso legale fino al soddisfo; nonché alla refusione delle spese di lite liquidata nella misura di € 5.612,40 per competenze e € 617,86 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore dei ricorrenti, con attribuzione ai procuratori antistatari;
d. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015 pervenuta il 12/05/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile;
e. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 348843 del del 20/05/2015, nel comunicare ai ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare e documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
f. che gli avvocati procuratori con nota acquisita al protocollo regionale n. 367124 del 27/05/2015 hanno comunicato che le spese di registrazione non erano state pagate in quanto non era noto il loro importo e che le spese di CTU sostenute erano pari ad € 4.754,04, allegando copia di una fattura quietanzata pari ad € 500,00 e dei bonifici pagati al CTU da parte dell'avv. Fabio D'Auria;
g. che pertanto la UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto con nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 di documentare con fatture o altra documentazione fiscale le somme pagate tramite bonifico agli avvocati procuratori, nonché copia dei decreti di liquidazione emessi a favore del CTU, questi ultimi richiesti anche all'Avvocatura Regionale;
h. che al 30/06/2015 alla UOD Genio civile di Salerno non è pervenuto alcun riscontro in merito, pertanto la presente proposta di deliberazione sarà istruita conteggiando le sole spese di CTU documentate e omettendo di indicare le spese di registrazione, di cui non è noto l'importo;

RILEVATO

i. che l'importo dei danni da liquidare al ricorrenti ammonta a complessivi € 57.840,89 di cui € 40.391,44 per sorta capitale, € 7.512,81 per rivalutazione monetaria, € 9.868,39 per interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015, ed € 68,25 per interessi dal 03/03/2015 al 15/06/2015 (totale interessi € 9.936,64);

j. che l'importo delle spese di lite da liquidare ai procuratori antistatari, così come risulta dalla sentenza, e dalle spese di CTU documentare con fattura quietanzata ammontano ad € 9.307,02 di cui € 5.612,40 per competenze, € 841,86 per spese generali al 15%; € 258,17 per CPA (4% su 6.454,26) € 1.476,73 per Iva al 22%, € 617,86 per spese liquidate in sentenza ed € 500,00 per spese di CTU documentata dalla fattura n. 6 del 14/10/2011 del CTU Crescenzo;
k. che tale debito, complessivamente pari ad € 67.147,91 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

l. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 67.147,91 in esecuzione della sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
m. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
n. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
o. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
p. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
q. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
r. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2014 pubblicata sul BURC n. del ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
s. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 02/09/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
t. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
u. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
v. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

w. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 67.147,91 a favore dei ricorrenti e dei procuratori antistatari:

Nominativo	**Importo**
Di Prisco Maria Antonietta	€ 21.992,86
Cirillo Salvatore	€ 2.997,76
Manzo Antonio	€ 12.759,19
Pastore Maria	€ 10.752,52
Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina	€ 9.338,56
Aw.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	€ 9.307,02
TOTALE	**€ 67.147,91**

x. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di €. 67.147,91 in esecuzione della sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

y. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*".

z. che pertanto l'allegato disegno di legge è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel predetto parere-quadro, modificando gli articoli 1 e 2 dello schema predisposto dagli uffici finanziari regionali, allegando una tabella che riporta l'esatta individuazione dei titoli di debito, dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione, rinviando inoltre alle singole schede di partita debitoria;

aa. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 67.147,91 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 67.147,91
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 57.211,27
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 9.936,64

bb. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,

cc. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 67.147,91 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
dd. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 67.147,91 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
ee. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

ff. che alla presente deliberazione sono allegate sei schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la DGR n. 47 del 02/09/2015
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015;
h. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
i. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
j. la sentenza 1855/15 del 02/03/2015 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
k. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
l. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
m. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
n. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
o. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio regionale, in esecuzione della sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 67.147,91 a favore dei ricorrenti e degli avvocati procuratori:

Nominativo	Importo
Di Prisco Maria Antonietta	€ 21.992,86
Cirillo Salvatore	€ 2.997,76
Manzo Antonio	€ 12.759,19
Pastore Maria	€ 10.752,52
Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina	€ 9.338,56
Aw.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	€ 9.307,02
TOTALE	**€ 67.147,91**

2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria dalla n. 1 alla n. 6 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 67.147,91 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 67.147,91
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 57.211,27
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 9.936,64

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 67.147,91 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 67.147,91 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015, 215/2015 e 332/2015;
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
     - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
     - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
   - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
     - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
     - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
   - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
   - 7.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
   - 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;

7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 09/09/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 7035/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Di Prisco Maria Antonietta nata a Scafati (SA) il 14/11/1957

Oggetto della spesa
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/4/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli che ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, al risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26- 27 – 28 dicembre 2004

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 i sigg. Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26-27 – 28 dicembre 2004.
Con ulteriore ricorso notificato il 21/12/2009 intervenivano in giudizio anche le sig.re Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, per reclamare il risarcimento dei danni per il medesimo evento.
Con sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti e degli interventori condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 15.358,05 a favore di Di Prisco Maria Antonietta, di € 2.093,40 a favore di Cirllo Salvatore; di € 8.910,00 a favore di Manzo Antonio; di €7.508,70 a favore di Pastore Maria ed € 6.521,29 a favore di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della decisione (02/3/2015) e interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, e interessi al tasso legale fino al soddisfo; nonché alla refusione delle spese di lite liquidata nella misura di € 5.612,40 per competenze e € 617,86 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore dei ricorrenti, con attribuzione ai procuratori antistatari;
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015 pervenuta il 12/05/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile che con nota prot. n. 348843 del del 20/05/2015, nel comunicare ai ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare e documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Gli avvocati procuratori con nota acquisita al protocollo regionale n. 367124 del 27/05/2015 hanno comunicato che le spese di registrazione non erano state pagate in quanto non era noto il loro importo e che le spese di CTU sostenute erano pari ad € 4.754,04, allegando copia di una fattura quietanzata pari ad € 500,00 e dei bonifici pagati al CTU da parte dell'avv. Fabio D'Auria;
Pertanto la UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto con nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 di documentare con fatture o altra documentazione fiscale le somme pagate tramite bonifico agli avvocati procuratori, nonché copia dei decreti di liquidazione emessi a favore del CTU, questi ultimi richiesti anche all'Avvocatura Regionale.
Al 30/06/2015 alla UOD Genio civile di Salerno non è pervenuto alcun riscontro in merito, pertanto la presente proposta di deliberazione è istruita conteggiando le sole spese di CTU documentate e omettendo di indicare le spese di registrazione, di cui non è noto l'importo.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.
Dall'esame della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 e dalla documentazione in atti si evince che il debito da riconoscere a favore della sig.ra Di Prisco Maria Antonietta ammonta a complessivi **€ 21.992,86** e risulta essere così costituito:

1 Di Prisco Maria Antonietta	
A1 Sorta capitale	€ 15.358,05
A2 rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 2.856,60
Capitale + Rivalutazione	€ 18.214,65
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 3.752,26
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 25,95
Totale Interessi	€ 3.778,21
TOTALE DANNO	**€ 21.992,86**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

fonte: http://burc.regione.campania.it

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 per l'importo complessivo di **€ 21.992,86** a favore della sig.ra Di Prisco Maria Antonietta

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 367124 del 27/05/2015 inviata dagli avv.ti procuratori.
3. Nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 inviata dalla UOD Genio Civile di Salerno

Salerno, 09/09/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 09/09/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 7035/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Cirillo Salvatore nato a Scafati (SA) il 15/10/1955

Oggetto della spesa
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli che ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, al risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26- 27 – 28 dicembre 2004

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 i sigg. Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26-27 – 28 dicembre 2004.
Con ulteriore ricorso notificato il 21/12/2009 intervenivano in giudizio anche le sig.re Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, per reclamare il risarcimento dei danni per il medesimo evento.
Con sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti e degli interventori condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 15.358,05 a favore di Di Prisco Maria Antonietta, di € 2.093,40 a favore di Cirllo Salvatore; di € 8.910,00 a favore di Manzo Antonio; di €7.508,70 a favore di Pastore Maria ed € 6.521,29 a favore di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della decisione (02/3/2015) e interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, e interessi al tasso legale fino al soddisfo; nonché alla refusione delle spese di lite liquidata nella misura di € 5.612,40 per competenze e € 617,86 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore dei ricorrenti, con attribuzione ai procuratori antistatari;
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015 pervenuta il 12/05/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile che con nota prot. n. 348843 del del 20/05/2015, nel comunicare ai ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare e documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Gli avvocati procuratori con nota acquisita al protocollo regionale n. 367124 del 27/05/2015 hanno comunicato che le spese di registrazione non erano state pagate in quanto non era noto il loro importo e che le spese di CTU sostenute erano pari ad € 4.754,04, allegando copia di una fattura quietanzata pari ad € 500,00 e dei bonifici pagati al CTU da parte dell'avv. Fabio D'Auria;
Pertanto la UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto con nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 di documentare con fatture o altra documentazione fiscale le somme pagate tramite bonifico agli avvocati procuratori, nonché copia dei decreti di liquidazione emessi a favore del CTU, questi ultimi richiesti anche all'Avvocatura Regionale.
Al 30/06/2015 alla UOD Genio civile di Salerno non è pervenuto alcun riscontro in merito, pertanto la presente proposta di deliberazione è istruita conteggiando le sole spese di CTU documentate e omettendo di indicare le spese di registrazione, di cui non è noto l'importo.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.
Dall'esame della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 e dalla documentazione in atti si evince che il debito da riconoscere a favore di Cirillo Salvatore ammonta a complessivi **€ 2.997,76** e risulta essere così costituito:

2 Cirillo Salvatore	
A1 Sorta capitale	€ 2.093,40
A2 rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 389,37
Capitale + Rivalutazione	€ 2.482,77
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 511,45
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 3,54
Totale Interessi	€ 514,99
TOTALE DANNO	**€ 2.997,76**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 per l'importo complessivo di **€ 2.997,76** a favore di Cirillo Salvatore.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 367124 del 27/05/2015 inviata dagli avv.ti procuratori.
3. Nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 inviata dalla UOD Genio Civile di Salerno

Salerno, 09/09/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 09/09/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 7035/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Manzo Antonio nato a Scafati(SA) il 21/05/1948

Oggetto della spesa
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli che ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, al risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26- 27 – 28 dicembre 2004

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 i sigg. Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26-27 – 28 dicembre 2004.
Con ulteriore ricorso notificato il 21/12/2009 intervenivano in giudizio anche le sig.re Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, per reclamare il risarcimento dei danni per il medesimo evento.
Con sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti e degli interventori condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 15.358,05 a favore di Di Prisco Maria Antonietta, di € 2.093,40 a favore di Cirllo Salvatore; di € 8.910,00 a favore di Manzo Antonio; di €7.508,70 a favore di Pastore Maria ed € 6.521,29 a favore di Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della

fonte: http://burc.regione.campania.it

decisione (02/3/2015) e interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, e interessi al tasso legale fino al soddisfo; nonché alla refusione delle spese di lite liquidata nella misura di € 5.612,40 per competenze e € 617,86 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore dei ricorrenti, con attribuzione ai procuratori antistatari;
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015 pervenuta il 12/05/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile che con nota prot. n. 348843 del del 20/05/2015, nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare e documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Gli avvocati procuratori con nota acquisita al protocollo regionale n. 367124 del 27/05/2015 hanno comunicato che le spese di registrazione non erano state pagate in quanto non era noto il loro importo e che le spese di CTU sostenute erano pari ad € 4.754,04, allegando copia di una fattura quietanzata pari ad € 500,00 e dei bonifici pagati al CTU da parte dell'avv. Fabio D'Auria;
Pertanto la UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto con nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 di documentare con fatture o altra documentazione fiscale le somme pagate tramite bonifico agli avvocati procuratori, nonché copia dei decreti di liquidazione emessi a favore del CTU, questi ultimi richiesti anche all'Avvocatura Regionale.
Al 30/06/2015 alla UOD Genio civile di Salerno non è pervenuto alcun riscontro in merito, pertanto la presente proposta di deliberazione è istruita conteggiando le sole spese di CTU documentate e omettendo di indicare le spese di registrazione, di cui non è noto l'importo.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.
Dall'esame della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 e dalla documentazione in atti si evince che il debito da riconoscere a favore di Manzo Antonio ammonta a complessivi **€ 12.759,19** e risulta essere così costituito:

3 Manzo Antonio	
A1 Sorta capitale	€ 8.910,00
A2 rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 1.657,26
Capitale + Rivalutazione	€ 10.567,26
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 2.176,88
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 15,05
Totale Interessi	€ 2.191,93
TOTALE DANNO	**€ 12.759,19**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

fonte: http://burc.regione.campania.it

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 per l'importo complessivo di **€ 12.759,19** a favore di Manzo Antonio.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 367124 del 27/05/2015 inviata dagli avv.ti procuratori.
3. Nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 inviata dalla UOD Genio Civile di Salerno

Salerno, 09/09/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del 09/09/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 7035/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Pastore Maria nata a Scafati (SA) il 13/04/1950

Oggetto della spesa
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli che ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, al risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26- 27 – 28 dicembre 2004

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 i sigg. Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26-27 – 28 dicembre 2004.
Con ulteriore ricorso notificato il 21/12/2009 intervenivano in giudizio anche le sig.re Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, per reclamare il risarcimento dei danni per il medesimo evento.
Con sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti e degli interventori condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 15.358,05 a favore di Di Prisco Maria Antonietta, di € 2.093,40 a favore di Cirllo Salvatore; di € 8.910,00 a favore di Manzo Antonio; di €7.508,70 a favore di Pastore Maria ed € 6.521,29 a favore di Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della

fonte: http://burc.regione.campania.it

decisione (02/3/2015) e interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, e interessi al tasso legale fino al soddisfo; nonché alla refusione delle spese di lite liquidata nella misura di € 5.612,40 per competenze e € 617,86 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore dei ricorrenti, con attribuzione ai procuratori antistatari;
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015 pervenuta il 12/05/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile che con nota prot. n. 348843 del del 20/05/2015, nel comunicare ai ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare e documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Gli avvocati procuratori con nota acquisita al protocollo regionale n. 367124 del 27/05/2015 hanno comunicato che le spese di registrazione non erano state pagate in quanto non era noto il loro importo e che le spese di CTU sostenute erano pari ad € 4.754,04, allegando copia di una fattura quietanzata pari ad € 500,00 e dei bonifici pagati al CTU da parte dell'avv. Fabio D'Auria;
Pertanto la UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto con nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 di documentare con fatture o altra documentazione fiscale le somme pagate tramite bonifico agli avvocati procuratori, nonché copia dei decreti di liquidazione emessi a favore del CTU, questi ultimi richiesti anche all'Avvocatura Regionale.
Al 30/06/2015 alla UOD Genio civile di Salerno non è pervenuto alcun riscontro in merito, pertanto la presente proposta di deliberazione è istruita conteggiando le sole spese di CTU documentate e omettendo di indicare le spese di registrazione, di cui non è noto l'importo.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.
Dall'esame della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 e dalla documentazione in atti si evince che il debito da riconoscere a favore di Pastore Maria ammonta a complessivi **€ 10.752,52** e risulta essere così costituito:

4 Pastore Maria	
A1 Sorta capitale	€ 7.508,70
A2 rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 1.396,62
Capitale + Rivalutazione	€ 8.905,32
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 1.834,51
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 12,69
Totale Interessi	€ 1.847,20
TOTALE DANNO	**€ 10.752,52**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

fonte: http://burc.regione.campania.it

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 per l'importo complessivo di **€ 10.752,52** a favore di Pastore Maria.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 367124 del 27/05/2015 inviata dagli avv.ti procuratori.
3. Nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 inviata dalla UOD Genio Civile di Salerno

Salerno, 09/09/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 09/09/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 7035/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina

Oggetto della spesa
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli che ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, al risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26- 27 – 28 dicembre 2004

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 i sigg. Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26-27 – 28 dicembre 2004.
Con ulteriore ricorso notificato il 21/12/2009 intervenivano in giudizio anche le sig.re Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, per reclamare il risarcimento dei danni per il medesimo evento.
Con sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti e degli interventori condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 15.358,05 a favore di Di Prisco Maria Antonietta, di € 2.093,40 a favore di Cirllo Salvatore; di € 8.910,00 a favore di Manzo Antonio; di €7.508,70 a favore di Pastore Maria ed € 6.521,29 a favore di Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della

fonte: http://burc.regione.campania.it

decisione (02/3/2015) e interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, e interessi al tasso legale fino al soddisfo; nonché alla refusione delle spese di lite liquidata nella misura di € 5.612,40 per competenze e € 617,86 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore dei ricorrenti, con attribuzione ai procuratori antistatari;
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015 pervenuta il 12/05/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile che con nota prot. n. 348843 del del 20/05/2015, nel comunicare ai ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare e documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Gli avvocati procuratori con nota acquisita al protocollo regionale n. 367124 del 27/05/2015 hanno comunicato che le spese di registrazione non erano state pagate in quanto non era noto il loro importo e che le spese di CTU sostenute erano pari ad € 4.754,04, allegando copia di una fattura quietanzata pari ad € 500,00 e dei bonifici pagati al CTU da parte dell'avv. Fabio D'Auria;
Pertanto la UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto con nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 di documentare con fatture o altra documentazione fiscale le somme pagate tramite bonifico agli avvocati procuratori, nonché copia dei decreti di liquidazione emessi a favore del CTU, questi ultimi richiesti anche all'Avvocatura Regionale.
Al 30/06/2015 alla UOD Genio civile di Salerno non è pervenuto alcun riscontro in merito, pertanto la presente proposta di deliberazione è istruita conteggiando le sole spese di CTU documentate e omettendo di indicare le spese di registrazione, di cui non è noto l'importo.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.
Dall'esame della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 e dalla documentazione in atti si evince che il debito da riconoscere a favore di Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina ammonta a complessivi **€ 9.338,56** e risulta essere così costituito:

5 Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina	
A1 Sorta capitale	€ 6.521,29
A2 rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 1.212,96
Capitale + Rivalutazione	€ 7.734,25
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 1.593,29
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 11,02
Totale Interessi	€ 1.604,31
TOTALE DANNO	**€ 9.338,56**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 per l'importo complessivo di **€ 9.338,56** a favore di Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 367124 del 27/05/2015 inviata dagli avv.ti procuratori.
3. Nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 inviata dalla UOD Genio Civile di Salerno

Salerno,09/09/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 6 del 09/09/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 7035/09

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avvocati Antonio D'Auria nato a Scafati il 30/05/1934, Fabio D'Auria nato a Castellammare di Stabia il 02/081969 e Valeria D'Auria nata a Castellammare di Stabia il 12/10/1972

Oggetto della spesa
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli che ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, al risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26- 27 – 28 dicembre 2004

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/2009 i sigg. Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti ai fondi siti nel Comune di Scafati a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta tra il 26-27 – 28 dicembre 2004.
Con ulteriore ricorso notificato il 21/12/2009 intervenivano in giudizio anche le sig.re Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, per reclamare il risarcimento dei danni per il medesimo evento.
Con sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti e degli interventori condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 15.358,05 a favore di Di Prisco Maria Antonietta, di € 2.093,40 a favore di Cirllo Salvatore; di € 8.910,00 a favore di Manzo Antonio; di €7.508,70 a favore di Pastore Maria ed € 6.521,29 a favore di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della decisione (02/3/2015) e interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, e interessi al tasso legale fino al soddisfo; nonché alla refusione delle spese di lite liquidata nella misura di € 5.612,40 per competenze e € 617,86 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge in favore dei ricorrenti, con attribuzione ai procuratori antistatari;
L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 290058 del 28/04/2015 pervenuta il 12/05/2015 ha trasmesso la citata sentenza alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile che con nota prot. n. 348843 del del 20/05/2015, nel comunicare ai ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare e documentare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Gli avvocati procuratori con nota acquisita al protocollo regionale n. 367124 del 27/05/2015 hanno comunicato che le spese di registrazione non erano state pagate in quanto non era noto il loro importo e che le spese di CTU sostenute erano pari ad € 4.754,04, allegando copia di una fattura quietanzata pari ad € 500,00 e dei bonifici pagati al CTU da parte dell'avv. Fabio D'Auria;
Pertanto la UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto con nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 di documentare con fatture o altra documentazione fiscale le somme pagate tramite bonifico agli avvocati procuratori, nonché copia dei decreti di liquidazione emessi a favore del CTU, questi ultimi richiesti anche all'Avvocatura Regionale.
Al 30/06/2015 alla UOD Genio civile di Salerno non è pervenuto alcun riscontro in merito, pertanto la presente proposta di deliberazione è istruita conteggiando le sole spese di CTU documentate e omettendo di indicare le spese di registrazione, di cui non è noto l'importo.
Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.
Dall'esame della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 e dalla documentazione in atti si evince che il debito da riconoscere a favore degli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ammonta a complessivi € **9.307,02** e risulta essere così costituito:

6 Aw.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria		
A1	competenze	€ 5.612,40
A2	rimborso spese forfetario (15%)	€ 841,86
	Totale 1	€ 6.454,26
A3	Cassa 4%	€ 258,17
	Totale 2	€ 6.712,43
A4	Iva 22 %	€ 1.476,73
A5	spese da sentenza	€ 617,86
A6	*(altre spese CTU documentate)*	€ 500,00
	totale lordo	**€ 9.307,02**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

fonte: http://burc.regione.campania.it

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 per l'importo complessivo di **€ 9.307,02** a favore degli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1855/2015 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 367124 del 27/05/2015 inviata dagli avv.ti procuratori.
3. Nota n. prot. 397241 del 09/06/2015 inviata dalla UOD Genio Civile di Salerno

Salerno, 09/09/2015

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo — Presidente

dott. Leonardo Pica — Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice — Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

Sentenza

Re

nella causa civile n. 20/2010 R.G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del 2.2.2015 e vertente

T R A

1) Di Prisco Maria Antonietta, nata a Scafati (SA) il 14/11/1957 (CF:DPRMNT57S54I483D) e residente a Scafati (SA) alla via Cristinelli, 25; 2) Cirillo Salvatore, nato a Scafati il 15/10/1955 (CF: CRLSVT55R15I483P) e residente in Scafati (SA) alla via Passanti, 122; 3) Manzo Antonio, nato a Scafati il 21/05/1948 (CF: MNZNTN48E21I483Y) e residente in Scafati (SA) alla via Poggiomarino, v.le Cirillo, 1; 4)Pastore Maria, nata a Scafati il 13/4/1950 (CF: PSTMRA50D53I483P) ed ivi residente alla via Dante Alighieri, V.le Perris, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria (CF non riportati), giusta procura a margine del ricorso e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Garibaldi, 80 presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile

- RICORRENTI -

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia, 81, pal. Regione, in forza di procura gen. *ad lites* per Notar Cimmino, e delibera, in atti

- RESISTENTE -

Tramonti Maria (CF: TMRMRA63C46L254O) e Tramonti Giuseppina (CF: TMRGPP65S49L245H), entrambe in qualità di eredi del signor Tramonti Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria (CF non riportati),

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0287279 27/04/2015 10,20
Mitt. : DI PRISCO MARIA ANTONIETTA
Ass. : A.G.C.4 Avvocatura
Classifica : 4.1.1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

giusta procura a margine del ricorso e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Garibaldi, 80 presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile

- INTERVENTORI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 25.10.2012 le parti presenti hanno precisato le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: *"Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare ad ognuno dei ricorrenti i danni subiti nella misura accertata e quantificata dal CTU Dott. Agronomo Giuseppe Crescenzo nella sua relazione di perizia depositata in data 9.02.2012 e precisamente, come riportato alle pagine 48 e 49 della stessa, in favore di:*

1) *ricorrente Di Prisco Maria Antonietta: € 17.064,50;*
2) *ricorrente Cirillo Salvatore: € 2.326,00;*
3) *ricorrente Manzo Antonio: € 9.900,00;*
4) *ricorrente Pastore Maria: € 8.343,00;*
5) *interventrici Tramonti Maria e Giuseppina: € 7.245,88;*

Per tutti con rivalutazione ISTAT ed interessi dal dicembre 2004 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo, oltre, per tutti, danni morali nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro ed all'abitazione.

Con vittoria di spese e competenze, comprese CPA, IVA e maggiorazione del 12,50% e spese di CTU e di chiarimenti alla stessa, il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, Fabio e Valeria, antistatari";

per la Regione: rigettarsi tutte le avverse domande, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, cui si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 16 dicembre 2009 alla Regione Campania, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, assumendo di essere tutti coltivatori diretti - a diverso titolo - di terreni, nonchè possessori di manufatti, siti in Scafati (SA), indicati in ricorso e catastalmente censiti nei fogli n. 6, 12 e 20 del comune di Scafati deducevano che: <<*detti immobili, coltivati ad ortaggi pregiati anche in serra, sono ubicati in località Lo Porto e Loc. Terze, nelle immediate vicinanze del Fiume Sarno, che nelle date 26-27 e 28 dicembre 2004, in diversi punti esondò sommergendo gli immobili per cui è causa di acqua, melma e detriti, da esso fuoriusciti e comunque*

Sentenza

Re

fonte: http://burc.regione.campania.it

trasportati dalle sue acque. Le inondazioni causarono ingenti danni agli istanti, provocando, per quanto riguarda i terreni, la distruzione di tutte le colture in atto, con il deposito sugli stessi di melma, rifiuti ed altre sostanze velenose; allo stesso modo rimasero danneggiate le strutture servicole, gli impianti di irrigazione ed i manufatti sugli stessi insistenti, e quant'altro sommerso. Il fiume Sarno versa da anni in stato di abbandono, essendo dotato di argini inadeguati e obsoleti; inoltre in esso cresce ogni tipo di vegetazione spontanea. La cosa più grave però è data dalla circostanza che a causa della insufficiente manutenzione, sul suo letto si è accumulato uno spesso strato di melma, fango e rifiuti vari che riduce sensibilmente l'effettiva portata del corso d'acqua. La responsabilità dell'accaduto è sicuramente da imputarsi alla Regione Campania e per legge e comunque di fatto è tenuta ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del Fiume Sarno e dei suoi fatiscenti argini>>.

Sentenza

Re

Tanto premesso, i ricorrenti adivano questo giudice, evocando in giudizio il suddetto ente, imputando allo stesso la omessa manutenzione degli alvei e degli argini del fiume Sarno, e chiedevano il risarcimento dei danni subiti, quantificati dal c.t.p. Giuseppe Fattoruso come di seguito: -ditta Di Prisco Maria Antonietta danni per euro 31.400,00 ; -ditta Cirillo Salvatore danni per euro 7.740,00; -ditta Manzo Antonio danni per euro 24.900,00; -ditta Pastore Maria danni per euro 10.820,00.

Con ulteriore ricorso notificato il 21.12.2009 intervenivano in giudizio Tramonti Maria e Giuseppina, per reclamare il risarcimento dei danni subiti per il medesimo evento, allegando la relazione del c.t.p. Antonio Coppola, che li quantificava in euro 44.037,00.

Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo la prescrizione, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, allegando tra l'altro l'eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione e deducendo che la tracimazione sarebbe stata propiziata da eccezionali eventi piovosi che avrebbero repentinamente alterato il decorso delle acque.

Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale (a firma dell'ing. Giuseppe Crescenzo), il giudice delegato, all'esito dell'udienza del 1 marzo 2012, chiedeva al già designato consulente tecnico di integrare l'elaborato e di chiarire se: <<*l'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto o meno, per l'intensità delle precipitazioni piovose nella zona oggetto di causa, il carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, previe le opportune indagini da effettuare sulla base della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e soprattutto sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico e verificando altresì se la competente autorità*

fonte: http://burc.regione.campania.it

amministrativa abbia dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento>>.

Depositata il 21.6.2012 la relazione contenente i suddetti chiarimenti, all'udienza del 25.10.2012 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa per la discussione prima all'udienza collegiale del 15.04.2013 e dopo, in seguito alla richiesta di un breve rinvio da parte dei procuratori, all'udienza del 2.2.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Infondata è la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione Campania.

Invero, l'evento dannoso di cui è causa si è verificato nelle date del 26-27 e 28 dicembre 2004 e l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla Regione Campania in data 16 dicembre 2009, mentre l'atto di intervento il 21.12.2009, ossia prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione.

Sentenza

Re

2)Va, sempre preliminarmente, ritenuta sussistente la legittimazione attiva sia dei ricorrenti, che delle intervenutrici, non controversa. Risulta, peraltro, documentata la qualità di coltivatori e di possessori dei cespiti di cui è causa, sia mediante i documenti consegnati al CTU ed allegati alla sua relazione, sia mediante quelli allegati alle relazioni tecniche di parte e con le dichiarazioni dei testi escussi.

3)Inoltre, va ritenuta sussistente anche la legittimazione passiva della Regione Campania, posto che il fiume Sarno è un "corso d'acqua naturale" e che è quindi demaniale, per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Non resta, dunque, che affermare, come già questo giudice ha fatto in altre analoghe vertenze, che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla Regione Campania e che quindi questa risponde dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione, onde è certamente legittimata a contraddire riguardo alla domanda in esame.

fonte: http://burc.regione.campania.it

4) Riguardo, invece, l'eccezionalità dell'evento dedotto dalla Regione in merito al quale sono stati disposti nuovi accertamenti, dalla documentazione in atti, anche fotografica, dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale e dagli accertamenti espletati dai consulenti tecnici di ufficio è emerso che nel dicembre del 2004, in più giorni, tra il 26 ed il 28, in occasione di piogge di rilevante intensità, il fiume Sarno e i suoi adduttori sono esondati, invadendo, tra l'altro, le proprietà dei ricorrenti.

Al riguardo il c.t.u., dott. Crescenzo, nella sua relazione ha riferito che: <<*i fondi di parti ricorrenti e delle interventrici si allagarono in seguito alle notevoli piogge verificatesi il 26, 27 e 28 dicembre 2004, infatti nei detti giorni presso il Centro Meteorologico Regionale furono registrati in San Marzano sul Sarno rispettivamente mm.112, mm.27,1 e mm.14,9 per complessivi mm.154 di acqua piovana che corrispondono a 154 litri per metro quadrato di terreno. Il 26 dicembre si verificarono diffuse e persistenti precipitazioni dovute ad un sistema perturbato di aria umida con valori particolarmente elevati nell'agro Nocerino-Sarnese.* >> (pagg. 20 e 21).

Sta di fatto che all'udienza di discussione del 2.2.2015 i difensori dei ricorrenti hanno segnalato che in altre controversie promosse sempre in danno della Regione e relative al medesimo evento questo T.R.A.P. ha fatto espletare ulteriori accertamenti in ordine alla dinamica ed alla portata dell'evento dal c.t.u., ing. Adamo. Risulta, effettivamente, a questo giudice che in tali giudizi il suddetto c.t.u. ha specificamente evidenziato che <<*in data 26-27-28 dicembre 2004, in Scafati, a seguito di un evento piovoso che ha interessato geograficamente il territorio del bacino idrografico del fiume Sarno, soprattutto il giorno 26 dicembre 2004, si è verificato nelle aree periferiche e rurali del suddetto comune prospicienti il fiume Sarno (in particolare all'altezza del tronco dell'asta fluviale delimitato a monte dalla confluenza dell'alveo comune nocerino e a valle dalla traversa di Scafati) un'inondazione a seguito del transito nell'alveo dell'asta fluviale addietro emarginata della onda di piena correlata al summenzionato evento meteorico. L'inondazione, che in generale ha interessato sia i terreni prospicienti il suddetto tratto dell'asta fluviale sulla sinistra che sulla destra, stando agli atti processuali, è avvenuta in sinistra idraulica (ossia sui terreni che sono ubicati più o meno a sud del fiume) a causa della rottura della cresta dell'argine (sinistro), ove a seguito del cedimento del paramento (presumibilmente) esterno dell'argine (sulle cui cause non è possibile oramai risalire a distanza di così tanto tempo tenuto conto le riparazioni e i rimaneggiamenti che nel tempo l'argine stesso ha subito) si sarebbe formato una sorta di luce stramazzante (tipo sfioratore laterale) di circa una decina di metri di lunghezza (dimensione ricavata approssimativamente sulla base dell'intervento di ripristino sull'argine eseguito con cassoni di calcestruzzo rinvenuto in occasione dei sopralluoghi peritali) con soglia di sfioro ovviamente sottoposta al pelo libero della corrente in fase di piena in quel momento transitante negli argini e formazione*

Sentenza

Re

fonte: http://burc.regione.campania.it

quindi al di sopra della stessa di una vena effluente riversatasi nelle campagne circostanti determinandone l'inondazione. A seguito dell'evento, che comportava l'allagamento delle campagne prospicienti gli argini fluviali, prevalentemente occupate da insediamenti agricoli dediti prevalentemente a colture estensive di tipo ortivo caratteristiche dell'area rurale periurbana a sud di Scafati, si verificavano appunto danni a diverse attività di fondi localizzati se non proprio a margine dell'asta fluviale, a distanza da quest'ultima comunque non ragguardevole (massimo qualche centinaio di metri)>> (cfr. la relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

La Regione sostiene di non essere responsabile, dovendosi escludere il nesso di causalità tra una presunta condotta manutentiva omissiva dell'opera idraulica e l'evento dannoso, in quanto l'esondazione del fiume Sarno nei giorni 26-28 dicembre 2004 sarebbe stata provocata da piogge connotate del carattere dell'eccezionalità che si abbatterono sul territorio della Provincia di Salerno in quei giorni.

Sentenza

Re

Ad avviso della resistente, l'eccezionalità delle piogge sarebbe dimostrata dal fatto che, in conseguenza di tale evento e su proposta della Regione Campania, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 26.4.2005, pubblicato nella G.U. n. 108 del 11.5.2005, ha decretato il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 26 al 28 dicembre nella Provincia di Salerno in generale e in particolare nel territorio dei comuni di Scafati, dove ricadono i fondi dei ricorrenti (cfr. il decreto in atti). Inoltre, ha segnalato che dalla stazione pluviometrica di San Marzano sul Sarno sono stati complessivamente registrati, nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2004, ben 154 mm di pioggia a fronte di una media giornaliera, riferita agli anni precedenti (1999-2003) di appena 2 mm. (dati del Centro Agrometeorologico Regionale) (cfr. la documentazione versata agli atti e allegata alla relazione del c.t.u.). Ancora ha dedotto che in giudizi aventi ad oggetto gli stessi eventi meteorici, già definiti da questa Autorità Giudiziaria, il c.t.u. ha riconosciuto che <<*le precipitazioni avutesi nei giorni 26 – 27 e 28 dall'analisi dei percentili sono da considerarsi sicuramente eccezionali per la quasi totalità delle stazioni pluviometriche*>> e che anche questo T.R.A.P., in altre cause concernenti gli eventi in questione, si è già espresso in merito, <<*riconoscendo, anche sulla scorta di indagini peritali, il carattere eccezionale degli eventi, tale da escludere ogni nesso di causalità con presunti comportamenti omissivi della convenuta. Si veda, per tutti, la sentenza n. 31/2012 allegata RODOC c/ R. C. R.G. 88/2008*>>.

Va osservato che il c.t.u., dott. Crescenzo, – sulla scorta di approfonditi dati pluviometrici reperiti, in seguito alla richiesta di chiarimenti di questa Corte, presso la Giunta Regionale della Campania A.G.C.- Ecologia, Tutela Ambientale, C.I.A., Protezione Civile Settore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio, Servizio 04- Centro funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteo-idrico-pluviometrico e delle frane – ha segnalato che <<*Si può affermare che l'evento piovoso in oggetto, seppure di notevole intensità, non può considerarsi eccezionale, paragonato ai numerosi eventi di pari e/o superiore gravità che si sono verificati*>> (pag. 20).

Tuttavia, al fine di stabilire se l'inondazione di cui è causa sia imputabile ad un evento meteorico di carattere eccezionale, occorre accertare anche se, in condizioni di efficienza, il fiume ed i canali adduttori sarebbero stati in grado di assorbire una portata di piena corrispondente a quella prodotta dall'altezza di pioggia che si è avuta tra il 26 ed il 28 dicembre 2004.

Sentenza

Re

All'uopo, occorre computare la portata dell'onda di piena dell'evento di cui è causa alla stregua dell'altezza di pioggia registrata in quei giorni (oltre che il tempo di ritorno dell'evento meteorico) e calcolare la portata di piena al colmo del corso d'acqua *de quo* e dei canali adduttori (tenuto conto del bacino sotteso alla sezione di chiusura), sia in condizioni di efficienza, sia nelle condizioni di fatto in cui versavano all'epoca dell'evento, con i relativi tempi di ritorno.

Inoltre, considerato che alcuni dei fondi attorei sono risultati limitrofi al corso d'acqua, occorre verificare a che distanza dagli argini siano state poste le opere e le colture danneggiate e se ed in che misura l'eventuale violazione delle norme sulle distanze possa aver influito sull'evento dannoso denunziato.

Ebbene, al riguardo in altri giudizi, risulta a questo giudice che il c.t.u. ing. Adamo ha riferito in sintesi: - che <<*la pioggia registratasi sul territorio di Scafati (o meglio sull'intero territorio del Bacino Idrografico del Fiume Sarno da cui sono dipesi gli allagamenti oggetto del contendere) in occasione delle esondazioni di cui è causa, è un evento meteorico cui è associabile, per confronto con le curve di probabilità pluviometrica definite per il bacini del Sarno nel Rapporto VAPI Campania del GNDCI-CNR (Gruppo Nazionale Difese Catastrofi Idrogeologiche-Consiglio nazionale delle Ricerche) un periodo di ritorno stimato di circa 3 anni*>>; - che <<*analogamente, la portata al colmo di piena idrologica calcolata mediante il modello di trasformazione afflussi-deflussi per il bacino sotteso alla sezione di chiusura individuata sull'asta fluviale del Sarno all'altezza delle aree inondate, ha un valore tale che, per confronto con le portate idrologiche calcolate col metodo VAPI per una sezione assai prossima a quella di interesse nello studio idraulico del Fiume Sarno, ha anch'essa un periodo di ritorno basso, pari a circa 2 anni, nel caso in cui si stimi tale portata considerando come afflusso sul bacino una pioggia media equivalente di intensità costante, e a circa 3 anni nell'ipotesi di afflusso come da evento meteorico dell'epoca di intensità*

fonte: http://burc.regione.campania.it

variabile temporalmente>> (pagg. 78 e 79 della relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

Inoltre, pur con gli evidenti margini di incertezza – discendenti dal tempo trascorso dall'evento – sempre il suddetto c.t.u. ing. Adamo ha calcolato, per il tronco del fiume Sarno a valle della confluenza dell'alveo Comune Nocerino, per il Fiume Sarno a monte della suddetta confluenza, per l'Alveo Comune Nocerino (che rappresenta il maggiore degli affluenti del Sarno) e per gli altri tre affluenti principali del Sarno (Rio San Marino, Acqua della Foce, Acqua del Palazzo), le portate di piena nelle condizioni di fatto in cui versavano i tronchi d'alveo in occasione dell'evento meteorico di cui è causa (cfr. la tabella riepilogativa a pag. 80 della relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010) e le portate di piena che dovrebbero poter defluire nei suddetti tronchi d'alveo in condizioni di efficienza (intese sia come la massima capacità di deflusso che il tronco d'alveo dovrebbe garantire nella sua configurazione naturale, sia come la capacità di deflusso che dovrebbe possedere il tronco d'alveo per poter smaltire, all'interno della propria sede, senza fuoriuscita dal letto dell'alveo e allagamento delle campagne adiacenti, la portata di piena idrologica "ordinaria" per un periodo di ritorno di 5 anni, come previsto nell'allegato B delle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino) (cfr. la tabella a pag. 82). Dal confronto di tali dati emerge che, solo se tenuto in condizioni di efficienza secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino, il fiume sarebbe stato in grado di contenere la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico. Ad esempio, la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico, relativamente al fiume Sarno a valle della confluenza con l'Alveo Comune Nocerino, è stata pari a 74,7, ossia quasi pari alla portata in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo (pari ad 80) e di gran lunga inferiore rispetto alla portata in condizioni di efficienza corrispondenti alla portata idrologica "ordinaria" secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino (pari a 248).

Per quanto riguarda lo stato di manutenzione del fiume, dall'istruttoria svolta è risultato:
- che <<*Le sezioni del fiume Sarno sono insufficienti e non capaci di contenere portate idriche appena superiori alla media. L'insufficiente sezione, l'interrimento del letto del fiume, l'insufficiente manutenzione, la ridotta pendenza, la diminuzione del franco di sicurezza sono tutti fattori che favoriscono le esondazioni, infatti le portate idriche, quando c'è un evento piovoso più intenso, che arrivano dai bacini a monte, eccessive, tenuto conto della capacità di convogliamento idrico del fiume, danneggiano e rompono gli argini del*

Sentenza

Re

fonte: http://burc.regione.campania.it

corso d'acqua con esondazioni che incidono pesantemente sull'economia del territorio>> (cfr. a pag. 19 della relazione del c.t.u., dott. Giuseppe Crescenzo); - che <<*Nel tratto vicino ai fondi, l'alveo del Fiume Sarno si trova in pessime condizioni, ingombro di rifiuti, fango e melma che ne riducono la portata con argini obsoleti. La manutenzione non viene mai effettuata* >> (così il teste Malafronte Pasquale); - che <<*L'alveo del Sarno è in pessime condizioni e non viene effettuata la manutenzione degli argini e solo raramente viene asportata la vegetazione spontanea che nasce nell'alveo, mentre il fondo non viene mai dragato*>> (così il teste Sabatino Vincenzo). Anche il teste Di Prisco Francesco ha confermato tali circostanze.

Tanto premesso, in ordine alla eccezionalità degli eventi meteorici va osservato quanto segue.

Sentenza

Re

E' noto anzitutto che, dal punto di vista tecnico, non esiste una definizione univoca di evento eccezionale, sebbene, alla luce del DPCM del 29 settembre 1998 ("*Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180*"), possano definirsi <<*piene eccezionali quelle a bassa probabilità di inondazione ovvero corrispondenti ad un valore del periodo di ritorno compreso tra i 300 e 500 anni*>>. D'altronde, anche l'allegato B alle norme di attuazione del PSAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Sarno definisce piena di intensità eccezionale quella associabile ad un periodo di ritorno uguale a 300 anni, mentre quella avente un periodo di ritorno di 3-5 anni viene definita ordinaria (cfr. il documento versato nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

Ovviamente, la valutazione del tempo di ritorno è legata alla tipologia e alla dimensione delle opere idrauliche e l'eccezionalità della precipitazione non rileva in senso assoluto, ma avendo riguardo pur sempre alla specificità dei luoghi e delle vicende di causa. E' evidente, infatti, che, nella maggior parte dei casi, risulta antieconomico costruire un'opera in grado di far fronte all'evento più estremo possibile, per cui si preferisce dimensionarla prevedendo che durante la sua vita utile possa risultare inefficace, poiché i danni che ne deriverebbero sono valutati tollerabili. Ad esempio, è economicamente e tecnicamente conveniente prevedere che una fogna pluviale risulti periodicamente insufficiente, poiché i danni delle eventuali esondazioni si possono ritenere tollerabili, mentre lo stesso non può essere accettato per le opere di sfioro di una diga per la quale il superamento della soglia di progetto potrebbe causare danni ingenti e pericolo di perdite di vite umane. Pertanto il tempo di ritorno per una fogna pluviale può essere inferiore alla durata prevista dell'opera che si sta progettando, mentre per una diga deve essere molto maggiore. Questo implica

fonte: http://burc.regione.campania.it

che il periodo di ritorno può variare da pochi a più di mille anni. Avuto riguardo alla letteratura tecnica, dunque, un'opera idraulica può avere una vita utile variabile da circa 30-40 anni (fognatura pluviale) a 100 anni (opere di sbarramento), per cui tradizionalmente le fognature pluviali (a basso rischio) vengono dimensionate con tempi di 10-20 anni, gli argini fluviali con tempi di 100-1000 anni, le pile dei ponti fluviali con tempi di 100-500 anni e le opere di sfioro delle dighe con tempi di 1000-10000 anni.

Ciò posto non è di per sé decisivo che a seguito dell'evento sia stato dichiarato lo stato di emergenza, perché, come segnalato peraltro dalla stessa resistente, in occasione di numerosi altri eventi avversi sono state assunte analoghe iniziative (cfr. il decreto 23.6.2003, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3.7.2003, in virtù del quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Salerno, con riferimento alle piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 9 gennaio 2003, dal 4 febbraio 2003 al 5 febbraio 2003, nei territori dei Comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San Marzano sul Sarno, Scafati), il che induce a far ritenere che fenomeni alluvionali, sia pur in assoluto di rilevante portata, non siano "eccezionali" nella zona (notoriamente ad alto rischio idrogeologico per svariate ragioni). D'altronde, a fondamento del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26.4.2005 sono state poste le gravi conseguenze dell'evento alluvionale, piuttosto che le cause che hanno determinato l'evento medesimo (cfr. il decreto in atti, che recita: <<*E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali ed alle infrastrutture*>>), limitandosi l'autorità amministrativa a prendere atto della situazione di emergenza per l'entità dei danni e conferendo poteri straordinari per porvi rimedio. L'eccezionalità (in senso atecnico) qui riguarda i gravissimi danni e non l'evento che li ha cagionati.

Sentenza

Re

Vero è, peraltro, che questo giudice ha accertato, in altre vertenze concernenti il medesimo evento del 26, 27 e 28 dicembre 2004, che <<*il collasso del fiume Sarno fu determinato essenzialmente dalle imponenti piogge cadute in quei giorni, onde deve concludersi che ci si trovi in presenza di un evento assolutamente eccezionale, che di per sé ha avuto efficienza eziologica tale da provocare l'inondazione oggetto di giudizio, degradando i precedenti difetti di manutenzione degli argini del sistema di deflusso delle acque a mere occasioni prive di rilievo giuridico, in applicazione dei principi in tema di nesso eziologico fissati dall'art. 41, cpv., c.p., che esprime principi di portata generale in tema di responsabilità da fatto illecito*>> e che <<*se anche gli argini e l'alveo del fiume fossero stati tenuti puliti e in efficienza, non avrebbero potuto contenere l'imponente massa d'acqua riversatasi nel fiume durante l'evento calamitoso di cui*

fonte: http://burc.regione.campania.it

oggi si discute>> (cfr. la sentenza n. 20/2012 del 19.12.2011/3.2.2012, resa nella causa iscritta al n. R.G. 2/2007, tra Ariete Giuseppe ed altri 70 contro Regione Campania e Provincia di Salerno; nonché la sentenza n. 31/2012 versata in atti e citata dalla resistente). D'altronde, proprio il numero dei ricorrenti (nel complesso oltre centinaia) e la quantità di vertenze instaurate costituiscono dati significativi, idonei a rivelare che la furia delle acque è stata verosimilmente determinata da piogge torrenziali che hanno assunto il carattere di eventi meteorologici di eccezionale portata, riguardanti estese zone ed idonei di per sé a produrre vasti allagamenti (cfr. anche la documentazione fotografica in atti).

D'altra parte, come segnalato da parte attrice, questo giudice in altre occasioni ha imputato l'evento solo alle precarie condizioni di manutenzione del fiume *de quo* (cfr. la sentenza del TRAP di Napoli, n. 94/09, versata in atti, che, con riferimento ad esondazioni del 2001, 2003 e 2004, testualmente recita: <<*il CTU ha accertato che, come questo stesso Tribunale ha già avuto modo ripetutamente di accertare, in occasione di analoghe controversie aventi ad oggetto danni causati dalle ripetute esondazioni, (nel 2001, 2003 e 1996) gli argini dell'Alveo Comune Nocerino e del Fiume Sarno, si trovavano in pessimo stato di manutenzione ed inoltre le sezioni idrauliche degli stessi erano ridotte a causa dell'accumulo di materiali (vegetazione, rifiuti, fango) che provoca un progressivo e continuo innalzamento della quota di scorrimento. Sulla base di tali elementi va affermata la responsabilità per incuria della Regione Campania che non ha provveduto ad eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e di ripristino strutturale dell'intero bacino idrografico*>>). Né può negarsi, come è rimasto ampiamente accertato anche in questa sede, l'insufficienza dell'opera di contenimento delle portate, essendo gli argini, oltre che l'alveo, ingombri di materiali che ostacolano il normale scorrimento delle acque.

Sentenza

Re

Ad avviso del collegio, dunque, sulla scorta delle suddette risultanze, possono trarsi le seguenti conclusioni: 1)i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni atmosferiche di cui trattasi mostrano come, pur essendo stati gli eventi piovosi di durata inferiore al tempo di corrivazione, nel complesso va considerata inconsueta la circostanza di un evento piovoso ripetutosi pressoché con la stessa intensità e durata per ben tre giorni, il che induce a ritenere che effettivamente si sia trattato di un impetuoso fenomeno naturale, di una vera e propria calamità naturale; 2)a causa del carattere imponente delle piogge, il fiume *de quo* in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo sarebbe verosimilmente esondato anche se fosse stato in ordinarie condizioni di manutenzione, ma l'esondazione si sarebbe verificata in misura molto minore, e molto minori, di conseguenza, sarebbero stati i danni provocati alle proprietà dei ricorrente dall'esondazione stessa; 3)soprattutto, tenuti in

fonte: http://burc.regione.campania.it

efficienza gli argini, verosimilmente non si sarebbe provocata la rottura dell'argine sinistro, cui ha fatto seguito il grosso dell'inondazione per cui è causa; 4)anche se il fiume non fosse esondato per niente, l'allagamento delle proprietà dei ricorrenti si sarebbe verificato ugualmente (per effetto diretto delle piogge di carattere eccezionale cadute sul fondo o riversatesi dai terreni vicini), ma i danni, quantomeno alle colture, sarebbero stati minori.

Deve ritenersi, in definitiva, che la Regione non possa essere chiamata a rispondere né della quota di danni che si sarebbe verificata anche in assenza della rottura dell'argine e dell'esondazione del fiume, né dell'ulteriore quota di danni che è stata prodotta dalla parte di acqua che sarebbe tracimata dal fiume anche se il suo stato di manutenzione fosse stato adeguato, posto che di tali due quote di danno, la prima non ha nulla a che fare con il fiume per cui è causa, e la seconda va ricondotta eziologicamente a caso fortuito (piogge eccezionali).

Sentenza

Re

Pertanto, da quanto esposto discende che, nei confronti della ricorrente, la Regione è certamente responsabile, ex art. 2051 c.c., ma che l'ammontare dei danni subiti dai ricorrenti va sottoposto ad una riduzione del 10%, determinata equitativamente.

Neanche è ravvisabile, nella specie, un concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato, ai sensi degli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c., che pure è stato eccepito dalla Regione e che – come noto – può essere rilevato anche d'ufficio (cfr. *ex multis* Cass. n. 3209/1988 e, tra le ultime, n. 4474/2011).

Ciò che rileva non è tanto la pure dedotta mancata realizzazione, da parte del proprietario di cespite confinante con un corso d'acqua, di opere a difesa, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 523/1904, quanto semmai la violazione del divieto assoluto di cui all'art. 96, comma 1, lett. f) r.d. 25 luglio 1904 n. 523 (che vieta ad una distanza minore di dieci metri dal piede degli argini "le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno").

Tuttavia, con riguardo alle distanze dei fondi dagli argini, il c.t.u. dott. Crescenzo ha riferito che <<- *i luoghi ove insistono i terreni per cui è causa sono nella località Lo Porto e Terze del comune di Scafati, sono allocati a destra del corso del Fiume Sarno e del canale di bonifica in destra idraulica, in particolare: la particella di terreno n.639 delle interventrici sigg.re Tramonti riportata nel fl. n. 12 è limitrofa al Fiume Sarno e separata da una stradina privata dal canale di bonifica in destra idraulica; le particelle di terreno nn. 42 e 67 della ricorrente sig.ra Pastore riportate nel fl. n. 20 sono limitrofe al Fiume Sarno; la particella di terreno n. 73 della ricorrente sig.ra Di Prisco e le particelle nn. 66, 75 e 208 del ricorrente sig. Manzo nel fl. 06 sono limitrofe al canale di Bonifica in destra idraulica e distano mediamente dal Fiume Sarno ml. 180, tutti gli altri terreni che insistono sul fl. 06 distano*

fonte: http://burc.regione.campania.it

mediamente dal canale di bonifica in destra idraulica ml 120 e dall'argine del Fiume Sarno ml. 270 >> (pagg. 18 e 19). Alla luce di tali accertamenti, l'evento dannoso non può imputarsi neanche in minima parte all'ubicazione di serre e coltivazioni.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte ed alla c.t.u. emerge che i fondi attorei sono stati per gran parte allagati e che sono stati danneggiati colture, impianti serricoli e annessi agricoli.

Tali circostanze sono state anche riferite dal dott. agronomo Giuseppe Fattoruso (cfr. la relazione tecnica di parte, integralmente confermata in sede di escussione testimoniale), oltre che dagli altri testi escussi e dal c.t.u., dott. Crescenzo che, nella sua relazione di perizia, ha dichiarato che <<*Tenuto conto della posizione dei terreni, della delimitazione delle zone invase dall'acqua allegata sul rapporto dello STAPAC, delle foto in atti, delle testimonianze rese dai testi e delle informazioni reperite in zona dal sottoscritto CTU, si dichiara che tutti i terreni delle ricorrenti e delle interventrici sono stati invasi dall'acqua delle piogge alluvionali del 26, 27 e 28 dicembre 2004. Le acque nel loro scorrere hanno danneggiato le sistemazioni superficiali agrarie dei terreni coltivati e le coltivazioni in atto (...)*>>. Il teste Malafronte Pasquale, indifferente, ha dichiarato: <<*Ricordo che nel dicembre 2004 i fondi di proprietà dei ricorrenti e delle interventrici furono invasi da circa un metro di acqua e di fango, con conseguente distruzione delle colture (in serra) e delle cipolle coltivate all'esterno. L'acqua era mista a fango e rifiuti e credo provenisse dal Fiume Sarno o comunque da un suo affluente confinante con i fondi. Anche gli impianti di irrigazione riportarono danni.* >>; - il teste Sabatino Vincenzo per la sig.ra Pastore Maria, indifferente, ha dichiarato: << *Coltivo per uso personale un piccolo terreno che fu allagato nel dicembre 2004 insieme a quello della sig.ra Pastore a causa dell'esondazione del Sarno... Non ho chiesto alcun risarcimento. Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate il fondo in questione. Le coltivazioni andarono completamente distrutte a causa dell'acqua straripata e del fango proveniente dal Sarno* >>. Il teste Di Prisco Francesco ha confermato le circostanze descritte dagli altri due testi.

In ordine alla quantificazione dei danni, il c.t.u. li ha determinati, tenendo presenti le informazioni assunte ed i riscontri eseguiti in campo, comparando il tutto alla relazione ed ai rilievi fotografici riportati nella perizia di parte, quantificando i costi sulla scorta del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e del prezzario regionale dei lavori pubblici, così stimando: 1)i mancati redditi subiti dai ricorrenti, per la distruzione delle coltivazioni in atto e per l'impraticabilità dei fondi (ove si sia verificata) a causa dell'inondazione; 2)le spese necessarie per riportare i suoli allagati, nelle primitive condizioni di fertilità; 3)i danni alle strutture o alle scorte. In particolare, il c.t.u. ha computato i danni

Sentenza

Re

fonte: http://burc.regione.campania.it

subiti dai ricorrenti, quantificandoli pari ad € 17.064,50 per la ricorrente Di Prisco Maria Antonietta, pari a € 2.326,00 per il ricorrente Cirillo Salvatore, pari a € 9.900,00 per il ricorrente Manzo Antonio, pari a € 8.343,00 per la ricorrente Pastore Maria, pari a € 7.245,88 per le interventrici Tramonti Maria e Giuseppina (cfr. pagg. 48-49 della relazione del dott. Crescenzo).

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile, sia pure generosa, tale da indurre a ricomprendere in essa anche gli asseriti danni morali, pure invocati dai ricorrenti.

Sentenza

Re

In definitiva, operando la riduzione del 10%, come sopra spiegato, per tener conto di tutte le conseguenze non direttamente imputabili alla carente manutenzione del corpo idrico, a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, va liquidata, in via equitativa la complessiva somma di € 15.358,05 per la ricorrente Di Prisco Maria Antonietta, di € 2.093,40 per il ricorrente Cirillo Salvatore, di € 8.910,00 per il ricorrente Manzo Antonio, di € 7.508,70 per la ricorrente Pastore Maria, di € 6.521,292 per le interventrici Tramonti Maria e Giuseppina, che, pertanto, la Regione Campania va condannata a pagare.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (28 dicembre 2004) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite (ivi comprese quelle delle c.t.u., peraltro già liquidate) seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000, secondo il criterio del *decisum*), nella misura minima, con l'aumento dell'80% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4 co. 2 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali,

fonte: http://burc.regione.campania.it

conseguiti dai clienti, in conformità al suddetto decreto ministeriale (in vigore dal 3.4.2014), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria e Tramonti Maria e Giuseppina contro la Regione Campania, così provvede:

1)accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Di Prisco Maria Antonietta dell'importo di € 15.358,05, di Cirillo Salvatore dell'importo di € 2.093,40, di Manzo Antonio dell'importo di € 8.910,00, di Pastore Maria dell'importo di € 7.508,70 e di Tramonti Maria e Giuseppina dell'importo di € 6.521,292, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2)condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 617,86 per spese ed in € 5.612,40 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, già aumentato dell' 80% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di c.t.u., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso a Napoli il 2.3.2015

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Si dà atto che lo studio delle questioni di fatto e di diritto per la redazione del presente provvedimento è stato curato con l'assistenza della Dott.ssa Marianna Torino, tirocinante presso la Corte di Appello di Napoli ex art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

Il consigliere affidatario

Sentenza

Re

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "ca.napoli@civile.ptel.giustiziacert.it" <ca.napoli@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "anna.carbone@pec.regione.campania.it" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>
Data

Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Corte d'Appello di Napoli.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: TA

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 900020/2010
Giudice: PICA LEONARDO
Attore principale: DI PRISCO MARIA ANTONIETTA
Conv. principale: REGIONE CAMPANIA

Si da' atto che in data 23/04/2015 alle ore 10:21 il cancelliere COLANNINO MARIA ha provveduto ad inviare
al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica anna.carbone@pec.regione.campania.it della parte ANNA CARBONE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano
allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 22/04/2015
Tipo Evento: EVENTI DI TRASMISSIONE/RICEZIONE ATTI
Oggetto: INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione: Sentenza 1855/2015 REPERT. N.2141/2015, INVIATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 23/04/2015 10:21
Registrato da CONTE PROCOLO
--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

Allegato(i)

BodyPart.txt (1 Kb)
IndiceBusta.xml (0 Kb)
Comunicazione.xml (1 Kb)
doc0061702015042310190 3.pdf.zip (209 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE D'AURIA
***
AVV. ANTONIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. FABIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. VALERIA D'AURIA
Via Luigi Sturzo 18 – 84018 SCAFATI (SA)
Tel. 081.8631242 – Fax 081.19725973

Settore Provinciale del Genio Civile

di Salerno
PEC: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

Vs Rif. Prot. 2015 0348843 20/05/2015

Scafati lì 26 maggio 2015

Oggetto: Liquidazione Spese e Competenze relative alla sentenza TRAP NA n. **1855/15** in causa tra Di Prisco Maria Antonietta ed altri Vs. Regione Campania

Con riferimento alla Vostra richiesta pervenuta tramite PEC Vi significhiamo quanto segue:

1) Le spese di CTU sono state anticipate dai sottoscritti avvocati D'Auria ed ascendono ad euro € 4.754,04 come da documentazione allegata alla fattura pro-forma;

2) Le spese di registrazione non sono (ad oggi) pubblicate dall'Agenzia delle Entrate quindi si richiede all'Ente di provvedere alla registrazione o all'accantonamento delle somme che verosimilmente sono calcolate in ragione del 3% dell'importo totale in sentenza (aggiornato).

3) Si allega fattura pro-forma per le competenze contemplate in sentenza, oltre le spese di CTU anticipate e documentate.

Con riserva di procedere ad esecuzione forzata nel caso di mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo.

Distinti Saluti

Avv. Fabio D'Auria

ALLEGATI: Fattura pro-forma
Ricevuta €. 500,00 per acconto CTU
Bonifico €. 2.142,70 per saldo CTU
Bonifico €. 2.111,34 per integrazione CTU

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 27 MAG. 2015
PRESA DI CARICO
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Serv. 01 02 03 04
Pos.ni
Romano
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0367124 27/05/2015 11,18
Mitt. : STUDIO LEGALE D'AURIA
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p ..
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE D'AURIA
VIA LUIGI STURZO 18
84018 SCAFATI (SA)

Di Prisco Maria Antonietta

Fattura PRO-FORMA
Controparte: Regione Campania
Oggetto: Sentenza TRAP NA 1855/15

COMPENSI	Importo
Giudiziali civili	
Compensi in sentenza	5.612,40
	5.612,40

SPESE	Imponibile	Esente
Spese in sentenza	0	617,86
CTU acconto	0	500,00
CTU Saldo	0	2.142,70
CTU CHIARIMENTI	0	2.111,34
	0	5.371,90

RIEPILOGO:	
Compensi	5.612,40
Spese imponibili	0
Spese generali 15%	841,86
	6.454,26
Cassa previdenza avvocati 4%	258,17
	6.712,43
I.V.A. 22%	1.476,73
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	5.371,90
Totale euro	13.561,06
Ritenuta Acconto 20%	-1.290,85
Importo dovuto al netto della R.A.	12.270,21

(dodicimiladuecentosettanta/21)

Fabio D'Auria

ALLEGATI:
Ricevuta €. 500,00 per acconto CTU
Bonifico €. 2.142,70 per saldo CTU
Bonifico €. 2.111,34 per integrazione CTU

fonte: http://burc.regione.campania.it

Agronomo Giuseppe CRESCENZO
Via Vecchia Lavorate, 10
84087 Sarno (SA)

Spett.le Di Prisco Maria Antonietta +5
Via Cristinelli, 25
84018 Scafati
C.F. DPRMNT57S54I483D

Fattura n 06 del 14/10/2011

Prestazione professionale:
Acconto per spese verteuza giudiziaria n. 20/2010 R.G.
c/o Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli
su incarico del G.D. Dott. Leonardo Pica
Di Prisco Maria Antonietta + altri c/ Regione Campania
Totale € 500,00

PAGATO

Art. n. 1 comma 100 legge finanziaria 2008
Somma anticipata dall'Avv. Fabio D'Auria Procuratore antistatario

P.I. 03763390659 - C.F. CRS GPP 51T10 I438X - sede via Vecchia Lavorate, 10
84087 Sarno (SA) Tel/fax 081/911416 cell. 3339678759

fonte: http://burc.regione.campania.it

Bonifico

Stampa da Relax Banking per il contratto:
D AURIA FABIO

Dati dell'ordine di Bonifico

Data spedizione	19/03/2012 10.01.10
Importo	2.142,70
Descrizione	CTU TRAP NA R.G. 20/2010 DI Prisco + altri

Dati del beneficiario

IBAN	IT 20 Y 01030 76481 000000069627
Banca	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Ragione sociale	Dott. Agr. CRESCENZO Giuseppe
Località	sarno SA
CAP	84087
Indirizzo	Via Vecchia Lavorate 0

Dati dell'ordinante

Conto n.	08855 76490 000000324130
Cod. Fisc./P.IVA	DRAFBA69M02C129Y
Ragione sociale	D AURIA FABIO
Indirizzo	VIA L.STURZO 16/18
Località	SCAFATI SA

Stato dell'ordine

Eseguita

Bonifico eseguito. Spedita il 19/03/2012 alla filiale di competenza. Eseguita il 19/03/2012. N.disposizione 00000748245. Num.operazione 000029964174883. CRO 00014112106.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara
SEDE
VIA OBERDAN, 34
SCAFATI
84018 - SA

Bonifico

Stampa da Relax Banking per il contratto:
D' AURIA FABIO

Dati dell'ordine di Bonifico

Data spedizione	30/10/2012 11.31.27
Importo	2.111,34
Descrizione	CTU Integrazione TRAP NA 20/10 Di Prisco Vs Regione Campania

Dati del beneficiario

IBAN	IT 20 Y 01030 76481 000000069627
Banca	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Ragione sociale	Dott. Crescenzo Giuseppe
Località	Samo SA
CAP	84087
Indirizzo	Via Vecchia Lavorate 10

Dati dell'ordinante

Conto n.	08855 76490 000000324130
Cod. Fisc./P.IVA	DRAFBA69M02C129Y
Ragione sociale	D' AURIA FABIO
Indirizzo	VIA L.STURZO 16/18
Località	SCAFATI SA

Stato dell'ordine

Eseguita

Bonifico eseguito. Spedita il 30/10/2012 alla filiale di competenza. Eseguita il 30/10/2012. N.disposizione 00000827249. Num.operazione 000032244801748. CRO 00019211400.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "FABIO D'AURIA" <f.dauria@avvocatinocera-pec.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data martedì 26 maggio 2015 - 18:07

Sentenza TRAP NA 1855/15 Di Prisco M. A. Vs Rif. Prot. 2015 0348843

Vi allego il documento di cui all'oggetto.

Distinti Saluti

Avv. Fabio D'Auria

_____ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 11688 (20150526) _____

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.nod32.it

Allegato(i)

Di Prisco Maraia Antonietta Risposta PEC Genio Civile.pdf (2387 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0397241 09/06/2015 14,12
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Dest. : STUDIO LEGALE D'AURIA; CRESCENZO GIUSEPPE
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

A Di Prisco Maria Antonietta, Cirillo Salvatore, Manzo Antonio, Pastore Maria, Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina
c/o Avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria
via Luigi Sturzo 18
84018 Scafati (SA)
a.dauria34@avvocatinocera-pec.it
f.dauria@avvocatinocera-pec.it
v.dauria@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, protezione Civile
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
us01.uod05@pec.regione.campania.it
c.a. Avv. Anna Carbone

e, pc al dott. Giuseppe Crescenzo,
via Vecchia Lavorate,10
84087 Sarno (SA)
pec: g.crescenzo@epap.conafpec.it

Prot. 290058 del 28/04/2015
rif. Avvocatura CC 7035/09

Oggetto: *Di Prisco Maria Antonietta + 5 c/ Regione Campania - Sentenza TRAP di Napoli n..1855/15 - Richiesta documentazione per spese di CTU anticipate*

In riferimento alla vs nota del 26/05/2015 acquisita al protocollo regionale in data 27/05/2015 con n. 367124 e ai fini della successiva liquidazione delle spese di CTU anticipate, si chiede di trasmettere le fatture o altra documentazione fiscale emessa dal CTU Giuseppe Crescenzo inerenti le somme di € 2.142,70 ed € 2.111,34, in quanto non è sufficiente ai fini del rimborso, la mera copia delle disposizioni di bonifico allegate alla citata nota del 26/05/2015. Per l'acconto di € 500,00 risulta correttamente inviata la fattura n. 6 del 14/10/2011 del dott. Crescenzo.

A tal fine si chiede inoltre all'Avvocatura regionale e al procuratore antistatario di fornire copia anche dei decreti di liquidazione emessi dal TRAP di Napoli a favore del CTU Giuseppe Crescenzo.

Si chiedono inoltre i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale delle sigg.re Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina, in quanto dati e residenza non risultano dalla sentenza e i codici fiscali ivi indicati TMRMRA63C46L254O e TMRGPP65S49L245H risultano errati.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589430

D/A

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 10 giugno 2015 - 10:37

CONSEGNA: Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 10/06/2015 alle ore 10:37:07 (+0200) il messaggio
"Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "us01.uod05@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20150610103706.02602.08.9.1@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (93 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "posta-certificata@sicurezzapostale.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 10 giugno 2015 - 10:37

CONSEGNA: Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 10/06/2015 alle ore 10:37:11 (+0200)
il messaggio "Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU"
proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "g.crescenzo@epap.conafpec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec275.20150610103706.02602.08.9.1@pec.actalis.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 10 giugno 2015 - 10:38

CONSEGNA: Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *10/06/2015* alle ore *10:38:06* (*+0200*) il messaggio "*Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*v.dauria@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20150610103706.02602.08.9.1@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2015-06-10* at *10:38:06* (*+0200*) and addressed to "*v.dauria@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20150610103706.02602.08.9.1@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (93 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: https://burc.regione.campania.it

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 10 giugno 2015 - 10:38

CONSEGNA: Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *10/06/2015* alle ore *10:38:06* (*+0200*) il messaggio "*Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*a.dauria34@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20150610103706.02602.08.9.1@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2015-06-10* at *10:38:06* (*+0200*) and addressed to "*a.dauria34@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20150610103706.02602.08.9.1@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (93 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: https://burc.regione.campania.it

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 10 giugno 2015 - 10:38

CONSEGNA: Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno *10/06/2015* alle ore *10:38:06* (*+0200*) il messaggio "*Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU*" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "*f.dauria@avvocatinocera-pec.it*" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:*opec275.20150610103706.02602.08.9.1@pec.actalis.it*

Delivery receipt

The message "*Prot 397241 del 09_6_15_Di Prisco Maria antonietta +5_sent TRAP Na n 1855-15_rich documentazione spese CTU*" sent by "dg08.uod13@pec.regione.campania.it", on *2015-06-10* at *10:38:06* (*+0200*) and addressed to "*f.dauria@avvocatinocera-pec.it*", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

Message ID:*opec275.20150610103706.02602.08.9.1@pec.actalis.it*

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (93 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

fonte: https://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 67.147,91		€ 67.147,91			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 67.147,91		€ 67.147,91			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 67.147,91		€ 67.147,91			
	Totale Missione 20								€ 67.147,91		€ 67.147,91			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 57.211,27		€ 57.211,27				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 9.936,64		€ 9.936,64				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 67.147,91		€ 67.147,91				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 67.147,91		€ 67.147,91				
	Totale Missione 8							€ 67.147,91		€ 67.147,91				
Totale Spese								€ 67.147,91	€ 67.147,91	€ 67.147,91	€ 67.147,91			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126. SENTENZA N. 1855/15 DEL 02/03/2015"

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 67.147,91 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 67.147,91 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 57.211,27 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 9.936,64 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL				
prowedimento esecutivo : sentenza n. 1855/15 del 02/03/2015 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	totale
Di Prisco Maria Antonietta	€ 15.358,05	€ 2.856,60	€ 3.778,21	€ 21.992,86
Cirillo Salvatore	€ 2.093,40	€ 389,37	€ 514,99	€ 2.997,76
Manzo Antonio	€ 8.910,00	€ 1.657,26	€ 2.191,93	€ 12.759,19
Pastore Maria	€ 7.508,70	€ 1.396,62	€ 1.847,20	€ 10.752,52
Tramonti Maria e Tramonti Giuseppina	€ 6.521,29	€ 1.212,96	€ 1.604,31	€ 9.338,56
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Aw.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	€ 6.454,26	€ 1.734,90	€ 1.117,86	€ 9.307,02
			TOTALE	€ 67.147,91

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 704 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - SENTENZA N. 49/13 DEL 04/03/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. GIUDIZIO: LANDUCCI LUISA + ALTRI C/REGIONE CAMPANIA. PRAT. AVV.RA N. 3326/07. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER EURO 97.750,62 RIPROPOSIZIONE PD 10891/15

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002;
b. che con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;
c. che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014;
d. che l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014;
e. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta;
f. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata;
g. che con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015 l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 ad istanza di alcuni dei

ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

h. che nel corso del 2015 e della precedente legislatura l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 10891 del 11/05/2015, che è stata archiviata su disposizione della Segreteria di Giunta del 28/07/2015 in quanto non approvata dalla Giunta Regionale della precedente legislatura;

RILEVATO

i. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 86.130,78 di cui € 55.356,27 per sorta capitale, € 13.119,43 per rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013, € 17.655,08 per interessi legali fino al 28/02/2015;

j. che le spese di lite, come indicato in sentenza, ammontano complessivamente ad euro € 11.619,84 di cui: € 6.000,00 per competenze liquidate in sentenza, € 3.816,24 per spese liquidate in sentenza (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 240,00 per C.P.A. (4%), ed € 1.372,80 per IVA (22%), ed € 190,80 per spese di copia e notifica sentenze richieste negli Atti di Pignoramento, di cui €24,80 + €7,00 per ciascuno dei 6 ricorrenti che hanno azionato il pignoramento, con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di € 10.419,84 ed € 1.200,00 per ritenuta d'acconto;

k. che tale debito, complessivamente pari ad € 97.750,62 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 49/13 del 04/03/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO

l. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 97.750,62 in esecuzione della sentenza n. 49/2013 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

m. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;

n. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;

o. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;

p. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

q. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;

r. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;

s. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

t. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente "Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli" e "Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;

u. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO

v. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 97.750,62 al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.200,00, come di seguito ripartito:

- € 18.276,39 in favore di Landucci Luisa (c.f. LNDLSU33A66F913D);
- € 5.106,88 in favore di Palmieri Antonio;
- € 5.016,28 in favore di Oliva Alfonso (c.f. LVOLNS26A10G230K);
- € 6.296,96 in favore di Oliva Rosa (c.f. LVORSO52T55F912C);
- € 6.001,87 in favore di Santonicola Carmine (c.f. SNTCMN61L12F912A);
- € 12.295,70 in favore di Palmieri Giuseppe;
- € 15.839,88 in favore di Petti Esterina;
- € 10.865,56 in favore di Sellitti Anna (c.f. SLLNNA33P67F912Y);
- € 644,47 in favore di Faiella Annunziata (c.f. FLLNNZ34M59F912R);
- € 5.786,79 in favore di Palmieri Alfonso (c.f. PLMLNS37E19F913E);
- € 11.619,84 in favore degli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria (*al lordo della rit. d'acc. di € 1.200,00*);

w. che a tanto si possa provvedere prelevando la somma di € 97.750,62 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 97.750,62
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 80.095,54
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 17.655,08

x. che si debba proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di € 97.750,62 in esecuzione della sentenza n. 49/2013 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3,

L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

y. che con n. prot. 351018 del 21/05/2015 l'UOD Genio Civile di Salerno ha richiesto il parere all'ufficio legislativo sull'allegato disegno di legge;
z. che tale parere è stato reso dall'ufficio legislativo con nota n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015, acquisita agli atti della UOD Genio Civile di Salerno con n. prot. 371170 del 28/05/2015, così come integrata dalla mail dell'ufficio legislativo del 29/05/2015 acquisita agli atti con n. prot. 375943/2015;

aa. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta"
bb. che pertanto il disegno di legge allegato alla presente è stato elaborato in base alle indicazioni prescritte nel parere n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 dell'ufficio legislativo, nonché sulla base delle medesime indicazioni contenute nel parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
cc. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
dd. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 97.750,62 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
ee. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 97.750,62 da assumersi sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
ff. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE

gg. che alla presente deliberazione sono allegate n. 11 schede di rilevazione di partita debitoria, una per ciascun ricorrente e una per gli avvocati, che ne costituiscono parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, e il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015;
d. la DGR n. 47 del 09/02/2015;
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015;
h. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015;
i. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
j. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
k. la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;

l. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
m. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
n. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
o. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
p. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1 di dover proporre al Consiglio Regionale in esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art.47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 97.750,62 (novantasettemilasettecentocinquanta/62), al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.200,00, come di seguito ripartita:
   1.1 € 18.276,39 in favore di Landucci Luisa (c.f. LNDLSU33A66F913D);
   1.2 € 5.106,88 in favore di Palmieri Antonio;
   1.3 € 5.016,28 in favore di Oliva Alfonso (c.f. LVOLNS26A10G230K);
   1.4 € 6.296,96 in favore di Oliva Rosa (c.f. LVORSO52T55F912C);
   1.5 € 6.001,87 in favore di Santonicola Carmine (c.f. SNTCMN61L12F912A);
   1.6 € 12.295,70 in favore di Palmieri Giuseppe;
   1.7 € 15.839,88 in favore di Petti Esterina;
   1.8 € 10.865,56 in favore di Sellitti Anna (c.f. SLLNNA33P67F912Y);
   1.9 € 644,47 in favore di Faiella Annunziata (c.f. FLLNNZ34M59F912R);
   1.10 € 5.786,79 in favore di Palmieri Alfonso (c.f. PLMLNS37E19F913E);
   1.11 € 11.619,84 in favore degli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria (*al lordo della rit. d'acc. di € 1.200,00*);
2 di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 97.750,62 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 97.750,62
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 80.095,54
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 17.655,08

3 di allegare n.11 schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, e il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

4 di demandare al Dirigente della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 97.750,62 da assumersi sui capitoli 182 e

183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

5 di prendere atto che l'importo di € 97.750,62 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

6 di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;

7 di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
- 7.1 Dipartimento delle Politiche Territoriali, Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali;
- 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania:
  - 7.2.1 Lavori Pubblici e protezione civile (53-08);
  - 7.2.2 Risorse finanziarie (55-13);
- 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
- 7.4 al BURC per la pubblicazione;
- 7.5 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale ;
- 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Landucci Luisa (c.f. LNDLSU33A66F913D);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002;.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 18.276,39 (diciottomiladuecentosettantasei/39), da riconoscere a favore di Landucci Luisa e risulta essere così costituito:

A	DANNO		
	A1	sorta capitale	€ 11.746,24
	A2	Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 2.783,86
	A3	Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 3.289,69
	A4	Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 456,60
		TOTALE DANNO	**€ 18.276,39**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 18.276,39 (diciottomiladuecentosettantasei/39) a favore di Landucci Luisa.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Palmieri Antonio;

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 5.106,88 (cinquemilacentosei/88), da riconoscere a favore di Palmieri Antonio e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1 sorta capitale	€ 3.282,20
	A2 Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 777,88
	A3 Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 919,22
	A4 Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 127,58
	TOTALE DANNO	**€ 5.106,88**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 5.106,88 (cinquemilacentosei/88) a favore di Palmieri Antonio.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 5.016,28 (cinquemilasedici/28), da riconoscere a favore di Oliva Alfonso e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1 sorta capitale	€ 3.223,98
	A2 Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 764,08
	A3 Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 902,90
	A4 Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 125,32
	TOTALE DANNO	**€ 5.016,28**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 5.016,28 (cinquemilasedici/28) a favore di Oliva Alfonso.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 6.296,96 (seimiladuecentonovantasei/96), da riconoscere a favore di Oliva Rosa e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**		
	A1	sorta capitale	€ 4.047,05
	A2	Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 959,15
	A3	Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 1.133,44
	A4	Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 157,32
		TOTALE DANNO	**€ 6.296,96**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 6.296,96 (seimiladuecentonovantasei/96) a favore di Oliva Rosa.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 6.001,87 (seimilauno/87), da riconoscere a favore di Santonicola Carmine e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1 sorta capitale	€ 3.857,40
	A2 Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 914,20
	A3 Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 1.080,32
	A4 Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 149,95
	TOTALE DANNO	**€ 6.001,87**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 6.001,87 (seimilauno/87) a favore di Santonicola Carmine.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 6 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Palmieri Giuseppe;

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 12.295,70 (dodicimiladuecentonovantacinque/70), da riconoscere a favore di Palmieri Giuseppe e risulta essere così costituito:

A	DANNO		
	A1	sorta capitale	€ 7.902,46
	A2	Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 1.872,88
	A3	Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 2.213,18
	A4	Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 307,18
		TOTALE DANNO	**€ 12.295,70**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 12.295,70 (dodicimiladuecentonovantacinque/70) a favore di Palmieri Giuseppe.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 7 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Petti Esterina;

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 15.839,88 (quindicimilaottocentotrentanove/88), da riconoscere a favore di Petti Esterina e risulta essere così costituito:

A	DANNO		
	A1	sorta capitale	€ 10.180,28
	A2	Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 2.412,73
	A3	Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 2.851,14
	A4	Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 395,73
		TOTALE DANNO	**€ 15.839,88**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 15.839,88 (quindicimilaottocentotrentanove/88) a favore di Petti Esterina.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 8 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 10.865,56 (diecimilaottocentosessantacinque/56), da riconoscere a favore di Sellitti Anna e risulta essere così costituito:

A	DANNO		
		A1 sorta capitale	€ 6.983,28
		A2 Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 1.655,04
		A3 Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 1.955,79
		A4 Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 271,45
		TOTALE DANNO	**€ 10.865,56**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 10.865,56 (diecimilaottocentosessantacinque/56) a favore di Sellitti Anna.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 9 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 644,47 (seicentoquarantaquattro/47), da riconoscere a favore di Faiella Annunziata e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**		
	A1	sorta capitale	€ 414,22
	A2	Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 98,17
	A3	Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 115,99
	A4	Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 16,09
		TOTALE DANNO	**€ 644,47**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 644,47 (seicentoquarantaquattro/47) a favore di Faiella Annunziata.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 10 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 5.786,79 (cinquemilasettecentottantasei/79), da riconoscere a favore di Palmieri Alfonso e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1 sorta capitale	€ 3.719,16
	A2 Rivalutazione monetaria dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 881,44
	A3 Interessi legali dal 11.10.2002 al 04.03.2013	€ 1.041,61
	A4 Interessi legali dal 05/03/2013 fino al 28/02/2015	€ 144,58
	TOTALE DANNO	**€ 5.786,79**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie

fonte: http://burc.regione.campania.it

previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 5.786,79 (cinquemilasettecentottantasei/79) a favore di Palmieri Alfonso.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 11 del 25/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 3326/07

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dalla U.O.D. Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione con nota prot. n. 661247 del 07/10/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria;

Oggetto della spesa: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuto l'11/10/2002.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 12/09/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 11/03/2008, iscritto al Registro Generale n. 141/2007 i sigg. Landucci Luisa (C.F. LNDLSU33A66F913D), Palmieri Antonio, Oliva Alfonso (C.F. LVOLNS26A10G230K), Oliva Rosa (C.F. LVORSO52T55F912C), Santonicola Carmine (C.F. SNTCMN61L12F912A), Palmieri Giuseppe, Petti Esterina, Sellitti Anna (C.F. SLLNNA33P67F912Y), Faiella Annunziata (C.F. FLLNNZ34M59F912R), Palmieri Alfonso (C.F. PLMLNS37E19F913E), in qualità di proprietari e/o coltivatori di fondi destinati alla produzione di ortaggi e fiori, ubicati nelle vicinanze del torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", diramazioni del Torrente Solofrana, difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dai beni allagatisi a seguito dell'esondazione in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", avvenuta in data 11/10/2002. Con sentenza n. 49/13 del 04/03/2013, depositata in data 29/04/2013, e notificata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

forma esecutiva il 24/06/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Landucci Luisa della somma di € 11.746,24, Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20, Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98, Oliva Rosa della somma di € 4.047,05, Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40, Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46, Petti Esterina della somma di € 10.180,28, Sellitti Anna della somma di € 6.983,28, Faiella Annunziata della somma di € 414,22, Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 11/10/2002 fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 3.816,24 per spese (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo ctu), € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 24 giugno 2014. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. Servizio Geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica irrigazioni (53-08-03) copia della citata sentenza con nota prot. n. 596473 del 10/09/2014, e la suddetta U.O.D. ha inoltrato, per la predisposizione degli atti consequenziali, tale copia alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 661247 del 07/10/2014. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 790424 del 21/11/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 49/13 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30087 del 23/12/2014 che non è stata approvata essendo intervenuta la chiusura dell'esercizio finanziario 2014 e pertanto è stata archiviata. Con note prot.112172 del 18/02/2015 e n. 126847 del 24/02/2015, l'U.O.D. Recupero crediti, esecuzione, ragioneria, finanze e tributi dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso gli Atti di Pignoramento per le somme dovute in virtù della sentenza 49/13 da parte di alcuni dei ricorrenti, rispettivamente Oliva Rosa, Sellitti Anna, Petti Esterina, Faiella Annunziata, Santonicola Carmine con la prima nota e Palmieri Alfonso con la seconda.

Dall'esame della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 si evince che il debito ammonta a complessivi € 11.619,84 (undicimilaseicentodiciannove/84), da riconoscere a favore degli Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria e risulta essere così costituito:

B SPESE LEGALI		
B1	Competenze	€ 6.000,00
B2	4% CPA	€ 240,00
B3	Totale imponibile	€ 6.240,00
B4	+IVA 22,00% su imponibile	€ 1.372,80
B5	Spese liquidate in sentenza (di cui € 3.306,24 per rimborso anticipo c.t.u.)	€ 3.816,24
B6	Spese di copia e notifica sentenze richieste negli Atti di Pignoramento (€24,80+€7,00 per 6)	€ 190,80
B7	**TOTALE SPESE LEGALI**	**€ 11.619,84**
B8	**20% Ritenuta d'acconto**	€ 1.200,00
B9	**Netto a pagarsi**	**€ 10.419,84**
B10	**Totale da liquidare al lordo della rit. d'acc.**	**€ 11.619,84**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 11.619,84 (undicimilaseicentodiciannove/84) a favore degli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 25/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

S. 49/13 T. 1

STUDIO LEGALE D'AURIA
AVV. ANTONIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. FABIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. VALERIA D'AURIA
Via Luigi Sturzo, 18 - 84018 Scafati (SA)
Tel.(081) 8631242 - 19100088 - Fax 08119725973

R.G. 141/2007
Cron. 216
Rep. 213
Pres. Candia
Ogg. Risarc. danni

2/
3326/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

9386

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
7 LUG 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 141/2007 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

LANDUCCI Luisa (nata a Nocera Superiore il 26 gennaio 1933 - c.f. LND DLS U33A66 F913 D);

PALMIERI Antonio (nato a Nocera Superiore il 13 gennaio 1935 – c.f. dichiarato PLM NTN 23B10 F913 M);

OLIVA Alfonso (nato a Pagani il 10 gennaio 1926 – c.f. LVO LNS 26A10 G230 K);

OLIVA Rosa (nata a Nocera Inferiore il 15 dicembre 1952 – c.f. LVO RSO 52T55 F912 C);

22035

SANTONICOLA Carmine (nato a Nocera Inferiore il 12 luglio 1961 – c.f. SNT CMN 61L12 F912 A);

PALMIERI Giuseppe (nato a Nocera Superiore il 13 gennaio 1935 – c.f. PLM GPP 35A13 F912 H);

PETTI Esterina (nata a Roccapiemonte l'11 settembre 1934 – c.f. PTT SRN 34P51 H413 J);

SELLITTI Anna (nata a Nocera Inferiore il 27 settembre 1933 – c.f. SLL NNA 33P67 F912 Y);

FAIELLA Annunziata (nata a Nocera Inferiore il 19 agosto 1934 – c.f. FLL NNZ 34M59 F912 R);

fonte: http://burc.regione.campania.it

PALMIERI Alfonso (nato a Nocera Superiore il 19 maggio 1937– c.f. PLM lns 37E19 F913 E);

tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, elett.te domiciliati in Napoli alla P.zza Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv.to Alessandro Basile

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81

RESISTENTE–CONTUMACE

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 12 settembre 2007 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 l'11 marzo 2008, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni loro subiti dall'esondazione dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano" avvenuta in data 11 ottobre 2002.

La Regione Campania non si è costituita.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi ed espletata c.t.u., gli attori hanno precisato le conclusioni; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari e/o coltivatori dei sottoindicati fondi, destinati alla produzione di ortaggi e fiori, secondo il dettaglio che segue:

ATTORE	TITOLO DISPONIBILITÀ FONDI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE TERRENI
Landucci Luisa	comproprietà con i figli	In comp.: Foglio 11,

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ed affitto	p.lla 183, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575. Totale are 72,06; in affitto: foglio 11, p.lla 259, 262, 274. Totale are 55,53
Palmieri Alfonso	Affitto	Folio 11, p.lle 33, 34. Totale are 30,54
Oliva Alfonso	Proprietario	Folio 11, p.lle 1517, 1519, 1514, 1516, 1513, 1511. Totale are 28,02
Oliva Rosa	Proprietà	Folio 11, p.lle 1512, 1515, 1518, 1520. Totale are 27,52
Santonicola Carmine	Affitto	Folio 11, parte della p.lla 64. Are 36,90
Palmieri Giuseppe	Affitto	Folio 11, parte della p.lla 64. Are 95,94
Petti Esterina	Proprietà	Folio 11, p.lla 46, 144, 263, 260, 237
Sellitti Anna	Affitto	Folio 11, p.lla 88, 89, 1037, 1055. Totale are 72,64
Faiella Annunziata	Proprietà	Folio 11, p.lla 588, 591
Palmieri Alfonso	Affitto	Folio 11, p.lle 33, 34. Totale are 30,54

I ricorrenti lamentano che la mattina dell'11 ottobre 2002, a seguito della rottura dei fatiscenti argini e dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", entrambi diramazioni del torrente Solofrana, detti terreni vennero invasi e sommersi da acqua e detriti vari che provocarono la distruzione e l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto, nonché delle serre, dei pozzi e dei manufatti ivi esistenti, otre che dei beni ivi allocati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che il torrente Solofrana e le predette diramazioni si presentavano, all'epoca, in pessime condizioni manutentive, con argini fatiscenti ed alvei pieni di erbe infestanti, rifiuti e detriti di ogni genere, considerando responsabile dell'evento dannoso la Regione Campania in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania non costituitasi in giudizio all'esito della notifica e rinotifica dell'atto di citazione rispettivamente eseguite in data 12 settembre 2007 ed 11 marzo 2008.

4. La domanda va accolta solo nei limiti che seguono.

L'esondazione del torrente Solofrana dell'11 ottobre 2002 è circostanza già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenza n. 59/11 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dai Vigili Urbani nell'imminenza del fatto (cfr. scheda di intervento n.8018/01 dell'11 ottobre 2002 allegata alla relazione di c.t.u.) ed è stata riferita dai testi esaminati nel presente giudizio.

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento noto perchè più volte ripetutosi negli anni, come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia citata del Tribunale adito, che ha preso in considerazione varie esondazioni, tra le quali proprio quella in oggetto dell'11 ottobre 2002.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni dei testi Mario ed Alfredo Califano, sentiti all'udienza del 13 maggio 2010 e dell'arch. Francesco Santonicola, esaminato all'udienza del 18 novembre 2010), ai cui contenuti si rinvia, ha dato conto del corrispondente (rispetto alla citata esondazione) allagamento dei fondi attorei, "*coltivati ad ortaggi vari*", con permanenza dell'acqua stagnante per vari giorni e deposito di detriti, melma e rifiuti (cfr., in particolare, dichiarazione Mario Califano).

Più nel dettaglio, poi, il teste arch. Francesco Santonicola, che ha redatto la relazione tecnica di parte depositata all'udienza del 21 gennaio 2010, ha riferito di essersi recato nei luoghi di causa il giorno

fonte: http://burc.regione.campania.it

successivo al dedotto evento, di aver verificato che tutti i terreni erano allagati, nonché di aver riscontrato le colture praticate sul posto e che gli interi raccolti erano andati perduti.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno subito alle coltivazioni.

4. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, setacciando le loro singole posizioni.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati è, in mancanza di contestazioni, ragione sufficiente per dar seguito alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08), mentre per i beni in comproprietà la pretesa va adeguata ai limiti della quota posseduta (cfr. Cass. 186/87).

Il medesimo metodo, invece, non è praticabile per i danni a fabbricati e beni mobili in ordine ai quali, prima ancora di una compiuta dimostrazione degli stessi pure carente, è mancata una specifica allegazione dei medesimi, nulla essendo stato precisato sulla corretta identificazione dei beni danneggiati, sulle loro dimensioni e natura, sul loro stato pregresso stato manutentivo, sul concreto pregiudizio ad essi arrecato dall'allagamento, sulle modalità del loro ripristino e sul relativo costo sopportato.

Consegue a tale *deficit* assertivo e probatorio, verificato anche dal c.t.u, che il riferimento dall'ausiliare operato ad un costo fisso di € 250,00 per la pulizia dei locali e di € 600,00 per il ripristino degli intonaci e per i lavori di tinteggiatura, ricavato dal prezzario dei lavori edili pubblicato sul B.U.R.C. per gli anni 2001/2002, si rivela operazione solo teorica, o meglio, espressiva di un metodo generico di

fonte: http://burc.regione.campania.it

determinazione del danno nella specie non utilizzabile nemmeno ai fini di una liquidazione equitativa, mancando ogni aggancio ai necessari elementi fattuali che pur devono disciplinare la relativa attività di quantificazione del danno.

Per i costi, invece, di asportazione del materiale fangoso e di ripristino del buon stato agronomico dei suoli, va preso atto che gli attori non hanno offerto alcun giustificativo di spesa.

L'allagamento in questione ha certamente prodotto tale tipo di danno, ma, in assenza della suddetta prova, pare più che probabile ritenere che i suddetti lavori siano stati eseguiti - come suol dirsi – in economia ovvero utilizzando il contributo lavorativo dei ricorrenti, coltivatori dei fondi in questione, e della propria organizzazione aziendale, semmai usufruendo del lavoro precario di qualche operaio chiamato a collaborare per l'emergenza in commento.

In tale direzione, al richiamo, operato dal c.t.u., al prezzario dei lavori pubblici o delle opere di miglioramento fondiario si rivela parametro solo orientativo, che il Collegio stima di poter utilizzare, secondo una valutazione equitativa, decurtando del 50% i valori indicati dal c.t.u. riconoscendo in tale riduzione il verosimile risparmio di spesa rispetto al prezzario ufficiale di cui gli attori hanno beneficato, evitando il ricorso ad interventi esterni ad opera di soggetti professionali.

5. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno in relazione alla posizione dei singoli attori nel modo che segue:

Attori – totale liquidato	danni alle coltivazioni	asporto e disinfestazione (50% del valore stimato dal c.t.u.)
Landucci Luisa: € 11.746,24	€ 1.778,70 (3.049,25 relativamente ai beni in comproprietà 7/12) €2.629,79 relativamente ai beni in affitto	€ 7.337,75
Palmieri Antonio: € 3.282,20	€ 1.451,34	€ 1.830,86
Oliva Alfonso: € 3.223,98	€ 1.569,12	€ 1.654,86
Oliva Rosa: € 4.047,05	€ 2.421,72	€ 1.625,33

fonte: http://burc.regione.campania.it

Santonicola Carmine: € 3.857,40	€ 1.678,08	€ 2.179,32
Palmieri Giuseppe: € 7.902,46	€ 2.236,24	€ 5.666,22
Petti Esterina: € 10.180,28	€ 4.199,27	€ 5.981,01
Sellitti Anna: € 6.983,28	€ 2.488,84	€ 4.194,44 + € 300,00 pulizia pozzo
Faiella Annunziata: € 414,22	€ 201,60	€ 212,62
Palmieri Alfonso: € 3.719,16	€ 1.915,47	€ 1.803,69

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (11 ottobre 2002) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Nulla, invece, compete per i danni morali, solo invocati senza nessuna allegazione al riguardo, dovendo evidenziarsi che la non necessità di una specifica prova sul punto non esime, di certo, da una corrispondente, puntuale, attività assertiva.

6. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora sentenza Tribunale adito n.59/11), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del torrente *Solofrona* e sue diramazioni, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12) e della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 12 settembre 2007 e rinotificato l'11 marzo 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di:

a) Landucci Luisa della somma di € 11.746,24;
b) Palmieri Antonio della somma di € 3.282,20;
c) Oliva Alfonso della somma di € 3.223,98;
d) Oliva Rosa della somma di € 4.047,05;
e) Santonicola Carmine della somma di € 3.857,40;
f) Palmieri Giuseppe della somma di € 7.902,46;
g) Petti Esterina della somma di € 10.180,28;
h) Sellitti Anna della somma di € 6.983,28;

fonte: http://burc.regione.campania.it

i) Falella Annunziata della somma di € 414,22;

l) Palmieri Alfonso della somma di € 3.719,16,

il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, pagandole agli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 3.816,24 per spese (€ 3.306,24 per rimborso anticipo c.t.u.) ed € 6.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

Così deciso a Napoli in data 4 marzo 2013.

Il giudice delegato- est.
(dr. Ugo Candia)

Il Presidente
(dr. Maurizio Gallo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria RASCA

CORTE APPELLO NAPOLI
Depositato
oggi, 29/4/2013
IL CANCELLIERE

fonte: http://burc.regione.campania.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. ANTONIO, FABIO e VALERIA D'ACUNTI procuratore di ~~X~~ ATTRIBUZIONE

Napoli, li 24 GIU. 2014

~~La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.~~ ~~procuratore di~~

~~Napoli, li~~

~~REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE~~

~~Si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.~~

La presente copia composta di n. 9, fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 24 GIU. 2014

Napoli, 24 GIU. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Amelia Serra

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

STUDIO LE... 840 Tel.

fonte: http://burc.regione.campania.it

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014
Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza degli avv.ti. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81

UNEP
la UFFICIALE
destinat
dell'Ingegnere
Pascone Maria Fortuna
- 7 LUG 2014
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

STUDIO LEGALE D'AURIA
via Luigi Sturzo, 13
80026 SCAFATI (SA)
tel. 081 8631242

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del … ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 97.750,62		€ 97.750,62			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 97.750,62		€ 97.750,62			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 97.750,62		€ 97.750,62			
	Totale Missione 20								€ 97.750,62		€ 97.750,62			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 80.095,54		€ 80.095,54				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 17.655,08		€ 17.655,08				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 97.750,62		€ 97.750,62				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 97.750,62		€ 97.750,62				
	Totale Missione 8							€ 97.750,62		€ 97.750,62				
Totale Spese								€ 97.750,62	€ 97.750,62	€ 97.750,62	€ 97.750,62			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 97.750,62 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Sentenza 49/13

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 97.750,62 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 80.095,54 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 17.655,08 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL				
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 49/13 del 04/03/2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	totale
Landucci Luisa	€ 11.746,24	€ 2.783,86	€ 3.746,29	€ 18.276,39
Palmieri Antonio	€ 3.282,20	€ 777,88	€ 1.046,80	€ 5.106,88
Oliva Alfonso	€ 3.223,98	€ 764,08	€ 1.028,22	€ 5.016,28
Oliva Rosa	€ 4.047,05	€ 959,15	€ 1.290,76	€ 6.296,96
Santonicola Carmine	€ 3.857,40	€ 914,20	€ 1.230,27	€ 6.001,87
Palmieri Giuseppe	€ 7.902,46	€ 1.872,88	€ 2.520,36	€ 12.295,70
Petti Esterina	€ 10.180,28	€ 2.412,73	€ 3.246,87	€ 15.839,88
Sellitti Anna	€ 6.983,28	€ 1.655,04	€ 2.227,24	€ 10.865,56
Faiella Annunziata	€ 414,22	€ 98,17	€ 132,08	€ 644,47
Palmieri Alfonso	€ 3.719,16	€ 881,44	€ 1.186,19	€ 5.786,79
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	€ 6.000,00	€ 1.612,80	€ 4.007,04	€ 11.619,84
TOTALE GENERALE				€ 97.750,62

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0371170 28/05/2015 11,27
Mitt. : REGIONE CAMPANIA IL CAPO UFFIC...
Ass..: 533813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0009882 /UDCP/GABI/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo VARIE -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 MAG. 2015
PRESA DI CARICO

Al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

All'Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Al Direttore Generale Risorse Finanziarie

Oggetto: Schemi di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richieste pareri.

In merito alle richieste di parere inerente l'oggetto (vs. Prot. 351018 del 21/05/2015; 351058 del 21/05/2015), pervenute allo scrivente tramite posta certificata in data 21 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi gli schemi di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravi di spesa per la amministrazione regionale, attratti gli schemi di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla loro proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, degli schemi proposti, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €_____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 degli schemi proposti, si richiede di sostituire la parola "avverrà" con le seguenti parole "è sostituito"

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica; riguardo l'articolo 2, comma 1, di rinviare all'articolo 6 non ricorrendo a forme abbreviate (quali ad esempio "art", in luogo della corretta forma "articolo") .

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire al singolo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

rettifica errore materiale parere prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015

ANTONIO FERRARA

Inviato: venerdì 29 maggio 2015 11.41
A: genio civile; MAURO FERRARA

La presente ai fini della rettifica dell'errore materiale che ricorre nel parere reso da questo Ufficio con nota prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015; si richiede, pertanto, al settimo capoverso di sostituire le parole "è sostituito" con le parole "è eseguito".

Antonio Ferrara

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0375943 29/05/2015 14.31
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 699 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 504/14 DEL 02/12/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. GIUDIZIO: CENTROAUTO SNC C/REGIONE CAMPANIA. PRAT. AVV.RA N. 6153/2008. RIPROPOSIZIONE PD 9699/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 7/11/2008 e rinotificato il 10/04/2009, la società Centroauto s.n.c di Longobardi Giovanni & C. (già Centroauto di Abbate Mario & C. snc) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti alle autovetture in vendita situate nel piazzale di proprietà a causa dell'esondazione del canale "Vallone Cupa" avvenuta in data 22/10/2005 nel Comune di Agropoli;
b. che con sentenza n. 504/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania al pagamento in favore della Centroauto snc di Longobardi Giovanni & C. "*della somma di € 97.973,18 detratte le somme già riconosciute e versate dalla società ricorrente dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 24/2005 per i medesimi dann*i", oltre rivalutazione monetaria dal 22/10/2005 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonchè interessi legali fino al soddisfo e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 4.020,00 per competenze ed € 521,22 per spese, oltre IVA e CPA in favore della ricorrente e alle spese di CTU come liquidate in corso di giudizio;
c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 130121 del 24/02/2014 pervenuta il 11/03/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile;
d. che poiché le somme richiamate nel dispositivo della sentenza n. 504/2014 erogate dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 24/05 sono state trasferite al Comune di Agropoli che ne ha curato integralmente l'istruttoria, e da questo sono state direttamente versate alla società Centroauto snc, l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 192922 del 18/03/2014 inviata via pec e via fax in pari data, ha chiesto al Comune di Agropoli di inviare le contabili attestanti l'erogazione del contributo alla Centroauto snc ai sensi della L.R. 24/2005;
e. che il Comune di Agropoli con nota acquisita al protocollo regionale con n. 206884 del 24/03/2014 ha inviato le contabili attestanti il pagamento della somma di € 39.108,99 a fronte di un contributo riconosciuto alla società di € 60.728,53, come da determina n. 52 del 03/04/2013 del comune di Agropoli;
f. che, vista la liquidazione parziale rispetto al contributo riconosciuto, l'UOD Genio Civile di Salerno con note n. prot. 474891 del 08/07/2014 e n. 612239 del 17/09/2014, inviate via pec al Comune di Agropoli ha chiesto certificazione in merito alle ulteriori somme versate alla Centroauto e/o all'eventuale credito vantato dalla società nei confronti del Comune di Agropoli, per somme ancora da versare;
g. che successivamente avendo appreso per le vie brevi che le somme non erano state erogate alla società in quanto sospese dal Comune di Agropoli ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, l'UOD Genio Civile di Salerno ne ha chiesto conferma al comune di Agropoli con nota n. prot. 683172 del 15/10/2014;
h. che in riscontro alla succitata nota il Comune di Agropoli ha comunicato con nota acquisita al protocollo regionale il 17/10/2014, con n. 690783 che la somma residua di € 21.619,54 da versare alla società Centroauto era stata liquidata dal comune di Agropoli ma il pagamento era stato bloccato dall'agente della riscossione per un inadempimento fiscale a carico della beneficiaria;
i. che, vista la documentazione agli atti, la somma da riconoscere alla società Centroauto snc ai sensi della sentenza n. 504/2014 del TRAP di Napoli è pari ad € 37.244,65 ovvero alla differenza tra la somma liquidata di € 97.973,18 al netto delle somme riconosciute e liquidate dal Comune di Agropoli pari ad € 60.728,53;

j. che con nota acquisita al protocollo regionale con n. 708299 del 23/10/2014 l'avv, Carmine Vitagliano ha rinunciato alla antistatarietà, essendo già stato pagato dalla società Centroauto e ha autorizzato la Regione Campania a versare l'importo comprensivo di risarcimento danni e spese di lite alla società Centroauto;
k. che con medesima nota n. 708299 del 23/10/2014 l'avv. Vitagliano ha richiesto il rimborso per la società Centroauto, oltre alla quota capitale di € 37.244,65, anche delle spese di CTU pari ad € 2.231,11 e delle spese di registrazione pari ad € 3.000,00, non inviando tuttavia documentazione giustificativa;
l. l'UOD Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 739981 del 5/11/2014 ha chiesto il mod. F23 per le spese di registrazione e la fattura per le spese di CTU all'avvocato procuratore, il quale per le vie brevi ha successivamente dichiarato che non era possibile all'attualità provvedere alla registrazione, e pertanto nella presente proposta verranno conteggiate le spese di CTU ma non quelle di registrazione;
m. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 504/2014 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 26443 del 1/12/2014 che non è stata approvata perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata;
n. che nel corso del 2015 e della precedente legislatura l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 504/2014 ha redatto una nuova proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 9699 del 29/04/2015, che è stata archiviata su disposizione della Segreteria di Giunta del 28/07/2015 in quanto non approvata dalla Giunta Regionale della precedente legislatura;

RILEVATO

o. che l'importo dei danni da liquidare alla società ricorrente ammonta a complessivi € 51.599,79 di cui € 37.244,65 per sorta capitale, € 6.182,61 per rivalutazione monetaria, ed € 7.636,53 per interessi legali dal 22/05/2005 al 02/12/2013 (data della sentenza) e interessi legali dalla sentenza fino al 31/01/2015 per € 536,00;
p. che l'importo delle spese di lite così come liquidate in sentenza, da rimborsare alla società ricorrente, vista la rinuncia alla antistatarietà per le spese di lite da parte dell'avv. Vitagliano, ammontano ad € 5.621,80 di cui € 4.020,00 per competenze, € 160,80 per CPA (4% su 4.020,00) € 919,78 per IVA al 22%, ed € 521,22 per spese liquidate in sentenza,
q. che ai fini della successiva liquidazione verrà chiesta alla ricorrente la documentazione inerente il pagamento delle spese da rimborsare di CTU per € 2.231,11;
r. che tale debito, complessivamente pari ad € 59.452,70, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 504/14 del 02/12/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

s. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 59.452,70 in esecuzione della sentenza n. 504/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
t. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;

u. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
v. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
w. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
x. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
y. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 02/09/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
z. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
aa. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
bb. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

cc. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 59.452,70 , a favore della società Centroauto s.n.c di Longobardi Giovanni & C. (P. IVA 02716490657) con sede in Agropoli (SA) via S. Pio X vista la rinuncia alla antistatarietà per le spese di lite da parte dell'avv. Vitagliano;
dd. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di €. 59.452,70 in esecuzione della sentenza n. 504/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
ee. che con n. prot. 351058 del 21/05/2015 l'UOD Genio Civile di Salerno ha richiesto il parere all'ufficio legislativo sull'allegato disegno di legge;
ff. che tale parere è stato reso dall'ufficio legislativo con nota n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015, acquisita agli atti della UOD Genio Civile di Salerno con n. prot. 371170 del 28/05/2015, così come integrata dalla mail dell'ufficio legislativo del 29/05/2015 acquisita agli atti con n. prot. 375943/2015;
gg. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "*qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta*"

hh. che pertanto il disegno di legge allegato alla presente è stato elaborato in base alle indicazioni prescritte nel parere n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 dell'ufficio legislativo, nonché sulla base delle medesime indicazioni contenute nel parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 ;

ii. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 59.452,70 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 59.452,70
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 51.280,17
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 8.172,53

jj. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,

kk. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 59.452,70 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

ll. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 59.452,70 sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

mm. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

nn. che alla presente deliberazione sono allegati una scheda debitoria che ne costituisce parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la D.G.R. n. 47 del 09/02/2015
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015
h. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015;
i. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
j. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;

k. la sentenza n. 504/14 del 02/12/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
l. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
m. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
n. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
o. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
p. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di dover proporre al Consiglio regionale, in esecuzione della sentenza n. 504/14 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 59.452,70 a favore della società Centroauto s.n.c di Longobardi Giovanni & C. (P. IVA 02716490657) con sede in Agropoli (SA) via S. Pio X, vista la rinuncia alla antistatarietà per le spese di lite da parte del procuratore avvocato Carmine Vitagliano;
2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 59.452,70 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 59.452,70
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 51.280,17
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 8.172,53

4. di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 59.452,70 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. di prendere atto che la somma totale di € 59.452,70 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;
7. di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
     - 6.1.1 delle Politiche Territoriali;
     - 6.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
   - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
     - 6.1.3 le Risorse finanziarie;
     - 6.1.4 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
   - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
   - 7.4 al Tesoriere e al Consiglio Regionale;
   - 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
   - 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 25/02/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 6153/2008

La sottoscritta Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 504/2014 del 02/12/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 130121 del 24/02/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Centroauto s.n.c di Longobardi Giovanni & C.(P. IVA 02716490657) con sede in Agropoli (SA) via S. Pio X

Oggetto della spesa
Sentenza n. 504/2014 del 02/12/2013 con cui il T.R.A.P. di ha condannato la Regione Campania al pagamento di somme di denaro per risarcimento danni e il pagamento delle spese di lite in favore di Centroauto s.n.c di Longobardi Giovanni & C. per i danni subiti a causa dell'esondazione del canale Vallone Cupa avvenuta in data 22/10/2005 nel Comune di Agropoli nonché al pagamento delle spese di CTU.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 504/2014 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 7/11/2008 e rinotificato il 10/04/2009, la società Centroauto s.n.c di Longobardi Giovanni & C. (già Centroauto di Abbate Mario & C. snc) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti alle autovetture in vendita situate nel piazzale di proprietà a causa dell'esondazione del canale "Vallone Cupa" avvenuta in data 22/10/2005 nel Comune di Agropoli.
Con sentenza n. 504/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea condannando la Regione Campania al pagamento in favore della Centroauto snc di Longobardi Giovanni & C. "*della somma di € 97.973,18 detratte le somme già riconosciute e versate dalla società ricorrente dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 24/2005 per i medesimi danni*", oltre rivalutazione monetaria dal 22/10/2005 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico, nonchè interessi legali fino al soddisfo e alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 4.020,00 per competenze ed € 521,22 per spese, oltre IVA e CPA in favore della ricorrente e alle spese di CTU come liquidate in corso di giudizio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 130121 del 24/02/2014 pervenuta il 11/03/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, il quale con nota prot. n. 192922 del 18/03/2014 inviata via pec e via fax in pari data, ha chiesto al Comune di Agropoli di inviare le contabili attestanti l'erogazione del contributo alla Centroauto snc ai sensi della L.R. 24/2005, poiché le somme richiamate nel dispositivo della sentenza n. 504/2014 erogate dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 24/05 sono state trasferite al Comune di Agropoli che ne ha curato integralmente l'istruttoria, e da questo direttamente versate alla società Centroauto snc,;
Il Comune di Agropoli con nota acquisita al protocollo regionale con n. 206884 del 24/03/2014 ha inviato le contabili attestanti il pagamento della somma di € 39.108,99 a fronte di un contributo riconosciuto alla società di € 60.728,53, come da determina n. 52 del 03/04/2013 del comune di Agropoli e l'UOD Genio Civile di Salerno, vista la liquidazione parziale rispetto al contributo riconosciuto, con note n. prot. 474891 del 08/07/2014 e n. 612239 del 17/09/2014, inviate via pec al Comune di Agropoli ha chiesto certificazione in merito alle ulteriori somme versate alla Centroauto e/o all'eventuale credito vantato dalla società nei confronti del Comune di Agropoli, per somme ancora da versare.
Successivamente avendo appreso per le vie brevi che le somme non erano state erogate alla società in quanto sospese dal Comune di Agropoli ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, l'UOD Genio Civile di Salerno ne ha chiesto conferma al comune di Agropoli con nota n. prot. 683172 del 15/10/2014.
In riscontro alla succitata nota il Comune di Agropoli ha comunicato con nota acquisita al protocollo regionale il 17/10/2014, con n. 690783 che la somma residua di € 21.619,54 da versare alla società Centroauto era stata liquidata dal comune di Agropoli ma il pagamento era stato bloccato dall'agente della riscossione per un inadempimento fiscale a carico della beneficiaria.
Vista la documentazione agli atti, la somma da riconoscere alla società Centroauto snc ai sensi della sentenza n. 504/2014 del TRAP di Napoli è pari ad € 37.244,65 ovvero alla differenza tra la somma liquidata di € 97.973,18 al netto delle somme riconosciute e liquidate dal comune di Agropoli pari ad € 60.728,53.
Con nota acquisita al protocollo regionale con n. 708299 del 23/10/2014 l'avv, Carmine Vitagliano ha rinunciato alla antistatarietà, essendo già stato pagato dalla società Centroauto e ha autorizzato la Regione Campania a versare l'importo comprensivo si risarcimento danni e spese di lite alla società Centroauto e con medesima nota n. 708299 del 23/10/2014 l'avv. Vitagliano ha richiesto il rimborso per la società Centroauto, oltre alla quota capitale di € 37.244,65, anche delle spese di CTU pari ad € 2.231,11 e delle spese di registrazione pari ad € 3.000,00, non inviando tuttavia documentazione giustificativa la quale è stata richiesta dall'UOD Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 739981 del 5/11/2014. L'avvocato procuratore ha poi dichiarato per le vie brevi che non era possibile all'attualità provvedere alla registrazione, e pertanto nella presente proposta verranno conteggiate le spese di CTU ma non quelle di registrazione.
L'importo dei danni da liquidare alla società ricorrente ammonta a complessivi € 51.508,78 di cui € 37.244,65 per sorta capitale, € 6.182,61 per rivalutazione monetaria, ed € 7.636,53 per interessi legali dal 22/05/2005 al 02/12/2013 (data della sentenza) e interessi legali dalla sentenza fino al 31/10/2014 per € 444,99. L'importo delle spese di lite così come liquidate in sentenza, da rimborsare alla società ricorrente , vista la rinuncia alla antistatarietà per le spese di lite da parte dell'avv. Vitagliano, ammontano ad € 5.621,80 di cui € 4.020,00 per competenze, € 160,80 per CPA (4% su 4.020,00) € 919,78 per IVA al 22%, ed € 521,22 per spese liquidate in sentenza e ai fini della successiva liquidazione verrà chiesta alla ricorrente la documentazione inerente il pagamento delle spese da rimborsare di CTU per € 2.231,11
Dall'esame della sentenza n. 504/14 del 02/12/2013 e dalla documentazione agli atti si evince che il debito da riconoscere a favore di Centroauto s.n.c di Longobardi Giovanni & C. ammonta a complessivi **€ 59.452,70**, e risulta essere così costituito:

A		DANNO e SPESE DI LITE	
	A1	Sorta capitale	€ 37.244,65
	A2	Rivalutazione monetaria dal 22/10/2005 al 02/12/2013	€ 6.182,61
	A3	Interessi legali dal 22/10/2005 al 02/12/2013	€ 7.636,53
	A4	Interessi legali fino al 31/01/2015	€ 536,00
	A5	Competenze	€ 4.020,00
	A6	CPA al 4%	€ 160,80
	A7	IVA al 22%	€ 919,78
	A8	Spese liquidate in sentenza	€ 521,22
	A9	Spese di CTU	€ 2.231,11
		TOTALE DANNO E SPESE	**€ 59.452,70**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 504/2014 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 504/2014 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza nonché spese di registrazione;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 59.452,70** a favore di Centroauto s.n.c di Longobardi Giovanni & C. (P. IVA 02716490657)
Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 504/2014 del 02/12/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota n. 690783 del 17/10/2014 inviata dal comune di Agropoli;
3. nota n. prot. 708299 del 23/10/2014 inviata dall'avv. Carmine Vitagliano

Salerno, 25/02/2015.

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

S. 504/14 T.A.

R.G. 150/08
cron 85/14
rep 588/13
Dr. Pica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo	Presidente
dott. Leonardo Pica	Giudice delegato
dott. ing. Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 150/2008 R.G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del 2.12.2013 e vertente

TRA

"CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C.", già "CENTROAUTO di Abbate Mario & C. S.n.C." (P. IVA 02716490657), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Carmine Vitagliano, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con cui è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmine Vitagliano, in Napoli, via Toledo n. 16

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 31.1.2013 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per la ricorrente: impugnata la c.t.u., accoglimento della domanda così come proposta in atto di citazione, le cui conclusioni si abbiano per integralmente richiamate (così ribadite in comparsa conclusionale: <<***Accertare e Dichiarare:*** *l'obbligo della Regione Campania alla manutenzione, conservazione e cura dei corsi d'acqua esistenti nel territorio di Agropoli (SA).* ***Accertare e dichiarare:*** *che il danno subito dalla*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Società "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C.", in persona del suo legale rapp.te pro tempore, è conseguenza degli eventi atmosferici del giorno 22 Ottobre 2005, e che i danni subiti da detta Attività Commerciale né sono diretta conseguenza. ***Accertare e dichiarare:*** *la carenza di manutenzione dei bacini fluviali locali e la mancanza e/o l'inadeguatezza delle opere idrauliche lungo i corsi d'Acqua nel territorio di Agropoli (SA).* ***Accertare e dichiarare:*** *che i danni causati alla Società deducente sono dovuti alla carenza di manutenzione dei bacini fluviali locali e alla mancanza e/o all'inadeguatezza delle opere idrauliche lungo i corsi d'Acqua nel territorio di Agropoli (SA).* ***Condannare:*** *la Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento, in favore della Società deducente, da liquidare con la relativa condanna nello stesso Giudizio, nella misura di* ***€. 260.000,00****, o in quella somma maggiore o minore che la S.V. Ill.ma Vorrà ritenere giusta e congrua, previa rivalutazione monetaria e gli interessi come per Legge, dalla Domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di Risarcimento danni ovvero per qualunque titolo o ragione l'On.le Giudicante adito lo ritenga.* ***Condannare*** *la convenuta, alle Spese, Diritti, ed Onorari di Causa, da distrarre ed attribuire separatamente al Sottoscritto Procuratore antistatario>>);*

per la resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 7.11.2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 10.4.2009, "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C." ha esposto: che nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre 2005, e per circa 40 minuti, la Città di Agropoli è stata colpita da una violenta alluvione che ha causato allagamenti e danni; che i fiumi ed i canali sono straripati, inondando le strade di Agropoli che si sono allagate completamente; che, in particolare, il fiume Testene, i corsi d'acqua minori ed il Canale denominato "Vallone Cupa", affluente del Testene, sono tracimati in diversi punti; che il "Vallone Cupa" è straripato in prossimità della Strada Provinciale di collegamento – Agropoli – Santa Maria di Castellabate, ove le acque hanno superato gli argini e si sono riversate in strada, allagando diversi locali commerciali, tra cui anche quelli ove era ubicata la sede operativa ed il piazzale espositivo della ricorrente società; che a seguito dell'accaduto, a causa dell'improvvisa inondazione, il piazzale espositivo della società (che commercia in automobili) è stato completamente inondato da acqua, fango e detriti, come rilevato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti subito dopo i fatti (cfr. la copia del verbale di constatazione rilasciato dalla Polizia Municipale del Comune di Agropoli e quella del verbale di sopralluogo

fonte: http://burc.regione.campania.it

rilasciato dai Carabinieri del Comando Stazione di Agropoli); che l'acqua, il fango ed i detriti, hanno causato ingenti e svariati danni, avendo danneggiato interamente il parco auto già pronto in esposizione a tal punto da renderlo inutilizzabile e, comunque, riparabile con un costo elevato per ogni singola necessaria riparazione; che il consulente di parte, perito assicurativo Vincenzo Leccese, ha stimato un danno complessivo ammontante ad € 266.836,98, di cui € 173.510,09 per danno emergente ed € 93.326,89 per lucro cessante; che l'esondazione del fiume e dei canali sarebbe da attribuire all'insufficiente sezione idraulica degli alvei e alla mancata manutenzione degli stessi, in quanto lungo gli argini vi sono accumuli di detriti e vegetazione spontanea che rallentano, di fatto, il regolare deflusso delle acque.

Tanto premesso, ha evocato pertanto in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza d'ufficio, depositata la relazione peritale, mutato il giudice delegato, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, *in primis*, evidenziato che la ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti dal piazzale, nonchè dai veicoli ivi allocati, a seguito dell'esondazione del 22.10.2005, oltre che quelli da lucro cessante.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie la ricorrente si è qualificata proprietaria dei beni danneggiati, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso che il cespite di cui è causa <<*consiste di un piazzale adibito ad esposizione e vendita di autovetture, ubicato in Agropoli (SA) a confine con la strada Via Pio X già Via Provinciale Agropoli – Castellabate. Il piazzale è di forma irregolare, recintato lungo i confini con muretto in calcestruzzo e sovrastante rete metallica. L'accesso ad esso avviene lateralmente dalla strada Via Pio X, attraverso una stradina privata*

fonte: http://burc.regione.campania.it

confinante con un locale adibito a commercio. L'area espositiva di circa 1.300 mq è pavimentata con asfalto, e fa parte di un fondo di terreno di maggiore estensione, censito nel N.C.T. del Comune di Agropoli al fg. 28, p.lla 133 di proprietà Volpe Liberato, come si evince dalla visura e mappa catastale>> (così la relazione del c.t.u., ing. Antonio Mataluni, pag. 6). Incontroverso, soprattutto, è che il piazzale sia stato all'epoca dei fatti nella disponibilità della ricorrente "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C.", che alla società appartenessero le autovetture (circa 131) ivi custodite e che questa abbia quindi diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

2)Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la **legittimazione passiva dell'ente resistente,** al quale è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali degli argini, oltre che la insufficiente manutenzione e pulizia del letto dei corsi d'acqua coinvolti. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione dei corsi d'acqua naturale (qual è il Vallone Cupa, che è <<*un affluente in sinistra idraulica del Fiume Testene, attraversa parzialmente la città di Agropoli in un alveo naturale incassato, con argini di pochi metri dai fondi circostanti, delimitato in alcuni tratti da sponde murarie*>>: cfr. la descrizione nella relazione del c.t.u., a pag. 6), spettano alla Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3)Nel **merito**, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze degli accertamenti compiuti dal c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 22.10.2005, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il Vallone

fonte: http://burc.regione.campania.it

che scorre nei pressi del piazzale di cui è causa è esondato, invadendo i terreni sottostanti e, tra l'altro, il piazzale espositivo sudddetto. Risulta altresì documentato che il territorio comunale è già stato più volte in passato teatro di eventi alluvionali tutti riconducibili alla cattiva manutenzione di opere idrauliche. Tant'è che la Regione Campania già nell'anno 2003 è stata costretta a ristorare i danni allora verificatisi e ad appaltare i lavori di riqualificazione, bonifica e messa in sicurezza dei corsi d'acqua locali (lavori che al 22 ottobre 2005 non erano ancora cominciati: cfr. la rassegna stampa in atti). D'altronde, i testi escussi hanno confermato la ricostruzione del fatto storico, così come prospettato dalla ricorrente. Infatti, il teste Emilio Benevento, all'udienza del 28.01.2010, ha riferito: <<<*abito ad Agropoli e lavoro come Brigadiere della Polizia Municipale. Per motivi di servizio effettuai con i colleghi diversi sopralluoghi dopo l'esondazione del Fiume Testene avvenuta alla fine di ottobre del 2005. All'epoca compilai dei verbali di servizio che confermo. Ci recammo anche presso la Centroauto S.n.C. e constatammo che il piazzale antistante gli uffici era completamente invaso da acqua e fango che avevano danneggiato le auto esposte per la vendita. Dopo l'esondazione il Comune cominciò ad effettuare lavori di pulizia e manutenzione dei canali affluenti e del fiume Testene, fino ad allora in pessime condizioni per la presenza di detriti, vegetazione spontanea e rifiuti. Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate il piazzale della Centrauto S.n.C. invaso dal fango. Riconosco anche il canale, piuttosto stretto, che costeggia il piazzale*>>. Analoghe dichiarazioni sono state rese dagli altri testi, Raffaele Pesce sempre all'udienza del 28.1.2010, e Tornese Salvatore, Guariglia Renato e Consiglio Fulvio, all'udienza del 13.5.2010.

Con riguardo alle cause dell'esondazione, il c.t.u. ha riferito che <<*dalle indagini espletate (...) e dalla documentazione acquisita (...) le cause che hanno concorso, insieme all'evento piovoso, alla tracimazione delle acquee del Vallone Cupa, nel tratto adiacente al piazzale della ricorrente, sono: Tratto curvilineo del vallone Cupa con formazione di risalti idraulici e conseguente allagamento delle zone circostanti; Sezioni degli alvei inadeguate a contenere onde di piena proveniente dai tratti a monte; Erosione delle sponde arginali; Restringimento della sezione idraulica dell'alveo per lo scarico lungo le sponde dei terreni provenienti dagli scavi delle attività edificatorie*>> (pag. 12)

In siffatta situazione, risulta di tutta evidenza che l'evento è imputabile, oltre che all'abnorme conformazione dell'alveo (curvilineo ad angolo retto in prossimità dei luoghi di causa), allo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo, che era all'epoca

fonte: http://burc.regione.campania.it

pessimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata un gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere, e che, proprio per gli accertati impedimenti al libero deflusso delle acque ed innanzi menzionati, non appena ha ricevuto acque in una quantità superiore alla portata ordinaria, il torrente ha subito la rottura dell'argine con la conseguente tracimazione.

La dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo allegata, non è stata provata dalla convenuta, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, il c.t.u. ha segnalato che <<*dal confronto fra i valori medi dei massimi annuali di precipitazione del bacino, riportati nella tabella in precedenza, con la media max. della precipitazione giornaliera dell'evento del 21 e 22.10.2005, pari a mm 48,90, si deduce che, nell'arco temporale dal 1975 al 1999, l'altezza di pioggia dell'evento è stata superata quasi ogni anno, dunque l'evento del 21 e 22.10.2005 non può ritenersi di carattere eccezionale, ma si è trattato di una pioggia ordinaria*>> (pag. 10).

Neanche è evincibile nella specie il preteso concorso di colpa, per il fatto che il piazzale espositivo della società ricorrente, censito in catasto al fg. 28 p.lla 133, confinava all'epoca dell'evento dannoso con il vallone Cupa e quindi rientrava nella fascia di rispetto fluviale dei 10 metri, dove è vietato qualsiasi edificazione. Invero, come rilevato dal c.t.u., <<*il piazzale espositivo non s'identifica con la p.lla 133 del fg. 8 di are 82,77 del N.C.T. di Agropoli, ma esso è una porzione dell'anzidetta particella di circa 1.300 mq, come si evince dal contratto di locazione (all. n. 15). In più, ripete, che prima del raddrizzamento della curva del vallone, era la p.lla 133 che confinava con il vallone Cupa e non il piazzale espositivo. Quanto sopra è riscontrabile dall'ortofoto della zona in esame, tratta da Google prima della sistemazione del vallone (all. n. 16), dove si evince che il piazzale espositivo era distante dal vallone oltre la fascia*>> (pag. 21 e ss.).

Ai fini della quantificazione del danno, va tenuto presente, come evidenziato anche dal c.t.u., che <<*sulla base dei documenti prodotti e dalle consulenze tecniche di parte, si evince che i danni subiti dalla ricorrente sono relativi alle autovetture presenti nel piazzale espositivo all'epoca dell'evento dannoso (...). Le autovetture coinvolte dall'allagamento, così come da verbale di accertamento della stazione dei carabinieri di Agropoli (S. I) del 28.10.2005 (all. n. 03), sono*

fonte: http://burc.regione.campania.it

complessivamente n. 131. Nel verbale i carabinieri riferivano che il livello dell'acqua in alcuni punti del piazzale, aveva raggiunto un'altezza max. di m 1,30, come notavano dai segni del fango rimasti sulle fiancate delle autovetture. Dall'esame della documentazione fotografica, allegata alla perizia di parte del perito assicurativo Vincenzo Leccese (all. n. 11), si evince quanto segue: Il piazzale espositivo, dopo il prosciugamento delle acquee esondate dal vallone, risultava completamente invaso da fango e detriti, di altezza variabile che si stima in circa da cm 5 a cm 20, in quanto il piazzale è in leggero declivio verso il vallone Cupa; Le auto sul piazzale presentavano segni di fango sulle fiancate, rimasti dalle acquee esondate dal vallone Cupa, che raggiungeva un'altezza max. pari a circa la metà delle fiancate; Nell'abitacolo di alcune autovetture si rilevava la presenza di acqua e fango, e i sedili bagnati>> (pag. 14)

Sulla scorta delle suddette circostanze, confermate dai testi escussi, il c.t.u. ha stimato pari ad **€ 51.069,66** il danno totale alle autovetture, di cui € 26.200,00 per lavaggio e revisione (considerando forfetariamente un costo pari ad € 200,00/cad.), € 16.693,00 per la manutenzione eseguita (tenuto conto delle fatture effettivamente riferibili alle autovetture indicate nell'elenco redatto dai carabinieri di Agropoli, indicate nella relazione a pag. 15) ed € 8.176,66 per la manutenzione da eseguire (tenuto conto del preventivo del 15.12.2005 della ditta Carmine di Sevo).

Per il ripristino e la pulizia del piazzale il c.t.u. ha quantificato i costi pari ad **€ 3.954,60**, avuto riguardo all'entità delle opere desumibile dalle foto allegate alla consulenza di parte, di cui € 2.654,60 (per il trasporto a rifiuto con autocarro fino a 50 q.li del materiale (mc 130), tenendo conto del prezzo unitario ricavato dal Prezzario del 2003 pari a € 20,42) e € 1.300,00 (per la pulizia del piazzale di mq. 1.300, eseguita con mezzi meccanici, tenendo conto del prezzo unitario di tale attività di circa € 1,00 al mq.).

Infine, il c.t.u. ha stimato il lucro cessante sulla base degli atti contabili antecedenti e successivi all'evento, avendo rilevato che la società, dopo l'evento dannoso, per circa due mesi, ha effettivamente subito un calo di fatturato e di redditività. In particolare, tenendo conto della differenza tra il valore medio mensile dei ricavi, ante sinistro e post sinistro e quindi del mancato ricavo nei due mesi successivi all'evento pari ad € 388.716,00, nonché della percentuale di ricarico per il settore del commercio di autoveicoli pari a circa il 13,88% (in base allo studio di settore), il c.t.u. ha quantificato il mancato utile ante imposte pari ad **€ 53.953,78** (€ 388.716,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

x 13,88%).

L'opera di rilevamento e di successiva valutazione dei danni effettuata diligentemente dal c.t.u. non ha subito critiche specifiche ad opera della ricorrente e resiste a quelle della difesa regionale (cfr. le osservazioni del c.t.u. alle deduzioni delle parti, a pagg. 25 e ss. della relazione), per cui appare al collegio per gran parte meritevole di adesione. Tuttavia, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, in presenza di una solo parziale documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento la ricorrente non ha ritenuto di produrre integralmente), deve presumersi che gran parte dei lavori di riparazione siano stati eseguiti in economia direttamente dalla ricorrente (e, quindi, a costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli di cui alle voci del prezzario per i lavori pubblici), per cui in via equitativa può riconoscersi una somma pari all'80% di quella riconosciuta dal c.t.u. (ossia € 44.019,40), ragion per cui va liquidata complessivamente una somma pari ad € 97.973,18 (di cui € 53.953,78 per il cd. lucro cessante).

Peraltro, risulta dagli atti allegati alla c.t.u. che <<*la Regione Campania, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 21 e 22 ottobre 2005 che colpì il Comune di Agropoli, con L.R. n. 24 del 29/12/2005 (finanziaria regionale 2006) all'art. 30, comma 6, istituì un fondo dell'importo di € 1.000.000,00 a favore delle imprese industriali, artigianali e commerciali danneggiate. Successivamente la G.R. con deliberazione n. 1402 del 27/07/2007 approvava i criteri operativi, le disposizioni procedurali e i limiti economici per la corresponsione dei contributi alle attività produttive danneggiate di cui all'elenco trasmesso alla Regione dal Comune di Agropoli. Dall'elenco su indicato si evince che la Regione Campania ha riconosciuto alla società ricorrente un danno nella misure del 35% di quello richiesto (€ 173.510,09) pari a € 60.728,53, e con determina n. 7 del 12/01/2010 il Comune di Agropoli ha liquidato alla predetta società un acconto di € 9.108,99 pari al 15% dell'importo ammesso a contributo, come da determina allegata (all. n. 18)*>>. Ovviamente nei limiti in cui la ricorrente è già stata ristorata, l'importo suddetto va decurtato.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 97.973,18, detratte le somme già riconosciute e versate alla società ricorrente dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n. 24/2005, per i medesimi danni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (22.10.2005) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 100.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C." nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C." dell'importo di € 97.973,18, detratte le somme già riconosciute e versate alla società ricorrente dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n. 24/2005, per i medesimi

fonte: http://burc.regione.campania.it

danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 521,22 per spese ed in € 4.020,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

3) pone a carico definitivo della resistente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 2.12.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 6 FEB. 2014
Il Cancelliere

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da "Giuseppe Capozzolo" <ragioneria@pec.comune.agropoli.sa.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 16 ottobre 2014 - 11:01

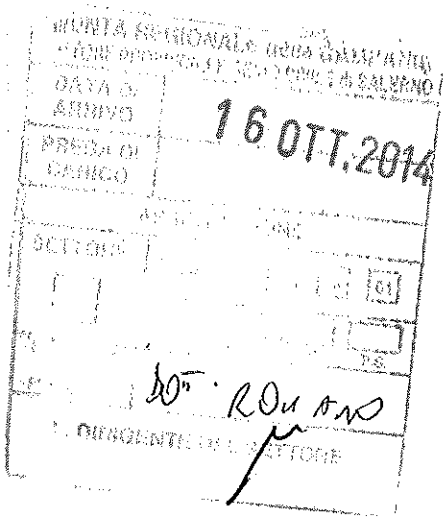
Re: POSTA CERTIFICATA: Prot 683172 del 15_10_14_Centroauto snc_sentenza TRAP Na n 204_2014_Rich documentazione

In riferimento alla Vostra richiesta prot. 683172 del 15/10/2014, si conferma e attesta che l'importo assegnato alla ditta Centroauto è pari a 60.728,53, l'erogato è pari a 39.108,99, e che la somma residua pari a 21.619,54 è stata bloccata dalla procedura Equitalia per un inadempimento fiscale a carico della società beneficiaria.
In riferimento l'agente della riscossione ha provveduto a notificare l'atto di pignoramento allo scrivente Ente.

Per quanto dovuto

Comune di Agropoli
Dott. Giuseppe Capozzolo

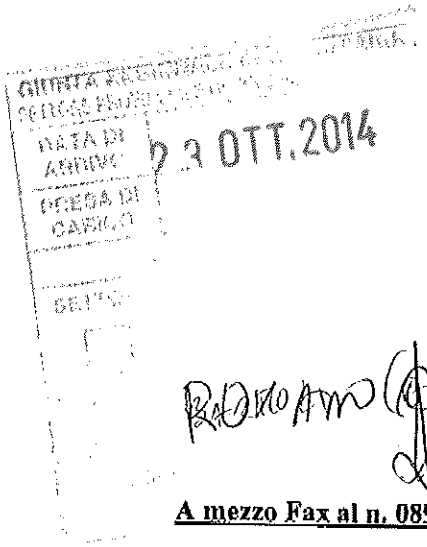
REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0690783 17/10/2014 10,14
Mitt. : COMUNE DI AGROPOLI,
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2014



fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE
AVV. CARMINE VITAGLIANO

Agropoli, 22.10.2014



Spett.le
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO
Via Sabatini, 3,
SALERNO

2460

REGIONE CAMPANIA Dott.ssa Accarino

Prot. 2014. 0708299 23/10/2014 14,57
Mitt. : VITAGLIANO CARMINE (AVV.)
Ass : 530813 UOD Genio civile di Salerno: p...
Classifica : 53.8.13 Fascicolo : 10 del 2014

A mezzo Fax al n. 089/9929656.

Alla C.A. della Dott.ssa Accarino.

OGGETTO: Procedimento n. 150/2008 R.G. – Sentenza n. 504/2014 – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli – Dott. L. Pica – "Centroauto S.n.C." c/ "Regione Campania".

Gent.le Sig.ra Dott.ssa Accarino,
in relazione al Procedimento ed alla Sentenza di cui meglio in oggetto emarginati, così come da intercorse intese per le vie brevi, nonché facente seguito ed in riscontro Loro Nota Prot. 2014.0683172, del 15.10.2014, unitamente alla presente, così come da intercorse intese per le vie brevi, Vi invio Notula Pre – Fatturazione per il Sottoscritto Procuratore e Difensore, portante la Somma di **€. 4.817,80**, nonché Nota Specifica per la Società "Centroauto S.n.C.", portante la somma di **€. 54.209,39.**

La presente, inoltre, per comunicarVi che le coordinate bancarie della Società "Centroauto S.n.C." sono: **"BANCO DI NAPOLI S.p.A. " – Agenzia di Agropoli (SA), Codice IBAN: IT59Z0101076020100000001719.**

Con la presente, inoltre, il sottoscritto Procuratore e Difensore dichiara di rinunciare alla distrazione delle spese (si Allega Rinuncia alla Antistatarietà della refusione delle Spese di Lite) e, pertanto, La autorizza a provvedere al Pagamento dell'intero importo pari ad **€. 59.027,19**, comprensivo sia delle Competenze Professionali che della Sorta Capitale liquidata in Sentenza, in favore della Società "Centroauto S.n.C. .", mediante Bonifico Bancario presso la Banca **"BANCO DI NAPOLI S.p.A. " – Agenzia di Agropoli (SA), Codice IBAN: IT59Z0101076020100000001719.**

In attesa di ricevere quanto dovuto, e rimanendo a disposizione per qualsi voglia chiarimento e/o delucidazione, sempre Lieto all'Incontro Professionale, l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

Avv. Carmine Vitagliano.

84043 AGROPOLI (SA) - Via V. Monti, 9
Tel. +39 0974 821403 - Fax +39 0974 827968
avv.vitagliano@tiscali.it
C.F. VTGCMN69B26H703F - P.I. 03632410654

fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE
AVV. CARMINE VITAGLIANO

Agropoli, 22.10.2014

Spett.le
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO
Via Sabatini, 3,
SALERNO

A mezzo Fax al n. 089/2589208

OGGETTO: Procedimento n. 150/2008 R.G. – Sentenza n. 504/2014 – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli – Dott. L. Pica – "Centroauto S.n.C." c/ "Regione Campania".

Nota Specifica per la Società "Centroauto S.n.C.":

Sorta Capitale	€. 37.244,65
Rival. Mon. e Int. Legali su €. 37.244,65 (Dal 22.10.2005 al 06.02.2014)	€. 11.733,63
Costo Registrazione Sentenza	€. 3000,00
Costo C.T.U.	€. 2.231,11
TOTALE	**€. 54.209,39**

Avv. Carmine Vitagliano.

84043 AGROPOLI (SA) - Via V. Monti, 9
Tel. +39 0974 821403 - Fax +39 0974 827968
avv.vitagliano@tiscali.it
C. F. VTGCMN69B26H703T - P. I. 05632410654

fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE
AVV. CARMINE VITAGLIANO

Agropoli, 22.10.2014

Spett.le
"CENTROAUTO S.n.C."
P. IVA 02716490657
Via De Marinis, 65,
POGGIOMARNO (NA)

Notula Pre Fatturazione.

OGGETTO: Procedimento n. 150/2008 R.G. – Sentenza n. 504/2014 – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli – Dott. L. Pica – "Centroauto S.n.C." c/ "Regione Campania".

IMPONIBILE	**€.**	**4.020,00**
C.N.A. 4 %	**€.**	**160,80**
IVA 22 %	**€.**	**919,78**
SPESE FORF.	**€.**	**521,22**
TOTALE	**€.**	**5.621,80**
- Ritenuta d'Acc.	**€.**	**804,00**
TOTALE	**€**	**4.817,80**

Avv. Carmine Vitagliano.

84043 AGROPOLI (SA) - Via V. Monti, 9
Tel. +39 0974 821403 - Fax +39 0974 827968
avv.vitagliano@tiscali.it
C.F. VTGCMN69B26H703T - P. I. 03632430654

fonte: http://burc.regione.campania.it

STUDIO LEGALE
AVV. CARMINE VITAGLIANO

Agropoli, 22.10.214

"CENTROAUTO S.n.C."
P. IVA 02716490657
Via De Marinis, 65,
POGGIOMARNO (NA)

OGGETTO: Procedimento n. 150/2008 R.G. – Sentenza n. 504/2014 – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli – Dott. L. Pica – "Centroauto S.n.C." c/ "Regione Campania".

Il sottoscritto Avv. Carmine Vitagliano, avente Studio Professionale Legale, in Agropoli (SA), alla Via V. Monti, 9, in relazione al Procedimento ed alla Sentenza di cui meglio emarginati, dichiara di rinunciare, come in effetti con la sottoscrizione della presente effettivamente rinuncia, alla Antistatarietà della refusione delle Spese di Lite come Liquidate in Sentenza, essendo stato già regolarmente pagato dalla Società "Centroauto S.n.C.", specificando di non avere nulla altro a che pretendere per alcun Titolo e/o Ragione relativamente al predetto Procedimento ed alla predetta Sentenza, sia dalla Società "Centroauto S.n.C.", che dalla "Regione Campania", rinunciando al vincolo della Solidarietà Passiva.

In Fede.

Avv. Carmine Vitagliano.

84043 AGROPOLI (SA) - Via V. Monti, 9
Tel. +39 0974 821403 Fax +39 0974 827968
avv.vitagliano@tiscali.it
C.F. VTGCMN69B26H703T - P.I. 03632410654

fonte: http://burc.regione.campania.it

Cognome VITAGLIANO
Nome CARMINE
nato il 26/02/1969
atto n. 761 P. I. S. A.
a SALERNO (SA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza AGROPOLI
Via Via Giotto, 51
Stato civile Coniugato
Professione Avvocato

CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura MT. 1,75
Capelli BIONDI
Occhi MARRONI
Segni particolari NESSUNO

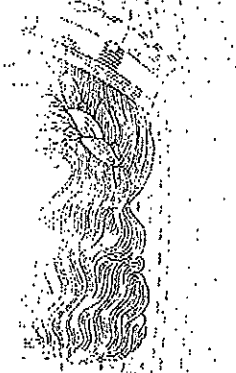


Rilasciata dal Comune di AGROPOLI il 04/09/2014

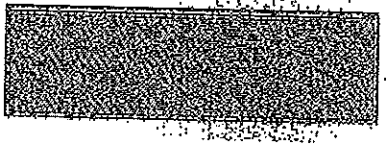
Impronta del dito indice sinistro

FUNZIONARIO
AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Anna Stanzione)

scade il 26/2/2025



AT 1758124



I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA G.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
AGROPOLI
CARTA D'IDENTITÀ
N° AT 1758124
DI
VITAGLIANO
CARMINE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 59.452,70		€ 59.452,70			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 59.452,70		€ 59.452,70			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 59.452,70		€ 59.452,70			
	Totale Missione 20								€ 59.452,70		€ 59.452,70			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DASENTENZE SFAVOREVOLI			€ 51.280,17		€ 51.280,17				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 8.172,53		€ 8.172,53				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 59.452,70		€ 59.452,70				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 59.452,70		€ 59.452,70				
	Totale Missione 8							€ 59.452,70		€ 59.452,70				
Totale Spese								€ 59.452,70	€ 59.452,70	€ 59.452,70	€ 59.452,70			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 59.452,70 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 59.452,70 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 51.280,17 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 8.172,53 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL							
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 504/14 del 02/12/2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli							
Beneficiari	capitale	rivalutazione	interessi	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Centroauto snc di Longobardi Giovanni	37.244,65	6.182,61	8.172,53	4.020,00	1.080,58	2.752,33	59.452,70
TOTALE COMPLESSIVO							59.452,70

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0371170 28/05/2015 11,27
Mitt. : REGIONE CAMPANIA IL CAPO UFFIC...
Ass..: 533813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0009882 /UDCP/GABI/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo VARIE -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 MAG. 2015
PRESA DI CARICO

Al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

All'Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Al Direttore Generale Risorse Finanziarie

Oggetto: Schemi di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richieste pareri.

In merito alle richieste di parere inerente l'oggetto (vs. Prot. 351018 del 21/05/2015; 351058 del 21/05/2015), pervenute allo scrivente tramite posta certificata in data 21 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi gli schemi di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravi di spesa per la amministrazione regionale, attratti gli schemi di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla loro proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, degli schemi proposti, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €_____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 degli schemi proposti, si richiede di sostituire la parola "avverrà" con le seguenti parole "è sostituito"

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica; riguardo l'articolo 2, comma 1, di rinviare all'articolo 6 non ricorrendo a forme abbreviate (quali ad esempio "art", in luogo della corretta forma "articolo") .

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire al singolo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

rettifica errore materiale parere prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015

ANTONIO FERRARA

Inviato: venerdì 29 maggio 2015 11.41
A: genio civile; MAURO FERRARA

La presente ai fini della rettifica dell'errore materiale che ricorre nel parere reso da questo Ufficio con nota prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015; si richiede, pertanto, al settimo capoverso di sostituire le parole "è sostituito" con le parole "è eseguito".

Antonio Ferrara

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0375943 29/05/2015 14.31
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

ERRATA CORRIGE (ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento Giunta)

Si precisa che laddove compare il riferimento agli “Uffici della Segreteria di Giunta per la pubblicazione al B.U.R.C.” si intende “all’U.D.C.P. – Ufficio XIII “Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C.” per la pubblicazione”.

Delibera della Giunta Regionale n. 703 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - SENTENZA N. 1189/14 DEL 03/02/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. GIUDIZIO: CALCIDE FRANCESCO E ALTRI C/REGIONE CAMPANIA. PRAT. AVV.RA N. 33/08. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER EURO 95.247,49 RIPROPOSIZIONE PD 10889/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 09/10/2008, iscritto al Registro Generale n. 900063/2008 i sigg. Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I), Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W), Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V), Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W), Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F), Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O), Carratù Biagio, Iaquinandi Gioconda, Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E), Ciancia Annunziata (c.f. CNCNNZ37B41I019A), in qualità di proprietari e/o coltivatori e/o detentori – a diverso titolo di fabbricati ed altri comodi rurali siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003;

b. che con sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, depositata in data 17/03/2014, e notificata in forma esecutiva il 04/09/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Calcide Francesco e Foggia Rosaria della somma di € 12.505,00, Simonetti Andrea e Simonetti Brigida della somma di € 7.834,00, Langella Biagio della somma di € 6.589,00, Adinolfi Antonio della somma di € 7.366,00, Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda della somma di € 8.928,00, Nevoso Marziano della somma di € 11.194,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 1.937,40 per spese (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo ctu) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

c. che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 4 settembre 2014;

d. che l'Avvocatura Regionale – U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 735679 del 04/11/2014 copia della citata sentenza 1189/14 rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente le somme per cui è condanna;

e. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 836824 del 10/12/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta;

f. che nel corso del 2015 e della precedente legislatura l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 1189/14 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 10889 del 11/05/2015, che è stata archiviata su disposizione della Segreteria di Giunta del 28/07/2015 in quanto non approvata dalla Giunta Regionale della precedente legislatura;

RILEVATO

g. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 83.794,09 di cui € 54.416,00 per sorta capitale, € 12.570,10 per rivalutazione monetaria dal 09.01.2003 al 03.02.2014, € 16.807,99 per interessi legali fino al 28/02/2015;

h. che le spese di lite, come indicato in sentenza, ammontano complessivamente ad euro € 11.453,40 di cui: € 7.500,00 per competenze liquidate in sentenza, € 1.937,40 per spese liquidate in sentenza (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo ctu), € 300,00 per C.P.A. (4%), ed € 1.716,00 per IVA (22%), con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di € 9.953,40 ed € 1.500,00 per ritenuta d'acconto;

i. che tale debito, complessivamente pari ad € 95.247,49 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 1189/14 del 03/02/2014 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

CONSIDERATO

j. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 95.247,49 in esecuzione della sentenza n. 1189/2014 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

k. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;

l. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;

m. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;

n. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

o. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;

p. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;

q. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

r. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente "Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli" e "Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;

s. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO

t. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 95.247,49 al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.500,00, come di seguito ripartito:

- € 19.256,43 in favore di Calcide Francesco e Foggia Rosaria;
- € 12.063,57 in favore di Simonetti Andrea e Simonetti Brigida;
- € 10.145,38 in favore di Langella Biagio;
- € 11.342,89 in favore di Adinolfi Antonio;
- € 13.748,21 in favore di Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda;
- € 17.237,61 in favore di Nevoso Marziano;
- € 11.453,40 in favore degli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria (*al lordo della rit. d'acc. di € 1.500,00*);

u. che a tanto si possa provvedere prelevando la somma di € 95.247,49 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 95.247,49
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 78.439,50
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 16.807,99

v. che si debba proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di € 95.247,49 in esecuzione della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

w. che con n. prot. 351018 del 21/05/2015 l'UOD Genio Civile di Salerno ha richiesto il parere all'ufficio legislativo sull'allegato disegno di legge;

x. che tale parere è stato reso dall'ufficio legislativo con nota n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015, acquisita agli atti della UOD Genio Civile di Salerno con n. prot. 371170 del 28/05/2015, così come integrata dalla mail dell'ufficio legislativo del 29/05/2015 acquisita agli atti con n. prot. 375943/2015;

y. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno

oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta"

z. che pertanto il disegno di legge allegato alla presente è stato elaborato in base alle indicazioni prescritte nel parere n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 dell'ufficio legislativo, nonché sulla base delle medesime indicazioni contenute nel parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;

aa. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

bb. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 95.247,49 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

cc. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 95.247,49 da assumersi sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

dd. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE

ee. che alla presente deliberazione sono allegate n. 7 schede di rilevazione di partita debitoria, una per ciascun ricorrente e una per gli avvocati, che ne costituiscono parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, e il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015;
d. la DGR n. 47 del 09/02/2015;
e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015;
h. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015;
i. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
j. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
k. la sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
l. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
m. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
n. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
o. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
p. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1 di dover proporre al Consiglio Regionale in esecuzione della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art.47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di €95.247,49 (novantacinquemiladuecentoquarantasette/49), al lordo della ritenuta d'acconto di € 1.500,00, come di seguito ripartita:
   - 1.1 € 19.256,43 in favore di Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I) e Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W);
   - 1.2 € 12.063,57 in favore di Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V) e Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W);
   - 1.3 € 10.145,38 in favore di Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F);
   - 1.4 € 11.342,89 in favore di Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O);
   - 1.5 € 13.748,21 in favore di Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda;
   - 1.6 € 17.237,61 in favore di Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E);
   - 1.7 € 11.453,40 in favore degli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria (*al lordo della rit. d'acc. di € 1.500,00*);

2 di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 95.247,49 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 95.247,49
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 78.439,50
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 16.807,99

3 di allegare n.7 schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonchè il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

4 di demandare al Dirigente della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 95.247,49 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

5 di prendere atto che la somma totale di € 95.247,49 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

6 di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;

7 di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

7.1 Dipartimento delle Politiche Territoriali;
7.2 Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali;
7.3 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania:
  7.3.1 Lavori Pubblici e protezione civile (53-08);
  7.3.2 Risorse finanziarie (55-13);
7.4 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
7.5 al BURC per la pubblicazione;
7.6 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale ;
7.7 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 20/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 33/08

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile con nota prot. n. 735679 del 04/11/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I) e Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 09/10/2008, iscritto al Registro Generale n. 900063/2008 i sigg. Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I), Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W), Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V), Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W), Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F), Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O), Carratù Biagio, Iaquinandi Gioconda, Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E), Ciancia Annunziata (c.f. CNCNNZ37B41I019A), in qualità di proprietari e/o coltivatori e/o detentori – a diverso titolo di fabbricati ed altri comodi rurali siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9

fonte: http://burc.regione.campania.it

gennaio 2003. Con sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, depositata in data 17/03/2014, e notificata in forma esecutiva il 04/09/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Calcide Francesco e Foggia Rosaria della somma di € 12.505,00, Simonetti Andrea e Simonetti Brigida della somma di € 7.834,00, Langella Biagio della somma di € 6.589,00, Adinolfi Antonio della somma di € 7.366,00, Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda della somma di € 8.928,00, Nevoso Marziano della somma di € 11.194,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 1.937,40 per spese (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo ctu) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 4 settembre 2014. L'Avvocatura Regionale – U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 735679 del 04/11/2014 copia della citata sentenza 1189/14 rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente le somme per cui è condanna. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 836824 del 10/12/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta.

Dall'esame della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 si evince che il debito ammonta a complessivi **€ 19.256,43** (diciannovemiladuecentocinquantasei/43), da riconoscere a favore di Calcide Francesco e Foggia Rosaria e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**	
	A1 sorta capitale	€ 12.505,00
	A2 Rivalutazione monetaria dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 2.888,66
	A3 Interessi legali dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 3.711,15
	A4 Interessi legali dal 04/02/2014 fino al 28/02/2015	€ 151,62
	TOTALE DANNO	**€ 19.256,43**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di **€ 19.256,43** (diciannovemiladuecentocinquantasei/43) a favore di Calcide Francesco e Foggia Rosaria.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 20/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 33/08

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile con nota prot. n. 735679 del 04/11/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V) e Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 09/10/2008, iscritto al Registro Generale n. 900063/2008 i sigg. Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I), Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W), Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V), Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W), Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F), Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O), Carratù Biagio, Iaquinandi Gioconda, Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E), Ciancia Annunziata (c.f. CNCNNZ37B41I019A), in qualità di proprietari e/o coltivatori e/o detentori – a diverso titolo di fabbricati ed altri comodi rurali siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9

fonte: http://burc.regione.campania.it

gennaio 2003. Con sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, depositata in data 17/03/2014, e notificata in forma esecutiva il 04/09/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Calcide Francesco e Foggia Rosaria della somma di € 12.505,00, Simonetti Andrea e Simonetti Brigida della somma di € 7.834,00, Langella Biagio della somma di € 6.589,00, Adinolfi Antonio della somma di € 7.366,00, Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda della somma di € 8.928,00, Nevoso Marziano della somma di € 11.194,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 1.937,40 per spese (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo ctu) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 4 settembre 2014. L'Avvocatura Regionale – U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 735679 del 04/11/2014 copia della citata sentenza 1189/14 rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente le somme per cui è condanna. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 836824 del 10/12/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta.

Dall'esame della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 si evince che il debito ammonta a complessivi **€ 12.063,57** (dodicimilasessantatre/57), da riconoscere a favore di Simonetti Andrea e Simonetti Brigida e risulta essere così costituito:

A	DANNO		
	A1	sorta capitale	€ 7.834,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 1.809,65
	A3	Interessi legali dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 2.324,94
	A4	Interessi legali dal 04/02/2014 fino al 28/02/2015	€ 94,98
		TOTALE DANNO	**€ 12.063,57**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di **€ 12.063,57** (dodicimilasessantatre/57) a favore di Simonetti Andrea e Simonetti Brigida.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 20/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 33/08

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile con nota prot. n. 735679 del 04/11/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 09/10/2008, iscritto al Registro Generale n. 900063/2008 i sigg. Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I), Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W), Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V), Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W), Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F), Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O), Carratù Biagio, Iaquinandi Gioconda, Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E), Ciancia Annunziata (c.f. CNCNNZ37B41I019A), in qualità di proprietari e/o coltivatori e/o detentori – a diverso titolo di fabbricati ed altri comodi rurali siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003. Con sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, depositata in data 17/03/2014, e

fonte: http://burc.regione.campania.it

notificata in forma esecutiva il 04/09/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Calcide Francesco e Foggia Rosaria della somma di € 12.505,00, Simonetti Andrea e Simonetti Brigida della somma di € 7.834,00, Langella Biagio della somma di € 6.589,00, Adinolfi Antonio della somma di € 7.366,00, Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda della somma di € 8.928,00, Nevoso Marziano della somma di € 11.194,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 1.937,40 per spese (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo ctu) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 4 settembre 2014. L'Avvocatura Regionale – U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 735679 del 04/11/2014 copia della citata sentenza 1189/14 rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente le somme per cui è condanna. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 836824 del 10/12/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta.

Dall'esame della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 si evince che il debito ammonta a complessivi **€ 10.145,38** (diecimilacentoquarantacinque/38), da riconoscere a favore di Langella Biagio e risulta essere così costituito:

A	DANNO		
	A1	sorta capitale	€ 6.589,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 1.522,06
	A3	Interessi legali dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 1.955,43
	A4	Interessi legali dal 04/02/2014 fino al 28/02/2015	€ 78,89
		TOTALE DANNO	**€ 10.145,38**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

fonte: http://burc.regione.campania.it

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di **€ 10.145,38** (diecimilacentoquarantacinque/38) a favore di Langella Biagio.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del 20/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 33/08

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile con nota prot. n. 735679 del 04/11/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 09/10/2008, iscritto al Registro Generale n. 900063/2008 i sigg. Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I), Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W), Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V), Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W), Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F), Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O), Carratù Biagio, Iaquinandi Gioconda, Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E), Ciancia Annunziata (c.f. CNCNNZ37B41I019A), in qualità di proprietari e/o coltivatori e/o detentori – a diverso titolo di fabbricati ed altri comodi rurali siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003. Con sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, depositata in data 17/03/2014, e

fonte: http://burc.regione.campania.it

notificata in forma esecutiva il 04/09/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Calcide Francesco e Foggia Rosaria della somma di € 12.505,00, Simonetti Andrea e Simonetti Brigida della somma di € 7.834,00, Langella Biagio della somma di € 6.589,00, Adinolfi Antonio della somma di € 7.366,00, Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda della somma di € 8.928,00, Nevoso Marziano della somma di € 11.194,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 1.937,40 per spese (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo ctu) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 4 settembre 2014. L'Avvocatura Regionale – U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 735679 del 04/11/2014 copia della citata sentenza 1189/14 rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente le somme per cui è condanna. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 836824 del 10/12/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta.

Dall'esame della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 si evince che il debito ammonta a complessivi **€ 11.342,89** (undicimilatrecentoquarantadue/89), da riconoscere a favore di Adinolfi Antonio e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1 sorta capitale	€ 7.366,00
	A2 Rivalutazione monetaria dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 1.701,55
	A3 Interessi legali dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 2.186,03
	A4 Interessi legali dal 04/02/2014 fino al 28/02/2015	€ 89,31
	TOTALE DANNO	**€ 11.342,89**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di **€ 11.342,89** (undicimilatrecentoquarantadue/89) a favore di Adinolfi Antonio.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 20/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 33/08

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile con nota prot. n. 735679 del 04/11/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda;

Oggetto della spesa: Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 09/10/2008, iscritto al Registro Generale n. 900063/2008 i sigg. Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I), Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W), Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V), Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W), Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F), Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O), Carratù Biagio, Iaquinandi Gioconda, Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E), Ciancia Annunziata (c.f. CNCNNZ37B41I019A), in qualità di proprietari e/o coltivatori e/o detentori – a diverso titolo di fabbricati ed altri comodi rurali siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003. Con sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, depositata in data 17/03/2014, e

fonte: http://burc.regione.campania.it

notificata in forma esecutiva il 04/09/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Calcide Francesco e Foggia Rosaria della somma di € 12.505,00, Simonetti Andrea e Simonetti Brigida della somma di € 7.834,00, Langella Biagio della somma di € 6.589,00, Adinolfi Antonio della somma di € 7.366,00, Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda della somma di € 8.928,00, Nevoso Marziano della somma di € 11.194,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 1.937,40 per spese (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo ctu) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 4 settembre 2014. L'Avvocatura Regionale – U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 735679 del 04/11/2014 copia della citata sentenza 1189/14 rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente le somme per cui è condanna. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 836824 del 10/12/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta.

Dall'esame della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 si evince che il debito ammonta a complessivi **€ 13.748,21** (tredicimilasettecentoquarantotto/21), da riconoscere a favore di Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**		
	A1	sorta capitale	€ 8.928,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 2.062,37
	A3	Interessi legali dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 2.649,60
	A4	Interessi legali dal 04/02/2014 fino al 28/02/2015	€ 108,24
		TOTALE DANNO	**€ 13.748,21**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

fonte: http://burc.regione.campania.it

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di **€ 13.748,21** (tredicimilasettecentoquarantotto/21) a favore di Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 6 del 20/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 33/08

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile con nota prot. n. 735679 del 04/11/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E);

Oggetto della spesa: Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 09/10/2008, iscritto al Registro Generale n. 900063/2008 i sigg. Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I), Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W), Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V), Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W), Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F), Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O), Carratù Biagio, Iaquinandi Gioconda, Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E), Ciancia Annunziata (c.f. CNCNNZ37B41I019A), in qualità di proprietari e/o coltivatori e/o detentori – a diverso titolo di fabbricati ed altri comodi rurali siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003. Con sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, depositata in data 17/03/2014, e

fonte: http://burc.regione.campania.it

notificata in forma esecutiva il 04/09/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Calcide Francesco e Foggia Rosaria della somma di € 12.505,00, Simonetti Andrea e Simonetti Brigida della somma di € 7.834,00, Langella Biagio della somma di € 6.589,00, Adinolfi Antonio della somma di € 7.366,00, Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda della somma di € 8.928,00, Nevoso Marziano della somma di € 11.194,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 1.937,40 per spese (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo ctu) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 4 settembre 2014. L'Avvocatura Regionale – U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 735679 del 04/11/2014 copia della citata sentenza 1189/14 rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente le somme per cui è condanna. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 836824 del 10/12/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta.

Dall'esame della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 si evince che il debito ammonta a complessivi **€ 17.237,61** (diciassettemiladuecentotrentasette/61), da riconoscere a favore di Nevoso Marziano e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1 sorta capitale	€ 11.194,00
	A2 Rivalutazione monetaria dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 2.585,81
	A3 Interessi legali dal 09.01.2003 al 03.02.2014	€ 3.322,08
	A4 Interessi legali dal 04/02/2014 fino al 28/02/2015	€ 135,72
	TOTALE DANNO	**€ 17.237,61**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

fonte: http://burc.regione.campania.it

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di **€ 17.237,61** (diciassettemiladuecentotrentasette/61) a favore di Nevoso Marziano.

Allega la seguente documentazione :

1. sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 7 del 20/03/2015

Dipartimento 53 Direzione Generale 08 U.O.D. 13

Prat. Avv.ra n. 33/08

La sottoscritta dott.ssa Regina Romano in qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. 13 "Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile" della Direzione Generale 08 "Lavori Pubblici e Protezione Civile", Dipartimento 53 "Politiche territoriali", per quanto di propria competenza:

Vista la sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dall'Avvocatura Regionale U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile con nota prot. n. 735679 del 04/11/2014 e la relativa documentazione agli atti del Settore,

ATTESTA

quanto segue:
Generalità del creditore: Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria;

Oggetto della spesa: Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 09/10/2008, iscritto al Registro Generale n. 900063/2008 i sigg. Calcide Francesco (c.f. CLCFNC39B07I019I), Foggia Rosaria (c.f. FGGRSR39S44I019W), Simonetti Andrea (c.f. SMNNDR72T12I019V), Simonetti Brigida (c.f. SMNBGD70D70I019W), Langella Biagio (c.f. LNGBGI46B03I019F), Adinolfi Antonio (c.f. DNLNTN22D23I019O), Carratù Biagio, Iaquinandi Gioconda, Nevoso Marziano (c.f. NVSMZN41P06I019E), Ciancia Annunziata (c.f. CNCNNZ37B41I019A), in qualità di proprietari e/o coltivatori e/o detentori – a diverso titolo di fabbricati ed altri comodi rurali siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), difesi dai procuratori legali antistatari avvocati Antonio D'Auria, Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003. Con sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014, depositata in data 17/03/2014, e

fonte: http://burc.regione.campania.it

notificata in forma esecutiva il 04/09/2014, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda attorea e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di: Calcide Francesco e Foggia Rosaria della somma di € 12.505,00, Simonetti Andrea e Simonetti Brigida della somma di € 7.834,00, Langella Biagio della somma di € 6.589,00, Adinolfi Antonio della somma di € 7.366,00, Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda della somma di € 8.928,00, Nevoso Marziano della somma di € 11.194,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite con attribuzione agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, nella seguente misura: € 1.937,40 per spese (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo ctu) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 4 settembre 2014. L'Avvocatura Regionale – U.O.D. 60-01-05 Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile con nota prot. 735679 del 04/11/2014 copia della citata sentenza 1189/14 rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente le somme per cui è condanna. L'U.O.D. Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 836824 del 10/12/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai procuratori antistatari, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di documentare le spese di registrazione della sentenza, e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, senza tuttavia ottenere alcuna nota di risposta.

Dall'esame della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 si evince che il debito ammonta a complessivi **€ 11.453,40** (undicimilaquattrocentocinquantatre/40), da riconoscere a favore degli Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria e risulta essere così costituito:

B SPESE LEGALI			
	B1	Competenze	€ 7.500,00
	B2	4% CPA	€ 300,00
	B3	Totale imponibile	€ 7.800,00
	B4	+IVA 22,00% su imponibile	€ 1.716,00
	B5	Spese liquidate in sentenza (di cui € 1.429,40 per rimborso anticipo c.t.u.)	€ 1.937,40
	B6	**TOTALE SPESE LEGALI**	**€ 11.453,40**
	B7	**20% Ritenuta d'acconto**	€ 1.500,00
	B8	**Netto a pagarsi**	**€ 9.953,40**
	B9	**Totale da liquidare al lordo della rit. d'acc.**	**€ 11.453,40**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di **€ 11.453,40** (undicimilaquattrocentocinquantatre/40) a favore degli Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria.

Allega la seguente documentazione :
1. sentenza n. 1189/14 del 03/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 20/03/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

1824 su
S 1189/14 T.A.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO SPECIALISTICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
18 SET 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

STUDIO LEGALE D'AURIA
AVV. ANTONIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. FABIO D'AURIA
Patrocinante in Cassazione
AVV. VALERIA D'AURIA
Via Luigi Sturzo, 18 - 84018 Scafati (SA)
Tel.(081) 8631242 - 19100088 - Fax 08119725(

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

COPIA

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Ugo Candia - Presidente – del.- rel.-
- dr. Leonardo Pica - Giudice
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 63/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Calcide Francesco (c.f. CLC FNC 39B07 I019 I), nato a San Marzano sul Sarno il 7 febbraio 1939 ivi residente alla via Gramsci I trav.;

Foggia Rosaria (c.f. FGG RSR 39S44 I019 W), nata a San Marzano sul Sarno il 4 novembre 1939 ivi residente alla via Gramsci I trav.;

Simonetti Andrea (c.f. SMN NDR 72T12 I019 V), nato a S. Marzano sul Sarno il 12 dicembre 1972 ed ivi residente alla via Marconi;

Simonetti Brigida (c.f. SMN BGD 70D70 I019 W), nata a S. Marzano sul Sarno il 30 aprile 1970 ed ivi residente alla via Marconi;

265P2

Langella Biagio (c.f. LNG BGI 46B03 I019 F), nato a San Marzano sul Sarno il 3 febbraio 1946 ed ivi residente alla via Berlinguer;

Adinolfi Antonio (c.f. DNL NTN 22D23 I019 O), nato a San Marzano sul Sarno il 23 aprile 1922 ed ivi residente alla via Berlinguer;

Carratù Biagio (c.f. CRR BGI 30A01 I019 P), nato a S. Marzano sul Sarno il 1° gennaio 1930 ed ivi residente alla via Marconi n. 64;

Iaquinandi Gioconda (c.f. QNN GND 46A66 I019 G), nata a S.Marzano sul Sarno il 26 gennaio 1946 ed ivi residente alla via Marconi n. 64;

22 SET 2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nevoso Marziano (c.f. NVS MZN 41P06 I019 E), nato a S. Marzano sul Sarno il 6 settembre 1941 ed ivi residente alla via L. Da Vinci;

Ciancia Annunziata (c.f. CNC NNZ 37B41 I019 A), nata a S.Marzano sul Sarno il 1° febbraio 1937 ed ivi residente alla via L. Da Vinci;

tutti rapp.ti e difesi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti *Antonio D'Auria*, *Valeria D'Auria* e *Fabio D'Auria*, con studio in Scafati alla via Luigi Sturzo n.18 ed elett.te domiciliati in Napoli alla via Piazza Garibaldi n.80 presso lo studio dell'avv.to *Alessandro Basile*

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rapp.ta e difesa, dall'avv.to Alba Di Lascio, giusta procura generale per Notar Cimmino del 17 settembre 2002 (racc. 35093 – rep. 5096) nonché provvedimento autorizzativo, elett.te domiciliato in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

- RESISTENTE-

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 27 dicembre 2007 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 in data 9 ottobre 2008, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni anche morali loro subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'*Alveo Comune Nocerino* e del fiume *Sarno* avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Costituitasi in giudizio la Regione Campania ha, in via preliminare, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda nell'*an* e nel *quantum*.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i teste indicati dagli attori ed espletata c.t.u., la difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni, conformando le pretese risarcitorie alla quantificazione operata dal c.t.u.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza collegiale ove è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari o coltivatori diretti o detentori – a diverso titolo – di fabbricati ed altri comodi rurali siti nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), il tutto in termini non contestati e secondo il dettaglio che segue, predisposto sulla scorta della documentazione allegata dal c.t.u., dr. agr. *Francesco Rubino*, (visure catastali) e delle verifiche da questi effettuate *in loco*, ai cui specifici ed analitici contenuti (cfr. relazione depositata il 19 luglio 2012) si rinvia:

ATTORI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI ED ESTENSIONE	QUALITÀ CATASTALE
Calcide Francesco e Foggia Rosaria	- Comune di S. Marzano alla località "*Orta*", VI trav. Via Marconi - fl. 3 Comune S. Marzano - p.lle 515, 927, 516, 512, 773 - Estens.: Ha 0.41.76	Sem. Irrig. 3 p.lle 515 Ente urbano p.lla 927 Sem. Irrig. 3 p.lla 516 Sem. Irrig. 3 p.lla 512 Sem. Irrig. 3 p.lla 773
Simonetti Andrea e Simonetti Brigida	- S. Marzano località Orta Via Marconi – fl. 3- - p.lle 1660, 1661, 1662, 1663 - Estens.: Ha 0.39.30	Ente urbano p.lla 1660 Sem. Irrig. 3 p.lla 1661 Sem. Irrig. 3 p.lla 1662 Sem. Irrig. 3 p.lla 1663
Langella Biagio	- S. Marzano località Orta Via Marconi - fl. 3 - - p.lla 243 - Estens.: Ha 0.18.51	Sem. Irrig.3
Adinolfi Antonio	- Comune S. Marzano Località Orta via Marconi VI trav. – fl. 3 - p.lla 355 - Estens.: Ha 0.37.02	Sem. Irrig.3
Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda	- S. Marzano località Orta Via Marconi - fl. 3 - p.lle 38, 415, 656, 1766, 1767 - Estens.: Ha 0.43.20	Fabbr. Rurale p.lla 38 Fabbr. Rurale p.lla 415 Sem. Irrig. 4 p.lla 656 Sem. Irrig. 3 p.lla 1766

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Ente Urbano dal 12/07/2011 p.lla 1767
Nevoso Marziano	- S. Marzano località Orta - fl. 3 - p.lle 270, 498, 503, 18, 300, 301 - Estens.: Ha 0.57.19	Sem. Irrig. 4 p.lle 270, 498, 503, 18, 300, 301

I ricorrenti lamentano che in data 9 gennaio 2003, detti terreni ed immobili, tutti ubicati nelle immediate vicinanze dell'*Alveo Comune Nocerino* (diramazione del torrente *Solofrana*) e del fiume *Sarno*, vennero inondati dalle acque provenienti dai citati corsi d'acqua che esondarono in diversi punti, cagionando con l'invasione di acqua melmosa e di fango, rifiuti di ogni genere ed altre sostanze nocive, la distruzione di tutte le colture in atto nonché delle serre ivi allocate, danneggiando altresì gli impianti ed i manufatti esistenti ed ogni altra cosa ivi presente.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che l'*Alveo Comune Nocerino* ed il fiume *Sarno* si presentavano, all'epoca di detta esondazione, in pessime condizioni manutentive per l'esistenza di argini inadeguati ed obsoleti, per la presenza di vegetazione spontanea che in esso cresceva, nonché per la sussistenza sul letto del fiume di rifiuti e detriti di ogni genere che ne riducevano sensibilmente la portata ed il deflusso delle acque.

I ricorrenti hanno, quindi, considerato responsabile dell'evento dannoso in oggetto la Regione Campania in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. Dal canto suo, la Regione Campania ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando il combinato disposto del D. Lgs. N. 112 del 1998 e dell'art. 34 del D.Lgs n. 96 del 1999, in virtù del quale le competenze relative alla manutenzione e custodia dell'Alveo di cui al ricorso, spetterebbero in via esclusiva alle Province.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In via subordinata l'Ente locale ha lamentato, nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto sfornita di qualunque valido fondamento e sostegno probatorio sia nell'*an* che nel quantum.

4. La domanda va accolta.

L'esondazione dei menzionati corsi d'acqua nell'indicata data del 9 gennaio 2003 è circostanza già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenze n. 44/2012 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dalle relazioni di intervento del Comando dei Vigili Urbani di Nola e di Salerno richiamate dal c.t.u.

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento più volte ripetutosi anche negli anni precedenti (2001 e 2003), come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia dell'adito TRAP (cfr. sentenza n. 94/09 allegata dalla difesa attorea), che ha preso in considerazione varie, precedenti (27 e 28 gennaio 2001) e successive (29 ottobre 2003 e 26 dicembre 2004) esondazioni rispetto a quella in rassegna.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni del teste *Duca Matteo*, sentito all'udienza del 21 ottobre 2010, ai cui contenuti si rinvia, e *Vittorio Fontanella*, esaminato nel corso del giudizio n. 55/08 R.G - AC, il cui verbale è stato acquisito agli atti) ha dato conto dell'allagamento dei fondi attorei, coltivati ad ortaggi, come del resto ampiamente evidenziato anche dai rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica di parte redatta dal perito agronomo *Vittorio Fontanella*, che pure rappresentano l'inondazione subita dai terreni di cui è causa.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno arrecato alle coltivazioni.

5. Va negato all'evento in questione carattere eccezionale.

Si tratta, invero, di eccezione, ricorrente nelle difese dell'ente, priva anche nel giudizio in oggetto di ogni supporto probatorio e comunque smentita in primo luogo dalla pluralità degli eventi di tal genere

fonte: http://burc.regione.campania.it

verificatisi anche negli anni 2001, 2003 nei quali pure è stata esclusa dalle menzionate pronunce, la sussistenza del fortuito.

In ogni caso, la verifica del c.t.u., ai cui più ampi contenuti si rimanda, ha accertato sulla base dei dati pluviometrici acquisiti che l'alluvione del "*9 gennaio 2003 ... non rappresenta assolutamente un evento idrometereologico eccezionale, ma rientra nella ciclicità dei fenomeni più intensi che da sempre e periodicamente si verificano nel comprensorio in esame*".

In assenza di specifiche contestazioni sul punto ad opera della difesa della Regione, va allora negato, alla luce dell'ampia verifica del c.t.u. carattere eccezionale all'evento in esame.

6. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, considerando le loro singole posizioni per quanto omogenee nella natura dei danni subiti.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità da parte dei ricorrenti dei beni danneggiati risulta allegato, il che costituisce ragione sufficiente per dar seguito, sul piano della legittimazione attiva, alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08, Cass. 34457/2005).

7. Va subito precisato che il c.t.u. ha sviluppato il suo esame considerando, per ciascun ricorrente, i danni arrecati alle coltivazioni in essere (frutti pendenti al netto delle spese ancora da sostenere) e quelli relativi alle cd. anticipazioni colturali (ovvero le spese da anticipare per una determinata coltura).

Ebbene, l'ausiliario, dopo aver dato conto dei dati tecnici delle colture praticate, ha provveduto a redigere una apposita scheda esplicativa e riepilogativa per ciascun singolo danneggiato, a partire dall'individuazione anagrafica della ditta, fino alla quantificazione finale dei danni stimati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In tale scheda e/o rapporto sono indicati, per quel che interessa, i seguenti elementi:

- descrizione dell'azienda (comune, località, dati catastali,distinzione tra terreni e fabbricati);
- rappresentazione grafica della particella e/o delle particelle;
- accesso, distanza dal centro urbano,
- descrizione geopedologica, - altitudine;
- irrigazione;
- indirizzo produttivo;
- coltura e/o colture ordinariamente praticate;
- opere rilevate durante i sopralluoghi;
- confini;
- colture danneggiate al momento degli eventi del gennaio 2003 con l'individuazione della superficie;
- colture riscontrate all'attualità durante gli accertamenti peritali;
- danni lamentati in perizia;
- calcolo danni alle colture;
- prezzi rilevati all'epoca dei fatti;
- calcolo della P.L.V.;
- determinazione delle spese;
- calcolo del mancato reddito e/o frutti pendenti (alla data dell'evento);
- valutazione degli altri danni denunciati dal coltivatore attraverso la perizia di parte del P.A. Fontanella;
- calcolo degli altri danni subiti dal coltivatore;
- riepilogo del mancato reddito e di eventuali altri danni.

Il c.t.u. ha quindi calcolato i danni diretti alle colture erbacee, le spese per la pulizia del fondo (calcolata in € 5.23 a mc per il trasporto a discarica autorizzata ed € 2.27/mc per la rimozione del materiale melmoso), le spese di disinfestazione del suolo (stimata in € 0.23 a mq) e le operazioni agronomiche (cacolate in € 0.40/mq).

Per quanto concerne la pulizia dei fabbricati e/o dei locali, sterro dei pozzi e manutenzione della pompa, l'ausiliare ha considerato che esse sono state eseguite in base ad operazioni manuali degli addetti

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'azienda (lavori eseguiti in economia) e pertanto sono stati valutati in € 500,00 a corpo.

Per le altre opere ritenute necessarie alla risistemazione dei fabbricati (spicconatura, rifacimento intonaco, tinteggiatura, pulizia fabbricati e/o locali) il c.t.u. ha preso in considerazione le voci del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania - anno 2002.

Anche per la determinazione del mancato reddito per la perdita dei frutti e/o prodotti pendenti, nonché per la stima del costo delle opere da eseguire ed i relativi costi l'ausiliare ha utilizzato come riferimento il prezzo del mercato più prossimo, individuato in quello di Nocera/Pagani ed il prezzario per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania (Por 2001/2006 anno 2002/2003), nonché il prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2002.

Sulla base di tale analitica disamina il c.t.u. è pervenuto a stimare i seguenti danni:

Calcide Francesco e Foggia Rosaria	€ 12.505,00
Simonetti Andrea e Simonetti Brigida	€ 7.834,00
Langella Biagio	€ 6.589,00
Adinolfi Antonio	€ 7.366,00
Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda	€ 8.928,00
Nevoso Marziano	€ 11.194,00

Orbene, le valutazioni operate dal c.t.u., recepite nelle conclusoni attoree, vanno poste a base della decisione in rassegna in quanto puntali nella disamina, corrette sul piano del metodo ed opportunamente dimensionate sui riscontri processuali raccolti.

8. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno patrimoniale, all'epoca dell'evento, in relazione alla posizione dei singoli attori nella suindicata misura, rinviando per il dettaglio delle riferite singole voci di danno ai contenuti delle schede valutative di cui alla relazione di c.t.u.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

9. Non può essere riconosciuto il danno morale subito dai ricorrenti.

Tale pregiudizio, di cui non si nega la teorica sussistenza, risulta, infatti, solo invocato dalla difesa attorea, senza alcuna allegazione delle personali e singole circostanze concrete in base alle quali poter orientare una valutazione sia pure presuntiva ed equitativa del danno.

Sul punto, invero, non può non evidenziarsi che sebbene nell'ipotesi di fatto illecito plurioffensivo ciascuno danneggiato sia titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale subito, ciò nondimeno il risarcimento di tale danno non può tradursi nel meccanico e forfettario riconoscimento di una determinata somma sganciata da qualsivoglia elemento fattuale di commisurazione, dovendo, invece, ribardirsi che solo una puntuale allegazione delle specifiche circostanze del caso concreto possono legittimare la ricostruzione probatoria, anche presuntiva del danno subito, restando altrimenti la misura di esso riservata ad un arbitraria ed incontrollabile, come tale inammissibile, attività del giudice (cfr. da ultimo sul principio Cass. 9231/13).

10. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora le sentenze del Tribunale adito sopra indicate), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del fiume Sarno, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori, né ha dimostrato di aver perduto la materiale disponibilità del bene (cfr. sul principio Cass. 25928/11).

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12) e della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 27 dicembre 2007 e rinotificato il 9 ottobre 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme in favore dei sottoindicati attori:

Calcide Francesco e Foggia Rosaria	€ 12.505,00
Simonetti Andrea e Simonetti Brigida	€ 7.834,00
Langella Biagio	€ 6.589,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Adinolfi Antonio	€ 7.366,00
Corratù Biagio e Iaquinandi Gioconda	€ 8.928,00
Nevoso Marziano	€ 11.194,00

il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione al § 8;

- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avv.ti *Antonio, Fabio e Valeria D'Auria*, che liquida in € 1.937,40 per spese (€ 1.429,40 per rimborso anticipo spese di c.t.u.) ed € 7.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2014.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 17 MAR. 2014
Il Cancelliere

Il Presidente – est. -
(dr. Ugo Candia)

fonte: http://burc.regione.campania.it

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. DIAURIA

procuratore di SIMONETTI AMBRA e SIMONETTI BRIGIDA

Napoli, li 4 SET. 2014

La presente copia composta di n. 11, fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 4 SET. 2014

Napoli, 4 SET. 2014

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

STUDIO LEGALE Via 84018 Tel. 0

fonte: http://burc.regione.campania.it

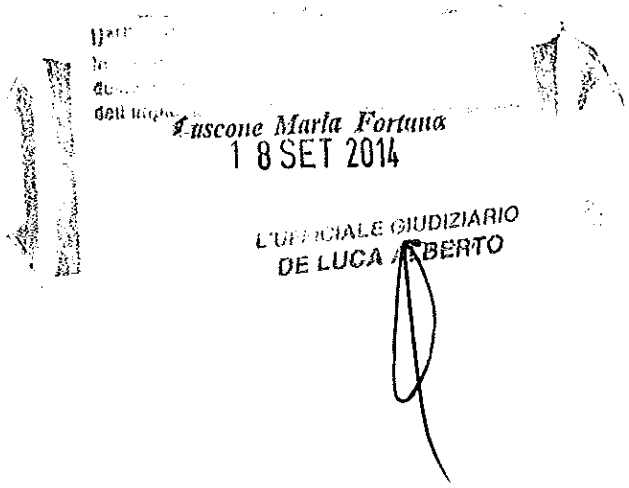
RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014
Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza degli avv.ti. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81



fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del … ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 95.247,49		€ 95.247,49			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 95.247,49		€ 95.247,49			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 95.247,49		€ 95.247,49			
	Totale Missione 20								€ 95.247,49		€ 95.247,49			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 78.439,50		€ 78.439,50				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 16.807,99		€ 16.807,99				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 95.247,49		€ 95.247,49				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 95.247,49		€ 95.247,49				
	Totale Missione 8							€ 95.247,49		€ 95.247,49				
Totale Spese								€ 95.247,49	€ 95.247,49	€ 95.247,49	€ 95.247,49			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126." SENTENZA 1189/2014

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 95.247,49 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 95.247,49 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 78.439,50 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1, limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 16.807,99 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL				
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 1189/2014 del 03/02/2014 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	totale
Calcide Francesco	€ 12.505,00	€ 2.888,66	€ 3.862,77	€ 19.256,43
Simonetti Andrea	€ 7.834,00	€ 1.809,65	€ 2.419,92	€ 12.063,57
Langella Biagio	€ 6.589,00	€ 1.522,06	€ 2.034,32	€ 10.145,38
Adinolfi Antonio	€ 7.366,00	€ 1.701,55	€ 2.275,34	€ 11.342,89
Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda	€ 8.928,00	€ 2.062,37	€ 2.757,84	€ 13.748,21
Nevoso Marziano	€ 11.194,00	€ 2.585,81	€ 3.457,80	€ 17.237,61
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	€ 7.500,00	€ 2.016,00	€ 1.937,40	€ 11.453,40
TOTALE COMPLESSIVO				€ 95.247,49

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0371170 28/05/2015 11,27
Mitt. : REGIONE CAMPANIA IL CAPO UFFIC...
Ass..: 533813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0009882 /UDCP/GABI/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo VARIE -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 MAG. 2015
PRESA DI CARICO

Al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

All'Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Al Direttore Generale Risorse Finanziarie

Oggetto: Schemi di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richieste pareri.

In merito alle richieste di parere inerente l'oggetto (vs. Prot. 351018 del 21/05/2015; 351058 del 21/05/2015), pervenute allo scrivente tramite posta certificata in data 21 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi gli schemi di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravi di spesa per la amministrazione regionale, attratti gli schemi di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla loro proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, degli schemi proposti, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €_____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 degli schemi proposti, si richiede di sostituire la parola "avverrà" con le seguenti parole "è sostituito"

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica; riguardo l'articolo 2, comma 1, di rinviare all'articolo 6 non ricorrendo a forme abbreviate (quali ad esempio "art", in luogo della corretta forma "articolo") .

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire al singolo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

rettifica errore materiale parere prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015

ANTONIO FERRARA

Inviato: venerdì 29 maggio 2015 11.41
A: genio civile; MAURO FERRARA

La presente ai fini della rettifica dell'errore materiale che ricorre nel parere reso da questo Ufficio con nota prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015; si richiede, pertanto, al settimo capoverso di sostituire le parole "è sostituito" con le parole "è eseguito".

Antonio Ferrara

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0375943 29/05/2015 14.31
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 705 del 10/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I - APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA N. 3112/14 DEL 05/05/2014 DEL TRAP DI NAPOLI: CALIFANO ANIELLO + ALTRI C/REGIONE CAMPANIA. PRAT. AVV.RA N. 9758/08. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. RIPROPOSIZIONE PD 11775/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16/12/2008, i sigg. Califano Aniello , Sparano Alfonso, Carratù Anna ,Bozzo Pasquale ,Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003;
b. che con sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 depositata in cancelleria il 04/07/2014 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg. ricorrenti ha rigettato la domanda del sig. Sparano Alfonso e ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme: € 8.259,00 a Califano Aniello, € 3.311,00 a Carratù Anna, € 2.615,00 a Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena, € 23.650 a Nevoso Carolina oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (09/01/2003) fino alla data della sentenza oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 2.345,40 per spese (€ 1.729,40 per rimborso anticipo spese di CTU), ed € 7.000,00 per competenze oltre IVA e CPA sul dovuto;
c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 596473 del 10/09/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica e Irrigazione, che l'ha inoltrata con nota n. prot. 661264 del07/10/2014 alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza;
d. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 724436 del 30/10/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza
e. che poichè alla data del 26/03/2015 a tale nota non è pervenuto alcun riscontro, si procederà nell'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio omettendo di indicare le spese di registrazione per le quali non sono noti gli importi;
f. che l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 3112/14 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 30585 del 23/12/14 che non è stata approvata perchè è intervenuta la chiusura dell'esercizio 2014 e pertanto è stata archiviata;
g. che nel corso del 2015 e della precedente legislatura l'U.O.D. Genio Civile di Salerno ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio originatosi dalla citata sentenza n. 3112/14 ha redatto una proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale della Campania, inserita nell'applicativo DDD con PD n. 11775 del 18/05/2015, che è stata archiviata su disposizione della Segreteria di Giunta del 28/07/2015 in quanto non approvata dalla Giunta Regionale della precedente legislatura;

RILEVATO

h. che l'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 58.282,36 di cui € 37.835,00 per sorta capitale, € 8.777,72 per rivalutazione monetaria, € 11.344,62 per interessi dal 09/01/2003 sino alla data della sentenza (05/05/2014) ed € 325,02 per interessi nella misura legale calcolati dal 06/05/2014 sino alla data del 31/01/2015 (totale interessi € 11.669,64).
i. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n.3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli ammontano nella misura di complessivi € 11.227,00 di cui € 7.000,00 per competenze , € 280,00 per C.P.A. (4%), € 1.601,60 per IVA come per legge, € 2.345,40 per esborsi (di cui € 1.729,40 per CTU) con attribuzione agli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria;
j. che tale debito, complessivamente pari ad € 69.509,36 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

k. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 69.509,36 in esecuzione della sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
l. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessata giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
m. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
n. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
o. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
p. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
q. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 09/02/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017 ;
r. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
s. che con DGR n.220 del 5/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e "*Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
t. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

u. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 69.509,36 a favore di :

Califano Aniello	CLFNLL 36T12I019R	€ 12,722,45
Carratù Anna	CRRNNA66L58IO19N	€. 5,100,38
Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena	BZZPQL57R08H703C FBBFMN60S60I019L	€. 4.028,23
Nevoso Carolina	NVSCLN47B41I019T	€. 36.431,30
Aw.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	DRANTN34E30I483R DRAFBA69M02C129Y DRAVLR72R52C129Z	€ 11.227,00

v. che si debba proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di euro 69.509,36 in esecuzione della sentenza 3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
w. con n. prot. 351018 del 21/05/2015 l'UOD Genio Civile di Salerno ha richiesto il parere all'ufficio legislativo sull'allegato disegno di legge";
x. che tale parere è stato reso dall'ufficio legislativo con nota n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015, acquisito agli atti della UOD Genio Civile di Salerno con n. prot. 371170 del 28/05/2015, così come integrato dalla mail dell'ufficio legislativo del 29/05/2015;
y. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla'UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che "qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta"
z. che pertanto il disegno di legge allegato alla presente è stato elaborato in base alle indicazioni prescritte nel parere n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015 dell'ufficio legislativo, nonché sulla base delle medesime indicazioni contenute nel parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
aa. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di € 69.509,36 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 69.509,36
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 57.839,72
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	11669,64

bb. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,
cc. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 14.186,46 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
dd. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 69.509,36, sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
ee. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

ff. che alla presente deliberazione sono allegate n.5 schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
d. la DGR n. 47 del 09/02/2015
e. la DGR n. 220 del 5/05/2015
f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
g. la DGR n. 215 del 21/04/2015;
h. il parere dell'ufficio legislativo n. prot. 0009882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015;
i. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015
j. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
k. la sentenza n. 3112 del 5/05/2014 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
l. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
m. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
n. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
o. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
p. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di dover proporre al Consiglio regionale in esecuzione della sentenza n. 3112 del 5/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di euro € 69,509,36 a favore di:

Califano Aniello	CLFNLL 36T12I019R	€ 12,722,45
Carratù Anna	CRRNNA66L58IO19N	€. 5,100,38
Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena	BZZPQL57R08H703C FBBFMN60S60I019L	€. 4.028,23
Nevoso Carolina	NVSCLN47B41I019T	€. 36.431,30
Aw.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria	DRANTN34E30I483R DRAFBA69M02C129Y DRAVLR72R52C129Z	€ 11.227,00

2. di allegare le n.5 schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 69.509,36 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Ricor-renti	Peri-metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 69.509,36
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 57,839,72
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 11,669,64

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 69.509,36 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 69.509,36 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
   - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
     - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
     - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
   - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
     - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
     - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
   - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
   - 7.4 al Tesoriere e al Consiglio Regionale;

7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;

7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 26/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 9758/08

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla'U.O.D 53 08 03 con nota n. prot. 661264 del 7/10/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. Califano Aniello (c.f. CLFNLL 36T12I019R) nato il 12/12/1936 a San Marzano su Sarno(SA)

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Califano Aniello , Carratù Anna ,Bozzo Pasquale ,Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16/12/2008, i sigg. Califano Aniello , Sparano Alfonso, Carratù Anna ,Bozzo Pasquale ,Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003.
Con sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 depositata in cancelleria il 04/07/2014 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg. ricorrenti ha rigettato la domanda del sig. Sparano Alfonso e ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme: € 8.259,00 a Califano Aniello, € 3.311,00 a Carratù Anna, € 2.615,00 a Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena, € 23.650 a Nevoso Carolina oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (09/01/2003) fino alla data della sentenza oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 2.345,40 per spese (€ 1.729,40 per rimborso anticipo spese di CTU), ed € 7.000,00 per competenze oltre IVA e CPA sul dovuto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 596473 del 10/09/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica e Irrigazione, che l'ha inoltrata con nota n. prot. 661264 del07/10/2014 alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 724436 del 30/10/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Poichè al 28/02/2015 a tale nota non è pervenuto alcun riscontro, si procederà nell'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio omettendo di indicare le spese di registrazione per le quali non sono noti gli importi.
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 69.509,36 in esecuzione della sentenza 3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.
Dall'esame della sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Califano Aniello ammonta a complessivi **€ 12.722,45** (dodicimilasettecentoventidue/45), e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**		
	A1	Sorta capitale	€ 8.259,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 9/01/2003 al 5/05/2014	€ 1.916,09
	A3	Interessi dal 9/01/2003 al 5/05/2014	€ 2.476,41
	A4	Interessi dal 06/05/2014 al 31/01/2015	€ 70,95
		TOTALE DANNO	**€ 12.722,45**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 12.722,45** (dodicimilasettecentoventidue/45) a favore di Califano Aniello

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota n. prot. 724436 del 30/10/2014 inviata agli avv. D'Auria

Salerno, 26/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 26/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 975808

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.31/12 del 05052014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla' U.O.D 53 08 03 con nota n. prot. 661264 del 7/10/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. ra Carratù Anna (c.f. CRRNNA66L58IO19N nata il 18/07/66 a San Marzano su Sarno(SA)

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Califano Aniello , Sparano Alfonso, Carratù Anna ,Bozzo Pasquale ,Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16/12/2008, i sigg. Califano Aniello , Sparano Alfonso, Carratù Anna ,Bozzo Pasquale ,Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003..
Con sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 depositata in cancelleria il 04/07/2014 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg. ricorrenti ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme: € 8.259,00 a Califano Aniello, € 3.311,00 a Carratù Anna, € 2.615,00 a Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena, € 23.650 a Nevoso Carolina oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (09/01/2003) fino alla data della sentenza oltre agli interessi al tasso legale codistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 2.345,40 per spese (€ 1.729,40 per rimborso anticipo spese di CTU), ed € 7.000,00 per competenze oltre IVA e CPA sul dovuto

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 661264 del 07/10/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica e Irrigazione, che l'ha inoltrata con nota n. prot. 141020 del 27/02/2014 alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 356449 del 23/05/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza, di documentare le spese di CTU liquidate in sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Poichè al 28/02/2015 a tale nota non è pervenuto alcun riscontro, si procederà nell'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio omettendo di indicare le spese di registrazione per le quali non sono noti gli importi.
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 69.509,36 in esecuzione della sentenza 3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.
Dall'esame della sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Carratù Anna ammonta a complessivi **€ 5.093,51** (cinquemilacento/38), e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**		
	A1	Sorta capitale	€ 3.311,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 9/01/2003 al 5/05/2014	€ 768,15
	A3	Interessi dal 9/012003 al 5/05/2014	€ 992,79
	A4	Interessi dal 06/05/2014 al 31/01/2015	€.28,44
		TOTALE DANNO	**€ 5.100,38**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 91/12 del 02/07/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. n° 7/2002 per l'importo complessivo di **€ 5.100,38** (cinquemilacento/38) a favore di Carratù Anna.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot.n. 724436 del 30/10/2014 inviata agli avv.ti D'Auria.

Salerno 26/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 26/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 9758/08

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla'U.O.D 53 08 03 con nota n. prot. 661264 del 7/10/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori Sigg. Bozzo Pasquale (c.f. BZZPQL57R08H703C nato il 8/10/57 a Salerno) e Fabbi Filomena (c.f.FBBFMN 60S60I019L nata a (SA) San Marzano sul Sarno)

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Califano Aniello , Carratù Anna ,Bozzo Pasquale ,Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16/12/2008, i sigg. Califano Aniello , Sparano Alfonso, Carratù Anna ,Bozzo Pasquale ,Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003.
Con sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 depositata in cancelleria il 04/07/2014 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg. ricorrenti ha rigettato la domanda del sig. Sparano Alfonso e ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme: € 8.259,00 a Califano Aniello, € 3.311,00 a Carratù Anna, € 2.615,00 a Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena, € 23.650 a Nevoso Carolina oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (09/01/2003) fino alla data della sentenza oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 2.345,40 per spese (€ 1.729,40 per rimborso anticipo spese di CTU), ed € 7.000,00 per competenze oltre IVA e CPA sul dovuto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 596473 del 10/09/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica e Irrigazione, che l'ha inoltrata con nota n. prot. 661264 del07/10/2014 alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 724436 del 30/10/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Poichè al 28/02/2015 a tale nota non è pervenuto alcun riscontro, si procederà nell'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio omettendo di indicare le spese di registrazione per le quali non sono noti gli importi.
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 69.509,36 in esecuzione della sentenza 3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.
Dall'esame della sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena ammonta a complessivi **€ 4,028,23** (quattromilaventotto/23), e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**		
	A1	Sorta capitale	€ 2.615,00,
	A2	Rivalutazione monetaria dal 9/01/2003 al 5/05/2014	€ 606,68
	A3	Interessi dal 9/01/2003 al 5/05/2014	€ 784,08
	A4	Interessi dal 06/05/2014 al 31/01/2015	€ 22,47
		TOTALE DANNO	**€ 4,028,23**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 4,028,23** (quattromilaventotto/23) a favore di Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena .

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota n. prot. 724436 del 30/10/2014 inviata agli avv. D'Auria

Salerno, 26/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°4 del 26/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 9758/08

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dalla'U.O.D 53 08 03 con nota n. prot. 661264 del 7/10/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig. ra Nevoso Carolina (c.f. NVSCLN47B41I019T) nata il 1/02/47 a San Marzano sul Sarno (SA))

Oggetto della spesa
Sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Califano Aniello , Carratù Anna ,Bozzo Pasquale ,Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16/12/2008, i sigg. Califano Aniello , Sparano Alfonso, Carratù Anna ,Bozzo Pasquale ,Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 09/01/2003.
Con sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 depositata in cancelleria il 04/07/2014 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg. ricorrenti ha rigettato la domanda del sig. Sparano Alfonso e ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme: € 8.259,00 a Califano Aniello, € 3.311,00 a Carratù Anna, € 2.615,00 a Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena, € 23.650 a Nevoso Carolina oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (09/01/2003) fino alla data della sentenza oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avvocati Antonio D'Auria, Fabio e Valeria D'Auria liquidate in € 2.345,40 per spese (€ 1.729,40 per rimborso anticipo spese di CTU), ed € 7.000,00 per competenze oltre IVA e CPA sul dovuto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 596473 del 10/09/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica e Irrigazione, che l'ha inoltrata con nota n. prot. 661264 del 07/10/2014 alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 724436 del 30/10/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
Poichè al 28/02/2015 a tale nota non è pervenuto alcun riscontro, si procederà nell'iter del riconoscimento del debito fuori bilancio omettendo di indicare le spese di registrazione per le quali non sono noti gli importi.
Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 69.509,36 in esecuzione della sentenza 3112/14 del 05/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.
Dall'esame della sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore di Nevoso Carolina ammonta a complessivi **€ 36.431,30** (trentaseimilatquattrocentotrentuno/30), e risulta essere così costituito:

A	**DANNO**		
	A1	Sorta capitale	€ 23.650,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 9/01/2003 al 5/05/2014	€ 5.486,80
	A3	Interessi dal 9/01/2003 al 5/05/2014	€ 7,091,34
	A4	Interessi dal 06/05/2014 al 31/01/2015	€ 203,16
		TOTALE DANNO	**€ 36.431,30**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n.3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002 per l'importo complessivo di **€ 36,431,30**(trentaseimilaquattrocentotrentuno/30) a favore di Nevoso Carolina

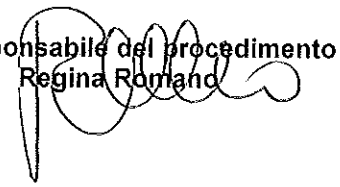
Allega la seguente documentazione:

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota n. prot. 724436 del 30/10/2014 inviata agli avv. D'Auria

Salerno, 26/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 26/03/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 3190/07

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 3112/14 del 5/05/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 596473 del 10/09/2014

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avv.ti Antonio D'Auria (c.f. DRANTN34E30I483R) Fabio D'Auria (c.f. DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (c.f. DRAVLR72R52C129Z) con studio in Scafati (SA) alla via Luigi Sturzo, 18

Oggetto della spesa
Sentenza n.3112/14 del 5/05/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Califano Aniello, Carratù Anna, Bozzo Pasquale, Fabbi Filomena e Nevoso Carolina rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria per i danni subiti a causa dell'esondazione congiunta dell' Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza n.3112/14 del 5/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 27/12/2007 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16/12/2008 i sigg. Califano Aniello, Carratù Anna, Bozzo Pasquale, Fabbi Filomena, Nevoso Carolina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione dell'Alveo Nocerino e del fiume Sarno avvenuta il 9 gennaio 2003.
Con sentenza n. 3112/14 del 5/05/2014 depositata in cancelleria il 4//07/2014 il T.R.A.P. di Napoli pronunziando sulla domanda proposta dai sigg. ricorrenti respinto la domanda di Sparano Alfonso e ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme: € 8.259,00 a Califano Aniello, € 3.311,00 a Carratù Anna, € 2.615,00 a Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena, € 23.650,00 a Nevoso Carolina, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data dell presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti pagandole agli avv.Antonio,Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 2,345,40 per

fonte: http://burc.regione.campania.it

spese (1.729,40 per rimborso anticipo spese di c.t.u.) ed € 7.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 596473 del 10/09/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Servizio Geologico e coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica e Irrigazione, che l'ha inoltrata con nota n. prot.661264 del 7/10/2014 alla UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 724436 del 30/10/2014 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza, di documentare le spese di CTU liquidate in sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, ma alla data del 28/02/2015 non è pervenuto alcun riscontro in merito.
Dall'esame della sentenza n. 3112/14 del 5/05/2014 si evince che il debito da riconoscere a favore degli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ammonta a complessivi **€ 11.227,00** , e risulta essere così costituito:

A	**SPESE DI LITE**		
	A1 Competenze	€	7.000,00
	A2 CPA (4% su 7.000,00)	€	280,00
	A3 IVA 22%	€	1.601,60
	A4 Esborsi (di cui € 1.729,40 per CTU)	€	2.345,40
	TOTALE SPESE DI LITE	**€**	**11.227,00**

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza n. 3112/2014 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3112/2014 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
e) che ai sensi dell'art 6 bis 241/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11e dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, per l'importo complessivo di **€ 11.227,00** favore degli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria.
Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3112/2014 del 05/05/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 724436 del 30/10/2014

Salerno, 26/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

fonte: http://burc.regione.campania.it

(5)

Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
Servizio Geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0661264 07/10/2014 11.09
Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; P...
Classifica : 53.8.3. Fascicolo : 4 del 2014

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE ... di SALERNO
DATA DI ARRIVO - 8 OTT. 2014
PRESA IN CARICO - 8 OTT. 2014
SETTORE
DOTT. RAIMONDO CIOBITI F.R.

53 – 08 – 13
Genio Civile di Salerno
presidio Protezione Civile
pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

60 – 01 – 00
Avvocatura Regionale
Via Marina, 19/C – Pal. Armieri
80133 NAPOLI
pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Prat. n. 9758/08. Avv.ra. Invio sentenza n. 3112/14 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa ai ricorrenti Califano Aniello + altri. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota di pari oggetto, trasmessa dall'Avvocatura Regionale con prot. n. 596473 del 10.09.14, affinché codesto Genio Civile, avendone competenza, predisponga gli atti ad essa consequenziali.

Il Funzionario di P.O.
Arch. Giovanni Biascioli

Il Dirigente
Dott. Geol. Giuseppe Travia

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0596473 10/09/2014 10,29
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Classifica : 4.1.1.

CC 3321/07-3322/07-3323/07-3326/07

N. Pratica:

Oggetto: Trasmissione sentenze nn 47/13-51/13-50/13-49/13-3112/14 rese dal Trap nei confronti di Del Regno F. + altri-Cuofano G. + altri- Della Porta C. + altri-Landucci L. + altri- Califano A. + altri.

D.G.53-08-03
DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINAMENTO SISTEMI INTEGRATI DIFESA SUOLO,BONIFICA,IRRIGAZIONI

VIA A. DE GASPERI,28

80133 – NAPOLI-

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
16 SET. 2014
A: Brogiolo
FIRMA

Si trasmette copia delle sentenze in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all' esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

S. 3112/13 T.A.

RG 66/08
cron 543/13
rep 3501/13
del 20/11/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Ugo Candia - Presidente – rel.- est.-
- dr. Leonardo Pica - Giudice
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 66/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Califano Aniello (c.f.: CLF NLL 36T12 I019 R), nato a San Marzano sul Sarno il 12 dicembre 1936 ed ivi residente alla via C. Battisti n. 24,

Sparano Alfonso (c.f.: SPR LNS 38A29 I019 Y), nato a San Mrzano sul Sarno il 29 gennaio 1938 e residente in Boscoreale, alla via Marra n. 163,

Carratù Anna (c.f.: CRR NNA 66L58 I019 N), nata a san Marzano sul Sarno il 18 luglio 1966 ed ivi residente in via Roma, VII traversa,

Bozzo Pasquale (c.f.: BZZ PQL 57R08 H703 C), nato a Salerno l'8 ottobre 1957 e residente a San Marzano sul Sarno alla via Marconi, II traversa,

Fabbi Filomena (c.f.: FBB FMN 60S60 I019 L), nata a San Marzano sul Sarno il 20 novembre 1960 ed ivi residente alla via Marconi, II traversa,

Nevoso Carolina (c.f.: NVS CLN 47B41 I019 T), nata a San Marzano sul Sarno il 1° febbraio 1947 ed ivi residente alla via Marconi

tutti rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti *Antonio D'Auria, Valeria e Fabio D'Auria* ed elett.te

fonte: http://burc.regione.campania.it

domiciliati in Napoli alla p.zza Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv.to *Alessandro Basile*

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81

- NON COSTITUITA -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 27 dicembre 2007 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16 dicembre 2008, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni anche morali loro subiti a seguito dell'esondazione congiunta dell'*Alveo Comune Nocerino* e del fiume *Sarno* avvenuta in data 9 gennaio 2003.

Non si è costituita la Regione Campania, benchè ritualmente convocata in giudizio.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi indicati dagli attori ed espletata c.t.u., la difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni, conformando le pretese risarcitorie alla quantificazione operata dal c.t.u.

La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza collegiale ove è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari e possessori, nonché detentori in quanto coltivatori di terreni destinati ad accogliere alberi da frutta, nonché di fabbricati e comodi rurali ivi esistenti, il tutto secondo il dettaglio che segue, predisposto sulla scorta della documentazione allegata dal c.t.u., dr. agr. *Francesco Rubino*, (visure catastali,) e delle verifiche da questi effettuate in loco, ai cui specifici ed analitici contenuti (cfr. relazione depositata il 19 luglio 2012) si rinvia:

ATTORI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI ED ESTENSIONE	QUALITÀ CATASTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Califano Aniello	- S. Marzano località Orta II Via Marconi - fl. 3 - p.lle 272, 273, 830, 846 - Estens.: Ha 0.30.15	Sem. Irrig.3 (p.lle 272, 273 e 846) Frutteto (p.lla 830)
Carratù Anna	- S. Marzano località Orta - fl. 3 - p.lla 661 - Estens.: Ha 0.10.79	Sem. Irrig.4
Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena	- S. Marzano località Orta - fl. 3 - p.lle 266 e 365, n. abitazione 928, 929 - Estens.: Ha 0.26.12	Sem. Irrig.2
Nevoso Carolina	- S. Marzano località Orta via Marconi - fl. 3 - p.lle 587, 585 - Estens.: Ha 0.52.99	Sem. Irrig.3

I ricorrenti lamentano che in data 9 gennaio 2003, detti terreni ed immobili, tutti ubicati nelle immediate vicinanze dell'*Alveo Comune Nocerino* (diramazione del torrente *Solofrana*) e del fiume *Sarno*, venivano esondati dalle acque provenienti dai citati corsi d'acqua che esondavano in diversi punti, cagionando con l'invasione di acqua melmosa e di fango, rifiuti di ogni genere ed altre sostanze nocive, la distruzione di tutte le colture in atto nonché delle serre ivi allocate, danneggiando altresì gli impianti ed i manufatti esistenti ed ogni altra cosa ivi presente.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che l'*Alveo Comune Nocerino* ed il fiume *Sarno* si presentavano, all'epoca di detta esondazione, in pessime condizioni manutentive per l'esistenza di argini inadeguati ed obsoleti, per la presenza di vegetazione spontanea che in esso cresceva, nonché per la sussistenza sul letto del fiume di rifiuti e detriti di ogni genere che ne riducevano sensibilmente la portata ed il deflusso delle acque.

I ricorrenti hanno, quindi, considerato responsabile dell'evento dannoso in oggetto la Regione Campania in quanto inadempiente

fonte: http://burc.regione.campania.it

rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. La domanda va accolta.

L'esondazione dei menzionati corsi d'acqua nell'indicata data del 9 gennaio 2003 è circostanza non contestata dalla Regione, già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenze n. 44/2012 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dalle relazioni di intervento del Comando dei Vigili Urbani di Napoli - sezione di Nola - e di Salerno richiamate dal c.t.u.

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento più volte ripetutosi anche negli anni precedenti (2001 e 2003), come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia dell'adito TRAP (cfr. sentenza n. 94/09) allegata dalla difesa attorea, che ha preso in considerazione varie, precedenti (27 e 28 gennaio 2001) e successive (29 ottobre 2003 e 26 dicembre 2004) esondazioni rispetto a quella in rassegna.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale ha dato conto del corrispondente (rispetto alla citata esondazione) allagamento dei fondi attorei, coltivati ad ortaggi, come del resto ampiamente evidenziato anche dai rilievi fotografici allegati alla relazione tecnica di parte redatta dal perito agronomo *Vittorio Fontanella*, che danno conto dell'inondazione subita dai terreni di cui è causa.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno arrecato alle coltivazioni, dando solo atto che la verifica del c.t.u. ha accertato sulla base dei dati pluviometrici acquisiti che "*i valori rilevati sia nella pioggia di massima oraria, massima nelle tre ore, sia di quella giornaliera del giorno 9 gennaio 2003, sono generalmente inferiori a dati analoghi rilevati nei precedenti periodi di riferimento (1997/2003)*", sicchè ha concluso affermando che "*la quantità di pioggia caduta il giorno 9 gennaio 2003 non è da ritenersi eccezionale, ma rientra nell'ordinarietà della fenomenologia pluviometrica dell'area in esame*".

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, considerando le loro singole posizioni per quanto omogenee nella natura dei danni subiti.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati, in gran parte documentato dagli atti allegati alla c.t.u., risulta, comunque non contestato, il che costituisce ragione sufficiente per dar seguito, sul piano della legittimazione attiva, alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08, Cass. 34457/2005).

5. Va subito precisato che il c.t.u. ha sviluppato il suo esame considerando, per ciascun ricorrente, i danni arrecati alle coltivazioni in essere (frutti pendenti al netto delle spese ancora da sostenere) e quelli relativi alle cd. anticipazioni colturali (ovvero le spese da anticipare per una determinata coltura).

Ha, altresì, premesso che *"i terreni oggetto dei danni da allagamento risultano a tutt'oggi coltivati intensivamente ad ortaggi di pregio"* e che *"i terreni coltivati sono delle piccole entità colturali di poche centinaia o migliaia di metri quadri"*.

Ebbene, l'ausiliario, dopo aver dato conto dei dati tecnici delle colture praticate, ha provveduto a redigere una apposita scheda esplicativa e riepilogativa di ciascun singolo danneggiato, a partire dall'individuazione anagrafica della ditta, fino alla quantificazione finale dei danni stimati.

In tale scheda e/o rapporto sono indicati, per quel che interessa, i seguenti elementi:

- descrizione dell'azienda (comune, località, dati catastali,distinzione tra terreni e fabbricati);
- rappresentazione grafica della particella e/o delle particelle;
- accesso, distanza dal centro urbano,

fonte: http://burc.regione.campania.it

- descrizione geopedologica,
- altitudine;
- irrigazione;
- indirizzo produttivo;
- coltura e/o colture ordinariamente praticate;
- opere rilevate durante i sopralluoghi;
- confini;
- colture danneggiate al momento degli eventi del gennaio 2003 con l'individuazione della superficie;
- colture riscontrate all'attualità durante gli accertamenti peritali;
- danni lamentati in perizia;
- calcolo danni alle colture;
- prezzi rilevati all'epoca dei fatti;
- calcolo della P.L.V.;
- determinazione delle spese;
- calcolo del mancato reddito e/o frutti pendenti (alla data dell'evento);
- valutazione degli altri danni denunciati dal coltivatore attraverso la perizia di parte del P.A. Fontanella;
- calcolo degli altri danni subiti dal coltivatore;
- riepilogo del mancato reddito e di eventuali altri danni.

Il c.t.u. ha quindi calcolato i danni diretti alle colture erbacee, le spese per la pulizia del fondo (calcolata in € 5.23 a mc per il trasporto a discarica autorizzata ed € 2.27/mc per la rimozione del materiale melmoso), le spese di disinfestazione del suolo (stimata in € 0.23 a mq) e le operazioni agronomiche (calcolate in € 0.40/mq).

Per quanto concerne la pulizia dei fabbricati e/o dei locali l'ausiliare ha considerato che esse sono state eseguite in base ad operazioni manuali degli addetti dell'azienda (lavori eseguiti in economia) e pertanto sono stati valutati in € 500,00 a corpo.

Per le altre opere ritenute necessarie alla risistemazione dei fabbricati (spicconatura, rifacimento intonaco, tinteggiatura, pulizia fabbricati e/o

fonte: http://burc.regione.campania.it

locali) il c.t.u. ha preso in considerazione le voci del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania - anno 2002.

Anche per la determinazione del mancato reddito per la perdita dei frutti e/o prodotti pendenti, nonché per la stima del costo delle opere da eseguire ed i relativi costi l'ausiliare ha utilizzato come riferimento il prezzo del mercato più prossimo, individuato in quello di Nocera/Pagani ed il prezzario per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania (Por 2001/2006 anno 2002/2003), nonché il prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2002.

Per i danni alle serre ha stimato un costo di ricostituzione pari ad €/mq 1,10, mentre per gli impianti di irrigazione un costo di €/mq 0,18

Sulla base di tale analitica disamina il c.t.u. è pervenuto a stimare i seguenti danni:

Califano Aniello	€ 8.259,00
Carratù Anna	€ 3.311,00
Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena	€ 2.615,00
Nevoso Carolina	€ 23.650,00

Orbene, le valutazioni operate dal c.t.u. e recepite nelle conclusioni attoree, vanno poste a base della decisione in rassegna in quanto puntali nella disamina, corrette sul piano del metodo ed opportunamente dimensionate sui riscontri processuali raccolti.

6. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno patrimoniale, all'epoca dell'evento, in relazione alla posizione dei singoli attori nella suindicata misura, rinviando per il dettaglio delle riferite singole voci di danno ai contenuti delle schede valutative di cui alla relazione di c.t.u.

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9 gennaio 2003) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

7. Va dato atto che la difesa di *Alfonso Sparano* assume in comparsa conclusionale di coltivare "*in ragione della metà una superficie riportata in catasto del Comune di S. Marzano sul Sarno al folio 3, particella 781 di are 3,44e particella 785 di are 3,60 unitamente al Sig. Sparano Antonio (ricorrente nel ricorso pendente innanzi a questo On. TRAP con R.G. 65/2008, avente ad oggetto lo stesso evento dannoso per cui è causa e per il quale la ctu è stata redatta sempre dal Dott. Rubino)*".

Chiede, pertanto, il riconoscimento del risarcimento a lui spettante, scomputandolo dalla quota attribuita interamente ad *Antonio Sparano*.

Ebbene, rileva la Corte che la pretesa non può essere accolta in quanto basata su di una (peraltro indimostrata) allegazione contenuta nella comparsa conclusionale (non consta agli atti nemmeno il foglio di precisazione delle conclusioni richiamato a verbale), senza tacere che il risarcimento in questione è stato richiesto e liquidato per intero a favore di *Antonio Sparano* nei cui riguardi l'istante potrà, nel caso, recuperare la sua parte, non potendo nel presente processo scomputarsi la predetta quota sottraendola al predetto *Antonio Sparano* senza il relativo, necessario, contraddittorio.

Va allora confermata sul punto la valutazione del c.t.u. che non ha considerato la posizione di *Alfonso Sparano*, ritenendola una duplicazione della richiesta risarcitoria già per intero riconosciuta a favore di *Antonio Sparano*.

8. Non può essere riconosciuto il danno morale richiesto dai ricorrenti.

Tale pregiudizio, di cui non si nega la teorica sussistenza, risulta, infatti, solo invocato dalla difesa attorea, senza alcuna allegazione delle personali e singole circostanze concrete in base alle quali poter orientare una valutazione sia pure presuntiva ed equitativa del danno.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sul punto, invero, non può non evidenziarsi che sebbene nell'ipotesi di fatto illecito plurioffensivo ciascuno danneggiato sia titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno morale subito, ciò nondimeno il risarcimento di tale danno non può tradursi nel meccanico e forfettario riconoscimento di una determinata somma sganciata da qualsivoglia elemento fattuale di commisurazione, dovendo, invece, ribadirsi che solo una puntuale allegazione delle specifiche circostanze del caso concreto possono legittimare la ricostruzione probatoria, anche presuntiva del danno subito, restando altrimenti la misura di esso riservata ad un arbitraria ed incontrollabile, come tale inammissibile, attività del giudice (cfr. da ultimo sul principio Cass. 9231/13).

9. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora le sentenze del Tribunale adito sopra indicate), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del fiume Sarno, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori, né ha dimostrato di aver perduto la materiale disponibilità del bene (cfr. sul principio Cass. 25928/11).

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 55/14 e della difesa di più

fonte: http://burc.regione.campania.it

persone aventi analoga e ripetitiva posizione processuale, unitariamente trattata dalla difesa.

Vanno poste carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 27 dicembre 2007 e rinotificato il 16 dicembre 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme in favore dei sottoindicati attori:

Califano Aniello	€ 8.259,00
Carratù Anna	€ 3.311,00
Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena	€ 2.615,00
Nevoso Carolina	€ 23.650,00

il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione al § 6;

- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole agli avv.ti *Antonio*, *Fabio* e *Valeria D'Auria*, che liquida in € 2.345,40 per spese (€ 1.729,40 per rimborso anticipo spese di c.t.u.) ed € 7.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2014.

Il Presidente – rel-
(dr. Ugo Candia)

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 04 LUG. 2014
Il Cancelliere

proc. n. 66/2008 r.g. - AC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte di Appello di Napoli

La presente copia è conforme
al suo originale
Napoli 08/07/2014

Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Napoli - Napoli

L'Assistente Giudiziario
Colannino Maria

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. [illegible]
destinat[illegible]
dell'impi[illegible]
Ascione Maria Fortunata
14 LUG 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0724466 30/10/2014 10,32
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Dest. : STUDIO LEGALE D'AURIA
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2014

Agli Avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria
via Luigi Sturzo 18
84018 Scafati (SA)
a.dauria34@avvocatinocera-pec.it
f.dauria@avvocatinocera-pec.it
v.dauria@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
agc04.sett01@pec.regione.campania.it

c.a. Avv. Alba di Lascio

Prot. 596473 del 10/09/2014
rif. Avvocatura CC 9758/2008

Oggetto: *Califano Aniello + altri c/ Regione Campania - Sentenza TRAP Napoli n. 3112/2014- Richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna.*

In riferimento alla sentenza n. 3112/2014 del TRAP di Napoli che condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore di Califano Aniello, Carratù Anna, Bozzo Pasquale Fabbi Filomena e Nevoso Carolina, si informano le SS.LL. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente della U.O.D. proponente potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

Agli Avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria si chiede di quantificare e documentare le spese di registrazione se pagate, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata, delle spese e degli interessi ai ricorrenti e delle spese di lite, comprensive di quelle di CTU, così come liquidate in sentenza ai procuratori antistatari:

Competenze	€	7.000,00
CPA (4%)	€	280,00
IVA al 22%	€	1601,60
Esborsi (di cui 1.729,40 per CTU)	€	2.345,40
Totale 1	€	11.227,00
Ritenuta al 20%	- €	1.400,00
Totale al netto della ritenuta	€	**9.827,00**

Si chiede pertanto agli avvocati procuratori, dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata ai ricorrenti o alla Regione Campania. In entrambi i casi ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta.

fonte: http://b

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589304 – 089.301253.

AG

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

fonte: http://b

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……... del ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	**1**	**1**	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7)				€ 69.509,36		€ 69.509,36			
			Totale Titolo 1 del Programma 1						€ 69.509,36		€ 69.509,36			
		Totale Programma 1 della Missione 20							€ 69.509,36		€ 69.509,36			
	Totale Missione 20								€ 69.509,36		€ 69.509,36			
8	**1**	**1**	110	182	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 57.839,72		€ 57.839,72				
8	**1**	**1**	107	183	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI			€ 11.669,64		€ 11.669,64				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					€ 69.509,36		€ 69.509,36				
		Totale Programma 1 della Missione 8						€ 69.509,36		€ 69.509,36				
	Totale Missione 8							€ 69.509,36		€ 69.509,36				
Totale Spese								€ 69.509,36	€ 69.509,36	€ 69.509,36	€ 69.509,36			

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126."

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 69.509,36 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della leggere regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 69.509,36 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 57.839,72 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 , limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 11.669,64 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

DGR N. DEL				
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO: Sentenza n. 3112/14 del 05/05/2014 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	totale
Califano Aniello	8.259,00	1.916,09	2.547,36	12.722,45
Carratù Anna	3.311,00	768,15	1.021,23	5.100,38
Bozzo Pasquale e Fabbi Filomena	2.615,00	606,68	806,55	4.028,23
Nevoso Carolina	23.650,00	5.486,80	7.294,50	36.431,30
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Fabio, Antonio e Valeria D'Auria	7.000,00	1.881,60	2.345,40	11.227,00
TOTALE COMPLESSIVO				69.509,36

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0371170 28/05/2015 11,27
Mitt. : REGIONE CAMPANIA IL CAPO UFFIC...
Ass..: 533813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2015 - 0009882 /UDCP/GABI/UL del 27/05/2015 U

Fascicolo VARIE -

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO
DATA DI ARRIVO 28 MAG. 2015
PRESA DI CARICO

Al Capo Dipartimento della Politiche Territoriali

Al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

All'Unità Operativa Dirigenziale 13 Genio Civile di Salerno

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Al Direttore Generale Risorse Finanziarie

Oggetto: Schemi di disegno di legge di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- richieste pareri.

In merito alle richieste di parere inerente l'oggetto (vs. Prot. 351018 del 21/05/2015; 351058 del 21/05/2015), pervenute allo scrivente tramite posta certificata in data 21 maggio 2015, si osserva che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e dell'articolo 1, comma 3, Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), nel periodo pre-elettorale gli organi della Regione godono di poteri attenuati che limitano la loro attività agli atti indifferibili e urgenti e alla ordinaria amministrazione, nel cui ambito è da annoverare l'attuazione di espresse disposizioni di legge che richiedono il compimento di attività entro termini e secondo modalità prefissate dalle medesime disposizioni che si attuano. Ponendosi gli schemi di disegno di legge quale attuazione dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e avendo ad oggetto, peraltro, il riconoscimento di debiti fuori bilancio dal cui mancato pagamento possono derivare aggravi di spesa per la amministrazione regionale, attratti gli schemi di disegno di legge alle attività di ordinaria amministrazione, non si partecipano impedimenti alla loro proposizione.

Nel merito, come noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è attratto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" di spettanza statale e incontra la sua disciplina nell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento. In ragione della pluralità dei titoli gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo, esaminati dallo scrivente.

Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Riguardo i debiti fuori bilancio assume rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, degli schemi proposti, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €_____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 2 degli schemi proposti, si richiede di sostituire la parola "avverrà" con le seguenti parole "è sostituito"

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si richiede, riguardo la rubrica dell'articolo 1, di comprendere fra parentesi i soli titoli dei decreti legislativi citati e non l'intera rubrica; riguardo l'articolo 2, comma 1, di rinviare all'articolo 6 non ricorrendo a forme abbreviate (quali ad esempio "art", in luogo della corretta forma "articolo") .

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire al singolo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

rettifica errore materiale parere prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015

ANTONIO FERRARA

Inviato: venerdì 29 maggio 2015 11.41
A: genio civile; MAURO FERRARA

La presente ai fini della rettifica dell'errore materiale che ricorre nel parere reso da questo Ufficio con nota prot. n. 9882/UDCP/GAB/UL del 27/05/2015; si richiede, pertanto, al settimo capoverso di sostituire le parole "è sostituito" con le parole "è eseguito".

Antonio Ferrara

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0375943 29/05/2015 14.31
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID...
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID..
Ass. : 530801 UOD Affari giuridico-legali . ...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA
DATA DI ARRIVO 22 LUG. 2015
PASSA DI CARICO 22 LUG. 2015
ASSEGNAZIONE
SETTORE
Sett. 01 02 03 04
Uff. 1 2 3 P.S.
p.c. DIRIGENTE DEL SETTORE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
14 LUG 2015
A: UOD 01-02-04-05-06-07-08
UOD 03-09-10-11-12-13-14
Firma

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO
Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U
Fascicolo VARIE -

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attraendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locasli e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "*il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio*". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a e). individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il rioconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un pardigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituite dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminatezza dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi €____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell' allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UL del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosidette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara

fonte: http://burc.regione.campania.it

Deliberazione Giunta Regionale n. 690 del 04/12/2015

Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche Sociali

Direzione Generale 91 - Direzione di Staff Affari Generali e Controllo di Gestione

Oggetto dell'Atto:

VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2015 RELATIVA AD UN AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL PRINCIPIO N_ 9_1 DI CUI ALL_ALLEGATO N_4_2 DEL D_ LGS_ 23_GIUGNO_2011_N_ 118_PO_FESR_2007_2013_OO_OO_2_1_E_2_2

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:
a. il Consiglio Regionale, con legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1, ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017", in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
b. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 47 del 9 febbraio 2015, ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, ed il Bilancio Gestionale per gli anni 2015-2016-2017 in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
PREMESSO altresì che:
a. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, al punto 9.1 prevede che "*in caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie reimputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente*";
RILEVATO che:
a. i residui riepilogati nelle tabelle sottostanti sono imputati a capitoli che presentano transazioni elementari non coerenti con la natura delle spese da effettuare:
Tabella a.1)

Capitolo	Denominazione	Impegno numero/anno	Titolo Bando/Progetto-procedura	Importo impegno	Residuo al 01/01/2015
2624	2.1 - Ob. Op. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICA - PO FESR 2007-2013	6457/2012	REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DELL'INNOVAZIONE	€ 8.185.000,00	€ 3.294.167,98
		5098/2010	PIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELL'INNOVAZIONE	€ 10.000.000,00	€ 1.000.000,00
		1237/2010	AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INNOVAZIONE E AUDIT TECNOLOGICO	€ 10.000.000,00	€ 3.100.000,00
		9011/2012	REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CENTRI REGIONALI DI COMPETENZA	€ 1.050.000,00	€ 112.198,52
		6107/2009	OB. OP. 2.1 PO FESR 2007-2013 - "INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICA - PARCO PROGETTI REGIONALE - PROGETTO "IDES INTELLIGENT DATA EXTRACTION SYSTEM" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIRA S.C.P.A. D.D. N. 323 DEL 06/08/09.	€ 3.430.492,45	€ 2.058.295,47
		7321/2009	OB. OP. 2.1 PO FESR 2007-2013 - "INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICA - PROGETTO "T.I.E TRASFERIMENTO INFORMAZIONE EDUCATIVA" IMP. DI SPESA A FAVORE DI CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY. D.D. N. 378 DE	€ 648.800,00	€ 139.760,00
		7869/2009	REALIZZAZIONE LABORATORIO DI INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE CAMPUS	€ 1.000.000,00	€ 64.328,31

			UNIVERSITARIO DI FISCIANO		
		7870/2009	PO FESR 2007/13 O.O:2.1 "INT. SU AREE SCIENT. PROG. REG. AMMISS. A FINANZ. DEL PROG."FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZ. TECNICHE PER LO STABULARIO DI ATENEO NEL CAMPUS UNIVERS. DI FISCIANO". IMP.DI SPESA ALL'UNIVERS. DEGLI STUDI DI SA. CON SEDE IN FISCIANO. D	€ 750.000,00	€ 450.000,00
		9012/2009	POLO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO	€ 234.167,65	€ 163.917,35

di cui si riportano le codifiche di bilancio ai sensi del d.lgs 118/2011:

CAPITOLO SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (Codice Bilancio)
2708	2	14	5	203	2.03.03.03.000	4.9	3	02.03.02
2709	2	14	5	203	2.03.01.02.000	4.9	3	02.02.03
2711	2	14	5	203	2.03.03.01.000	4.9	3	02.03.02

Ricorrenti 4 Perimetro Sanità 3

Tabella a.2)

Capitolo	**Denominazione**	**Impegno numero/anno**	**Titolo Bando/Progetto-procedura**	**Importo impegno**	**Residuo al 01/01/2015**
2626	2.2 - Ob. Op. Interventi di potenziamento di Sistema e di Filiera della R&S	327/2009	Bando Campus	€ 30.000.000,00	€ 22.341.209,34
		282/2010	Bando Progetti di ricerca e sviluppo por 2000/2006 ex mis 3.17	€ 16.300.000,00	€ 4.236.242,59

di cui si riportano le codifiche di bilancio ai sensi del d.lgs 118/2011:

CAPITOLO SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (Codice Bilancio)
2713	2	14	5	203	2.03.03.03.000	4.9	3	02.03.02

Ricorrenti 4 Perimetro Sanità 3

CONSIDERATO

a. in particolare, che i su indicati impegni assunti sui capitoli 2624 e 2626 si riferiscono ai progetti descritti nelle succitate tabelle a.1) e a.2) onde consentire il pagamento al Beneficiario , occorre spostare i residui sui pertinenti capitoli di spesa iscritti alla Missione 14;

RITENUTO pertanto necessario:

a. in applicazione di quanto specificato dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal D. Lgs.10 agosto 2014, n. 126, di spostare i succitati residui, relativi agli impegni indicati nelle tabelle di cui alla lettera a) del RILEVATO, su altri e pertinenti capitoli, a partire dal 01 gennaio 2015;

b. per l'effetto, di attribuire, come di seguito elencato, i succitati impegni spostandoli su altri capitoli di spesa, aventi la classificazione ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, riportata nel sottostante elenco:

b.1.a – impegno 6457/2012: dal capitolo 2624 al capitolo 2711
b.2.a – impegno 5098/2012: dal capitolo 2624 al capitolo 2711
b.3 a– impegno 1237/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2711
b.4 a– impegno 9011/2012: dal capitolo 2624 al capitolo 2711
b.5 a– impegno 6107/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2708
b.6 a– impegno 7321/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2708
b.7 a– impegno 7869/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2709
b.8 a– impegno 7870/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2709
b.9 a– impegno 9012/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2709

per i quali si riportano le codifiche di bilancio ai sensi del d.lgs 118/2011:

CAPITOLO SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (Codice Bilancio)
2708	2	14	5	203	2.03.03.03.000	4.9	3	02.03.02
2709	2	14	5	203	2.03.01.02.000	4.9	3	02.02.03
2711	2	14	5	203	2.03.03.01.000	4.9	3	02.03.02

Ricorrenti 4 Perimetro Sanità 3

b.1.b – impegno 327/2009 : dal capitolo 2626 al capitolo 2713,
b.2.b – impegno 282/2010: dal capitolo 2626 al capitolo 2713

per i quali si riporta la codifica di bilancio ai sensi del d.lgs 118/2011:

CAPITOLO SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (Codice Bilancio)
2713	2	14	5	203	2.03.03.03.000	4.9	3	02.03.02

Ricorrenti 4 Perimetro Sanità 3

c. di procedere, pertanto, alla seguente variazione compensativa ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 gugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126:

Capitolo 2015	**Variazione Residui -**	**Variazione residui +**	**Variazione cassa -**	**Variazione cassa +**	**Missione/programma/Titolo**	**Macroaggregato**
2624	10.382.667,63		10.382.667,63		14/05/02	203
2708		2.198.055,47		2.198.055,47		
2709		678.245,66		678.245,66		

2711		7.506.366,50		7.506.366,50		
2626	26.577.451,93		26.577.451,93			
2713		26.577.451,93		26.577.451,93		

VISTI
a. il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
b. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7;
c. la L.R. 5 gennaio 2015, n. 1;
d. la DGR 9 febbraio 2015, n. 47
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:
1. di spostare i residui relativi agli impegni di seguito elencati, a partire dal 01 gennaio 2015, su altri e pertinenti capitoli la cui classificazione risulta coerente alla spesa, in applicazione di quanto specificato dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,

Tabella a.1)

Capitolo	**Denominazione**	**Impegno numero/anno**	**Importo impegno**	**Residuo al 01/01/2015**
2624	2.1 - Ob. Op. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICA - PO FESR 2007-2013	6457/2012	€ 8.185.000,00	€ 3.294.167,98
		5098/2010	€ 10.000.000,00	€ 1.000.000,00
		1237/2010	€ 10.000.000,00	€ 3.100.000,00
		9011/2012	€ 1.050.000,00	€ 112.198,52
		6107/2009	€ 3.430.492,45	€ 2.058.295,47
		7321/2009	€ 648.800,00	€ 139.760,00
		7869/2009	€ 1.000.000,00	€ 64.328,31
		7870/2009	€ 750.000,00	€ 450.000,00
		9012/2009	€ 234.167,65	€ 163.917,35

ai seguenti capitoli di spesa ai sensi del d.lgs 118/2011:

CAPITOLO SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (Codice Bilancio)
2708	2	14	5	203	2.03.03.03.000	4.9	3	02.03.02
2709	2	14	5	203	2.03.01.02.000	4.9	3	02.02.03
2711	2	14	5	203	2.03.03.01.000	4.9	3	02.03.02

Ricorrenti 4 Perimetro Sanità 3

Tabella a.2)

Capitolo	Denominazione	Impegno numero/anno	Titolo bando/Progetto-procedura	Importo impegno	**Residuo al 01/01/2015**
2626	2.2 - Ob. Op. Interventi di potenziamento di Sistema e di Filiera della R&S	327/2009	Bando Campus	€ 30.000.000,00	€ 22.341.209,34
		282/2010	Bando Progetti di ricerca e sviluppo por 2000/2006 ex mis 3.17	€ 16.300.000,00	€ 4.236.242,59

al seguente capitolo di spesa ai sensi del d.lgs 118/2011:

CAPITOLO SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (Codice Bilancio)
2713	2	14	5	203	2.03.03.03.000	4.9	3	02.03.02

Ricorrenti 4 Perimetro Sanità 3

2. per l'effetto, di attribuire, come di seguito elencato, i succitati impegni spostandoli su altri capitoli di spesa, aventi la classificazione ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, riportata nel sottostante elenco:

b.1.a – impegno 6457/2012: dal capitolo 2624 al capitolo 2711,
b.2.a – impegno 5098/2012: dal capitolo 2624 al capitolo 2711
b.3 a– impegno 1237/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2711
b.4 a– impegno 9011/2012: dal capitolo 2624 al capitolo 2711
b.5 a– impegno 6107/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2708
b.6a– impegno 7321/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2708
b.7 a– impegno 7869/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2709
b.8 a– impegno 7870/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2709
b.9 a– impegno 9012/2009: dal capitolo 2624 al capitolo 2709

ai seguenti capitoli di spesa ai sensi del d.lgs 118/2011:

CAPITOLO SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (Codice Bilancio)
2708	2	14	5	203	2.03.03.03.000	4.9	3	02.03.02
2709	2	14	5	203	2.03.01.02.000	4.9	3	02.02.03
2711	2	14	5	203	2.03.03.01.000	4.9	3	02.03.02

Ricorrenti 4 Perimetro Sanità 3

b.1.b – impegno 327/2009 : dal capitolo 2626 al capitolo 2713,
b.2.b – impegno 282/2010: dal capitolo 2626 al capitolo 2713
al seguente capitolo di spesa ai sensi del d.lgs 118/2011:

CAPITOLO SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIV. PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (Codice Bilancio)
2713	2	14	5	203	2.03.03.03.000	4.9	3	02.03.02

Ricorrenti 4 Perimetro Sanità 3

c. di procedere, pertanto, alla seguente variazione compensativa ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 gugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126:

Capitolo 2015	**Variazione Residui -**	**Variazione residui +**	**Variazione cassa -**	**Variazione cassa +**	**Missione/programma/Titolo**	**Macroaggregato**
2624	10.382.667,63		10.382.667,63		14/05/02	203
2708		2.198.055,47		2.198.055,47		
2709		678.245,66		678.245,66		
2711		7.506.366,50		7.506.366,50		
2626	26.577.451,93		26.577.451,93			
2713		26.577.451,93		26.577.451,93		

4.di allegare il prospetto contabile per il Tesoriere, parte “Spesa”, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Capo Dipartimento per le Risorse Finanziarie Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per l’Internazionalizzazione ed i Rapporti con l’Unione Europea del sistema regionale, alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, all'U.D.C.P. Ufficio XIII "Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C." ed al Tesoriere regionale.

Allegato delibera di variazione del bilancio

Rif. Delibera di Giunta n. ……. del… ……

VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2015 RELATIVA AD UN AGGIORNAMENTO

DELLA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL PRINCIPIO N. 9.1 DI CUI ALL'ALLEGATO N. 4/2 DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118-PO FESR 2007/2013- OO.OO 2.1 E 2.2.

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
14	**05**	**2**	203	2624	2.1 - Ob. Op. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICA - PO FESR 2007-2013		**€ 10.382.667,63**				**€ 10.382.667,63**			
14	**05**	**2**	203	2708	2.1 - OB. OP.INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	**€ 2.198.055,47**				**€ 2.198.055,47**				
14	**05**	**2**	203	2709	2.1 - OB. OP.INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI	**€ 678.245,66**				**€ 678.245,66**				
14	**05**	**2**	203	2711	2.1 - OB. OP. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE.	**€ 7.506.366,50**				**€ 7.506.366,50**				
14	**05**	**2**	203	2626	2.2 - Ob. Op. Interventi di potenziamento di Sistema e di Filiera della R&S		**€ 26.577.451,93**				**€ 26.577.451,93**			
14	**05**	**2**	203	2713	2.2 - Ob. Op. Interventi di potenziamento di Sistema e di Filiera della R&S-PO FESR 2007-2013- ALTRE IMPRESE	**€ 26.577.451,93**				**€ 26.577.451,93**				
			Totale Titolo 2 del Programma 05			**€ 36.960.119,56**	**€ 36.960.119,56**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 36.960.119,56**	**€ 36.960.119,56**	-	-	-
		Totale Programma 05 della Missione 14				**€ 36.960.119,56**	**€ 36.960.119,56**			**€ 36.960.119,56**	**€ 36.960.119,56**			
	Totale Missione 14					**€ 36.960.119,56**	**€ 36.960.119,56**			**€ 36.960.119,56**	**€ 36.960.119,56**			
Totale Spese						**€ 36.960.119,56**	**€ 36.960.119,56**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 36.960.119,56**	**€ 36.960.119,56**	-	-	-

fonte: http://burc.regione.campania.it

Delibera della Giunta Regionale n. 712 del 10/12/2015

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 4 - UOD Contenzioso lavoro in collab con Avv. Reg.le-Esecuz giudicati-Uff disci

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N.118. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 84.559,57

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che l'art. 73 del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014 dispone al comma 1 che il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
b. che il successivo comma 4 prevede che il Consiglio provveda al riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro sessanta giorni dalla proposta e che decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
c. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
d. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2015, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 09/01/2015;
e. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 09/02/2015, pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
f. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che "*La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*" e "*Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive*", nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
g. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze/decreti di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

1) Decreto ingiuntivo n. 1961/13 dell'11/04/2013 Tribunale di Napoli che ingiunge la Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Di Napoli** Vittorio dell'importo complessivo di €**.2.401,01;** di cui €. **761,28** lordi all'Avvocato Monetti Francesco con attribuzione allo stesso legale;
2) Sentenza n. 21848/13 del 30/12/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Apice** Nicola dell'importo complessivo di €.**5220,78**, di cui €. **761,28** lordi All'Avvocato **Monaco** Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
3) Sentenza n. 7726/14 del 29/07/2014 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Cecere Crescenzo** dell'importo complessivo di €.**4731,61**; di cui €.**1.459,12** lordi All'Avvocato **Monaco** Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
4) Sentenza n. 1816/13 del 08/04/2013 TAR Campania-Sez. VII che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Caggiano** Fernando dell'importo complessivo di €. **1.268,80** e al pagamento nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'importo complessivo di €. **1500,00**;
5) Sentenza n. 1815/13 del 08/04/2013 TAR Campania-Sez. VII che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Mercadante** Luca dell'importo complessivo di €. **1.268,80** e al pagamento nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'importo complessivo di €. **1500,00**;

6) Sentenza n. 4200/2014 del 17/06/2014 Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Albano** Alberto dell'importo complessivo di €. **8.217,80**;
7) Sentenza n. 5620/2014 del 17/11/2014 Consiglio di Stato che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Muratto** Nicolò dell'importo complessivo di €. **3.806,40**;
8) Sentenza n. 5623/2014 del 17/11/2014 Consiglio di Stato che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Carino** Anna, **De Clemente** Mariarosaria e **De Clemente** Stefano nella qualità di eredi di De Clemente Bruno dell'importo complessivo di €. **3.806,40**;
9) Sentenza n. 6016/14 del Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Di Lauro** Concetta, **Fossa** Ciro, **Fossa** Annunziata, **Fossa** Giovanni nella Qualità di Eredi di Fossa Enrico e dei Sig.ri **Blasotti** Fernando, **Cuomo** Lorenzo e **Ginelli** Mario dell'importo complessivo di €. **17.393,94** ; di cui €.**8.881,60** lordi all'Avvocato **Monetti** Francesco con attribuzione allo stesso legale;
10) Sentenza n. 17374/13 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Squillante** Angelo dell'importo complessivo di €. **3.147,62** di cui €. **1.522,56** lordi agli Avvocati **Squillante** Alessandro e **Turrà** Sergio con attribuzione agli stessi legali;
11) Sentenza n. 11152/14 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **Cavaleri** Giuseppina dell'importo complessivo di €. **30.296,41;**

che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n.11 con riguardo a persone fisiche/giuridiche riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti ai titoli di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad **€.84.559,57;**

CONSIDERATO:
che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad **€ 84.559,57** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

CONSIDERATO, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravi di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

a) di dover prendere atto dei titoli esecutivi sopra individuati e dettagliatamente specificati nelle undici schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€. 84.559,57,** di cui €.66.049,66 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria e spese legali, €. 8.113,71 a titolo di oneri riflessi e €.10.396,20 a titolo di interessi legali, come disposto in sentenza;
c) di dover provvedere a dotare i capitoli di spesa 387, 388, 389 di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare", della Direzione Generale delle Risorse Umane, istituiti con deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 21/04/2015, ciascuno di un importo ritenuto necessario per far fronte alla spesa e che sono denominati rispettivamente:
   - Capitolo 387 denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di € 66.049,66;
   - Capitolo 388 denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02; per un importo di € 8.113,71;
   - Capitolo 389 denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01; per un importo di € 10.396,20;
d) che il complessivo importo necessario per dotare i suddetti capitoli, è pari a €. 84.559,57 e che è necessario prelevare dal capitolo di spesa n. 30, denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale non dirigente" in termini di competenza e cassa,, Missione 1 - Programma 10 – Titolo 01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ed avente sufficiente disponibilità;
e) che a tanto si possa provvedere con variazione compensativa ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 tra i sopraelencati capitoli di spesa e con gli estremi contabili riportati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot. n. 418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
f) di autorizzare il Dirigente responsabile della U.O.D. 55.14.04 ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di €. 66.049,66 da assumersi sul cap.387, di €.8.113,71 sul capitolo 388, e di €.10.396,20 sul cap. 389 subordinando i successivi atti di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre con il presente provvedimento il disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

DATO ATTO:

che con nota prot.n. 495499 del 16.07.2015, l'Ufficio legislativo ha emesso circolare avente ad oggetto parere sugli schemi di disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; nella stessa nota ha fornito indicazioni sulla predisposizioni di detti atti in via generale, evidenziando che seguendo dette direttive non è più necessario il parere sul singolo

fonte: http://burc.regione.campania.it

provvedimento;
che le suddette direttive sono state seguite nella formulazione del presente provvedimento e che quindi si ritiene di prescindere dal parere;

VISTI:
a) Il D. Lgs. 118/2011;
b) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
c) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
d) le undici schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
e) Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2015;
f) Deliberazione di Giunta Regionale n.47 del 2.02.2015;

TENUTO CONTO delle deliberazioni di Giunta Regionale n.173/2015, n.215/2015, n.332/2015 e n. 527/2015 riguardanti i limiti di spesa da rispettare nell'ambito delle previsioni del bilancio di previsione;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata già presentata con PD n.6319/2015 e passata agli atti della Segreteria di Giunta e che a seguito del cambio di Amministrazione è stato necessario riproporla e successivamente restituita a questo Ufficio;

Si propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

1) approvare le premesse sopra riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) prendere atto de titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme, che sono riportati nelle premesse e che si richiamano integralmente.
3) approvare il disegno di legge regionale (DDLR) allegato al presente provvedimento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale, concernente l'approvazione dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come sostituito modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" indicati nelle premesse e i cui estremi sono riportati nelle undici schede di rilevazione di partita debitoria, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4) autorizzare, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs n. 118/2011, la variazione compensativa di bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2015, afferente i capitoli di seguito riportati e con gli estremi contabili indicati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € **84.559,57** sul capitolo di spesa n. 30, denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale non dirigente" in termini di competenza e di cassa, Missione 1 - Programma 10 – Titolo 01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale per le Risorse Umane – Dip. per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ed avente sufficiente disponibilità;
- incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 66.049,66 sul capitolo di spesa n. 387 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali" Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.01.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 8.113,71 sul capitolo di spesa n. 388 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02;
- incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 10.396,20 sul capitolo di spesa n. 389, denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01 di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale delle risorse Umane;

5) dare atto che verranno rispettati i limiti degli equilibri di bilancio stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n.173/2015, n.215/2015 e n.332/2015;

6) Provvedere, a seguito dell'approvazione della legge regionale o in assenza trascorsi i sessanta giorni dall'invio, a dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c. e in particolare:

7) di demandare al Dirigente della U.O.D. 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane il conseguente atto di impegno della somma complessiva di € **84.559,57** da assumersi sui suddetti capitoli di spesa 387, 388, 389, di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale delle Risorse Umane, all'uopo istituiti con deliberazione G. R. n. 213 del 21/04/2015, a seguito dell'approvazione della legge regionale e quindi della variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa;

8) riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;

9) di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;

10) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;

11) di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale per le Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, copia della relata dell'avvenuta trasmissione;

12) di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;

13) di trasmettere la presente deliberazione:

a) alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;

b) al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – alle Unità operative Dirigenziali "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" e "Trattamento Economico" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alle Unità Operative Dirigenziali "Bilancio annuale e pluriennale di previsione" e "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 1) alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 84.559,57"

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 84.559,57."

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi Euro 84.559,57 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione dalla presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata ai sensi dell'art. 51 del D. lgs n. 118/2011 in termini di competenza e di cassa della somma di euro 84.559,57 a valere sullo stanziamento della Missione 01 - Programma 10 - Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://b

Allegato A al Disegno di Legge "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo € 84.559,57"

	Titolo del debito				Imputazione			
Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spettante	sorta capitale	oneri riflessi	interessi legali	Importo complessivo del titolo esecutivo
Scheda 1	Tribunale di Napoli	Decreto ingiuntivo n. 1961/13	Di Napoli Vittorio	€ 1.639,73	€ 1.325,73		€ 314,00	
			Avv. Monetti Francesco	€ 761,28	€ 761,28			
								€ 2.401,01
Scheda 2	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 21848/13	Apice Nicola	€ 4.459,50	€ 3.608,42		€ 851,08	
			Avv. Monaco Pasquale Lucio	€ 761,28	€ 761,28			
								€ 5.220,78
Scheda 3	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 7726/14	Cecere Crescenzo	€ 3.272,49	€ 3.069,99		€ 202,50	
			Avv. Monaco Pasquale Lucio	€ 1.459,12	€ 1.459,12			
								€ 4.731,61
Scheda 4	TAR Campania Sez VII	Sentenza n. 1816/13	Caggiano Fernando	€ 1.268,80	€ 1.268,80			
			Avvocatura Distr. dello Stato	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
								€ 2.768,80
Scheda 5	TAR Campania Sez VII	Sentenza n. 1815/13	Mercadante Luca	€ 1.268,80	€ 1.268,80			
			Avvocatura Distr. dello Stato	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
								€ 2.768,80
Scheda 6	Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro	Sentenza n. 4200/14	Albano Alberto	€ 8.217,80	€ 8.217,80			
								€ 8.217,80
Scheda 7	Consiglio di Stato	Sentenza n. 5620/14	Muratto Nicolò	€ 3.806,40	€ 3.806,40			
								€ 3.806,40
Scheda 8	Consiglio di Stato	Sentenza n. 5623/14	Eredi De Clemente	€ 3.806,40	€ 3.806,40			
								€ 3.806,40

fonte: http://

Allegato A al Disegno di Legge "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo € 84.559,57"

	Titolo del debito				Imputazione			
Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spettante	sorta capitale	oneri riflessi	interessi legali	Importo complessivo del titolo esecutivo
Scheda 9	Corte di appello di Napoli	Sentenza n. 6016/14	Eredi Fossa Enrico	€ 1.042,35	€ 16,17		€ 1.026,18	
			Blasotti Fernando	€ 1.997,66	€ 100,70		€ 1.896,96	
			Cuomo Lorenzo	€ 3.187,30	€ 371,51		€ 2.815,79	
			Ginelli Mario	€ 2.285,03	€ 98,45		€ 2.186,58	
			Avv. Monetti Francesco	€ 8.881,60	€ 8.881,60			
								€ 17.393,94
Scheda 10	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 17374/13	Squillante Angelo	€ 1.625,06	€ 1.088,74	€ 489,10	€ 47,22	
			Avvocati Squillante A. e Turà S.	€ 1.522,56	€ 1.522,56			
								€ 3.147,62
Scheda 11	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 11152/14	Cavaleri Giuseppina	€ 30.296,41	€ 21.615,91	€ 7.624,61	€ 1.055,89	
								€ 30.296,41
					€ 66.049,66	**€ 8.113,71**	**€ 10.396,20**	**€ 84.559,57**

fonte: http://

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. ……. del … ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
1	10	1	101	30	Stipendi ed altri assegni fissi al personale non dirigente				84559,57		84559,57			
1	10	1	101	387	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55.14			66049,66		66049,66				
1	10	1	101	388	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55.14			8113,71		8113,71				
1	10	1	107	389	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a interessi di competenza della D.G. 55.14			10396,20		10396,20				
		Totale Programma 10 della Missione 1						84559,57	84559,57	84559,57	84559,57			
	Totale Missione 1							84559,57	84559,57	84559,57	84559,57			
Totale Spese								84559,57	84559,57	84559,57	84559,57			

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0722664 27/10/2015 10,26
Mitt. : 5514 Direzione Generale per le Riso...
Dest. : CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Classifica : 7.1.18. Fascicolo : 4 del 2015

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Consiglio Regionale
della Campania
Sede

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta Regionale per un disegno di legge ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Importo complessivo € 84.559,57,". Relazione illustrativa di accompagnamento.

Il disegno di legge indicato in oggetto prevede, all'articolo 1, il riconoscimento di debiti fuori bilancio a fronte di nove titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione a contenziosi promossi da dipendenti di questa Amministrazione.

Come è noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai titoli sopra menzionati deve avvenire mediante legge regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

L'ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio è pari ad € 84.559,57, di cui €.66.049,66 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria e spese legali, €.8.113,71 a titolo di oneri riflessi e €.10.396,20 a titolo di interessi legali.

In allegato al disegno di legge è riportato il prospetto, richiesto dall'Ufficio legislativo del Presidente, dove sono indicati i titoli esecutivi, i beneficiari degli importi per i quali l'Amministrazione regionale è stata condannata e l'imputazione contabile.

Sono allegate anche undici schede di rilevazione di partita debitoria, ciascuna per ogni titolo esecutivo, che riassumono la vicenda e gli elementi identificativi del debito.

All'articolo 2 del disegno di legge è indicata la copertura finanziaria della spesa che risulta a carico dei capitoli di spesa 387, 388 e 389, mediante la variazione di bilancio di pari importo effettuata contestualmente alla deliberazione di Giunta Regionale che ha proposto il presente disegno di legge.

Il dirigente
Dott. Bruno De Filippis

il Direttore Generale
dott.ssa Giovanna Paolantonio

fonte: http://b

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Sig. Di Napoli Vittorio nato a Napoli il 10/10/1942 matr. n. 6174 c. f. **DNPVTR42R10F839O**

Avvocato: **Monetti** Francesco Via S.Brigida, 68- Napoli

Oggetto della spesa: maggior danno,interessi legali, spese Decreto Ingiuntivo.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto Ingiuntivo

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con nota prot n. 596590 del 10.09.2014 (prat.n. 4445/13 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, il Decreto Ingiuntivo n 1961/13 del Tribunale di Napoli depositato l'11.04.2013 e notificato a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 12.06.2013.
Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso, ha ingiunto la Regione Campania di pagare in favore dell'ex dipendente sig.r Di Napoli Vittorio, la somma di €. 1.325,73 a titolo di maggior danno oltre interessi legali dalla maturazione al saldo
Il Tribunale di Napoli ha, altresì, ingiunto la Regione Campania al pagamento delle spese del procedimento in parola, liquidate in €. 600,00 compresi di diritti ed onorario, oltre le pese successive, con attribuzione all'Avv. Monetti Francesco.
La U.O.D. 04, con note prot. nn. 654483 del 03/10/2014 e 752685 del 10/11/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nel Decreto Ingiuntivo in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con note prot. nn. 711696 del 24/10/2014 e 134475 del 26/02/2015 la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Decreto Ingiuntivo n 1961/13 del Tribunale di Napoli depositato l'11/04/2013 e notificato in forma esecutiva in data 12/06/2013

TOTALE DEBITO **€ 2.401,01**

Dipendente Sig. **Di Napoli** Vittorio matr. n. 6174

- Rivalut. Come maggior danno (somma riconosciuta con D.I. 1961/13) €. 1325,73
- Interessi sulla somma riconosciuta dal D.I. maturati al 26/06/2015 €. 314,00

1.639,73

- Competenze per spese legali avv. Monetti Francesco. **€ 761,28**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 596590 del 10/09/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Decreto nIngiuntivo n. 1961/13 del Tribunale Napoli depositato l'11/04/2013 e notificato in forma esecutiva in data 12/06/2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O
dott. Giuseppe Nanniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

635

AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0596590 10/09/2014 10.41
Mitt. A.G.C. 4 Avvocatura
Ass. 55-04 000 Contenzioso lavoro in col.
Classifica A.1.1

17 SET. 2014

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-UFFICIO DISCIPLINARE
VIA S.LUCIA,81

80132 - N A P O L I -

C.C. 4445/13

N. Pratica: D.I. n. 1961/13 notificato in data 29/05/2014 ad istanza
Oggetto: di Di Napoli Vittorio

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmette, in allegato, copia del decreto ingiuntivo in oggetto,munito di formula esecutiva notificato in data 29/05/2014.

Si invita l'Ufficio in indirizzo a provvedere al pagamento di quanto intimato nel D.I. in oggetto onde evitare gli aggravi conseguenti all'avvio della procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio AD - tel. 081/7963521

fonte: http://burc.regione.campania.it

Monteforte

N. 13740 R.G.

N. 1961 di

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO

L 8360

Ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ.

Per

DI NAPOLI VITTORIO, nato a Napoli il 10.10.1942 (CF: DNPVTR42R10F839O), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avvocato Francesco Monetti (CF: MNT FNC 65E03 F839A – FAX: 0815529254 – PEC: francescomonetti @avvocatinapoli.legalmail.it), presso il cui studio in Napoli al 68 di via S. Brigida è elettivamente domiciliato;

Contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Napoli alla via S. Lucia 81;

° °° °

1) Il ricorrente, già dipendente della disciolta Cassa per il Mezzogiorno, ha prestato servizio alle dipendenze della Regione Campania - in qualità di addetto all'acquedotto cd. "ex Casmez", inquadrato con qualifica di impiegato già di VIII livello (in base alla declaratoria collettiva vigente alla data d'inquadramento), attribuita, in considerazione della qualifica di III fascia funzionale, di appartenenza presso la Cassa, per effetto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1672 del 20 aprile 2001, sino a quando è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età nell'ottobre 2007;

2) In forza di suddetta deliberazione, con la quale si è proceduto all'inquadramento in organico ed alla ricostruzione sia della parte normativa (limitatamente agli automatismi relativi alle progressioni di carriera) che della parte economica dei rapporti di lavoro di tutto il

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO
Oggi 29 APR 2013

20 GIU. 2014

cc 4445/13

Avvocato
FRANCESCO MONETTI
Patrocinante in Cassazione
Napoli – Via S. Brigida,68
Tel/Fax 081 5529254
Roma – Via Sistina, 121
Tel/Fax 06 47818444

2 copie conf. atto
2 copie conf. proc.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Prev.
Fascicolo n. .....
Richiedente .....
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 1/12/70 n. 918)
Napoli, 30/10/2013
Il Cancelliere

AVV. FRANCESCO MONETTI

In relazione al presente procedimento, Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere atti in mia vece, di chiamare terzi in causa, di proporre domande riconvenzionali, di conciliare e di transigere, di rinunziare. Di accettare rinunzie, di desistere all'azione nonché di proporre appello o opposizione avverso gli emanandi provvedimenti giurisdizionali.
Dichiaro fin d'ora per rato e fermo il Vs. operato, senza necessità di successiva ratifica.
Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Napoli, alla Via S. Brigida n. 68.
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati e dei miei dati sensibili.
Napoli,

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
7518
27 MAG 2014
Ricevuto dall'Avvocatura Regionale Napoli Via S. Lucia 81

29 MAG. 2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

personale *ex* Casmez, a quest'ultimo, tra cui il ricorrente, sono state riconosciute differenze retributive maturate progressivamente dall'1 gennaio 1994 fino alla data di effettivo inquadramento (*rectius*, del consequenziale aggiornamento del trattamento salariale, disposto con decorrenza dall'1.8.2001);

3) Dunque, come gli altri dipendenti *ex* Casmez all'uopo legittimati, il ricorrente, nel maggio 2003, ha percepito la sola sorta capitale delle differenze retributive suddette, come mensilmente maturate dall'1.1.1994 al 31.7.2001 (data dalla quale la retribuzione corrente è stata aggiornata ed integrata). Ha cioè ricevuto gli importi relativi alle maggiorazioni salariali previste dai contratti collettivi regionali succedutisi dall'1.1.1994 sino al 31.7.2001;

4) Non avendo ottenuto il pagamento degli accessori su suddette differenze retributive, neppure all'esito dell'esperimento della procedura pre-contenziosa dinanzi il Collegio di Conciliazione per le vertenze del pubblico impiego dinanzi la D.P.L. di Napoli, il ricorrente è stato costretto ad adire il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli. Il quale (GdL dott.ssa D'Ancona), accoglieva parzialmente le domande instate e dichiarava, con sentenza n. 14011 pronunciata in data 12.4.2007 e pubblicata il 7 maggio 2007, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alle richieste relative al periodo anteriore all'1.7.1198 e condannava la Regione convenuta al pagamento degli interessi legali relativamente alle differenze retributive maturate nel periodo successivo all'1.7.1998 e sino alla data di pagamento; altresì compensava per metà le spese in lite tra le parti condannando la Regione resistente al pagamento della residua metà delle spese in favore di controparte in euro 700,00 con attribuzione al difensore del ricorrente.

5) Avvero tale decisione ha proposto appello il concludente, con ricorso alla Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, chiedendo la parziale riforma di suddetta sentenza.

6) Con sentenza n. 4193 del 2011, depositata il 22.7.2011, la Corte d'Appello di Napoli - Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del gravame, così ha disposto: *"condanna la Regione Campania anche al pagamento in favore dell'appellante dell'eventuale maggior danno ex art.*

2

2) copia per estratto del [illegible]

3) copia del CUD ricevuto dal ricorrente all'esito dell'incasso della sorta capitale, in cui sono specificate analiticamente le somme incamerate in

3

fonte: http://burc.regione.campania.it

22 della legge n. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dl 1° luglio 1998 fino alla data del tardivo pagamento confermando nel resto la impugnata sentenza; compensa interamente tra le parti le spese del presente grado>>.

7) Il ricorrente in esecuzione della decisione anzidetta, intende ottenere da parte della Regione Campania il pagamento del maggior danno *ex* art. 22 della legge n. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dal 1° luglio 1998 fino alla data del tardivo pagamento (tenuto conto che quanto dovuto a titolo di interessi è stato pagato in esecuzione della sentenza di primo grado). Tale maggior danno ammonta ad **€ 1.325,73**, come da conteggi allegati (elaborati su base annua, computando gli interessi maturati ogni anno al 31 dicembre sino al 31 maggio 2003, quindi comunque sempre per difetto);

6) Il credito suindicato, certo, liquido ed esigibile, è fondato sulla pronunzia della Corte d'Appello adita, per cui dev'essere autorizzata l'esecuzione provvisoria, *ex* art. 642 c.p.c., dell'emanando decreto ingiuntivo.

Tanto ciò premesso, il lavoratore in epigrafe, *ut supra*,

ricorre

al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, affinché ingiunga alla Regione Campania di pagare immediatamente in suo favore la somma di **€ 1.325,73**, oltre accessori al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, *ex* art. 93 cod. proc. civ.

Offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione di G.R. campana n. 1672/2001;

2) copia per estratto del consequenziale decreto dirigenziale n. 001225;

3) copia del CUD ricevuto dal ricorrente all'esito dell'incasso della sorte capitale, in cui sono specificate analiticamente le somme incamerate in

fonte: http://burc.regione.campania.it

ragione dell'anno di riferimento, su cui sono stati elaborati i conteggi in base ai quali è stato quantificato l'importo instato in via monitoria;

4) sentenza del Tribunale di Napoli indicata in narrativa.

5) sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4193 del 2011.

Dichiara che il valore della presente controversia è di **€ 1.325,73,** per cui il CU versato è di €. 21,25

Con le più ampie riserve e salvezze.

(Avvocato Francesco Monelli)

fonte: http://burc.regione.campania.it

ABELLA PER IL CALCOLO RIVALUT. DI NAPOLI VITTORIO
INTERESSI
CALCOLO MAGGIOR DANNO DOVUTO SU € 18.199,00
DAL 01-07-1998 AL 31- 12-2001

OEFFICIENTI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI INTERESSI	ANNO	CAPITALE PAGATO	RIVALUTAZIONE	INTERESSI
0,30620	0,52715	1994		€ -	€ -
0,23280	0,42715	1995		€ -	€ -
0,18210	0,32742	1996		€ -	€ -
0,15990	0,22715	1997		€ -	€ -
0,13730	0,17715	1998	€ 2.346,00	€ 322,11	€ 415,59
0,11780	0,12715	1999	€ 5.656,00	€ 666,28	€ 719,16
0,08690	0,10215	2000	€ 6.420,00	€ 557,90	€ 655,80
0,05540	0,07709	2001	€ 3.777,00	€ 209,25	€ 291,17
			€ 18.199,00	€ 1.755,53	€ 2.081,73

TOTALE DOVUTO	€ 2.081,73	
SOMMA GIA' PAGATA	€ 756,00	NETTO
SOMMA DA PAGARE	€ 1.325,73	

fonte: http://burc.regione.campania.it

R G 13760/13

Il Giudice del Tribunale di Napoli in Funzione di Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede, ritenuto giustificato dai documenti predetti:
In atti

Rilevato che non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto

visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.

INGIUNGE

alla Regione Campania

domiciliato come in ricorso di pagare a Le istanti

Di Napoli V. Nuovo

domiciliato come in ricorso la somma di Euro 1325,73

per la causale espressa nel ricorso

☐ oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dal ..... al saldo

OPPURE

☒ oltre interessi legali dal la notifica ..... al saldo.

Ingiunge inoltre il pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 600,00 compresi diritti ed onorario, oltre le spese successive

☒ con attribuzione a All'Avv. Francesco Moretti

Non concede la provvisoria esecuzione del decreto.

Avverte l'ingiunto che potrà fare opposizione nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente provvedimento.

Napoli, 30/5/2013

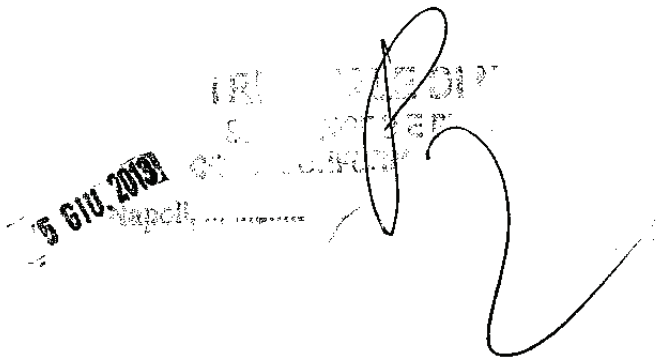
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

Depositato in cancelleria oggi 3 GIU 2013

IL CANCELLIERE

fonte: http://burc.regione.campania.it



fonte: http://burc.regione.campania.it

Si notifichi alla

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante *pro tempore* , per la carica , domiciliato presso la sede dell'Ente in Via Santa Lucia n. 81 NAPOLI

Cascone Maria Fortuna
12 GIU 2013

fonte: http://burc.regione.campania.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Visto il decreto di esecutorietà emesso dal Giudice Dr. Marrocco
in data 7-5-2014 al decreto ingiuntivo n. 1961/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli 09 MAG. 2014

Il Funzionario giudiziario
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Rinello

UFFICIO UNICO N. E. P.
CORTE DI APPELLO NAPOLI
E' copia conforme al suo originale.
Si rilascia per uso notifica
Napoli..... 21 MAG. 2014
L'Ufficiale Giudiziario
Lorenzo Bromeaccio
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO NAPOLI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si notifichi alla

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante *pro tempore* , per la carica , domiciliato presso la sede dell'Ente in Via Santa Lucia n. 81 NAPOLI

Cascone Maria Fortuna
12 GIU 2013

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Ingiuntivo Trib. di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 1961/2013
Dip. Di Napoli Vittorio
Avvocato Monetti Francesco

Diritti e onorari			600,00
			600,00
CPA	4%	600,00	24,00
			624,00
IVA	22%	624,00	137,28
TOTALE FATTURA			761,28
RITENUTA	20%	600,00	120,00
NETTO A PAGARE			641,28

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex Dipendente: Apice Nicola nato a Marigliano l'11/02/1957 matr. 10794
c. f. **PCANCL57B11E955V**

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio Via Martiri del Dissenso, 31-81055 S.M.C. Vetere (CE)

Oggetto della spesa:risarcimento danno, interessi legali, rivalutazione monetaria,spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.733809 del 03/11/2014 (prat. n. 5463/12 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 21848/13 del Tribunale di Napoli depositata il 30/12/2013 e notificata in forma esecutiva il 23/09/2014.
Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Apice Nicola ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.974,79 a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di posizione organizzativa per gli anni 2000 e 2001 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data df maturazione del danno al soddisfo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato parte resistente alla rifusione delle spese processuali in ragione della metà liquidate in complessivi €.600,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione restando compensata l'altra metà.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 759336 del 11/11/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La U.O.D 07, con nota prot .n. 85458 del m09/02/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 21848/13 del Tribunale di Napoli depositata il 30/12/2013 e notificata in forma esecutiva il 23/09/2014.

TOTALE DEBITO **€ 5.220,78**

Sig.r Apice Nicola matr. 10794

- Risarcim. Danno per mancata retrib. di risultato P.O.(anni 2000-01) €. 2.974,79
- Interessi legali su somme annualm. riv. maturati al 27/05/2015 €. 851,08
- Rivalutazione monetaria €. 633,63

- Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio **€. 761,28**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 733809 del 03/112014 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza 21848/13 del Tribunale di Napoli depositata il 30/12/2013 e notificata in forma esecutiva il 23/09/2014
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0733809 03/11/2014 13,21

Mitt. A G C.4 Avvocatura

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 4.1.1.

0 5 NOV. 2014

accomandata a mano

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

D.G. 55-14-04
Direzione Generale Risorse Umane
- UOD Gestione Contenzioso del Lavoro

Via S.Lucia,81

80134 - N A P O L I -

N° Pratt. 5463/12-898/14-689/14

Oggetto: Trasmissione sentenze nn.21848/13-7726/14-4976/14 rese dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro nei confronti di Apice Nicola,Cecere Crescenzo.Giordano T. + altri n.q. di eredi di Portauova A.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia delle sentenze in oggetto, rese dal Tribunale di Napoli-sezione Lavoro.

Si invita,pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un' eventuale fase esecutiva.

Il Dirigente della UOD 60-01-03
Avv.Pasquale D'Onofrio

A.D.

L'Avvocato Capo
Avv. Maria d'Elia

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963519 – Fax 081.7963766

fonte: http://burc.regione.campania.it

REG NE CAMPANIA
Prot. 2014. 0733809 03/11/2014 13,21
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll..
Classifica : 4.1.1.

614

05 NOV. 2014

accomandata a mano

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

D.G. 55-14-04
Direzione Generale Risorse Umane - UOD Gestione Contenzioso del Lavoro

Via S.Lucia,81

80134 - N A P O L I -

N° Pratt. 5463/12-898/14-689/14

Oggetto: Trasmissione sentenze nn.21848/13-7726/14-4976/14 rese dal Tribunale di Napoli –sezione Lavoro nei confronti di Apice Nicola,Cecere Crescenzo,Giordano T. + altri n.q. di credi di Portauova A.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia delle sentenze in oggetto, rese dal Tribunale di Napoli-sezione Lavoro.

Si invita,pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un' eventuale fase esecutiva.

Il Dirigente della UOD 60-01-03
Avv.Pasquale D'Onofrio

L'Avvocato Capo
Avv. Maria d'Elia

A.D.

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963519 – Fax 081.7963766

fonte: http://burc.regione.campania.it

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. all.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prev.
Fascicolo n. Monaco
Richiedente
Impronta GRATIS
(art. 10 L. 1/2/73 N. 533)
Napoli, 16/2/2014

CC 5465/12

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Diocleziano 31
(Cod.)

21848/13

COPIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
15 SET 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santalli, all'udienza del 27 dicembre 2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.16540/12 vertente tra

APICE Nicola, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. Pasquale Lucio Monaco con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Solimena, 74 presso lo studio dell'avv. Vittoria Panzarella

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp. p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio giusta procura ad lites del 24.9.02 rep. n.35093 ed elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia, 81

RESISTENTE

OGGETTO: risarcimento del danno da perdita di chances

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 31 maggio 2012 il ricorrente indicato in epigrafe premesso di lavorare quale funzionario della Giunta Regionale della Campania, categoria D e responsabili di posizione organizzativa per gli anni 2000 e 2001 ha convenuto in giudizio la Regione Campania perché fosse accertata la responsabilità della medesima ed il connesso diritto al risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata definizione, negli anni 2000 e 2001, del sistema di valutazione ai fini della retribuzione nella misura quantificata in ricorso.

Ha esposto che il CCNL 31.3.99 che ha classificato il personale in quattro categorie, ha previsto per il personale della categoria D l'istituzione di un'area delle posizioni organizzative che, a norma dell'art. 11 del contratto decentrato integrativo 1998/2001, si caratterizza per l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato ed è suddivisa in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

Ha dedotto che con la determine dirigenziali n. 7507 del 2000 gli era stato conferito incarico di posizione organizzativa, riconfermato anche per l'anno 2001 e per quelli successivi.

In virtù di tale determina ha percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000.

Ai sensi dell'art. 11 del CCDI per la posizione organizzativa del livello professionale B riconosciuto è inoltre prevista, in aggiunta alla retribuzione di posizione, una retribuzione di risultato annua pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di giunta regionale del 22.11.1998.

Ha lamentato la mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000/2001, per colpevole inerzia dell'amministrazione, deducendo che l'assenza del sistema di valutazione impedisce di procedere all'apprezzamento dei risultati raggiunti nonché alla verifica della loro corrispondenza con gli obiettivi prefissati con la conseguenza della mancata percezione della retribuzione di risultato condizionata ai fini dell'erogazione, all'esito della valutazione.

15 SET. 2014

3848

fonte: http://burc.regione.campania.it

In proposito meritano di essere senz'altro valorizzati i provvedimenti di riconferma degli incarichi, in cui vi è valutazione di conformità dell'attività prestata ai requisiti richiesti. Dagli stessi emerge la positiva considerazione dell'esperienza pregressa e, soprattutto, la capacità e la precisione professionale dimostrate nella esecuzione dell'attività di lavoro.

In tutte le determinazioni è sottolineato "la capacità di comunicazione il senso di responsabilità, autocontrollo e ottima cultura generale nonché esperienza acquisita presso il settore assistenza Sociale " "esperienza lavorativa maturata.....capacità di rispettare i tempi assegnati per i procedimenti amministrativi L1241/90...la capacità di affrontare e risolvere i problemi imprevisti" particolari esperienze pluriennali nella materia ".

Tali riconferme sia per l'anno 2000 che per l'anno 2001 e la mancata revoca dell'incarico,sempre possibile anche durante l'anno d'incarico rendono assai verosimile che l' istante, se fosse stato predisposto lo schema di valutazione da parte della resistente avrebbero potuto conseguire la retribuzione di risultato, effetto impedito dalla inerte ed inspiegata condotta dalla P.A.

La liquidazione del danno deve tener conto dell'ammontare della retribuzione di risultato perduta e della probabilità di conseguirla. Si stima equa, non l'integrale retribuzione di risultato (20% della retribuzione di posizione) bensì quella richiesta in via subordinata pari ad € 2974,79 ridotto del 20% .

Conclusivamente la Regione va condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrenti nella misura di € 2974,79 .

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore; non viene in questione l'art. 22 co 36 l 724/1994 relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.

Il parziale accoglimento conduce alla compensazione delle spese in ragione della metà mentre l'altra metà è liquidata come in dispositivo con attribuzione tenendo conto della natura seriale della causa e della richiesta nel presente giudizio del risarcimento per due sole annualità (2000 e 2001) nonostante la sussistenza dei presupposti per la domanda risarcitoria anche per gli anni 2002 e 2003 con conseguente abusivo frazionamento della pretesa risarcitoria .

P. Q. M.

Ogni diversa istanza e deduzioni disattese, così provvede:

accoglie la domanda e condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 2974,79 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al soddisfo;

condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali in ragione della metà liquidate in complessivi € 600,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione restando compensata l'altra metà.

Napoli, lì 27 dicembre 2013

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Alessandra Santulli

30-12-13

27-12-13

fonte: http://burc.regione.campania.it

Manuelo atti

11 FEB. 2014

11 FEB. 2014

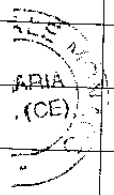
fonte: http://burc.regione.campania.it

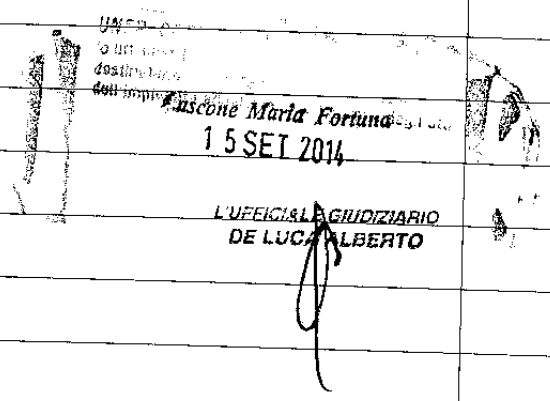
Studio Legale Monaco
Patrocinio in Cassazione
Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella – Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifichi il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81**.





81055 – S. MARIA C.V. (CE) Via Martiri del Dissenso n°31
www.assistenzalegalemonaco.com e-mail: pasqualeluciomonaco@libero.it
Tel: 0823 810281 Fax: 0823 1765053

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 21848/2013
Dipendente sig. Apice Nicola
Avv .Pasquale Lucio Monaco

Diritti e onorari			600,00
			600,00
CPA	4%	600,00	24,00
			624,00
IVA	22%	624,00	137,28
TOTALE FATTURA			761,28
RITENUTA	20%	600,00	120,00
NETTO A PAGARE			641,28

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Cecere Crescenzo nato a Giugliano in Campania il 04/06/1957
matr. 12256 c. f. **CCRCSC57H04E054S**

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio Via Martiri del Dissenso, 31-81055 S.M.C. Vetere (CE)

Oggetto della spesa:risarcimento danno, interessi legali, rivalutazione monetaria,spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.733809 del 03/11/2014 (prat. n. 898/14 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 7726/14 del Tribunale di Napoli depositata il 29/07/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/09/2014.
Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Cecere Crescenzo ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2892,16 a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di posizione organizzativa per gli anni 2000 e 2001 oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dal 26/11/2009 al soddisfo.

fonte: http://b

IlGiudice del Lavoro ha, altresì, condannato parte resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi €. 1.000,00 oltre iva e cpa e spese forfettarie nella misura del 15% nonché €. 42,50 per contributo unificato con attribuzione al procuratore dicharatosi anticipatario

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 759336 del 11/11/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La U.O.D 07, con nota prot .n. 85458 del 09/02/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 7726/14 del Tribunale di Napoli depositata il 29/07/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/09/2014.

TOTALE DEBITO **€ 4.731,61**

Sig.r Cecere Crescenzo matr. 12256

- Risarcim. Danno per mancata retrib. di risultato P.O.(anni 2000-01 €. 2.892,16
- Interessi legali su somme annualm. riv. maturati al 27/05/2015 €. 202,50
- Rivalutazione monetaria € . 177,83

- Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio **€ 1.459,12**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 733809 del 03/112014 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza 7726/14 del Tribunale di Napoli depositata il 29/07/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/09/2014
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://b

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0733809 03/11/2014 13,21

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.1.1.

0 5 NOV. 2014

accomandata a mano

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

D.G. 55-14-04
Direzione Generale Risorse Umane - UOD Gestione Contenzioso del Lavoro

Via S.Lucia,81

80134 - N A P O L I -

N° Pratt. 5463/12-898/14-689/14

Oggetto: Trasmissione sentenze nn.21848/13-7726/14-4976/14 rese dal Tribunale di Napoli –sezione Lavoro nei confronti di Apice Nicola,Cecere Crescenzo.Giordano T. + altri n.q. di eredi di Portauova A.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia delle sentenze in oggetto, rese dal Tribunale di Napoli-sezione Lavoro.

Si invita,pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un' eventuale fase esecutiva.

Il Dirigente della UOD 60-01-03
Avv.Pasquale D'Onofrio

A.D.

L'Avvocato Capo
Avv. Maria d'Elia

fonte: http://b

cc 898/14

COPIA

ESENTE LAVORO

2 copie Es.Prec.
2 copie Es.attr.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. 4
Richiedente Cecere
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N.533)
Napoli, 25/7/14
Il Cancelliere

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
23 SET 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA IN RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

STUDIO LEGALE MONACO
Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

Sentenza n. 7726/2014 pubbl. il 10/07/2014
RG n. 24147/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 10.7.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 24147/13 R.G.

11953

TRA

CECERE CRESCENZO (nato a Giugliano il 4.6.1957), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lucio Monaco - ricorrente -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t - convenuto contumace -

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.7.2013, il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania, deduceva: che negli anni 2000 e 2001 assumeva l'incarico di responsabile di posizione organizzativa di Staff – Livello C; che, stante la mancata corresponsione della retribuzione di risultato, presentava ricorso giudiziale a cui veniva assegnato il n. 31852/08; che quest'ultimo veniva definito con sentenza n. 29854/09 con la quale il Tribunale di Napoli accertava il suo diritto "*al risarcimento del danno da mancata erogazione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2011 nella misura del 20% della retribuzione di posizione*" e condannava la Regione al versamento della relativa somma da quantificarsi in separato giudizio.
Sulla base di tali premesse, adiva il Giudice del Lavoro di Napoli al fine di sentir condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 2.892,16, come da conteggi contenuti in ricorso, oltre accessori a decorrere dal 26.11.2009, data di pubblicazione della sentenza, vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Non si costituiva la Regione Campania che, pertanto, veniva dichiarata contumace.

La domanda è fondata.
La causa ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione della condanna generica di cui alla sentenza n. 29854/09 avente ad oggetto il risarcimento del danno per la mancata erogazione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2011, da quantificarsi "*nella misura del 20% della retribuzione di posizione*".
Ciò posto, deve rilevarsi che i conteggi allegati al ricorso risultano correttamente formulati.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e, dunque, la Regione Campania deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di € 2.892,16, oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata, ex artt. 429 c.p.c. (trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co 36 L. 724/1994), dal 26.11.2009, come chiesto in ricorso, al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C AVVOCATURA
24 SET. 2014
SETTORE CONTENZIOSO

11873

Firmato Da: ALFANO FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9b953

fonte: http://b

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) condanna la Regione Campania a pagare in favore del ricorrente la somma di € 2.892,16 oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dal 26.11.2009 al soddisfo;
b) condanna la Regione Campania a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre Iva e Cpa e spese forfettarie nella misura del 15%, nonché € 42,50 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

In Napoli, il 10.7.2014

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano

Firmato Da: ALFANO FRANCESCA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9b953

fonte: http://b

...UBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

...mandano a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ...
...ne spetti di mettere in esecuzione ... presente titolo, al Pubblico ...
...o di darvi assistenza ... della Forza Pubblica ...
...servi quando ... istante richiede ...
...conforme all'originale ... Cancelleria del Tribunale ...
...li, Sezione Lavoro ... si rilascia in forma esecutiva ...
...esente del.....MONACO.....

Napoli, ...29 LUG. 2014.....

IL CANCELLIERE

V° per autenticità
Napoli, li .... 29 LUG. 2014
IL CANCELLIERE

STUDIO LE... S. C. ...

fonte: http://b

Studio Legale Monaco
Patrocinio in Cassazione
Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella – Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Crescenzo Cecere e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifichi a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81**.

UNEP CORTE DI A...
...
destinatario ...
dell'imp. *Lascone Maria Fortuna*
2 3 SET 2014
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCIA ALBERTO

GALE
MARIA
(CE)

81055 – S. MARIA C.V. (CE) Via Martiri del Dissenso n°31
www.assistenzalegalemonaco.com e-mail: pasqualeluciomonaco@libero.it
Tel: 0823 810281 Fax: 0823 1765053

fonte: http://b

Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 7726/2014
Dip. Crescenzo Cecere
Avvocato MONACO Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.000,00
spese generali	15,00%	1.000,00	150,00
			1.150,00
CPA	4%	1.150,00	46,00
			1.196,00
IVA	22%	1.196,00	263,12
TOTALE FATTURA			1.459,12
RITENUTA	20%	1.150,00	230,00
NETTO A PAGARE			1.229,12

Contributo unificato stabilito in sentenza € 42,50

Totale fattura **€ 1.459,12 + 42,50 = 1.501,62**

Netto a pagare € 1.229,12 + 42,50= **1.271,62**

fonte: http://b

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Caggiano Fernando, nato ad Aversa (CE) il 05.04.1973, matr.n.21243 c.f. **CGGFNN73D05A512T**

Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz ,11 - 80100 - Napoli

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con nota prot.n.295349 del 26.04.2013 il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.1816 del Tar Campania - Sez.VII - depositata in data 08.04.2013.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza appena citata, ha respinto il ricorso n.4447/2008 proposto dalla Regione Campania *contro* il Ministero della Economia e Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché il Corpo Forestale dello Stato; *nei confronti* del dipendente Caggiano Fernando; *per l'annullamento* del provvedimento del commissario *ad acta,* dott.Pelella Gennaro.
Tale provvedimento è stato trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,UBR 129559 del 22.05.2008 alla Regione Campania con raccomandata A/R del 28.05.2008, con il quale, in esecuzione della sentenza del Tar Campania, Napoli, sez.VII,n.8954/2007, è stato disposto il trasferimento dell'agente del Corpo Forestale dello Stato sig. Caggiano Fernando, con effetti dal 01. 07.2008, nei ruoli della Regione Campania, con contestuale cessazione dai ruoli del Corpo Forestale dello Stato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il TAR Campania – Napoli – Sez.VII ha, altresì, condannato l'Ente regionale alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti e del controinteressato liquidate rispettivamente in € 1.500,00 e in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Con nota prot.n.167224 del 06.03.2013 avente ad oggetto: *"Giudizio innanzi al Tar Campania promosso dalla Regione Camoania c/ Commissario ad acta (inquadramento Caggiano e Mercadante)..."*, il Settore Trattamento Economico ha comunicato al Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura e al Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento che, tra l'altro, *" il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto al trasferimento dei fondi per l'inquadramento nei ruoli del personale in oggetto, provenienti dal Corpo Forestale dello Stato".*
Con D.D. n.225 del 29.05.2013, trasmesso in pari data per via telematica al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Coordinatore dell'A.G.C.04 – Avvocatura, su proposta del Dirigente del Contenzioso Amministrativo e Tributario ha prestato acquiescenza, per le ragioni meglio specificate nella premessa dello stesso provvedimento, alla sentenza del Tar Campania sez.VII, n. 1816 del 08.04.2013.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme da corrispondere a titlo di spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti nella misura di € 1.500,00 che, ai sensi dell'art.21 del R.D. n.1611/1933, vanno liquidate all'Avvocatura Distrettuale dello Stato; e in favore del controinteressato sig. Caggiano Fernando nella misura di €1.000,00, oltre accessori di legge.
DATO ATTO:
che per i crediti in oggetto, nel passaggio dal precedente ordinamento alla nuova riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011, in assenza di un formale passaggio di consegne, non si è provveduto alla nuova istruttoria di tale debito fuori bilancio non avendo reperito agli atti la documentazione riguardante il titolo esecutivo;
che questo Ufficio, acquisiti gli atti relativi a tale debito ha provveduto alla istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1816 del Tar Campania - Sez.VII - depositata in data 08.04.2013.

TOTALE DEBITO **€ 2.768,80**

- Competenze per spese legali in favore di Caggiano Fernando, (matr.n.21243) **€.1.268,80**

- Competenze per spese legali in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato **€.1.500,00**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.295349 del 26.04.2013 dell'ex Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura ;
- sentenza n.1816 del Tar Campania - Sez.VII - depositata in data 08.04.2013.
- prospetto di calcolo competenze legali in favore di Caggiano Fernando .

Napoli, 30.03.2015

Il respnsabile della P.O.
dott.Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
SETTORE CONTENZIOSO
Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA
Prot 2013 0295349 26/04/2013 08.19
Mittente : Giurisdizione esclusiva
Assegnatario Stato Giuridico ed Inquadramento
Classifica 4

Al Settore Stato Giuridico ed
Inquadramento
Via S. Lucia, 81
NAPOLI **(07/04)**

Al Dirigente del Settore
Trattamento Economico
Via S. Lucia, 81
NAPOLI **(07/05)**

Agli avv. Massimo Lacatena
Carmela Argenzio
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. VII
promosso da Regione Campania c/ Commissario ad acta
Gennaro Petella, Caggiano Fernando ed altri.
Sentenza n. 1816/13 - Pratica n. 596/08

Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, sez. VII, n. 1816 dell'08/04/13, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

URGENTE
D'Ambrosio vers. cartac
Botta
29/4/13

fonte: http://burc.regione.campania.it

N. 01816/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04447/2008 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4447 del 2008, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Argenzio e Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

contro

il Ministero della Economia e Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*,

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro *pro tempore*,

nonché il Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria, in

fonte: http://burc.regione.campania.it

Napoli, via Diaz 11;

il Commissario *ad acta*, nella persona del dott. Gennaro Pelella, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Caggiano Fernando, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Terzo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;

per l'annullamento

del provvedimento del commissario *ad acta*, dott. Gennaro Pelella, comunicato con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, UBR 129559 del 22.5.2008, inviata alla Regione Campania con raccomandata A/R del 28.5.2008 – con il quale, in esecuzione della pronuncia giurisdizionale del TAR Campania, Napoli, sezione VII, n. 8954/2007, si è disposto il trasferimento dell'agente del Corpo Forestale dello Stato Fernando Caggiano, con effetti dall'1 luglio 2008, nei ruoli della Regione Campania, con contestuale cessazione dai ruoli del Corpo Forestale dello Stato e per la declaratoria,

in via subordinata, del diritto della Regione Campania al trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per il transito del sig. Fernando Caggiano nei ruoli regionali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del Corpo Forestale dello Stato e del sig. Fernando Caggiano;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Regione Campania ha impugnato il decreto emesso il 20.5.2008 dal commissario *ad acta*, nominato da questo Tribunale con la sentenza n. 8954 del 4.10.2007 di accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sull'istanza, presentata dal sig. Fernando Caggiano, agente del Corpo Forestale dello Stato, per ottenere il trasferimento nei ruoli regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004.

2. Con il decreto impugnato il commissario *ad acta*, all'esito dell'istruttoria di rito, ha disposto il trasferimento del sig. Caggiano nei ruoli della Regione Campania a decorrere dall'1.7.2008, ordinando contestualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere al versamento dei fondi occorrenti a tale passaggio, quantificati in euro 35.042, 13 in ragione di anno.

3. La Regione deduce l'illegittimità del predetto decreto per violazione di legge (art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004; art. 20 della legge n. 241/1990; L.R. n. 11/1991) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ovvero, in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto a

fonte: http://burc.regione.campania.it

ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie per fare fronte al disposto passaggio di ruolo.

4. Le Amministrazioni resistenti, ritualmente costituite in giudizio, hanno concluso per la reiezione del gravame, evidenziando che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto con decreto dirigenziale n. 0088328 del 15.7.2008 ad autorizzare il pagamento in favore della Regione Campania dell'importo complessivo di euro 35.042,12 per il trattamento del sig. Caggiano dall'1.7.2008 al 31.12.2008.

5. Fernando Caggiano, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame, dando atto di avere stipulato in data 1.7.2008 il contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Giunta regionale della Campania.

6. Infine, con nota depositata il 5.2.2013, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha dato atto che a decorrere dall'anno 2009 provvede a corrispondere annualmente alla Regione Campania le somme dovute per il trattamento economico lordo del sig. Caggiano per un importo complessivo di euro 35.042,13.

7. Alla pubblica udienza del 7.3.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Il ricorso è infondato e va respinto.

9. Con il primo motivo la Regione Campania deduce l'illegittimità del decreto del commissario *ad acta* poiché sarebbe stato adottato in

fonte: http://burc.regione.campania.it

assenza delle condizioni prescritte dall'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004 e, segnatamente, della disponibilità delle risorse finanziarie e del trasferimento di queste ultime alle Regioni. Infatti, il commissario *ad acta*, pur in presenza della nota prot. n. 43768 del 24.4.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si dava atto dell'esaurimento delle risorse finanziarie, ha ritenuto di poterla superare sulla base di altri elementi acquisiti, in tal modo travalicando i poteri attribuitigli dalla legge per l'esecuzione della sentenza del giudice amministrativo.

10. La censura è infondata e va disattesa.

10.1. Il Collegio evidenzia, innanzitutto, che dalla documentazione depositata unitamente alla memoria di costituzione dalle Amministrazioni resistenti emerge che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto con decreto dirigenziale n. 0088328 del 15.7.2008 ad autorizzare il pagamento in favore della Regione Campania dell'importo complessivo di euro 35.042,12 per il trattamento economico del controinteressato per il periodo 1.7.2008 (data di stipulazione del contratto a tempo indeterminato con la Regione Campania) al 31.12.2008. Quindi con la successiva nota, depositata il 9.2.2013, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha dato atto che a decorrere dall'anno 2009 provvede a corrispondere annualmente alla Regione Campania le somme dovute per il trattamento economico lordo del sig. Caggiano per un importo complessivo di euro 35.042,13.

fonte: http://burc.regione.campania.it

10.2. Ne discende, quindi, che risulta superata *per tabulas* l'illegittimità dedotta dalla Regione con il primo motivo. A prescindere dalla predetta documentazione, il Collegio ritiene, comunque, di dover evidenziare che la lamentata violazione dell'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004 non sussiste *ab origine* poiché il commissario *ad acta* ha dato atto nel provvedimento impugnato che i presupposti in base ai quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto esaurite le risorse finanziarie "non corrispondono ai dati reali, in quanto, a fronte di un dato previsionale di n. 104 unità di personale da trasferire, sono di fatto transitate nei ruoli regionali solo n. 34 unità, così come rappresentato dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n. 1205/08 RIS del 13.5.2008".

11. E' infondato e va disatteso anche il secondo motivo con il quale la Regione ricorrente deduce la violazione dell'art. 20 della legge n. 241/1990, non essendo configurabile nel caso di specie un silenzio assenso da parte dell'Ente regionale sul trasferimento nei propri ruoli del controinteressato sia perché la nota richiamata nel decreto proviene da un Settore incompetente, ai sensi della L.R. n. 11/1991, sia perché la volontà della Regione è condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie e dalla positiva determinazione delle Amministrazioni statali a erogarle.

12. Con riguardo alla disponibilità delle risorse finanziarie e al loro trasferimento in favore della Regione Campania è sufficiente richiamare quanto già ampiamente evidenziato nella trattazione del

fonte: http://burc.regione.campania.it

primo motivo di ricorso.

12.1. Il Collegio osserva che il commissario *ad acta* ha provveduto a instaurare il contraddittorio anche con la Regione Campania al fine di addivenire all'adozione del decreto impugnato.

E, infatti, nelle premesse del predetto decreto si dà atto che con nota prot. n. 034260 del 29.4.2008 la Giunta regionale della Campania, Area generale di coordinamento, sviluppo attività del settore primario, ha confermato il proprio interesse ad avvalersi del personale del Corpo Forestale dello Stato che aveva manifestato la volontà di transito nei ruoli dell'Amministrazione regionale. E successivamente l'1.7.2008 proprio la Giunta regionale della Campania ha provveduto a stipulare con il controinteressato il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

12.2. Ne discende, dunque, che non solo non sussiste la dedotta incompetenza a manifestare la volontà dell'Ente regionale, ma appare anche inconferente il richiamo alla figura del silenzio assenso dal momento che la Regione ricorrente è stata coinvolta nel procedimento che ha portato all'adozione del decreto impugnato ed ha espressamente manifestato la propria volontà con la citata nota.

13. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

CONDANNA la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti e del controinteressato che liquida rispettivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) e in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Diana Caminiti, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Mod. AVV015 TAR CA 596/08

Avv. Pelucchi

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE SETTIMA

Avvocato Difensore:

Argenzio Carmela
Lacatena Massimo

Presso:

Argenzio Carmela
Via S. Lucia,81 C/0 Avvocat.Reg.Le Napoli
Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 08/04/2013 con il n. 1816/2013 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 4447/2008

Parti	**Avvocati**
Regione Campania	Argenzio Carmela Lacatena Massimo

Contro:

Parti	**Avvocati**
Commissario Ad Acta Gennaro Pelella, ed altri	

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0258776 11/04/2013 09,20
Mittente TAR NA 7
Assegnatario Contenzioso amministrativo e tributario

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza Tar Campania Napoli – Sez.VII
Numero 1816/2013
Dipendente Caggiano Fernando

Diritti e onorari			1.000,00
			1.000,00
CPA	4%	1.000,00	40,00
			1.040,00
IVA	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			1.268,80
NETTO A PAGARE			1.268,80

fonte: http://burc.regione.campania.it

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°5 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Mercadante Luca, nato a Caserta il 12.07.976, (matr.n. 21244) **MRCLCU76L12B963O**

Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz ,11 - 80100 - Napoli

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con nota prot.n.295353 del 26.04.2013 il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.1815 del Tar Campania - Sez.VII - depositata in data 08.04.2013.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza appena citata, ha respinto il ricorso n.4444/2008 proposto dalla Regione Campania *contro* il Ministero della Economia e Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché il Corpo Forestale dello Stato; *nei confronti* del dipendente Mercadante Luca; *per l'annullamento* del provvedimento del commissario *ad acta,* dott.Pelella Gennaro.
Tale provvedimento è stato trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,UBR 129560 del 22.05.2008 alla Regione Campania con raccomandata A/R del 28.05.2008, con il quale, in esecuzione della sentenza del Tar Campania, Napoli, sez.VII,n.8955/2007, è stato disposto il trasferimento dell'agente del Corpo Forestale dello Stato sig. Mercadante Luca, con effetti dal 01. 07.2008, nei ruoli della Regione Campania, con contestuale cessazione dai ruoli del Corpo Forestale dello Stato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il TAR Campania – Napoli – Sez.VII ha, altresì, condannato l'Ente regionale alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti e del controinteressato liquidate rispettivamente in € 1.500,00 e in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Con nota prot.n.167224 del 06.03.2013 avente ad oggetto: *"Giudizio innanzi al Tar Campania promosso dalla Regione Campania c/ Commissario ad acta (inquadramento Caggiano e Mercadante)..."*, il Settore Trattamento Economico ha comunicato al Dirigente del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura e al Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento che, tra l'altro, *" il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto al trasferimento dei fondi per l'inquadramento nei ruoli del personale in oggetto, provenienti dal Corpo Forestale dello Stato".*
Con D.D. n.218 del 29.05.2013, trasmesso in pari data per via telematica al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Coordinatore dell'A.G.C.04 – Avvocatura, su proposta del Dirigente del Contenzioso Amministrativo e Tributario ha prestato acquiescenza, per le ragioni meglio specificate nella premessa dello stesso provvedimento, alla sentenza del Tar Campania sez.VII, n. 1815 del 08.04.2013.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme da corrispondere a titoloo di spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti nella misura di € 1.500,00 che, ai sensi dell'art.21 del R.D. n.1611/1933, vanno liquidate all'Avvocatura Distrettuale dello Stato; e in favore del controinteressato sig. Mercadante Luca nella misura di €1.000,00, oltre accessori di legge;

DATO ATTO:
che per i crediti in oggetto, nel passaggio dal precedente ordinamento alla nuova riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011, in assenza di un formale passaggio di consegne, non si è provveduto alla nuova istruttoria di tale debito fuori bilancio non avendo reperito agli atti la documentazione riguardante il titolo esecutivo.
che questo Ufficio, acquisiti gli atti relativi a tale debito ha provveduto alla istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1815 del Tar Campania - Sez.VII - depositata in data 08.04.2013.

TOTALE DEBITO **€ 2.768,80**

- Competenze per spese legali in favore di Mercadante Luca (matr.n. 21244) **€.1.268,80**
- Competenze per spese legali in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato **€.1.500,00**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione:

- nota prot.n. 295353 del 26.04.2013 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C.04 – Avvocatura;
- sentenza n.1815 del Tar Campania - Sez.VII - depositata in data 08.04.2013.
- prospetto di calcolo competenze legali in favore di Mercadante Luca.

Napoli, 20.03.2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

SETTORE CONTENZIOSO
Amministrativo e Tributario

AREA 04

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA
Prot 2013 0295353 26/04/2013 08.20
Mittente : Giurisdizione esclusiva
Assegnatario : Stato Giuridico ed Inquadramento
Classifica : 4.

Al Settore Stato Giuridico ed
Inquadramento
Via S. Lucia, 81
NAPOLI **(07/04)**

Al Dirigente del Settore
Trattamento Economico
Via S. Lucia, 81
NAPOLI **(07/05)**

Agli avv. Massimo Lacatena
Carmela Argenzio
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. VII
promosso da Regione Campania c/ Commissario ad acta
Gennaro Pelella, Mercadante Luca ed altri.
Sentenza n. 1815/13 - Pratica n. 594/08

Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, sez. VII, n. 1815 dell'08/04/13, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

URGENTE
D'Ambrosio
Botta ver. f. concl.
29/4/13

Via Marina, 19/C - Pal. Palmieri - 80133 Napoli - Tel. 081.7963792 - Fax 081.7963684 - E-mail: avv.amministrativo@regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

N. 01815/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04444/2008 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4444 del 2008, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Argenzio e Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

contro

il Ministero della Economia e Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*,

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro *pro tempore*,

nonché il Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria, in

fonte: http://burc.regione.campania.it

Napoli, via Diaz 11;

il Commissario ad acta, nella persona del dott. Gennaro Pelella, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Mercadante Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Terzo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;

per l'annullamento

del provvedimento del commissario *ad acta*, dott. Gennaro Pelella, comunicato con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, UBR 129560 del 22.5.2008, inviata alla Regione Campania con raccomandata A/R del 28.5.2008 – con il quale, in esecuzione della pronuncia giurisdizionale del TAR Campania, Napoli, sezione VII, n. 8955/2007, si è disposto il trasferimento dell'agente del Corpo Forestale dello Stato sig. Luca Mercadante, con effetti dall'1 luglio 2008, nei ruoli della Regione Campania, con contestuale cessazione dai ruoli del Corpo Forestale dello Stato

e per la declaratoria,

in via subordinata, del diritto della Regione Campania al trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per il transito del sig. Luca Mercadante nei ruoli regionali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del Corpo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Forestale dello Stato e del sig. Luca Mercadante;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Regione Campania ha impugnato il decreto emesso il 20.5.2008 dal commissario *ad acta,* nominato da questo Tribunale con la sentenza n. 8955 del 4.10.2007 di accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sull'istanza, presentata dal sig. Luca Mercadante, agente del Corpo Forestale dello Stato, per ottenere il trasferimento nei ruoli regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004.

2. Con il decreto impugnato il commissario *ad acta*, all'esito dell'istruttoria di rito, ha disposto il trasferimento del sig. Mercadante nei ruoli della Regione Campania a decorrere dall'1.7.2008, ordinando contestualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere al versamento dei fondi occorrenti a tale passaggio, quantificati in euro 35.042, 13 in ragione di anno.

3. La Regione deduce l'illegittimità del predetto decreto per violazione di legge (art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004; art. 20 della legge n. 241/1990; L.R. n. 11/1991) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato

fonte: http://burc.regione.campania.it

ovvero, in via subordinata, l'accertamento del proprio diritto a ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie per fare fronte al disposto passaggio di ruolo.

4. Le Amministrazioni resistenti, ritualmente costituite in giudizio, hanno concluso per la reiezione del gravame, evidenziando che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto con decreto dirigenziale n. 0088328 del 15.7.2008 ad autorizzare il pagamento in favore della Regione Campania dell'importo complessivo di euro 35.042,12 per il trattamento del sig. Mercadante dall'1.7.2008 al 31.12.2008.

5. Luca Mercadante, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame, dando atto di avere stipulato in data 1.7.2008 il contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Giunta regionale della Campania.

6. Infine, con nota depositata il 9.2.2013, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha dato atto che a decorrere dall'anno 2009 provvede a corrispondere annualmente alla Regione Campania le somme dovute per il trattamento economico lordo del sig. Mercadante per un importo complessivo di euro 35.042,13.

7. Alla pubblica udienza del 7.3.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Il ricorso è infondato e va respinto.

9. Con il primo motivo la Regione Campania deduce l'illegittimità del

fonte: http://burc.regione.campania.it

decreto del commissario *ad acta* poiché sarebbe stato adottato in assenza delle condizioni prescritte dall'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004 e, segnatamente, della disponibilità delle risorse finanziarie e del trasferimento di queste ultime alle Regioni. Infatti, il commissario *ad acta*, pur in presenza della nota prot. n. 43768 del 24.4.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si dava atto dell'esaurimento delle risorse finanziarie, ha ritenuto di poterla superare sulla base di altri elementi acquisiti, in tal modo travalicando i poteri attribuitigli dalla legge per l'esecuzione della sentenza del giudice amministrativo.

10. La censura è infondata e va disattesa.

10.1. Il Collegio evidenzia, innanzitutto, che dalla documentazione depositata unitamente alla memoria di costituzione dalle Amministrazioni resistenti emerge che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto con decreto dirigenziale n. 0088328 del 15.7.2008 ad autorizzare il pagamento in favore della Regione Campania dell'importo complessivo di euro 35.042,12 per il trattamento economico del controinteressato per il periodo 1.7.2008 (data di stipulazione del contratto a tempo indeterminato con la Regione Campania) al 31.12.2008. Quindi con la successiva nota, depositata il 9.2.2013, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha dato atto che a decorrere dall'anno 2009 provvede a corrispondere annualmente alla Regione Campania le somme dovute per il trattamento economico lordo del sig. Mercadante per un importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

complessivo di euro 35.042,13.

10.2. Ne discende, quindi, che risulta superata *per tabulas* l'illegittimità dedotta dalla Regione con il primo motivo. A prescindere dalla predetta documentazione, il Collegio ritiene, comunque, di dover evidenziare che la lamentata violazione dell'art. 4, comma 7, della legge n. 36/2004 non sussiste *ab origine* poiché il commissario *ad acta* ha dato atto nel provvedimento impugnato che i presupposti in base ai quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto esaurite le risorse finanziarie "non corrispondono ai dati reali, in quanto, a fronte di un dato previsionale di n. 104 unità di personale da trasferire, sono di fatto transitate nei ruoli regionali solo n. 34 unità, così come rappresentato dal Corpo Forestale dello Stato con nota prot. n. 1205/08 RIS del 13.5.2008".

11. E' infondato e va disatteso anche il secondo motivo con il quale la Regione ricorrente deduce la violazione dell'art. 20 della legge n. 241/1990, non essendo configurabile nel caso di specie un silenzio assenso da parte dell'Ente regionale sul trasferimento nei propri ruoli del controinteressato sia perché la nota richiamata nel decreto proviene da un Settore incompetente, ai sensi della L.R. n. 11/1991, sia perché la volontà della Regione è condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie e dalla positiva determinazione delle Amministrazioni statali a erogarle.

12. Con riguardo alla disponibilità delle risorse finanziarie e al loro trasferimento in favore della Regione Campania è sufficiente

fonte: http://burc.regione.campania.it

richiamare quanto già ampiamente evidenziato nella trattazione del primo motivo di ricorso.

12.1. Il Collegio osserva che il commissario *ad acta* ha provveduto a instaurare il contraddittorio anche con la Regione Campania al fine di addivenire all'adozione del decreto impugnato.

E, infatti, nelle premesse del predetto decreto si dà atto che con nota prot. n. 034260 del 29.4.2008 la Giunta regionale della Campania, Area generale di coordinamento, sviluppo attività del settore primario, ha confermato il proprio interesse ad avvalersi del personale del Corpo Forestale dello Stato che aveva manifestato la volontà di transito nei ruoli dell'Amministrazione regionale. E successivamente l'1.7.2008 proprio la Giunta regionale della Campania ha provveduto a stipulare con il controinteressato il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

12.2. Ne discende, dunque, che non solo non sussiste la dedotta incompetenza a manifestare la volontà dell'Ente regionale, ma appare anche inconferente il richiamo alla figura del silenzio assenso dal momento che la Regione ricorrente è stata coinvolta nel procedimento che ha portato all'adozione del decreto impugnato ed ha espressamente manifestato la propria volontà con la citata nota.

13. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

CONDANNA la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti e del controinteressato che liquida rispettivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) e in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Diana Caminiti, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Mod. AVV015-TAR

Alla Patrocinio

CA 594/08

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE SETTIMA

Avvocato Difensore:

Argenzio Carmela
Lacatena Massimo

Presso:

Argenzio Carmela
Via S. Lucia,81 C/0 Avvocat.Reg.Le Napoli
Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 08/04/2013 con il n. 1815/2013 ed esito: **Respinge**.

Numero Registro Generale: 4444/2008

Parti	**Avvocati**
Regione Campania	Argenzio Carmela Lacatena Massimo

Contro:

Parti	**Avvocati**
Commissario Ad Acta Gennaro Pelella, ed altri	

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0258776 11/04/2013 09.20
Mittente - TAR NA 7
Assegnatario - Contenzioso amministrativo e tributario

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza Tar Campania Napoli – Sez.VII
Numero 1815/2013
Dipendente Mercadante Luca

Diritti e onorari			1.000,00
			1.000,00
CPA	4%	1.000,00	40,00
			1.040,00
IVA	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			1.268,80
NETTO A PAGARE			1.268,80

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°6 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Albano Alberto nato ad Ancona il 08/01/1963 matr. 16724
c. f. **LBNLRT63A08A271J**

Oggetto della spesa:indennità integrativa del trattamento retributivo ordinario

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n 811325 del 01/12/2014 (prat. n. 8723/12013 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 4200/14 della Corte di Appello di Napoli depositata il 17/06/2014 e non notificata. La Corte di Appello di Napoli in accoglimento dell'appello proposto dal Sig. Albano Alberto e in riforma dell'impugnata sentenza n. 12124 del 22/04/09 del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta in primo grado dalla Regione Campania confermando il decreto ingiuntivo n. 2175/07 reso in favore del Sig. Albano Alberto che ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 8217,80 a titolo di rindennità integrativa del trattamento retributivo ordinario ex art. 16, comma 3, L. n.253/90, quale dipendente regionale comandato presso l'Autorità di Bacino ai sensi della legge regionale n. 8/1994, indennità non più corrisposta dalla Regione a decorrere dal mese di gennaio 2004.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La corte di Appello di Napoli ha, altresì, compensato le spese del doppio grado di giudizio.
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 4200/14 della Corte di Appello di Napoli-sez. Lavoro depositata il 17/06/2014 e non notificata.

TOTALE DEBITO **€ 8.217,80**

Sig.r Albano Alberto matr.

Indennità integrativa del trattamento retr. Ord. Ex art.16, comma 3, L. 253/90 €. **8.217,80**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 811325 del 01/12/2014 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 4200/14 della Corte di Appello di Napoli-sez. Lavoro depositata il 17/06/2014

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

675

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
U.O. D. 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 03
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81 **NAPOLI**

DIP. 55 – DG. 00
Al Sig. Capo Dipartimento Delle Risorse Finanziarie e Strumentali
Dott. Salvatore Varriale
Via Santa Lucia, 81 **NAPOLI**

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014 0811325 01/12/2014
Cl. 4

- 3 DIC. 2014

8723/2013 CC

OGGETTO : Sentenza n. 4200/2014 della Corte di Appello di Napoli sez. Lavoro
ALBANO ALBERTO

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmette in allegato alla presente, copia della sentenza, resa nel procedimento in oggetto.

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso della struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. Luongo
081/7963768

fonte: http://burc.regione.campania.it

SENT. N. 4200/14
R.G. N. 5492/10
CRON. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Maria Rosaria Rispoli — Presidente
dott. Giovanna Guarino — Consigliere
dott. Antonietta Savino — Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20/5/2014 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5492 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2010

TRA

Albano Alberto, elettivamente domiciliato in Melito (NA), via A. Marrone n.10 presso lo studio degli avv. Nicola Cantone e Massimo Marrone, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso di appello

APPELLANTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante e Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura ad lites per Notaio Cimmino (Rep. 35093), dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, via S. Lucia n.81 presso il Palazzo della Regione

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 12124 del 22/4/09, pubblicata il 20/5/09, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Regione Campania, revocava il decreto ingiuntivo n.2175/07 reso in favore di Albano Alberto. Con il citato decreto la Regione era stata condannata al pagamento in favore dell'Albano dell'importo di euro 8217,80 a titolo di indennità integrativa del trattamento retributivo ordinario ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, quale dipendente regionale comandato presso l'Autorità di Bacino ai sensi della legge regionale n.8/1994, indennità non più corrisposta dalla stessa Regione a decorrere da gennaio 2004.
Secondo il Tribunale tale emolumento, determinato con apposito decreto ministeriale, non spettava più all'opposto, dipendente pubblico, in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, d.lvo n. 29/1993 e dal successivo d.lvo n. 165/01, trattandosi di incremento retributivo previsto da norma di legge, che cessava di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale, tanto più poi che l'art. 28 del c.c.n.l. comparto REGIONI - autonomie locali

fonte: http://burc.regione.campania.it

aveva espressamente previsto la disapplicazione dell'art. 16 co. III L. n. 253 cit.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello il soccombente lavoratore, come da ricorso depositato il 19 maggio 2010, assumendo l'erroneità del ragionamento seguito dal primo giudicante, posto che il comma 3 dell'art. 21 del suddetto c.c.n.l. per sua espressa previsione faceva riferimento alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, laddove nel caso di specie le AUTORITÀ di Bacino dove lo stesso era stato comandato non avevano rilievo nazionale, essendo state istituite dalla Regione con propria legge n. 8/1994. Essi erano enti strumentali della Regione e non avevano come tali neppure personalità giuridica.
Per giunta, l'art. 71 del d.lvo n. 165/2001 aveva previsto, secondo l'appellante, la disapplicazione dell'art. 16 L. n. 253/90 solo a decorrere dall'effettiva attuazione del comma III dell'art. 21 del CCNL, ciò che non era avvenuto, essendo esso istante ancora nei ruoli della G.R. della CAMPANIA, e non già nelle mai attuate piante organiche dell'autorità di bacino, di qui l'evidente errore applicativo ed interpretativo delle anzidette norme di riferimento.
Ricostituito il contraddittorio, la Regione Campania ha chiesto il rigetto dell'appello per i motivi di cui alla memoria difensiva.
All'odierna udienza l'impugnazione è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI della DECISIONE

L'impugnazione è fondata, sicché la gravata sentenza va riformata con il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dalla Regione Campania e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, premesso che i fatti di causa appaiono pacifici, in particolare non vi è contestazione in ordine al lamentato mancato pagamento da gennaio 2004 dell'indennità integrativa di comando ed il fatto che l'Albano, distaccato presso le suddette autorità di bacino, risultava ancora inquadrato nei ruoli della giunta regionale), non condivisibile appare l'interpretazione data dal Tribunale alla normativa di riferimento qui di seguito riportata.
La Legge 7 agosto 1990, n. 253 (disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), all'art. 16 stabiliva:1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po.
3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Di poi, il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nella sua formulazione vigente al gennaio 2004, tra i principi generali all'art. 2 individuava le fonti normative in materia (art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998), stabilendo in particolare al III comma che i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,

fonte: http://burc.regione.campania.it

regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Lo stesso decreto n. 165/2001, tuttavia, nel capo II dettava specifiche norme transitorie e finali, indicando altresì all'art. 71 le disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi:1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2.Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Quindi, l'Allegato C (art. 71, comma 2 - Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie

fonte: http://burc.regione.campania.it

locali ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto), per il personale non dirigenziale, dal primo aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001) richiamava gli:a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;
c) articoli 19, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.
A sua volta, il C.C.N.L. 1998/2001 COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI con validità a decorrere dal 01/04/99) - QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 E BIENNIO ECONOMICO 1998-1999, all'art. 21 (disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico) stabiliva:
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell' art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall' art. 12; l'eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell' art. 15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell' art. 17.
3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall' art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.
Il successivo art. 28 (disapplicazioni) inoltre così recitava:1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di

14 UOD 0
orse Uman
uadrament
1 NAPOL

5 – DG. 0(
Risorse F
Strumental
re Varrial
1 NAPOL

fonte: http://burc.regione.campania.it

classificazione del personale stipulato in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:
artt. 22, comma 1 , 33, escluso comma 5 , 34, 35 e 36del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59 , 62, comma 1, 69, comma 1, 71e 73 del DPR 268/87;
allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
art. 10, 27 del DPR 347/83;
art. dal 3 all' 8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
artt. 27 bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996, con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;
artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co. 3 dell'art. 4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;
art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso comma 1.
Pertanto, alla luce dell'anzidetta normativa appare evidente che dal primo aprile 1999 diventava inapplicabile l'indennità in parola, comunque denominata e di cui all'art. 16, co. III, L. n. 253/90, ove riguardante Autorità di Bacino di rilievo nazionale, ma ad ogni modo soltanto dal momento dell'effettiva attuazione del succitato comma III dell'art. 21 del c.c.n.l., che per la sua formulazione presupponeva, di conseguenza, l'inquadramento del personale interessato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, inquadramento di cui tuttavia nella specie non vi è prova alcuna allo stato degli atti.
Ed invero, come rilevato anche dal Consiglio di stato, la speciale indennità aggiuntiva originariamente prevista a favore del personale distaccato o comandato presso le autorità di bacino dall'art. 16 l. 7 agosto 1990 n. 253, ai fini della copertura dell'organico, in quanto emolumento comunque provvisorio e quindi circoscritto alla fase di prima applicazione della suddetta nuova normativa,

fonte: http://burc.regione.campania.it

non spetta ai dipendenti definitivamente inquadrati nei ruoli dei prefati organismi, provenienti da procedure di mobilità, concorsi pubblici, ovvero passaggio diretto da posizioni di comando o distacco (cfr Consiglio di Stato comm. spec., 19/01/1997, n. 395).
Pertanto, la domanda formulata dall'Albano in sede monitoria era fondata, con la conseguenza che, in riforma dell'impugnata sentenza, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve essere confermato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite del doppio grado tra le parti, tenuto conto della particolarità e complessità del caso esaminato.

P.Q.M.

La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dalla Regione Campania e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 20/5/2014
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 17 GIU. 2014
Il Cancelliere

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°7 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex Dipendente: Muratto Nicolò nato a Napoli il 16/10/1934 matr. 1610
c. f. **MRTNCL34R16F839F**

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.848482 del 15/12/2014 (prat. n. 686/2002 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 5620/14 del Consiglio di Stato depositata il 17/11/2014 e non notificata.
Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, ha respinto il ricorso della Regione Campania confermando la sentenza impugnata TAR Campania n. 1985/2002. Con la predetta sentenza il T.A.R. Campania aveva riconosciuto il diritto del ricorrente, Sig. Muratto Nicolò, all'attribuzione, nella graduatoria per il personale della Giunta Regionale appartenente alla prima qualifica dirigenziale approvata con DD.GG.RR. n. 7083 del 30/11/92 e 3584 del 20/07/93, del punteggio per il diploma di geometra conseguito nell'anno 1953 per il valore

fonte: http://burc.regione.campania.it

abilitante all'esercizio della libera professione e il riconoscimento del punteggio per l'esercizio delle funzioni di capo servizio dal 01/09/1972 al 18/02/1992.
Il Consiglio di Stato ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre ad accessori di legge, senza attribuzione.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5620/14 del Consiglio di Stato depositata il 17/11/2014 e non notificata

TOTALE DEBITO **€ 3.806,40**

Sig.r Muratto Nicolò matr.

- Competenze per spese di giudizio Sig. Muratto Nicolò € 3.806,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 848482 del 15/12/2014 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza 5620/14 del Consiglio di Stato depositata il 17/11/2014
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 20/03/2015
Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Danniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

N. C

726

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0848482 15/12/2014 09,15
Mitt. : A.G.C 4 Avvocatura
Ass. : 5514 Direzione Generale per le Riso.
Classifica : 4.

18 DIC. 2014

Prat. n° 686/2002

Alla Direzione Generale per le
Risorse Umane (55-14)
U.O.D. 02
Via S. Lucia n° 81
80132 NAPOLI

e p.c. All'avv. S. Colosimo
SEDE

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato
promosso da **Regione Campania**
C / Muratto Nicolò

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n° 5620/14 del 17/11/14, inerente al giudizio in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
- Avv. Pasquale D'Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Mariano d'Elia -

c.p./gc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsaw2/cdsa...

686/2002

N. 05620/2014REG.PROV.COLL.
N. 06059/2002 REG.RIC.

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0829395 05/12/2014 11,19
Rist. CONSIGLIO DI STATO 5
Ass. A.G.C 4 Avvocatura

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6059 del 2002, proposto dalla Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;

contro

Nicolò Muratto, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Avv. L. Napolitano Studio in Roma, via Sicilia n. 50;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. III n. 1985/2002, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria personale di prima qualifica di dirigente;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio della Regione Campania;

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Rosanna Panariello su delega dell'Avv. Salvatore Colosimo e Gherardo Marone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con delibera n.292 del 3 febbraio 1992, la Giunta Regionale della Campania aveva bandito, in esecuzione dell'art.6, comma 6, della legge reg. 4.7.1991 n. 11, l'avviso per la formazione della graduatoria interna per il personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale, fissando i criteri per la valutazione dei titoli e la determinazione del punteggio.

Con delibere n. 7083 del 30 novembre 1992 e n. 3584 del 20 luglio 1993, la Giunta approvava la graduatoria definitiva.

Il geometra Nicolò Muratto, collocato al 596 posto con 35 punti, inoltrava ricorso in opposizione, deducendo di aver diritto a tre punti (punteggio di cui alla lettera b.C dei criteri), perché il titolo di studio posseduto (diploma di geometra conseguito nell'anno scolastico 1952/53) aveva valore anche abilitante, e di aver diritto, inoltre, ad ulteriori punti 15 (lettera a.H dei criteri), per l'esercizio delle funzioni di capo servizio dall'1-9-1972 al 18.2.1992.

Il ricorso in opposizione non veniva accolto dalla Regione e l'interessato si rivolgeva quindi al TAR della Campania, sollevando con ricorso i seguenti motivi:

1.Violazione dei criteri di massima stabiliti nella delibera n. 2/92, presupposto erroneo.

2. Difetto di motivazione e perplessità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

La Regione si costituiva in giudizio, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il TAR della Campania, dopo aver disposto con tre diverse pronunce incombenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio, con sentenza n. 1985 del 10 aprile 2002, respingeva l'eccezione di inammissibilità ed accoglieva nel merito il ricorso, rilevando in primo luogo che andava attribuito il punteggio per il diploma di geometra conseguito nell'anno 1953 per il valore abilitante all'esercizio della libera professione e per l'iscrizione del Muratto all'albo speciale geometri dipendenti ed in secondo luogo che andava riconosciuto il punteggio spettante quale responsabile del servizio, poiché il ricorrente, dapprima in servizio presso il Genio Civile di Napoli ed ivi preposto ad una direzione di sezione, una volta transitato nei ruoli regionali, aveva sempre mantenuto la posizione di responsabile di struttura, posizione che gli era valsa per il riconoscimento anche giurisdizionale dell'indennità prevista dall'art. 54 legge reg. n. 23/1989.

Con appello in Consiglio di Stato, notificato il 1° luglio 2002, la Regione Campania impugnava la sentenza in questione, sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso di primo grado, causa la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, visto che l'impugnativa era stata notificata ad uno soltanto dei dirigenti regionali ed inoltre la sua improcedibilità per carenza di interesse, poiché la graduatoria impugnata era stata superata da successivi svariati provvedimenti di revisione regolarmente pubblicati sul Burc, anche in base a sentenze del Consiglio di Stato, e ciò fino all'anno 2000, senza che il Muratto, la cui posizione era completamente mutata, muovesse azioni nei confronti di queste.

Nel merito la Regione affermava che il servizio cui sarebbe stato

fonte: http://burc.regione.campania.it

preposto il ricorrente non aveva quelle caratteristiche tali da essere equiparato ad un'entità strutturale di 1° grado e quindi al servizio non era ricollegabile il punteggio rivendicato e quanto all'abilitazione alla professione di geometra, per la stessa amministrazione non era correlata al titolo di studio espressamente richiesto per l'accesso la qualifica dirigenziale.

L'appellante concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

L'appellato si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza tanto delle eccezioni di inammissibilità quanto delle censure di merito e rilevando inoltre la cessazione della materia del contendere, avendo la Regione dato esecuzione alla sentenza del TAR della Campania.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente affermare che la materia del contendere non è cessata, poiché la Regione Campania si è limitata a dare esecuzione alla sentenza del TAR impugnata ed è del tutto pacifico che l'esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo data da un'amministrazione parte in causa non può costituire acquiescenza.

Occorre dapprima sgombrare il campo dalle censure di rito sollevate dalla Regione Campania, concernenti tanto l'inammissibilità del ricorso originario di primo grado in quanto notificato ad un solo controinteressato quanto l'improcedibilità dello stesso ricorso, causa la mancata impugnazione delle modificazioni della graduatoria in controversia, tutte successive alla proposizione del ricorso.

In primo luogo regola fondamentale del processo amministrativo è che il ricorso di primo grado vada notificato ad almeno uno dei

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

controinteressati qualora esistenti e ciò è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso; il contraddittorio deve essere poi integrato anche su disposizione del giudice e ciò è stato ordinato dal TAR della Campania, né l'appello della P.A. ha dimostrato che vi siano state omissioni in tal senso.

Quanto alla sostenuta improcedibilità, non può che ribadirsi quanto affermato nella sentenza impugnata circa il fatto che le asserite modificazioni della graduatoria successivamente intervenute non sono state legalmente conosciute dal ricorrente, né risulta se il punteggio al tempo conseguito sia stato modificato o meno. Ma vi è di più, poiché le censure indicano nei loro estremi una serie di delibere della Giunta regionale campana recanti vari rettifiche nel corso degli anni 90, cui l'ultima, dell'anno 2000, pubblicata sul Burc n. 20 del 26 aprile 2000: nella lunga esposizione dell'atto di appello non vi è alcuna menzione circa mutamenti della posizione dell'appellato Muratto e quindi le asserzioni di parte sono prive del benché minimo fondamento probatorio che alleghi in qualche modo un avvenuto passaggio amministrativo che abbia realmente reso inutile l'originaria impugnativa.

Per quanto concerne le censure propriamente di merito, il Collegio non può che rammentare la sentenza del TAR della Campania n. 470 pubblicata il 17 novembre 1994, successivamente passata in giudicato e della quale è stata disposta l'ottemperanza con sentenza n. 658 in data 24 ottobre 1995, con cui si è riconosciuto che il Muratto, tra gli altri ricorrenti, era sempre stato preposto a sezioni dell'Ufficio del Genio Civile di Napoli sia alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici, sia della Regione Campania in base ad atti formali adottati dall'Ingegnere capo in virtù dell'art. 31 r.d. 2 marzo 1931 n. 287 ed in

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

dipendenza di questo dovevano spettare le specifiche indennità di settore previste per la responsabilità di strutture stabilite dall'art. 54 della legge regionale 16 novembre 1989 n. 23 e dovute al personale di ruolo della Giunta e del Consiglio, sia dotati della prima qualifica dirigenziale, sia dell'ottava qualifica funzionale.

Dunque i 15 punti previsti dalla lettera a.H dei criteri del bando per la prestazione delle funzioni di capo servizio ed in questo caso dal 1° settembre 1972 al 18 febbraio 1992 non potevano essere posti in discussione.

Quanto ai tre punti di cui alla lettera b.C relativi al titolo di studio posseduto, il diploma di geometra conseguito nell'anno 1953, non si può rilevare che esso, così come attestato, ha valore abilitante per l'esercizio della libera professione, tanto è che lo stesso appellato si è potuto iscrivere nell'albo speciale dei geometri dipendenti.

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

fonte: http://burc.regione.campania.it

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. Quinta -
Numero 5620/2014
Dip. Muratto Nicolò

Diritti e onorari			3.000,00
			3.000,00
CPA	4%	3.000,00	120,00
			3.120,00
IVA	22%	3.120,00	686,40
TOTALE FATTURA			3.806,40
NETTO A PAGARE			3.806,40

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°8 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Sigg. **Carino** Anna, **De Clemente** Mariarosaria e Stefano nella qualità di eredi di **De Clemente** Bruno

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.848486 del 15/12/2014 (prat. n. 687/2002 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 5623/14 del Consiglio di Stato depositata il 17/11/2014 e non notificata.
Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, ha respinto il ricorso della Regione Campania confermando la sentenza impugnata TAR Campania n. 1985/2002. Con la predetta sentenza il T.A.R. Campania aveva riconosciuto il diritto del ricorrente, Sig. De Clemente Bruno, all'attribuzione, nella graduatoria per il personale della Giunta Regionale appartenente alla prima qualifica dirigenziale approvata con DD.GG.RR. n. 7083 del 30/11/92 e 3584 del 20/07/93, del punteggio per il diploma di geometra conseguito nell'anno 1953 per il valore abilitante all'esercizio della libera professione e il riconoscimento del punteggio per l'esercizio delle funzioni di capo servizio dal 01/09/1972 al 18/02/1992.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Consiglio di Stato ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre ad accessori di legge, senza attribuzione.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5623/14 del Consiglio di Stato depositata il 17/11/2014 e non notificata

TOTALE DEBITO **€ 3.806,40**

Competenze per spese di giudizio Sigg. Carino Anna, De Clemente Mariarosaria e Stefano €. 3.806,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 848486 del 15/12/2014 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza 5623/14 del Consiglio di Stato depositata il 17/11/2014

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

UOD 04

Alla Direzione Generale per le
Risorse Umane (55-14)
U.O.D. 02
Via S. Lucia n° 81
80132 NAPOLI

e p.c. All'avv. S. Colosimo
SEDE

Prat. n° 687/2002

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato
promosso da **Regione Campania**
C / Eredi De Clemente Bruno

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0848486 15/12/2014 09,15
Mitt : A.G.C.4 Avvocatura
Ass : 551402 UOD Reclutamento del personale.
Classifica : 4.

18 DIC. 2014

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n° 5623/14 del 17/11/14, incrente al giudizio in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
- Avv. Pasquale D'Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

c.p./gc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri - 80133 Napoli – Tel 081.7963764 – Fax 081.7963684

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0829383 05/12/2014 11.18
Mitt. : CONSIGLIO DI STATO S
Ass : A.G.C.4 Avvocatura

N. 05623/2014REG.PROV.COLL.
N. 06058/2002 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6058 del 2002, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto presso Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;

contro

Signori Anna Carino, Mariarosaria De Clemente e Stefano De Clemente, nella qualità di eredi di De Clemente Bruno, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, n. 50;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 01986/2002, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria personale di prima qualifica

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

Visto l'atto di costituzione in giudizio di De Clemente Bruno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Rosanna Panariello su delega dell'Avv. Salvatore Colosimo e Gherardo Marone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con delibera n.292 del 3 febbraio 1992, la Giunta Regionale della Campania aveva bandito, in esecuzione dell'art.6, comma 6, della legge reg. 4.7.1991 n. 11, l'avviso per la formazione della graduatoria interna per il personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale, fissando i criteri per la valutazione dei titoli e la determinazione del punteggio.

Con delibere n. 7083 del 30 novembre 1992 e n. 3584 del 20 luglio 1993, la Giunta approvava la graduatoria definitiva.

Il geometra Bruno De Clemente, collocato al 596 posto con 35 punti, inoltrava ricorso in opposizione, deducendo di aver diritto a tre punti (punteggio di cui alla lettera b.C dei criteri), perché il titolo di studio posseduto (diploma di geometra conseguito nell'anno scolastico 1952/53) aveva valore anche abilitante, e di aver diritto, inoltre, ad ulteriori punti 15 (lettera a.H dei criteri), per l'esercizio delle funzioni di capo servizio dall'1-9-1972 al 18.2.1992.

Il ricorso in opposizione non veniva accolto dalla Regione e l'interessato si rivolgeva quindi al TAR della Campania, sollevando con ricorso i seguenti motivi:

1.Violazione dei criteri di massima stabiliti nella delibera n. 2/92, presupposto erroneo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

2.Difetto di motivazione e perplessità.

La Regione si costituiva in giudizio, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il TAR della Campania, dopo aver disposto con tre diverse pronunce incombenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio, con sentenza n. 1986 del 10 aprile 2002, respingeva l'eccezione di inammissibilità ed accoglieva nel merito il ricorso, rilevando in primo luogo che andava attribuito il punteggio per il diploma di geometra conseguito nell'anno 1953 per il valore abilitante all'esercizio della libera professione e per l'iscrizione del De Clemente all'albo speciale geometri dipendenti ed in secondo luogo che andava riconosciuto il punteggio spettante quale responsabile del servizio, poiché il ricorrente, dapprima in servizio presso il Genio Civile di Napoli ed ivi preposto ad una direzione di sezione, una volta transitato nei ruoli regionali, aveva sempre mantenuto la posizione di responsabile di struttura, posizione che gli era valsa per il riconoscimento anche giurisdizionale dell'indennità prevista dall'art. 54 legge reg. n. 23/1989.

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 1° luglio 2002 la Regione Campania impugnava la sentenza in questione, sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso di primo grado, causa la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, visto che l'impugnativa era stata notificata ad uno soltanto dei dirigenti regionali ed inoltre la sua improcedibilità per carenza di interesse, poiché la graduatoria impugnata era stata superata da successivi svariati provvedimenti di revisione regolarmente pubblicati sul Burc, anche in base a sentenze del Consiglio di Stato, e ciò fino all'anno 2000, senza che il De Clemente, la cui posizione era completamente mutata, muovesse azioni nei confronti di queste.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nel merito la Regione affermava che il servizio cui sarebbe stato preposto il ricorrente non aveva quelle caratteristiche tali da essere equiparato ad un'entità strutturale di 1° grado e quindi al servizio non era ricollegabile punteggio rivendicato e quanto all'abilitazione alla professione di geometra, per la stessa amministrazione non era correlata al titolo di studio espressamente richiesto per l'accesso la qualifica dirigenziale.

L'appellante concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

L'appellato si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza tanto delle eccezioni di inammissibilità quanto delle censure di merito e rilevando inoltre la cessazione della materia del contendere, avendo la Regione dato esecuzione alla sentenza del TAR della Campania.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente affermare che la materia del contendere non è cessata, poiché la Regione Campania si è limitata a dare esecuzione alla sentenza del TAR impugnata ed è del tutto pacifico che l'esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo data da un'amministrazione parte in causa non può costituire acquiescenza.

Occorre dapprima sgombrare il campo dalle censure di rito sollevate dalla Regione Campania, concernenti tanto l'inammissibilità del ricorso originario di primo grado in quanto notificato ad un solo controinteressato quanto l'improcedibilità dello stesso ricorso, causa la mancata impugnazione delle modificazioni della graduatoria in controversia, tutte successive alla proposizione del ricorso.

In primo luogo regola fondamentale del processo amministrativo è

fonte: http://burc.regione.campania.it

che il ricorso di primo grado vada notificato ad almeno uno dei controinteressati qualora esistenti e ciò è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso; il contraddittorio deve essere poi integrato anche su disposizione del giudice e ciò è stato ordinato dal TAR della Campania, né l'appello della P.A. ha dimostrato che vi siano state omissioni in tal senso.

Quanto alla sostenuta improcedibilità, non può che ribadirsi quanto affermato nella sentenza impugnata circa il fatto che le asserite modificazioni della graduatoria successivamente intervenute non sono state legalmente conosciute dal ricorrente, né risulta se il punteggio al tempo conseguito sia stato modificato o meno. Ma vi è di più, poiché le censure indicano nei loro estremi una serie di delibere della Giunta regionale campana recanti vari rettifiche nel corso degli anni 90, cui l'ultima, dell'anno 2000, pubblicata sul Burc n. 20 del 26 aprile 2000: nella lunga esposizione dell'atto di appello non vi è alcuna menzione circa mutamenti della posizione dell'appellato De Clemente e quindi le asserzioni di parte sono prive del benché minimo fondamento probatorio che alleghi in qualche modo un avvenuto passaggio amministrativo che abbia realmente reso inutile l'originaria impugnativa.

Per quanto concerne le censure propriamente di merito, il Collegio non può che rammentare la sentenza del TAR della Campania n. 470 pubblicata il 17 novembre 1994, successivamente passata in giudicato e della quale è stata disposta l'ottemperanza con sentenza n. 658 in data 24 ottobre 1995, con cui si è riconosciuto che il De Clemente, tra gli altri ricorrenti, era sempre stato preposto a sezioni dell'Ufficio del Genio Civile di Napoli sia alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici, sia della Regione Campania in base ad atti formali adottati

fonte: http://burc.regione.campania.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

dall'Ingegnere capo in virtù dell'art. 31 r.d. 2 marzo 1931 n. 287 ed in dipendenza di questo dovevano spettare le specifiche indennità di settore previste per la responsabilità di strutture stabilite dall'art. 54 della legge regionale 16 novembre 1989 n. 23 e dovute al personale di ruolo della Giunta e del Consiglio, sia dotati della prima qualifica dirigenziale, sia dell'ottava qualifica funzionale.

Dunque i 15 punti previsti dalla lettera a.H dei criteri del bando per la prestazione delle funzioni di capo servizio ed in questo caso dal 1° settembre 1972 al 18 febbraio 1992 non potevano essere posti in discussione.

Quanto ai tre punti di cui alla lettera b.C relativi al titolo di studio posseduto, il diploma di geometra conseguito nell'anno 1953, non si può rilevare che esso, così come attestato, ha valore abilitante per l'esercizio della libera professione, tanto è che lo stesso appellato si è potuto iscrivere nell'albo speciale dei geometri dipendenti.

Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi E. 3000,00 (tremila/00) oltre ad accessori di legge .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza del Consiglio di Stato Sez. Quinta
Numero 5623/2014
Eredi De Clemente
Avv .Gherardo Marone

Diritti e onorari			3.000,00
			3.000,00
CPA	4%	3.000,00	120,00
			3.120,00
IVA	22%	3.120,00	686,40
TOTALE FATTURA			3.806,40
NETTO A PAGARE			3.806,40

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°9 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Di Lauro Concetta, Fossa Enrico, Fossa Annunziata, Fossa Giovanni nella qualità di eredi di **Fossa Enrico;**
Ex dipendenti: **Blasotti** Fernando nato ad Afragola (NA) il 26/06/1936 c.f. **BLSFNN36H26A064U**; **Cuomo** Lorenzo nato a Torre del Greco il 21/07/1934 c. f. **CMULNZ34L21L259S; Ginelli** Mario nato a Torre del Greco il 10/04/1932 c.f. **GNLMRA32D10L259I**

Avvocato : Monetti Francesco- Via S. Brigidan. 68- NAPOLI

Oggetto della spesa: interessi legali, maggior danno, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 717782 del 28/10/2014 (prat. n. 1063/2014 CC avv.tura) l'l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 6016/2014 della Corte di Appello di Napoli depositata il 19/09/2014 e non notificata.
La Corte di Appello di Napoli , in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.4337/2010 del Tribunale di Napoli (*la predetta sentenza ,dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O. per i crediti maturati anteriormente al 30/06/1998 ,in parziale accoglimento dei ricorsi dichiarava il diritto dei ricorrenti provenienti dalla soppressa Cassa per*

fonte: http://b

il Mezzogiorno a percepire gli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con DGR. n. 1672 del 20/04/2001, limitatamente al periodo dal 01/07/1998 sino al giorno del tardivo pagamento -dicembre 2002 per Blasotti, Ginelli e gli eredi Fossa e maggio 2003 per Cuomo-) ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dall'1/01/1994 fino alla data del tardivo pagamento;

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio in complessivi €. 3.000,00, di cui €.1.500 per onorario, e per il secondo grado in €. 4.000,00, di cui €. 2.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA , con attribuzione all'avv. Monetti, antistatario. .

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 759320 dell' 11/11/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e maggior danno.

La U.O.D 07, con nota prot .n. 138947 del 27/02/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 6016/14 della Corte di Appello di Napoli depositata il 19/09/2014 e non notificata
-

TOTALE DEBITO **€. 17.393,94**

Eredi **Fossa** Enrico matr. 6210

- Interessi legali spettanti €. 1.026,18
- Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) €. 16,17

1.042,35

Blasotti Fernando matr. 6074

Interessi legali spettanti €. 1.896,96

- Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) €. 100,70

1.997,66

Cuomo Lorenzo matr. 6141

- Interessi legali spettanti €. 2.815,79
- Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) €. 371,51

3.187,30

Ginelli Mario matr. 6227

Interessi legali spettanti € .2.186,58

- Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) €. 98,45

2.285,03

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese di giudizio Avv. Monetti Francesco **€. 8.881,60**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 717782 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 6016/14 della Corte di Appello di Napoli depositata il 19/09/2014 e non notificata
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://b

DIP. 55 – DG. 00
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Alla C.A. Dott. Variale Salvatore

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
STAFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo
nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"

60 01 00 01
CC- 1069/2014
Di Lauro Concetta +altri c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. **6016/2014**
C. App. Napoli –

Facendo seguito precedenti note, si ritrasmette per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. **6016/2014** della Corte di Appello di Napoli, resa nel procedimento emarginato.

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0717782 28/10/2014 12,07
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 55 Dipartimento delle Risorse Fin...
Classifica : 4.1.1.

06 NOV. 2014

IL DIRIGENTE STAFF
avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

fonte: http://b

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 6016/14
R. G. N. 8828/10
CRON. N. _____

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

1. dr. Maria Rosaria Rispoli — Presidente
2. dr. Daniela Calafiore — Consigliere
3. dr. Flora Scelza — Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 16/9/2014 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8828 r. g. Sez. Lav. dell'anno 2010, vertente

tra

DI LAURO CONCETTA, FOSSA CIRO, FOSSA ANNUNZIATA, FOSSA GIOVANNI, nella qualità di eredi di FOSSA ENRICO, BLASOTTI FERNANDO, CUOMO LORENZO, GINELLI MARIO, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Monetti, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, Via Santa Brigida n. 68

Appellanti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Carbone, e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli, via Santa Lucia n. 81

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 4337 del 15-2-2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti della Regione Campania provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno (o aventi causa in qualità di eredi), premesso di essere stati inquadrati nell'organico regionale solo nel 2001, e che solo con decreto n. 922 del 12 febbraio 2002 erano state loro riconosciute le differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione monetaria, chiesero la condanna della Regione al pagamento degli accessori ex art. 429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al pagamento.

fonte: http://b

Si costituì ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché l'infondatezza della domanda.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. per i crediti maturati anteriormente al 30 giugno 1998 e, in parziale accoglimento dei ricorsi, dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire gli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con deliberazione della Giunta n. 1672 del 20-4-2001, limitatamente al periodo dal 1-7-1998 sino al giorno dei tardivi pagamenti (dicembre 2002 per Blasotti, gli eredi Fossa e Ginelli, e maggio 2003 per Cuomo). Compensava poi per metà le spese di lite e condannava la Regione Campania al pagamento della restante parte, liquidata in euro 500,50.

Con atto di appello depositato il 16-9-2010, i ricorrenti indicati in epigrafe impugnavano la predetta sentenza, ritenendo che erroneamente il Tribunale avesse declinato la propria giurisdizione per il periodo antecedente il 1-7-1998, nonostante il diritto all'inquadramento presso la Regione ed il diritto alle differenze retributive arretrate fosse stato riconosciuto con la delibera di Giunta n. 1672 del 20-4-2001.

Affermavano poi che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, andava loro riconosciuto in ogni caso il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali ex art. 429 c.p.c., sollecitando anche la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto d'impiego.

Censuravano, poi, anche la decisione del Tribunale in ordine alle spese processuali, sia perché non era stata fatta distinzione tra diritti ed onorari, sia per violazione dei minimi tariffari.

In conclusione, chiedevano alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, di rimettere la causa innanzi al Tribunale ex art. 353 c.p.c. per la decisione nel merito della controversia per cui è stato inesattamente dichiarato il difetto di giurisdizione, ovvero di accogliere integralmente le domande proposte in primo grado, provvedendo alla riliquidazione delle spese giudiziali.

Si costituiva la Regione Campania resistendo all'avverso gravame e chiedendone il rigetto.

All'udienza di discussione la Corte decideva come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

fonte: http://b

SEGUE SCHEDA N. 9 -

Preliminarmente va affrontato il motivo di appello inerente la giurisdizione, negata dal primo giudice relativamente al periodo anteriore al 1-7-1998.

L'art.45 comma 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 dispone che " *sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000*".

Tale disposizione è stata confermata, con analoga formulazione, dall'art. 69 comma 7° del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per cui "*sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000*". L'art. 72 comma 1° lett. b) del detto D.Lgs 165/01 ha poi abrogato, a sua volta, l'art. 45 comma 17° D.Lgs. n. 80/98.

In relazione al discrimine temporale posto dall'art. 69, comma 7° D. Lgs. 165/2001 nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato relative a questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, il Supremo Collegio ha precisato che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dai fatti materiali e dalle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata- in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (Cass. 2003/3438).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione inizialmente ha desunto dall'art. 45, comma 17, e art. 69, comma 7, cit., un criterio temperato di frazionamento della giurisdizione quale regolamentazione, nel regime transitorio, del passaggio della giurisdizione sulle controversie dei pubblici dipendenti dal giudice amministrativo al giudice ordinario per le controversie "a cavallo", ossia quelle che ponevano la stessa questione con riferimento sia ad un periodo fino al 30 giugno 1998, sia ad un periodo successivo del rapporto di impiego. Infatti, in passato e fino ad epoca recente, si è affermato da una parte che al giudice amministrativo spettano le questioni che riguardano il periodo del rapporto fino al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario spettano invece le questioni che riguardano il periodo

fonte: http://b

successivo, questioni - le une e le altre - che, se introdotte con un'unica domanda nella stesso giudizio, portano al "frazionamento" della giurisdizione; d'altra parte però si è puntualizzato che questo criterio meramente temporale (oltre che transitorio) è recessivo - ed in questo senso il criterio del "frazionamento" della giurisdizione è temperato - in una serie di fattispecie giurisprudenzialmente individuate (soprattutto in caso di illecito permanente, o di identificazione di un preciso atto o provvedimento lesivo o anche comportamento della pubblica amministrazione datrice di lavoro).

Invece la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, a partire da Cass., Sez. Un., n. 3183 del 1/3/2012, ha adottato un criterio che fa riferimento alla "fattispecie sostanzialmente unitaria" versata in giudizio, che, ove riconosciuta sussistente, consente di non distinguere più la questione riguardante il periodo fino al 30 giugno 1998 e quella relativa al periodo successivo del rapporto: l'unitarietà della fattispecie attrae la giurisdizione al giudice ordinario come regola generale e lascia a quella del giudice amministrativo, come eccezione alla regola, le controversie in cui la fattispecie versata in giudizio pone solo questioni riguardanti il periodo fino al 30 giugno 1998 del rapporto di impiego.

Così si esprime infatti la sentenza sopra citata: "*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sulla domanda proposta da alcuni autisti e messi comunali per la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento dell'equivalente monetario dell'abbigliamento di servizio, non più fornito dall'amministrazione sin dall'anno 1994*)".

Si ha quindi che la norma transitoria esprime non già due criteri paralleli e simmetrici, attributivi della giurisdizione, bensì un canone generale, che assegna alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie del lavoro pubblico privatizzato, ed uno a carattere residuale, come eccezione alla regola, che conserva ad esaurimento al giudice

fonte: http://b

amministrativo la giurisdizione sulle controversie che pongono questioni che riguardano solo il periodo fino al 30 giugno 1998. Viene dunque elevato a canone distintivo il criterio della "fattispecie sostanzialmente unitaria" al quale ripetutamente hanno fatto riferimento le pronunce del nuovo corso giurisprudenziale, quali le sentenze delle Sezioni Unite n. 6102 del 19/04/2012, o n. 8520 del 29/05/2012, e, in maniera ancor più netta, la sent. n. 20726 del 23/11/2012, che ha sancito: "*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data - stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta*".

Venendo all'applicazione dei suddetti principi al caso oggetto del presente giudizio, appare evidente che la fattispecie dedotta in giudizio può definirsi "sostanzialmente unitaria", atteso che il lavoratori, tutti provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, sono stati inquadrati nei ruoli della Regione con delibera di Giunta n. 1672 del 20-4-2001, relativamente all'intero periodo decorrente dal 1-1-1994. Essi poi hanno ricevuto le differenze retributive maturate in tale periodo nelle date indicate in ciascun atto introduttivo (dicembre 2002 per Blasotti, gli eredi Fossa e Ginelli, e maggio 2003 per Cuomo), ma senza interessi e rivalutazione monetaria, ad hanno agito con il presente giudizio chiedendo la condanna della Regione Campania al pagamento dei soli accessori.

Va dunque dichiarata la giurisdizione del G.O. non solo relativamente ai crediti maturati successivamente al 1-7-1998, ma relativamente a tutto il periodo decorrente dal 1-1-1994.

Avendo il Tribunale con la sentenza impugnata affermato la sua giurisdizione per parte della domanda, ed essendosi anche pronunciato nel merito della stessa, questa Corte non deve rimettere la causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c.. Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6102 del 19/04/2012, ha affermato: "*Nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, qualora il giudice ordinario di primo grado, pur investito di una domanda sostanzialmente unitaria, rispetto alla quale non rileva dunque il*

fonte: http://b

discrimine temporale ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, abbia declinato la propria giurisdizione sulla parte di domanda relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e abbia deciso nel merito la parte relativa al periodo successivo, non ricorre il presupposto di applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., in quanto i giudici di primo e secondo grado hanno conosciuto anche nel merito della domanda, con sostanziale effetto sul periodo anteriore; ne consegue che, ove il giudice di secondo grado abbia confermato la sentenza di primo grado e, viceversa, in sede di legittimità sia dichiarata la giurisdizione ordinaria sull'intera domanda, giudice di rinvio, anche per la cognizione della parte relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998, è il giudice di appello".

Con riferimento al caso di specie ed al merito della controversia, è agevole riscontrare che i ricorrenti, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali trasferiti 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nelle date sopra indicate erano state corrisposte le differenze retributive maturate, ha rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette.

In proposito la Regione, nel costituirsi in primo grado, non aveva contestato il fatto con particolare riguardo alla causale degli arretrati richiesti ed al periodo di riferimento oltre che ai contenuti ed alla data della predetta delibera, ma aveva articolato la propria difesa in diritto, quanto alla maturazione e quindi alla decorrenza del credito al provvedimento dell'Amministrazione di ricostruzione della carriera che, seppure disponendo l'inquadramento con effetto retroattivo, ha natura costitutiva della nuova posizione e non può attribuire il diritto a percepire retroattivamente gli emolumenti in questione.

Incontestato il fatto storico (e cioè l'avere i ricorrenti conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel dicembre 2002 o nel maggio 2003 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento; ne consegue che compete la liquidazione degli accessori maturati dal 1.1.94, data di maturazione del credito, fino a quella in cui vi è stato l'effettivo pagamento delle differenze retributive, per ciascuno dei lavoratori.

fonte: http://b

Non può però essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale gli stessi si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art. 22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "*in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c. , non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate*" (cfr. altresì, Corte Cost. 2 novembre 2000 n.459).

Compete invece al ricorrente, in applicazione della norma dell'art. 16 della legge 412/1991, il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso tra

fonte: http://b

il 1.1.94 e la data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive. Come già detto infatti la norma dell'art. 22 della legge 724 applica, appunto, ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico, la disciplina dettata dalla legge 412/1991 per i crediti previdenziali.

In ragione dell'accoglimento totale dell'appello - tranne che per l'ultimo aspetto ora esaminato, che però non è quello più rilevante – la Regione Campania, in quanto parte soccombente, va condannata al pagamento, per intero, delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna parte appellata al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dal 1-1-1994 fino alla data del tardivo pagamento;

b) condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali, che liquida per il primo grado in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 1.500,00 per onorario, e per il secondo grado in euro 4.000,00, di cui euro 2.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Francesco Monetti, antistatario.

Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 19 SET. 2014
Il Cancelliere

fonte: http://b

Sentenza Corte d'Appello di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 6016/2014
Eredi Fossa Enrico ed altri
Avv. Monetti Francesco

Diritti e onorari I° e II° grado			7.000,00
			7.000,00
CPA	4%	7.000,00	280,00
			7.280,00
IVA	22%	7.280,00	1.601,60
TOTALE FATTURA			8.881,60
RITENUTA	20%	7.000,00	1.400,00
NETTO A PAGARE			7.481,60

fonte: http://b

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°10 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Squillante Angelo nato a Napoli il 20/08/1958 matr. 5916
c.f. **SQLNGL58M20F839F**

Avvocati : **Squillante** Alessandro e **Turrà** Sergio Via G.Sanfelice 24 -Napoli

Oggetto della spesa: retribuzione, interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con nota prot .n.665838 del 08/10/2014 (prat. n. 1210/2012 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 17374/13 del Tribunale di Napoli depositata il 06/12/2013 e notificata , in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 13/06/2014
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda del ricorrente Sig. Squillante Angelo annullando la sanzione disciplinare irrogata al predetto dipendente in data 11/08/2011 con nota prot. n. 2011 -0625461 con ordine alla Regione di versare all'istante la somma trattenuta pari a 20 giorni di retribuzione nell'ammontare di €. 1.088,74.
Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 1200,00 oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.

fonte: http://b

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 0745015 del 06/11/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
La U.O.D 07, con nota prot .n. 173208 del 12/03/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 17374/13 del Tribunale di Napoli depositata il 06/12/2013 e notificata in forma esecuriva il 13/06/2014

TOTALE DEBITO **€. 3.147,62**

Sig.r Squillante Angelo matr. 5916

- Importo lordo a titolo di retribuzione riconosciuto in sentenza €. 1088,74
- interessi legali maturati al 26/06/2015 €. 47,22
- Oneri riflessi a carico dell'Amministraszione €. 489,10
  1.625,06
- Competenze per spese di giudizio avv.ti Squillante A. e Turrà S. €. **1.522,56**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 665838 del 08/10/2014 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza 17374/13 del Tribunale di Napoli depositata il 06/12/2013 e notificata in forma escutiva il 13/06/2014
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://b

103

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale
Ambiente, Lavoro, Personale

Dip. 55 - Dir. Gen.14 – UoD 04

Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati – Ufficio Disciplinare

Via S. Lucia 81 - 80132 Napoli

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0665838 08/10/2014 11,54
Uff. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Classifica : 4.1.1.

10 OTT. 2014

RACCOMANDATA A MANO

N. Pratica: **C.C. 1210/2012**
Oggetto: **Trasmissione sentenza n. 17374 del 10/12/2013 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro – Riscontro nota n. 0616465 del 18/09/2014**

In riscontro alla nota in oggetto si trasmette copia della sentenza n. 17374 del GdL di Napoli.

Il Dirigente dell'Uod
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. Rosa Iossa 0817963675

D/C

fonte: http://b

17374/13

STUDIO LEGALE
Avv. SERGIO TURRÀ
Patrocinante in Cassazione
Avv. SERGIO TURRÀ
NAPOLI - Via G. Sanfelice, 24
Tel./Fax 081 551 38 54

CC 1214/12

2 copie CONF.
2 copia Es.ti ti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. TURRÀ
Xerografia GRANIG
(art. 10 L. 11/73 n. 533)
Napoli 10 DIC 2013
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'udienza del 9 ottobre 2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 53578/11 R.G.Cont.

TRA

SQUILLANTE Angelo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Squillante e Sergio Turrà giusta procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Napoli alla via G. Sanfelice, 24

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites dall'Avv. Rosa Iossa con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via S.Lucia, 81

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMP.
A.G.C. 01 SETTORE 01
13 GIU 2014
UDIZIARI

RESISTENTE

OGGETTO: sanzione disciplinare

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 22 dicembre 2011 l'istante, impiegato della Regione Campania, assegnato al Settore Programmazione Interventi di protezione Civile sul territorio, ha convenuto in giudizio il Comune di Napoli per l'annullamento del provvedimento disciplinare irrogato l'11.8.2011, con la condanna della Regione al pagamento in suo favore della somma di € 1088,74, spese vinte da attribuirsi.

Ha esposto:

- di essere assegnato presso il Centro Operativo di Pozzuoli;
- di aver ricevuto ordini di servizio con cui si vietava l'accesso a qualunque persona priva di autorizzazione;
- il 13.4.2011 si erano introdotti nell'area interdetta persone appartenenti alla troupe televisiva di Mediaset "Canale 5" per effettuare riprese di alcuni automezzi onde evidenziarne il mancato utilizzo;
- di aver informato di ciò il collega Cangiano Gennaro il quale, assieme ad altro collega aveva fatto presente a costoro della necessità di munirsi di autorizzazione;
- approfittando dell'allontanamento dei colleghi, gli intrusi si erano addentrati nella zona in questione ed uno si era introdotto all'interno di un automezzo;
- nonostante l'invito del Cangiano ad allontanarsi per attendere l'autorizzazione del Dirigente, uno di questi lo aveva schiaffeggiato mentre l'altro individuo, munito di telecamera, lo aveva aggredito con calci;
- di essere intervenuto, dopo aver assistito alla scena, tentando di riportare la calma e di aver raccolto, in quel frangente, un telefono cellulare caduto ad uno degli intrusi durante il trambusto mostrandolo mentre indicava loro l'uscita perché lo riprendessero;
- con nota del 15.4.2011 esso istante e gli altri colleghi del Centro avevano inviato una relazione al Dirigente del Settore;
- il 31.5.2011 aveva ricevuto contestazione disciplinare dal Dirigente del Settore dello Stato Giuridico in cui si richiamava una segnalazione del 27.4.2011 promanante dal Dirigente del Settore di sua appartenenza relativo ai fatti del 13.4.2011;

73512

fonte: http://b

- di aver chiesto di consultare la relazione del 27.4.2011, accorgendosi che in realtà essa risaliva al 13.4.2011 , in pari data era stata inviata al Dirigente Stato Giuridico, e che in essa non era menzionata alcuna condotta a lui riconducibile, violativa della disciplina contrattuale;
- di aver reso le proprie giustificazioni e di aver ricevuto l'11.8.2011 l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per 20 giorni con privazione della retribuzione per essersi appropriato di un telefono cellulare;
Ha lamentato: a) la decadenza dalla azione disciplinare; b) infondatezza nel merito; c) incongruità tra sanzione e comportamento adottato.

Nel costituirsi tempestivamente la Regione ha confutato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione eccependo l'inammissibilità e infondatezza della domanda concludendo per la reiezione e il rigetto.
All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio del ricorrente è stata disposta ai sensi dell'art. 421 cpc l'acquisizione del DVD menzionato in memoria dalla Regione Campania; rimasta inerte la convenuta, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza.

Decadenza
La decadenza non ricorre .
E' indispensabile partire dal dato normativo .
L'art. 55 DLgs 165/01 come modificato dal DLgs 150/09, stabilisce che le disposizioni , incluse quelle interessanti ai fini di causa, come l'art. 55 bis, come si vedrà "*costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma* 2."

Parte ricorrente lamenta che il potere di irrogare la sanzione in capo al datore di lavoro, è venuto meno per mancato rispetto dei termini di legge.
L'assunto è infondato a lume della documentazione in atti e della previsione applicabile.
Secondo l'art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni ***del comma 4.*** *Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.*
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,

fonte: http://b

con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,dall'esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie la sanzione irrogata, sospensione dalla servizio e dalla retribuzione per venti giorni è annoverata tra le sanzioni più gravi. Ciò comporta diverse conseguenze: a) il soggetto che deve attivare il procedimento è quello competente per i procedimenti disciplinari (nella specie il Settore per gli Affari Generali e lo Stato Giuridico del personale (comma 4); b) i termini del procedimento sono raddoppiati (comma 4).

Il termine per la contestazione decorre dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio competente che, nella specie, li ha ricevuti il 18.4.2011 (v. doc. 9 prod. ric.).

La contestazione andava fatta nel termine di 40 giorni (20X2) ed è effettivamente avvenuta il 31.5.2011; dopo l'audizione del ricorrente del 27.6.2011 l'irrogazione della sanzione doveva avvenire nei 120 giorni successivi (60X2) ed è avvenuta l'11.8.2011.

In ogni caso il termine massimo per la conclusione del procedimento computato dalla

fonte: http://b

SEGUE SCHEDA N. 10

data di conoscenza del fatto da parte del dirigente del settore di appartenenza, quand'anche non competente all'attivazione del procedimento disciplinare, è di 120 giorni (60X2) .

Il procedimento si è concluso con l'irrogazione della sanzione entro 120 giorni computati dal 14.4.2011 all'11.8.2011.

Merito

E' noto che nella materia l'onere probatorio ricade sul datore di lavoro che ha irrogato la sanzione.

Orbene il Tribunale non può fare a meno di sottolineare un comportamento processuale alquanto indifferente dell'ente pubblico convenuto.

Il cuore della vertenza sta nell'esatta ricostruzione dei fatti nell'ambito del processo secondo le regola del contraddittorio e quella dell'onere probatorio.

Ed infatti non vi è alcun dubbio che i fatti hanno avuto tale risonanza mediatica e sono accessibili a chiunque tramite il web.

Tuttavia, è nel processo che parte convenuta avrebbe dovuto offrire prova idonea di quanto effettivamente accaduto il 13.4.2011 presso il Centro Operativo di Pozzuoli.

Senonchè il contegno processuale del datore di lavoro ha rivelato un progressivo disinteresse.

Benchè nella memoria sia dedotto in via istruttoria "si deposita il DVD con al videoregistrazione dei fatti", in realtà dallo stesso foliario della produzione in giudizio non risulta la menzione del DVD, né ve ne era traccia nella produzione.

D'altronde non deve dimenticarsi che il DVD era stato già *smarrito,* secondo quanto asserito dalla convenuta ,presso l'ufficio di appartenenza del ricorrente.

Ritornando allo svolgimento del processo, su sei udienze la Regione è comparsa solo nella seconda (13.7.2012) ed è rimasta inerte all'ordine dell'ufficio di depositare il DVD predetto.

Al cospetto di una simile condotta processuale dell'ente pubblico non resta che accogliere la domanda del ricorrente annullando la sanzione disciplinare con ordine alla Regione di versare all'istante la somma trattenuta pari a 20 giorni di retribuzione nell'ammontare di € 1088,74.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione.

Motivi a sessanta giorni.

pqm

definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa

così provvede:

a) Accoglie la domanda ed annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 11.8.2011 con nota prot. n 2011 0625461 ;
b) Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1200.00 oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione;
c) Motivi a sessanta giorni.

Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2013

Il Cancelliere

- 6 DIC 2013

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli

fonte: http://b

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comunichiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti di [illegible] il presente titolo, al [illegible] dell'Arma [illegible] quando [illegible] richiesti. [illegible] TURNI' e SQUILLANTE (AVV.)

Napoli, 23 DIC. 2013

IL CANCELLIERE

V° per autentica

Napoli, il 23 DIC. 2013

IL CANCELLIERE

STUDIO
Avv.
Patrocinio
Avv.
NAPOLI
Tel.

fonte: http://b

Ad istanza dell'avv.Turra' si notifichi a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia 81.

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
[illegible] destinatario mediante consegna di copia a mano dell'incaricato addetto alla ricezione degli atti
Cascone Maria Fortuna
13 GIU 201[illegible]
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://b

Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 17374//2013
Dipendente Squillante Angelo
Avv.ti Squillante A. e S. Turrà

Diritti e onorari			1.200,00
			1.200,00
CPA	4%	1.200,00	48,00
			1.248,00
IVA	22%	1.248,00	274,56
TOTALE FATTURA			1.522,56
RITENUTA	20%	1.200,00	240,00
NETTO A PAGARE			1.282,56

fonte: http://b

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 11 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Cavaleri Giuseppina nata a Napoli il 02/01/1953 matr. 18970
c. f. **CVLGPP53A42F839Y**

Oggetto della spesa: Differenze retributive, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.40889 del 22/01/2015 (prat. n. 7325/13 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 11152/14 del Tribunale di Napoli depositata il 26/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 14/01/2015.
Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Cavaleri Giuseppina a ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 21.615,91 a titolo di differenze retributive (assegno ad personam non riassorbibile) oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
Il Tribunale di Napoli ha, altresì, dichiarato compensate tra le parti le spese di lite.

fonte: http://b

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 103664 del 13/022015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
La U.O.D 07, con nota prot .n.180499 del 16/03/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 11152/14 del Tribunale di Napoli depositata il 26/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 14/01/2015
-

TOTALE DEBITO **€ 30.296,41**

Sig.ra Cavaleri Giuseppina matr. 18970

- Differenze retributive (periodo 01/05/2006-30/09/2014) €. 21.615,91
- Interessi legali maturati al 27/06/2015 €. 1.055,89

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 7.624,61

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 40889 del 22/01/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 11152/14 del Tribunale di Napoli depositata il 26/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 14/01/2015

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://b

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0040889 22/01/2015 08,18
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 541101 UOD Affari giuridico-legali - ...
Classifica : 4.

22 GEN. 2015

DIP 54 DG 11 UOD 01
Direzione Generale per L'Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili
UOD Affari giuridico-legali, Gestione risorse umane e strumentali
Centro Direzionale Isola A/6
NAPOLI

DIP. 55 – DG. 14 - UOD 04
Direzione Generale per le risorse umane
UOD Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

DIP. 55 – DG. 00
Al Sig. Capo Dipartimento Delle Risorse Finanziarie e Strumentali
Dott. Salvatore Varriale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

CC- 7325/2013
Cavalieri Giuseppina c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 11152/14
Trib. di Napoli Sez. Lavoro –

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 11152/2014 del Tribunale di Napoli sezione Lavoro, con invito a fornire, se del caso, elementi utili per valutare un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. Letizia/rc

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

fonte: http://b

cc 7305/13

112 GEN. 2015

03

1152

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
14 GEN 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro

2 copie Es.Proc.
2 copie Es.attr.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. 4
Richiedente Fierro
Tipografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N.533)
Napoli, 27/11/14
Il Cancelliere

Il giudice, dott. Elisa Tomassi, alla pubblica udienza del 25.11.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 11060/2013 del ruolo generale lavoro,

112 GEN. 2015

TRA

CAVALERI GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Fierro, in virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Pozzuoli v. Miliscola 424 elettivamente domicilia,

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del segretario generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Modesto Letizia, in virtù di procura a margine dell'atto notificato e provvedimento autorizzativo in atti, elettivamente domiciliata in Napoli, v. S. Lucia 81

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.4.2013, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Ministero dell'istruzione con qualifica di insegnante di scuola elementare con trattamento economico netto percepito nell'anno 2003 ammontante a circa euro 1100,00 mensili; di avere avanzato istanza per ottenere il trasferimento dai ruoli del Ministero della pubblica istruzione a quelli del personale della Giunta regionale campana, istanza che era stata accolta con decreto dirigenziale del 18/12/2003; di essere stata trasferita pertanto nei ruoli del personale della Giunta regionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1/2/2004 nella categoria D, posizione economica D1, con il profilo di istruttore direttivo amministrativo, applicata al servizio pari opportunità; esemplificate le mansioni svolte fino all'attualità, dedotto di avere percepito all'atto del trasferimento un trattamento economico inferiore a quello precedente, invocate le disposizioni di cui all'articolo 1 e 30 D.lgs 165/01, la contrattazione collettiva nazionale del personale del Comparto Regioni autonomie locali del 22/1/2004 e comunque quella di cui all'articolo 2112 c.c., la ricorrente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0027781 16/01/2015 10,44
Mitt. : CAVALIERI GIUSEPPINA
Ass. : A.G.C 4 Avvocatura

5 GEN. 2015

fonte: http://b

concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania alla corresponsione della somma di euro 40.107,34, giusti conteggi allegati al ricorso o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal sorgere del diritto all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria,

Si costituiva la Regione convenuta, eccependo in via preliminare la prescrizione totale o quanto meno parziale del credito vantato per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 c.c., con riferimento anche all'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla notifica del ricorso avvenuta in data 14/10/2013; nel merito eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, tenuto conto del disposto dell'articolo 45 D.lgs. 165/2001; esponeva che all'atto del trasferimento la differenza tra quanto percepito presso il Ministero dell'istruzione e quanto previsto dal C.C.N.L. del Comparto regioni ed enti locali era stata riconosciuta alla ricorrente a titolo di *assegno ad personam* riassorbibile, che non sussisteva comunque il diritto alla percezione dell'assegno non riassorbibile sulla base della dichiarazione congiunta numero 24 relativa al C.C.N.L. di settore del 2004; concludeva pertanto nel senso appena indicato.

Sentita la ricorrente, all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione letti in udienza.

L'eccezione di prescrizione tempestivamente avanzata dalla parte convenuta è infondata, tenuto conto delle tre richieste di corresponsione delle differenze retributive dovute per effetto del disposto trasferimento e del ritenuto trattamento economico deteriore rispetto al pregresso, avanzate dalla ricorrente rispettivamente nelle date 26/11/2008, 27/10/11 e 14/5/2012 (v. doc. 11 produz. ricorrente: istanze con relativi timbri di accettazione da parte della convenuta e quanto alla prima numero di protocollo attribuito) , idonee ad interrompere il decorso del termine quinquennale prescrizionale, tenuto conto della data iniziale della richiesta, che è quella del 2/2/2004.

Quanto al merito, il ricorso è in parte fondato e come tale merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà .

Dispone l'art. 30 D.lgs. 165/2001 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – che : "

"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia

fonte: http://b

e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

(...) 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione."

Il c. 2 bis della disposizione è stato aggiunto dall'art. 5, co. 1-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

A sua volta, il c. 2 quinques risulta aggiunto dall'art. 16, co. 1, lett. c), L. 28 novembre 2005, n. 246.

Detta disposizione veniva recepita e fatta propria dallo stesso contratto individuale di lavoro stipulato tra la ricorrente e la convenuta , il quale, all'art. 5, stabilisce che : " *qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore al trattamento economico tabellare iniziale , il dipendente ha diritto alla conservazione dell'incremento economico acquisito in data anteriore al trasferimento* " (v. copia, doc. 9 produzione ricorrente) .

Nessun dubbio quindi quanto al diritto della ricorrente al mantenimento della posizione economica di appartenenza anche presso la nuova amministrazione.

Va tenuto conto però che dalle precisazioni contenute nel ricorso, comparate con la lettura dei conteggi ad esso allegati e con il libero interrogatorio reso dalla ricorrente,

fonte: http://b

SEGUE SCHEDA n. 11

emerge che quest'ultima, all'atto dell'inquadramento nella Giunta regionale campana, ha ricevuto un assegno *ad personam* pari, dapprima ad euro 3310,45 e successivamente ad euro 3611.40 annuali.

Risulta pertanto rispettato il disposto di cui all'art. 202 DPR 3/57 - Assegno personale nei passaggi di carriera -, il quale recita:

" *Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica*" .

Orbene, ciò che di fatto la ricorrente lamenta è che nell'ambito della retribuzione diretta erogata in suo favore non è stata ricompresa la voce " retribuzione professionale docenti " e che l'assegno *ad personam* è andato via via riducendosi, essendo stato considerato come riassorbito dai successivi aumenti retributivi contrattualmente stabiliti per i dipendenti della Regione.

Rileva dunque stabilire se nel caso che occupa l'assegno *ad personam* erogato in favore della ricorrente possa essere definito come assorbibile oppure no .

Ritiene questo Giudice che nella specie si tratti di assegno non assorbibile dai successivi miglioramenti contrattuali, di talchè appare corretta sul punto la tesi della ricorrente, non vertendosi nella ipotesi dettata dalla regola generale predetta .

Va tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – 14 aprile 2010 n. 8887 " *L'assegno di garanzia stipendiale -attribuito ai dipendenti del Comparto Scuola transitati all'Inps con decorrenza dal 1° settembre 1998- è emolumento ad personam concesso al solo scopo di consentire la conservazione del livello retributivo già maturato presso il Ministero di provenienza, sicchè esso è riassorbibile con gli aumenti retributivi successivamente riconosciuti. Non spettano i cd. scatti di anzianità all'interno della stessa qualifica, poiché da tempo non più previsti nella retribuzione dei dipendenti del Parastato*" .

E' utile ripercorrere la parte motiva della detta sentenza :

"*la giurisprudenza, risalente e univoca, del Giudice amministrativo (munito all'epoca di giurisdizione esclusiva sulle controversie di lavoro pubbliche) ha escluso che il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, costituisse espressione di un principio generale, applicabile a tutti i dipendenti pubblici e in ogni caso di trasferimento, interpretando la norma nel senso che la disciplina relativa all'assegno ad personam, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purché statale, non (anche) i passaggi nell'ambito di amministrazione non statale, ovvero tra diverse amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa (ex plurimis, Cons. Stato, ad. plen. 16 marzo 1992 n. 8)* .

fonte: http://b

Trattasi di affermazione che la Corte condivide e fa propria, posto che la norma risponde alla precipua finalità che il mutamento di carriera nell'ambito dell'organizzazione burocratica dello Stato non comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto; ma di "regresso" può parlarsi soltanto confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il quale il dipendente statale si sposti con le modalità previste per il "passaggio" ad altra amministrazione statale o ad altra carriera (v. d.P.R. n. 3 del 1957, artt. 199 e 200) .

Sussistono, dunque, limiti soggettivi ed oggettivi all'applicabilità della norma che inducono di per sé ad escludere che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con tale disposizione, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno delle organizzazioni nel cui ambito si verifica la mobilità.

Né soccorre il richiamo al successivo d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 12 che al citato art. 202 si riconnette, e di cui ripete le finalità e limiti, solo aggiungendo il riferimento alle "disposizioni analoghe", ma pur sempre concernenti l'impiego statale, esclusivo destinatario della normativa recata dal decreto. Discende con evidenza dalle considerazioni svolte che la legge n. 537 del 1993 (art. 3, comma 57), siccome dichiaratamente inteso ad innovare la disciplina dell'assegno ad personam di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 (art. 202) e altre analoghe disposizioni, resta estraneo alla regolamentazione di assegni contemplati da altre fonti normative.

Il rilievo consente di ricondurre la fattispecie al principio generale, applicabile in tema di passaggi di personale, che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8693/2006 che richiama Cass. n. 12956/2005, Cass . n. 1756/2000, Cass . n. 2575/1998) , ha individuato nella riassorbibilità degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, argomentandone l'esistenza dal d. lgs. n. 29 del 1993 (art. 34), come sostituito dal d. lgs. n. 80 del 1998 (art. 19) (ora d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 31) ed osservando le regole dettate dalla norma in questione - nella parte in cui dispone la continuità giuridica del rapporto di lavoro del personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione di tutti i diritti, secondo le regole dettate dall'art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diverse dal "trasferimento di azienda" - non consentano di dubitare che il principio del mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito e nei limiti della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili a seguito del trasferimento.

Sempre secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, il diritto alla conservazione di un determinato trattamento retributivo già spettante presso l'amministrazione di provenienza, senza riassorbimento nel trattamento complessivo dovuto dall'ente dì destinazione, presuppone la presenza di "'disposizioni speciali" – di legge, di regolamento o di atti amministrativi - che espressamente e specificamente lo definiscano come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità di corresponsione indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto.

Ed è a queste "diposizioni speciali" - attributive di trattamenti cosiddetti "di privilegio", in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione (nella specie, quelle disciplinanti il personale dell'INPS) - che si ricollega l'ipotesi contemplata nel d.lgs. n. 80 del 1993, art. 2, comma 3, (ora d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3), nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, aggiungendo che i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi" .

fonte: http://b

Nella fattispecie, ritiene questo Giudice che si verta, appunto, nella ipotesi eccezionale indicata dalla Cassazione, trattandosi di trasferimento non tra amministrazioni statali bensì tra amministrazione statale ed ente locale ed essendo tra l'altro prevista a livello di contrattazione collettiva (nel silenzio sul punto del contratto individuale) la regola della non riassorbibilità dell'assegno *ad personam*.

Giova infatti rammentare sul punto il contenuto della dichiarazione congiunta numero 24 allegata al C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali del 2004, la quale riconosce il diritto del lavoratore trasferito ad un assegno personale volto a colmare la eventuale differenza negativa tra la nuova retribuzione e quella percepita presso l'amministrazione di provenienza, definendo l'assegno in parola espressamente come "non riassorbibile" (v. doc. 5 produz. cit.).

Per verità , la previsione di cui alla detta dichiarazione sembrerebbe concernere solo i trasferimenti effettuati nel periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2003 ma detta sul punto una regola generale che risulta applicabile anche a trasferimenti operanti in periodi diversi e comunque sotto la vigenza della detta regolamentazione contrattuale, come quello in esame ; ciò del resto in aderenza con la previsione, altrettanto espressa, contenuta sempre nella detta dichiarazione congiunta, secondo la quale " *le parti concordano nel ritenere che analoghi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto* " , in tal caso senza alcuna restrizione dal punto di vista temporale .

Risultando condivisibile, pertanto, l'impostazione della parte ricorrente e, dovendo ritenersi l'assegno attribuitole non riassorbibile, occorre valutare se sia corretto il calcolo allegato al ricorso, a tenore del quale l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto includere nell'assegno in parola anche la voce " retribuzione professionale docenti " .

Ritiene sul punto questo Giudice che tale inclusione non appare giustificata; in primo luogo , parte ricorrente ha fugacemente accennato nell'atto introduttivo alla mancata considerazione , nel calcolo dell'assegno ad personam, della detta voce (v. penultima pagina) senza in alcun modo però specificare per quale motivo la stessa avrebbe dovuto invece esservi inclusa; inoltre, non ha fatto menzione alcuna circa la fonte contrattuale dell'emolumento in parola e la sua natura .

Ne consegue che manca dimostrazione alcuna circa la necessità del mantenimento della indicata voce nell'assegno in questione; e, d'altra parte, la voce in parola , per quanto emerge dalla sua stessa denominazione e dalla memoria della Regione convenuta , presenta la finalità di valorizzazione della funzione docente in quanto tale allo scopo di sostenere il miglioramento del servizio scolastico (parere Aran riportato in memoria, n. 733846 del 2012) con la conseguenza che non se ne giustifica la percezione in favore di un dipendente che non eserciti più la funzione in parola, come è accaduto pacificamente quanto alla ricorrente .

fonte: http://b

Pertanto, escludendo la voce appena menzionata dal ricalcolo della tredicesima mensilità , e dovendosi condividere i conteggi depositati in cancelleria a cura di parte ricorrente in data 8.10. 2014, così come integrati dalle note di chiarimento da ultimo depositati, residua in favore della ricorrente, per differenze retributive dovute alla considerazione errata dell'assegno ad personam come riassorbibile di cui sopra si è detto, l'importo totale di euro 21.615,91 ; tale importo viene calcolato a partire dalle prime differenze riscontrabili sul punto, risalenti all'anno 2006, fino all'anno in corso; ciò in quanto la domanda risulta formulata dal 2004 fino "all'attualità " , senza che comunque la pronuncia vada ultra petita, tenuto conto del maggiore importo richiesto in ricorso.

La Regione convenuta va pertanto condannata a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate, per i periodi sopra indicati, e per le causali sopra indicate , oltre accessori (interessi legali dalle maturazioni al saldo).
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, che si risolve in una soccombenza reciproca, sussistono le ragioni richieste dal codice di rito per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 21.615,91, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
Rigetta per il resto il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 25.11. 2014

Il Giudice

IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa TOMASSI

Tribunale di Napoli
Sezione [illegible]
Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata in data odierna
Napoli, 26 NOV. 2014
25-11-2014
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[illegible]

fonte: http://b

...PUBBLICA ITALIANA - IN ...

...diamo a tutti gli Ufficiali ... che ...
...per ogetti di ... la ... il ...
...ano di darvi assistenza e a tutti ... Forze ...
...osservi ... quando ...
...Stato ...
...Lavoro ...
...del ...

Napoli, - 3 DIC. 2014

IL CANCELLIERE

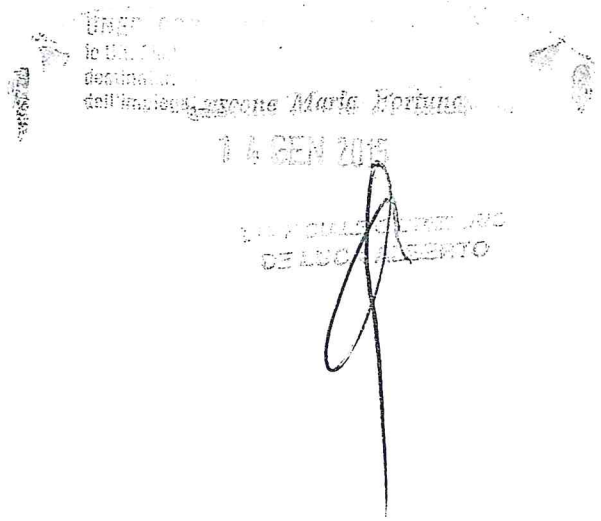
V° per autentica

Napoli, - 3 DIC. 2014

IL CANCELLIERE

fonte: http://b

Ad istanza dell'Avv. Daniela Fierro, procuratore costituito nell'interesse di Cavaleri Giuseppina nel procedimento conclusosi con la sentenza che precede, **si notifichi alla Regione Campania, in persona del Legale Rapp.te pt, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n°81**, con l'invito a provvedere tempestivamente al pagamento degli importi liquidati ed all'adeguamento dello stipendio corrente della Cavaleri secondo i criteri accertati dall'Autorità Giudiziaria, il tutto con riserva di proporre appello avverso la medesima sentenza per la parte della domanda non accolta e con l'avvertimento che, in mancanza di tempestivo adeguamento dello stipendio, ci si vedrà costretti ad adire la Giustizia per quanto di ragione, con ulteriore danno Erariale.



fonte: http://b

REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 713 del 10/12/2015

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 4 - UOD Contenzioso lavoro in collab con Avv. Reg.le-Esecuz giudicati-Uff disci

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.73, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N.118. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO.65.539,63

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che l'art. 73 del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014 dispone al comma 1 che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
b. che il successivo comma 4 prevede che il Consiglio provveda al riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro sessanta giorni dalla proposta e che decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
c. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
d. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2015, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 09/01/2015;
e. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 09/02/2015, pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
f. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che: "*La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*" e "*Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive*", nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
g. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001, disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche aventi ad oggetto sentenze/decreti di condanna nei confronti della Regione Campania e i cui estremi sono indicati di seguito, rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

1) Sentenza R.G. n. **7521/14** del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Lauro** Elio dell'importo complessivo di € **5.946,22** di cui € **1.521,14** all'Avvocato **Monaco** Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
2) Sentenza n. **4328/14** .4del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Di Giacomo** Crescenzo**, Saviano** Modestino, **Docile** Gennaro, **Guadagno** Gaetano, **Abronzino** Francesco, **Fortuna** Mario**, Buonocore** Francesco, **Alongi** Marco, **Cozzolino** Rosa, dell'importo complessivo di € **40.753,62**, di cui € **2.512,22** agli Avvocati **Turrà** Sergio e **Vallifuoco** Daniela con attribuzione agi stessi legali;
3) Sentenza n. **5676/13** del Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Baldi** Michele dell'importo complessivo di € **1.167,30**;
4) Sentenza n. **5677/13** del Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **Pasculli** Michela dell'importo complessivo di € **1.167,30**;
5) Sentenza n. **2618/15** del Consiglio di Stato Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **Forina** Luigia dell'importo complessivo di € **1.903,20**;
6) Sentenza n. **1929/13** del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **Fulgione** Carmela dell'importo complessivo di € **2.854,13**;
7) Sentenza n. **10547/14** del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania

fonte: http://burc.regione.campania.it

al pagamento nei confronti della Sig.ra **Lanciato** Maria dell'importo complessivo di € **7.788,61**;

8) Sentenza n. **1926/13** del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Passarella** Vittorio dell'importo complessivo di € **2.854,13**;
9) Sentenza n. **5744/11** della Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Serrapica Santolo dell' importo complessivo di € **1.105,12**;

che le citate nove schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n.9 con riguardo ai creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti ai titoli di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad **€.65.539,63;**

CONSIDERATO che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad **€.65.539,63** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

CONSIDERATO, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravi di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

a) di dover prendere atto dei titoli esecutivi sopra individuati e dettagliatamente specificati nelle nove schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 65.539,63,** di cui € **53.194,67** a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria e spese legali, € **9.935,41** a titolo di oneri riflessi e € **2.409,55** a titolo di interessi legali;
c) di dover provvedere a dotare i capitoli di spesa 387, 388, 389 di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare", della Direzione Generale delle Risorse Umane, istituiti con deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 21/04/2015, ciascuno di un importo ritenuto necessario per far fronte alla spesa e che sono denominati rispettivamente:

- Capitolo **387** denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di € **53.194,67;**

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Capitolo **388** denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02; per un importo di € **9.935,41;**
- Capitolo **389** denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01; per un importo di € **2.409,55;**

che il complessivo importo necessario per dotare i suddetti capitoli, è pari a **€ 65.539,63** che è necessario prelevare dal capitolo di spesa n.30, denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale non dirigente" in termini di competenza e di cassa, Missione 1 - Programma 10 – Titolo 01 Macro Aggregato 101, V Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali ed avente sufficiente disponibilità;

d. che gli estremi contabili sono riportati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot. n. 418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre con il presente provvedimento il disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

DATO ATTO:

che con nota prot.n.495499 del 16.07.2015, l'Ufficio legislativo ha emesso circolare avente ad oggetto parere sugli schemi di disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; nella stessa nota ha fornito indicazioni sulla predisposizioni di detti atti in via generale, evidenziando che seguendo dette direttive non è più necessario il parere sul singolo provvedimento;

che le suddette direttive sono state seguite nella formulazione del presente provvedimento e che quindi si ritiene di prescindere dal richiesto singolo parere;

TENUTO CONTO *delle deliberazioni di Giunta Regionale n.173/2015, n.215/2015 e n.332/2015 riguardanti i limiti di spesa da rispettare nell'ambito delle previsioni del bilancio di previsione;*

VISTI:

a) Il D. Lgs. 118/2011;
b) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
c) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
d) le nove schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
e) Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2015;
f) Deliberazione di Giunta Regionale n.47 del 02.02.2015;

Si propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

1) approvare le premesse sopra riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Prendere atto dei titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme, che sono riportati nelle premesse e che si richiamano integralmente.
3) Approvare il disegno di legge regionale (DDLR) allegato al presente provvedimento (allegato 1)

fonte: http://burc.regione.campania.it

quale parte integrante e sostanziale, concernente l'approvazione dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come sostituito modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di € 65.539,63" indicati nelle premesse, i cui estremi sono riportati nelle allegate nove schede debitorie facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4) autorizzare, ai sensi dell'art 51 del D.L.gs. n.118/2011, la variazione compensativa di bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2015, afferente i capitoli di seguito riportati e con gli estremi contabili indicati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 65.539,63,** sul capitolo di spesa n.30, denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale non dirigente" in termini di competenza e di cassa, Missione 1 - Programma 10 – Titolo 01 Macro Aggregato 101, V Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali ed avente sufficiente disponibilità;

6) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€.53.194,67 sul capitolo di spesa n.387** denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01;

7) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 9.935,41 sul capitolo di spesa n.388** denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02;

8) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 2.409,55 sul capitolo di spesa n.389**, denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale delle risorse Umane;

9) dare atto che verranno rispettati i limiti degli equilibri di bilancio stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n.173/2015, n.215/2015 e n.332/2015.

10) Provvedere, a seguito dell'approvazione della legge regionale o in assenza trascorsi i sessanta giorni dall'invio, a dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c. e in particolare:

11) di demandare al Dirigente della U.O.D. 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane il conseguente atto di impegno della somma complessiva di **€ 65.539,63** da assumersi sui suddetti capitoli di spesa 387, 388, 389, di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale delle Risorse Umane, all'uopo istituiti con deliberazione G. R. n. 213 del 21/04/2015, a seguito dell'approvazione della legge regionale e quindi della variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa.

12) riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;

13) di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;

14) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;

15) di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la

presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. “Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare” della Direzione Generale per le Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, copia della relata dell’avvenuta trasmissione;

16) di inviare il presente provvedimento all’Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;

17) di trasmettere la presente deliberazione:

a) alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;

b) al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – alle Unità operative Dirigenziali “Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare” e “Trattamento Economico” della Direzione Generale per le Risorse Umane, alle Unità Operative Dirigenziali “Bilancio annuale e pluriennale di previsione” e “Gestione delle spese regionali” della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 1) alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 65.539,63"

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 65.539,63."

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi Euro 65.539,63 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione dalla presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata ai sensi dell'art. 51 del D. lgs n. 118/2011 in termini di competenza e di cassa della somma di euro 65.539,63 a valere sullo stanziamento della Missione 01 - Programma 10 - Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

fonte: http://b

Allegato A al Disegno di Legge "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo € 65.539,63"

	Titolo del debito				Imputazione			
Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spettante	sorta capitale	oneri riflessi	interessi legali	Importo complessivo del titolo esecutivo
Scheda 1	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 7521/14	Lauro Elio	€ 4.425,08	€ 3.211,04	€ 1.132,64	€ 81,40	
			Avv. Monaco Pasquale	€ 1.521,14	€ 1.521,14			
								€ 5.946,22
Scheda 2	Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro	Sentenza n. 4328/14	Di Giacomo Crescenzo	€ 2.714,33	€ 2.046,01	€ 600,17	€ 68,15	
			Saviano Modestino	€ 5.233,27	€ 3.847,86	€ 1.235,74	€ 149,67	
			Docile Gennaro	€ 2.366,25	€ 1.793,32	€ 511,04	€ 61,89	
			Guadagno Gaetano	€ 2.201,28	€ 1.677,65	€ 470,24	€ 53,39	
			Abronzino Francesco	€ 2.197,26	€ 1.677,04	€ 466,50	€ 53,72	
			Mocerino Aldo	€ 5.288,39	€ 3.887,37	€ 1.249,67	€ 151,35	
			Fortuna Mario	€ 2.218,34	€ 1.689,90	€ 474,56	€ 53,88	
			Buonocore Francesco	€ 3.299,87	€ 2.462,36	€ 747,03	€ 90,48	
			Alongi Marco	€ 3.822,16	€ 2.841,55	€ 880,78	€ 99,83	
			Cozzolino Rosa	€ 8.900,25	€ 6.488,13	€ 2.167,04	€ 245,08	
			Avv. Turrà Sergio	€ 2.512,22	€ 2.512,22			
								€ 40.753,62
Scheda 3	Tribunale di Salerno	Sentenza n. 5676/13	Baldi Michele	€ 1.167,30	€ 1.167,30			
								€ 1.167,30
Scheda 4	Tribunale di Salerno	Sentenza n. 5677/13	Pasculli Michela	€ 1.167,30	€ 1.167,30			
								€ 1.167,30
Scheda 5	Consiglio di Stato	Sentenza n. 2618/15	Forina Luigia	€ 1.903,20	€ 1.903,20			
								€ 1.903,20

fonte: http://t

Allegato A al Disegno di Legge "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo € 65.539,63"

	Titolo del debito				Imputazione			
Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spettante	sorta capitale	oneri riflessi	interessi legali	Importo complessivo del titolo esecutivo
Scheda 6	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 1929/13	Fulgione Carmela	€ 2.854,13	€ 2.724,00		€ 130,13	
								€ 2.854,13
Scheda 7	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 10547/14	Lanciato Maria	€ 7.788,61	€ 7.766,40		€ 22,21	
								€ 7.788,61
Scheda 8	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 1926/13	Passarella Vittorio	€ 2.854,13	€ 2.724,00		€ 130,13	
								€ 2.854,13
Scheda 9	Corte di Appello di Napoli	Sentenza n. 5744/11	Serrapica Santolo	€ 1.105,12	€ 86,88		€ 1.018,24	
								€ 1.105,12
					€ 53.194,67	**€ 9.935,41**	**€ 2.409,55**	**€ 65.539,63**

fonte: http://t

Rif. Delibera di Giunta n. ……. del … ……

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
1	10	1	101	30	Stipendi ed altri assegni fissi al personale non dirigente				65539,63		65539,63			
1	10	1	101	387	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55.14			53194,67		53194,67				
1	10	1	101	388	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55.14			9935,41		9935,41				
1	10	1	107	389	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a interessi di competenza della D.G. 55.14			2409,55		2409,55				
		Totale Programma 10						65539,63	65539,63	65539,63	65539,63			
	Totale Missione 1							65539,63	65539,63	65539,63	65539,63			
Totale Spese								65539,63	65539,63	65539,63	65539,63			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: **Lauro** Elio nato a il matr. 12429
c. f. **LRALEI50L26F839C**

Avvocato: **Monaco** Pasquale lucio Via Martiri del Dissenso, 31-81055 S.M.C. Vetere (CE)
c .f. MNCPQL69L29B963Y

Oggetto della spesa: Indennità di ferie maturate e non godute, interessi legali, oneri contributivi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.208213 del 26/03/2015 (prat. n. 3666/14 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza R.G. n. 7521/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 04/03/2015.
Il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda proposta dal Sig. Lauro Elio, ha condannato l'Amministrazione alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di €. 3.211,04 a titolo di indennità di ferie maturate e non godute oltre interessi dal 31/12/2012 al saldo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla refusione delle spese in favore dell'istante, liquidandole in €.1.042,50, di cui €.42,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 275229 del 22/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di importi relativi ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 452089 del 30/06/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza R.G. n. 7521/14del Tribunale di Napoli pronunciata il 04/03/2015
-

TOTALE DEBITO **€ 5.946,22**

Sig. Lauro Elio matr. 12429

- Indennità di ferie maturate e non godute €. 3.211,04
- Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 €. 81,40
- Oneri contributivi €. 1.132,64

Competenze per spese di giudizio Avv. **Monaco** Pasquale Lucio €. **1.521,14**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 208213 del 26/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza R.G. n.7521/14del Tribunale di Napoli pronunciata il 04/03/2015
- prospetto calcoli competenze legali

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

940

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

UOD 04 4/30

DIP 55 DG 14 UOD 03
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0208213 26/03/2015 08,41
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass : 561403 UOD Stato Giuridico ed Inquadr.
Classifica : 4

30 MAR. 2015

CC- 27/12, 914/14, 3666/14, 8730/13, 1932/13, 5293/12. – Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Di Giacomo Crescenzo	4328/14	Trib. Napoli
Di Tondo Fabrizio	RG 27294/13	Trib. Napoli
Lauro Elio	RG 7521/14	Trib. Napoli
Cannavale Raffaele +altri	RG 12268/13	Trib. Napoli
Canna Eligio	3367/14	Trib. Salerno
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

fonte: http://burc.regione.campania.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Roberta Manzon ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 7521/14 RG

TRA

LAURO ELIO, rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, elett.te dom.to c/o il difensore in Napoli

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te Presidente della Giunta Regionale p. t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, elett.te dom.ta c/o la sede in Napoli

RESISTENTE

NONCHE'

MARCHESE SILVIO, dom.to in Napoli, Via Porta Nova n. 6

RESISTENTE CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 24.3.14, parte ricorrente, funzionario dell'Azienda convenuta in servizio fino al 31.12.12, data a partire dalla quale si è dimesso, ha esposto di non avere goduto interamente delle ferie maturate nell'anno 2012 per complessivi gg. 28.
Ha richiesto la condanna di controparte alla corresponsione del relativo compenso monetizzato, in subordine da riconoscersi in via risarcitoria, per usura psico-fisica, quantificato nella misura indicata in ricorso. La domanda risarcitoria è stata spiegata in solido verso il sig. Marchese, quale dirigente del ricorrente all'epoca dei fatti.
L'ente convenuto ha assunto la infondatezza della tesi difensiva del ricorrente tenuto conto del disposto dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/12.

2.- Non è oggetto di contestazione specifica la mancata fruizione dei giorni di ferie indicati in ricorso per l'anno di riferimento; sul punto parte resistente non ha specificamente rilevato alcunché. Risulta in atti la richiesta, del 17.10.12, di fruizione di ferie a partire dal 29.10.12, "sospesa fino ad emanazione di apposita circolare del Settore competente"
Nel merito, il diritto per cui si agisce è quello all'integrale godimento delle ferie garantito dall'art. 36 Cost., dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 D. Lgs. 66/2003, che, al comma 1, prevede: "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione". Il comma 2 prosegue: "Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro."
L'art. 5 comma 8 D.L. 95/12, richiamato da parte resistente afferma:
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo

Firmato Da: MANZON ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7a12f

fonte: http://burc.regione.campania.it

1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e *non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi*. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.....".

Orbene, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 32937 del 6 agosto 2012, ha chiarito che, non avendo validità retroattiva l'articolo 5, comma 8, della Legge n. 135/2012, esso non debba applicarsi sia nel caso di rapporti cessati prima dell'entrata in vigore di tale norma, sia nel caso di ferie maturate prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, sia per il caso in cui le giornate di ferie siano state maturate prima dell'entrata in vigore di tale norma e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto; per il qual caso la monetizzazione delle ferie è possibile solo per le ipotesi in cui sia normativamente e contrattualmente prevista.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. del 06.07.1995, comma 16: "Fermo restando il disposto del comma 9 ("Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16"), all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse".

Da ultimo il ricorrente nelle note ha richiamato l'art. 12, comma 6, del C.C.N.L. per il biennio economico, approvato il 9 maggio 2006, che testualmente recita: "L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse." E' da sottolineare come che sul piano processuale, a seguito della entrata in vigore del D. Lgs 40/2006, le norme del contratto collettivo sono parificate a quelle di legge (cfr. in termini anche Cass. Sez. lav. n. 6335 del 19.3.2014).

Non vi è contestazione sulla data delle dimissioni del dipendente, né sulla causale –dimissioni appunto- della risoluzione del rapporto, di talchè deve reputarsi altresì pacifico che il ricorrente si trovasse in periodo di preavviso.

Ne consegue che, vertendosi in tema di preavviso, lavorato per esigenze di servizio del datore di lavoro, competano al ricorrente le spettanze quantificate come in ricorso. Sul punto alcuna contestazione è stata mossa da parte resistente, e, peraltro, la quantificazione come operata appare corretta.

Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente di €. 3.211,04, oltre interessi dal 31.12.12 al saldo.

L'accoglimento della domanda principale assorbe in sé la pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta solo in via subordinata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'ente convenuto e si liquidano come in dispositivo. Nulla per le spese di lite nei confronti del sig. Marchese, non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione, in favore del ricorrente, di €. 3.211,04, oltre interessi dal 31.12.12 al saldo;

2) condanna la Regione Campania alla refusione delle spese in favore dell'istante, liquidandole in €. 1.042,50, di cui €. 42,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.

Così deciso in Napoli, il 4.3.2015

IL GIUDICE
Dr.ssa Roberta Manzon

Firmato Da: MANZON ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7a12f

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero R.G. 7521/2014
Dip .Lauro Elio
Avv. Monaco P.L.

Diritti e onorari			1.042,50
spese generali	15,00%	1.042,50	156,38
			1.198,88
CPA	4%	1.198,88	47,96
			1.246,84
IVA	22%	1.246,84	274,30
TOTALE FATTURA			1.521,14
RITENUTA	20%	1.198,88	239,78
NETTO A PAGARE			1.281,36

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°2 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Di Giacomo Crescenzo nato a Cercola il 2501/1953 matr. 11749
c.f.**DGCCSC53A25C495V**
Dipendente: Saviano Modestino nato a Frattamaggiore il 13/07/1950 matr. 12002
c. f.**SVNMST50L13D789O**
Dipendente. Docile Gennaro nato a Torre Annunziata il 04/07/1945 matr. 11768
c.f.**DCLGNR45L04L245M**
Dipendente: Guadagno Gaetano nato a Napoli il 16/03/1952 matr. 11838
c.f.**GDGGTN52C16F839U**
Dipendente: Abronzino Francesco nato a Napoli il 02/01/1953 matr.11593
c.f.**BRNFNC53A02F839E**
Dipendente: Mocerino Aldo nato a Afragola il 13/01/1949 matr.11897
c.f. **MCRLDA49A13A064L**
Dipendente: Fortuna Mario nato a Napoli il 05/07/1951 matr. 11811
c.f. **FRTMRA51L05F839N**
Dipendente: Buonocore Francesco nato a Napoli il 27/03/1947 matr.12072
c. f. **BNCFNC47C27F839D**
Dipendente: Alongi Marco nato a Napoli il 22/02/1952 matr. 12061
c.f. **LNGMRC52B22F839U**
Dipendente: Cozzolino Rosa nata a Napoli il 18/06/1955 matr. 12086
c.f.**CZZRSO55H58F839V**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Avvocati: **Turrà** Sergio c.f. **TRRSRG50E20F839O** **Vallifuoco** Daniela c. f. **VLLDNL71E49F839D** - Via Guglielmo Sanfelice, n.24 - Napoli

Oggetto della spesa: Differenze retributive, interessi legali, oneri contributivi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.208213 del 26/03/2015 (prat. n. 27/13 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 4328/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 30/09/2014 e notificata in forma esecutiva a questa Amministrazione il 23/10/2014.
Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti , ha condannato l'Amministrazione al pagamento dei seguenti importi a titolo di differenze retributive(trattenute illegittime- marzo 2003):
€. 2.046,01 in favore di Di Giacomo Crescenzo
€. 3.847,86 in favore di Saviano Modestino
€. 1.793,32 in favore di Docile Gennaro
€. 1.667,65 in favore di Guadagno Gaetano
€. 3.887,37 in favore di Abronzino Francesco
€. 3.887,37 in favore di Mocerino Aldo
€. 1.689,90 in favore di Fortuna Mario
€. 2.462,36 in favore di Buonocore Francesco
€. 2.841,55 in favore di Alongi Marco
€. 6.488,13 in favore di Cozzolino Rosa, olre per tutti interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, sugli importi ottenuti detraendo per tutti quello di €. 344,51.
Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liqidando quest'ultime in complessivi €. 1.980,00 oltre Iva e CPA come per legge, nonché alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 275232 del 22/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di importi relativi ad accessori.
La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 446644 del 29/06/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- sentenza n. 4328/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 30/09/2014 e notificata in forma esecutiva a questa Amministrazione il 23/10/2014.

TOTALE DEBITO **€ 40.753,62**

Di Giacomo Crescenzo matr. 11749

• Differenze Retributive	€.	2046,01
• Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015	€.	68,15
• Oneri contributivi	€.	600,17
		2.714,33

Saviano Modestino matr. 12002

• Differenze Retributive	€.	3.847,86
• Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015	€.	149,67
• Oneri contributivi	€.	1.235,74
		5.233,27

Docile Gennaro matr. 11768

• Differenze Retributive	€.	1793,32
• Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015	€.	61,89
• Oneri contributivi	€.	511,04
		2.366,25

Guadagno Gaetano matr.11838

• Differenze Retributive	€.	1.677,65
• Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015	€.	53,39
• Oneri contributivi	€.	470,24
		2.201,28

Abronzino Francesco matr. 11593

• Differenze Retributive	€.	1.677,04
• Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015	€.	53,72
• Oneri contributivi	€.	466,50
		2.197,26

Mocerino Aldo matr.11897

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Differenze Retributive €. 3.887,37
- Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 €. 151,35
- Oneri contributivi €. 1.249,67

5.288,39

Fortuna Mario matr.11811

- Differenze Retributive €. 1.689,90
- Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 €. 53,88
- Oneri contributivi €. 474,56

2.218,34

Buonocore Francesco matr. 12072

- Differenze Retributive €. 2.462,36
- Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 €. 90,48
- Oneri contributivi €. 747,03

3.299,87

Alongi Marco matr. 12061

- Differenze Retributive €. 2.841,55
- Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 €. 99,83
- Oneri contributivi €. 880,78

3.822,16

Cozzolino Rosa matr. 12086

- Differenze Retributive €. 6.488,13
- Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 €. 245,08
- Oneri contributivi €. 2.167,04

8.900,25

Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Turrà** Sergio- **Vallifuoco** Daniela **€. 2.512,22**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 208213 del 26/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 4328/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 30/09/2014 e notificata in forma esecutiva a questa Amministrazione il 23/10/2014.
- prospetto calcoli competenze legali

Napoli,

Il Responsabile della P.O.
Giuseppe Iannello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 03
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0208213 26/03/2015 08,41
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr.
Classifica : 4.

30 MAR. 2015

CC- 27/13, 914/14, 3666/14, 8730/13, 1932/13, 5293/12. – Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Di Giacomo Crescenzo	4328/14	Trib. Napoli
Di Tondo Fabrizio	RG 27294/13	Trib. Napoli
Lauro Elio	RG 7521/14	Trib. Napoli
Cannavale Raffaele +altri	RG 12268/13	Trib. Napoli
Canna Eligio	3367/14	Trib. Salerno
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

fonte: http://burc.regione.campania.it

4328

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Copie Sent.
2 ESEC. ATTR.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Facciate n. TURRA
Richiedente & VALLIFUOCO
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. N. 533)
Copie rilasciate per avvenuta correz. di errore materiale della sentenza.
Napoli, 17 OTT. 2014
Il Cancelliere

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Elisa Tomassi, all'udienza del 15.4.2014 ha pronunciato la seguente

2 copie Es. Prec. X 10
2 copie Es. ord
TRIBUNALE DI NAPOLI
1° Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n.
Richiedente
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N. 533)
Napoli, 22/10/14

SENTENZA

nella causa n. 2737/2012 lavoro vertente

TRA

DI GIACOMO CRESCENZO, SAVIANO MODESTINO, DOCILE GENNARO, GUADAGNO GAETANO, ABRONZINO FRANCESCO, MOCERINO ALDO, FORTUNA MARIO, BUONOCORE FRANCESCO, ALONGI MARCO, COZZOLINO ROSA , rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Turrà e dall'avv. Daniela Vallifuoco elett.te domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, v. G. Sanfelice 24

ricorrenti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alba di Lascio domiciliata in Napoli, v. S. Lucia 81, Palazzo Regione

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 8.2.2012, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere stati assunti tutti con contratto a termine a far data dal 16/11/78 da enti di formazione professionale, come Enaip Campania, Cncifap ed altri, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati napoletani, per un periodo dal 16/11/78 fino al 31/7/79, prorogato al 30/11/79, con applicazione dei C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; esponevano che la Giunta regionale aveva stabilito nel 1981 il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali derivanti dal periodo di servizio alle dipendenze dei singoli enti; che con legge regionale 24/ 82 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con legge regionale 62/ 82 tutti loro erano stati inclusi nell'albo degli operatori della formazione professionale, essendo dichiarato da detta legge all'articolo 1 c. 2 che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con legge regionale 32/ 84 era stato istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda da inoltrare al presidente della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge previo superamento di un concorso; che con legge 14 /91 era stata loro riconosciuta l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza, ove avevano percepito un elemento retributivo aggiuntivo commisurato all'anzianità di servizio, pari a lire 20.000+ lire 52 .266 mensili per 13 mensilità, pari ad euro 37,32 mensili; che però con deliberazione 5331 del 25/7/91 era stato negato loro l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 1/9/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera essi avevano proposto ricorso al Tar, che nelle more con

Avvocatura Regionale
Ufficio Speciale
U.O.D. 03 - Ambiente, Lavoro
Personale
24 OTT 2014

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014 0711918 24/10/2014 16.07
Mitt. TRIBUNALE NAPOLI LAVORO
Ass. A.G. C.4 Avvocatura

U.O.D. 04 - Recupero crediti, Esecuzione, Ragioneria, Finanze e Tributi
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
24 OTT 2014

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
23 OTT 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

fonte: http://burc.regione.campania.it

successiva legge regionale 2/2001 la Regione aveva riconosciuto il loro rispettivo diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.1986 presso l'ente di provenienza; che solo nel marzo del 2003 la Regione aveva proceduto al pagamento in loro favore di tutti gli importi maturati dal 1/9/86 fino al 31/12/2002 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa; che essi avevano pertanto percepito gli arretrati maturati, senza però il pagamento degli accessori; che la Regione, in sede di corresponsione della retribuzione del marzo 2003, aveva proceduto anche a ridurre la retribuzione, operando una trattenuta di importi, senza alcuna specificazione nè titolo di sorta; che avevano pertanto chiesto con atto scritto il pagamento delle somme dovute a saldo.

Concludevano pertanto chiedendo la condanna della Regione convenuta al pagamento in loro favore degli interessi legali sulle somme rivalutate per il periodo dal 1/9/86 al 30/3/2003 e della rivalutazione monetaria sulle stesse, dal 1/9/86 al 31/12/94 nonché al pagamento di quanto trattenuto illegittimamente con gli interessi dal marzo 2003, così come definito da analitici conteggi allegati al ricorso, e pertanto in favore di Di Giacomo Crescenzo di euro 6668,72, di Saviano Modestino di euro 8814,99, di Doile Gennaro di euro 6760,45, di Guadagno Gaetano di euro 6644,78, di Abronzino Francesco di euro 6634,17, di Mocerino Aldo di euro 3854,50, di Fortuna Mario di euro 6657,03, di Buonocore Francesco di euro 7429,49, di Alongi Marco di euro 7888,68 ed infine di Cozzolino Rosa di euro 15.455,26 , con vittoria di spese ed attribuzione.

La Regione convenuta si costituiva, rilevando di aver inquadrato con decorrenza dal 1/9/86 tutto il personale con attribuzione a ciascuno del livello relativo al corso superato, in esecuzione del combinato disposto delle leggi regionali 32/ 84 e 14/ 91, con adozione della delibera numero 5331/91; che in ogni caso il periodo predetto concerneva l'attribuzione di posizione giuridica ed economica ma non l'inquadramento nei ruoli della Regione che viceversa doveva decorrere, ai sensi della legge regionale 14 /91, dal 1/1/92; che pertanto era stata adottata la deliberazione numero 8026 /91 avente ad oggetto l'inquadramento dei ricorrenti, con decorrenza dal 1/1/ 92 ed attribuzione di posizione giuridica ed economica per il periodo 1/9/86 - 31/12/91; che, in esito all'emanazione della legge regionale 2/2001 , con il decreto dirigenziale 13170 essa Regione aveva provveduto al conguaglio relativamente al periodo dal 1/9/86; rilevato pertanto che la legge regionale 2/2001 in nulla aveva innovato rispetto al precedente normativa, qualificando come servizio di ruolo quello prestato nel periodo 1/9/86 - 31/12/91 secondo il livello previsto dalla tabella allegata alla legge regionale 32/ 84, vale a dire quello previsto dalla legge regionale 23/89, che gli accessori erano dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di effettiva maturazione del credito, e che andava tenuto conto della particolare complessità delle operazioni di inquadramento, eccepita la prescrizione del diritto agli interessi e rivalutazione per i ratei maturati antecedentemente al quinquennio dalla proposizione del ricorso, rilevato che gli accessori erano stati calcolati dei ricorrenti non sulle somme spontaneamente corrisposte dall'ente ma su quelle superiori quantificate come spettanti e tra l'altro sulle somme capitali lorde e non al netto delle ritenute di legge, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Autorizzate le parti al deposito di note, all'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da dispositivo e motivazione di cui dava lettura in udienza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto il diritto come vantato risulta sorto in seguito alla emanazione della legge regionale 2/2001, intervenuta successivamente al 30.6.1998 .
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Infatti, sono state prodotte dai ricorrenti le istanze da ciascuno di essi avanzate con le quali costoro chiedevano alla DPL e alla Regione, depositandole presso quest'ultima in data 7.7.2010, la costituzione di un collegio di conciliazione; nelle dette istanze, essi si rifanno alla incongruità delle somme liquidate, quindi trattasi di richieste che possono ritenersi comprensive anche degli accessori .
Quanto al merito, la domanda avanzata dai ricorrenti è parzialmente fondata e come tale merita accoglimento, conformemente a quanto del resto ritenuto da altro magistrato della sezione, cui questo Giudice presta convinta adesione.
Va premesso che con la legge regionale 24/ 82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.
Con la successiva legge regionale 62/ 82 , "*ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...) , il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981*" .
Tanto esposto, le circostanze di fatto addotte a fondamento della domanda sono documentate.
E' certo in particolare che i ricorrenti sono stati dipendenti degli enti di formazione a far tempo dal 16/11/78 e dal settembre 1986, sono transitati nella Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale di cui alla l.r. 09/07/84 n. 32.
Va inoltre rilevato che con legge 14 /91 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 c. 3 L. regionale 32/84 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza e che con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione stabilì , all'art. 4 c. 2 , che :
" *La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32 (...) è così integrata : dopo la parola retributivi , aggiungere : (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza* ".
Ne consegue che l'art. 3 c. 3 legge regionale 32/84 va così letto :
" *ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza*" , per cui con tale disposizione si sancì in particolare il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L. 32/84 nella Giunta regionale, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30.8.1986 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retribuitivi successivi.
Pertanto, la Regione, nel marzo del 2003, ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 01/09/86 al 31/03/03.
Non sono stati invece corrisposti gli accessori sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposte solo nel marzo 2003.
Non può ritenersi che solo con il provvedimento di inquadramento e di conseguente liquidazione si determini l'effetto costitutivo del diritto nel senso che

fonte: http://burc.regione.campania.it

finché l'ente non delibera l'inquadramento non maturerebbe alcun diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e con essa gli accessori.
In contrario va osservato che il tempo che la pubblica amministrazione, vincolata dalla legge ad un determinato adempimento, impiega per ottemperare agli obblighi contenuti nella fonte normativa non ha alcuna incidenza sul sorgere del diritto e sul momento di esigibilità del credito, salvo che una espressa previsione normativa in tal senso intervenga a differire l'effetto costitutivo del diritto ivi previsto. Nel caso di specie, dalla lettura del testo normativo, quale risultante dalla novella del 2001, si evince con chiarezza che il diritto sorge immediatamente per effetto della previsione normativa, con la conseguenza che è solo a partire dall'entrata in vigore della legge 2/2001 che i ricorrenti hanno maturato il diritto al nuovo trattamento economico e dunque agli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza.
Non può invece convenirsi con la tesi dei ricorrenti secondo cui la legge del 2001, avrebbe avuto una portata limitativa rispetto agli effetti che si sarebbero determinati per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 109/2000, per cui, tenuto conto dell'effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità, sostanzialmente i diritti sarebbero maturati sin dall'origine.
È infatti solo con la legge 2/2001 che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 14/1991, in origine formulato come segue: «*Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all' art. 1 della LR 9 luglio 1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale*», viene modificato, nel senso che «*Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n.32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n.23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n.32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali*».
Gli importi dovuti sono pertanto quelli di cui ai conteggi riformulati dalla parte attrice, ed in particolare quelli che fanno riferimento, appunto, alla decorrenza dal 01/02/01, depositati in cancelleria in data 27 marzo u.s.. Detti conteggi possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.
E' pertanto dovuto per ciascun ricorrente a titolo di accessori sugli importi percepiti da ciascuno di essi quali differenze maturate per salario di anzianità fino al 31/12/2002 (importi uguali per ognuno) , l'importo di euro 344,51 ciascuno .
E ' invece fondata la domanda avente ad oggetto il pagamento da parte della convenuta delle trattenute effettuate dalla stessa ai ricorrenti in sede di corresponsione della retribuzione del marzo 2003, non avendo dette trattenute alcuna specificazione o titolo e non essendo stata neppure contestata la loro rispettiva debenza da parte della convenuta.
Ne consegue che , per quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. il diritto da parte dei ricorrenti al pagamento degli importi per ciascuno di essi indicati nei conteggi (sia nella prima che nella seconda versione) a titolo di "trattenute illegittime " deve ritenersi ammesso e dimostrato.
La Regione va dunque condannata a corrispondere, in totale:
- € 2046,01 in favore di DI GIACOMO CRESCENZO,
- € 3847,86 in favore di SAVIANO MODESTINO,
- € 1.793,32 in favore di DOCILE GENNARO,

fonte: http://burc.regione.campania.it

- € 1677,65 in favore di GUADAGNO GAETANO,
- € 1667,04 in favore di ABBRONZINO FRANCESCO,
- € 3.887,37 in favore di MOCERINO ALDO,
- € 1.689.9 in favore di FORTUNA MARIO,
- € 2.462,36 in favore di BUONOCORE FRANCESCO,
- € 2.841,55 in favore di ALONGI MARCO ,
- € 6.488,13 in favore di COZZOLINO ROSA, somme tutte sulla cui componente corrisposta non a titolo di interessi (come da conteggi depositati il 27.3. u.s. dovranno essere corrisposti interessi legali dal deposito dell'odierno ricorso al saldo .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo , tenendo conto della somma attribuita e della posizione analoga dei singoli ricorrenti, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione di cui al ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento dei seguenti importi:
- € 2046,01 in favore di DI GIACOMO CRESCENZO,
- € 3847,86 in favore di SAVIANO MODESTINO,
- € 1.793,32 in favore di DOCILE GENNARO,
- € 1677,65 in favore di GUADAGNO GAETANO,
- € 1667,04 in favore di ABBRONZINO FRANCESCO,
- € 3.887,37 in favore di MOCERINO ALDO,
- € 1.689,9 in favore di FORTUNA MARIO,
- € 2.462,36 in favore di BUONOCORE FRANCESCO,
- € 2.841,55 in favore di ALONGI MARCO ,
- € 6.488,13 in favore di COZZOLINO ROSA, oltre per tutti interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, sugli importi ottenuti detraendo per tutti quello di euro 344,51 .

condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidando quest'ultime in complessivi euro 1.980,00, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 15.4. 2014

Il Giudice del lavoro
dott. *Elisa Tomassi*

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza
Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 15 APR. 2014
Napoli, 16-04-014
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Rosa D'ANGELO

fonte: http://burc.regione.campania.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro

Proc. n. 2737-1/12 R.G. C.E.M.
Sent. N. 4328/014

Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro;

letta la richiesta di correzione di errore materiale avanzata in data 20.5.2014 ;
all'esito dell'udienza di comparizione delle parti;
rilevato che, con ordinanza 21207/2013 la Corte di Cassazione, nel ritenere inammissibile il ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello, che aveva erroneamente posto a carico della parte vittoriosa le spese legali, in luogo del soccombente, ha chiarito che nel caso di specie non è ravvisabile una violazione dell'art. 91 c.p.c. ma un errore materiale (in quanto derivante da una semplice svista o lapsus calami), correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. ed ha precisato che: "*Si qualifica errore materiale, che trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni, quello che, come nella fattispecie, si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e che come tale può essere percepito e rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza*";
che la Corte, nell'esaminare il secondo motivo del ricorso attinente all'importo del contributo unificato, ha precisato che il contributo unificato relativo agli atti giudiziari costituisce una obbligazione *ex lege* sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare (poiché quest'ultimo non può che corrispondere all'importo versato); ne discende che il giudice non è neppure tenuto alla relativa liquidazione, trattandosi di obbligo di rimborso che deriva dalla stessa condanna alle spese della parte soccombente;
rilevato che la detta istanza deve essere accolta in quanto , per come risulta dal fascicolo relativo al procedimento di cui si tratta, venne versato da parte dei ricorrenti il contributo unificato all'atto della iscrizione a ruolo ma nella sentenza di cui al procedimento n. 4328/2014 R.g. lav. emessa da questo giudice in data 15.4.2014, depositata in pari data, nella pagina 5, nel dispositivo, non viene riportata la condanna della parte convenuta , soccombente, alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto versato a titolo di contributo unificato;
che tale omissione deve essere sanata ;
considerato pertanto che la pagina 5 della detta sentenza deve essere corretta nel senso che nella stessa, nel dispositivo , dopo la locuzione " condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidando queste ultime in complessivi euro 1.980,00 oltre iva e cpa come per legge " deve essere inserita quella " nonché alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di contributo unificato" , per come richiesto;

P.Q.M.

Letto l'art. 288 c.p.c., dispone la correzione della sentenza indicata in epigrafe nel senso che nella stessa, nel dispositivo , dopo la locuzione " condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidando queste ultime in complessivi euro 1.980,00 oltre iva e cpa come per legge " deve essere inserita quella " nonché alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di contributo unificato".
Dispone che il presente provvedimento sia annotato sull'originale della sentenza sopra citata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, 30.9.2014

Il Giudice
Dott.ssa Elisa TOMASSI

fonte: http://burc.regione.campania.it

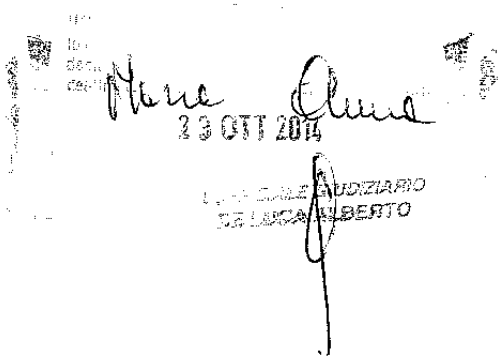
...CA ITALIANA - IN NOME ...
...a tutti gli Ufficiali ...
...quali di mettere ... osservare ...
...e farvi osse...
...Ordine qualo...
...ordinare all'...
...Mandato ...
...del... TURNA' & VACH FIORE ... (AM
Napoli, ... 10 OTT. 2014 ...
IL CANCE...
R. 6

V° P...
Napoli, l... 10 OTT. 2014
IL ...CELLIERE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ad istanza dell'avv.Turra' si notifichi a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia 81.



fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 4328/2014
Dipp. Di Giacomo Crescenzo ed altri
Avv.ti Turrà sergio e Vallifuoco Daniela

Diritti e onorari			1.980,00
			1.980,00
CPA	4%	1.980,00	79,20
			2.059,20
IVA	22%	2.059,20	453,02
TOTALE FATTURA			2.512,22
RITENUTA	20%	1.980,00	396,00
NETTO A PAGARE			2.116,22

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

ex dipendente: BALDI Michele nato a Cava de' Tirreni (SA) il 09/08/1946 matr. 1460
c. f. **BLDMHL46M09C361X**

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.369613 del 28/05/2015 (prat. n. 1642/11 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (**14**), U.O.D. 04, la sentenza n. 5676/13 del Tribunale di Salerno-Sez. Lavoro depositata il 07/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 13/05/2015.
Il Tribunale di Salerno in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Baldi Michele, ha condannato l'Amministrazione all'inquadramento del ricorrente nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 01/10/1978, e nella categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17/09/1982.
Il Tribunale di Salerno ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 920,00, oltre IVA e CPA se dovuti come per legge.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5676/13 del Tribunale di Salerno depositata il 07/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 13/05/2015

TOTALE DEBITO **€ 1.167,30**

Sig. Baldi Michele matr. 1460

- Competenze per spese legali ex dip. **Baldi** Michele €. 1.167,30

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 369613 del 28/05/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 5676/13 del Tribunale di Salerno depositata il 07/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 13/05/2015
- Prospetto calcolo competenze legali

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Ianniello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA
Prot 2015 0369613 28/05/2015 08.05
Mitt - Avvocatura Regionale
Ass 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.
Classifica 4.

01 GIU. 2015

DIP 55 DG 14 UOD 04
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati – Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Prat. CC. n. 1641/11, 1642/11 – Avv. Di Lascio

Pasculli Michela Rosaria, Baldi Michele c/Regione Campania
Trasmissione sentenze nn. **5677/13** e **5676/13**
Trib. Salerno Sez. Lavoro –

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia delle sentenze nn. **5677/13** e **5676/13** del Tribunale di Salerno sezione Lavoro relative ai procedimenti emarginati.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

fonte: http://burc.regione.campania.it

Prot. 2015. 0336591 15/05/2015 11,31
Mitt. TRIBUNALE SALERNO
Ass A.G.C.4 Avvocatura

Sent. 5676/13
cc 1642/11 cron 12
03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Salerno - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato:
dott. **ATTILIO FRANCO ORIO**
ha pronunziato all'udienza del 29.10.2013 la seguente

S E N T E N Z A

TRA

BALDI MICHELE
Rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv.to FORMICOLA MASSIMILIANO e dall'avv. TOMMASO PERPETUA del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata come da mandato a margine del ricorso introduttivo presso lo studio dell'avv. Matteo De Crescenzo in Salerno;

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA
in persona del legale rappresentante p.t., Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. ALBA DI LASCIO unitamente alla quale domicilia in Napoli presso la sede dell'Avvocatura Regionale Campania

RESISTENTE

avente ad oggetto: retrodatazione inquadramento.
Conclusioni: come da verbale.

14 MAG 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20/10/2010 il sig. BALDI MICHELE, dipendente della Giunta Regionale Campania, premesso di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 12/2/1974 con la qualifica di coadiutore IV livello funzionale, svolgendo mansioni di istruttore nel settore formazione professionale, e di avere richiesto e conseguito, a seguito della entrata in vigore della legge Regionale n. 10/1977, l'inquadramento nel livello funzionale superiore (V livello) risultando vincitore di concorso interno per il quinto livello con decorrenza 20/9/1982, ed avendo svolto le funzioni di insegnante con la qualifica di istruttore di sesto livello dal 10/6/74 al 7/11/86 giusta attestato del 9/3/87 del Direttore del Centro Professionale Amendola circa la collaborazione oraria ininterrotta, e di avere presentato nuova istanza (diffida del 2/8/06) per il riconoscimento di mansioni superiori segnalando anche la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti che pur svolgendo le medesime mansioni erano stati già collocati in VI ed VIII livello funzionale, con conseguente immissione nel VI livello solo a partire dal gennaio 1983, si doleva che la Giunta Regionale con proprio decreto n. 233 del 19/6/2009, preso atto dei lavori della Commissione nominata soltanto nell'ottobre del 2008 per la verifica dei requisiti per il superiore inquadramento, e pur avendone diritto per l'appartenenza ai requisiti dell'art. 19 L.R. 1/2007 (svolgimento di compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla l.r. 17/3/1981 n.12 art. 9, possesso dei requisiti entro il 30/9/78 ed esclusione del personale che avesse beneficiato della cd. progressione verticale), aveva stabilito l'esclusione dai benefici di cui alla L.R. n.1/2007; dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, ricorreva all'AG perché, come per tutte le domande rigettate dalla Commissione, non era stata considerata la diversità di alcune posizioni evincibili dai fascicoli personali dei dipendenti,

fonte: http://burc.regione.campania.it

accomunandoli a coloro che si erano giovati dell'istituto della progressione verticale, sistema di classificazione nel pubblico impiego introdotto con CCNL 31/3/99 con ripartizione dei dipendenti in quattro categorie -A, B, C, D- diverso dal sistema di progressione orizzontale in cui si inseriscono solo gli aumenti retributivi fissi che si verificano all'interno di una singola categoria. Ma si trattava di un sistema di classificazione entrato in vigore nell'aprile 1999, inidoneo a spiegare i suoi effetti per fattispecie verificatesi oltre 10 anni addietro, eppure dalla consultazione di uno specchietto allegato al ricorso, emergeva che IV e V livello corrispondono entrambi alla classificazione della medesima categoria "B", e la Commissione avrebbe dovuto verificare se prima del 30/9/78 vi fossero stati passaggi di categoria o di livelli e se il ricorrente avesse svolto mansioni superiori a quelli previsti dal livello di appartenenza; chiedeva pertanto la riforma del decreto dirigenziale N. 233 del 19/6/09 con il quale era stata decretata la sua esclusione dai benefici della Legge 1/2007, e l'inquadramento nella categoria C (ex VI qualifica) a decorrere dall'1/10/78 e nella categoria "D" (ex VII qualifica) con decorrenza 17/9/82.

Ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva in giudizio la Regione Campania, richiamando l'esplicito dettato normativo che esclude dal beneficio della legge 1/2007 i dipendenti che avessero goduto della progressione verticale, richiamava le argomentazioni della Commissione istituita per la verifica dei requisiti, laddove affermava che "le diverse espressioni utilizzate come concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile dall'interno. L'espressione formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica dell'art. 4 – progressione verticale nel sistema di classificazione", sicché la procedura selettiva qualificata come concorso interno era stata ritenuta equivalente ad una progressione verticale, integrante un motivo di esclusone dal beneficio superando anche la verifica del requisito dello svolgimento alla data del 30/9/78 di compiti ascrivibili alla posizioni di lavoro di cui alla l.reg. n.12/81 art.9. Inoltre, asseriva la resistente che il reinquadramento di IV e V livello funzionale nella categoria B aveva segnato una progressione verticale, e non si trattava di una mera progressione economica all'interno della stessa categoria ma di una vera e propria progressione verticale che necessita di concorso. Concludeva per il rigetto della domanda per infondatezza.

All'odierna udienza, sentite le argomentazioni del ricorrente, assente la convenuta, ed acquisita copia di alcuni provvedimenti giudiziali pertinenti in materia, prodotti dalla parte interessata, il Giudice si riservava di decidere pronunciando all'esito la presente sentenza.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, come peraltro statuito da altri precedenti di merito di primo grado allegati al fascicolo a cui questo giudice ritiene di aderire.

Nel merito, il ricorrente rientra nella applicazione della disciplina di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 1/2007 che, al primo comma, in tema di reinquadramento del personale della Giunta Regionale Campania, così stabilisce: *1. Il personale in servizio presso la Giunta regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, articolo 38, modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9, è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n.12/81, nella categoria C- ex sesta qualifica funzionale- con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D -ex settima qualifica funzionale- con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dall' 1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982 per l'inquadramento nella categoria D. Gli effetti economici del presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. La norma non si applica al personale che ha già beneficiato dell'articolo 39 della legge regionale n. 11/74 e dell'istituto della progressione verticale. Tale reinquadramento non può consentire comunque al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso.*

Ed infatti, il primo requisito, consistente nell'avere svolto alla data del 30/9/1978 compiti ascrivibili

fonte: http://burc.regione.campania.it

alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17/3/1981 n.12 art. 9 ("*Art. 9. Sono inserite nel sesto livello le posizioni lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito delle unità organiche in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.*") è confermato dalle attestazioni del Direttore del Centro di Formazione Professionale, dott. Rocco Loria, circa la collaborazione prestata dal ricorrente nel corso degli anni, quale insegnante nei corsi di formazione professionale, per le ore settimanali ivi indicate, a decorrere dall'anno formativo 1974/75 fino al 1983/84 e, lo svolgimento di incarichi e mansioni proprie della qualifica superiore corrispondente al sesto livello, dall'aprile 1975 al dicembre 1984; il secondo requisito, consistente nella preesistenza dei requisiti per il superiore inquadramento nella ex sesta qualifica funzionale con decorrenza dal 1/10/1978, emerge dagli anzidetti attestati laddove le immutate mansioni hanno consentito il passaggio postumo nel quinto e sesto livello. Il terzo requisito, consistente nel non aver beneficiato dell'istituto della progressione verticale, resta confermato in actis per la presenza di una procedura concorsuale interna cui ha partecipato il ricorrente nel passaggio a qualifiche superiori (da quarto a quinto livello) risalente soltanto al 1983 (decreto di nomina del 2/12/1983), ed essendogli per contro stato riconosciuto l'inquadramento nell'intero periodo in virtù di effettivo svolgimento di incarichi.

Ne discende che il decreto dirigenziale n. 233 del 19/6/2009 avente ad oggetto la "presa d'atto" dei lavori della Commissione nominata per la verifica delle condizioni di applicazione della legge reg. n.1/2007 art. 19, non ha correttamente valutato la posizione della ricorrente, avendo genericamente respinto le domande di tutti i dipendenti decretandone l'esclusione dai benefici di legge.

La decisione negativa della preposta Commissione sull'istanza del ricorrente, recepita dall'Ente regionale con decreto n.233/2009, si fonda infatti sul rilievo che quest'ultimo avrebbe già beneficiato di progressione verticale a seguito di superamento di concorso interno ai sensi delle L.R. n.12/81 e n.41/81, conseguendo l'immissione nel V livello funzionale. Non è contestato, in definitiva, il possesso dei requisiti sostanziali per il beneficio del reinquadramento, ossia lo svolgimento di mansioni ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17/3/1981 n.12 n.9, corrispondenti all'allora esistente sesto livello. Lo svolgimento di dette mansioni, peraltro, risulta, come visto, documentato dalle attestazioni del Direttore dott. Loria ed è un dato non confutato dal resistente nella sua memoria difensiva.

L'oggetto della controversia, piuttosto, si incentra sulla interpretazione da attribuire alla espressione "progressione verticale" impiegata dall'art. 19 della legge reg. 1/2007. Sostiene, al riguardo la ricorrente che il criterio di classificazione del personale secondo il sistema della progressione verticale sarebbe stato introdotto soltanto a far data dall'entrata in vigore del CCNL 31/3/1999, e detto sistema prevede la divisione delle classi in quattro categorie denominate A, B, C, D, e stabilisce al contempo che per progressione verticale deve intendersi il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore, cui si collega un criterio di classificazione secondo la progressione economica orizzontale, che riguarda unicamente gli aumenti retributivi all'interno della medesima categoria; e la stessa normativa collettiva prevede che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore sono riconducibili alla disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31/3/1999, e le diverse espressioni utilizzate come concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, sono da ritenere equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno (vds. Dichiarazione congiunta n. 1 in calce al CCNL del Comparto Enti Locali 2002/2005). In sostanza, per progressione verticale si intende qualsiasi procedura selettiva volta al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, mentre per progressione orizzontale si intende il passaggio, anche mediante procedura selettiva, da una posizione economica ad un'altra, nell'ambito della stessa categoria. Si tratta cioè di valutare se il concorso interno

fonte: http://burc.regione.campania.it

sostenuto dal ricorrente sia equiparabile ad una progressione verticale nel senso richiamato dall'art. 19 L.R. 1/2007. Ma il quesito ha una risposta negativa.

In primo luogo, si dubita che il legislatore regionale intendesse attribuire all'istituto della progressione verticale, introdotto a seguito del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 31/3/1999 e successive modifiche, una portata retroattiva. Se tanto avesse inteso, on sarebbe stato necessario distinguere espressamente le sole ipotesi del *personale che ha già beneficiato dell'articolo 39 della legge regionale n.11/74*, poiché anch'esso, in sostanza, equivale ad una progressione verticale, in senso lato. Difatti, dispone l'art. 39 cit.: "*i dipendenti di cui agli articoli 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza, vengono immessi nei ruoli regionali con attribuzione del livello funzionale superiore purché abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo, comunque prestato, e superino una prova di accertamento qualitativo le cui modalità saranno stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta Regionale, rispettivamente per il personale del Consiglio e della Giunta. Per il personale di cui agli artt. 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per non meno di cinque anni, mansioni della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza e risultanti da atti formali, l'immissione in ruolo nel livello funzionale corrispondente alle mansioni svolte avviene anche prescindendo dal titolo di studio, previo l'accertamento qualitativo di cui al precedente comma*". Neppure si spiegherebbe la precisazione per cui è escluso dal beneficio dell'art. 19 il personale che ha già beneficiato '*dell'istituto della progressione verticale*' , laddove il riferimento all' *istituto* rimanda immediatamente all'ipotesi tipica definita ex novo dal contratto del 1999 cui la dichiarazione accede. E non va obliterato che la predetta Dichiarazione congiunta n.1 ribadisce che le varie forme di concorsi, passaggi, e selezioni interne, unificati sotto la dizione "progressione verticale" riguardano comunque passaggi interni alla categoria superiore, con rinvio, quindi, al nuovo sistema di classificazione vigente dal 1999.

Ma anche a voler ritenere che il legislatore del 2007 avesse inteso escludere tutti i dipendenti che già in qualche modo, trasponendo il sistema dei livelli funzionali nel nuovo sistema di inquadramento, avessero beneficiato del passaggio ad una categoria superiore (B, C, o D) rispetto a quella cui avrebbero avuto diritto col precedente livello, comunque la fattispecie concreta riguardante l'odierno ricorrente non vi risulterebbe ricompresa. Correttamente, infatti, viene evidenziato in ricorso come, in base al nuovo sistema di classificazione, entrambi i livelli funzionali rivestiti dal ricorrente nel periodo in contestazione -ossia il quarto ed il quinto- corrispondono entrambi ad un'unica categoria, ossia la B, pur se a posizioni economiche diverse; mentre l'ex sesto livello funzionale corrisponde ad una categoria superiore, ossia la C.

Pertanto, non si è realizzato il passaggio ad alcuna "categoria" superiore, che è il presupposto dell'istituto della progressione verticale; restando invece il passaggio da una posizione economica all'altra nell'ambito della progressione orizzontale, che non è causa di esclusione dal beneficio.

D'altro canto, il beneficio introdotto dalla L.R. 1/2007 comporta proprio, quale effetto del reinquadramento, una progressione verticale in senso tipico, ossia un passaggio dalla categoria C, ex VI livello, alla superiore categoria D, corrispondente all'ex VII livello.

Le argomentazioni che precedono trovano, infine, ulteriore conferma nel raffronto con l'ipotesi testuale di esclusione dei dipendenti beneficiari dell'art. 39 L.R. 11/74; questi ultimi, infatti, avevano già ottenuto una volta la valorizzazione delle mansioni superiori di fatto svolte ai fini del formale inquadramento, "anche prescindendo dal possesso del titolo di studio"; al contrario, non risulta che il concorso interno espletato dal ricorrente si fondasse sull'esercizio di mansioni superiori, né ad ogni modo gli assegnava formalmente il sesto livello. È quindi spiegabile l'esclusione dei primi dal nuovo beneficio fondato sulle mansioni di fatto svolte, che già avevano portato ad un primo avanzamento in carriera.

La domanda va quindi accolta con accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1/10/1978, e nella categoria D, ex VII

fonte: http://burc.regione.campania.it

livello funzionale, con decorrenza 17/9/1982.

La peculiarità interpretativa e la conformità dell'indirizzo giurisprudenziale qui richiamato consentono di applicare la regola della soccombenza per la statuizione sulle spese del procedimento, che vanno poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente Baldi Michele all'inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1/10/78, e nella categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17/9/82.

Condanna la resistente Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 920,00, oltre IVA e CNA se dovuti come per legge.

Motivi riservati in giorni sessanta.

Salerno 29 ottobre 2013.

Dott. Attilio Franco Orio

fonte: http://burc.regione.campania.it

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv. Il Fornicolo (parte)

Salerno, lì 07 MAG. 2015

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

È copia conforme all'esecutiva
Salerno, lì 07 MAG. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Richiesta di notifica

Ad istanza della Sig.ra Rachele Bellotti, come in atti rappresentata, chiede l'ufficiale giudiziario la notifica e relativa fissazione di udienza a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del suo Legale rappresentante pro tempore - Via Santa Lucia con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 21.

13 MAG 2015

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza Tribunale di Salerno - Sez. Lav.-
Numero 5676/2013
Dip. Baldi Michele

Diritti e onorari			920,00
			920,00
CPA	4%	920,00	36,80
			956,80
IVA	22%	956,80	210,50
TOTALE FATTURA			1.167,30

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

ex dipendente: PASCULLI Michela nata a Manduria (TA) il 01/10/1944 matr. 1452
c. f. **PSCMHL44R41E882X**

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.369613 del 28/05/2015 (prat. n. 1641/11 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 5677/13 del Tribunale di Salerno-Sez. Lavoro depositata il 07/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 13/05/2015.
Il Tribunale di Salerno in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Pasculli Michela, ha condannato l'Amministrazione all'inquadramento della ricorrente nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 01/10/1978, e nella categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17/09/1982.
Il Tribunale di Salerno ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 920,00, oltre IVA e CPA se dovuti come per legge

fonte: http://burc.regione.campania.it

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5677/13 del Tribunale di Salerno depositata il 07/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 13/05/2015

TOTALE DEBITO **€ 1.167,30**

Sig.ra Pasculli Michela matr. 1452

- Competenze per spese legali ex Dip. Pasculli Michela €. 1.167,30

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 369613 del 28/05/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 5677/13 del Tribunale di Salerno depositata il 07/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 13/05/2015
- Prospetto calcolo competenze legali

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Iannello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

1074

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA
Prot 2015 0369613 28/05/2015 08.05
Mitt Avvocatura Regionale
Ass 951404 UOD Contenzioso lavoro in coll
Classifica : 4

04

01 GIU. 2015

DIP 55 DG 14 UOD 04
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati – Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Prat. CC. n. 1641/11, 1642/11 – Avv. Di Lascio

Pasculli Michela Rosaria, Baldi Michele c/Regione Campania
Trasmissione sentenze nn. **5677/13** e **5676/13**
Trib. Salerno Sez. Lavoro –

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia delle sentenze nn. **5677/13** e **5676/13** del Tribunale di Salerno sezione Lavoro relative ai procedimenti emarginati.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAMPANIA
/336545 15/05/2015 11,28
SALERNO
scatura

CC 1604/11
03
Sent. 56 27/13
COPIA

Salerno, 23 SET. 2014
Il cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA REGIONALE
DIREZIONE ALLA SEDE DI SALERNO
5786 del 13 MAG 2015
RICEZIONE ATTI SEDE DI SALERNO
Napoli, lì 13 MAG 2015

Il Tribunale di Salerno - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato:
dott. **ATTILIO FRANCO ORIO**
ha pronunziato all'udienza del 29.10.2013 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. 8209 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2010 vertente

TRA

PASCULLI MICHELA ROSARIA
Rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.to MASSIMILIANO FORMICOLA e dall'avv. TOMMASO PERPETUA del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata come da mandato a margine del ricorso introduttivo presso lo studio dell'avv. Matteo De Crescenzo in Salerno;

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA
in persona del legale rappresentante p.t., Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. ALBA DI LASCIO unitamente alla quale domicilia in Napoli presso la sede dell'Avvocatura Regionale Campania

RESISTENTE

avente ad oggetto: retrodatazione inquadramento.
Conclusioni: come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20/10/2010 la sig.a PASCULLI MICHELA ROSARIA, dipendente della Giunta Regionale Campania, premesso di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 4/3/1974 con la qualifica di coadiutore IV livello funzionale, svolgendo mansioni nel settore interventi per la produzione agricola, e di avere richiesto e conseguito, a seguito della entrata in vigore della legge Regionale n. 10/1977, l'inquadramento nel livello funzionale superiore (V livello) giusta attestato del Capo Ispettorato Ripartimentale Foreste di Salerno circa la collaborazione ininterrotta dal 1973 al 1984 alla cura ed istruttoria delle pratiche amministrative e contabili relative all'applicazione della legge n.28/74, con effetti economici decorrenti dal 25/10/1983, e di avere presentato nuova istanza per il riconoscimento di mansioni superiori segnalando anche la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti che pur svolgendo le medesime mansioni erano stati già collocati in VI ed VIII livello funzionale, con conseguente immissione nel VI livello solo a partire dal gennaio 1983, si doleva che la Giunta Regionale con proprio decreto n. 233 del 19/6/2009, preso atto dei lavori della Commissione nominata soltanto nell'ottobre del 2008 per la verifica dei requisiti per il superiore inquadramento, e pur avendone diritto per l'appartenenza ai requisiti dell'art. 19 L.R. 1/2007 (svolgimento di compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla l.r. 17/3/1981 n.12 art. 9, possesso dei requisiti entro il 30/9/78 ed esclusione del personale che avesse beneficiato della cd. progressione verticale), aveva stabilito l'esclusione dai benefici di cui alla L.R. n.1/2007; dopo aver esperito il tentativo di conciliazione,

fonte: http://burc.regione.campania.it

ricorreva all'AG perché, come per tutte le domande rigettate dalla Commissione, non era stata considerata la diversità di alcune posizioni evincibili dai fascicoli personali dei dipendenti, accomunandoli a coloro che si erano giovati dell'istituto della progressione verticale, sistema di classificazione nel pubblico impiego introdotto con CCNL 31/3/99 con ripartizione dei dipendenti in quattro categorie -A, B, C, D- diverso dal sistema di progressione orizzontale in cui si inseriscono solo gli aumenti retributivi fissi che si verificano all'interno di una singola categoria. Ma si trattava di un sistema di classificazione entrato in vigore nell'aprile 1999, inidoneo a spiegare i suoi effetti per fattispecie verificatesi oltre 10 anni addietro, eppure dalla consultazione di uno specchietto allegato al ricorso, emergeva che IV e V livello corrispondono entrambi alla classificazione della medesima categoria "B", e la Commissione avrebbe dovuto verificare se prima del 30/9/78 vi fossero stati passaggi di categoria o di livelli e se la ricorrente avesse svolto mansioni superiori a quelli previsti dal livello di appartenenza; chiedeva pertanto la riforma del decreto dirigenziale N. 233 del 19/6/09 con il quale era stata decretata la sua esclusione dai benefici della Legge 1/2007, e l'inquadramento nella categoria C (ex VI qualifica) a decorrere dall'1/10/78 e nella categoria "D" (ex VII qualifica) con decorrenza 7/9/82.

Ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva in giudizio la Regione Campania, richiamando l'esplicito dettato normativo che esclude dal beneficio della legge 1/2007 i dipendenti che avessero goduto della progressione verticale, richiamava le argomentazioni della Commissione istituita per la verifica dei requisiti, laddove affermava che "le diverse espressioni utilizzate come concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile dall'interno. L'espressione formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica dell'art. 4 – progressione verticale nel sistema di classificazione", sicché la procedura selettiva qualificata come concorso interno era stata ritenuta equivalente ad una progressione verticale, integrante un motivo di esclusone dal beneficio superando anche la verifica del requisito dello svolgimento alla data del 30/9/78 di compiti ascrivibili alla posizioni di lavoro di cui alla l.reg. n.12/81 art.9. Inoltre, asseriva la resistente che il reinquadramento di IV e V livello funzionale nella categoria B aveva segnato una progressione verticale, e non si trattava di una mera progressione economica all'interno della stessa categoria ma di una vera e propria progressione verticale che necessita di concorso. Concludeva per il rigetto della domanda per infondatezza.

All'odierna udienza, sentite le argomentazioni della ricorrente, assente la convenuta, ed acquisita copia di alcuni provvedimenti giudiziali pertinenti in materia, prodotti dalla parte interessata, il Giudice si riservava di decidere pronunciando all'esito la presente sentenza.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, come peraltro statuito da altri precedenti di merito di primo grado allegati al fascicolo a cui questo giudice ritiene di aderire.

Nel merito, la ricorrente rientra nella applicazione della disciplina di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 1/2007 che, al primo comma, in tema di reinquadramento del personale della Giunta Regionale Campania, così stabilisce: *1. Il personale in servizio presso la Giunta regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, articolo 38, modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, articolo 9, è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge regionale n.12/81, nella categoria C- ex sesta qualifica funzionale- con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D -ex settima qualifica funzionale- con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dall' 1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982 per l'inquadramento nella categoria D. Gli effetti economici del presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. La norma non si applica al personale che ha già beneficiato dell'articolo 39 della legge regionale n. 11/74 e dell'istituto della progressione verticale. Tale reinquadramento non può consentire comunque al personale beneficiario l'accesso al ruolo unico dirigenziale della Giunta regionale, se non mediante pubblico concorso.*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ed infatti, il primo requisito, consistente nell'avere svolto alla data del 30/9/1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17/3/1981 n.12 art. 9 ("*Art. 9. Sono inserite nel sesto livello le posizioni lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito delle unità organiche in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.*") è confermato dalle attestazioni del Capo Ispettorato Ripartimentale, dott. Ciro Rolando, circa la ininterrotta collaborazione prestata dal dipendente alla cura ed istruttoria delle pratiche amministrative e contabili relative alla legge 28/74 (istruttoria delle pratiche amministrative e contabili relative all'applicazione dell'art. 4 della legge 28/74 in materia di rimboschimenti volontari e, successivamente, anche in materia di pratiche amministrative e contabili relative alle paghe dei giovani assunti con legge 285/78) e lo svolgimento di incarichi e mansioni proprie della qualifica superiore, dal giugno 1974 all'ottobre 1984; il secondo requisito, consistente nella preesistenza dei requisiti per il superiore inquadramento nella ex sesta qualifica funzionale con decorrenza dal 1/10/1978, emerge dall'attestato del 24/2/1986 laddove le immutate mansioni hanno consentito il passaggio postumo nel quinto e sesto livello (cfr. attestato del 16/9/2010 con anzianità e livelli). Il terzo requisito, consistente nel non aver beneficiato dell'istituto della progressione verticale, resta confermato in actis per la mancanza di alcuna procedura concorsuale cui abbia partecipato la ricorrente nel passaggio a qualifiche superiori, essendole per contro stato riconosciuto l'inquadramento in virtù di effettivo svolgimento di incarichi.

Ne discende che il decreto dirigenziale n. 233 del 19/6/2009 avente ad oggetto la "presa d'atto" dei lavori della Commissione nominata per la verifica delle condizioni di applicazione della legge reg. n.1/2007 art. 19, non ha correttamente valutato la posizione della ricorrente, avendo genericamente respinto le domande dei dipendenti decretandone l'esclusione dai benefici di legge.

La decisione negativa della preposta Commissione sull'istanza della ricorrente, recepita dall'Ente regionale con decreto n.233/2009, si fonda infatti sul rilievo che quest'ultima avrebbe già beneficiato di progressione verticale a seguito di superamento di concorso interno ai sensi delle L.R. n.12/81 e n.41/81, conseguendo l'immissione nel V livello funzionale. Non è contestato, in definitiva, il possesso dei requisiti sostanziali per il beneficio del reinquadramento, ossia lo svolgimento di mansioni ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17/3/1981 n.12 n.9, corrispondenti all'allora esistente sesto livello. Lo svolgimento di dette mansioni, peraltro, risulta, come visto, documentato dalle attestazioni del Capo Ispettorato dott. Rolando ed è un dato non confutato dal resistente nella sua memoria difensiva.

L'oggetto della controversia, piuttosto, si incentra sulla interpretazione da attribuire alla espressione "progressione verticale" impiegata dall'art. 19 della legge reg. 1/2007. Sostiene, al riguardo la ricorrente che il criterio di classificazione del personale secondo il sistema della progressione verticale sarebbe stato introdotto soltanto a far data dall'entrata in vigore del CCNL 31/3/1999, e detto sistema prevede la divisione delle classi in quattro categorie denominate A, B, C, D, e stabilisce al contempo che per progressione verticale deve intendersi il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore, cui si collega un criterio di classificazione secondo la progressione economica orizzontale, che riguarda unicamente gli aumenti retributivi all'interno della medesima categoria; e la stessa normativa collettiva prevede che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore sono riconducibili alla disciplina dell'art. 4 del CCNL del 31/3/1999, e le diverse espressioni utilizzate come concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, sono da ritenere equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno (vds. Dichiarazione congiunta n. 1 in calce al CCNL del Comparto Enti Locali 2002/2005). In sostanza, per progressione verticale si intende qualsiasi procedura selettiva volta al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, mentre per progressione orizzontale si intende il passaggio, anche mediante procedura selettiva, da una posizione economica

fonte: http://burc.regione.campania.it

ad un'altra, nell'ambito della stessa categoria. Si tratta cioè di valutare se il concorso interno sostenuto dalla ricorrente sia equiparabile ad una progressione verticale nel senso richiamato dall'art. 19 L.R. 1/2007. Ma il quesito ha una risposta negativa.

In primo luogo, si dubita che il legislatore regionale intendesse attribuire all'istituto della progressione verticale, introdotto a seguito del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 31/3/1999 e successive modifiche, una portata retroattiva. Se tanto avesse inteso, on sarebbe stato necessario distinguere espressamente le sole ipotesi del *personale che ha già beneficiato dell'articolo 39 della legge regionale n.11/74*, poiché anch'esso, in sostanza, equivale ad una progressione verticale, in senso lato. Difatti, dispone l'art. 39 cit.: "*i dipendenti di cui agli articoli 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza, vengono immessi nei ruoli regionali con attribuzione del livello funzionale superiore purché abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo, comunque prestato, e superino una prova di accertamento qualitativo le cui modalità saranno stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta Regionale, rispettivamente per il personale del Consiglio e della Giunta. Per il personale di cui agli artt. 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per non meno di cinque anni, mansioni della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza e risultanti da atti formali, l'immissione in ruolo nel livello funzionale corrispondente alle mansioni svolte avviene anche prescindendo dal titolo di studio, previo l'accertamento qualitativo di cui al precedente comma*". Neppure si spiegherebbe la precisazione per cui è escluso dal beneficio dell'art. 19 il personale che ha già beneficiato '*dell'istituto della progressione verticale*' , laddove il riferimento all' *istituto* rimanda immediatamente all'ipotesi tipica definita ex novo dal contratto del 1999 cui la dichiarazione accede. E non va obliterato che la predetta Dichiaraizone congiunta n.1 ribadisce che le varie forme di concorsi, passaggi, e selezioni interne, unificati sotto la dizione "progressione verticale" riguardano comunque passaggi interni alla categoria superiore, con rinvio, quindi, al nuovo sistema di classificazione vigente dal 1999.

Ma anche a voler ritenere che il legislatore del 2007 avesse inteso escludere tutti i dipendenti che già in qualche modo, trasponendo il sistema dei livelli funzionali nel nuovo sistema di inquadramento, avessero beneficiato del passaggio ad una categoria superiore (B, C, o D) rispetto a quella cui avrebbero avuto diritto col precedente livello, comunque la fattispecie concreta riguardante l'odierna ricorrente non vi risulterebbe ricompresa. Correttamente, infatti, viene evidenziato in ricorso come, in base al nuovo sistema di classificazione, entrambi i livelli funzionali rivestiti dalla ricorrente nel periodo in contestazione -ossia il quarto ed il quinto- corrispondono entrambi ad un'unica categoria, ossia la B, pur se a posizioni economiche diverse; mentre l'ex sesto livello funzionale corrisponde ad una categoria superiore, ossia la C.

Pertanto, non si è realizzato il passaggio ad alcuna "categoria" superiore, che è il presupposto dell'istituto della progressione verticale; restando invece il passaggio da una posizione economica all'altra nell'ambito della progressione orizzontale, che non è causa di esclusione dal beneficio.

D'altro canto, il beneficio introdotto dalla L.R. 1/2007 comporta proprio, quale effetto del re inquadramento, una progressione verticale in senso tipico, ossia un passaggio dalla categoria C, ex VI livello, alla superiore categoria D, corrispondente all'ex VII livello.

Le argomentazioni che precedono trovano, infine, ulteriore conferma nel raffronto con l'ipotesi testuale di esclusione dei dipendenti beneficiari dell'art. 39 L.R. 11/74; questi ultimi, infatti, avevano già ottenuto una volta la valorizzazione delle mansioni superiori di fatto svolte ai fini del formale inquadramento, "anche prescindendo dal possesso del titolo di studio"; al contrario, non risulta che il concorso interno espletato dalla ricorrente si fondasse sull'esercizio di mansioni superiori. È quindi spiegabile l'esclusione dei primi dal nuovo beneficio fondato sulle mansioni di fatto svolte, che già avevano portato ad un primo avanzamento in carriera.

La domanda va quindi accolta con accertamento del diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1/10/1978, e nella

fonte: http://burc.regione.campania.it

categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17/9/1982.

La peculiarità interpretativa e la conformità dell'indirizzo giurisprudenziale qui richiamato consentono di applicare la regola della soccombenza per la statuizione sulle spese del procedimento, che vanno poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente Pasculli Michela Rosaria all'inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1/10/78. e nella categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17/9/82.

Condanna la resistente Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 920,00, oltre IVA e CNA se dovuti come per legge.

Motivi riservati in giorni sessanta.

Salerno 29 ottobre 2013.

Dott. Attilio Franco Orio

fonte: http://burc.regione.campania.it

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

_____

Salerno, lì 07 MAG. 2015

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

È copia conforme all'esecutiva. 07 MAG. 2015
Salerno, lì _____

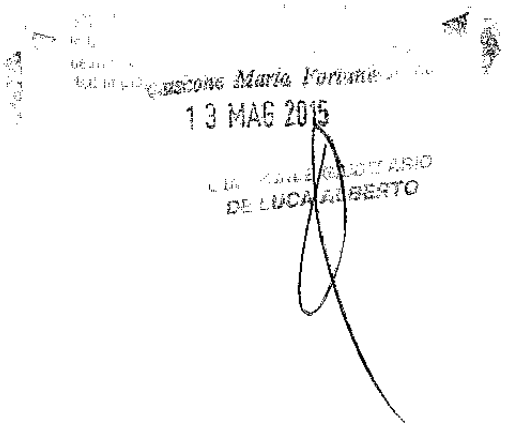
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A3F2
d.ssa Lidia CRUDELE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Elenco di notifica

Dal Dirigente della Dr.ssa Michela Rufrano, Funzionario, come in atti della Giunta Regionale della Campania, si notifica il seguente elenco di:

- REGIONE CAMPANIA in persona del suo Legale rappresentante p.t. Presidente - Dr. Vincenzo De Luca, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania in Napoli alla via Santa Lucia n. 81



fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza Tribunale di Salerno - Sez. Lav.-
Numero 5677/2013
Dipendente Pasculli Michela Rosaria

Diritti e onorari			920,00
			920,00
CPA	4%	920,00	36,80
			956,80
IVA	22%	956,80	210,50
TOTALE FATTURA			1.167,30

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

ex dipendente: FORINA Luigia nata a Padula (SA) il 25/09/1944 matr. 5626
c. f. **FRNLGU44P65G226D**

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.390145 del 05/06/2015 (prat. n. 329/07 CA Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 2618/15 del Consiglio di Stato, sez. V depositata il 26/05/2015
Il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando sull'appello n. 139 del 2008 proposto dalla Regione Campania, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata emessa dal TAR Campania Sez. Staccata di Salerno n. 1963/2006 (la predetta sentenza aveva accolto il ricorso proposto dall'ex dipendente Forina Luigia, la quale aveva chiesto che le venissero corrisposti la rivalutazione monetaria, gli interessi legali, relativamente alla complessiva somma di lire 31.000.000 percepita tra il mese di settembre 1992 ed il mese di gennaio del 1993 a titolo di retribuzioni arretrate).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Consiglio di Stato ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori di legge
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2618/15 del Consiglio di Stato depositata il 26/05/2015

TOTALE DEBITO **€ 1.903,20**

Sig.ra FORINA Luigia matr. 5626

- Competenze per spese legali ex Dip. **Forina** Luigia €. 1.903,20

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 390145 del 05/06/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 2618/15 del Consiglio di Stato depositata il 26/05/2015;
- Prospetto calcolo competenze legali

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Ianniello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA
2015. 0390145 05/06/2015 14,49
Avvocatura Regionale
5514 Direzione Generale per le Riso

09 GIU. 2015

Alla Direzione Generale per
le Risorse Umane (55-14)
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

All'Avv. Rosanna Panariello
SEDE

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato, sez. V
promosso da Regione Campania c/ Forina Luigia ed altri
Sentenza n. 2618/15 - Pratica n. CA/329/07

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V n. 2618/15 depositata in data 26/5/15, inerente al giudizio in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
- Avv. Pasquale d' Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Mod. AVV015 CDS

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE V

Avvocato Difensore:
Panariello Rosanna
Presso:
Panariello Rosanna
Via Poli, 29 00187 Roma

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 26/05/2015 con il n. 2618/2015 ed esito: **Respinge**.

Numero Registro Generale: 139/2008

Parti	Avvocati
Regione Campania	Panariello Rosanna

Contro:

Parti	Avvocati
Forina Luigia, ed altri	Annunziata Maria

Roma, li' 26/05/2015

l'operatore amministrativo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giustizia Amministrativ - Consiglio di stato Tribunali Amministrativ Regionali

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

Giustizia Amministrativ - Consiglio di stato Tribunali Amministrativ Regionali

Sezione del sito (Intestazione)

- Vai al menu di navigazione
- Vai al contenuto

Vai alla pagina HOME

Torna alla pagina precedente

Sezione del sito (Contenuto)

N. 02618/2015REG.PROV.COLL.
N. 00139/2008 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2008, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, n. 29;

contro

La dott.ssa Luigia Forina, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria

fonte: http://burc.regione.campania.it

Annunziata, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sez. V del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. II n. 1963/2006, resa tra le parti, concernente differenze retributive;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della dott.ssa Luigia Forina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2015 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti l'avvocato Rosanna Panariello e l'avvocato Leopoldo Fiorentino, su delega dell'avvocato Maria Annunziata;

Vista la sentenza n. 1936 pubblicata il 7 novembre 2006, con la quale il TAR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, ha accolto il ricorso della dott.ssa Luigia Forina, la quale aveva chiesto che le venissero corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali relativamente alla complessiva somma di £. 31.000.000, percepita tra il mese di settembre del 1992 ed il mese di gennaio del 1993 a titolo di retribuzioni arretrate, dichiarando che venissero versati alla ricorrente gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria cumulati secondo la legge del tempo ed inoltre, ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici a decorrere dalla data di proposizione del ricorso medesimo da calcolarsi sugli interessi di base;

fonte: http://burc.regione.campania.it

Visto l'appello in Consiglio di Stato proposto dalla Regione Campania avverso la medesima sentenza, nella parte in cui essa ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire gli interessi anatocistici, sostenendo che l'art. 429 c.p.c. non disponesse alcunché in merito a tale tipo di interessi e che comunque il maggior danno doveva ritenersi comunque compensato con quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria;

Considerato che l'art. 429 c.p.c. stabilisce che il giudice, quando pronuncia una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare gli interessi nella misura legale;

Rilevato che gli interessi di legge da calcolare sugli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale costituisce principio generale al quale l'art. 429 (ritenuto applicabile dalla sentenza impugnata) non apporta deroghe, nulla affermando sul punto, sicché risulta corretta la sentenza impugnata, la quale ha richiamato la giurisprudenza più recente in materia della Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., Lavoro, 24 settembre 2009 n. 20561), sulla spettanza degli interessi anatocistici;

Rilevato dunque che l'appello deve essere respinto e che le spese rimangono a carico della soccombente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 139 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- Torna su

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Consiglio di Stato - Sez. V -
Numero 2618/2015
Dipendente Forina Luigia

Diritti e onorari			1.500,00
			1.500,00
CPA	4%	1.500,00	60,00
			1.560,00
IVA	22%	1.560,00	343,20
TOTALE FATTURA			1.903,20

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Fulgione Carmela nata a Eboli (SA) il 11/11/1951 matr. 5382
c.f. **FLGCML51S51D390R**

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.147559 del 04/03/2015 (prat. n. 4274/12 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1929/13 del Tribunale di Salerno-Sez. Lavoro depositata il 19/04/2013 e notificata in forma esecutiva il 26/09/2014.
Il Tribunale di Salerno in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Fulgione Carmela, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.724,00 (pari ad €.1362,00 per ciascun anno) a titolo di risarcimento danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione organizzativa per gfli anni 2000 e 2001unitamente agli accessori come per legge.
Il Tribunale di Salerno ha, altresì, compensate le spese del giudizio tra le parti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 267886 del 20/04/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.
La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n.294883 del 29/04/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1929/13 del Tribunale di Napoli depositata il 19/04/2013 e notificata in forma esecutiva il 26/09/2014

TOTALE DEBITO **€ 2854,13**

Sig.ra **Fulgione** Carmela matr. 5382

- Risarcim. Danno per mancata retrib. Di risultato P.O.(anni 2000-2001) € . 2724,00
- Interessi legali maturati al 27/08/2015 €. 130,13

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 147559 del 04/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 1929/13 del Tribunale di Salerno depositata il 19/04/2013 e notificata in forma esecutiva il 26/09/2014

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

871

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

513

dr. Scott
UOD 04

DIP 55 DG 14 UOD 03
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0147559 04/03/2015 10,11
Mitt. A G C 4 Avvocatura
Ass 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr
Classifica : 4

06 MAR. 2015

CC- 5604/11, 6222-4274-4275/12, 8728-8724/13 – Avv. Di Lascio
Ricorso per differenze retributive.
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Citro Elisabetta +altri	19044/13	Trib. Napoli
D'Angelo Gennaro	8243/14	Trib. Napoli
Fulgione Carmela	1929/13	Trib. Salerno
Passarella Vittorio	1926/13	Trib. Salerno
Fantini Giancarlo +altri	5662/14	Trib. Napoli
Armato Adriana	7505/14	Trib. Napoli

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso alla struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

fonte: http://burc.regione.campania.it

eC4274/12

AVV. PASQUALE LUCIO MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

COPIA
23 SET. 2014

N° 1929/13 SENT.
N° _____ R.GEN.
N° _____ CRON.

N. 361/2012 .....R.G.

Rilasciata a: Avv. Monaco
e a: Avv. _____
Salerno, 1 - 10 - 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
12222
26 SET 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Tribunale di Salerno - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott. ssa Maria Teresa BELMONTE
ha pronunziato all'udienza del 19.02.2013 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. N. 361/2012 .....del ruolo generale del lavoro vertente

TRA

FULGIONE Carmela rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'avv. Lucio Pasquale MONACO presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alba DI LASCIO in virtù di mandato a margine della memoria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli

CONVENUTA - RESISTENTE

O G G E T T O: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: All'udienza odierna le parti, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio, concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.01.2012 parte ricorrente, dipendente della Regione, appartenente alla categoria D e titolare negli anni 2000 e 2001 di una delle posizioni organizzative previste dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999, adiva questa A.G. per conseguire la dichiarazione di inadempimento, da parte della Regione, agli obblighi contrattualmente assunti con l'art. 10 CCNL 1999 nonché con art. 11 CCDI 2000, in quanto non avrebbe percepito la indennità di risultato nella misura specificata nell'atto introduttivo. Rappresentava di avere ricevuto l'incarico dirigenziale con determina della regione Campania, e che la retribuzione invocata doveva essere corrisposta prebvia valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione e che presso il convenuto il sistema di valutazione risultava istituito con delibera della Giunta Regionale n. 8493/1998. Chiedeva, pertanto, chiedendo al condanna della Regione al pagamento dell'importo a titolo di risarcimento danni per perdita di chance oltre rivalutazione ed interessi.

Si costituiva in giudizio la Regione, che contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
30 SET 2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare vanno esaminate le norme contrattuali istitutive della retribuzione di risultato. L'art. 8 del CCNL comparto Regioni del 1999 prevedeva la istituzione da parte degli enti territoriali di posizioni organizzative che comportano lo svolgimento di determinati incarichi con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, posizioni che possono essere assegnate solo a dipendenti classificati nella qualifica D.
L'art. 9 co. 4 dispone poi che " *I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, di cui all'art. 10 co. 3* "". Tale ultima norma prevede poi che "*l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale*". Dal combinato disposto di tali norme, ed in particolare dall'art. 9 co. 4, si evince che la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata ad una valutazione annuale posta in essere dall'Ente, secondo criteri e procedure predeterminati ed alla quale sono soggetti i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuite le posizioni organizzative.
Dunque l'assunto della regione, secondo cui la valutazione dell'Ente sarebbe richiesta solo al fine di graduare la retribuzione di risultato tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della retribuzione di posizione, non trova alcun riscontro normativo.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della ricorrente come da dispositivo. In realtà, lo stesso art. 10 co. 3 citato, che dispone tale graduazione , prescrive poi che "essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale", laddove il termine "essa" si riferisce alla retribuzione di risultato nella sua interezza, volendo intendere che, a prescindere dalla graduazione, è proprio la corresponsione di tale emolumento ad essere subordinato alla valutazione dell'ente. Analoga disciplina della retribuzione di risultato è stata prevista nel contratto collettivo integrativo per il personale della Giunta Regionale del 27.3.2000, che ha parimenti subordinato la corresponsione di tale emolumento ad una valutazione della P.A..in particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, contrassegnati rispettivamente con le lettere A-B-C, prevedendo, per la prima una retribuzione di £ 22.000.000, per la seconda di £. 18.000.000, per la terza di £. 14.000.000, oltre "*una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore , sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con Delibera G.R. n. 8463/1982*".
Alla luce della disciplina contrattuale sopra descritta, deve concludersi nel senso che la corresponsione della retribuzione di risultato non possa prescindere dalla valutazione dei risultati posta in essere dall'ente, valutazione che, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico, riconosciuto dalla contrattazione collettiva ai dipendenti, costituisce una condotta obbligata del datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, nella quale l'odierno ricorrente non è stato sottoposto , pur titolare di posizione organizzativa, alla valutazione annuale, non è possibile quindi affermare, sulla base della disciplina contrattuale, il loro diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2001. Né può condividersi la tesi che la conferma degli incarichi ricevuti può essere considerata come una implicita valutazione positiva dei risultati dei precedenti incarichi, come sostenuto nel ricorso

fonte: http://burc.regione.campania.it

introduttivo. In realtà l'art. 9 co. 2 del CCNL citato dispone che "*per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti del personale della categoria D*".

L'art. 12 del CCDI , recante disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento e per la conferma degli incarichi da parte dei dirigenti, valutando elementi che attengono soprattutto alle caratteristiche personali del dipendente, quali risultati culturali, attitudini, capacità professionali, mentre la valutazione della precedente attività svolta dal dipendente viene ricompresa sotto il parametro dell'esperienza, a prescindere dai risultati. Per questo non è possibile affermare che la conferma nell'incarico equivalga ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti nel precedente incarico, poiché è diverso l'oggetto della valutazione che nel primo caso ha valenza soggettiva, e nel secondo valenza oggettiva.

Quanto alla domanda risarcitoria fondata sulla circostanza che spetta alla Amministrazione la costituzione del nucleo di valutazione, a cui è subordinata la corresponsione della retribuzione di risultato, la quale deve rispondere dei danni derivati dal mancato funzionamento di tale organismo di supporto, essa è fondata.

Invero, l'obbligo del datore di lavoro, seppure non previsto letteralmente come tale dal contratto collettivo, deriva dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 c.c.) e nella loro esecuzione (art. 1375 c.c.). D'altronde solo attraverso la condotta accessoria omessa la amministrazione poteva adempiere alla propria obblgiazione4 principale di corrispondere la retribuzione di risultato (sussistenti i rispettivi presupposti), prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

Quanto alla questione del danno risarcibile, deve escludersi che tale danno possa consistere nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo la corresponsione di tale subordinata ad una valutazione della P.A. dall'esito incerto. Il ricorrente può, invece, fondatamente rivendicare, come fa, un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto titolare del diritto alla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'incarico conferitogli dall'Ente. Invero, è pacifico in giurisprudenza che la perdita di chance non costituisca una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione, onde3 la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione alla integrità del patrimonio la cui risarcibilità è conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (cfr. ex *plurimis* cass. 18.3.2003 n. 3999).

Nella fattispecie in esame la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici, che non risultano predeterminati, ma, più in generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa. Né l'Amministrazione può sottrarsi fondatamente alle proprie responsabilità proprio sul fondamento della lacuna che essa stessa ha determinato con il non apprestare alcun criterio di valutazione.

Sotto tale profilo può assumere rilevanza la conferma dell'incarico quale espressione della esperienza acquisita dai dipendenti, ai sensi dell'art. 9 CCNL di settore. La conferma, in sostanza, può far presumere che ove fosse stato predisposto il sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò proposto, l'attuale ricorrente con tutta probabilità,

fonte: http://burc.regione.campania.it

negli anni 2000 e 2001 sarebbe stato favorevolmente valutato e che, quindi, avrebbe avuto al concreta probabilità di ottenere la invocata indennità: in tal senso depongono, da un lato, l'assenza di qualsivoglia rilievo in ordine alle modalità di espletamento dei compiti affiati, ed ai risultati conseguiti, e, dall'altro, la conferma nell'incarico di responsabile di posizione organizzativa di livello B anche per gli anni successivi. Tali circostanze attestano, al di là di ogni residua incertezza, il corretto e proficuo svolgimento delle funzioni demandate all'appellante.

Sulla base di tali elementi, può desumersi, con tutta ragionevolezza, anche facendo ricorso a criteri presuntivi, che l'espletamento di una seria e corretta procedura valutativa avrebbe consentito al ricorrente di conseguire, all'esito, un giudizio favorevole in ordine al proprio operato e di percepire, quindi, la c.d. indennità di risultato. Acclarata, pertanto, la responsabilità della regione Campania per l'inadempimento dell'obbligo di assicurare la predisposizione dello schema di valutazione previsto dall'art. 11 del contratto collettivo decentrato e passando, ora, alla determinazione della entità del pregiudizio economico sofferto dal dipendente, deve rilevarsi che essa non può coincidere con la misura prevista dalla citata norma contrattuale (20% della retribuzione di posizione) atteso che tale importo avrebbe potuto essere erogato solo a seguito della effettiva valutazione di risultati raggiunti che, nella specie, non ha potuto aver luogo per le ragioni in precedenza enunciate.

Di contro il parametro di riferimento, ai fini della qualificazione del danno , non può che essere individuato nell'art. 10 ccnl Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31.3.1999, il cui comma 3 prevede che "*l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione si posizione attribuita*". Non disponendo di elementi che consentano una quantificazione in misura superiore a quella minima fissata dalla predetta norma, il danno patito dal ricorrente, in conseguenza della mancata valutazione, ad opera dell'Amministrazione Regionale, dell'attività svolta negli anni 2000 e 2001 può essere determinato in complessivi euro 2.724,00.....(euro 1.362,00...per ciascuno degli anni summenzionati).

Su tale somma ovviamente dovranno essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino al soddisfo.

La sussistenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente giudizio, ed il solo parzialc accoglimento delle ragioni poste a base del ricorso, consente la compensazione integrale delle spese del giudizio.

La complessità dei fatti imponeva l'apposizione di un termine ampio per la redazione dei motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice del lavoro sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data20.01.2012 , così provvede:

1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna alla regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1446.00 (pari ad euro 723,00 per ciascun anno) unitamente agli accessori come per legge.
2. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
4. Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Salerno, 19.2.2013

Il Giudice del Lavoro
Maria Teresa Belmonte

19-4-2013

4

Funzionario giudiziario
Dott.ssa Lidia Crudele

10 SET. 2016

fonte: http://burc.regione.campania.it

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv. Marco Fusciello

Lecs (procuratore)

Salerno, lì 20 OTT 2014

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

È copia conforme all'esecutiva
Salerno, lì 20 OTT. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

fonte: http://burc.regione.campania.it

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza della sig.ra **FULGIONE CARMELA** e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifichi a mani il su esteso atto a:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

Mezzo Michele
26 SET 2014
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Lanciato Maria nata a Napoli (NA) il 29/04/1946 matr. 9326
c.f. **LNCMRA46D69F839J**

Oggetto della spesa: Risarcimento danno biologico,risarcimento danno per invalidità temporanea, interessi legali.
Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con nota prot .n.208203 del 26/03/2015 (prat. n. 691/12 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 10547/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 11/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/02/2015
Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Lanciato Maria, accertata l'esistenza di un infortunio sul lavoro patito dalla predetta ricorrente in data 27/08/2004 causativo di un danno biologico quantificabile nella misura del 7% ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore della su citata ex dipendente della somma di €. 5.863,20 somma già comprensiva della somma di €. 4.820,00 per invalidità temporanea e transitoria parziale oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese processuali, liquidate in tal misura, in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali e ha compensato le spese per la restante parte.
Il Tribunale di Napoli inoltre, ha posto le spese di CTU a carico della Regione Campania nella misura indicata in separato decreto.
L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 267892 del 20/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.
La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 341840 del 18/05/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 10547/14 del Tribunale di Napoli pronunciata il 11/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/02/2015

TOTALE DEBITO **€ 7.788,61**

Sig.ra Lanciato Maria matr. 9326

- Risarcimento danno biologico €. 1.043,20
- Risarcimento danno per invalidità temp. e transitoria parziale €. 4.820,00
- Interessi legali maturati dal 11/11/ 2014 al 27/08/2015 €. 22,21

Competenze per spese di giudizio ex dip. Lanciato Maria €. **1.903,20**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 208203 del 26/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 10547/14 del Tribunale di Napoli pronunciata il 11/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 23/02/2015
- Prospetto calcolo competenze legali
-

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Ianniello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

957

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208203 26/03/2015 08,38
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...
Classifica : 4.

30 MAR. 2015

DIP 55 DG 14 UOD 03
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

CC- 1267/13, 1139/12, 691/12, 5293/12, 2254/11, 1253/14, 5247/12, 6655/13. – Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Zappullo Nunziante	1767/13	Trib. Salerno
Iuliano Carlo +altri	10278/14	Trib. Napoli
Lanciato Maria	10547/14	Trib. Napoli
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli
D'Eboli Concetta	6802/14	Trib. Napoli
Sorbilli Federico	11868/14	Trib. Napoli
Agrippa Nicola +altri	1201/15	Trib. Napoli
Picone Mario	702/15	Trib. Napoli

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

fonte: http://burc.regione.campania.it

D'AVINO & ASSOCIATI
Via Cavallerizza a Chiaia,60
80121 Napoli
Tel. 081.400805 - 081.408628
Fax 081.2520191

COPIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UOCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
24 FEB 2015
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in persona del dott. Federico Bile, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, all'udienza dell'11.11.2014, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 45288/2011 del ruolo generale lavoro vertente

TRA

Lanciato Maria, nata a Napoli il 29.4.1946 e residente in Pozzuoli alla via Trav. Campanova n.7, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Arcangelo D'Avino e Paolo D'Avino, in virtù di mandato rilasciato a margine del ricorso, ed elett.te domiciliata in Napoli alla via Cavallerizza a Chiaia n.60

- ricorrente -

E

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. Presidente della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'Avvocato Alba Di Lascio in virtù di procura generale ad lites (n. 35093 del 24.9.2002) presso i cui uffici domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.81

- convenuta –

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 8.11.2011 la ricorrente in epigrafe indicata, esponeva:

- di essere dipendente della Regione Campania con decorrenza dal 2.5.1982;
- di prestare servizio presso il Centro di Formazione Professionale Regionale "Giordano Bruno" di Pozzuoli (NA) con inquadramento in categoria B5 con profilo professionale di collaboratore addetto alle macchine complesse (videoscrittura, addetta ai terminali video per la redazione delle delibere, relazioni, corrispondenza);
- che in data 27.08.2004 mentre svolgeva le sue incombenze e durante l'orario di lavoro era rimasta vittima di infortunio sul lavoro: in particolare inciampava sui gradini di accesso al Centro, scalini che presentavano fessurizzazioni e buche, rovinando al suolo;
- che a causa della caduta ha dovuto fare ricorso al P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ove le veniva riscontrata una contusione alla spalla sinistra (valutazione confermata qualche giorno dopo dall'A.O. Cardarelli di Napoli);
- che successivamente presso il Policlinico Gemelli di Roma le veniva diagnosticata una "lesione cuffia ruotatori spalla sn" e sottoposta ad intervento chirurgico in data 25.2.2005; e poi sottoposta a terapie di riabilitazione;
- che aveva presentato denuncia all'INAIL il quale, dopo ripetute visite fiscali, la riconosceva inidonea a qualsiasi attività lavorativa fino al 4.3.2005 ma rigettava la domanda di indennizzo "per il verificarsi di rischio generico" e non per rischio lavorativo;
- che, quindi, ha subito un danno biologico e danni patrimoniali, morali.

Sulla base di tale premessa, parte ricorrente chiedeva di accertare il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali da parte dell'ente convenuto, per aver omesso di adottare provvedimenti volti ad impedire l'incidente a lei occorso (come la messa in sicurezza o la richiesta di porre in sicurezza gli ambienti) con richiesta di condanna della Regione al pagamento dell'invalidità temporanea e permanente nonché del danno biologico

fonte: http://burc.regione.campania.it

da liquidarsi sulla base della relazione medico-legale da espletare eventualmente nel corso del giudizio.
Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.
La Regione Campania si costituiva con memoria intempestivamente depositata il 22.1.2013 (ben oltre la prima udienza del 3.7.2012) eccependo l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e l'infondatezza della domanda.
Nel corso della prima udienza del 3.7.2012, il giudice effettuava il libero interrogatorio della ricorrente; al termine disponeva l'ammissione della prova testimoniale indicata dalla sola parte ricorrente.
All'udienza del 16.7.2013 veniva effettuata la prova per testimoni mediante l'audizione del teste Di Napoli Vincenzo; alla successiva udienza del 15.10.2013 veniva disposta la sostituzione del teste Borredon Michele (ricoverato deceduto presso casa di cura psichiatrica ed impossibilitato a presenziare alle udienze) col teste Ioffredo Giuseppe (ascoltato all'udienza dell'8.4.2014).
Al termine della medesima udienza veniva disposta la consulenza tecnica medico-legale e nominato il dott. Gaetano Antenora; all'udienza successiva del 22.5.2014, veniva affidato l'incarico peritale al CTU nominato.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 09.10.2014.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo del quale veniva data lettura in pubblica udienza.

Il ricorso è, parzialmente, fondato e deve essere accolto nei limiti che qui appresso verranno specificati.

ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO
Tale eccezione può e deve essere valutata unitamente al merito della domanda essendo la disamina di tale eccezione strettamente connessa e collegata con l'oggetto della pretesa.

LA NATURA DELL'INFORTUNIO E NESSO DI CAUSALITÀ
Nel merito non possono esservi dubbi in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie indicate in ricorso e l'espletamento delle mansioni di collaboratore addetto alle macchine complesse (videoscrittura, addetta ai terminali video per la redazione delle delibere, relazioni, corrispondenza) svolte dal ricorrente fin dal 2.5.1982 in favore della Regione Campania presso il Centro di Formazione Professionale Regionale "Giordano Bruno" di Pozzuoli (NA) con inquadramento in categoria B5.
Premesso che il rapporto di dipendenza fra le parti non è contestato va evidenziato che, agli atti di causa, vi è contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (doc. n.1) stipulato tra le parti; ordine di servizio del 10.3.1994, con indicazione delle mansioni (doc. n.2), erogazione dell'indennità di rischio (doc. n.3) per essere addetta ai terminali; vi è corposa documentazione medico-sanitaria e varie certificazioni nonché nota INAIL relativa alla denunzia di infortunio (anche nel provvedimento di rigetto adottato dall'INAIL in data 19.5.2005 trova, comunque, conferma la medesima circostanza relativa ad un rapporto subordinato fra le parti).
L'infortunio ha, contrariamente a quanto affermato dall'INAIL, natura certamente lavorativa essendo avvenuto in orario lavorativo, durante attività certamente connesse con l'attività lavorativa espletate dalla Lanciato.
Né possono sorgere dubbi sull'esistenza stessa dell' infortunio.
Anche dalla prova testi (oltreché dalla documentazione depositata dalla parte) è emerso la veridicità di quanto affermato nel ricorso e cioè che Lanciato il giorno 27.08.2004 è stata vittima di un infortunio sul lavoro.

Firmato Da: BILE FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e6ea

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il teste Di Napoli Vincenzo, collega della ricorrente sul punto specifico dell'infortunio ha riferito che quel giorno 8il 27.8.2004) e si trovava sulla scala esterna a fumare una sigaretta *"la ricorrente mi passò davanti per aandare nell'androne della scuola. Poco dopo sentii urlare e chiamare; mi affacciai e vidi la ricorrente a terra. Scesi per prestarle soccorso e l'aiutai ad alzarsi e mi dichiarai disponibile a portarla in Ospedale....La scala esterna era di ferro e fatiscente, arrugginita e con buche"*;
Il teste Ioffredo Giuseppe Troiano, dipendente di un'impresa di pulizia che lavorava presso il Centro di Formazione Professionale Giordano Bruno di Pozzuoli fornisce ampio riscontro e conferma il racconto del primo teste *"quando la Lanciato è caduta io mi trovavo al piano superiore. Abbiamo sentito delle grida, ci siamo affacciati per vedere cosa era successo; è stata soccorsa dai signori Borredon e Di Napoli Vincenzo; quando mi sono affacciato ho visto che la Lanciato era per terra essendo inciampata negli ultimi due gradini della scala del cortile interno, scala di sicurezza esterna al fabbricato. La Scala era mal ridotta piena di buchi anche per effetto della ruggine....ricordo che il giorno in cui è avvenuto l'incidente era una giornata molto calda e che l'incidente è avvenuto in un orario mattutino"*.
Entrambi i testi hanno riconosciuto nella documentazione fotografica allegata (vedi ampia rassegna fotografica di cui al documento n. 32) lo stato dei luoghi sussistente al momento dell'incidente.
Le foto sembrano parlare da sole.
Appare, dunque, indubitabile che la ricorrente abbia subito un infortunio sul lavoro, durante l'espletamento di attività lavorativa.
Quanto alle patologie tutte le risultanze probatorie inducono a ritenere sussistente il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, l'evento accaduto il giorno 27.08.2004 e le patologie indicate in ricorso; in altri termini la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Regione Campania per i danni biologici appare del tutto chiara.

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Lo scrivente per accertare il danno, all'udienza del 22.5.2014, ha deciso di avvalersi dell'ausilio di un consulente medico legale.
Più precisamente all'udienza dell'8.4.2014, lo scrivente, nominava il dr. Gaetano Antenora al quale affidava l'incarico all'udienza successiva del 22.5.2014 sui seguenti quesiti:

a) *"dica il c.t.u., da quali patologie sia eventualmente affetta Lanciato Maria e se le stesse siano da ritenere di diretta derivazione dell'infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente in data 27 agosto 2004;*
b) *"dica il CTU, tenuto conto delle mansioni svolte dalla ricorrente quale dipendente della Regione Campania presso il Centro di Formazione Professionale Regionale "Giordano Bruno" di Pozzuoli (NA) e previa valutazione delle condizioni ambientali in cui si è svolta l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente Lanciato il giorno 27 agosto 2004, se le patologie di cui è eventualmente affetta la ricorrente e indicate nel corpo della domanda trovino la loro causa o la loro concausa efficiente nel servizio prestato dalla ricorrente in favore del citato Centro di Formazione ed in particolare se le stesse siano di diretta derivazione dell'infortunio sul lavoro da essa subito in data 27 agosto 2004;*
c) *dica, inoltre, il c.t.u., sulla base delle cartelle cliniche e di tutta la documentazione acquisita (ed eventualmente da acquisire) quali siano stati i danni - e la loro entità - patiti eventualmente dalla Lanciato intesi quale menomazione dell'integrità psico-fisica di per sé considerata;*
d) *dica, infine, il c.t.u., in caso di ipotesi affermativa, ossia di riscontro di patologie di diretta derivazione dall'infortunio di cui sopra, quale è stata l'invalidità permanente*

Firmato Da: BILE FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e6ea

fonte: http://burc.regione.campania.it

patita dal lavoratore al momento dell'infortunio, graduando, se del caso, la percentuale invalidante in relazione alla progressione clinica della patologia e stabilendo, in particolare se si sia verificato un danno alla salute inteso come validità fisico-psichica del soggetto, temporaneo, determinandone la durata, o permanente, quantificandone la percentuale sulla base degli ordinari criteri civilistici, anche tabellari;

e) *Determini in particolare quale sia, all'interno dell'indennizzo/rendita INAIL -- in applicazione delle tabelle INAIL in vigore ratione temporis - l'ammontare corrispondente alla lesione dell'integrità psicofisica, nonché a quanto detta componente ammonti in termini di capitalizzazione".*

Detto questo e dopo avere precisato che non sono state oggetto di contestazione, il luogo di lavoro, la qualifica e le mansioni svolte dalla ricorrente nel corso della sua carriera lavorativa, va sottolineato che il c.t.u. ha accertato la sussistenza delle patologie lamentate dalla ricorrente, qualificandole come ***"valido trauma contusivo spalla sinistra (arto non dominante) aggravante una preesistente tendinopatia della cuffia dei rotatori"***.
Tale patologia, aggiunge il CTU, è in rapporto, almeno di concausalità materiale con il denunciato infortunio e che questo risulta occorso in occasione di lavoro ovvero mentre l'assicurata era intenta a compiti inerenti le proprie mansioni di quale dipendente della Regione Campania presso il Centro di Formazione Professionale Regionale Giordano Bruno convenuto.
Tali patologie – ha concluso il CTU – sono valutabili nella misura del 14% *"ma come specificato, dovrà tenersi conto della significativa preesistenza patologia a carico della stessa regione anatomica; in ultima analisi, sia in riferimento alle tabelle INAIL per danno biologico sia sulla base degli ordinari criteri civilistici, potrà indicarsi un danno del 7%"*.
Quanto all'inabilità temporanea totale essa viene valutata dal CTU per un venti giorni mentre quella temporanea parziale per quaranta giorni al 50%.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
L'elaborato peritale – le cui conclusioni non sono state contestate dalle parti - si fonda su accertamenti diagnostici opportuni e rigorosi e le conclusioni al quale si perviene derivano da una disamina del caso clinico condotta con retti criteri e con iter logico ineccepibile, sottoposti alla verifica del Tribunale e, pertanto, ritenute ampiamente condivisibili.
Ad ogni modo, a fondamento di questa pronuncia si pone la verifica personale di tutti i dati normativi in relazione al caso concreto operata dallo stesso Tribunale per il tramite necessario di supporto tecnico della consulenza disposta.
Non vi sono critiche, come detto, alla consulenza in quanto le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice, attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza, sono corrette e da condividere integralmente.
La domanda deve, dunque, essere accolta nei limiti sopra indicati e per l'effetto va accertato che le infermità che affliggono l'istante sono da considerarsi causalmente collegate all'attività lavorativa da questi svolta alle dipendenze della Regione Campania presso il Centro di Formazione Professionale Regionale "Giordano Bruno" nel periodo in cui è avvenuto l'infortunio.

Gli accertamenti diagnostici compiuti dal CTU appaiono rigorosi e le conclusioni alle quali perviene derivano da una disamina del caso clinico che si ritiene condotta con retti criteri e con iter logico riscontrabile.
La domanda deve, dunque, essere accolta nei limiti sopra indicati e per l'effetto va accertato che le infermità che affliggono l'istante sono da considerarsi concausalmente collegate

Firmato Da: BILE FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e6ea

fonte: http://burc.regione.campania.it

all'attività lavorativa svolta ed esse hanno leso la integrità psico-fisica della Aveta nella misura del 7%.
In ordine alla quantificazione dei danni il giudice, per i danni di origine strettamente patrimoniale occorre osservare in punto di diritto quanto segue.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO
In tema di liquidazione del danno biologico, il rigoroso insegnamento della Suprema Corte che impone l'accertamento del nesso causale tra l'inadempimento datoriale e la compromissione dell'efficienza psico-somatica dell'individuo, utilizzabile per le esigenze di vita vegetativa e di relazione (Cass. lav., 13.8.91, n. 8835; Cass. lav., 18.4.96, n. 3686; Cass., sez. lav., 11.08.98, n. 7905) che, nella specie, si ritiene provato in base a tutte le argomentazioni sopra svolte ed in base agli accertamenti svolti sia dal CTU medico-legale sia dal CTP.
In relazione alla percentuale di invalidità permanente riscontrata (7%) ed all'età della ricorrente al momento del deposito del ricorso (65) va detto che spetta alla Lanciato la complessiva somma di euro 1.043/00 (ciò in base alle tabelle di Milano anno 2014 in relazione ad un soggetto di 65 anni (età relativa al momento del deposito del ricorso nel 2011).

Sulla possibilità di liquidare il danno biologico facendo riferimento alle tabella in vigore presso il Tribunale di Milano si evidenzia che di recente la Corte di Cassazione, III sezione civile, con sentenza n.12048 del 07-06-2011 - in tema di liquidazione del danno alla persona – ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano *"costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"*.
La tabelle di Milano sono, quindi, diventate un riferimento unico per la Cassazione che si è posta la finalità di garantire in ossequio al principio di uguaglianza, e per non minare «la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia», l'adozione di «parametri uniformi» su tutto il territorio nazionale. E nel far ciò è parso naturale adottare i valori milanesi attualmente più diffusi.
Con tale pronuncia è, dunque, cessato il lungo periodo del «fai da te» da parte dei Tribunali, con ogni Ufficio che elaborava la sua tabella essendo arrivata *"la consacrazione definitiva"* delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano come riferimento «equo» da prendere in considerazione per tutto il territorio nazionale.
Ciò posto va tenuto anche conto che alla somma spettante al netto dovrebbe essere detratta la possibile somma liquidabile dall'ente previdenziale (l'INAIL) ove il danno fosse stato valutato nella misura pari o superiore al 6%; infatti, il D. Legl. N° 38 del 23.2.2000 al cui regime occorre far riferimento ratione temporis non prevede alcun indennizzo fino al 6% (come nel caso in esame) mentre esso è previsto per le percentuali superiori (caso che non ricorre nella fattispecie, al 6%).
Ed infatti la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come *"lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona"*.
A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13 comma II D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia; che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in

Firmato Da: BILE FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e8ea

fonte: http://burc.regione.campania.it

rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Conseguentemente, la complessiva somma spettante è pari, come già detto, ad € 1.043/00 (calcolata in base alle tabelle di Milano anno 2014 in relazione ad un soggetto di 65 anni, età relativa al momento del deposito del ricorso).

IL DANNO MORALE

Nel ricorso e soprattutto nelle note autorizzate si chiede, oltre al risarcimento del danno biologico di cui sopra, anche il risarcimento di quello esistenziale e di quello morale.
Come è noto la materia è stata profondamente innovata da recenti arresti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno stabilito:
"Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione" (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
"Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo" (Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973).
"Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione" (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972)

In altri termini le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisca una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza, tuttavia, operare "duplicazioni" di risarcimenti, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi del tutto simili o addirittura identici.
Conseguentemente deve ritenersi inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato,

Firmato Da: BILE FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e6ea

fonte: http://burc.regione.campania.it

del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico da quello della vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.
In altri termini il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, biologico o danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Va, tuttavia, anche ricordato che, recentemente, la Corte di Cassazione, ha affermato che *"la mancanza di un danno biologico non esclude, in astratto, la configurabilità di un danno morale soggettivo e di un possibile danno "dinamico-relazionale"; esso deve, tuttavia, sempre essere il frutto di una rigorosa analisi da parte del giudice di merito tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus sulla vita quotidiana (il danno esistenziale)"* (Cass.civ., sez.III, 20.11.2012, n. 20292).
Tuttavia, nella fattispecie, "la rigorosa analisi" che spetta al giudice di merito non può che portare ad un esito negativo delle specifiche pretese attoree anche perché la prova sul punto raccolta nel corso del giudizio e sopra riportata appare decisamente deficitaria se non del tutto assente.
Con riferimento al danno morale i testi di parte attrice non dicono alcunché così come alcunché si evince sul punto dalla documentazione depositata.

INVALIDITÀ TEMPORANEA E TRANSITORIA PARZIALE
Quanto all'invalidità temporanea e transitoria parziale, il CTU ha previsto che vi sia stata una ITT di gg. 20 ed una ITP di giorni 40 al tasso del 50%.
Conseguentemente, sempre in base alle tabelle del Tribunale di Milano sopra già applicate e sempre in relazione alla percentuale del 7% in soggetto 65enne va riconosciuta, essendo stata esplicitamente richiesta in ricorso, anche la somma di 4.820,00 comprensiva sia della ITT per 20 giorni sia della ITP per giorni 40.
Il totale dovuto, quindi, alla ricorrente è pari ad € 5.863/00 (pari alla somma di € 1.043/00 dovuta per danno biologico ed € 4.820,00 dovuta per invalidità temporanea totale e parziale).

Tanto premesso ritenuto il danno morale già ricompreso nel danno biologico sopra individuato, la Regione Campania convenuta deve essere condannata per le causali sopra evidenziate, a corrispondere a Lanciato Maria la somma di **€ 5.863/20** (derivante dalla addizione € 1.043/00 + 4.820/00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decisione (la somma risulta già rivalutata mediante l'utilizzo delle tabelle di Milano più recenti) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio -- in ragione dell'accoglimento parziale della domanda - seguono la soccombenza solo per metà delle medesime e si liquidano con le modalità indicate nel dispositivo mentre le spese di CTU possono essere messe interamente a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

a) accoglie, parzialmente, la domanda e per l'effetto, accertata l'esistenza di un infortunio sul lavoro patito dalla ricorrente in data 27.08.2004 causativo di un danno biologico quantificabile nella misura del 7% condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 5.863/20 somma già comprensiva della somma di € 4.820/00 per invalidità temporanea e transitoria parziale oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, dalla maturazione al soddisfo, come indicato in motivazione;
b) condanna la Regione Campania convenuta al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese processuali, liquidate in tale misura, in complessivi euro 1.500/00 per compensi professionali;

Firmato Da: BILE FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e6ea

fonte: http://burc.regione.campania.it

c) compensa le spese per la restante parte;
d) pone le spese di CTU a carico della Regione Campania nella misura indicata nel separato decreto.
In Napoli il 11.11.2014

Il Giudice
dott. Federico Bile

D'AVINO & ASSOCIATI
Via della Cavallerizza, n. 60
80121 – NAPOLI
tel. 081/400805-400628
FAX: 081/2520191

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Arcangelo D'Avino, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014, attesto che l'antescritta sentenza n. 10547 dell'11.11.2014 resa nel ricorso proposto da Lanciato Maria Mario nei confronti della Regione Campania innanzi il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, R.G. n.45288/2011, dal Giudice dott. Federico Bile, sono copie analogiche del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 45288/2011 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.

Esso consta di numero 8 pagine, compresa la presente.

Napoli, 18/2/2015

Avv. Arcangelo D'Avino
atto firmato in formato digitale

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Arcangelo D'Avino, con studio in Napoli alla Via Cavallerizza a Chiaia, N° 60, procuratore della Sig. ra **LANCIATO Maria** ho notificato, ai sensi della Legge 21.1.1994 n. 53, giusta autorizzazione del 9 dicembre 2003 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Nola, copia dell'antescritta sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 10547/2014:

1) **REGIONE CAMPANIA,** in persona del Presidente p.t. della Giunta elett.te dom.to presso il suo difensore avv. Alba Di Lascio in Napoli alla Via S.Lucia, n. 81 ivi consegnandone copia a mezzo spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento n.ro 76657886573-9 dall'Ufficio Postale di Napoli

COPIA
cron. 3978
Avv. Arcangelo D'Avino

Firmato Da: BILE FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e6ea

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 10547/0214
Dip. Lanciato Maria

Diritti e onorari			1.500,00
			1.500,00
CPA	4%	1.500,00	60,00
			1.560,00
IVA	22%	1.560,00	343,20
TOTALE FATTURA			1.903,20

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Passarella Vittorio nato a Felitto (SA) il 10/10/1943 matr. 5768
c.f. **PSSVTR43R10D527M**

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.147559 del 04/03/2015 (prat. n. 4275/12 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1926/13 del Tribunale di Salerno-Sez. Lavoro depositata il 19/04/2013 e notificata in forma esecutiva il 26/09/2014.
Il Tribunale di Salerno in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Passarella Vittorio, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.724,00 (pari ad €. 1362,00 per ciascun anno) a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, unitamente agli accessori come per legge.
Il Tribunale di Salerno ha, inoltre, compensate interamente le spese di giudizio e indicato in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 267932del 20/04/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.
La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 294887 del 29/04/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1926/13 del Tribunale di Napoli depositata il 19/04/2013 e notificata in forma esecutiva il 26/09/2014

TOTALE DEBITO **€ 2.854,13**

Sig. **Passarella** Vittorio matr. 5768

- Risarc. Danno per mancata retrib. Di risultato P.O.(anni 200-2001) € .2.724,00
- interessi legali maturati al 27/08/2015 €. 130,13

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 147559 del 04/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 1926/13 del Tribunale di Salerno depositata il 19/04/2013 e notificata in forma esecutiva il 26/09/2014

Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
dott. Iannello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

872

513

dr. Sect

UOD Ok

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 03
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0147559 04/03/2015 10,11
Mitt A G C 4 Avvocatura
Ass : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr.
Classifica : 4

06 MAR. 2015

CC- 5604/11, 6222-4274-4275/12, 8728-8724/13 – Avv. Di Lascio
Ricorso per differenze retributive.
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Citro Elisabetta +altri	19044/13	Trib. Napoli
D'Angelo Gennaro	8243/14	Trib. Napoli
Fulgione Carmela	1929/13	Trib. Salerno
Passarella Vittorio	1926/13	Trib. Salerno
Fantini Giancarlo +altri	5662/14	Trib. Napoli
Armato Adriana	7505/14	Trib. Napoli

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso alla struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

fonte: http://burc.regione.campania.it

CC 4275/12

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Largo del Carmine, 31
Tel. [illegible]

N. 367/2012 R.G.

23 SET. 2013 CORIA

N° 1926/2013 SENT.
N° _____ R. GEN.
N° _____ CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
12221
26 SET 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 31

Il Tribunale di Salerno - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott. ssa Maria Teresa BELMONTE
ha pronunziato all'udienza del 19.02.2013 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. N. 367/2012 del ruolo generale del lavoro vertente

TRA

PASSARELLA Silvano, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'avv. Lucio Pasquale MONACO presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alba DI LASCIO in virtù di mandato a margine della memoria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli

CONVENUTA - RESISTENTE

O G G E T T O: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: All'udienza odierna le parti, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio. concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.01.2012 parte ricorrente, dipendente della Regione, appartenente alla categoria D e titolare negli anni 2000 e 2001 di una delle posizioni organizzative previste dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999, adiva questa A.G. per conseguire la dichiarazione di inadempimento, da parte della Regione, agli obblighi contrattualmente assunti con l'art. 10 CCNL 1999 nonché con art. 11 CCDI 2000, in quanto non avrebbe percepito la indennità di risultato nella misura specificata nell'atto introduttivo. Rappresentava di avere ricevuto l'incarico dirigenziale con determina della regione Campania, e che la retribuzione invocata doveva essere corrisposta prebvia valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione e che presso il convenuto il sistema di valutazione risultava istituito con delibera della Giunta Regionale n. 8493/1998. Chiedeva, pertanto, chiedendo al condanna della Regione al pagamento dell'importo a titolo di risarcimento danni per perdita di chance oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva in giudizio la Regione, che contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
30 SET 2014
U.O.D. 03 - Ambiente, Lavoro, Personale

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare vanno esaminate le norme contrattuali istitutive della retribuzione di risultato. L'art. 8 del CCNL comparto Regioni del 1999 prevedeva la istituzione da parte degli enti territoriali di posizioni organizzative che comportano lo svolgimento di determinati incarichi con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, posizioni che possono essere assegnate solo a dipendenti classificati nella qualifica D.
L'art. 9 co. 4 dispone poi che " *I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, di cui all'art. 10 co. 3*"". Tale ultima norma prevede poi che "*l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale*". Dal combinato disposto di tali norme, ed in particolare dall'art. 9 co. 4, si evince che la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata ad una valutazione annuale posta in essere dall'Ente, secondo criteri e procedure predeterminati ed alla quale sono soggetti i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuite le posizioni organizzative.
Dunque l'assunto della regione, secondo cui la valutazione dell'Ente sarebbe richiesta solo al fine di graduare la retribuzione di risultato tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della retribuzione di posizione, non trova alcun riscontro normativo.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della ricorrente come da dispositivo. In realtà, lo stesso art. 10 co. 3 citato, che dispone tale graduazione , prescrive poi che "essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale", laddove il termine "essa" si riferisce alla retribuzione di risultato nella sua interezza, volendo intendere che, a prescindere dalla graduazione, è proprio la corresponsione di tale emolumento ad essere subordinato alla valutazione dell'ente. Analoga disciplina della retribuzione di risultato è stata prevista nel contratto collettivo integrativo per il personale della Giunta Regionale del 27.3.2000, che ha parimenti subordinato la corresponsione di tale emolumento ad una valutazione della P.A..in particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, contrassegnati rispettivamente con le lettere A-B-C, prevedendo, per la prima una retribuzione di £ 22.000.000, per la seconda di £. 18.000.000, per la terza di £. 14.000.000, oltre "*una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore , sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con Delibera G.R. n. 8463/1982*".
Alla luce della disciplina contrattuale sopra descritta, deve concludersi nel senso che la corresponsione della retribuzione di risultato non possa prescindere dalla valutazione dei risultati posta in essere dall'ente, valutazione che, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico, riconosciuto dalla contrattazione collettiva ai dipendenti, costituisce una condotta obbligata del datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, nella quale l'odierno ricorrente non è stato sottoposto , pur titolare di posizione organizzativa, alla valutazione annuale, non è possibile quindi affermare, sulla base della disciplina contrattuale, il loro diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2001. Né può condividersi la tesi che la conferma degli incarichi ricevuti può essere considerata come una implicita valutazione positiva dei risultati dei precedenti incarichi, come sostenuto nel ricorso

fonte: http://burc.regione.campania.it

introduttivo. In realtà l'art. 9 co. 2 del CCNL citato dispone che "*per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti del personale della categoria D*".

L'art. 12 del CCDI , recante disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento e per la conferma degli incarichi da parte dei dirigenti, valutando elementi che attengono soprattutto alle caratteristiche personali del dipendente, quali risultati culturali, attitudini, capacità professionali, mentre la valutazione della precedente attività svolta dal dipendente viene ricompresa sotto il parametro dell'esperienza, a prescindere dai risultati. Per questo non è possibile affermare che la conferma nell'incarico equivalga ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti nel precedente incarico, poiché è diverso l'oggetto della valutazione che nel primo caso ha valenza soggettiva, e nel secondo valenza oggettiva.

Quanto alla domanda risarcitoria fondata sulla circostanza che spetta alla Amministrazione la costituzione del nucleo di valutazione, a cui è subordinata la corresponsione della retribuzione di risultato, la quale deve rispondere dei danni derivati dal mancato funzionamento di tale organismo di supporto, essa è fondata.

Invero, l'obbligo del datore di lavoro, seppure non previsto letteralmente come tale dal contratto collettivo, deriva dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 c.c.) e nella loro esecuzione (art. 1375 c.c.). D'altronde solo attraverso la condotta accessoria omessa la amministrazione poteva adempiere alla propria obblgiazione4 principale di corrispondere la retribuzione di risultato (sussistenti i rispettivi presupposti), prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

Quanto alla questione del danno risarcibile, deve escludersi che tale danno possa consistere nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo la corresponsione di tale subordinata ad una valutazione della P.A. dall'esito incerto. Il ricorrente può, invece, fondatamente rivendicare, come fa, un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto titolare del diritto alla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'incarico conferitogli dall'Ente. Invero, è pacifico in giurisprudenza che la perdita di chance non costituisca una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione, onde3 la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione alla integrità del patrimonio la cui risarcibilità è conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (cfr. ex *plurimis* cass. 18.3.2003 n. 3999).

Nella fattispecie in esame la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici, che non risultano predeterminati, ma, più in generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa. Né l'Amministrazione può sottrarsi fondatamente alle proprie responsabilità proprio sul fondamento della lacuna che essa stessa ha determinato con il non apprestare alcun criterio di valutazione.

Sotto tale profilo può assumere rilevanza la conferma dell'incarico quale espressione della esperienza acquisita dai dipendenti, ai sensi dell'art. 9 CCNL di settore. La conferma, in sostanza, può far presumere che ove fosse stato predisposto il sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò proposto, l'attuale ricorrente con tutta probabilità,

fonte: http://burc.regione.campania.it

negli anni 2000 e 2001 sarebbe stato favorevolmente valutato e che, quindi, avrebbe avuto al concreta probabilità di ottenere la invocata indennità: in tal senso depongono, da un lato, l'assenza di qualsivoglia rilievo in ordine alle modalità di espletamento dei compiti affiati, ed ai risultati conseguiti, e, dall'altro, la conferma nell'incarico di responsabile di posizione organizzativa di livello B anche per gli anni successivi. Tali circostanze attestano, al di là di ogni residua incertezza, il corretto e proficuo svolgimento delle funzioni demandate all'appellante.

Sulla base di tali elementi, può desumersi, con tutta ragionevolezza, anche facendo ricorso a criteri presuntivi, che l'espletamento di una seria e corretta procedura valutativa avrebbe consentito al ricorrente di conseguire, all'esito, un giudizio favorevole in ordine al proprio operato e di percepire, quindi, la c.d. indennità di risultato. Acclarata, pertanto, la responsabilità della regione Campania per l'inadempimento dell'obbligo di assicurare la predisposizione dello schema di valutazione previsto dall'art. 11 del contratto collettivo decentrato e passando, ora, alla determinazione della entità del pregiudizio economico sofferto dal dipendente, deve rilevarsi che essa non può coincidere con la misura prevista dalla citata norma contrattuale (20% della retribuzione di posizione) atteso che tale importo avrebbe potuto essere erogato solo a seguito della effettiva valutazione di risultati raggiunti che, nella specie, non ha potuto aver luogo per le ragioni in precedenza enunciate.

Di contro il parametro di riferimento, ai fini della qualificazione del danno , non può che essere individuato nell'art. 10 ccnl Comparto Regioni – Autonomie Locali del 31.3.1999, il cui comma 3 prevede che "*l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione si posizione attribuita*". Non disponendo di elementi che consentano una quantificazione in misura superiore a quella minima fissata dalla predetta norma, il danno patito dal ricorrente, in conseguenza della mancata valutazione, ad opera dell'Amministrazione Regionale, dell'attività svolta negli anni 2000 e 2001 può essere determinato in complessivi euro .2724,00.....(euro..1362,00.....per ciascuno degli anni summenzionati).

Su tale somma ovviamente dovranno essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino al soddisfo.

La sussistenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente giudizio, ed il solo parziale accoglimento delle ragioni poste a base del ricorso, consente la compensazione integrale delle spese del giudizio.

La complessità dei fatti imponeva l'apposizione di un termine ampio per la redazione dei motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice del lavoro sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data20.01.2012 , così provvede:

1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna alla regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1446,00 (pari ad euro 723,00 per ciascun anno) unitamente agli accessori come per legge.
2. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
4. Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Salerno, 19.2.2013

Il Giudice del Lavoro
Maria Teresa Belmonte

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 18-4-13

Il Funzionario giudiziario
Dott.ssa Licia Crudele

fonte: http://burc.regione.campania.it

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv. Romeo Pasquale

Lecco (procedura)

Salerno, lì 16 SET 2014

f.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

È copia conforme all'esecutiva
Salerno, lì _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

fonte: http://burc.regione.campania.it

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. **PASSARELLA VITTORIO** e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifichi a mani il su esteso atto a:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81**.

Mazzo Michele
SET 2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Serrapica Santolo nato a Castellammare di Stabia(NA) il 25/07/1934 matr. 6423 c.f. **SRRSTL51S30C129F**

Oggetto della spesa: interessi

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.147624 del 04/03/2015 (prat. n. CC-1243/11 Avv. Parente) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 5744/11 della Corte di Appello di Napoli depositata il 20/10/2011 e notificata in forma esecutiva il 02/12/2014.
La Corte di Appello di Napoli ha accolto in parte l'appello proposto da Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo (volto, fra l'altro alla richista del pagamento degli accessori maturati dal 01/01/1994 al 30/06/1998), ed in parte anche quello proposto dalla Regione Campania e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n 20236 del21/06/2007, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n. 724/1994 sulle

fonte: http://burc.regione.campania.it

differenze retributive maturate a decorrere dal 28/10/1998 e fino alla data del tardivo pagamento.
La Corte di appello ha altresì, confermato nel resto la sentenza impugnata e compensato interamente tra le parti le spese del presente grado.
L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 275244 del 22/04/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetti dipendenti a titolo di interessi legali.
La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 451693 del 30/06/2015 fornendo riscontro alle suddette richieste ha tuttavia rappresentato che " *con decreto n.463 del 02/10/2008 dell'ex Settore Stato Giuridico, nel mese di novembre 2008, furono liquidate ai ricorrenti in oggetto le somme spettanti in escuzione della sentenza di primo grado n. 20236 del 21/06/2007 del Tribunale di Napoli, oggetto di riforma così come quantificate e indicate dall'ex Settore Trattamento Economico con nota prot. n. 0370144 del 30/04/2008; da un confronto tra le somme spettanti in virtù della Sentenza della Corte di Appello e quelle già erogate ai ricorrenti con la sentenza di prime cure, è risultato un saldo negativo per gli ex dipendenti sotto riportati per cui bisognerà recuperare le somme di seguito indicate:*
Lanzetta Salvatore €. 100,36
Rosati Umberto €. 89,79
Rubinacci Giovanni €. 59,80
Per l'ex dipendente Serrapica Santolo invece è maturata una somma a favore pari a €.1.105,12 da corrispondere"
Alla luce della predetta comunicazione della UOD 07 Trattamento Economico, tenuto conto della D.G.R. 1731/ del 30/10/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alla somma a titolo di interessi legali in favore dell'ex dipendente sig Serrapica Santolo.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5744/11 della Corte di Appello di Napoli depositata il 20/10/2011 e notificata in forma esecutiva il 02/12/2014

TOTALE DEBITO **€ 1.105,12**

Ex Dipendente: Sig. **Serrapica** Santolo matr. 6423

- interessi legali maturati dal01/07/1998 al 31/05/2003 €. **1.467,19** *

*Liquidati con D.D. n. 463 del 02/10/2008 in esecuzione della sentenza di primo grado n° 20236 del 21/06/2007;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- interessi legali maturati dal 28/10/98 al 31/05/2003 €. **2.485,43***

*Somma spettante in esecuzione della sentenza della Corte di Appello n.5744/11

		2485,43-
		1467,19=
		1018,24+
rivalutazione monetaria come maggior danno	€.	86,88=
		1.105,12

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 147624 del 04/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 5744/11 della Corte di Appello di Napoli depositata il 20/10/2011 e notificata in forma esecutiva il 02/12/2014

Napoli, 23/07/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Iannello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

fonte: http://burc.regione.campania.it

948

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

RACCOMANDATA A MANO

DIP 55 DG 14 UOD 04
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0147624 04/03/2015 10,18
Mitt A G C 4 Avvocatura
Ass 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll
Classifica : 4

05 MAR. 2015

CC- 1243/2011 – Avv. Parente
Sentenza della Corte di Appello di Napoli sezione Lavoro n. **5744/11**
Regione Campania c/Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo.

Si fa seguito alla nota del 14/2/2012 prot. n. 2012 110091, con la quale questa Avvocatura ha trasmesso il dispositivo della sentenza in oggetto, e si trasmette la sentenza notificata con la formula esecutiva ad istanza di Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo per il seguito di competenza.

Si invita, ove non sia già stato provveduto, al pagamento delle somme dovute onde evitare gli aggravi conseguente all'avvio di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 35 19 – Fax 081 796 37 66

fonte: http://burc.regione.campania.it

UDIO LEGALE MONETTI
via Santa Brigida 80132 Napoli
Tel e fax 081 552 9254
121 via Sistina 00187 Roma
Tel e fax 06 47818444

cc 12453/11 C3

SENT. N. 5746/011
R.G. N.
CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro -composta dai magistrati

dr. Fausto Castaldo Presidente

dr. Giulio Fernandes Consigliere rel.

dr. Vittoria Orlando Consigliere.

GIUNTA REGIONALE DELLA CA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA D
28 NOV. 2014 15636
2 DIC 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZ
Napoli - Via S. Lucia, 8

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 settembre 2011 la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 5229/2008 e 5955/2008 R.G. sez. lav.

6335

TRA

Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo elettivamente domiciliati in Napoli alla via Santa Brigida n.68 presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti dal quale sono rappresentati e difesi

APPELLANTI (nella causa n. 5259/2008)

APPELLATI (nella causa n. 5955/2008)

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Testa e Paola Parente elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81

APPELLATA CONTUMACE (nel giudizio n. 5259/2008)

APPELLANTE (nel giudizio n. 5955/2008)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0826057 04/12/2014 12.45
Mitt. LANZETTA SALVATORE
Ass. R.G.C.A. Avvocatura
Classifica: 4.1.1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 23.11.2005 ed immediatamente riuniti per identità di oggetto, Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo, tutti dipendenti della Regione Campania provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso di essere stati inquadrati nell'organico regionale solo nel 2001 e di aver ricevuto a dicembre 2002 (il Lanzetta ed il Rosati) e nel maggio 2003 (il Rubinacci ed il Serrapica) l'importo indicato in ciascun ricorso a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione monetaria, chiedevano la condanna della resistente al pagamento degli accessori ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al

fonte: http://burc.regione.campania.it

pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione ex art. 1194 c.c..

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che eccepiva il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché l'infondatezza della domanda e la prescrizione quinquennale.

Il giudice adito con sentenza pronunciata in data 14 giugno 2007 depositata il 21.6.2007 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche afferenti il periodo precedente al 30.6.1998. condannava la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi legali maturati sulle somme corrisposte in ritardo dall'1.7.1998 fino alla data dell'effettivo pagamento oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo condannando la Regione resistente al pagamento in favore di controparte della metà delle spese di lite liquidata in euro 734,00 con attribuzione al difensore dei ricorrenti e compensazione della restante parte.

Avverso tale decisione. con ricorso depositato presso questa Corte in data 29 maggio 2008 Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo proponevano appello deducendo che erroneamente il primo giudice aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo che parte delle pretese azionate fossero relative ad un periodo anteriore al 1° luglio 1998 atteso che il provvedimento di nuovo inquadramento era stato adottato nel 2001 e soltanto a detta data poteva configurarsi la cessazione nel comportamento illecito tenuto dall'ente. Chiedevano, pertanto che la causa fosse rimessa al primo giudice ex art.335 c.p.c. per la parte relativa agli accessori maturati dal 1°.1.94 al 30.6.98. In via subordinata, chiedevano affermarsi la giurisdizione quantomeno per la parte di interessi maturata sulle differenze retributive corrisposte con riferimento all'arco temporale dall'1/1/1994 al 30/6/1998 per il periodo a decorrere dal 1.7.1998.

Deducevano, inoltre, che il primo giudice erroneamente non aveva condannato la Amministrazione resistente anche al pagamento ex art.429 c.p.c. della rivalutazione monetaria sulle predette somme o, in subordine, al maggior importo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 22 L. n. 724/1994.

Infine, si doleva della determinazione complessiva dell'importo liquidato a titolo di "spese del giudizio" attraverso la quale il primo giudice aveva

fonte: http://burc.regione.campania.it

decisamente disatteso le istanze di puntualità, percezione e specificazione a cui la statuizione avrebbe dovuto rispondere, contrastando peraltro la finalità di tutela dell'interesse generale alla trasparenza e coerenza nella liquidazione delle spese giudiziali, determinazione effettuata, peraltro, secondo l'appellante, in violazione degli inviolabili minimi tariffari atteso che anche a ritenere giusta la compensazione operata per la metà, in ogni caso avrebbe dovuto essere liquidato un importo complessivo di euro 1168,50 di cui euro 555,75 per onorari.

La Regione non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del gravame.

Con altro ricorso depositato in data 19 giugno 2008 la Regione aveva proposto a sua volta appello avverso la predetta decisione del tribunale di Napoli deducendo che aveva errato il primo giudice nella individuazione della data di decorrenza degli accessori in quanto il diritto invocato, e cioè quello relativo a detti accessori sulle differenze retributive versate, era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte; ribadiva che, comunque, tale diritto era prescritto.

Si costituivano gli appellati contestando il gravame della Regione sostenendo che sia il diritto alla qualifica che il diritto all'adeguamento retributivo erano sanciti dalla legge sicchè il provvedimento amministrativo aveva natura meramente dichiarativa e non costituita. Quanto alla prescrizione deducevano che la relativa eccezione era infondata.

I due appelli venivano fatti confluire alla prima udienza fissata per il 28 settembre 2011 alla quale, previa loro riunione, la Corte li ha decisi come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello del Lanzetta, del Rosati del Rubinacci e del Serrapica è in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.

Infondato è il primo motivo attinente alla asserita giurisdizione dell'A.G.O. anche sugli interessi legali dovuti sulle differenze retributive maturate nel periodo antecedente al 30 giugno 1998.

Come è noto, infatti, l'art.68 del d.lgs.n.29 del 1993, come novellato dall'art.29 d.lgs. n.80 del 1998, oggi art.63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165

fonte: http://burc.regione.campania.it

recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" ha trasferito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ma tale trasferimento non comprende, giusta la previsione dell'art.45, comma 17 del d.lgs. n.80 del 1998 oggi art.69 comma 7 del d. lgsl. n.165 del 2001, quelle che abbiano ad oggetto "questioni" attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando questa disciplina, hanno rilevato (Cass. Sez. Unite sent. 11/6/2001 n.7856; ord. 30 gennaio 2003 n.1511; ord. 19 febbraio 2004 n.3347; sent. 29 aprile 2004 n.8213 e numerose altre conformi) che essa, facendo menzione di "*questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998*" (sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo) ovvero "*anteriore a tale data*" (conservate alla giurisdizione amministrativa), utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sì che risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, secondo la Suprema Corte "*l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia*".

In applicazione di detto principio le stesse Sezioni Unite hanno chiarito ad esempio che, nelle controversie in cui il lavoratore rivendichi il diritto ad un superiore inquadramento ed alla liquidazione delle corrispondenti differenze retributive e contributive, ponendo a fondamento della domanda l'esercizio di mansioni più elevate rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, è a questa circostanza di fatto che occorre avere riguardo per identificare il giudice munito di giurisdizione, a prescindere dalla data degli atti di inquadramento in ipotesi indicati come motivo dell'inadempimento

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'amministrazione datrice di lavoro, con la conseguenza che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali (Cass. SS UU 21/12/2000 n.1323; ord. 5/6/2002 n.8159; 6/2/2003 n.1809; 18/2/2004 n.3229).

La Suprema Corte ha anche osservato che, in effetti, il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui (secondo le regolazioni di legge e di contratto applicabili) rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa e che si caratterizzano per reciproca autonomia, nel senso che il ripetersi della prestazione di lavoro durante le singole unità di tempo da prendere a riferimento determina altrettanto ripetersi delle connesse controprestazioni dovute dal datore di lavoro e il reiterarsi, ad ogni scadenza, del loro eventuale inadempimento, conseguendone – nell'ottica della ripetuta disposizione transitoria di cui all'art.45 del d. lgs.n.80 del 1998 – il rifluire di ogni questione che trovi in quello svolgimento il proprio fatto costitutivo in una questione attinente alla fase temporale del rapporto di lavoro in cui lo stesso si sia realizzato (Cass. Sez. Un. ord. 27/1/2005 n.1624).

Sulla base di tale argomentazione, ancora più recentemente, la Suprema Corte ha ritenuto non operasse la devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di impiego pubblico privatizzato, prevista dall'art.69 comma 7 in fattispecie in cui l'epoca nella quale era insorto il diritto al compenso rivendicato era anteriore al 30/6/1998 considerando irrilevante la circostanza che il successivo atto dell'ente, che non aveva accolto la domanda del dipendente diretta ad ottenere l'emolumento, fosse posteriore a tale data (Cass. Sez. Un. n.14846/2006) .

Alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, non è di ostacolo, inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (n.8700 del 17/6/2002; n.1809 del 6/2/2003; n.5184 del 12/3/2004) la circostanza che la controversia sia stata introdotta dopo il 15 settembre 2000, dovendo questa

fonte: http://burc.regione.campania.it

data considerarsi posta, anche nell'assetto normativo risultante dal d.lgs. n.165 del 2001, quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con la conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione.

Né il delineato regime pone dubbi di legittimità costituzionale, in quanto, come pure si è ripetutamente rilevato (Sezioni Unite ord. 27 febbraio 2002 n.2953, 7 marzo 2003 n.3512, 18 febbraio 2004 n.3229) la discrezionalità del legislatore delegato circa l'individuazione dei tempi e delle modalità di sottrazione al giudice amministrativo delle controversie in materia di pubblico impiego è stata esercitata in piena coerenza con la delega di cui alle leggi n.412 del 1992 e n.59 del 1997 ed appare intrinsecamente ragionevole; mentre, per altro verso, la determinazione di un preciso discrimine temporale tra quanto conservato alla giurisdizione amministrativa e quanto trasferito alla giurisdizione ordinaria non reca nessun "vulnus" al principio di uguaglianza, sotto il profilo della parità di trattamento, né a quelli di cui agli artt. 24 e 113 cost.

Con riferimento al caso di specie, è agevole riscontrare che i ricorrenti, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 e con successivo Decreto Dirigenziale n.001225 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali, tra cui essi appellanti, trasferiti nel 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nel dicembre 2002 (al Lanzetta ed al Rosati) e nel maggio 2003 (al Rubinacci ed al Serrapica) erano state corrisposte loro le differenze retributive maturate hanno rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette.

Poiché, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento, ne consegue che per la parte relativa (alle differenze retributive) ed agli accessori maturati anteriormente al 1° luglio 1998 le pretese economiche erano azionabili già nel momento della loro

fonte: http://burc.regione.campania.it

maturazione e cioè del loro accadimento, quindi, dinnanzi al giudice amministrativo cui apparteneva la relativa competenza con la conseguenza che, in ordine alle stesse, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Ne può sostenersi, come invece pure richiesto dagli appellanti in via subordinata, che il giudice ordinario possa statuire in ordine "*alla parte di interessi maturata sulle differenze retributive corrisposte con riferimento all'arco temporale dall'1/1/1994 al 30/6/1998 per il periodo a decorrere dall'1/7/1998 in poi*"

Ripercorrendo i principi sopra enunciati non vi è dubbio, infatti, che la controversia che riguardava rivendicazioni economico-retributive attinenti al periodo fino al 30/6/1998 ricadeva interamente sotto la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quel che concerneva gli interessi dalla maturazione dei crediti al loro soddisfo, soddisfo o pagamento che ben poteva intervenire anche in epoca successiva al 30/6/1998. Ne consegue che non può in alcun modo ammettersi che per i soli accessori di qualunque pretesa antecedente al 30/6/1998 la cognizione appartenga al G.O. atteso che così opinando, infatti, il giudice ordinario si "riapproprierebbe", ai soli fini concernenti gli accessori, di tutte le possibili controversie che dovevano essere sottoposte alla cognizione del G.A.

Neppure può poi essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale lo stesso si duole della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3. 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura

fonte: http://burc.regione.campania.it

retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c. , non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

Risulta, per contro, fondata la censura, avanzata in via subordinata, con la quale gli appellanti hanno dedotto la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la applicazione della norma dell'art.16 della legge 412/1991 richiamato dal menzionato art. 22 comma 36 e, cioè, il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e la data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive.

Come già detto infatti la norma dell'art.22 della legge 724 applicabile al caso in esame per quanto sopra esposto, estende, appunto, ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico la disciplina dettata dalla legge 412/1991 per i crediti previdenziali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Da ultimo deve respingersi la censura rivolta al governo delle spese di lite.

Quanto, infatti, alla disposta compensazione parziale deve osservarsi che la domanda del dipendente è stata accolta solo in parte mentre, per quanto riguarda la conformità alla tariffa professionale delle somme liquidate per il residuo deve rilevarsi che gli appellanti hanno indicato le somme asseritamente spettanti senza tuttavia indicare analiticamente le voci della tariffa relative alle prestazioni professionali per le quali la liquidazione del primo giudice sarebbe stata inferiore ai minimi ivi stabiliti (né risulta allegata all'appello alcuna notula ma solo nel fascicolo di primo grado peraltro, non indicata nel relativo indice, senza alcun timbro di depositato e non prodotta all'udienza di discussione) benché così affermato nell'atto di appello) sicchè risulta impossibile per questa Corte verificare le ipotizzate violazioni (in tal senso Cass. Sez. L n.8543 del 22/6/2001).

Passando all'appello della Regione anch'esso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.

Circa, infatti, la censura relativa alla insussistenza dei crediti per essere il diritto invocato agli accessori sulle differenze retributive versate insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le predette differenze erano state riconosciute deve rimarcarsi quanto, infatti, in precedenza rilevato con riferimento al fatto che il diritto all'inquadramento ed al relativo trattamento economico trova titolo direttamente nella legge e non nell'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Quanto, invece, alla eccezione di prescrizione riproposta in questo grado deve rilevarsi che la stessa è in parte fondata. Ed infatti, proprio alla luce di quanto esposto in relazione alla questione sulla giurisdizione, il diritto agli accessori non può ritenersi nato a decorrere dalla deliberazione giuntale dell'aprile 2001 sia pure con decorrenza anticipata al 1.1.94 come affermato dal primo giudice nel rigettare la eccezione in parola , bensì da epoca antecedente alla detta delibera maturando di mese in mese sulle differenze retributive dovute. Ne consegue che, dovendo applicarsi il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2935 c.c. e risultando come primo atto interruttivo la comunicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione alla Regione in data 28.10.2003, il diritto agli accessori risulta essere prescritto con riferimento a quelli maturati prima del 28.10.1998.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'impugnata sentenza va, dunque, in parte riformata e la Regione Campania va condannata al pagamento in favore di Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n.724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate a decorrere dal 28 ottobre 1998 e fino alla data del tardivo pagamento.

Le spese del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- accoglie in parte l'appello proposto da Lanzetta Salvatore, Rosati Umberto, Rubinacci Giovanni e Serrapica Santolo ed in parte anche quello proposto dalla Regione Campania e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n.724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate a decorrere dal 28 ottobre 1998 e fino alla data del tardivo pagamento;
- conferma nel resto la impugnata sentenza;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Napoli, 28 settembre 2011

L'Estensore

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO OGGI
IL 20 OTT. 2011
IL FUNZ.

fonte: http://burc.regione.campania.it

CORTE di APPELLO di NAPOLI SENT. N. 5744/11

Sezione Controversie di Lavoro Previdenza ed Assistenza

UFFICIO COPIE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia composta da n. 10 fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di

Avv. F. RONETI Procuratore/Dr. RUBINACCI GIOVANNI

Napoli, 21 NOV 2014 Il Cancelliere

F.to

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data 21 NOV 2014

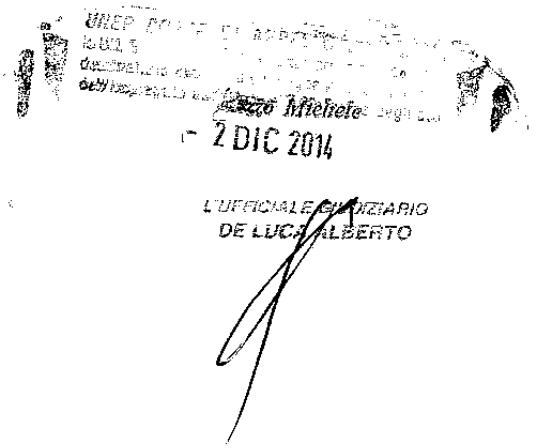
Napoli, 21 NOV 2014 Il Cancelliere

CORTE APPELLO NAPOLI
IL CANCELLIERE
(Agnese Dott. Alfredo)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si notifichi a:

1- REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81



fonte: http://burc.regione.campania.it

Dip. 55 – D.G. 14 – U.O.D. 04

Napoli, 22 ottobre 2015

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0713289 22/10/2015 14,51
Mitt. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Dest. : CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Classifica : 7.1. Fascicolo : 12 del 2015

Al Consiglio Regionale
della Campania
Sede

Proposta di deliberazione di Giunta Regionale per un disegno di legge ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Importo complessivo € 65.539,63". Relazione illustrativa di accompagnamento.

Il disegno di legge indicato in oggetto prevede, all'articolo 1, il riconoscimento di debiti fuori bilancio a fronte di nove titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria in relazione a contenziosi promossi da dipendenti di questa Amministrazione.

Come è noto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai titoli sopra menzionati deve avvenire mediante legge regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

L'ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio è pari ad € 65.539,63, di cui €.53.194,67 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria e spese legali, €.9.935,41 a titolo di oneri riflessi e € 2.409,55 a titolo di interessi legali.

In allegato al disegno di legge è riportato il prospetto, richiesto dall'Ufficio legislativo del Presidente, dove sono indicati i titoli esecutivi, i beneficiari degli importi per i quali l'Amministrazione regionale è stata condannata e l'imputazione contabile.

Sono allegate anche nove schede di rilevazione di partita debitoria, ciascuna per ogni titolo esecutivo, che riassumono la vicenda e gli elementi identificativi del debito.

All'articolo 2 del disegno di legge è indicata la copertura finanziaria della spesa che risulta a carico dei capitoli di spesa 387, 388 e 389, mediante la variazione di bilancio di pari importo effettuata contestualmente alla deliberazione di Giunta Regionale che ha proposto il presente disegno di legge.

Il dirigente
Dott. Bruno De Filippis

il Direttore Generale
dott.ssa Giovanna Paolantonio

fonte: http://b

ERRATA CORRIGE (ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento Giunta)

Si precisa che laddove compare il riferimento agli “Uffici della Segreteria di Giunta per la pubblicazione al B.U.R.C.” si intende “all’U.D.C.P. – Ufficio XIII “Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C.” per la pubblicazione”.